Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.

"Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Testo unico sul Commercio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Oggetto, finalità, ambito di applicazione
Art. 1 Oggetto e principi
Art. 2 Finalità
Art. 3 Divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile
Art. 4 Cultura della legalità
Art. 5 Ambito di applicazione

CAPO II Disposizioni comuni
Art. 6 Definizioni
Art. 7 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
Art. 8 Formazione professionale
Art. 9 Sportello Unico per le Attività Produttive
Art. 10 Centri di assistenza tecnica

CAPO III Programmazione regionale e comunale

Sezione I Iniziative regionali per lo sviluppo delle attività commerciali
Art. 11 Distretti del Commercio
Art. 12 Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali
Art. 13 Protocollo esercizio campano di qualità

Art. 14 La terra delle eccellenze
Art. 15 Promozione del commercio elettronico
Art. 16 Attività promozionali della Regione
Art. 17 Programmazione regionale in materia di carburanti
Art. 18 Promozione delle associazioni di categoria

Sezione II Strumenti comunali
Art. 19 Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo
Art. 20 Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico.
Art. 21 Interventi integrati per i centri minori
Art. 22 Adeguamento alla legge 9 gennaio 1989, n. 13

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

CAPO I Commercio al dettaglio in sede fissa
Art. 23 Definizioni

Sezione I Disposizioni per l'esercizio dell'attività
Art. 24 Classificazione degli esercizi commerciali
Art. 25 Misure per la semplificazione dei procedimenti
Art. 26 Esercizi di vicinato
Art. 27 Medie strutture di vendita
Art. 28 Grandi strutture di vendita
Art. 29 Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita
Art. 30 Sostenibilità delle grandi strutture di vendita
Art. 31 Centri commerciali, outlet e factory outlet
Art. 32 Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti
Art. 33 Mercato su area privata
Art. 34 Caratteristiche degli esercizi commerciali.
Art. 35 Aree di parcheggio degli esercizi commerciali.
Art. 36 Aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci.

Sezione II Attività di vendita, pubblicità dei prezzi e orari delle attività' commerciali
Art. 37 Svolgimento dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa.
Art. 38 Pubblicità dei prezzi
Art. 39 Orari di vendita

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sezione III Vendite straordinarie
Art. 40 Vendite straordinarie
Art. 41 Vendite sottocosto
Art. 42 Vendite di liquidazione
Art. 43 Vendite di fine stagione
Art. 44 Vendite promozionali

CAPO II Forme speciali di vendita al dettaglio
Art. 45 Definizioni
Art. 46 Spacci interni
Art. 47 Apparecchi automatici
Art. 48 Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico
Art. 49 Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore
Art. 50 Propaganda ai fini commerciali

CAPO III Commercio su Aree Pubbliche
Sezione I Disposizioni comuni
Art. 51 Finalità
Art. 52 Definizioni

Sezione II Disposizioni per l'esercizio dell'attività
Art. 53 Commercio su aree pubbliche
Art. 54 Commercio su posteggi
Art. 55 Assegnazione dei posteggi
Art. 56 Posteggi riservati
Art. 57 Autorizzazioni stagionali
Art. 58 Tasse regionali e comunali
Art. 59 Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi
Art. 60 Commercio itinerante
Art. 61 Modalità di esercizio dell'attività
Art. 62 Subingresso nella gestione e nella proprietà

Sezione III Disposizioni in materia di mercati
Art. 63 Istituzione di nuovi mercati e fiere
Art. 64 Aree private da destinare al commercio
Art. 65 Modifica dei mercati
Art. 66 Trasferimento e sospensione dei mercati
Art. 67 Caratteristiche funzionali dei mercati

Art. 68 Mercati domenicali e festivi
Art. 69 Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo

Sezione IV Provvedimenti comunali
Art. 70 Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche
Art. 71 Canoni per la concessione del posteggio
Art. 72 Anagrafe delle imprese e rilevazione del commercio su aree pubbliche

CAPO IV Commercio all'ingrosso
Art. 73 Definizioni

Sezione I Disposizioni per l'esercizio del commercio all'ingrosso
Art. 74 Titoli abilitativi del commercio all'ingrosso
Art. 75 Esercizio del commercio all'ingrosso
Art. 76 Commercio all'ingrosso non alimentare
Art. 77 Commercio all'ingrosso alimentare

Sezione II Disposizioni in materia di mercati all'ingrosso
Art. 78 Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso.
Art. 79 Istituzione e gestione dei mercati.
Art. 80 Autorizzazione per l'istituzione dei mercati all'ingrosso.
Art. 81 Regolamento – tipo
Art. 82 Modalità di funzionamento dei mercati all'ingrosso
Art. 83 Commissario regionale
Art. 84 Cassa di mercato
Art. 85 Disciplina degli operatori nei mercati all'ingrosso dei prodotti
Art. 86 Commercializzazione dei prodotti
Art. 87 Fondo regionale per i mercati all'ingrosso

CAPO V Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Art. 88 Ambito di applicazione
Art. 89 Definizioni
Art. 90 Esercizio dell'attività
Art. 91 Abilitazione all'esercizio dell'attività
Art. 92 Attività soggette alla presentazione di Scia
Art. 93 Attività stagionale
Art. 94 Attività temporanea
Art. 95 Somministrazione mediante distributori automatici
Art. 96 Limitazioni all'esercizio dell'attività

Art. 97 Subingresso
Art. 98 Pubblicità dei prezzi
Art. 99 Orari di apertura e chiusura degli esercizi
Art. 100 Coordinamento con altre norme che regolano la somministrazione

CAPO VI Affidamento di reparto
Art. 101 Affidamento di reparto

Capo VII Disposizioni in materia di sagre e feste popolari
Art. 102 Definizioni
Art. 103 Requisiti delle aree destinate a sagre e feste popolari
Art. 104 Funzioni dei Comuni
Art. 105 Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari
Art. 106 Disposizioni transitorie

CAPO VIII Vendita della stampa quotidiana e periodica
Art. 107 Oggetto e finalità
Art. 108 Definizioni
Art. 109 Esercizio dell'attività
Art. 110 Punti vendita esclusivi
Art. 111 Punti vendita non esclusivi
Art. 112 Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici
Art. 113 Diffusione gratuita della stampa

CAPO IX Distribuzione di carburanti

Sezione I Funzioni e requisiti generali
Art. 114 Oggetto e finalità
Art. 115 Definizioni
Art. 116 Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività.
Art. 117 Funzioni dei comuni
Art. 118 Commissione consultiva regionale carburanti
Art. 119 Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti
Art. 120 Osservatorio e sistemi informativi
Art. 121 Bacini di utenza
Art. 122 Localizzazione degli impianti
Art. 123 Qualificazione e ammodernamento della rete esistente
Art. 124 Deroga per gli impianti di pubblica utilità

Sezione II Impianti stradali
Art. 125 Attività soggette ad autorizzazione
Art. 126 Attività soggette a comunicazione
Art. 127 Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione
Art. 128 Sospensione e decadenza dell'autorizzazione
Art. 129 Uso del biometano e del metano liquido.

Sezione III Impianti autostradali
Art. 130 Nuove concessioni
Art. 131 Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati
Art. 132 Modifiche degli impianti
Art. 133 Trasferimento della titolarità della concessione
Art. 134 Rinnovo della concessione
Art. 135 Decadenza dalla concessione

Sezione IV Impianti ad uso privato, per natanti ed aeromobili
Art. 136 Impianti ad uso privato
Art. 137 Contenitori-distributori mobili ad uso privato
Art. 138 Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali
Art. 139 Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili

Sezione V Disposizioni comuni
Art. 140 Collaudo degli impianti
Art. 141 Attività complementari e servizi integrativi.
Art. 142 Orario degli impianti di distribuzione carburanti
Art. 143 Promozione delle pari opportunità nell'accesso ai servizi

Capo X Vigilanza e sanzioni
Art. 144 Vigilanza e sanzioni relative al divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile
Art. 145 Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa
Art. 146 Vigilanza e sanzioni per le forme speciali di vendita al dettaglio
Art. 147 Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche
Art. 148 Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio all'ingrosso
Art. 149 Vigilanza e sanzioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 150 Vigilanza e sanzioni in materia di sagre e feste popolari
Art. 151 Vigilanza e sanzioni amministrative sulla diffusione della stampa
Art. 152 Vigilanza e sanzioni in merito alla distribuzione dei carburanti

TITOLO III Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni

Art. 153 Comunicazioni alla Regione
Art. 154 Regolamento d'attuazione
Art. 155 Potere sostitutivo
Art. 156 Norma finanziaria
Art. 157 Disposizioni finali e transitorie
Art. 158 Disposizioni transitorie in materia di grandi strutture di vendita
Art. 159 Modifiche e abrogazioni
Art. 160 Entrata in vigore

ALLEGATI
ALLEGATO A - Regimi amministrativi delle attività commerciali
ALLEGATO B - Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per gli esercizi commerciali in sede fissa
ALLEGATO C - Dotazione delle aree destinate a parcheggio per gli esercizi commerciali in sede fissa
ALLEGATO D - Dotazione delle aree ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
Oggetto, finalità, ambito di applicazione

Art.1
(Oggetto e principi)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa-legge annuale di semplificazione), disciplina, nel rispetto delle potestà legislative previste all'articolo 117 della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, n. 123, relativa ai servizi nel mercato interno e nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e nella normativa vigente in materia, l'esercizio delle attività commerciali nella regione Campania e ne stabilisce gli indirizzi.

2. Ai fini del presente testo unico, si intendono per attività commerciali:

a) il commercio al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali;

b) il commercio all'ingrosso;

c) il commercio su aree pubbliche;

d) la somministrazione di alimenti e bevande;

e) la vendita della stampa quotidiana e periodica;

f) la distribuzione dei carburanti per autotrazione.

3. Costituisce principio generale dell'ordinamento, secondo la disciplina dell'Unione europea e statale in materia di concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, l'apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali.

4. Il regime amministrativo volto a sottoporre ad autorizzazione le attività commerciali di cui al presente testo unico è giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità, riferito esclusivamente alle materie di ambiente, di edilizia, di urbanistica, di tutela della sanità pubblica, di tutela della pubblica sicurezza, di tutela dei lavoratori e di tutela dell'incolumità delle persone.

5. Le disposizioni previste dal presente testo unico in materia di tutela della concorrenza delle attività commerciali non costituiscono requisiti ai sensi del decreto legislativo 59/2010.

Art. 2
(Finalità)

1. Il presente testo unico persegue le seguenti finalità:

a) il pluralismo delle strutture distributive e delle diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese e della identità commerciale del territorio;

b) la libertà di concorrenza nell'accesso al mercato e nel suo funzionamento corretto e trasparente, in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;

c) la libertà di impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;

d) la riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle attività commerciali;

e) la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e di strutture dismesse e degradate;

f) la sostenibilità territoriale e la perequazione sociale ed imprenditoriale dello sviluppo del sistema commerciale;

g) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo e all’aggiornamento professionale degli operatori;

h) la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;

i) la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche per contenere i prezzi e favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione;

l) la tutela e la libertà di scelta del cittadino consumatore, assicurando ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e di servizi nel

territorio regionale, di informazione, di approvvigionamento, di servizio di prossimità, di assortimento e di sicurezza dei prodotti;

m) l'efficienza, la modernizzazione, lo sviluppo della rete distributiva e l'innovazione tecnologica dell'offerta e lo sviluppo del commercio elettronico;

n) la semplificazione amministrativa e l'innovazione tecnologica delle procedure;

o) la salvaguardia della cultura della legalità e di contrasto all'abusivismo.

Art. 3

(Divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto, per l'espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, l'utilizzazione di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce, posate, bicchieri e piatti in plastica monouso non biodegradabili e non riciclabili.

Art. 4

(Cultura della legalità)

1. La Regione promuove iniziative volte a contrastare l'abusivismo commerciale e le pratiche illegali nel tessuto produttivo regionale, attraverso interventi ed azioni di carattere educativo, sociale e informativo per favorire la cultura della legalità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i comuni, le organizzazioni di rappresentanza, le associazioni sindacali e le competenti Prefetture – Ufficio territoriale del governo, per il rafforzamento dei controlli e l'attivazione di misure di dissuasione, nelle aree maggiormente caratterizzate dall'abusivismo commerciale e dall' illegalità diffusa;

b) sostiene, nell'ambito delle misure destinate allo sviluppo di politiche a favore dei consumatori, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, l'avvio di azioni e progetti di educazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di scoraggiare la domanda di merce contraffatta e la compravendita attraverso canali illeciti.

Art. 5

(Ambito di applicazione)

1. Il presente testo unico si applica alle attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Il presente testo unico non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), se vendono esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre

1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE n.1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con le limitazioni previste nell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che esercitano le attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e alla legge 25 marzo 1959, n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici);

e) agli artigiani in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

f) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico e al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

g) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante il supporto informatico;

h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

i) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, se riguarda esclusivamente le merci oggetto delle manifestazioni e non dura oltre il periodo di svolgimento delle stesse manifestazioni;

l) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o gli enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o di altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

CAPO II
Disposizioni comuni

Art. 6
(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico, si intende per:

a) autorizzazione permanente: il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale senza scadenza temporale;

b) autorizzazione temporanea: il titolo amministrativo che legittima lo svolgimento dell'attività commerciale per un determinato periodo temporale;

c) centro commerciale naturale: luogo commerciale complesso e non omogeneo, sviluppatosi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepito come spazio unico dove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive,

attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrato da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni;

d) comunicazione: regime amministrativo con efficacia dalla sua presentazione allo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP);

e) motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori, compresa la protezione sociale degli stessi, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

f) segnalazione certificata di inizio attività: di seguito SCIA, regime amministrativo disciplinato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con efficacia dalla sua presentazione allo SUAP;

g) SCIA unica: regime amministrativo disciplinato dal comma 2 dell'articolo 19-bis della legge 241/1990, se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche;

h) SCIA condizionata: regime amministrativo disciplinato dal comma 3 dell'articolo 19-bis della legge 241/1990 se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive;

i) settori merceologici: il settore alimentare ed il settore non alimentare nei quali si articola l'attività commerciale;

l) Sportello unico per le attività produttive: di seguito SUAP, del comune competente per territorio o ella struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

m) Sportello unico regionale per le attività produttive: di seguito SURAP, previsto all'articolo 19 della legge regionale 11/2015.

Art. 7

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. All'esercizio in qualsiasi forma delle attività commerciali disciplinate dal presente testo unico si applicano le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 59/2010.

2. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010.

Art. 8

(Formazione professionale)

1. La Giunta regionale con il piano annuale di formazione professionale, nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli

standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) approva:

a) i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare;

b) i programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati a elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività.

Art. 9

(Sportello unico per le attività produttive)

1. Il SUAP, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 rappresenta per il richiedente l'unico punto di accesso relativo ai procedimenti amministrativi riguardanti le attività commerciali di cui al presente testo unico.

2. L'accesso al SUAP avviene in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

3. In conformità all'articolo 4, comma 6, del d.p.r. 160/2010, fatta salva l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite ad esso anche le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

4. La struttura amministrativa competente della Giunta regionale definisce la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione, per la SCIA e per le comunicazioni previste dal presente testo unico, tenuto conto della modulistica nazionale standardizzata e unificata, approvata dalla Conferenza Unificata.

5. I regimi amministrativi relativi alle attività commerciali di cui al presente testo unico sono disciplinati nella Tabella di cui all’allegato A, secondo la modulistica regionale di cui al comma 4.

Art. 10

(Centri di assistenza tecnica)

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, la Regione autorizza i Centri di Assistenza Tecnica, di seguito CAT, costituiti, anche in forma consortile, a livello provinciale, dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro che abbiano almeno due anni di operatività alla data di richiesta del riconoscimento regionale.

2. La rappresentatività regionale o provinciale delle singole associazioni è dimostrata con le modalità previste nell'articolo 18

3. I CAT svolgono attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, requisiti professionali per l'attività commerciale e altre materie previste dal proprio statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche a favore delle imprese non iscritte ad associazioni di categoria.

4. I CAT, emanazione di associazioni di categoria relative a piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico, artigianale e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale e con una sede operativa sul territorio della regione Campania attuano, per conto della Regione, i programmi dei corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare.

fonte: http://burc.regione.campania.it

5. Con il Regolamento di cui all'articolo 154, la Regione definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

CAPO III
Programmazione regionale e comunale

Sezione I
Iniziative regionali per lo sviluppo delle attività commerciali

Art. 11
(Distretti del commercio)

1. I comuni, singoli o associati, quali soggetti capofila, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale di intesa con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività artigianali, di servizi e turistico - ricettive nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.

2. L'ambito territoriale del distretto del commercio è individuato e definito sulla base dei criteri attuativi stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e previa audizione delle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, il comune quale soggetto capofila agisce quale referente amministrativo unico nei confronti della Regione in nome e per conto di un partenariato locale costituito da soggetti pubblici e privati, come individuati ai commi 1 e 2, proponendo programmi di intervento di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.

4. I programmi di intervento degli ambiti territoriali sono finanziati da appositi bandi, i cui criteri e modalità di attuazione sono definiti con delibera di Giunta regionale.

Art. 12
(Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali)

1. Per le finalità di cui al presente testo unico volte alla valorizzazione delle attività commerciali dei centri storici e dei centri commerciali naturali, è istituito il fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

2. Il fondo è alimentato da risorse regionali.

Art. 13

(Protocollo esercizio campano di qualità)

1. La Regione istituisce il Protocollo esercizio campano di qualità riservato agli esercizi commerciali dei centri storici, come definiti dagli strumenti d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD), per i quali è verificata la vendita in maniera prevalente di prodotti alimentari o non alimentari di certificata origine regionale, con diritto all'esposizione della vetrofania recante detta dicitura e dell'apposito marchio di riconoscimento regionale.

Art. 14

(La terra delle eccellenze)

1. Al fine di incentivare la conoscenza e la diffusione dei prodotti campani di qualità dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura è istituito il protocollo "La terra delle eccellenze" attuato con la partecipazione dei produttori campani, delle associazioni imprenditoriali, degli esercenti le strutture commerciali al dettaglio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. L'individuazione degli espositori, la selezione dei prodotti e gli altri aspetti tecnici sono disciplinati con il Regolamento di cui all'articolo 154.

Art. 15

(Promozione del commercio elettronico)

1. La Regione, per promuovere e sostenere le piccole e medie imprese commerciali, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e per concorrere, in particolare, alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, predispone azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie imprese, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico e a tutelare gli interessi dei consumatori;

b) promuove lo sviluppo di campagne di apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;

c) favorisce l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità per garantire l'affidabilità degli operatori e accrescere la fiducia del consumatore.

3. Per le azioni di cui al comma 1 la Regione può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

Art. 16

(Attività promozionali della Regione)

1. La Regione adotta iniziative di promozione del comparto commerciale, con riguardo:

a) allo sviluppo dell'innovazione ed all'introduzione di sistemi di controllo di qualità;

b) ai consorzi costituiti fra operatori commerciali al dettaglio;

c) alla valorizzazione delle produzioni tipiche regionali;

d) alla valorizzazione dei prodotti di imprenditori agricoli e coltivatori diretti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. La Regione promuove interventi per lo sviluppo delle imprese operanti nel settore agroalimentare volti a favorire i processi di aggregazione in un'ottica di filiera tesi alla valorizzazione delle tipicità ed al recupero delle tradizioni locali.

3. Per favorire i percorsi di filiera corta, che in una logica di rapporto diretto produttore-consumatore, assicurano la conservazione dei valori intrinsechi dei prodotti tipici e dei prodotti locali, come la qualità, la tracciabilità, il rispetto delle tradizioni, la Regione promuove la creazione di centri di aggregazione in strutture di piccole e medie dimensioni, provvedendo alla definizione di procedure autorizzative semplificate anche attraverso procedimenti unici.

Art. 17

(Programmazione regionale in materia di carburanti)

1. La Giunta regionale, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, con le tre organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali, sentita la commissione consultiva regionale carburanti prevista nell'articolo 118, definisce le proposte relative agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione commerciale a scala territoriale per l'insediamento delle attività di distribuzione di carburanti, nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria.

2. La Regione Campania promuove intese con la direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, per effettuare il monitoraggio annuale previsto per legge.

Art. 18

(Promozione delle associazioni di categoria)

1. La Regione, con avviso pubblico contenente modalità e criteri di selezione, può concedere, entro il 31 marzo di ciascun anno, contributi per la promozione e realizzazione delle loro finalità istituzionali, alle associazioni di categoria relative alle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale ed hanno una sede operativa sul territorio della Regione Campania.

2. La ripartizione delle sovvenzioni di cui al comma 1 è deliberata dalla Giunta regionale in base alla rappresentatività regionale delle singole associazioni da dimostrare con relativo elenco dei soci risultanti paganti al 31 dicembre dell'anno precedente, autocertificato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'accertamento dei soci paganti è dimostrato con la presentazione delle ricevute di pagamento o con la certificazione dei soci effettuata tramite enti pubblici, terzi o privati regolarmente riconosciuti.

3. Le iniziative realizzabili e finanziabili sono oggetto di apposita convenzione da stipulare tra la Regione e le associazioni suddette e non possono essere cofinanziate da altri enti pubblici. I contributi di cui al presente articolo, devono essere puntualmente rendicontati e le spese per il supporto tecnico progettuale e di segreteria non possono eccedere il dieci per cento della spesa totale di ciascuna iniziativa.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo grava sugli appositi capitoli del bilancio regionale, le cui entità sono determinate di anno in anno con le leggi di bilancio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sezione II

Strumenti comunali

Art. 19

(Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo)

1. I comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti di polizia locale e lo strumento d'intervento per l'apparato distributivo, se vigente, oppure si dotano dello stesso strumento, se ancora non vigente, recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dal presente testo unico entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Il SIAD, costituisce lo strumento integrato della pianificazione urbanistica con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali. Esso è approvato in conformità allo strumento urbanistico generale.

3. Il SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i criteri per l'esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili.

4. Il SIAD persegue le seguenti finalità:

a) realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, nell'ambito di progetti di valorizzazione e in rapporto alle esigenze dei consumatori e agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione;

b) salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;

c) favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive già esistenti sul territorio;

d) promuovere forme di integrazione funzionale delle strutture di commercio al dettaglio in sede fissa con le attività di commercio ambulante e di artigianato aventi ad oggetto prodotti tipici della realtà produttiva locale;

e) promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso lo sviluppo delle attività commerciali;

f) predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale.

5. Il SIAD non contiene le seguenti restrizioni:

a) il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;

b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;

c) la determinazione di contingenti o di parametri commerciali comunque definiti per l'insediamento delle attività;

d) il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

e) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;

f) la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

g) l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi;

h) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

fonte: http://burc.regione.campania.it

6. Il SIAD fissa i fattori di valutazione connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, nonché dispone vincoli di carattere dimensionale o tipologico agli insediamenti delle attività commerciali in aree o edifici che hanno valore storico, archeologico, artistico e ambientale, nei limiti necessari alle esigenze di tutela e nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera e).

7. Il consiglio comunale, prima dell'approvazione del SIAD, acquisisce il parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

8. Il SIAD è sottoposto, dopo l'approvazione del comune, al visto di conformità della competente struttura amministrativa regionale rilasciato entro novanta giorni dalla data di ricezione. Decorso il termine, in mancanza di pronuncia espressa, il visto si intende favorevolmente apposto. Il SIAD è esecutivo dopo il rilascio del visto di conformità regionale e la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

9. Le domande per l'apertura di medie strutture, di grandi strutture di vendita o di esercizi speciali per le merci ingombranti, nonché degli esercizi operanti nei mercati in area privata, nei comuni dove non è vigente il SIAD sono ammesse, se ricadenti nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dal presente testo unico.

10. Il SIAD è costituito dai seguenti elaborati:

a) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 che rappresenta la localizzazione delle previsioni commerciali;

b) relazione giustificativa delle scelte operate;

c) regolamento per le attività commerciali;

d) planimetria dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione;

e) stralcio delle norme tecniche d'attuazione, di seguito denominate NTA, dello strumento urbanistico;

f) planimetria a stralcio di eventuali piani sovracomunali e relative NTA.

Art. 20

(Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico)

1. Il SIAD ha il compito di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario e di aggregazione della vita sociale, attraverso la crescita e la diversificazione delle attività commerciali, anche mediante l'adozione di specifici protocolli di arredo urbano da definirsi con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, per tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale.

2. Il SIAD, può prevedere per gli esercizi di vicinato del centro storico, la superficie di vendita massima pari a 150 metri quadrati nel rispetto degli imperativi motivi di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) secondo le relative procedure, senza limitazioni non giustificate o discriminatorie e previa espressa determinazione di detti motivi.

3. Il SIAD prevede, previa consultazione con le associazioni delle imprese commerciali operanti nel centro storico, l'istituzione del protocollo arredo urbano, in cui sono stabilite le caratteristiche strutturali, morfologiche e cromatiche delle insegne, delle vetrine, del sistema di illuminazione esterna degli arredi esterni degli esercizi commerciali del centro storico. Con l'approvazione del protocollo arredo urbano il comune fissa anche gli incentivi tributari o le forme di incentivazione per favorire l'adozione delle relative misure da parte degli esercenti del centro storico aderenti ad associazioni di commercianti maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

Art. 21

(Interventi integrati per i centri minori)

1. I comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti ed i comuni ubicati nelle isole o appartenenti alle comunità montane, anche in forma associata, si dotano di un progetto d'intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale, delle frazioni o di altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a tremila abitanti, ubicate in posizione isolata dal centro urbano.

2. Nelle aree individuate nel progetto di cui al comma 1, può essere previsto l'insediamento di centri polifunzionali di servizi, intendendosi per centro polifunzionale di servizi una struttura in cui sono presenti attività commerciali, attività terziarie e di servizio per i cittadini, quali sportelli decentrati dell'amministrazione comunale, ufficio postale, banca, centri turistici di informazione, biglietterie, fermate di autolinee, centri di prenotazione, esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, impianti sportivi o ricreativi, strutture alberghiere, rivendita di tabacchi, rivendita di giornali e riviste.

3. Per i centri polifunzionali di servizi può essere disposta dal comune l'esenzione dei tributi locali, previa apposita convenzione.

Art. 22

(Adeguamento alla legge 9 gennaio 1989, n. 13)

1. Per gli utenti diversamente abili sono rimosse le barriere architettoniche presenti.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

CAPO I
Commercio al dettaglio in sede fissa

Art. 23

(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) commercio al dettaglio: l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;

b) commercio su aree private: il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all'attività;

c) mercato su area privata: l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata dall'attività mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi;

fonte: http://burc.regione.campania.it

d) superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse intese quali superfice oltre lo scivolo delle casse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita;

e) esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali in sede privata aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) medie strutture di vendita: gli esercizi commerciali in sede privata aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

g) grandi strutture di vendita: gli esercizi commerciali in sede privata, aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

h) centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale almeno sei esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un percorso pedonale di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. È vietata la denominazione di centro commerciale per tipologie di complessi commerciali che presentano differenti caratteristiche;

i) parco commerciale: l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune o un percorso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;

l) outlet: l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato. È vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali che vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;

m) factory outlet center: l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di outlet;

n) attività commerciali temporanee: l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione al SUAP di una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010.

Sezione I
Disposizioni per l’esercizio dell’attività

Art.24
(Classificazione degli esercizi commerciali)

1. Gli esercizi commerciali sono classificati nel modo seguente:

a) EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera e);

b) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera f);

c) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera f);

d) G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;

e) G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;

f) G2CQ: centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande struttura di vendita costituita da almeno sei esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;

g) G2CI: centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno otto esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;

h) G2CS: centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno dodici esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;

i) GACP: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;

l) EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;

m) MAP: mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno venti, la cui singola superficie non supera 70 metri quadrati e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3.000 metri quadrati nei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

2. Non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.

Art. 25
(Misure per la semplificazione dei procedimenti)

1. I comuni o le loro forme associative, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente nonché dei propri strumenti urbanistici, provvedono a rendere contestuali i procedimenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio degli immobili con quelli relativi alle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento delle superfici delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 26

(Esercizi di vicinato)

1. L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione.

2. Negli esercizi di vicinato, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione della superficie di vendita, nonché la riduzione di un settore merceologico e la cessazione e il subingresso nelle attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4.

3. Per la formazione del titolo abilitativo, il soggetto interessato dichiara:

a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7;

b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;

c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

d) di aver rispettato eventuali limitazioni della superficie di vendita stabilite dal SIAD per gli esercizi di vicinato.

4. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.

Art. 27

(Medie strutture di vendita)

1. Per le medie strutture di vendita, il SIAD disciplina l'apertura, l'aggiunta e l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altra condizione non prevista dal presente testo unico.

2. Il comune, ai sensi della legge 241/1990, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita e stabilisce il termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego. Il termine può essere incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.

3. L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione di un settore merceologico di una media struttura di vendita, nonché la cessazione o il subingresso nelle attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4, e sono documentati secondo le previsioni dell'allegato B.

4. Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e della dotazione delle aree minime destinate al parcheggio, se concorrono le seguenti condizioni:

a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;

b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;

c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;

d) è garantita l'assunzione di nuovo personale;

e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare.

5. Fatto salvo il rispetto delle specifiche norme urbanistiche vigenti, è sempre dovuto l'ampliamento delle medie strutture esistenti ed attive in forma continuativa da almeno un triennio, fino al limite massimo delle superfici rispettivamente previste all'articolo 23, comma 1, lettera f).

6. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dimensionale di una media struttura di vendita di cui ai commi 4 e 5 e l'aggiunta di un settore merceologico precedentemente non autorizzato senza ampliamento della superficie di vendita di una media struttura attiva da almeno un anno sono effettuati mediante la SCIA, anche in mancanza del SIAD.

7. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.

Art. 28

(Grandi strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, la riduzione di un settore merceologico, nonché la cessazione o il subingresso nella attività, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4.

2. L'istanza di apertura, di trasferimento di sede e di ampliamento della superficie è presentata al SUAP competente, corredata dalla documentazione prevista dall'allegato B e dalla copia del titolo, rappresentato dal diritto reale o dal rapporto giuridico obbligatorio, relativo all'immobile sede della attività commerciale, che legittima il richiedente alla richiesta di autorizzazione.

3. Il SUAP, verificata la conformità dell'iniziativa proposta alle prescrizioni di localizzazione fissate dal SIAD indice, nel rispetto della normativa vigente, la Conferenza di servizi nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge 241/1990.

4. La Conferenza di servizi decide sulla conformità dell'insediamento ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita di cui al presente testo unico e al rispetto dei requisiti minimi in esso fissati. È sempre necessario il parere favorevole del rappresentante della Regione.

5. L'indizione della Conferenza di servizi è comunicata, contestualmente, ai comuni limitrofi e alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato, per la formulazione di eventuali osservazioni.

6. La favorevole determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decade decorsi quattro anni dalla data del relativo verbale in caso di inerzia del soggetto richiedente.

7. Il rilascio dell'autorizzazione per una grande struttura di vendita è subordinato all'osservanza:

a) delle disposizioni in materia urbanistica, di quelle fissate dal SIAD e dal presente testo unico;

b) dei requisiti comunali e regionali di compatibilità territoriale dell'insediamento;

c) della superficie di vendita massima autorizzabile;

d) del positivo riscontro dei parametri di valutazione di cui all'articolo 29;

e) della previsione delle caratteristiche qualitative minime di cui all'articolo 34;

f) della necessaria disponibilità di superficie per parcheggi;

g) della funzione di vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agroalimentari;

h) in caso di imprese o gruppo di imprese, già presenti e non nel territorio regionale, che hanno dipendenti collocati in ammortizzatori sociali, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a seguito di assunzione di impegno formale alla ripresa occupazionale dei suddetti lavoratori.

8. Sono valutate come nuove aperture di grandi strutture di vendita, da esaminare in Conferenza dei servizi:

a) l'ampliamento dimensionale di un'esistente media struttura di vendita oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture;

b) la trasformazione di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti in una grande struttura di vendita;

c) la trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G1 in una grande struttura di vendita di tipologia G2;

d) l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di oltre il venti per cento della superficie di vendita precedentemente autorizzata;

e) l'aggiunta merceologica di un settore merceologico precedentemente non autorizzato, salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore merceologico in aggiunta non è superiore al venti per cento del totale della superficie di vendita;

f) l'accorpamento di due o più esercizi commerciali che comporta la realizzazione di una struttura con superficie di vendita maggiore del valore massimo previsto per le medie strutture di vendita;

g) la rilocalizzazione in un comune diverso da quello in cui era autorizzata la struttura.

9. Fatta salva la facoltà per l'istante di chiedere l'esame in Conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990, le domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita che non ricadono nell'elenco di cui al comma 8 sono esaminate esclusivamente dal SUAP competente per territorio, nel rispetto del SIAD e delle prescrizioni previste dal presente testo unico.

10. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa nell'intero territorio regionale in conformità con le scelte di localizzazione per le grandi strutture previste nel SIAD del comune di insediamento ed è subordinata all'autorizzazione comunale, previa valutazione da parte della competente Conferenza dei servizi esclusivamente dell'impatto sull'ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza, nel rispetto delle normative edilizie vigenti.

11. L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita è sempre concessa, nel rispetto delle scelte di localizzazione del SIAD, ed è effettuata a mezzo della SCIA, se concorrono le seguenti condizioni:

a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;

b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie di vendita, se maggiore;

c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;

d) è garantita l'assunzione di nuovo personale o il recupero di personale proveniente dal bacino dei lavoratori del settore commerciale collocato in ammortizzatore sociale o espulso dal ciclo lavorativo, anche attraverso un'apposita banca dati, da costituire utilizzando strumenti regionali, nonché con la collaborazione degli enti bilaterali di settore costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o da concentrare.

12. Sono da considerarsi fattori di eventuale premialità al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 7:

a) l'impegno da parte del titolare delle grandi strutture di vendita al commercio di prodotti alimentari a chilometri zero provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il 10 per cento del totale dei prodotti alimentari venduti;

b) l'impegno, in caso di vendita di giornali quotidiani, riviste, periodici e libri, di attrezzare spazi o locali idonei alla piena fruibilità per i clienti consumatori sotto il profilo funzionale e igienico-sanitario;

c) un'adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette elettriche.

13. Le grandi strutture di vendita destinate al commercio di prodotti non alimentari possono vendere anche prodotti alimentari nella misura massima del 10 per cento della superficie di vendita autorizzata.

14. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.

Art. 29

(Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita)

1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è soggetta ai seguenti parametri qualitativi di valutazione:

a) studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale; si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che l'intervento commerciale è compatibile con l'assetto ambientale oppure previe opportune prescrizioni;

b) studio del traffico, contenente la descrizione dell'incidenza che il traffico della clientela dell'insediamento commerciale ha sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio; lo studio del traffico, asseverato da tecnico abilitato, corrisponde al riscontro del sistema viario esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento della grande struttura di vendita;

c) piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva;

d) analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la realizzazione della grande struttura di vendita apporta, nonché delle procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità lavorative;

e) piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), contenente le modalità operative attraverso le quali la normativa è tradotta in servizio per il cliente;

f) piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal valore del 30 per cento al momento dell'apertura, intendendosi per nuovi edifici commerciali, gli edifici che sono realizzati completamente ex novo, non ricadendo in tale fattispecie gli ampliamenti dimensionali delle strutture commerciali o degli immobili esistenti e le ristrutturazioni edilizie, anche se effettuate con demolizione e ricostruzione; non sono comunque soggetti a tale disposizione di promozione delle fonti energetiche rinnovabili i nuovi edifici realizzati nelle zone territoriali omogenee A, B e C.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 30

(Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)

1. Per coniugare i principi di libera concorrenza con le finalità del giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sentite le associazioni di categoria del terziario maggiormente rappresentative a livello regionale, individua misure finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita nel rispetto delle seguenti linee guida:

a) promozione dello sviluppo sostenibile complessivo del territorio nel quale ricadono gli insediamenti commerciali e i loro impatti;

b) mitigazione e compensazione delle ricadute negative attraverso azioni finalizzate alla valorizzazione, sostegno ed ammodernamento delle forme di commercio di vicinato da realizzarsi anche mediante i distretti del commercio;

c) promozione di azioni di responsabilità sociale d'impresa da parte degli operatori economici mediante la previsione che l'autorizzazione per le aperture e gli ampliamenti nonché le fattispecie valutate come nuove aperture ai sensi dell'articolo 28, comma 8, delle grandi strutture di vendita è subordinata a obblighi, impegni e condizioni inclusi in un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del comune e della Regione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, che contiene l'analitica elencazione degli obblighi, nonché l'impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva;

d) attuazione di forme di monitoraggio sull'esecuzione delle misure individuate.

2. I comuni, in coerenza con le misure di sostenibilità e i criteri per la localizzazione di nuovi insediamenti commerciali di grandi strutture di vendita, disposti dalla Giunta regionale, individuano nello strumento urbanistico le aree di localizzazione delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali rientranti in detta tipologia nel rispetto dei vincoli connessi alla salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alle azioni finalizzate alla valorizzazione, sostegno ed ammodernamento delle forme di commercio di vicinato.

Art. 31

(Centri commerciali, outlet e factory outlet)

1. Le autorizzazioni o le SCIA delle singole attività poste all'interno del centro commerciale discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo.

2. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del centro commerciale.

3. Nei centri commerciali la superficie di vendita occupata dagli esercizi di vicinato non è inferiore al 30 per cento della superficie di vendita.

4. È vietato il trasferimento di sede di un'attività fuori dal centro commerciale di appartenenza.

5. Gli outlet ed i factory outlet center sono autorizzati secondo le modalità degli esercizi commerciali di dimensione corrispondente.

Art. 32

(Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il subingresso e la cessazione delle attività speciali per la vendita di merci ingombranti, sono effettuati secondo le modalità previste nella Tabella di cui all'allegato A, a mezzo dell'apposita modulistica regionale e sono documentati secondo le previsioni dell'allegato B, nel rispetto delle previsioni del SIAD, previa dotazione degli standard qualitativi, urbanistici e commerciali in ragione della superficie lorda della struttura distributiva.

2. Il comune stabilisce nel SIAD limitazioni della superficie degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, anche in maniera differenziata per le diverse zone comunali.

3. Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell'ampliamento della superficie di un EMI, oltre i limiti stabiliti dai comuni, sono considerate nuove aperture e trattate, in funzione delle dimensioni, come apertura di una media o di una grande struttura di vendita.

Art. 33

(Mercato su area privata)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il subingresso e la cessazione delle attività di mercato su area privata nonché la riduzione di un settore merceologico, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4 e sono documentati secondo le previsioni dell'allegato B.

2. Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione al SUAP, se resta invariata la superficie di vendita complessiva del mercato.

3. È vietato il trasferimento di sede di un'attività al di fuori del mercato in area privata di appartenenza.

4. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.

Art. 34

(Caratteristiche degli esercizi commerciali)

1. Gli esercizi commerciali, singoli o associati, con superfice di vendita superiori ai limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera e), sono dotati, ad uso della clientela, di almeno un servizio igienico per le donne, uno per gli uomini ed uno per i soggetti portatori di handicap.

2. Le medie strutture di vendita con la superficie di vendita almeno pari a 1.000 metri quadrati e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti con la superficie lorda almeno pari a 1.500 metri quadrati, nonché i mercati in area privata di superficie complessiva di vendita almeno pari a 5.000 metri quadrati assicurano:

a) la disponibilità, nel medesimo contesto funzionale, in proprio o per la gestione di terzi, di almeno un'attività artigianale o un esercizio per la somministrazione di bevande e alimenti o un'attività di servizio per la clientela, come agenzia di viaggi, parafarmacia, spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza, centro per la cura della persona;

b) la trasmissione all'ufficio comunale competente del piano di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio commerciale e nelle pertinenze, nonché di raccolta differenziata dei medesimi rifiuti.

3. Le grandi strutture di vendita al dettaglio garantiscono al pubblico i servizi minimi di seguito indicati per ciascuna tipologia di struttura:

a) Grande struttura di vendita G1 A/M - G1 E - G2 CQ:

1) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di bevande;

2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti;

3) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati;

4) almeno due servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap;

5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS;

6) almeno un punto di accesso gratuito ad internet da parte della clientela;

b) Grande struttura di vendita G2 CI:

1) almeno un pubblico esercizio di somministrazione bevande;

2) almeno un pubblico esercizio di alimenti;

3) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati;

4) almeno due servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap;

5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS;

6) almeno quattro attività artigianali;

7) rete wireless per l'accesso gratuito ad internet da parte della clientela;

c) Grande struttura di vendita G2 CS-G ACP:

1) spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza;

2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione alimenti;

3) almeno un pubblico esercizio di somministrazione bevande;

4) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie di vendita o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati;

5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo POS;

6) almeno quattro attività artigianali;

7) agenzia di viaggi e turismo;

8) rete wireless per l'accesso gratuito ad internet da parte della clientela.

4. I parchi commerciali e le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione con superficie di vendita nel complesso pari ad almeno 10.000 metri quadrati assicurano:

a) un sistema di raccolta di almeno il 20 per cento delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni, come l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non è richiesta l'acqua potabile;

b) la dotazione di una classificazione energetica, prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009, n. 39540 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), uguale o superiore alla classe energetica globale C.

5. Gli esercizi commerciali di vendita garantiscono il pagamento con bancomat o con moneta elettronica a mezzo di POS.

Art. 35

(Aree di parcheggio degli esercizi commerciali)

1. Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di parcheggio prevista nell'allegato C.

2. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.

3. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di parcheggio è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'allegato C per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.

4. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di parcheggio è pari al prodotto del parametro fissato dall'allegato C per la superficie di vendita globale comprensiva dell'area di ampliamento.

5. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita attuati a mezzo di concentrazioni od accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno tre anni, fatta salva diversa disposizione comunale.

6. Le aree di parcheggio sono realizzate secondo le seguenti prescrizioni:

a) diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali; in caso d'impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i 300 metri. Le aree di parcheggio sono rese disponibili anche a mezzo della costituzione di apposito diritto di uso delle medesime aree per tutta la durata di attività dell'esercizio commerciale. I comuni prevedono per le medie strutture il rispetto della dotazione delle aree a parcheggio tramite la stipula di apposita convezione avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie sull'area pubblica contigua alla struttura, previa idonea procedura ad evidenza pubblica tramite bando;

b) rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti diversamente abili;

c) chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di immissione nella viabilità;

d) separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio, anche mediante barriere fisse o mobili;

e) raccordo fra parcheggio e viabilità principale costituito, preferibilmente, da due varchi a senso unico opportunamente distanziati o separati;

f) installazione di una o più isole per i rifiuti delle specie per le quali viene effettuata, da parte del comune o di altri enti, la raccolta differenziata dei rifiuti;

g) attenuazione dell'inquinamento visivo delle aree di sosta di veicoli che, se eccedono la superficie di metri quadrati 5000, devono essere intervallate da fasce alberate, costituite da specie climatiche mediterranee, per una superficie non inferiore al 5 per cento dell'area di sosta della clientela;

h) apertura delle aree destinate al parcheggio per l'intera fascia oraria di attività dell'esercizio commerciale cui sono legate da vincolo pertinenziale;

i) possibilità di uso del parcheggio da parte del comune, nei periodi di chiusura dei relativi esercizi commerciali, per spettacoli, manifestazioni, fiere ed eventualmente per esperienze di commercio su aree pubbliche.

fonte: http://burc.regione.campania.it

7. Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani è riconosciuta la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i parcheggi autorizzati esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo dell'utenza un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela. Con successivo atto, la Giunta regionale, tenuto conto della superficie delle strutture di vendita e delle prescrizioni previste al comma 6, definisce il numero di posti-auto necessari.

8. Le aree di parcheggio sono computate come insieme dei posti auto e della viabilità di servizio, ad esclusione delle strutture viarie di raccordo con la viabilità di comunicazione.

Art. 36

(Aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle merci)

1. Negli esercizi commerciali della tipologia delle medie strutture, delle grandi strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti sono presenti gli spazi ad uso pubblico, di cui almeno la metà, destinati a zona verde e gli spazi per la movimentazione delle merci secondo la dotazione stabilita nell'allegato D. L'adeguamento è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.

2. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di detti spazi è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'allegato D per la superficie di vendita dell'esercizio commerciale.

3. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di tali spazi è pari al prodotto del parametro fissato dall'allegato D per la superficie di vendita globale, comprensiva dell'area di ampliamento.

4. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita, attuati a mezzo di concentrazioni o accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, fatta salva diversa disposizione comunale.

5. Gli spazi ad uso pubblico sono costituiti per almeno il 50 per cento da aree sistemate a verde: essenze arboree o prato ad andamento non pianeggiante. È necessaria inoltre, la presenza di panchine e di spazi per la sosta dei pedoni e di attrezzature per il gioco dei bambini.

Sezione II

Attività di vendita, pubblicità dei prezzi e orari delle attività' commerciali

Art. 37

(Svolgimento dell'attività di vendita negli esercizi in sede fissa)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

2. Negli esercizi di commercio al dettaglio l'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

3. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 852 sull'igiene dei prodotti alimentari e dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 853 che stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

4. Negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, fatto salvo l'obbligo dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari, è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando

fonte: http://burc.regione.campania.it

i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

Art. 38

(Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti esposti al pubblico per la vendita nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o in aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, indicano, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con modalità idonee allo scopo. Per l'esposizione di prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un solo cartellino.

2. Per esigenze di prevenzione della criminalità, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria e gioielleria, l'obbligo di pubblicità del prezzo è rispettato anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile all'interno dell'esercizio commerciale e non dall'esterno.

3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dalle presenti disposizioni.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti previste dal decreto legislativo 206/2005.

Art. 39

(Orari di vendita)

1. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.

Sezione III

Vendite straordinarie

Art. 40

(Vendite straordinarie)

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite sottocosto, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.

2. Nelle vendite straordinarie le merci sono separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie e sono esposte con l'indicazione del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con il relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

Art. 41

(Vendite sottocosto)

1. Per vendita sottocosto si intende la vendita straordinaria di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto, se documentati.

2. È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza, intendendosi per gruppo una pluralità di imprese commerciali controllate da una società o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, oppure all'interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.

3. La vendita sottocosto è comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio ed è effettuata soltanto tre volte nel corso dell'anno. Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero dei prodotti oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. La comunicazione è effettuata soltanto con modalità che ne attestano l'avvenuta ricezione da parte dell'ente, come lettera a mano, raccomandata assicurata o posta elettronica certificata.

4. Non può essere effettuata una nuova vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni dalla precedente vendita, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. In applicazione del decreto legislativo 206/2005 indipendentemente dall'effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni di vendita sottocosto non consentite.

5. Ai fini dell'individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo 206/2005 le comunicazioni di cui al comma 3 nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

6. Le disposizioni per le vendite sottocosto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche e nei mercati su area privata, alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.

7. È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:

a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;

b) dei prodotti alimentari se mancano meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali se è trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;

d) dei prodotti il cui valore commerciale è significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali

innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, oppure a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;

e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali è lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che hanno subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, oppure ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, sono stati concretamente utilizzati prima della vendita.

8. È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale di apertura di un nuovo esercizio commerciale, di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche se si è proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

9. Le vendite sottocosto di cui ai commi 7 e 8 non sono soggette alla comunicazione prevista nel comma 3.

10. Per la garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui al comma 7, lettere d) ed e);

b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.

11. Se non è possibile rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 10, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.

12. Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo 206/2005 e, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

13. Resta ferma, inoltre, la competenza del giudice ordinario nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, primo comma, numero 3) del codice civile.

Art. 42
(Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione, trasferimento in altro locale dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.

2. L'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita, comunica i motivi, la data d'inizio e la durata della vendita di liquidazione al comune che, dopo la conclusione delle vendite, verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato.

3. Durante il periodo in cui sono effettuate vendite di liquidazione, è vietato introdurre nell’esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione, siano esse acquistate o concesse in conto deposito.

Art. 43
(Vendite di fine stagione)

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

2. L'attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al comune sede dell'esercizio commerciale.

3. Le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e la loro durata fino ad un massimo di sessanta giorni sono definite con decreto del dirigente della struttura amministrativa

competente nel rispetto degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Art. 44

(Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita sono effettuate dall'esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi dell'anno e senza limitazioni di tempo con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico.

CAPO II

Forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 45

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) forme speciali di vendita al dettaglio, la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi o la vendita per mezzo di apparecchi automatici o la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o la vendita presso il domicilio dei consumatori;

b) commercio elettronico, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).

Art. 46

(Spacci interni)

1. L’esercizio della vendita di prodotti, nel settore alimentare e non alimentare, a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all’allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all’articolo 9, comma 4. L’attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della SCIA.

2. Nella segnalazione è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

3. L’attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

Art. 47

(Apparecchi automatici)

1. L’esercizio della vendita dei prodotti al dettaglio, nel settore alimentare e non alimentare, per mezzo di apparecchi automatici, è effettuata nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di

cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4. L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della SCIA.

2. Nella segnalazione è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

3. L'esercizio della vendita al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Art. 48

(Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico)

1. Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal d.lgs. 70/2003, è effettuata nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4, presso il comune nel quale l'esercente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. Per l'esercizio delle attività di commercio elettronico la SCIA è presentata con modalità esclusivamente telematica. L'attività può iniziare contestualmente alla presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA è dichiarata la tipologia del settore merceologico e la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7.

3. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.

4. Se le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7. Durante la trasmissione sono indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale, sede del venditore.

5. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

Art. 49

(Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore)

1. Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l'esercizio di vendita o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è effettuata nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4 presso il comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della SCIA.

2. Nella segnalazione è dichiarata la tipologia del settore merceologico e la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7.

3. L'esercente che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, di incaricati comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7.

4. L'esercente rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e lo ritira quando perdono i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale. Il tesserino di riconoscimento è numerato e aggiornato annualmente, contiene le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, del nome e della firma del responsabile dell'impresa ed è esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

5. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 è obbligatorio anche per l'esercente che effettua la vendita.

6. Le disposizioni per gli incaricati di cui al comma 4 si applicano anche per la vendita a domicilio del consumatore effettuata dal commerciante su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'articolo 60 del presente testo unico.

Art. 50

(Propaganda ai fini commerciali)

1. L'esibizione, l'illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali si trova anche temporaneamente per motivi di lavoro, studio, cura o svago sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento.

CAPO III

Commercio su Aree Pubbliche

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 51

(Finalità)

1. La Regione, con le norme di disciplina del commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

a) garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei consumatori con mercati giornalieri o periodici dimensionati e ubicati in modo da garantire al consumatore la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale;

b) assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa o l'esercizio dell'attività in forma itinerante sono integrati con le altre forme distributive ed eventualmente con altri servizi e attrezzature, sono coerenti con un ordinato assetto urbano e rispettano le esigenze di carattere igienico-sanitario;

c) favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata;

d) favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati per evitare la congestione del traffico veicolare.

Art. 52

(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del

demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) operatore: il commerciante su aree pubbliche, abilitato a vendere al dettaglio su posteggio in concessione o in forma itinerante;

d) posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;

e) posteggio isolato o fuori mercato: un posteggio non compreso nei mercati;

f) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. Il mercato è definito:

1) mercato in sede propria: il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dal SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;

2) mercato su strada: il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;

3) mercato giornaliero o rionale: quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

4) mercato ordinario: quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

5) mercato straordinario: istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le festività natalizie e pasquali;

6) mercato stagionale: quello di cui al numero 4) che si svolge nel limite temporale anche frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;

7) mercato specializzato o esclusivo: destinato a merceologie del medesimo genere, affini o complementari, con periodicità giornaliera o non giornaliera;

8) mercato dell'usato: dell'antiquariato e del collezionismo, mercato che ha come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

9) mercato sperimentale: il mercato che risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di un'area specifica, di qualificazione dell'offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze del consumatore;

g) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ha la disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

h) presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;

i) negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche), adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato;

l) somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche: la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul posto i prodotti acquistati;

m) associazioni imprenditoriali rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche legalmente costituite a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e presenti a livello regionale;

n) spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati;

o) spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;

p) hobbisti: i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro.

Sezione II
Disposizioni per l'esercizio dell'attività

Art. 53
(Commercio su aree pubbliche)

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) sui posteggi dati in concessione;

b) su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente preclusa dal comune.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, il commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico può essere svolto da imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente costituite e cooperative.

3. Ai fini dell'attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l'assolvimento degli obblighi connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale.

4. La Carta di esercizio è il documento, anche elettronico, identificativo dell'impresa che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, contenente gli estremi dei titoli abilitativi e i dati relativi all'iscrizione della Camera di commercio, industria ed artigianato e all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Essa è compilata direttamente, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, ovvero tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m), o i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 10. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.

5. L'Attestazione annuale è un documento rilasciato dal comune, sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, da allegare alla Carta di esercizio, che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.

6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del

cedente e del cessionario. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

7. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro di origine.

8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, provvede ad approvare le disposizioni regolamentari per l'applicazione delle norme relative alla Carta di esercizio ed alla Attestazione annuale e la relativa modulistica e stabilisce le modalità con le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m) o i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 10 compiono l'attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.

9. La Giunta regionale promuove, altresì, l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche locali, attraverso forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali, con le associazioni degli operatori e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

10. L'avvio, la riduzione del settore merceologico, il subingresso e la cessazione delle attività di commercio su aree pubbliche, per il settore alimentare e non alimentare, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4.

11. Fermo restando il possesso di requisiti di cui all'articolo 7, l'aggiunta o la sostituzione di un settore merceologico è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

12. Il titolo abitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.

13. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

14. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle stazioni, nei porti, negli aeroporti e nelle autostrade è subordinato al preventivo permesso del soggetto proprietario o gestore.

15. Nell'ambito territoriale della Regione è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati dalle altre regioni italiane o dei paesi dell'Unione europea.

Art. 54

(Commercio su posteggi)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune competente per il territorio in cui ha sede il posteggio. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.

2. La concessione dei posteggi ha una durata pari a dodici anni. Per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati, i comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalla Regione, possono stabilire una durata minore, comunque non inferiore a sette anni.

3. La concessione è rinnovata, a richiesta del titolare, previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 7 e 53.

4. Per la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e per evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico, alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale, con esclusione dei giorni e nelle ore in cui l'operatore è concessionario di posteggio, e nei posteggi occasionalmente liberi;

b) alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale.

6. Il comune sede di posteggio comunica al comune di residenza dell'operatore il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 ai fini della gestione di uno specifico archivio che consente il controllo dell'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa attività.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 5, in caso di trasferimento di residenza, i dati dell'operatore commerciale sono trasmessi al comune di nuova residenza.

Art. 55

(Assegnazione dei posteggi)

1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi.

2. Entro il 30 luglio di ogni anno, i comuni, sede di posteggio, trasmettono alla struttura amministrativa competente della Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o non alimentare o la specifica tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.

3. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel bollettino ufficiale della regione Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui i comuni si uniformano.

4. Entro ventuno giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania dello specifico bando comunale, gli operatori trasmettono le domande di partecipazione ai bandi ai comuni sede di posteggi, a mezzo posta elettronica certificata con le modalità e nei termini stabiliti dai medesimi bandi.

5. In caso di pluralità di domande concorrenti, il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa; a parità di anzianità si tiene conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o fuori mercato. Il comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione, volti a valorizzare l'imprenditoria giovanile e femminile.

6. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore oltre ai criteri di cui al comma 5, da considerare comunque prioritari, si tiene conto anche

dell'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.

7. Nel caso di prestatore proveniente da uno stato appartenente all'Unione europea che partecipa alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al presente articolo è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

8. I comuni sedi di posteggio espletano i bandi e provvedono alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.

9. L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario di un numero di posteggi eccedente il limite di cui all'articolo 54, comma 3 entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURC comunica al comune il posteggio prescelto. L'opzione può riguardare i posteggi già in concessione o i nuovi. In caso di mancata o tardiva comunicazione, la scelta è effettuata d'ufficio dal comune, che provvede all'assegnazione dei posteggi non assegnati secondo l'ordine della graduatoria.

10. Ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020- Legge di stabilità 2018) le concessioni in essere alla data del 1° gennaio 2018 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020.

11. Per le selezioni successive al periodo di cui al comma 10, i comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione del presente testo unico e, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informando le strutture comunali o, se non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m.

12. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi riservati di cui all'articolo 56.

Art. 56
Posteggi riservati

1. Nell'ambito dei mercati e delle fiere, il comune riserva posteggi, concessi con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 70:

a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella percentuale del 5 per cento del totale dei posteggi del mercato;

b) agli imprenditori agricoli per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del decreto legislativo 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime, e ai coltivatori diretti, nella percentuale non inferiore al 10 per cento del totale dei posteggi nel mercato;

c) alle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui alla legge regionale 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 -Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera).

2. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di imprenditori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di titolo abilitativo, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato. La vendita deve riguardare, comunque, i prodotti dello stesso settore venduti dal concessionario del posteggio e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.

3. La concessione di posteggio temporaneo riservata agli imprenditori agricoli è rilasciata sulla base della domanda presentata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli possono essere oggetto di cessione esclusivamente a soggetti appartenenti alla medesima categoria.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c), non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Detti soggetti non possono cedere i posteggi loro riservati.

Art. 57

(Autorizzazioni stagionali)

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal comune sede di posteggio e sono riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla presente normativa.

Art. 58

(Tasse regionali e comunali)

1. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni su aree pubbliche non sono soggetti a tassazione.

Art. 59

(Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi)

1. Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze. Sono tali le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il comune competente.

2. Per partecipare alla spunta di cui al comma 1, gli operatori presentano apposita comunicazione al SUAP del comune competente su modulistica a tal fine predisposta, reperibile direttamente presso la sede del SUAP e nel sito internet del comune. La mancata presenza per oltre sedici mercati non consecutivi nell'anno solare alle operazioni di spunta comporta l'azzeramento della graduatoria. Sono fatte salve le assenze giustificate ai sensi di legge per malattia, gravidanza, infortunio, nonché le assenze determinate da eventi naturali particolarmente avversi che abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato. L'azzeramento delle presenze maturate nella graduatoria di spunta determinato dal superamento del numero massimo di assenze ingiustificate, comporta la presentazione di una nuova comunicazione.

3. Le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli operatori i quali, pur avendo partecipato alla selezione, non abbiano ottenuto il posteggio.

4. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a titoli abilitativi diversi. L'operatore in possesso di più autorizzazioni valide indica, all'atto della notazione delle presenze, con quale di

esse intende partecipare. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

5. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione, salvo diversa determinazione da parte del comune.

Art. 60

(Commercio itinerante)

1. L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA al comune nel quale si intende avviare l'attività.

2. La SCIA, di cui al comma 1, abilita l'operatore anche:

a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;

b) alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;

c) all'esercizio dell'attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell'utenza con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.

Art. 61

(Modalità di esercizio dell'attività)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune.

2. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a particolari restrizioni per la salvaguardia delle zone predette, nonché per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario o di pubblica sicurezza.

3. E' vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche per creare zone di rispetto e tutela dei commercianti al dettaglio in sede fissa.

4. Il titolo abilitativo è esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. In caso di assenza del titolare o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito a dipendenti o collaboratori familiari che risultano da dichiarazione redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che attesta la natura del rapporto con l'azienda titolare ed il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. La dichiarazione è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.

6. È vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a cittadinanza, sesso e religione o, per quanto riguarda le società, all'ubicazione della sede legale, nazionalità, regione, provincia o comune di provenienza.

Art. 62

(Subingresso nella gestione e nella proprietà)

1. Il trasferimento del titolo abilitativo, a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'intera azienda commerciale o ramo d'azienda, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, è effettuato:

a) entro un anno dalla morte del titolare;

b) entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione.

2. Nel caso di morte del titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, l'autorizzazione e la concessione è reintestata all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti.

3. Il soggetto di cui al comma 2, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data del decesso del titolare, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta di proroga.

4. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti.

5. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare.

6. Le presenze di cui al comma 5 non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili dell'operatore.

Sezione III

Disposizioni in materia di mercati

Art. 63

(Istituzione di nuovi mercati e fiere)

1. I comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento ammodernamento di quelli già esistenti, compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree.

2. L'istituzione di un mercato e di una fiera è disposta con deliberazione del Consiglio comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale.

3. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati o della delocalizzazione di quelli esistenti, i comuni tengono conto:

a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;

c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi, nonché del rispetto delle previsioni del SIAD.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, sono indicati:

a) l'organico dei posteggi;

b) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;

c) il numero dei posteggi riservati;

d) le attrezzature ed i servizi comunali.

5. La deliberazione del comune è trasmessa al competente ufficio della Giunta regionale.

6. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze i comuni possono prevedere l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati. La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali è applicabile anche a posteggi al di fuori di tali aree, in quanto compatibile. I posteggi occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal presente testo unico.

7. Su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o delle associazioni dei consumatori, i comuni, con deliberazione di Giunta comunale, possono istituire mercati sperimentali della durata massima di un anno solare. L'istituzione definitiva è di competenza del Consiglio comunale, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sul tessuto commerciale, il gradimento dei consumatori, il livello di riqualificazione e di valorizzazione dell'area prodotta dal mercato.

Art. 64

(Aree private da destinare al commercio)

1. Se più soggetti, già operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettono a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita a seguito di deliberazione del Consiglio comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con le medesime procedure di cui all'articolo 63 solo se compatibile con le destinazioni risultanti dal SIAD. In tal caso i soggetti richiedenti hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

2. Se le aree di cui al comma 1 sono più di una, sono accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel CNEL. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti. Sono fatte salve le autorizzazioni da richiedersi ad altri uffici o enti competenti.

3. I rapporti tra il comune ed i soggetti promotori sono regolati da apposita convenzione che comprende la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali alle fiere nonché il controllo sui livelli del servizio erogato.

4. Al cessare della disponibilità dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio rilasciate.

Art. 65

(Modifica dei mercati)

1. Per modifica di mercato è inteso l'ampliamento e la riduzione del numero dei posteggi, la variazione della periodicità, nel senso di aumento o di diminuzione dei giorni di svolgimento, nonché della composizione dell'organico in relazione alla variazione del numero dei posteggi riservati ai rispettivi settori merceologici.

2. Le modifiche di cui al comma 1 sono deliberate dal Consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 63, per assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e degli operatori per un equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio.

Art. 66

(Trasferimento e sospensione dei mercati)

1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale è deliberato dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 63.

2. La sospensione del mercato avviene per motivi igienico-sanitari ed è comunicata secondo le modalità previste nel regolamento comunale.

3. La sospensione immediata del mercato è disposta dal sindaco in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.

Art. 67

(Caratteristiche funzionali dei mercati)

1. Le aree di mercato, esclusi i parcheggi, consentono all'operatore il facile accesso al posteggio e l'adeguata esposizione delle merci.

2. L'ubicazione dei posteggi nei nuovi mercati ha una corsia di passaggio, riferita alla distanza tra le parti frontali ed espositive dei posteggi, non inferiore a metri 2,50 e una corsia laterale compresa tra metri 0,50 e metri 1,00. Il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del pubblico è considerato come parte frontale ed espositiva.

3. I posteggi hanno una superficie utilizzabile anche dai negozi mobili, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera i) del presente testo unico.

4. La copertura del banco espositivo, misurata dal suo punto più basso, non è inferiore a metri 2,00.

5. Ogni banco è dotato di un almeno un estintore portatile di incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.

6. L'istituzione di nuovi mercati giornalieri e periodici è subordinata alla realizzazione di impianti e servizi e al rispetto delle norme sanitarie.

7. Le aree pubbliche e private, dove sono svolti i mercati, a disposizione del comune previste dagli articoli 63 e 64, sono dotate dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

8. Il comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee. Per i mercati non specializzati sono previste due zone distinte, riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari e ai venditori di generi non alimentari.

9. Il comune può effettuare la dislocazione dei posteggi nell'ambito del mercato in relazione alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria, al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge, alla diversa superficie dei posteggi. La presente disciplina è applicabile anche ai posteggi isolati fuori mercato, in quanto compatibile.

10. Gli orari di esercizio dell'attività per ciascun mercato sono definiti dal comune nell'ambito del regolamento di cui all’articolo 70.

11. I comuni, anche su richiesta da parte di almeno il 60 per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata o anche lo spostamento in orario serale.

12. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentono lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentite le associazioni di categoria presenti sul mercato laddove non esiste la commissione consultiva di cui all'articolo 70, comma 2, lettera p).

13. Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito di tutti i veicoli diversi dai mezzi di soccorso delle forze dell'ordine. È altresì vietata la sosta di tali veicoli nell'area del mercato, salvo si tratti di aree a ciò espressamente destinate. Gli operatori sono tenuti ad agevolare

il transito ai mezzi di soccorso o alle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della polizia locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.

Art. 68

(Mercati domenicali e festivi)

1. Lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi è consentito esclusivamente:

a) ai mercati straordinari ed ai mercati dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo;

b) ai mercati ordinari, stagionali, giornalieri o rionali, se già operanti alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Art. 69

(Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)

1. I comuni possono istituire mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, cui partecipano:

a) operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche;

b) operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano la vendita di cose antiche ed usate, ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza – numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge 50/1999), fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio.

3. Gli operatori di cui al comma 1, lettera b) ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della Regione Campania per i residenti in altre regioni.

4. La struttura amministrativa competente stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 7.

5. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciata ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività l'hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche.

6. Il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. I comuni che organizzano i mercatini di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, procedono alla vidimazione del tesserino mediante l'apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L'attività di controllo e di vidimazione spetta al comune ospitante.

7. Gli hobbisti autorizzati con le modalità di cui al comma 3 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo alla Regione.

8. In caso di vendita di merci antiche o usate nei mercati di cui al comma 1, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela del consumatore, gli operatori espongono apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti esposti per la vendita devono, inoltre, indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Sezione IV
Provvedimenti comunali

Art. 70
(Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche)

1. I comuni adottano, nel SIAD, il regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che contiene:

a) le modalità di svolgimento del commercio itinerante;

b) le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso;

c) l'indicazione delle zone nelle quali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato o soggetto a particolari limitazioni;

d) l'individuazione delle aree riservate;

e) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita, anche con riferimento alla tenuta di idonea certificazione di conformità delle apparecchiature, da esibire ai competenti organi di controllo, in caso di utilizzo di bombole di gas per la cottura del cibo o per diversi scopi.

2. Le modalità di cui al comma 1, lettera b), contengono:

a) la tipologia del mercato o di altra manifestazione locale;

b) gli estremi degli atti istituzionali di conferma, di nuova istituzione o di modifica dei mercati;

c) il giorno o i giorni e gli orari di svolgimento;

d) le modalità di sospensione del mercato o delle altre manifestazioni previste dalla legge;

e) la planimetria dell'area mercatale con l'indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;

f) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;

g) la descrizione della circolazione pedonale e veicolare e l'ubicazione dei parcheggi;

h) le modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ovvero della pianta organica, con i dati d'assegnazione dell'autorizzazione, il settore merceologico, la superficie assegnata;

i) le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili;

l) il richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio;

m) il richiamo dei criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione del posteggio;

n) la definizione della modalità di vendita e di pubblicità dei prezzi;

o) la definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie;

p) la composizione dell'eventuale commissione di mercato avente finalità informative, consultive e propositive tra operatori ed amministrazioni comunali;

q) il richiamo delle modalità di subingresso;

r) il richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari;

s) le modalità di registrazione delle assenze;

t) il richiamo dei criteri per l'assegnazione e l'accesso ai posteggi riservati;

u) il richiamo delle modalità di esercizio dell'attività sulle aree demaniali.

Art. 71

(Canoni per la concessione del posteggio)

1. I canoni minimi e massimi delle tasse di posteggio sono stabiliti dai comuni.

2. Il canone è applicato esclusivamente dai comuni che hanno dotato le aree delle infrastrutture e dei servizi essenziali di base, quali l'asfaltatura o la pavimentazione, gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari, i servizi e i parcheggi.

3. I limiti del canone di posteggio relativi al metro quadrato annuo sono ricavabili da quelli giornalieri moltiplicati per quaranta settimane e per sette giorni per gli operatori che occupano permanentemente il suolo pubblico e per il numero di giornate di mercato, per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici.

4. I comuni, nell'ambito dei limiti minimi e massimi di cui al comma 3, possono:

a) differenziare il livello del canone nell'ambito del territorio comunale per tener conto delle diverse tipologie di mercato;

b) differenziare il livello del canone a seconda della stagionalità dell'attività di mercato e dell'esistenza o meno di flussi turistici;

c) graduare nel tempo l'incremento del canone di posteggio.

5. I canoni di cui al comma 1 sono sottoposti a revisione triennale dalla Giunta regionale.

6. I comuni possono istituire forme di abbonamento per un minimo di quaranta settimane annue, il cui importo medio per giornata di frequenza non potrà comunque essere inferiore all'aliquota minima stabilita per il comune interessato.

7. I comuni possono disporre l'esenzione completa o parziale dei tributi locali nell'interesse dei consumatori mediante l'incentivazione della presenza del commercio su aree pubbliche.

8. I comuni possono altresì applicare una riduzione della tassa di occupazione suolo nella misura pari al 15 per cento rivolta agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti di cui al decreto legislativo 228/2001.

Art. 72

(Anagrafe delle imprese e rilevazione del commercio su aree pubbliche)

1. I comuni implementano l'anagrafe delle imprese che esercitano attività su aree pubbliche contenente:

a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare del titolo abilitativo;

b) numero e tipologia del titolo abilitativo;

c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;

d) dati identificativi dei posteggi;

e) settori merceologici autorizzati;

f) provvedimenti sanzionatori, variazioni di residenza e di titolarità.

2. I comuni provvedono annualmente alla rilevazione ed alla trasmissione alla competente struttura amministrativa della Giunta regionale dei dati relativi a:

a) mercati, fiere e posteggi isolati esistenti nel territorio comunale con la relativa periodicità ed ubicazione;

b) posteggi distinti, ove previsto dall'atto istitutivo, per settore alimentare e non alimentare;

c) titoli abilitativi, distinti per tipologia e per settore merceologico.

CAPO IV
Commercio all'ingrosso

Art. 73
(Definizioni)

1. Ai fini del presento Capo, si intende per:

a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, per assumere tale attività la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) mercato all'ingrosso: le aree attrezzate per il commercio all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo-alimentare, ittico, delle carni e di largo e generale consumo non alimentare.

Sezione I
Disposizioni per l'esercizio del commercio all'ingrosso

Art. 74
(Titoli abilitativi del commercio all'ingrosso)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il subingresso e la cessazione delle attività di commercio all'ingrosso, nel settore alimentare e non alimentare sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4.

2. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7.

Art. 75
(Esercizio del commercio all'ingrosso)

1. L'esercente del commercio all'ingrosso non può vendere ai clienti prodotti che non sono oggetto della loro attività o che non servono al funzionamento della loro impresa, con l'obbligo di rendere edotta la clientela di tale normativa e di esercitare il necessario controllo.

2. Nel caso di esercizio congiunto o promiscuo negli stessi locali delle attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline autorizzatorie per le due tipologie di attività.

3. La prescrizione di cui al comma 2, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori o vernici, carte da parati;

d) articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;

e) articoli per riscaldamento;

f) strumenti scientifici e di misura;

g) macchine per ufficio;

h) auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

i) combustibili;

l) materiale per l'edilizia;

m) legnami, mobili e ferramenta per l'artigianato e per la piccola impresa.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, l'attività di vendita al dettaglio non separata fisicamente e merceologicamente da quella all'ingrosso, è disciplinata mediante il rilascio di un'autorizzazione all'apertura di una media struttura non alimentare, la cui superficie di vendita è computata nella misura di un terzo della superficie complessiva dell'esercizio, al netto dei depositi, degli uffici, dei collegamenti verticali e dei locali tecnici e, comunque, nel limite massimo previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera f), se la superficie complessiva non è superiore a 9.000,00 metri quadrati.

Art. 76

(Commercio all'ingrosso non alimentare)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento ed il subingresso sono soggetti a comunicazione presentata al SUAP competente, che la trasmette alla Camera di Commercio, ovvero direttamente alla Camera di Commercio.

2. Se l'esercizio ha una superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 metri quadrati per l'apertura, il trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio è presentata al SUAP la SCIA Unica, comprensiva della comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio e SCIA per la prevenzione incendi. Il SUAP provvede ad inoltrare la SCIA al Comando vigili del fuoco e la comunicazione alla Camera di commercio.

3. In caso di subingresso nell'attività di cui al comma 2, è presentata comunicazione al SUAP che provvede a trasmetterla alla Camera di commercio ed al Comando vigili del fuoco per la voltura del certificato prevenzione incendi.

4. Per la cessazione dell'attività è presentata comunicazione al SUAP, che provvede a trasmetterla alla Camera di commercio.

Art. 77

(Commercio all'ingrosso alimentare)

1. Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio di attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari deve essere presentata al SUAP la Scia Unica, comprensiva della comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio e SCIA per la notifica sanitaria. Il SUAP trasmette all'Asl la notifica sanitaria ed alla Camera di commercio la comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio.

2. Qualora l'esercizio ha una superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 metri quadrati per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio deve essere presentata al SUAP la Scia Unica, comprensiva della comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio, la SCIA per la notifica sanitaria e la SCIA per la prevenzione incendi. Il SUAP provvede a trasmettere alla Camera di commercio la comunicazione per apertura, trasferimento di sede e l'ampliamento, all'Asl la notifica sanitaria ed al Comando vigili del fuoco la SCIA per il certificato prevenzione incendi.

3. Per il subingresso nell'esercizio è presentata al SUAP la Scia Unica, comprensiva della comunicazione per subingresso e Scia per la notifica sanitaria, oltre alla comunicazione per la voltura del certificato prevenzione incendi, in caso di attività soggette a tale certificazione. Il SUAP provvede a trasmettere alla Camera di commercio la comunicazione per subingresso, la notifica sanitaria all'Asl e la SCIA per la prevenzione incendi al Comando vigili del fuoco.

4. Per la cessazione dell'attività deve essere presentata comunicazione al SUAP, che provvede a trasmetterla alla Camera di commercio.

Sezione II
Disposizioni in materia di mercati all'ingrosso

Art. 78
(Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso)

1. La Regione Campania adotta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, un piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso, che si articola nelle seguenti fasi:

a) rilevazione dei mercati all'ingrosso distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale, operanti nel territorio regionale e nelle relative aree di influenza;

b) individuazione delle localizzazioni di massima per l'insediamento di nuovi mercati all'ingrosso, distintamente per tipologia funzionale e per specializzazione merceologica;

c) indicazione per i diversi tipi di mercato delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti;

d) individuazione del fabbisogno di attrezzature di mercato occorrenti nella Regione per una razionale ed efficiente commercializzazione all'ingrosso.

Art. 79
(Istituzione e gestione dei mercati)

1. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b) può essere presa:

a) dagli enti pubblici e loro consorzi;

b) da consorzi o società costituiti fra enti pubblici ed operatori economici nei settori della produzione, del commercio e della lavorazione dei prodotti stessi, riuniti in associazioni.

2. L'ente gestore del mercato stabilisce il numero dei punti di vendita, tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale.

3. I proventi della gestione non possono essere superiori alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi e all'ammortamento e miglioramento dei relativi impianti.

Art. 80
(Autorizzazione per l'istituzione dei mercati all'ingrosso)

1. L'istituzione, l'ampliamento e gli ammodernamenti che comportano l'utilizzazione di nuove superfici di mercati all'ingrosso di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b) sono sottoposti ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione è concessa dalla Regione nel rispetto delle norme del piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.

3. I progetti tecnici relativi all'impianto o all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati dalla Giunta regionale.

4. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazioni di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza delle opere, ai fini delle espropriazioni ai sensi del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e tiene luogo di qualunque altra approvazione ed autorizzazione o licenza prevista da disposizioni legislative o regolamentari.

5. La Regione ordina la chiusura dei mercati all'ingrosso che operano senza la prescritta autorizzazione.

Art. 81

(Regolamento – tipo)

1. Le modalità di funzionamento di ciascun mercato sono disciplinate dal regolamento di cui alla deliberazione n. 357 del 1° agosto 1978 (Approvazione regolamento tipo per i mercati all'ingrosso: settori agricolo – alimentari, settore prodotti ittici, settore prodotti delle carni e settore prodotti di largo e generale consumo non alimentari).

2. Il regolamento-tipo stabilisce le norme relative:

a) ai requisiti minimi perché un'area attrezzata sia considerata mercato all'ingrosso distintamente per specializzazione merceologica e per tipologia funzionale;

b) all'organizzazione dei servizi di facchinaggio e di sosta, nonché alla conservazione delle merci;

c) alle modalità per la concessione in uso dei magazzini, dei posteggi e delle altre attrezzature e impianti di mercato;

d) alla percentuale massima delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari ed ai mandatari nei mercati all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo–alimentare, ittico, delle carni;

e) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari nei mercati all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo-alimentare, ittico, delle carni;

f) alle modalità per la rilevazione dei prezzi e la compilazione delle statistiche;

g) all'igiene interna del mercato ed all'utilizzazione dei residui;

h) alla vigilanza igienico-sanitaria ed al controllo sulla specie e categoria delle merci introdotte, per i mercati dei prodotti dei settori agricolo-alimentare, ittico, delle carni;

i) ai compiti specifici ed ai requisiti necessari per la nomina dei direttori di mercato, ferma restando la competenza dell'ente gestore per l'assunzione;

l) all'orario di funzionamento del mercato che deve essere unico, distintamente per specializzazione merceologica e per tipologia funzionale, per l'intero territorio della Regione, salvo deroga specifica, relativamente al settore agricolo-alimentare, con delibera di Giunta regionale, in situazioni di temporanea difficoltà di vendite o di forte produzione;

m) alle sanzioni disciplinari e amministrative;

n) alle modalità di accertamento dei requisiti di cui alla lettera a), ai fini del presente testo unico;

o) ad ogni altra materia attinente alla disciplina, al funzionamento e alla gestione del mercato con la più ampia partecipazione dei soggetti interessati.

Art. 82

(Modalità di funzionamento dei mercati all'ingrosso)

1. I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati dagli enti che li hanno istituiti ed approvati dalla Giunta regionale.

2. Le tariffe dei servizi di mercato sono approvate dalla Camera di commercio, su proposta dell'ente gestore.

3. I regolamenti dei mercati all'ingrosso non possono impedire il ritiro delle merci, né imporre per esso il pagamento di alcun diritto. Il ritiro può essere vietato solo per esigenze igienico- sanitarie.

4. I regolamenti dei mercati all'ingrosso non possono recare norme che ostacolano l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

5. L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'articolo 73 fuori del mercato, si svolge con il rispetto di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengano al funzionamento interno di esso.

6. In caso di mancata adozione del regolamento del mercato all'ingrosso si applica il regolamento-tipo di cui all'articolo 81.

Art. 83

(Commissario regionale)

1. Nei casi di inefficienza o irregolarità del mercato, la Giunta regionale nomina un commissario regionale perché rimuova le irregolarità o ridia efficienza al mercato.

2. Quando risulta che il servizio non risponde alle esigenze del mercato, il commissario propone i provvedimenti opportuni, con apposita relazione che è comunicata, per le deduzioni, agli enti interessati.

3. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale con le osservazioni degli enti interessati.

4. La Giunta regionale prescrive i provvedimenti da adottare per l'adeguamento del servizio alle necessità e per il buon funzionamento del mercato.

5. Se al termine stabilito dalla Giunta regionale non sono adottati i provvedimenti prescritti, la Giunta regionale pronuncia la revoca della gestione.

6. Le funzioni del commissario non possono durare oltre il termine perentorio di un anno.

Art. 84

(Cassa di mercato)

1. Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.

2. La gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito abilitata per legge, mediante convenzione stipulata dall'ente gestore ed approvata dalla Giunta regionale.

Art. 85

(Disciplina degli operatori nei mercati all'ingrosso dei prodotti)

1. I produttori singoli od associati possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci e agli stessi deve essere riservato un adeguato numero di punti di vendita.

2. I commercianti grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi, se specificatamente incaricati dal proprietario della merce.

3. I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio.

4. È vietato ai commercianti e ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di mercato per la rivendita all'interno dello stesso. I relativi contratti sono nulli.

5. I commissionari, i mandatari e gli astatari non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

6. I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

7. In ogni mercato l'ente gestore può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti dei settori agricolo-alimentare, ittico, delle carni.

8. Dette vendite possono svolgersi sia mediante aste pubbliche che per trattativa privata.

Art. 86

(Commercializzazione dei prodotti)

1. Per la qualificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti dei settori agricolo- alimentare, ittico, delle carni si applicano le norme vigenti.

2. Il direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle parti o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentirla, se i prodotti stessi vengono adeguatamente riclassificati.

3. Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

Art. 87

(Fondo regionale per i mercati all'ingrosso)

1. Al fine di potenziare e migliorare il servizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti dei settori agricolo-alimentare, ittico, delle carni, nel quadro di attuazione del piano regionale di cui all'articolo 78 è istituito un fondo regionale per la concessione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di contributi per:

a) la realizzazione di opere destinate a:

1) installazione, potenziamento, completamento degli impianti per la selezione, la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti;

2) ampliamento dei posteggi di mercato;

3) miglioramento dei servizi igienico-sanitari;

b) l'acquisto di attrezzature necessarie agli impianti di selezione, conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti;

c) l'acquisto di mezzi di trasporto di uso interno.

2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale nella misura massima del 40 per cento della spesa necessaria alla realizzazione delle iniziative.

3. Le domande per le concessioni dei contributi sono presentate nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente in materia.

CAPO V
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Art. 88
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti.

Art. 89
(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con il relativo servizio i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;

b) superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce il titolo abilitativo, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica ovvero a disposizione dell'operatore, se privata appositamente attrezzata e gestita per la funzionalità del servizio;

c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;

d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti utilizzati per consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;

e) somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di alimenti offerta dal datore di lavoro, pubblico o privato, ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o mediante l'opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto, in strutture dotate di propria autonomia funzionale;

f) somministrazione nel domicilio del consumatore: l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;

g) domicilio del consumatore: la privata dimora nonché il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, trattenimento o di svago, per convegni, congressi o altre cerimonie.

Art. 90
(Esercizio dell'attività)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia che comprende anche la somministrazione di bevande analcoliche ed alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande). Il comune accerta la sorvegliabilità dei locali anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali.

3. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica e destinazione d'uso dei locali, igienico sanitaria, di sicurezza dei luoghi di lavoro.

4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che possono somministrare.

Art. 91

(Abilitazione all'esercizio dell'attività)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie, la cessazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e la riduzione del settore merceologico in zone tutelate e in zone non tutelate, sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4.

2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione sono soggette a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio.

3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione in zone sottoposte a tutela da parte del comune, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 59/2010, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP del comune competente per territorio. È altresì soggetto ad autorizzazione il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a tutela ad una tutelata, nonché il trasferimento all'interno della stessa zona tutelata.

4. Nei casi di cui al comma 3, le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato:

a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende esercitare l'attività, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria;

b) all'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio;

c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi. All'avvio dell'attività le notizie e certificazioni di cui alle lettera a), b) e c) sono trasmesse al SUAP competente.

5. L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. In mancanza si intende accolta per silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 della legge 241/90.

6. L'eventuale delega al soggetto preposto per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è comunicata al comune competente entro trenta giorni dall'avvenuto conferimento.

7. Il SUAP del comune competente comunica, anche in via telematica, al Prefetto ed al Questore, entro dieci giorni, gli estremi del rilascio dell'autorizzazione o della SCIA presentata.

Art. 92

(Attività soggette alla presentazione di SCIA)

1. Sono comunque soggette a SCIA le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:

a) negli esercizi all'interno delle aree di servizio delle autostrade, delle strade extraurbane principali così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) nelle stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali;

c) nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

d) negli ospedali, case di cura, case di riposo, comunità religiose, scuole di ogni ordine e grado, caserme, stabilimenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture;

e) nei mezzi di trasporto pubblico;

f) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, con esercizio dell'attività con lo stesso orario di servizio;

g) al domicilio del consumatore o catering;

h) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

i) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

l) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, diretti a valorizzare la cucina ed i prodotti campani.

Art. 93

(Attività stagionale)

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carattere stagionale ed essere esercitata per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui il periodo ha inizio.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività stagionale si applicano le disposizioni di cui al presente Capo.

Art. 94

(Attività temporanea)

1. In occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale o di eventi locali straordinari, l'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta a SCIA.

2. L'attività temporanea di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 2 ed è limitata alla durata della manifestazione ed ai locali e luoghi cui la manifestazione si riferisce.

3. L'attività è subordinata al rispetto delle norme igienico-sanitarie, delle condizioni di sicurezza e prevenzione incendi, alla sorvegliabilità dei locali, nonché alle norme in materia edilizia ed urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art. 95

(Somministrazione mediante distributori automatici)

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni relative all'apertura di un esercizio di somministrazione di cui all'articolo 91.

2. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 96

(Limitazioni all'esercizio dell'attività)

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume è vietata negli esercizi in funzione nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati a carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

2. Il sindaco con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Art. 97

(Subingresso)

1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività, in zone tutelate e in zone non tutelate, è effettuato nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4.

2. La SCIA unica, da presentare entro novanta giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento al SUAP competente per territorio, determina la reintestazione del titolo abilitativo nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 7.

3. In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero colui che subentra in un'impresa esercitata in forma societaria, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, può richiedere la reintestazione del titolo abilitativo. L'erede, ovvero colui che subentra in un'impresa esercitata in forma societaria, provvede al subingresso mediante la presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio entro un anno dalla morte del dante causa, pena la decadenza del titolo, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore.

4. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all'articolo 7.

Art. 98

(Pubblicità dei prezzi)

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione indica in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e ben leggibile sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per le bevande mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tariffa prezzi, ai sensi dell'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza);

b) per gli alimenti con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile dall'esterno.

4. Se, nell'ambito dell'esercizio, è effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.

5. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per le somme aggiunte attribuibili al servizio.

Art. 99

(Orari di apertura e chiusura degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli nei quali sono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al pubblico l'orario adottato, devono rispettarlo e pubblicizzarlo in modo ben visibile, mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

3. Il comune può disporre limitazioni in materia di orari ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs 267/2001.

4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione comunica al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

5. Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura al pubblico per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione nell'esercizio di un apposito cartello ben visibile.

6. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono scegliere, a discrezione del titolare, una o più giornate di riposo settimanale, rendendoli noti al pubblico mediante l'esposizione nell'esercizio di un apposito cartello.

Art. 100

(Coordinamento con altre norme che regolano la somministrazione)

1. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui al decreto del Ministro dell'interno 564/1992, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

CAPO VI

Affidamento di reparto

Art. 101

(Affidamento di reparto)

1. Il titolare di un esercizio commerciale o di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande organizzato in più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio, dandone comunicazione al SUAP competente. La medesima comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione della gestione.

2. Il titolare che non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

3. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio dove il reparto è collocato.

Capo VII
Disposizioni in materia di sagre e feste popolari

Art. 102
(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) sagra: la manifestazione temporanea, comunque denominata, che si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico, connotata da eventi o iniziative collettive riconducibili, per contenuto, alla valorizzazione alla promozione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione, in via temporanea, accessoria e non esclusiva, di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria del territorio stesso;

b) festa popolare: la manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La denominazione delle feste popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari.

Art. 103
(Requisiti delle aree destinate a sagre e feste popolari)

1. Lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) adeguate aree destinate a parcheggi secondo la normativa statale e regionale vigente;

b) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione al pubblico e all'intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza è comunque segnalata;

c) servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza;

d) idoneo servizio di vigilanza, nel rispetto di quanto prevede la normativa statale vigente in materia.

2. Nelle sagre e nelle feste popolari lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago è subordinato al rispetto dei seguenti parametri dimensionali:

a) nelle sagre, gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 70 per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla sagra, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica;

b) nelle feste popolari, gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 40 per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.

Art. 104
(Funzioni dei comuni)

1. Il comune, in osservanza della disciplina regionale di cui alla presente legge e tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale, provvede al riconoscimento delle sagre e delle feste popolari che si svolgono sul proprio territorio attraverso l'assegnazione dell'attestazione 'Sagra tipica della Campania' e 'Festa popolare della Campania'.

2. Il comune disciplina con proprio regolamento lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari e in particolare:

a) le modalità di comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati;

b) le modalità per evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, anche coordinandosi con i comuni limitrofi, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le associazioni degli organizzatori;

c) lo spostamento di data e di luogo delle sagre e delle feste popolari inserite nel calendario regionale;

d) la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente, con previsione di utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri realizzate in materiali biodegradabili e compostabili secondo la normativa comunitaria di riferimento e divieto di utilizzo di materiali plastici non riciclabili;

e) i criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore, secondo le normative vigenti, da applicare alle singole sagre e feste popolari in relazione alle loro specifiche caratteristiche.

3. Il comune può incentivare e valorizzare le sagre che si contraddistinguono per:

a) il totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità;

b) la minore produzione di rifiuti indifferenziati e il maggiore utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili conformi alla normativa comunitaria di riferimento;

c) altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dal presente testo unico, tra cui la somministrazione di alimenti senza glutine.

Art. 105
(Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari)

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto trasmesso dai comuni, predispone e diffonde, tramite apposito portale regionale pubblicato sul sito internet della Regione, il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari, contenente la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative alle sagre e alle feste popolari.

2. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, l'organizzatore trasmette al comune competente per territorio la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari. La richiesta è redatta su modello predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente che i comuni trasmettono alla Regione entro dieci giorni dal ricevimento.

3. Il comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti di cui al presente testo unico, assegna l'attestazione di cui all'articolo 104.

4. Le modifiche di luogo e di data di svolgimento di sagre e feste popolari, già inserite in calendario, autorizzate dal comune ai sensi dell'articolo 104, sono da questo comunicate alla Regione entro dieci giorni dalla pubblicazione.

5. Per preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può calendarizzare nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue lo svolgimento contestuale di sagre e feste popolari.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 106

(Disposizioni transitorie)

1. Le sagre e le feste popolari che alla data di entrata in vigore del presente testo unico rispettano tutti i requisiti ivi previsti possono mantenere una durata superiore a sei giorni per non più di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VIII

Vendita della stampa quotidiana e periodica

Art. 107

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Capo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge. 13 aprile 1999, n. 108) nonché dei principi di libertà di stabilimento, della concorrenza, di liberalizzazione e della tutela del territorio, disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.

2. La rete di punti vendita esclusivi assicura il diritto di essere informati a mezzo stampa dei cittadini sul territorio regionale, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi al mantenimento del pluralismo informativo.

3. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alla stampa estera posta in vendita nel territorio regionale.

4. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 170/2001.

Art. 108

(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) punti vendita esclusivi: quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

b) punti vendita non esclusivi: gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci;

c) pastigliaggi: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili.

Art. 109

(Esercizio dell'attività)

1. L'apertura, l'ampliamento e la riduzione di superficie di vendita, il trasferimento di sede, il subingresso e la cessazione di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono effettuati nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella di cui all'allegato A, mediante la modulistica unificata di cui all'articolo 9, comma 4.

2. L'attività può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.

3. Il comune può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 4bis, comma 3, del d.lgs. 170/2001.

4. La vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 170/2001.

5. I punti vendita assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) e dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 170/2001.

Art. 110

(Punti vendita esclusivi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4bis, comma 4, del d.lgs. 170/2001, i punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, quali pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione incluse le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore non alimentare, purché l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici.

2. La vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande preconfezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 7. L'attività è limitata alla sola vendita e non alla somministrazione. È vietata la vendita di alcolici.

3. La concessione di suolo pubblico rilasciata dagli enti competenti per la vendita di quotidiani e periodici, si intende validamente rilasciata anche per l'esercizio di tutte le altre attività consentite, compresa la vendita dei prodotti sopra indicati.

Art. 111

(Punti vendita non esclusivi)

1. Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le tipologie di esercizi commerciali di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 170/2001.

2. La vendita della stampa negli esercizi di cui al comma 1 è legata e complementare all'attività primaria ed economicamente prevalente. La prevalenza dell'attività è determinata in base al superamento dell'indice corrispondente al 60 per cento del volume di affari. La vendita della stampa non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita primaria.

3. Non è consentito il trasferimento di sede e la cessione della sola attività di vendita della stampa.

Art. 112

(Forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici)

1. Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio:

a) la vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni;

b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;

c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita di quotidiani e periodici in forma ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti;

f) la vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, se questa costituisce un servizio agli alloggiati;

g) la vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali è riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti ed è regolamentato con qualsiasi modalità.

Art. 113

(Diffusione gratuita della stampa)

1. L'editore che intende distribuire in forma gratuita il proprio editoriale è soggetto a comunicazione al comune nel cui territorio vuole avviare la distribuzione.

2. L'editore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati o di collaboratori, comunica l'elenco al comune competente per territorio e all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale ed è responsabile dell'attività dei medesimi.

3. Gli editori rilasciano agli incaricati o collaboratori un tesserino di riconoscimento e lo ritirano in caso di perdita dei requisiti soggettivi. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato con le generalità e la fotografia dell'incaricato.

CAPO IX

Distribuzione di carburanti

Sezione I

Funzioni e requisiti generali

Art. 114

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Capo detta i principi ed i criteri fondamentali per l’ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti, al fine di migliorare l’efficienza complessiva della rete, di promuovere l’incremento anche qualitativo dei servizi resi all’utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell’ottica della snellezza, della trasparenza, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e nel rispetto dell’articolo 1, commi da 100 a 119, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge Annuale per il mercato e la concorrenza),

Art. 115

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

a) rete: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatti-gpl, metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, gli impianti siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali,

gli impianti ad uso privato, lacuali, marini, gli impianti situati nella rete autostradale, nei raccordi autostradali e nelle tangenziali, con esclusione degli impianti utilizzati soltanto per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche;

b) carburanti per autotrazione: i seguenti tipi di prodotti:

1) benzine;

2) gasoli;

3) gpl;

4) gas naturale-metano;

5) idrogeno;

6) miscele metano-idrogeno;

7) qualsiasi altro carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa;

c) impianto: il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, all'esterno della sede stradale, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso impianto, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici ed ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista, e dalle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra;

d) chiosco: ai fini del monitoraggio previsto nell'articolo 120, un impianto costituito da uno o più distributori con attrezzature per la modalità di pagamento self-service pre-payment o post-payment, situati nell'area di pertinenza dell'impianto ed al di fuori della sede stradale, a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, con servizi igienici per gli addetti e fornito di un locale adibito al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli. È prevista la presenza di una pensilina a copertura soltanto delle colonnine;

e) stazione di rifornimento: ai fini del monitoraggio previsto nell'articolo 120, un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, all'esterno della sede stradale, fornito di un locale per il ricovero e di servizi igienici per gli addetti e per l'esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli, escluse le attrezzature per lavaggio, il grassaggio e altri servizi per i veicoli. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service pre-payment o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;

f) stazione di servizio: ai fini del monitoraggio previsto nell'articolo 120, un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie al servizio degli utenti, all'esterno della sede stradale Essa, inoltre, comprende attrezzature per lavaggio e per grassaggio ed altri servizi per i veicoli ed è fornita di servizi igienici. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service pre-payment o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;

g) erogatore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi oppure le quantità trasferite. Esso è composto da:

1) una pompa o un sistema di adduzione;

2) un contatore ed un misuratore;

3) una pistola con una valvola di intercettazione;

4) le tubazioni di connessione;

5) i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, tra cui quelli di recupero di vapori di benzina di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale - Codice dell'ambiente), limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli;

h) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

i) colonnina multidispenser: l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti;

l) self-service pre-payment: il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote oppure di carte di credito per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;

m) self-service post-payment: il complesso di apparecchiature per il comando ed il controllo a distanza dell'erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente;

n) gestore: il soggetto in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti rilasciato dall'Agenzia delle dogane, addetto al servizio di rifornimento dei veicoli, alle prestazioni di primo intervento sui medesimi, all'esercizio delle attività accessorie e alla vigilanza ed al controllo dell'intera area di servizio;

o) impianto ad uso privato:

1) impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato: un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili. L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing, di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione, a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del Codice civile;

2) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione situati all'interno delle aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, ad uso esclusivo dei mezzi appartenenti alle stesse amministrazioni;

p) contenitore-distributore mobile ad uso privato: le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all'interno di aziende agricole e agromeccaniche, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili, nonché di attività industriali ed artigianali, destinate al rifornimento di macchine ed autoveicoli non targati e non circolanti su strada, di proprietà dell'azienda presso la quale è usato il contenitore-distributore mobile, con carburanti liquidi di categoria C di cui al decreto del Ministero dell'interno del 31 luglio 1934, n. 136300 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi);

q) erogato di impianto: i prodotti di benzine: gasolio, gpl e metano per autotrazione effettivamente commercializzati come risultanti dai registri di carico e di scarico vidimati dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane o dai dati comunicati dai titolari dell'autorizzazione relativamente al prodotto metano;

r) ristrutturazione totale: il completo rifacimento dell'impianto, così come definito dalla lettera c) comprendente la totale sostituzione ed il riposizionamento delle attrezzature petrolifere.

Art. 116

(Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività)

1. Per i requisiti soggettivi relativi all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti si applica l'articolo 7.

Art. 117

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative previste dal presente testo unico. In particolare provvedono:

a) al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti comprensiva del permesso di costruire;

b) alla fissazione dei criteri degli orari e dei turni di apertura e di chiusura, sulla base degli indirizzi regionali previsti nell'articolo 154, comma 2.

Art. 118

(Commissione consultiva regionale carburanti)

1. E' istituita presso la struttura regionale competente la Commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione di carburanti.

2. La Commissione è composta da:

a) l'assessore regionale competente per materia, o suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;

c) il rappresentante dell'Unione petrolifera o suo delegato;

d) il rappresentante dell'Assopetroli o suo delegato;

e) il rappresentante del Consorzio grandi reti o suo delegato;

f) il rappresentante dell'Associazione nazionale distributori stradali GPL autotrazione o suo delegato;

g) il rappresentante dell'Assogasliquidi o suo delegato;

h) il rappresentante della Federmetano o suo delegato;

i) il rappresentante della Assogasmetano o suo delegato;

l) il rappresentante del consorzio Ecogas o suo delegato;

m) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati;

n) il rappresentante dell'Anci o suo delegato;

o) tre esperti del settore impianti di distribuzione di carburanti.

3. Gli esperti previsti dal comma 2, lettera o) devono rilasciare, all'atto della nomina, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, di non aver ricoperto incarichi e di non ricoprire incarichi o mansioni riconducibili ad un rapporto di collaborazione con le associazioni e gli enti rappresentati nella Commissione consultiva regionale.

4. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di carburanti.

5. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentate. La mancata designazione di alcuni

rappresentanti non impedisce la costituzione della Commissione, se sono nominati la metà più uno dei suoi componenti. La Commissione dura in carica cinque anni.

6. Ai componenti ed al segretario della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

7. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti ed, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti. Il componente che, senza alcuna giustificazione, è assente per tre volte consecutive decade di diritto ed è sostituito entro sessanta giorni con le stesse modalità previste nel comma 5.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra i presenti gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 119

(Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti)

1. La Commissione prevista nell'articolo 118 è lo strumento istituzionale di confronto sull'evoluzione della rete tra i diversi operatori del settore e l'amministrazione regionale. La Commissione formula contributi e proposte all'amministrazione regionale sulle problematiche concernenti:

a) la qualificazione e l'ammodernamento della rete distribuzione dei carburanti;

b) la elaborazione di proposte, di studi o di iniziative inerenti le finalità previste dal presente testo unico;

c) i quesiti di carattere generale inerenti la corretta interpretazione delle norme applicabili a livello regionale.

2. La Commissione è sentita semestralmente dalla Regione in merito al monitoraggio effettuato per verificare l’evoluzione del processo di qualificazione ed ammodernamento della rete, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 32/1998.

Art. 120

(Osservatorio e sistemi informativi)

1. La Regione svolge un’attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore della rete dei carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante un apposito ufficio che svolge funzioni di Osservatorio regionale, concorrendo, con l’ufficio di statistica regionale e con gli altri sistemi informativi regionali:

a) al monitoraggio annuale, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 32/1998;

b) alla diffusione delle informazioni alle istituzioni, alle categorie economiche e ai soggetti interessati;

c) alla promozione di studi e di ricerche, e alla realizzazione di strumenti di informazione periodica.

2. La Regione, in attuazione di quanto previsto nel comma 1 e per esaminare le caratteristiche e l'evoluzione della rete distributiva dei carburanti, individua i bacini di utenza previsti dall’articolo 121, aventi caratteristiche territoriali omogenee e monitora le dinamiche evolutive in termini di qualità e di ammodernamento degli impianti.

Art. 121

(Bacini di utenza)

1. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva, la Regione individua, con il regolamento di attuazione previsto nell'articolo 154, comma 2 appositi bacini di utenza, sulla base dei seguenti parametri:

a) l'erogato medio degli impianti calcolato su base annua;

b) la densità media degli impianti (numero di impianti per kmq);

c) il rapporto tra numero di impianti ed abitanti;

d) il rapporto tra numero di veicoli circolanti ed impianti;

e) i sistemi locali del lavoro;

f) la presenza di attività turistiche;

g) la presenza di attrattori commerciali;

h) l'altitudine media del comune.

2. Con le modalità indicate dal regolamento previsto nel comma 1 e per i bacini di utenza risultanti carenti di servizio, è possibile prevedere particolari tipologie di impianti e specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.

Art. 122

(Localizzazione degli impianti)

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni del presente testo unico, nelle zone omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione delle zone A.

2. La localizzazione degli impianti di carburanti, comprese le attività previste nell'articolo 141 ottenute in deroga alle norme commerciali di settore, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone dello strumento urbanistico generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

3. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal comune ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 32/1998, sono adeguati dallo stesso comune alle disposizioni del presente testo unico e del regolamento di attuazione previsto nell'articolo 154, se non conformi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

4. Per i comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione non hanno fissato i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 32/1998, o non hanno provveduto all'adeguamento entro il termine stabilito dal comma 3, si applicano le norme vigenti.

5. Il comune può riservare aree pubbliche all'installazione di impianti, all'esterno della sede stradale, e stabilire i criteri per la loro assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara e secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati.

6. I comuni individuano indici di edificabilità, criteri e parametri necessari per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, previsti nell'articolo 141, secondo quanto previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione. Nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione, si applica quanto stabilito dal regolamento regionale 20 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti").

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 123

(Qualificazione e ammodernamento della rete esistente)

1. Per perseguire la qualificazione e l'ammodernamento della rete, in particolare a tutela dei gestori della rete distributiva dei carburanti, le amministrazioni comunali possono promuovere accordi di programma con gli operatori del settore, anche su richiesta dei gestori e dei titolari, volti ad agevolare interventi di riqualificazione degli impianti esistenti.

2. Per le medesime finalità negli impianti esistenti su sede propria, sprovvisti del ricovero e dei servizi igienici per i gestori, è autorizzata, se possibile, la realizzazione, fino a venticinque metri quadrati, di strutture destinate ai suddetti usi.

3. Per perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento e della qualificazione del sistema distributivo dei carburanti, i comuni, ai sensi del decreto legislativo 32/1998, sottopongono a verifica di sicurezza sanitaria ed ambientale gli impianti esistenti e ne verificano la compatibilità ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2001, n. 18504 (Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), consentendo, se necessario e nel rispetto della normativa vigente, l'adeguamento degli impianti.

4. I comuni, se non hanno già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili, ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 18504/2001 e del regolamento regionale 1/2012, provvedono, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 17 e seguenti, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, del decreto-legge 1/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 27/2012 e del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, e delle vigenti disposizioni normative.

5. Le fattispecie di incompatibilità di cui al presente articolo sono disciplinate dal decreto del Ministero delle attività produttive 18504/2001.

6. Gli impianti ubicati all'interno ed all'esterno dei centri abitati, come individuati e delimitati dai comuni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 285/1992, sono considerati incompatibili secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 112 e 113 della legge 124/2017.

Art. 124

(Deroga per gli impianti di pubblica utilità)

1. È considerato di pubblica utilità l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel comune e l'impianto più vicino la cui distanza è maggiore di 7 chilometri.

2. Il Sindaco, per esigenze di servizio pubblico, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto incompatibile, se di pubblica utilità, fino all'installazione di un nuovo impianto conforme alla normativa vigente ed alle disposizioni dell'articolo 123, comma 6.

3. Il comune può rilasciare a sé o ad altro richiedente una nuova autorizzazione per salvaguardare il servizio pubblico nelle aree carenti di servizio.

Sezione II

Impianti stradali

Art. 125

(Attività soggette ad autorizzazione)

1. Sono soggetti ad autorizzazione complessiva del permesso a costruire:

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;

b) l'installazione di impianti di carburante a uso privato;

c) la ristrutturazione totale dell'impianto;

d) l'aggiunta di nuovi carburanti diversi da quelli già autorizzati;

e) la trasformazione di impianti da servito in impianti completamente automatizzati senza la presenza del gestore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 142.

2. L'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di nuovi impianti stradali è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 7 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 123, comma 6.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1, il titolare dell'impianto trasmette al SUAP del comune competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta gli elementi indicati nel regolamento previsto nell'articolo 154, ed è redatta secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. Nel regolamento è indicata anche la documentazione da presentare a corredo della domanda.

4. I progetti degli impianti di distribuzione sono conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, di sicurezza sanitaria e di prevenzione di incendi, nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti.

5. Il SUAP trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai competenti uffici della Agenzia delle dogane ed al proprietario della strada.

6. Le opere realizzate in base alle autorizzazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c), d), sono soggette a collaudo, ai fini della messa in esercizio degli impianti.

7. Ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, alle distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedono obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

Art. 126

(Attività soggette a comunicazione)

1. Ogni modifica degli impianti di distribuzione dei carburanti diversa da quelle previste dall'articolo 125 è soggetta alla comunicazione al comune territorialmente competente, il quale, tramite il SUAP, invia alla Regione, ai vigili del fuoco, all'Agenzia delle dogane, competenti per territorio e all'ente proprietario della strada, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione degli incendi.

Art. 127

(Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione)

1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al SUAP del comune competente per territorio, il quale trasmette la comunicazione alla Regione, all'Agenzia delle dogane competente ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Le variazioni societarie sono comunicate ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il subentrante allega alla comunicazione prevista nel comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 7.

Art. 128

(Sospensione e decadenza dell'autorizzazione)

1. La sospensione dell'attività di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta motivata del titolare dell'autorizzazione o su provvedimento motivato del comune.

2. La sospensione su richiesta è concessa dal comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei casi di motivata e comprovata necessità.

3. Il comune, per motivi di pubblico interesse, previo congruo preavviso ai soggetti interessati, o per urgenti ragioni di sicurezza senza congruo preavviso, dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza il comune ordina la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.

4. Il comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione e provvede a notificarla al titolare dell'autorizzazione nei termini di legge:

a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 7;

b) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi, in mancanza della proroga prevista nel comma 2;

c) nel caso in cui l'impianto funziona all'interno del centro abitato senza la presenza del gestore;

d) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell'impianto, eventualmente fissato nell'autorizzazione petrolifera, salvo proroga in caso di motivati e comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto.

5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune.

Art. 129

(Uso del biometano e del metano liquido)

1. Per favorire e promuovere la produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, così come previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali del sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilità di autorizzare con procedura semplificata la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità di biometano.

2. Al fine di ridurre l'inquinamento e il CO2 in Campania ed i consumi, la Regione Campania avvia programmi che sviluppano la filiera del metano liquido anche attraverso protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) e con il Ministero dello sviluppo economico (Mise).

Sezione III

Impianti autostradali

Art. 130

(Nuove concessioni)

1. La concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione ed è subordinata:

a) al rispetto delle norme previste dal presente testo unico;

b) alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;

c) al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione nonché alla eventuale bonifica del sito, se necessaria;

d) alla dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'Anas, se proprietari dell'area oggetto dell'intervento, nel rispetto del presente testo unico.

2. Se l'area oggetto dell'impianto è di proprietà di terzi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto legislativo 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione.

3. La concessione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).

Art. 131

(Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati)

1. L'autorizzazione per l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati è rilasciata dalla Regione subordinatamente alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e delle prescrizioni fiscali ed antincendio. La corretta realizzazione dell'aggiunta dei carburanti non precedentemente autorizzati, così come la ristrutturazione totale dell'impianto, deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui all'articolo 140.

Art. 132

(Modifiche degli impianti)

1. Le modifiche degli impianti sono preventivamente comunicate alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'Agenzia delle dogane competente per territorio ed alla società titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e della normativa fiscale ed antincendio.

Art. 133

(Trasferimento della titolarità della concessione)

1. La domanda per ottenere il trasferimento della titolarità della concessione è presentata alla Regione, è sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante, deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale ed essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 7.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 134

(Rinnovo della concessione)

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi i diritti ed i doveri relativi all'esercizio dell'impianto.

2. Se la domanda di rinnovo è presentata successivamente al termine previsto nel comma 1, ma entro la data di scadenza della concessione, la stessa concessione non decade, ma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'articolo 152.

3. Le concessioni per le quali l'istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati dal comma 2 sono soggette a decadenza.

4. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. L'idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione prevista nell'articolo 140.

Art. 135

(Decadenza dalla concessione)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni normative previdenziali ed economiche sancite negli accordi nazionali di categoria, nonché di inserimento nei contratti che regolano la gestione di clausole in violazione di quanto previsto dal presente testo unico, dal decreto-legge 26 ottobre 1970 n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) e dal decreto del Presidente della Repubblica 1269/1971, la Regione dichiara la decadenza dalla concessione, se il titolare della concessione non ottempera alla richiesta di adeguamento entro novanta giorni dalla medesima richiesta.

Sezione IV

Impianti ad uso privato, per natanti ed aeromobili

Art. 136

(Impianti ad uso privato)

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal comune, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di tutela ambientale. La corretta realizzazione dell'impianto è certificata da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione prevista nell'articolo 140.

2. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti per il rifornimento diretto degli autoveicoli indicati dal richiedente, come previsto nell'articolo 115, comma 1, lettera o), numero 1). È vietata la cessione di carburante a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia della autorizzazione rilasciata dal comune per l'esercizio dello stesso impianto.

3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto ad uso privato è corredata da autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli autoveicoli indicati dal richiedente. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, come il numero di autoveicoli, di cui all'articolo 115, comma 1, lettera o), numero 1). La Regione svolge un'azione di monitoraggio delle autorizzazioni ed, annualmente, informa la Commissione prevista dall'articolo 118.

4. Per gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, è richiesta l'autorizzazione al comune entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico. Trascorso inutilmente tale termine, l'impianto è chiuso ed il titolare dell'impresa è sanzionato secondo quanto previsto nell'articolo 152. Le modifiche di un impianto ad uso privato compatibili con la specificità dello stesso impianto sono soggette alle disposizioni previste negli articoli 125 e 126.

Art. 137

(Contenitori-distributori mobili ad uso privato)

1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato per carburanti liquidi di categoria C è soggetta alla SCIA, ai sensi dell'articolo 19, della legge 241/1990 al comune competente per territorio. Il titolare, contestualmente alla segnalazione certificata, attesta il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.

Art. 138

(Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali)

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o di altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, è consentito per quantitativi inferiori a mille litri ed è soggetto alla comunicazione al comune.

Art. 139

(Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili)

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili è rilasciata dal comune nel quale l'impianto ha sede, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione di carburanti, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Gli impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili sono adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili.

3. La corretta realizzazione degli impianti per natanti o per aeromobili deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione prevista nell'articolo 140.

Sezione V

Disposizioni comuni

Art. 140

(Collaudo degli impianti)

1. Il collaudo dei nuovi impianti soggetti ad autorizzazione o a concessione ai sensi del presente testo unico, nonché delle modifiche previste nell'articolo 125, comma 6, e nell'articolo 131, successivamente all'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al comune competente per territorio.

2. Il collaudo è effettuato da una apposita Commissione presieduta dal componente che rappresenta l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo e costituita da:

a) un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti;

b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio;

c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio;

d) un rappresentante del comune competente per territorio;

e) un dipendente della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.

3. Fatti salvi i rimborsi delle spese di viaggio previsti dalla normativa vigente, la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non comporta corresponsione di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

4. L'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo nomina la Commissione di cui al comma 2 entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ed il collaudo avviene alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione petrolifera. La struttura amministrativa regionale competente in materia di carburanti, in funzione di coordinamento, organizza il calendario dei collaudi sulla base dei provvedimenti di nomina delle commissioni acquisiti agli atti.

5. La Commissione accerta:

a) l'esistenza di un provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, i cui estremi sono annotati nel verbale di collaudo;

b) l'esistenza di permesso di costruire per la esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto;

c) la funzionalità dell'impianto;

d) l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza antincendio e fiscale;

e) la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato.

6. Se sono accertate irregolarità, la Commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato. In caso di necessità è disposta la rinnovazione del collaudo.

7. Gli interventi non soggetti a collaudo sono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza antincendio, fiscali, sanitarie ed ambientali documentate da una perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione, al comune, all'Agenzia delle dogane ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco, competenti per territorio.

8. Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se richiesti dalle specifiche norme di settore.

9. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare dell'autorizzazione, corredata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e fiscali, l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore.

10. Le verifiche sull'idoneità tecnica di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché di conformità al presente testo unico degli impianti di distribuzione carburanti sono effettuate al momento del collaudo. A tal fine, il collaudo è ripetuto su istanza del titolare dell'autorizzazione non oltre quindici anni dalla precedente verifica.

Art. 141

(Attività complementari e servizi integrativi)

1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan,

servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali. Ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fermo restando il rispetto delle prescrizioni previste nell'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 59/2010, ed il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 7;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

c) l'esercizio della rivendita di tabacchi, tenuto conto delle disposizioni previste negli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tale attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 metri quadrati, a condizione che la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione od il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 metri quadrati;

d) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b), c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012 e i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.).

3. La determinazione delle aree, degli indici di edificabilità e degli ulteriori criteri e parametri per le autonome attività di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 122 e dal regolamento di attuazione previsto nell’articolo 154, comma 2 del presente testo unico.

Art. 142

(Orario degli impianti di distribuzione carburanti)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura definito sulla base di criteri uniformi a livello nazionale stabiliti nel regolamento di attuazione.

2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che sia effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto

rilasciata dall'ufficio delle dogane o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

3. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L'orario prescelto resta valido fino a diversa comunicazione del gestore. L'intervallo intercorrente tra una comunicazione e l'altra non può essere inferiore a dodici mesi.

4. Il servizio notturno è svolto in conformità agli indirizzi comunali in materia, ai sensi della normativa vigente. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura, pena la revoca della stessa autorizzazione.

5. I comuni assicurano la divulgazione degli orari di apertura e di chiusura degli impianti, nonché delle turnazioni, facendo esporre dai titolari di autorizzazione e dai gestori interessati, nei predetti impianti, appositi cartelli indicatori riportanti gli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.

6. Gli impianti di metano e di gpl sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, se sono realizzate opportune delimitazioni, atte a separare temporaneamente le attrezzature di erogazione dei diversi prodotti.

7. Fino alla emanazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 154 si applicano gli orari ed i turni previsti dal regolamento regionale 1/2012.

Art. 143
(Promozione delle pari opportunità nell’accesso ai servizi)

1. La Giunta regionale promuove la conclusione di un protocollo di intesa tra le associazioni dei distributori di carburanti e le associazioni operanti nel settore della disabilità al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla affermazione del principio di pari opportunità e assicurare che, durante gli orari di servizio degli impianti distributivi dei carburanti, gli automobilisti disabili abbiano il diritto ad effettuare le operazioni di self-service avvalendosi del personale addetto alla stazione di rifornimento del carburante alle medesime condizioni di sconto previste per tale sistema di rifornimento.

Capo X
Vigilanza e sanzioni

Art. 144
(Vigilanza e sanzioni relative al divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile)

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l’infrazione. Il comune è l’autorità competente all’accertamento e alla riscossione dei relativi introiti delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

2. La mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

Art. 145

(Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa)

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

2. L'apertura di attività commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali o il subingresso, in assenza del prescritto titolo abilitativo comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, qualora rilasciata, la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

3. L'ampliamento dimensionale o merceologico, il trasferimento di sede degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché la violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sono puniti con le sanzioni pecuniarie previste dal comma 2.

4. L'esercizio dell'attività commerciale in forma di outlet in assenza dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera l), è punito con la sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 con sospensione dell'attività di vendita per un massimo di trenta giorni, in caso di reiterazione.

5. L'inosservanza della disciplina di cui agli articoli 37, 38 e 39, oltre alle sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale ed internazionale è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

6. L'inosservanza della disciplina delle vendite straordinarie di cui agli articoli 40 e seguenti, oltre alle sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale ed internazionale, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

7. Per le medie strutture di vendita, gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, nonché per i mercati su area privata l'autorizzazione o la SCIA, se prevista, sono dichiarate decadute se l'attività non inizia entro dodici mesi dalla data rispettivamente di rilascio o di ricezione presso il SUAP della consegna della SCIA. Il termine è di ventiquattro mesi per le grandi strutture di vendita.

8. Se con l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura della media struttura di vendita o di grande struttura di vendita o di esercizio speciale per merci ingombranti, la data per l'inizio dell'attività decorre dal giorno di scadenza di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

9. Il termine per l'apertura di una media struttura o di grande struttura di vendita o di un esercizio speciale per merci ingombranti è prorogato al massimo per dodici mesi con provvedimento del SUAP competente, in caso di comprovata necessità, previa istanza del titolare da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del titolo amministrativo per l'apertura. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data di protocollo dell'istanza senza che è stato comunicato all'interessato l'eventuale provvedimento di diniego della stessa, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

10. Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale è revocato, inoltre, se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione dipende da cause non imputabili al titolare.

11. Il SUAP ordina la chiusura di un esercizio commerciale nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno.

Art. 146

(Vigilanza e sanzioni per le forme speciali di vendita al dettaglio)

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

2. La mancata presentazione della SCIA prevista per l'esercizio delle forme speciali di vendita, l'omessa o falsa dichiarazione di uno o più contenuti della SCIA stessa, l'apertura di un accesso direttamente dalla pubblica strada o di effettuazione della vendita a persone che non hanno titolo ad accedervi in spacci interni o circoli comportano per il comune l'obbligo di applicare la sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e di disporre la contestuale interruzione della forma speciale di vendita e la cessazione dell'attività.

3. Si applica la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 nei casi in cui:

a) il titolare di vendita al dettaglio di prodotti per corrispondenza, invia prodotti al consumatore senza richiesta;

b) il titolare di un emittente televisiva consente la vendita senza accertare il possesso dei requisiti del titolare dell'attività oppure non indica durante la trasmissione il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, numero di iscrizione al registro imprese e numero della partita IVA;

c) il titolare di vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore che si avvale di incaricati senza comunicare l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza oppure non in possesso del prescritto requisito o non rilascia il tesserino di riconoscimento o lo stesso non viene esposto.

4. L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività relativa a tutte le forme speciali di vendita è punita con una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

5. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione o in caso di reiterazione multipla o di particolari gravità delle diposizioni sanzionate ai sensi del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Art. 147

(Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche)

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali ovvero l'esercizio senza l'autorizzazione dell'ente proprietario dell'area di cui all'articolo 53 comma 8 comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune e in mancanza della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale di cui

all'articolo 53 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi in uso, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) se la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale non sono esibite, pur essendo stati adempiuti gli altri obblighi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

4. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 600,00 a euro 3.000,00. In tal caso il comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni, trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'attività è sospesa per due mesi.

5. L'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività del commercio su aree pubbliche è punita con una sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

6. La mancanza del tesserino di cui all'articolo 69 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento nonché in caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita con un prezzo unitario superiore a euro 250,00 si applica la sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

7. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione o in caso di reiterazione multipla o di particolari gravità delle diposizioni sanzionate ai sensi del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica se è stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

8. Il titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche decade:

a) nel caso di mancato avvio dell'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo nell'insieme superiori a quattro mesi per ciascun anno solare oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, se inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso di intervenuta perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 148

(Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio all'ingrosso)

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l'infrazione. Il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla riscossione dei relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.

2. L'apertura di attività commerciali all'ingrosso in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, se rilasciata, la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

3. Per quanto riguarda i mercati all'ingrosso, le violazioni del presente testo unico o del regolamento di mercato comportano, salva ogni diversa azione civile o penale, sanzioni amministrative così graduate secondo la gravità dell'infrazione e la recidività:

a) diffida verbale o scritta;

b) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni;

c) sanzione amministrativa ai sensi dei rispettivi regolamenti comunali;

d) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo superiore a tre giorni e fino a tre mesi, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari.

4. Fatte salve le sanzioni di cui alle lettere a) e b), che sono inflitte dal direttore di mercato, le altre sanzioni sono irrogate dai competenti comuni.

5. La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dalla Giunta regionale tramite la struttura amministrativa competente, in collaborazione con le autorità comunali.

Art. 149

(Vigilanza e sanzioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande e provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 689/1981.

2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo oppure quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia stato dichiarato sospeso o decaduto, oppure in assenza dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

3. Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui al Capo V, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

4. Alle violazioni accertate ai sensi del comma 2, consegue l'obbligo per il SUAP competente di disporre la cessazione dell'attività e la chiusura dell'esercizio, nonché la revoca dell'autorizzazione ed il contestuale ritiro, se rilasciata.

5. Nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

6. Se è rilevata la mancanza dei requisiti igienico sanitari, edilizi, di sicurezza o della sorvegliabilità negli esercizi di cui al presente Capo, il SUAP dispone la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Decorso detto termine, se permane la mancanza dei requisiti, il SUAP procederà a ordinare la chiusura dell'esercizio.

7. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi del comma 3, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica se è stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

8. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge 689/1981, nonché dalla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa delegati o subdelegati).

9. I titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di somministrazione decadono quando:

a) l'intestatario del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della Scia;

b) l'intestatario del titolo abilitativo sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

c) il titolare dell'attività non risulta più in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 7;

d) viene accertato che i locali hanno perso il requisito della sorvegliabilità oppure la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tale ipotesi il SUAP adotta un provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, al fine di consentire al titolare dell'esercizio di ripristinare i requisiti mancanti. In caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il termine può essere prorogato di altri tre mesi. Decorsi detti termini, si procede ad adottare provvedimento di decadenza del titolo abilitativo con la cessazione dell'attività e chiusura dell'esercizio;

e) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non viene richiesta, nei casi previsti, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

f) il titolare dell'attività non osserva i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;

g) in caso di subingresso, non si avvia l'attività secondo le modalità stabilite dall'articolo 97.

10. La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, oppure delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 150
(Vigilanza e sanzioni in materia di sagre e feste popolari)

1. I comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei parametri dimensionali e delle prescrizioni di cui al presente testo unico. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal comune competente per territorio secondo la legislazione vigente in materia

2. E' punito con la sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00:

a) il superamento della durata massima dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande o violazione dell'obbligo di consecutività dei giorni previsti per lo svolgimento dell'attività medesima;

b) lo svolgimento della sagra o festa popolare in un periodo diverso da quello indicato nel calendario regionale.

3. E' punito con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il mancato rispetto dei restanti parametri di cui all'articolo 103.

4. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale, gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.

5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non può essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Art. 151

(Vigilanza e sanzioni amministrative sulla diffusione della stampa)

1. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sull'attività di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica e provvedono all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi.

2. I comuni sono competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 689/1981.

3. Chiunque esercita l'attività di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica in violazione delle disposizioni contenute nel presente testo unico è soggetto, per ciascuna violazione, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500,00 a euro 10.500,00.

Art. 152

(Vigilanza e sanzioni in merito alla distribuzione dei carburanti)

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme in merito agli impianti di distribuzione di carburanti è esercitata dai funzionari dell'ufficio regionale competente e dagli organi di polizia, secondo le competenze attribuite dalle vigenti normative.

2. La violazione delle norme previste al Capo IX che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi del presente articolo, è accertata dai soggetti previsti nel comma 1.

3. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale, i controlli inerenti la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica affidati dalla normativa vigente alla competenza, rispettivamente, dell'Agenzia delle dogane e del Comando dei vigili del fuoco ed i controlli attinenti alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, demandati alle amministrazioni competenti.

4. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:

a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione ed il conseguente collaudo, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, comma 9 del presente testo unico;

b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi, salvo quanto indicato all'articolo 115, comma 1, lettera o), numero 1) del presente testo unico.

5. Nei casi previsti dal comma 4, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, l'attività dell'impianto è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione. Se mancano i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino dell'area nella situazione originaria.

6. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 colui che:

a) effettua le modifiche in violazione degli articoli 125 e 126;

b) non utilizza le parti modificate dell'impianto entro il termine fissato nell'autorizzazione;

c) rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza;

d) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e di chiusura;

e) non espone e non pubblicizza, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati, da definirsi con modalità che garantiscono una corretta e trasparente informazione per l'utente;

f) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione.

7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che non rispetta l'obbligo dell'esclusivo rifornimento a natanti o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli stessi.

8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 colui che:

a) presenta domanda di rinnovo della concessione per un impianto autostradale successivamente al termine indicato dall'articolo 134, ma entro la data di scadenza della concessione;

b) attiva l'impianto autostradale antecedentemente all'effettuazione del collaudo od in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 4, 5, 6, 7 spettano al comune dove è installato l'impianto.

10. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 8 spettano alla Regione.

11. Il pagamento delle somme determinate dall'applicazione del presente articolo è effettuato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.

TITOLO III
Disposizioni finanziarie, finali e abrogazioni

Art. 153
(Comunicazioni alla Regione)

1. Per consentire il monitoraggio dei dati sulle imprese che esercitano le attività commerciali e la consistenza e le caratteristiche strutturali e funzionali della rete distributiva commerciale del territorio, i comuni trasmettono, con cadenza annuale alla struttura amministrativa competente della Giunta regionale, i dati relativi alle attività commerciali di cui al presente testo unico.

Art. 154
(Regolamento d'attuazione)

1. La Regione, entra centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, adotta uno o più regolamenti di attuazione del presente testo unico nel rispetto dei seguenti motivi imperativi d'interesse generale: la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale degli stessi, la tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e la conservazione del patrimonio regionale storico, culturale, artistico e paesaggistico.

2. La Regione, sentita la Commissione prevista nell'articolo 118, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, adotta, altresì il regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di distribuzione di carburanti recante:

a) l'individuazione dei bacini di utenza, previsti nell'articolo 121, per il monitoraggio della rete distributiva dei carburanti nel territorio regionale;

b) le procedure amministrative per il rilascio dei provvedimenti necessari per l'installazione o la modifica degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione;

c) le disposizioni necessarie per dare la piena attuazione al presente testo unico;

d) le misure per la promozione dell'efficienza energetica e per la diffusione dei carburanti ecocompatibili;

e) gli indirizzi in materia di orari e di turni per gli impianti della rete ordinaria;

f) le indicazioni ai comuni per le verifiche di incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti sulla rete ordinaria.

Art. 155

(Potere sostitutivo)

1. Per assicurare gli adempimenti previsti dal presente testo unico, in caso di inerzia dei comuni, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente della Giunta nomina un Commissario ad acta individuato tra il proprio personale dirigenziale.

2. Il Commissario, i cui oneri sono a carico del comune inadempiente, sostituisce per gli effetti di cui al comma 1 gli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti.

Art. 156

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente testo unico, pari a complessivi euro 500.000,00, si provvede, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, con le seguenti azioni contabili:

a) per euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento dalla medesima somma sulla Missione 14, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022;

b) per euro 300.000,00, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 2 e contestuale incremento della medesima somma sulla Missione 14, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

Art. 157

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni del presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

2. Gli strumenti di intervento dell'apparato distributivo (SIAD) vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono efficaci nelle parti in cui non contrastano con esso.

Art. 158

(Disposizioni transitorie in materia di grandi strutture di vendita)

1. Fino all'adozione da parte delle Giunta Regionale delle misure di sostenibilità legate all'insediamento delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 30 e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura delle grandi strutture di vendita e alle fattispecie valutate come nuove aperture di grandi strutture di vendita ai sensi dell'articolo 28, comma 8.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 159

(Modifiche e abrogazioni)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) è aggiunto il seguente:

"Art. 16 bis (Vendita di prodotti alimentari di propria produzione)

1. L'impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie."

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) legge regionale 1 aprile 1975, n. 13 (Disciplina dei mercati all'ingrosso);

b) legge regionale 5 giugno 1975, n. 45 (L.R. 1° aprile 1975, n. 13: «Disciplina dei mercati all'ingrosso» - rettifica del secondo comma dell'art. 14);

c) legge regionale 29 maggio 1980, n. 49 (Provvidenze a favore delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese commerciali e dei loro istituti di patronato);

d) l'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1996, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998);

e) legge regionale 4 aprile 1981, n. 23 (Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende commerciali colpite dai movimenti tellurici del 23 novembre 1980);

f) legge regionale 23 luglio 1981, n. 46 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1981, n. 23, recante: provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende commerciali colpite dai movimenti tellurici);

g) il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002);

h) legge regionale 18 dicembre 2012, n. 35 (Norme urgenti sul commercio);

i) legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti);

l) la legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale);

m) l'articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane e modifiche degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale);

n) le lettere d), e) ed f) del comma 44, i commi 159 e 160 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014));

o) l'articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2016 n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016);

p) gli articoli 7 e 8 e il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0.);

q) il comma 2 dell'articolo 4, il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017);

r) il comma 19 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017);

s) il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017);

t) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 10 e l'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 (Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018).

Art. 160

(Entrata in vigore)

1. Il presente testo unico entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

ALLEGATO A – Regimi amministrativi delle attività commerciali

Indice dei quadri sinottici

1. Commercio al dettaglio in sede fissa
1.1. Esercizi di vicinato
1.2 Medie strutture di vendita
1.3 Grandi strutture di vendita
1.4 Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti
1.5 Mercato su area privata
2. Forme speciali di vendita
3. Commercio su aree pubbliche
4. Commercio all'ingrosso
5. Somministrazione di alimenti e bevande
5.1. Attività di somministrazione di alimenti e bevande
5.2. Altre attività di somministrazione
6. Vendita della stampa quotidiana e periodica
7. Distributori di carburanti

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.1. Esercizi di vicinato

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'			Apertura, ampliamento, trasferimento di sede				Subingresso				Riduzione superfice di vendita, Riduzione settore merceologico, Cessazione
			SCIA	SCIA Unica			Comunicazione		SCIA Unica		Comunicazione
				SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria	SCIA Abilitativa + SCIA Prev. Incendi	SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria + SCIA Prev. Incendi	Abilitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa + SCIA Sanitaria	Comunicazione Abilitativa + Comunicazione Prev. Incendi + SCIA Sanitaria	
	NON ALIMENTARE	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X				X				X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011			X		X	X			X
		- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011			X		X	X			X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011			X		X	X			X
	ALIMENTARE	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011		X					X		X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011				X				X	X
		- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011				X				X	X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011				X				X	X

1.2. Medie strutture di vendita

			Apertura, ampliamento, trasferimento di sede			Subingresso				Riduzione superfice di vendita, Riduzione settore merceologico, Cessazione
			SCIA		Autorizzazione	Comunicazione		SCIA Unica		Comunicazione
			Prev. Incendi	SCIA Sanitaria	(Silenzio assenso) Art. 20 L. 241/1990	Abilitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa + SCIA Sanitaria	Comunicazione Abilitativa + Comunicazione Prev. Incendi + SCIA Sanitaria	
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	NON ALIMENTARE	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011			X	X				X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X		X	X	X			X
		- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X		X	X	X			X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X		X	X	X			X
	ALIMENTARE	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011		X	X			X		X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X	X	X			X	X	X
		- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X	X			X	X	X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X	X			X	X	X

1.3. Grandi strutture di vendita

		Apertura, ampliamento, trasferimento di sede			Subingresso				Riduzione superfice di vendita, Riduzione settore merceologico, Cessazione
		SCIA	SCIA Unica	Autorizzazione	Comunicazione		SCIA Unica		Comunicazione
		Scia Prev. Incendi	SCIA Sanitaria	(Silenzio assenso 180 giorni) Art. 20 L. 241/1990	Abilitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa	Comunicazione Abilitativa	
			+				+	+	
			Scia Prev. Incendi				SCIA Sanitaria	Comunicazione Prev. Incendi	
								+ SCIA Sanitaria	
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	NON ALIMENTARE	X		X	X	X			X
	ALIMENTARE		X	X				X	X

1.4. Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti

		Apertura, ampliamento, trasferimento di sede		Subingresso		Riduzione superfice di vendita, Cessazione
		SCIA	Autorizzazione	Comunicazione		Comunicazione
		Scia Prev. Incendi	(Silenzio assenso 90 giorni) Art. 20 L. 241/1990	Comunicazione Abilitativa	Prev. Incendi	
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Superficie lorda fino a 400 mq		X	X		X
	Superficie lorda superiore a 400 mq	X	X	X	X	X

1.5. Mercato su area privata

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'		Apertura, ampliamento, trasferimento di sede			Subingresso				Riduzione superfice di vendita, Riduzione settore merceologico, Cessazione
		SCIA		Autorizzazione	Comunicazione		SCIA Unica		Comunicazione
		Prev. Incendi	SCIA Sanitaria	(Silenzio assenso 90 giorni) Art. 20 L. 241/1990	Abilitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa + SCIA Sanitaria	Comunicazione Abilitativa + Comunicazione Prev. Incendi + SCIA Sanitaria	
NON ALIMENTARE	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011			X	X				X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X		X	X	X			X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X		X	X	X			X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X		X	X	X			X
ALIMENTARE	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011		X	X			X		X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X	X	X			X	X	X
	- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X	X			X	X	X
	- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011	X	X	X			X	X	X

2. Forme speciali di vendita

			Apertura, ampliamento, trasferimento di sede		Subingresso		Riduzione superfice di vendita, Riduzione settore merceologico, Cessazione
			SCIA	SCIA Unica	Comunicazione	SCIA Unica	Comunicazione
			Abilitativa	Scia abilitativa + SCIA Sanitaria	Abilitativa	Comunicazione Abilitativa + SCIA Sanitaria	
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	NON ALIMENTARE	Vendita in spacci interni	X		X		X
		Vendita con apparecchi automatici	X		X		X
		Vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, commercio on line	X		X		X
		Vendita presso il domicilio dei consumatori	X		X		X
	ALIMENTARE	Vendita in spacci interni		X		X	X
		Vendita con apparecchi automatici		X		X	X
		Vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, commercio on line		X		X	X
		Vendita presso il domicilio dei consumatori		X		X	X

3. Commercio su aree pubbliche

			Avvio			Aggiunta, sostituzione di settore merceologico		Subingresso		Riduzione superfice di vendita, Riduzione settore merceologico, Cessazione
			SCIA	SCIA Unica	Autorizzazione	SCIA	SCIA Sanitaria	Comunicazione	SCIA Unica	Comunicazione
				SCIA Abilitativa + SCIA Sanitaria	Autorizzazione + Concessione di posteggio			Abilitativa	Comunicazione Abilitativa + SCIA Sanitaria	
					Autorizzazione + SCIA Sanitaria + Concessione di posteggio					
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	NON ALIMENTARE	Commercio su posteggi			X	X		X		X
		Commercio itinerante	X			X		X		X
	ALIMENTARE	Commercio su posteggi			X		X		X	X
		Commercio itinerante		X			X		X	X

4. Commercio all'ingrosso

			Apertura, ampliamento, trasferimento di sede				Subingresso				Riduzione superfice di vendita, Riduzione settore merceologico, Cessazione
			Comunicazione	SCIA Unica			Comunicazione		SCIA Unica		Comunicazione
			Abilitativa	Comunicazione abilitativa + Scia Sanitaria	Comunicazione abilitativa + Scia Prev. Incendi	Comunicazione abilitativa + Scia Sanitaria + Scia Prev. Incendi	Abilitativa	Prev. Incendi	Comunicazione Abilitativa + SCIA Sanitaria	Comunicazione Abilitativa + Comunicazione Prev. Incendi + SCIA Sanitaria	
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	NON ALIMENTARE	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011	X				X				X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011			X		X	X			X
		- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011			X		X	X			X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011			X		X	X			X
	ALIMENTARE	- superficie lorda fino a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011		X					X		X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività esclusa da All. I DPR 151/2011				X				X	X
		- superficie lorda fino a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011				X				X	X
		- superficie lorda superiore a 400 mq - attività inclusa in All. I DPR 151/2011				X				X	X

5.1. Attività di somministrazione di alimenti e bevande

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'			Apertura, ampliamento, trasferimento di sede – anche mediante distributori automatici, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale sttività e appositamente attrezzati						Subingresso	Riduzione superfice commerciale, Cessazione
			Autorizzazione			SCIA Unica		SCIA Condizionata	SCIA Unica	Comunicazione
			Autorizzazione	Autorizzazione	Autorizzazione	SCIA abilitativa	SCIA abilitativa	SCIA abilitativa	Comunicazione Abilitativa	
			+	+	+	+	+	+	+	
			SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria	
				+	+		+	+		
				Comunicazione Impatto Acustico	Nulla Osta Impatto Acustico		Comunicazione Impatto Acustico	Nulla Osta Impatto Acustico		
	IN ZONE TUTELATE	Senza mezzi di diffusione sonora	**X**						**X**	**X**
		Con mezzi di diffusione sonora entro le soglie di zonizzazione comunale		**X**					**X**	**X**
		Con mezzi di diffusione sonore oltre le soglie della zonizzazione comunale			**X**				**X**	**X**
	IN ZONE NON TUTELATE	Senza mezzi di diffusione sonora				**X**			**X**	**X**
		Con mezzi di diffusione sonora entro le soglie di zonizzazione comunale					**X**		**X**	**X**
		Con mezzi di diffusione sonore oltre le soglie della zonizzazione comunale						**X**	**X**	**X**

5.2. Altre attività di somministrazione

		Apertura, ampliamento, Subingresso						Riduzione superfice commerciale, Cessazione
		Autorizzazione			SCIA Unica		SCIA Condizionata	Comunicazione
		Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Comunicazione Impatto Acustico	Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Nulla Osta Impatto Acustico	SCIA abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Comunicazione Impatto Acustico	SCIA abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Nulla Osta Impatto Acustico	
Attività di somministrazione in aree di servizio delle autostrade, in stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime	Senza mezzi di diffusione sonora				X			X
	Con mezzi di diffusione sonora, entro le soglie della zonizzazione comunale					X		X
	Con mezzi di diffusione sonora, oltre le soglie della zonizzazione comunale						X	X
Attività di somministrazione in associazioni o circoli aderenti ad enti o organizzazioni con finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno e ricadenti nelle condizioni dell'art. 148, co. 3, 5 e 8, d.p.r. 917/1986	Senza mezzi di diffusione sonora				X			X
	Con mezzi di diffusione sonora, entro le soglie della zonizzazione comunale					X		X
	Con mezzi di diffusione sonora, oltre le soglie della zonizzazione comunale						X	X

5.2. Altre attività di somministrazione

		Apertura, ampliamento, Subingresso						Riduzione superfice commerciale, Cessazione
		Autorizzazione			SCIA Unica		SCIA Condizionata	Comunicazione
		Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Comunicazione Impatto Acustico	Autorizzazione + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Nulla Osta Impatto Acustico	SCIA abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Comunicazione Impatto Acustico	SCIA abilitativa + SCIA Sanitaria (valida per TULPS) + Nulla Osta Impatto Acustico	
Attività di somministrazione in associazioni o circoli non aderenti ad enti o organizzazioni con finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno e con caratteristiche di ente non commerciale di cui agli artt. 148 e 149, d.p.r. 917/1986	Senza mezzi di diffusione sonora	**X**						X
	Con mezzi di diffusione sonora, entro le soglie della zonizzazione comunale		X					X
	Con mezzi di diffusione sonora, oltre le soglie della zonizzazione comunale			X				X
Attività di somministrazione in scuole, ospedali, comunità religiose, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti militari delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture	Senza mezzi di diffusione sonora				X			X
	Con mezzi di diffusione sonora, entro le soglie della zonizzazione comunale					X		X
	Con mezzi di diffusione sonora, oltre le soglie della zonizzazione comunale						X	X

5.2. Altre attività di somministrazione

		Apertura, ampliamento, Subingresso						Riduzione superfice commerciale, Cessazione
		Autorizzazione			SCIA Unica		SCIA Condizionata	Comunicazione
		Autorizzazione	Autorizzazione	Autorizzazione	SCIA abilitativa	SCIA abilitativa	SCIA abilitativa	
		+	+	+	+	+	+	
		SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	
			+	+		+	+	
			Comunicazione Impatto Acustico	Nulla Osta Impatto Acustico		Comunicazione Impatto Acustico	Nulla Osta Impatto Acustico	
Attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico					X			X
Attività di somministrazione al domicilio del consumatore o catering					X			X
Attività di somministrazione negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, con esercizio dell'attività con lo stesso orario di servizio					X			X
Attività di somministrazione negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati					X			X

5.2. Altre attività di somministrazione

		Apertura, ampliamento, Subingresso						Riduzione superfice commerciale, Cessazione
		Autorizzazione			SCIA Unica		SCIA Condizionata	Comunicazione
		Autorizzazione	Autorizzazione	Autorizzazione	SCIA abilitativa	SCIA abilitativa	SCIA abilitativa	
		+	+	+	+	+	+	
		SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	SCIA Sanitaria (valida per TULPS)	
			+	+		+	+	
			Comunicazione Impatto Acustico	Nulla Osta Impatto Acustico		Comunicazione Impatto Acustico	Nulla Osta Impatto Acustico	
Attività di somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche					X			X
Attività di somministrazione nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico					X			X
Attività di somministrazione in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale o di eventi locali straordinari					X			X

6. Vendita della stampa

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'		Apertura, ampliamento, trasferimento di sede, Subingresso		Riduzione superfice commerciale, Cessazione
		Comunicazione	SCIA	Comunicazione
	Vendita della stampa quotidiana e periodica		X	X
	Forme particolari di vendita e distribuzione gratuita – vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni; – vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa; – vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei quotidiani e periodici da esse editi; – vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al capo VIII; – consegna porta a porta e la vendita di quotidiani e periodici in forma ambulante da parte di editori, distributori ed edicolanti; – vendita di quotidiani e periodici nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio agli alloggiati; – vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità; – distribuzione da parte dell'editore in forma gratuita il proprio editoriale	X		

7. Distributori di carburanti

			Apertura, ampliamento, trasferimento di sede				Subingresso	Cessazione
			Comunicazione		Autorizzazione		Comunicazione	Comunicazione
			Comunicazione Abilitativa	Comunicazione abilitativa	Autorizzazione (silenzio – assenso 90 giorni)	Autorizzazione (silenzio – assenso 90 giorni)	Comunicazione Abilitativa	
				+	+	+	+	
				Comunicazione Prev. Incendi	Scia Prev. Incendi	Scia Prev. Incendi	Comunicazione Prev. Incendi	
				+ Comunicazione AUA		+ AUA	+ Comunicazione AUA	
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	SENZA LAVAGGIO	Installazione ed esercizio di nuovo impianto			X		X	X
		Esercizio provvisorio			X		X	X
		Aggiunta carburanti in esercizio esistente			X		X	X
	CON LAVAGGIO	Installazione ed esercizio di nuovo impianto				X	X	X
		Esercizio provvisorio				X	X	X
		Aggiunta carburanti in esercizio esistente				X	X	X

ALLEGATO B) Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per gli esercizi commerciali in sede fissa

B1. Documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti:

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
3. Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
4. Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale (*);
5. Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
6. Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni);
7. Studio dell'impatto ambientale (*);
8. Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;
9. Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura; (*)
10. Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di pubblicizzazione delle ricadute occupazionali dell'intervento;
11. Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;
12. Piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici commerciali;
13. Piano di attuazione del codice del consumo;
14. Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti; (**)
15. Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti. (***)
16. Il piano di recupero e di riuso delle acque meteoriche per gli usi non potabili. (****)

Legenda:
(*) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500;
(**) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti extralimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000;
(***) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti alimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.500;
(****) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni delle medie strutture e degli esercizi speciali per merci ingombranti.

B2. Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i mercati su area privata
1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente.
2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare, anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali.
3. Pianta dei posteggi, dei parcheggi ad uso della clientela e delle destinazioni d'uso delle aree.
4. Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
5. Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico.
6. Piano di attuazione del codice del consumo.
7. Impegno al commercio dei prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il due per cento del totale dei prodotti alimentari venduti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO C) Dotazione delle aree destinate a parcheggio per gli esercizi commerciali in sede fissa

a) La dotazione minima di aree destinate a parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita, degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti e dei mercati su area privata è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito:

Tipologia dell'esercizio	Coefficiente
M A/M	1,5
M E	1,0
G1 A/M	2,5
G1 E	2,0
G2 CQ	2,0
G2 CI	2,5
G2 CS	3,0
G ACP	2,0
EMI	1,5
MAP	1,0

b) Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione di parcheggio delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto anche alla destinazione merceologica. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il parametro di parcheggio è incrementato del trenta per cento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO D) Dotazione delle aree ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci

La dotazione delle aree destinate ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, è pari al prodotto della superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito.

Tipologia dell'esercizio	Aree ad uso pubblico Coefficiente	Aree per movimentazione merci Coefficiente
MA/M - ME	0,03	0,03
GSV	0,05	0,05
EMI	0,03	0,05

b) Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto anche alla destinazione merceologica. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il parametro è incrementato del trenta per cento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legge regionale 21 aprile 2020, n. 8.

"Misure per la tutela delle donne affette da endometriosi"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

INDICE ARTICOLATO

1) Finalità e oggetto
2) Registro regionale dell'endometriosi
3) Osservatorio regionale sull'endometriosi
4) Campagne di informazione e sensibilizzazione
5) Giornata regionale per la lotta all'endometriosi
6) Formazione del personale medico, di assistenza e dei consultori familiari
7) Associazione e attività di volontariato
8) Clausola di salvaguardia
9) Disposizioni finanziarie
10) Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Campania, nel rispetto e in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni in materia di salute, riconosce la rilevanza sociale dell'endometriosi e l'importanza della conoscenza della malattia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale, familiare e lavorativo, anche al fine di agevolare la ricerca, la prevenzione, la diagnosi precoce e il miglioramento delle cure.

Art. 2

(Registro regionale dell'endometriosi)

1. È istituito il registro regionale dell'endometriosi per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, per stabilire appropriate strategie di intervento, monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. La struttura amministrativa competente in materia di tutela della salute provvede, in via sperimentale e per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'osservanza, per l'intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, delle disposizioni impartite dal commissario ad acta e, nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a

verificare la rilevanza epidemiologica del fenomeno dell'endometriosi sul territorio regionale per redigere il registro di cui al presente articolo.

3. Il registro riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente, rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia sul territorio regionale e rileva in particolare:

a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;

b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;

c) la qualità delle cure prestate;

d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'osservatorio di cui all'articolo 3 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del registro, anche con strumenti informatici e telematici, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e sulla base delle indicazioni impartite dal commissario ad acta per il rientro dal disavanzo sanitario.

5. La struttura amministrativa regionale competente in materia di tutela della salute cura la realizzazione e l'aggiornamento del registro, utilizzando a tal fine i dati del sistema informativo socio-sanitario regionale e gli altri dati in possesso degli enti del servizio sanitario regionale, tenendo conto altresì di quelli forniti dalle associazioni regionali che si occupano di endometriosi.

6. I dati riportati nel registro sono utilizzati, in occasione della predisposizione degli atti regionali di pianificazione e programmazione, per individuare azioni finalizzate alla diagnosi precoce e all'ottenimento dei trattamenti medico-sanitari più efficaci.

7. I soggetti pubblici nonché i privati accreditati e quelli convenzionati presso il servizio sanitario regionale che hanno in carico soggetti affetti da endometriosi, sono tenuti alla raccolta, all'aggiornamento e all'invio alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tutela della salute, nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 e secondo le modalità tecniche definite dalla stessa struttura amministrativa regionale.

Art. 3
(Osservatorio regionale sull’endometriosi)

1. È istituito, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di tutela della salute, l'osservatorio regionale sull'endometriosi.

2. L'osservatorio ha il compito di:

a) svolgere attività di monitoraggio dei casi di endometriosi sul territorio regionale, delle azioni di diagnosi, cura e formazione promosse dal servizio sanitario regionale, nonché delle iniziative di informazione previste dalla presente legge;

b) raccogliere dati e statistiche sulla fenomenologia dell'endometriosi, nonché sulle azioni promosse in sede nazionale ed europea;

c) proporre alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tutela della salute l'attuazione di campagne di informazione per il personale sanitario nonché di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado e nei luoghi di lavoro;

d) promuovere azioni dirette alla diagnosi precoce;

e) proporre, sulla base dei dati raccolti, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tutela della salute, modalità di coordinamento delle attività di diagnosi, cura e ricerca;

f) trasmettere, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente in materia una relazione sull'attività svolta.

3. L'osservatorio è composto da:

a) l'assessore competente in materia o suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante per ogni associazione regionale che si occupa di endometriosi;

c) almeno un rappresentante di comprovata esperienza in materia di endometriosi per ogni Azienda sanitaria locale (ASL), Azienda ospedaliera (AO) e Azienda ospedaliera universitaria (AOU) della Campania;

d) un rappresentante dei consultori familiari;

e) un rappresentante del Comitato universitario regionale (CUR);

f) un rappresentante, previa intesa con i rispettivi enti, delle sedi regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

g) un componente di ciascuno degli organismi regionali in materia di pari opportunità.

4. Con decreto del Presidente, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta della struttura amministrativa generale competente in materia di tutela della salute, sono individuate le modalità di nomina e revoca dei componenti dell'osservatorio e il suo funzionamento.

5. I componenti dell'osservatorio, che durano in carica fino al termine della legislatura, partecipano alle riunioni direttamente o tramite delegati. La partecipazione ai lavori non comporta, in alcun caso, il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese comunque denominati.

6. La struttura amministrativa competente in materia assicura le funzioni di supporto all'osservatorio a valere sulle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4
(Campagne di informazione e sensibilizzazione)

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia di tutela della salute realizza campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'endometriosi anche sulla base dei dati del registro di cui all'articolo 2 e dei lavori dell'osservatorio di cui all'articolo 3.

2. Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia, soprattutto nelle scuole e a promuovere il ricorso al medico di fiducia, per favorire una diagnosi precoce e corretta della malattia e prevenire l'infertilità ad essa correlata.

3. Le campagne sono realizzate di norma in collaborazione con le associazioni regionali che si occupano di endometriosi e con il coinvolgimento dei medici e dei consultori familiari.

Art. 5
(Giornata regionale per la lotta all'endometriosi)

1. E' istituita la Giornata regionale per la lotta all'endometriosi, da celebrare nel mese di marzo di ogni anno.

2. In occasione della Giornata regionale, la struttura regionale competente in materia di tutela della salute promuove iniziative di sensibilizzazione sull'endometriosi.

3. Le iniziative di sensibilizzazione sono realizzate con il supporto dell'osservatorio di cui all'articolo 3 ed in coordinamento con le associazioni regionali che si occupano di endometriosi.

4. In occasione della Giornata regionale l'osservatorio rende pubblico lo stato di realizzazione ed il programma delle iniziative complessivamente previste per il contrasto della malattia.

Art. 6

(Formazione del personale medico, di assistenza e dei consultori familiari)

1. Nell'ambito della pianificazione delle attività formative, la struttura amministrativa competente in materia di tutela della salute prevede nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento sull'endometriosi destinate al personale medico, di assistenza e dei consultori familiari.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentito l'osservatorio di cui all'articolo 3.

Art.7

(Associazione e attività di volontariato)

1. La Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni di volontariato che si occupano di endometriosi sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale con proprio regolamento disciplina, inoltre, le modalità di coinvolgimento delle associazioni nelle campagne di informazione e sensibilizzazione promosse dalla Regione in tema di endometriosi e nelle attività del registro regionale di cui all'articolo 2.

Art. 8

(Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge non possono essere applicate o interpretate in contrasto con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2020, concorrono risorse del fondo regionale sanitario e si provvede sulle somme iscritte nella Missione 13, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regolamento regionale 21 aprile 2020, n. 4.

“Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico semplice, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dagli uffici della Regione Campania, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.lgs. n. 33/2013, e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell’iter procedimentale per l’emanazione dei regolamenti regionali);
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
vista la delibera della Giunta regionale n. 643 del 17 dicembre 2019;
considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2 dell’articolo 56 dello Statuto

Emana

il seguente Regolamento:

PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «sito istituzionale», il sito internet della Giunta regionale della Campania raggiungibile all'indirizzo: http://www.regione.campania.it;

b) «decreto trasparenza», il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

c) «posta elettronica certificata», sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3);

d) «ufficio competente» l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

e) «dato personale», ai sensi dell'articolo 4, n. 1 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione degli dati), qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

f) «categorie particolari di dati personali», i dati definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 come dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

g) «dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza», i dati di cui all'articolo 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);

h) «interessati», nell'ambito dell'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

i) «controinteressati» nell'ambito dell'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241/1990, tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

l) «controinteressati» nell'ambito dell'accesso civico generalizzato, i soggetti portatori degli interessi privati di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013;

m) «accesso civico semplice», l'accesso previsto all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di pubblicazione della Regione Campania, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;

n) «accesso civico generalizzato», l'accesso previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, inteso quale diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla Regione Campania, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione;

o) «accesso documentale», l'accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dalla Regione Campania ai sensi della n. 241/1990;

p) «RPCT», il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta

regionale della Campania, nominato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'esercizio dell'accesso civico semplice, dell'accesso civico generalizzato e dell'accesso documentale, come definiti nell'articolo 1.

Art. 3

(Protocollazione dell'istanza)

1. Ogni istanza di accesso (civico semplice, civico generalizzato e documentale formale), deve essere tempestivamente protocollata in ingresso dall'ufficio che la riceve, anche qualora sia pervenuta a mezzo pec.

PARTE II

ACCESSO CIVICO

CAPO I

Accesso civico semplice

Art. 4

(Presentazione dell'istanza e procedimento)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico semplice di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto trasparenza, gli interessati presentano istanza al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) della Giunta regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. d) del medesimo decreto, utilizzando, in caso di invio mediante posta elettronica certificata (PEC), la casella istituzionale trasparenza.anticorruzione@pec.regione.campania.it, o in caso di invio mediante posta elettronica ordinaria, la casella istituzionale trasparenza.anticorruzione@regione.campania.it, entrambe indicate sul sito istituzionale.

2. L'istanza presentata per via telematica è valida se trasmessa nel rispetto dell'articolo 65 comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

3. L'istanza può essere presentata anche all'ufficio su cui ricade l'obbligo di pubblicazione, a mano oppure agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o certificata indicati sul sito istituzionale, o all'Ufficio per le Relazioni con il pubblico (URP), a mano oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata, urp@pec.regione.campania.it o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria urp@regione.campania.it, che la trasmette all'Ufficio su cui ricade l'obbligo di pubblicazione. In questi casi, gli uffici riceventi sono tenuti a darne immediata comunicazione al RPCT.

4. Nell'ipotesi in cui nell'istanza non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare, il RPCT o l'ufficio ricevente ne dà comunicazione all'istante che provvede al completamento della stessa. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dall'acquisizione dell'integrazione dell'istanza.

5. Il RPCT, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede a far pubblicare, da parte dell'ufficio su cui ricade l'obbligo di pubblicazione, entro trenta giorni, sul sito istituzionale i

dati, i documenti o le informazioni richiesti, comunicando entro lo stesso termine all'interessato l'avvenuta pubblicazione con l'indicazione del collegamento ipertestuale.

6. Qualora l'istanza sia presentata all'URP o all'ufficio su cui ricade l'obbligo di pubblicazione, quest'ultimo è tenuto a dare comunicazione del relativo esito al RPCT.

7. Ove i dati, i documenti o le informazioni richiesti risultino già pubblicati, il RPCT o l'ufficio ricevente indica al richiedente il collegamento ipertestuale.

8. Nei casi in cui il RPCT verifichi l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione, in relazione alla loro gravità, ha l'obbligo di effettuare la segnalazione, ai sensi dell'articolo 43 comma 5 del decreto trasparenza all'ufficio disciplinare, al vertice politico della Regione Campania, Presidente della Giunta Regionale, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, e all'Organismo Indipendente di Valutazione.

CAPO II
Accesso civico generalizzato

Art. 5
(Finalità e legittimazione soggettiva)

1. L'accesso civico generalizzato, di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto trasparenza, ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito politico.

2. L'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Art. 6
(Presentazione dell'istanza)

1. L'istanza di accesso civico generalizzato è presentata all'ufficio competente, agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o certificata indicati sul sito istituzionale o all'URP, all'indirizzo di posta elettronica certificata, urp@pec.regione.campania.it o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria urp@regione.campania.it, che la trasmette all'ufficio competente.

2. L'istanza presentata per via telematica è valida ai sensi dell'articolo 65 comma 1 decreto legislativo n. 82/2005, se:

a) è sottoscritta e presentata insieme alla copia del documento d'identità;

b) è trasmessa dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;

c) è sottoscritta con firma digitale.

In riferimento all'opzione sub a) l'istanza è da ritenersi valida quando sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata, che nel messaggio sia indicato il nome del richiedente e sia allegata una copia del documento di identità del richiedente.

3. L'istanza può essere validamente presentata anche a mano o a mezzo posta ordinaria. Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Nel caso in cui l'istanza sia stata indirizzata erroneamente ad un ufficio, (o ad un'Amministrazione), diverso da quello competente, l'ufficio ricevente deve inoltrare

tempestivamente l'istanza al soggetto competente e darne comunicazione al richiedente, specificando che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data del ricevimento della richiesta da parte del soggetto competente.

5. L'ufficio che riceve l'istanza è tenuto a fornire al richiedente la propria informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 7

(Contenuti dell'istanza)

1. L'istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.

2. Per consentire alla Regione Campania di fornire risposte tempestive, nell'istanza devono essere indicati i dati e i documenti oggetto di richiesta, avuto riguardo anche al periodo temporale al quale si riferiscono.

3. Nel caso in cui l'istanza non sia presentata secondo quanto previsto dall'articolo 6, ovvero sia formulata in modo tale da non consentire di identificarne l'oggetto, l'ufficio competente ne dà comunicazione all'istante, che provvede al completamento della stessa. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 9 inizia a decorrere dall'acquisizione dell'integrazione dell'istanza.

4. Se i documenti e i dati richiesti sono già pubblicati sul sito istituzionale della Regione Campania, l'Ufficio competente comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 8

(Diritti dei controinteressati)

1. L'ufficio competente individua i soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto trasparenza, ai quali è data comunicazione dell'istanza. In tal caso, i termini di conclusione del procedimento sono sospesi.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Art. 9

(Conclusione del procedimento)

1. L'ufficio competente cura l'istruttoria e conclude il procedimento con un provvedimento espresso e motivato nel termine, in assenza di controinteressati, di trenta giorni dall'acquisizione dell'istanza e risponde all'interessato assicurando il rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti dalla normativa, in particolare, nei casi di rifiuto o di differimento della richiesta, di quanto previsto dall'art. 5 bis del decreto trasparenza.

2. In presenza di controinteressati, decorsi dieci giorni dall'ultima data di ricezione della comunicazione agli stessi, l'ufficio competente, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate e in mancanza di opposizione, provvede sulla richiesta di accesso.

3. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del decreto trasparenza, ove il controinteressato abbia espresso la propria opposizione e l'ufficio ritenga comunque di accogliere la richiesta di accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità, ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere i dati e i documenti richiesti trascorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Art. 10

(Provvedimenti conclusivi del procedimento)

1. Qualora l'istanza di accesso sia accolta, alla risposta sono allegati i dati e i documenti richiesti.

2. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito. Ove siano richiesti in formato cartaceo, è previsto il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti dalla Regione Campania secondo quanto indicato nel Tariffario allegato al presente Regolamento.

3. L'ufficio competente provvede affinché negli atti e documenti per i quali sia stato autorizzato l'accesso siano oscurati i dati personali in essi contenuti. Si applicano, in ogni caso, i principi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016.

4. L'accesso è rifiutato qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati nell'articolo 5 bis commi 1 e 2 del decreto trasparenza. Il provvedimento di diniego può essere emesso solo previa valutazione comparativa, secondo il principio di proporzionalità, tra il beneficio che potrebbe arrecare la ostensione richiesta e il sacrificio causato agli interessi pubblici e privati, così come indicati dal legislatore nell'articolo 5 bis commi 1 e 2 del decreto trasparenza, evidenziandone il pregiudizio concreto sofferto. Detta valutazione deve essere espressa nelle motivazioni del provvedimento.

5. Il diritto all'accesso è escluso, ai sensi dell'articolo 5 bis comma 3 del decreto trasparenza, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o di divulgazione previsti dalla legge. Per le altre ipotesi indicate al comma 3 del medesimo articolo, occorre riferirsi alla disciplina di settore, laddove l'accesso sia subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti ivi stabiliti.

6. Se i limiti derivanti dagli interessi pubblici e privati di cui al comma 4 riguardano solo alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

7. Nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 5 bis del decreto trasparenza, i limiti all'accesso per la tutela degli interessi pubblici e privati si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati di cui al comma 4, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

8. Nel caso di richiesta massiva, l'Ufficio competente provvede ad instaurare con il soggetto richiedente un dialogo cooperativo destinato ad assistere il richiedente per il soddisfacimento del suo bisogno conoscitivo. Ove la richiesta massiva risulti irragionevole e contraria ai principi di proporzionalità, correttezza e buona fede, l'Ufficio competente emana un provvedimento motivato di rigetto.

CAPO III

Tutela

Art. 11

(Richiesta di riesame)

1. Nel rispetto dell'articolo 5 comma 6, del decreto trasparenza, il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame, entro trenta giorni dalla decisione di prima istanza, al RPCT della Giunta regionale della Campania, che decide con provvedimento motivato entro venti giorni dall'acquisizione dell'istanza.

2. L'istanza di riesame è presentata con le modalità indicate all'articolo 4 e all'articolo 6 rispettivamente per le ipotesi di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.

3. Se l'accesso civico generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità prescritte dall'articolo 5, comma 7, del decreto trasparenza.

4. Nel caso in cui il RPCT constati che in prima istanza la partecipazione dei controinteressati all'accesso civico generalizzato non sia avvenuta per un'errata valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi privati di cui all'articolo 5-bis comma 2 del decreto trasparenza, deve comunicare l'avvio del procedimento anche ai controinteressati pretermessi. Questi ultimi possono presentare una motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. In tal caso il termine di conclusione del procedimento di riesame è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati e comunque non oltre 10 giorni.

5. Ferme restando le altre modalità procedurali indicate ai commi 1, 2,3 e 4, nell'ipotesi in cui i dati e i documenti richiesti siano detenuti dal RPCT, la richiesta di riesame è presentata al dirigente della Giunta regionale appositamente nominato con decreto del Presidente.

Art. 12

(Impugnazioni)

1. Avverso la decisione dell'Amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del decreto trasparenza e dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

2. Il richiedente ed il controinteressato possono altresì presentare ricorso al difensore civico, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 8 dell'art. 5 del decreto trasparenza.

PARTE III
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I
Procedimento di accesso ai documenti

Art. 13

(Principi generali in materia di accesso documentale)

1. Per documento amministrativo, ai fini dell'accesso, si intende, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/1990, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dalla Giunta regionale della Campania e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

2. L'accesso agli atti e ai provvedimenti formati dalla Giunta regionale della Campania o dalla stessa stabilmente detenuti è riconosciuto a tutti gli interessati, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lett. h).

3. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti.

4. La Giunta regionale della Campania, al fine di soddisfare la richiesta di accesso, non è tenuta a

elaborare dati in suo possesso, anche se risultanti da documenti amministrativi da essa detenuti, nonché ad effettuare qualsiasi attività di carattere valutativo in ordine al contenuto dei documenti amministrativi oggetto della richiesta.

5. Le norme della Parte III non si applicano alle richieste di acquisizione di documenti amministrativi da parte di altre pubbliche amministrazioni, come definite dall'articolo 22, comma 1, lettera e) della legge n.241/1990. Per tali richieste la Giunta regionale della Campania si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Analogamente esulano dalla disciplina della Parte III le fattispecie di accertamento di ufficio di dati, stati e qualità e la conseguente acquisizione, a fini di attività istruttoria o controllo procedimentale, di informazioni e documenti amministrativi detenuti dalla Regione Campania da parte di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 43 del DPR n. 445/2000.

Art. 14

(Accesso informale)

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, qualora, in base alla natura del documento richiesto, non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato.

2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento a cui chiede l'accesso, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e comprovare l'interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento, è accolta tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

3. Dell'avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia è conservata apposita annotazione nel Registro accessi di cui all'articolo 8, comma 1, lett. f).

4. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alle informazioni ed alla documentazione o sulla accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'ufficio competente invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso, ai sensi degli articoli 6 e 15.

Art. 15

(Accesso formale)

1. La richiesta di accesso formale può essere presentata all'ufficio competente ovvero all'URP che, per il possesso di specifiche competenze di orientamento agli utenti, ha quale propria finalità istituzionale quella di agevolare il loro accesso agli uffici, la conoscenza degli atti, delle fasi e dei tempi del procedimento, nonché di promuovere i contatti con il responsabile di procedimento dell'ufficio competente.

2. La richiesta di accesso formale può essere presentata a mano, a mezzo posta ordinaria o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica, certificata o non certificata, dell'ufficio della Regione Campania che detiene l'atto, rinvenibile nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica, certificata o non certificata, dell'URP della Giunta regionale: urp@pec.regione.campania.it e urp@regione.campania.it.

3. L'istanza presentata per via telematica è valida se trasmessa nel rispetto dell'articolo 65 comma 1 del decreto legislativo n. 82/2005, analogamente a quanto previsto nell'art. 6 per le istanze di accesso civico generalizzato.

4. Nell'istanza l'interessato deve:

a) dichiarare la propria identità e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi;

b) indicare gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere;

c) specificare il proprio interesse diretto, concreto e attuale;

d) precisare le modalità con cui intende esercitare il diritto di accesso;

e) apporre data e sottoscrizione.

Art. 16

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento di accesso documentale è il dirigente dell'ufficio competente per materia a formare e/o detenere il documento oggetto della richiesta.

2. Il dirigente può individuare, all'interno dell'ufficio, un funzionario, con il ruolo di responsabile dell'istruttoria, relativa ai singoli procedimenti.

3. Qualora il documento oggetto della richiesta di accesso coinvolga più strutture amministrative, il responsabile del procedimento è il dirigente - o il funzionario da lui designato -, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero designato a detenere stabilmente il documento.

4. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), il responsabile del procedimento per gli accessi agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è il RUP della procedura di affidamento.

Art. 17

(Procedimento istruttorio)

1. Il responsabile del procedimento provvede a:

a) ricevere la richiesta di accesso;

b) identificare il richiedente e verificare la sua legittimazione ad esercitare il diritto;

c) verificare l'esistenza dell'interesse connesso all'oggetto dell'istanza;

d) valutare la motivazione addotta dal richiedente e decidere sull'ammissibilità della richiesta;

e) verificare l'esistenza di eventuali controinteressati, per gli adempimenti di cui all'articolo 18;

f) annotare sul Registro unico degli accessi l'istanza pervenuta, corredata dalle informazioni richieste come indicato all'articolo 29;

g) verbalizzare l'avvenuta esibizione del documento e l'eventuale estrazione di copia.

2. Il procedimento avviato con la richiesta di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento, esclusione, differimento o limitazione del diritto di accesso da parte del responsabile del procedimento.

3. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente con modalità idonea ad accertarne la ricezione. In tal caso, il termine del procedimento è sospeso e continua a decorrere dal ricevimento della richiesta perfezionata ovvero completata.

4. Qualora l'istanza sia stata erroneamente presentata ad un ufficio diverso da quello competente, il responsabile del procedimento la trasmette, senza ritardo, all'ufficio competente per materia, dandone comunque comunicazione al richiedente. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente a trattarla.

Art. 18

(Notifica ai controinteressati)

1. Il responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto di documenti connessi, invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso, trasmettendone copia con modalità idonea ad accertarne la ricezione, con l'indicazione di dieci giorni dalla stessa per presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

2. Decorso tale termine senza che sia stata presentata motivata opposizione, il responsabile del procedimento, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, dà seguito alla richiesta di accesso. Analogamente, il responsabile procede, nel caso sia stata presentata opposizione, dopo aver esaminato le osservazioni dedotte.

3. La notifica ai controinteressati è comunicata al richiedente e sospende i termini di conclusione del procedimento.

Art. 19

(Accoglimento della richiesta)

1. Entro trenta giorni dall'acquisizione dell'istanza, il responsabile del procedimento decide sull'istanza di accesso con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente.

2. Il responsabile del procedimento provvede affinché, nei documenti per i quali sia stato autorizzato l'accesso, siano oscurati i dati personali non indispensabili a soddisfare le finalità cui tende l'accesso, nel rispetto del principio di "minimizzazione" dei dati. Si applicano, in ogni caso, le previsioni dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016.

3. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente è indicato il nominativo della persona e l'ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lo stesso - o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti - l'orario durante il quale può avvenire la consultazione, il costo per il rimborso delle copie determinato ai sensi del Tariffario allegato al presente regolamento ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso. La mera visione degli atti senza estrazione di copie è gratuita.

4. Le copie sono eseguite a cura della Regione Campania ed il loro ritiro può essere effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata nelle forme di legge. In caso di invio per posta delle copie richieste, anche i costi di spedizione sono a carico del richiedente.

5. Il pagamento dei diritti di copia per il rilascio della documentazione amministrativa è escluso per le seguenti categorie di soggetti:

a) organi di polizia giudiziaria, consulenti tecnici/periti di ufficio e soggetti che agiscono in qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria;

b) pubbliche amministrazioni o privati incaricati di un servizio pubblico;

c) singoli dipendenti e ex dipendenti dell'Ente che abbiano titolo ad avere la documentazione richiesta per la difesa in ambito di procedimenti disciplinari, giudizi penali, civili, amministrativi e di responsabilità contabile, relativi ad atti o fatti connessi alla propria attività di servizio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 20

(Modalità di esercizio di accesso)

1. Il diritto di accesso può essere esercitato di persona, mediante consultazione del documento da parte del richiedente o di un soggetto da questi delegato nelle forme di legge, alla presenza del responsabile del procedimento o di persona dallo stesso incaricata. Il tempo di consultazione è adeguato alla natura e alla complessità del documento.

2. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni indicate nel presente regolamento.

3. L'accesso ai documenti può essere limitato ad alcune parti, quando ricorre l'esigenza di differire o escludere l'accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi. Il responsabile del procedimento o suo delegato provvede, altresì, a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti e, se riguardanti categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di accesso agli atti.

4. È vietato asportare documenti dal luogo presso cui gli stessi sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. L'interessato, in presenza del responsabile del procedimento e sotto la propria personale responsabilità, può prendere appunti e trascrivere, in tutto o in parte, il documento preso in visione; di tale attività si dà atto in apposito verbale.

5. Qualora l'istanza sia pervenuta per via telematica, ovvero le informazioni siano contenute in strumenti informatici, l'accesso agli atti richiesti è attuato, ove possibile, mediante l'invio dei documenti informatici all'indirizzo di posta elettronica dal quale proviene la richiesta.

6. È gratuito il rilascio di copie in modalità telematica mediante trasmissione per posta elettronica ovvero mediante scansione di documenti cartacei o trasferimento di copia di documentazione già in formato digitale su supporto di memorizzazione fornito dal richiedente.

CAPO II

Dei limiti al diritto di accesso ai documenti

Art. 21

(Differimento dell'istanza di accesso)

1. Il responsabile del procedimento può differire l'accesso ai documenti amministrativi nei seguenti casi:

a) nella fase di predisposizione di atti e provvedimenti, anche in relazione ad attività di vigilanza o ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni disciplinari, e comunque in tutti i casi in cui l'immediato accoglimento dell'istanza di accesso potrebbe pregiudicare l'attività della Regione Campania;

b) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici e in particolare all'articolo 53 del d.lgs. n. 50/2016, durante lo svolgimento delle procedure di gara;

c) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, fino all'esaurimento dei relativi procedimenti ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione della valutazione dei titoli posseduti prima dell'effettuazione delle prove orali, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli stessi;

d) per le richieste di documenti contenenti dati personali per i quali, in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), risulti necessario differire l'accesso per non pregiudicare l'attività necessaria per far valere o difendere

un diritto in sede giurisdizionale;

e) per le richieste di accesso a segnalazioni, atti o esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, ad eccezione di quelli sottratti, fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria.

2. Il differimento dell'accesso può essere altresì disposto qualora si verifichino difficoltà di acquisizione di documentazione da altri uffici regionali o in presenza di esigenze eccezionali, che determinino un flusso di richieste alle quali non è possibile dare riscontro entro i termini prescritti.

3. Il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di differimento, indicandone la durata, con atto scritto e motivato e lo comunica al richiedente nel medesimo termine di cui all'articolo 19.

Art. 22

(Esclusione del diritto di accesso nei casi previsti dall'articolo 24 della legge n. 241/1990)

1. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990.

Art. 23

(Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi)

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, sono sottratti all'accesso, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 7 della legge n. 241/1990:

a) gli atti relativi a procedimenti sanzionatori di competenza della Regione Campania e quelli concernenti accertamenti ispettivi e di controllo di natura amministrativa, contabile o fiscale, quando la loro divulgazione possa recare pregiudizio al diritto alla riservatezza;

b) la documentazione matricolare, i rapporti informativi, le note caratteristiche, gli accertamenti medico-legali, i documenti relativi alla salute o concernenti la situazione familiare o economica, relativi al personale, anche in quiescenza, della Regione Campania, delle aziende sanitarie o ospedaliere;

c) gli atti riguardanti interventi di assistenza sociale o sussidi, indennizzi, finanziamenti e contributi quando gli atti siano stati connessi allo stato di necessità degli interessati o quando dalla loro divulgazione possa derivare pregiudizio al diritto alla riservatezza;

d) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;

e) la documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale, gli atti contenenti informazioni di carattere curriculare, commerciale, industriale e scientifico o tecnico-professionale di persone, gruppi, imprese ed associazioni, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, dalla cui divulgazione possa derivare un pregiudizio alla riservatezza o una lesione diretta degli interessi dei citati soggetti;

f) gli atti che contengono informazioni tecniche concernenti imprese pubbliche o private la cui divulgazione possa dar luogo ad indebita concorrenza e atti che richiamino progetti, studi o realizzazioni dell'ingegno tutelati dalle specifiche disposizioni in materia;

g) gli atti che richiamano o fanno riferimento a segnalazioni, anche anonime, nonché a esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali, nei limiti in cui tali documenti contengono notizie rilevanti ai fini della riservatezza;

h) i documenti relativi a procedure di contenzioso pendenti in itinere;

i) i documenti coperti da segreto professionale. L'accesso ad atti e documenti coperti da segreto professionale sanitario è consentito esclusivamente al diretto interessato e negli altri casi stabiliti dalla legge, previo assenso del sanitario sul quale ricade il vincolo del segreto

professionale;

j) gli atti e le informazioni che riguardano la vita privata delle persone fisiche dalla cui divulgazione può derivare una lesione della dignità tale da impedire il pieno godimento dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.

2. Quando l'accesso abbia ad oggetto documenti contenenti dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, attinenti a procedimenti di responsabilità penale, amministrativa e contabile o a misure di sicurezza ovvero dati utilizzabili ai fini disciplinari o di dispensa dal servizio, afferenti a soggetti terzi rispetto al richiedente, esso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, qualora sia autorizzato l'accesso, i dati oggetto dello stesso sono solo quelli adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità cui tende la richiesta, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lett. c) del Regolamento (UE) 679/2016;

4. È escluso dal diritto di accesso l'atto con cui il dipendente pubblico, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'Autorità nazionale anticorruzione, o ad un dirigente della Giunta regionale o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, in osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 24

(Documenti esclusi dall'accesso per motivi inerenti alla sicurezza e alle relazioni internazionali)

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, sono esclusi dall'accesso, i documenti:

a) concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede della Regione Campania;

b) concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito della Regione Campania in occasione di visite ufficiali di autorità civili e militari o di incontri con rappresentanti italiani o stranieri;

c) riguardanti i procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza del personale della Regione Campania.

2. Sono, inoltre, esclusi dall'accesso i documenti, dalla cui divulgazione, possa derivare una lesione alle relazioni internazionali, con riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione, ed in particolare i documenti inerenti ai rapporti tra la Regione Campania e le istituzioni dell'Unione europea, nonché tra la Regione Campania ed enti ed organismi di organizzazioni internazionali o di altri Paesi, anche in occasione di visite, dei quali non sia autorizzata o prevista la divulgazione.

Art. 25

(Documenti esclusi dall'accesso per motivi di segretezza e riservatezza della Regione Campania)

1. In relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d'ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratte all'accesso, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990, le seguenti categorie di documenti:

a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti ad eccezione delle parti che costituiscono motivazione per relationem dell'atto o provvedimento, opportunamente oscurate

nel rispetto della normativa sulla riservatezza;

b) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la relativa corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dalla Regione Campania e siano in questi ultimi richiamati;

c) gli atti e la corrispondenza inerenti alla difesa della Regione Campania nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale;

d) i verbali delle riunioni nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all'accesso o di rilievo puramente interno;

e) i documenti inerenti all'attività relativa all'informazione, al confronto e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali.

Art. 26

(Diniego e limitazione dell'accesso. Ricorsi.)

1. Qualora ricorrano circostanze che giustifichino il diniego, ivi incluse le ipotesi contemplate negli articoli 22, 23, 24 e 25, il responsabile del procedimento, con atto scritto motivato, rigetta l'istanza di accesso. Il provvedimento è adottato e trasmesso al richiedente entro il medesimo termine previsto dall'articolo 19 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'accesso sia consentito solo ad una parte dei contenuti dei documenti, possono essere rilasciate copie parziali degli stessi, con l'indicazione delle parti omesse.

3. Le limitazioni all'accesso sono stabilite dal responsabile del procedimento con atto scritto e motivato, trasmesso al richiedente.

4. L'accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. Non sono ammesse istanze di accesso massive preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della Regione Campania.

6. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 19, la richiesta di accesso si intende respinta.

7. In caso di diniego all'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 21, si applicano i rimedi previsti dall'articolo 25, comma 4, della legge n.241/1990.

8. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 104/2010.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

(Modulistica)

1. Le istanze di accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e accesso documentale possono essere prodotte anche avvalendosi di appositi modelli disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente/altri contenuti" e nella sezione "URP" del sito istituzionale. In tali casi, la richiesta è corredata dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che deve essere obbligatoriamente sottoscritta per presa visione e trasmessa unitamente all'istanza.

2. Qualora la richiesta di accesso civico o di accesso documentale sia formulata senza avvalersi dei modelli di cui al precedente comma 1, l'ufficio ricevente è tenuto, nel più breve tempo possibile, a trasmettere all'istante la propria informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 28

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate di regola mediante posta elettronica certificata.

2. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni possono essere effettuate mediante:

a) posta elettronica ordinaria, nel solo caso in cui il destinatario abbia espressamente autorizzato tale forma di ricezione delle comunicazioni e ad esclusione comunque della comunicazione del provvedimento finale all'istante;

b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

c) consegna a mano contro ricevuta.

Art. 29

(Registro unico degli accessi)

1. Sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente - Altri contenuti, è pubblicato con cadenza semestrale il Registro unico degli accessi, tenuto ai sensi delle Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del d.lgs. n.33/2013 adottate dall'ANAC - con delibera 1309 del 28/12/2016.

2. Nel Registro che contiene tutte le istanze delle tre tipologie di accesso ricevute dagli uffici regionali, sono indicati la tipologia di accesso, la data di presentazione, l'oggetto della richiesta, la presenza di controinteressati, l'esito, la data del provvedimento, la sintesi della motivazione (per le ipotesi di rifiuto totale o parziale), i dati relativi all'eventuale richiesta di riesame e all'eventuale ricorso al giudice amministrativo.

Art. 30

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento 31 luglio 2006, n. 2 (Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi).

Art. 31

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

ALLEGATO

ACCESSO DOCUMENTALE E ACCESSO CIVICO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, INFORMAZIONI E DATI

T A R I F F A R I O

1. Importi dovuti per i diritti di ricerca e visura per i documenti formati:
   - oltre i 5 anni e fino a 20 anni prima della richiesta di accesso: 5 euro;
   - oltre i 20 anni prima della richiesta di accesso: 10 euro.

   Nulla è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati.

2. Costo dovuto per le copie (se superiori a 20 facciate):
   a. Costo per la fotoriproduzione su supporto cartaceo:
      - fotocopie formato A4 €. 0,10 a facciata
      - fotocopie formato A3 €. 0,15 a facciata

   b. Costo per la stampa di documenti ricavati da memorizzazioni informatiche:
      - stampa formato A4 €. 0,10 a facciata
      - stampa formato A3 €. 0,15 a facciata

   c. Costo per la scansione da documentazione cartacea:
      - € 0,05 a facciata;

3. Importo dovuto per la copia o la riproduzione su supporti materiali (ad es. CD-rom, pen-drive):
   - Costo di mercato del supporto richiesto (qualora il supporto non venga fornito dal richiedente).

4. Importo dovuto per la spedizione dei documenti (qualora espressamente richiesta in luogo dell'invio tramite posta elettronica o posta certificata e sempre che ciò non determini un onere eccessivo per l'Amministrazione):
   - Costo delle spese postali desunti dalle tariffe vigenti pro-tempore.

5. Importo dovuto per il rilascio di copie conformi all'originale:
   - Rimborso delle spese di bollo in misura pari ad € 16,00 ogni 4 facciate.

Per gli importi uguali o inferiori ad euro 2,58, comprensivi delle eventuali spese di spedizione, non è dovuto alcun rimborso da parte del richiedente; al di sopra di tale importo, deve essere effettuata il versamento dell'intera cifra. Il Responsabile del procedimento provvederà alla determinazione dei costi da sostenere, richiedendo prima della riproduzione, o dell'invio, il loro pagamento al richiedente. Il rilascio o l'invio della documentazione richiesta avverrà soltanto all'esito dell'esibizione di prova dell'avvenuto versamento.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Versamento tramite bonifico presso la Tesoreria della Regione Campania – IBAN: IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030 BIC BCITITMM- causale: rimborso costi rilascio copie documenti.

Regolamento regionale 21 aprile 2020, n. 5.

"Modifica al Regolamento regionale 12 novembre 2018, n. 11 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura)"

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto, l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;
vista la legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017";
vista la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";
vista la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020";
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
visto il regolamento regionale 12 novembre 2018, n. 11 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile dei castagneti da frutto in attualità di coltura";
vista la delibera della Giunta regionale n. 175 del 7 aprile 2020

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1
Sostituzione dell'articolo 8 del Regolamento regionale n. 11 del 2018

1. L'articolo 8 del Regolamento regionale n. 11 del 2018 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni alle prescrizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 47, comma 1, e alla Tabella B bis dell'Allegato C della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo):
   a) somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato.
2. Al fine di consentire la corretta individuazione dei precetti e delle relative sanzioni, è adottata la seguente tavola di corrispondenza tra i precetti del presente regolamento e le sanzioni amministrative per le infrazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'articolo 47, comma 1, e alla Tabella B bis dell'Allegato C della L. R. n. 11/96:

Allegato C della L. R. n. 11/96: articolo 47, comma 1, e Tabella B bis			Regolamento regionale n. 11/2018				Art. 8	
Lettera	**Disposizione/infrazione**		**Art.**	**Denominazione**	**Comma**	**Lettera**	**Comma**	**Lettera**
ll	Mancato rispetto delle seguenti norme relative alle prescrizioni e alle norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto:		4	Prescrizioni e norme tecniche in materia di castanicoltura da frutto	1	a) e b)	1	a)
	1)	disposizioni relative all'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate						
	2)	divieti e condizioni imposte, relativamente alle operazioni colturali ammesse nel caso in cui il terreno sia eccezionalmente mobile, dilavato o in forte pendenza						

3. Per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sopra riportate, si applica la Tabella B allegata all'Allegato C della L. R. n. 11/1996.".

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Delibera della Giunta Regionale n. 192 del 21/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

VARIAZIONI ORDINAMENTALI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

a. con D.G.R n. 612 del 29/10/2011 è stato approvato il Regolamento 15.12.2011 n.12, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011 e ss.mm.ii., che disciplina l'"Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 6.8.2010 n. 8;

b. ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento n. 12 del 2011 e ss.mm. e ii., le strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in:
   - direzioni generali;
   - uffici speciali;
   - strutture di staff;
   - unità operative dirigenziali;

c. l'art. 6, comma 3, del predetto Regolamento demanda alla Giunta regionale la definizione degli indirizzi programmatici e l'organizzazione interna alle direzioni generali e l'organizzazione degli uffici speciali, salvo quanto previsto per l'Avvocatura regionale;

d. con DGR n.619/2016 e ss.mm. e ii., la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha individuato in 266 il numero massimo delle strutture ordinamentali da istituire;

CONSIDERATO che:

a. la Direzione Generale per le Risorse Umane ha rappresentato, con nota prot. n. 745769 del 6/12/19, l'esigenza di ridefinire l'assetto organizzativo della struttura, al fine di rendere uniforme la Governance delle attività relative al conferimento degli incarichi dirigenziali;

b. l'Assessore alle Risorse Umane con nota prot. 2131/SP del 9/12/19 ha condiviso le esigenze rappresentate dalla Direzione Generale per le Risorse Umane, disponendo la modifica delle attuali competenze delle Strutture interessate, la costituzione di una nuova UOD, nonché, al fine di assicurare la continuità amministrativa, che le funzioni inerenti il conferimento degli incarichi dirigenziali siano assicurate dagli uffici attualmente competenti, fino alla conclusione della procedura di interpello relativa alla nuova UOD;

RITENUTO

a. di dover costituire una nuova UOD cui attribuire le competenze in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, ridefinendo per l'effetto le competenze della UOD 50.14.01 come da allegato 1 al presente provvedimento;
b. di dover provvedere in merito, modificando, per l'effetto, gli allegati C e D alla DGR n.619/2016 e ss.mm. e ii.;

DATO ATTO che

le modifiche ordinamentali di cui al considerato non comportano un aumento del numero massimo delle strutture dirigenziali, fissato con D.G.R. n.619/2016 e ss.mm.ii. e che avvengono, pertanto, nel rispetto dell'invarianza di spesa;

VISTI

a. il Regolamento 15.12.2011, n. 12 e ss.mm. e ii.;

b. [illegible] ss.mm. e ii.;
c. [illegible]SP del 9/12/19 dell'Assessore alle Risors[illegible]

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

D E L I B E R A

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di costituire la UOD "Conferimento incarichi dirigenziali", così come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ridefinire le competenze della U.O.D. 50.14.01 "Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali" come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di ridefinire, per effetto di quanto previsto nel punto 1. del deliberato, le strutture ordinamentali previste dalla D.G.R. 468/2019 in n. 265, così come di seguito indicate:

   n.18 Uffici di Direzione Generale;
   n. 1 Segreteria di Giunta;
   n. 1 Autorità di Audit;
   n. 1 Datore di Lavoro;
   n. 6 Uffici Speciali;
   n. 3 Uffici di Staff incardinati in posizione di autonomia funzionale presso le Direzioni Generali;
   n. 75 Uffici di Staff alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e agli Uffici di cui all'art.37 del Regolamento;
   n. 155 Uffici di Unità Operative Dirigenziali;
   n. 5 Uffici di livello dirigenziale per strutture di missione o posizioni dirigenziali individuali;
4. di modificare, altresì, gli allegati C e D alla D.G.R.C. n. 619/2016 e ss. mm. e ii.;
5. di stabilire, altresì, che sino alla nomina del nuovo dirigente, in esito alla definizione della procedura di interpello per la nuova UOD "Conferimento incarichi dirigenziali", le funzioni inerenti il conferimento degli incarichi dirigenziali restano in capo agli uffici attualmente preposti;
6. di dare mandato alla DG alle Risorse Umane per gli adempimenti consequenziali inclusa la notifica del presente provvedimento ai dirigenti interessati e per la predisposizione di tutti gli atti di competenza per dare sollecito avvio alle relative procedure di interpello;
7. di trasmettere il presente atto ai componenti della Giunta regionale, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, a tutti i Direttori Generali e ai Responsabili degli Uffici Speciali, agli Staff 50.14.93 e 50.14.94, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

ALLEGATO 1

50	14	00	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	Compiti di cui agli artt. 8 e 27 del Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.
50	14	01	Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	Conferimento, verifica e riconversione dei profili professionali; attività di monitoraggio della dotazione organica in relazione alle singole categorie. Procedure di inquadramento in applicazione di istituti normativi e/o in esecuzione di giudicati; procedimenti connessi alla risoluzione del rapporto di lavoro; tenuta archivio generale dei fascicoli personali dei dipendenti della giunta
50	14	12	Conferimento incarichi dirigenziali	Adempimenti connessi al conferimento degli incarichi dirigenziali: monitoraggio scadenze, gestione delle procedure di interpello e conseguente creazione di una banca dati dedicata – attività propedeutiche al conferimento degli incarichi in conformità con le disposizioni vigenti in materia – predisposizione degli atti propedeutici alla nomina delle relative Commissioni di valutazione e gestione degli adempimenti connessi – gestione dell'archivio cartaceo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 352 del 23/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Oggetto dell'Atto:

DECRETO DIRIGENZIALE N. 806 DEL 12/07/2019 "AVVISO PUBBLICO PER AZIONI DI POLITICA ATTIVA: ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA". PRESA D'ATTO DEL SECONDO ELENCO DI PROPOSTE AMMISSIBILI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che con D.G.R. n. 116 del 24/04/2014, alla luce del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione Campania e Mi.S.E. per la realizzazione del *Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania*, la Giunta Regionale demandava alla Direzione Generale 54.11 di adottare i necessari atti per l'attuazione del Programma in questione mediante affidamento a Sviluppo Campania, società *in house* della Regione Campania;
b. Che con Decreto Dirigenziale n. 1258 del 15/12/2014 la DG 54.11 provvedeva ad approvare ed ammettere a finanziamento la proposta di progettazione esecutiva proposta da Sviluppo Campania S.p.A., fatte salve le eventuali modifiche e prescrizioni del Comitato Esecutivo a cui la progettazione veniva trasmessa;
c. che con Decreto Dirigenziale n. 17 del 04/03/2015 la D.G. 54.11 per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili individuava la U.O.D. 54.11.06 – Formazione Professionale quale struttura deputata all'attuazione e al monitoraggio dell'attività;
d. che, con nota prot. 0050837 del 10/04/2015 il Presidente del Comitato Esecutivo comunicava l'avvenuta riprogrammazione delle risorse destinate al Programma e degli importi destinati all'intervento in questione;
d. che Il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n.185, recante "Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma dell'art.1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n.183", con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, dà facoltà alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di disporre l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473;
e. che la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016, al punto 2, lettera c), stabilisce che, "le regioni e province autonome, previa comunicazione al Ministero e con l'indicazione dell'ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro";
f. Che con Decreto Dirigenziale n. 428 del 28/10/2016 si è provveduto all'approvazione della progettazione esecutiva dell'intervento prodotta da Sviluppo Campania S.p.A. in coerenza con la rimodulazione e con le osservazioni di merito pervenute dal Comitato Esecutivo;

PREMESSO inoltre

a) Che con la convenzione sottoscritta in data 28/12/2015 (rep. n. 7 del 13/01/2016) è stata assegnata a Sviluppo Campania S.p.A. la realizzazione delle attività progettuali;
b) Che la progettazione esecutiva approvata prevede l'azione n. 7 denominata "Misure di autoimprenditorialità e tutoraggio pre/post start-up;
c) che ai fini della realizzazione dell'azione suddetta, con Decreto Dirigenziale n. 806 del 12/07/2019 è stato approvato l'"Avviso pubblico per azioni di politica attiva: Orientamento e Accompagnamento all'autoimprenditorialità" ;
d) Che gli uffici della Direzione 54-11 hanno provveduto a generare, per il progetto in questione il CUP B25G19000080001;

CONSIDERATO CHE

a) con nota prot. n. 1481/U del 07/02/2020, acquisita agli atti con prot. n. 99542 del 17/02/20, Sviluppo Campania ha inviato un secondo elenco di proposte di domande ammesse al contributo;

RITENUTO

a) Di dover prendere atto della comunicazione di Sviluppo Campania S.P.A. Di cui al protocollo regionale 99542 del 17/02/20;
b) di dover prendere atto dell'elenco di proposte valutate come ammissibili, di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO, che il presente provvedimento rientra negli obbilghi di pubblicazioni di cui all'art 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e int.;

VISTI

a) d. La Deliberazione di Giunta Regionale del 24/04/2014, n. 116;
b) e. Il Decreto Dirigenziale n. 17 del 04/03/2015;
c) f. Il Decreto Dirigenziale n. 428 del 28/10/2016;
d) il decreto dirigenziale n. 208 del 31/03/2017;
e) il decreto dirigenziale n. 311 del 20/03/2019;
f) il decreto dirigenziale n. 806 del 12/07/2019;
g) il Decreto legislativo 33/2013;
h) il D.P.G.R. n. 161 del 18/07/2016 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff 54.11.91 nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima Unità Operativa Dirigenziale

DECRETA

Per quanto richiamato in narrativa, che si intende integralmente riportato:

1) di prendere atto della comunicazione di Sviluppo Campania S.P.A. di cui al protocollo regionale 99542 del 17/02/20;
2) di prendere atto dell'elenco di proposte valutate come ammissibili, di cui all'allegato Ache forma parte integrante del presente provvedimento;
3) di inviare il presente atto all'UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio III - Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali, all'Assessore al Lavoro, al Capo di Gabinetto, all'UDCP - Segreteria di Giunta – ed al BURC per la pubblicazione e al competente ufficio per la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale della Campania;
4) di notificare il presente atto a Sviluppo Campania S.p.A. per gli adempimenti di competenza;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Antonietta D'Urso

POLITICHE ATTIVE - AVVISO PROGETTI AUTOIMPRENDITORIALITA' ALLEGATO A - Proposte ammissibili

BENEFICIARI	IMPORTO AMMESSO
M P	€ 25.000,00
B F	€ 25.000,00
P A	€ 18.484,28
K Y	€ 25.000,00
P A	€ 25.000,00
T A	€ 25.000,00
C F	€ 25.000,00
F F T	€ 25.000,00
A N	€ 25.000,00
M F	€ 25.000,00
F G	€ 25.000,00
C F	€ 25.000,00
I R	€ 25.000,00
N T	€ 25.000,00
O F	€ 25.000,00
S R	€ 25.000,00
L P	€ 25.000,00
C A	€ 25.000,00
D C E	€ 25.000,00
S A	€ 25.000,00
A P	€ 25.000,00
G T	€ 25.000,00
R A	€ 25.000,00
P A	€ 25.000,00
L M A	€ 25.000,00
P M	€ 25.000,00
L G	€ 25.000,00
A U	€ 25.000,00
A D	€ 25.000,00
C G	€ 22.029,94
M G	€ 19.923,38
F F	€ 25.000,00
L F M	€ 25.000,00
C A	€ 25.000,00
V G	€ 25.000,00
B S	€ 25.000,00
L R	€ 25.000,00
T A	€ 24.812,50
C G	€ 25.000,00
G N	€ 25.000,00
Z A	€ 25.000,00
B G	€ 25.000,00
C I	€ 23.268,19
M C	€ 25.000,00
L D	€ 25.000,00

Allegato A

46

45

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 357 del 23/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE TRATTAMENTO CIGD-COVID19

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che al fine di fronteggiare la situazione di straordinaria necessità e urgenza e di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state, tra l'altro, previste misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

che tra le misure disciplinate, il su richiamato DL n. 18/2020, all'art. 22, , ha previsto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, cigd, concessi dalle Regioni e province autonome, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, in tale norma individuati, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;

che l'art.22 c. 3 nel prevedere le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura, ha previsto l'adozione di uno o più decreti di riparto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che il successivo c.4 dell'art.22 ha disciplinato le modalità di inoltro delle decretazioni regionali, adottate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, di concessione dei trattamenti all'Inps che provvede alla erogazione delle prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa al cui monitoraggio, anche in via prospettica, lo stesso istituto è tenuto;

che in attuazione di quanto previsto dall'art. 22,in data 19 marzo 2020 con prot. 550, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, contenente tra l'altro le condizioni e le procedure di accesso con indicazione delle modalità di presentazione delle istanze attraverso apposita procedura informatica nelle forme e nel rispetto dei termini previsti da apposito Avviso da pubblicare sul portale istituzionale della Regione Campania;

che in data 24 marzo 2020 è stato pubblicato il su richiamato avviso contenete le procedure, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alla cassa integrazione in deroga con causale covid 19 utilizzando, esclusivamente, la procedura informatica ed i modelli appositamente predisposti, e fissando al 30 marzo il termine di avvio;

che in data 28 marzo 2020 è stata diramata la circolare Inps n. 47, adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro contenente le istruzioni e i chiarimenti in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga;

Tanto premesso

VISTO

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 20il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;20, n. 13;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.I.del 24/03/2020 contenente un primo riparto tra le Regioni e le province autonome delle risorse ocorrenti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga, con il quale sono stati assegnati alla Regione Campania 101.645.520,00 Milioni di euro;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;

RICHIAMATO
l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali PROT. N. 550 DEL 19 marzo 2020 nella parte in cui prevede che la verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga;

PRESO ATTO
della istruttoria svolta dal competente ufficio, con l'assistenza tecnica e il supporto di Anpal Servizi, di cui all'allegato (1) elenco contenente n.ro **1000** istanze pervenute accoglibili e relativo elenco lavoratori e l'allegato (2) elenco contenente n.ro **2.162** istanze non accoglibili/sospese per assenza dei previsti requisiti;
- che è stato verificato il rispetto dello stanziamento concesso alla Regione Campania per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 alle aziende riportate nell'allegato (1) al presente decreto;

che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse del bilancio regionale, in quanto le risorse occorrenti per i trattamenti di cassa integrazione in deroga ex art. 22 del DL n. 18/2020 sono trasferite direttamente dallo Stato all'INPS;

RITENUTO
pertanto di poter provvedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a zero ore e/o ad orario ridotto dalle aziende di cui all'allegato elenco, per i periodi specificamente indicati

D E C R E T A

E' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa, nonché dall'Accordo Quadro del 19/03/2020, in favore dei datori di cui all'elenco allegato (1) prot. PG/2020/0202021 del 23/04/2020 per n.ro istanze **1000** e relativo elenco dei lavoratori sospesi dalle imprese per i periodi specificamente ed individualmente indicati, pubblicato per estratto sul sito regionale clic lavoro Campania;

la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti delle risorse stanziate, ed appositamente decretate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia in favore della Regione Campania;

di non autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga per n.ro **2.162** istanze di cui all'elenco allegato (2) prot. PG/2020/0202033 del 23/04/2020 non accoglibili/sospese per assenza dei previsti requisiti pubblicato per estratto sul sito regionale clic lavoro Campania;

di trasmettere il presente decreto - la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art. 22 DL 18/2020, - in modalità telematica, alla competente sede INPS in uno alla lista dei beneficiari, perché provveda all'erogazione delle prestazioni nella misura e nel rispetto delle disposizioni tutte vigenti in materia;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, al Sistema Informativo Percettori "SIP" dell'INPS tramite l'ANPAL Servizi, attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale "33193", appositamente istituito così come indicato nella circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, nonché al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e nella sezione Casa di Vetro del portale istituzionale della Regione Campania.

Decreto Dirigenziale n. 358 del 23/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE TRATTAMENTO CIGD-COVID19

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che al fine di fronteggiare la situazione di straordinaria necessità e urgenza e di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state, tra l'altro, previste misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

che tra le misure disciplinate, il su richiamato DL n. 18/2020, all'art. 22, , ha previsto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, cigd, concessi dalle Regioni e province autonome, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, in tale norma individuati, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;

che l'art.22 c. 3 nel prevedere le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura, ha previsto l'adozione di uno o più decreti di riparto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che il successivo c.4 dell'art.22 ha disciplinato le modalità di inoltro delle decretazioni regionali, adottate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, di concessione dei trattamenti all'Inps che provvede alla erogazione delle prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa al cui monitoraggio, anche in via prospettica, lo stesso istituto è tenuto;

che in attuazione di quanto previsto dall'art. 22,in data 19 marzo 2020 con prot. 550, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, contenente tra l'altro le condizioni e le procedure di accesso con indicazione delle modalità di presentazione delle istanze attraverso apposita procedura informatica nelle forme e nel rispetto dei termini previsti da apposito Avviso da pubblicare sul portale istituzionale della Regione Campania;

che in data 24 marzo 2020 è stato pubblicato il su richiamato avviso contenete le procedure, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alla cassa integrazione in deroga con causale covid 19 utilizzando, esclusivamente, la procedura informatica ed i modelli appositamente predisposti, e fissando al 30 marzo il termine di avvio;

che in data 28 marzo 2020 è stata diramata la circolare Inps n. 47, adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro contenente le istruzioni e i chiarimenti in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga;

Tanto premesso

VISTO

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 20il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;20, n. 13;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.I.del 24/03/2020 contenente un primo riparto tra le Regioni e le province autonome delle risorse ocorrenti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga, con il quale sono stati assegnati alla Regione Campania 101.645.520,00 Milioni di euro;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;

RICHIAMATO
l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali PROT. N. 550 DEL 19 marzo 2020 nella par te in cui prevede che la verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga;

PRESO ATTO
della istruttoria svolta dal competente ufficio, con l'assistenza tecnica e il supporto di Anpal Servizi, di cui all'allegato (1) elenco contenente n.ro **1000** istanze pervenute accoglibili;
- che è stato verificato il rispetto dello stanziamento concesso alla Regione Campania per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 alle aziende riportate nell'allegato (1) al presente decreto;

che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse del bilancio regionale, in quanto le risorse occorrenti per i trattamenti di cassa integrazione in deroga ex art. 22 del DL n. 18/2020 sono trasferite direttamente dallo Stato all'INPS;

RITENUTO
pertanto di poter provvedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a zero ore e/o ad orario ridotto dalle aziende di cui all'allegato elenco, per i periodi specificamente indicati

D E C R E T A

E' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa, nonché dall'Accordo Quadro del 19/03/2020, in favore dei datori di cui all'elenco allegato (1) prot. PG/2020/0202056 del 23/04/2020 per n.ro istanze **1000** e relativo elenco dei lavoratori sospesi dalle imprese per i periodi specificamente ed individualmente indicati, pubblicato per estratto sul sito regionale clic lavoro Campania;

la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti delle risorse stanziate, ed appositamente decretate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia in favore della Regione Campania;

di trasmettere il presente decreto - la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art. 22 DL 18/2020, - in modalità telematica, alla competente sede INPS in uno alla lista dei beneficiari, perché provveda all'erogazione delle prestazioni nella misura e nel rispetto delle disposizioni tutte vigenti in materia;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, al Sistema Informativo Percettori "SIP" dell'INPS tramite l'ANPAL Servizi, attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale "33193", appositamente istituito così come indicato nella circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, nonché al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e nella sezione Casa di Vetro del portale istituzionale della Regione Campania.

Decreto Dirigenziale n. 359 del 23/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE TRATTAMENTO CIGD-COVID19

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che al fine di fronteggiare la situazione di straordinaria necessità e urgenza e di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state, tra l'altro, previste misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

che tra le misure disciplinate, il su richiamato DL n. 18/2020, all'art. 22, , ha previsto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, cigd, concessi dalle Regioni e province autonome, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, in tale norma individuati, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;

che l'art.22 c. 3 nel prevedere le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura, ha previsto l'adozione di uno o più decreti di riparto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che il successivo c.4 dell'art.22 ha disciplinato le modalità di inoltro delle decretazioni regionali, adottate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, di concessione dei trattamenti all'Inps che provvede alla erogazione delle prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa al cui monitoraggio, anche in via prospettica, lo stesso istituto è tenuto;

che in attuazione di quanto previsto dall'art. 22,in data 19 marzo 2020 con prot. 550, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, contenente tra l'altro le condizioni e le procedure di accesso con indicazione delle modalità di presentazione delle istanze attraverso apposita procedura informatica nelle forme e nel rispetto dei termini previsti da apposito Avviso da pubblicare sul portale istituzionale della Regione Campania;

che in data 24 marzo 2020 è stato pubblicato il su richiamato avviso contenete le procedure, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alla cassa integrazione in deroga con causale covid 19 utilizzando, esclusivamente, la procedura informatica ed i modelli appositamente predisposti, e fissando al 30 marzo il termine di avvio;

che in data 28 marzo 2020 è stata diramata la circolare Inps n. 47, adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro contenente le istruzioni e i chiarimenti in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga;

Tanto premesso

VISTO

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 20il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;20, n. 13;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.I.del 24/03/2020 contenente un primo riparto tra le Regioni e le province autonome delle risorse ocorrenti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga, con il quale sono stati assegnati alla Regione Campania 101.645.520,00 Milioni di euro;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;

RICHIAMATO
l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali PROT. N. 550 DEL 19 marzo 2020 nella par te in cui prevede che la verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga;

PRESO ATTO
della istruttoria svolta dal competente ufficio, con l'assistenza tecnica e il supporto di Anpal Servizi, di cui all'allegato (1) elenco contenente n.ro **1000** istanze pervenute accoglibili;
- che è stato verificato il rispetto dello stanziamento concesso alla Regione Campania per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 alle aziende riportate nell'allegato (1) al presente decreto;

che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse del bilancio regionale, in quanto le risorse occorrenti per i trattamenti di cassa integrazione in deroga ex art. 22 del DL n. 18/2020 sono trasferite direttamente dallo Stato all'INPS;

RITENUTO
pertanto di poter provvedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a zero ore e/o ad orario ridotto dalle aziende di cui all'allegato elenco, per i periodi specificamente indicati

D E C R E T A

E' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa, nonché dall'Accordo Quadro del 19/03/2020, in favore dei datori di cui all'elenco allegato (1) prot. PG/2020/0202071 del 23/04/2020 per n.ro istanze **1000** e relativo elenco dei lavoratori sospesi dalle imprese per i periodi specificamente ed individualmente indicati, pubblicato per estratto sul sito regionale clic lavoro Campania;

la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti delle risorse stanziate, ed appositamente decretate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia in favore della Regione Campania;

di trasmettere il presente decreto - la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art. 22 DL 18/2020, - in modalità telematica, alla competente sede INPS in uno alla lista dei beneficiari, perché provveda all'erogazione delle prestazioni nella misura e nel rispetto delle disposizioni tutte vigenti in materia;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, al Sistema Informativo Percettori "SIP" dell'INPS tramite l'ANPAL Servizi, attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale "33193", appositamente istituito così come indicato nella circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, nonché al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e nella sezione Casa di Vetro del portale istituzionale della Regione Campania.

Decreto Dirigenziale n. 360 del 23/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE TRATTAMENTO CIGD-COVID19

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che al fine di fronteggiare la situazione di straordinaria necessità e urgenza e di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state, tra l'altro, previste misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

che tra le misure disciplinate, il su richiamato DL n. 18/2020, all'art. 22, , ha previsto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, cigd, concessi dalle Regioni e province autonome, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, in tale norma individuati, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;

che l'art.22 c. 3 nel prevedere le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura, ha previsto l'adozione di uno o più decreti di riparto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che il successivo c.4 dell'art.22 ha disciplinato le modalità di inoltro delle decretazioni regionali, adottate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, di concessione dei trattamenti all'Inps che provvede alla erogazione delle prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa al cui monitoraggio, anche in via prospettica, lo stesso istituto è tenuto;

che in attuazione di quanto previsto dall'art. 22,in data 19 marzo 2020 con prot. 550, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, contenente tra l'altro le condizioni e le procedure di accesso con indicazione delle modalità di presentazione delle istanze attraverso apposita procedura informatica nelle forme e nel rispetto dei termini previsti da apposito Avviso da pubblicare sul portale istituzionale della Regione Campania;

che in data 24 marzo 2020 è stato pubblicato il su richiamato avviso contenete le procedure, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alla cassa integrazione in deroga con causale covid 19 utilizzando, esclusivamente, la procedura informatica ed i modelli appositamente predisposti, e fissando al 30 marzo il termine di avvio;

che in data 28 marzo 2020 è stata diramata la circolare Inps n. 47, adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro contenente le istruzioni e i chiarimenti in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga;

Tanto premesso

VISTO

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 20il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;20, n. 13;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.I.del 24/03/2020 contenente un primo riparto tra le Regioni e le province autonome delle risorse ocorrenti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga, con il quale sono stati assegnati alla Regione Campania 101.645.520,00 Milioni di euro;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;

RICHIAMATO
l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali PROT. N. 550 DEL 19 marzo 2020 nella par te in cui prevede che la verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga;

PRESO ATTO
della istruttoria svolta dal competente ufficio, con l'assistenza tecnica e il supporto di Anpal Servizi, di cui all'allegato (1) elenco contenente n.ro **1000** istanze pervenute accoglibili;
- che è stato verificato il rispetto dello stanziamento concesso alla Regione Campania per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 alle aziende riportate nell'allegato (1) al presente decreto;

che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse del bilancio regionale, in quanto le risorse occorrenti per i trattamenti di cassa integrazione in deroga ex art. 22 del DL n. 18/2020 sono trasferite direttamente dallo Stato all'INPS;

RITENUTO
pertanto di poter provvedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a zero ore e/o ad orario ridotto dalle aziende di cui all'allegato elenco, per i periodi specificamente indicati

D E C R E T A

E' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa, nonché dall'Accordo Quadro del 19/03/2020, in favore dei datori di cui all'elenco allegato (1) prot. PG/2020/0202082 del 23/04/2020 per n.ro istanze **1000** e relativo elenco dei lavoratori sospesi dalle imprese per i periodi specificamente ed individualmente indicati, pubblicato per estratto sul sito regionale clic lavoro Campania;

la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti delle risorse stanziate, ed appositamente decretate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia in favore della Regione Campania;

di trasmettere il presente decreto - la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art. 22 DL 18/2020, - in modalità telematica, alla competente sede INPS in uno alla lista dei beneficiari, perché provveda all'erogazione delle prestazioni nella misura e nel rispetto delle disposizioni tutte vigenti in materia;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, al Sistema Informativo Percettori "SIP" dell'INPS tramite l'ANPAL Servizi, attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale "33193", appositamente istituito così come indicato nella circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, nonché al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e nella sezione Casa di Vetro del portale istituzionale della Regione Campania.

Decreto Dirigenziale n. 361 del 23/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE TRATTAMENTO CIGD-COVID19

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che al fine di fronteggiare la situazione di straordinaria necessità e urgenza e di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state, tra l'altro, previste misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

che tra le misure disciplinate, il su richiamato DL n. 18/2020, all'art. 22, , ha previsto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, cigd, concessi dalle Regioni e province autonome, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, in tale norma individuati, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;

che l'art.22 c. 3 nel prevedere le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura, ha previsto l'adozione di uno o più decreti di riparto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che il successivo c.4 dell'art.22 ha disciplinato le modalità di inoltro delle decretazioni regionali, adottate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, di concessione dei trattamenti all'Inps che provvede alla erogazione delle prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa al cui monitoraggio, anche in via prospettica, lo stesso istituto è tenuto;

che in attuazione di quanto previsto dall'art. 22,in data 19 marzo 2020 con prot. 550, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, contenente tra l'altro le condizioni e le procedure di accesso con indicazione delle modalità di presentazione delle istanze attraverso apposita procedura informatica nelle forme e nel rispetto dei termini previsti da apposito Avviso da pubblicare sul portale istituzionale della Regione Campania;

che in data 24 marzo 2020 è stato pubblicato il su richiamato avviso contenete le procedure, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alla cassa integrazione in deroga con causale covid 19 utilizzando, esclusivamente, la procedura informatica ed i modelli appositamente predisposti, e fissando al 30 marzo il termine di avvio;

che in data 28 marzo 2020 è stata diramata la circolare Inps n. 47, adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro contenente le istruzioni e i chiarimenti in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga;

Tanto premesso

VISTO

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 20il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;20, n. 13;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.I.del 24/03/2020 contenente un primo riparto tra le Regioni e le province autonome delle risorse ocorrenti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga, con il quale sono stati assegnati alla Regione Campania 101.645.520,00 Milioni di euro;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;

RICHIAMATO
l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali PROT. N. 550 DEL 19 marzo 2020 nella par te in cui prevede che la verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga;

PRESO ATTO
della istruttoria svolta dal competente ufficio, con l'assistenza tecnica e il supporto di Anpal Servizi, di cui all'allegato (1) elenco contenente n.ro **1000** istanze pervenute accoglibili;
- che è stato verificato il rispetto dello stanziamento concesso alla Regione Campania per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 alle aziende riportate nell'allegato (1) al presente decreto;

che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse del bilancio regionale, in quanto le risorse occorrenti per i trattamenti di cassa integrazione in deroga ex art. 22 del DL n. 18/2020 sono trasferite direttamente dallo Stato all'INPS;

RITENUTO
pertanto di poter provvedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a zero ore e/o ad orario ridotto dalle aziende di cui all'allegato elenco, per i periodi specificamente indicati

D E C R E T A

E' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa, nonché dall'Accordo Quadro del 19/03/2020, in favore dei datori di cui all'elenco allegato (1) prot. PG/2020/0202113 del 23/04/2020 per n.ro istanze **1000** e relativo elenco dei lavoratori sospesi dalle imprese per i periodi specificamente ed individualmente indicati, pubblicato per estratto sul sito regionale clic lavoro Campania;

la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti delle risorse stanziate, ed appositamente decretate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia in favore della Regione Campania;

di trasmettere il presente decreto - la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art. 22 DL 18/2020, - in modalità telematica, alla competente sede INPS in uno alla lista dei beneficiari, perché provveda all'erogazione delle prestazioni nella misura e nel rispetto delle disposizioni tutte vigenti in materia;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, al Sistema Informativo Percettori "SIP" dell'INPS tramite l'ANPAL Servizi, attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale "33193", appositamente istituito così come indicato nella circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, nonché al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e nella sezione Casa di Vetro del portale istituzionale della Regione Campania.

Decreto Dirigenziale n. 362 del 23/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE TRATTAMENTO CIGD-COVID19

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che al fine di fronteggiare la situazione di straordinaria necessità e urgenza e di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state, tra l'altro, previste misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

che tra le misure disciplinate, il su richiamato DL n. 18/2020, all'art. 22, , ha previsto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, cigd, concessi dalle Regioni e province autonome, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, in tale norma individuati, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;

che l'art.22 c. 3 nel prevedere le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura, ha previsto l'adozione di uno o più decreti di riparto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che il successivo c.4 dell'art.22 ha disciplinato le modalità di inoltro delle decretazioni regionali, adottate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, di concessione dei trattamenti all'Inps che provvede alla erogazione delle prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa al cui monitoraggio, anche in via prospettica, lo stesso istituto è tenuto;

che in attuazione di quanto previsto dall'art. 22,in data 19 marzo 2020 con prot. 550, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, contenente tra l'altro le condizioni e le procedure di accesso con indicazione delle modalità di presentazione delle istanze attraverso apposita procedura informatica nelle forme e nel rispetto dei termini previsti da apposito Avviso da pubblicare sul portale istituzionale della Regione Campania;

che in data 24 marzo 2020 è stato pubblicato il su richiamato avviso contenete le procedure, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alla cassa integrazione in deroga con causale covid 19 utilizzando, esclusivamente, la procedura informatica ed i modelli appositamente predisposti, e fissando al 30 marzo il termine di avvio;

che in data 28 marzo 2020 è stata diramata la circolare Inps n. 47, adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro contenente le istruzioni e i chiarimenti in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga;

Tanto premesso

VISTO

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 20il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;20, n. 13;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.I.del 24/03/2020 contenente un primo riparto tra le Regioni e le province autonome delle risorse ocorrenti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga, con il quale sono stati assegnati alla Regione Campania 101.645.520,00 Milioni di euro;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;

RICHIAMATO
l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali PROT. N. 550 DEL 19 marzo 2020 nella par te in cui prevede che la verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga;

PRESO ATTO
della istruttoria svolta dal competente ufficio, con l'assistenza tecnica e il supporto di Anpal Servizi, di cui all'allegato (1) elenco contenente n.ro **1000** istanze pervenute accoglibili;
- che è stato verificato il rispetto dello stanziamento concesso alla Regione Campania per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 alle aziende riportate nell'allegato (1) al presente decreto;

che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse del bilancio regionale, in quanto le risorse occorrenti per i trattamenti di cassa integrazione in deroga ex art. 22 del DL n. 18/2020 sono trasferite direttamente dallo Stato all'INPS;

RITENUTO
pertanto di poter provvedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a zero ore e/o ad orario ridotto dalle aziende di cui all'allegato elenco, per i periodi specificamente indicati

D E C R E T A

E' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa, nonché dall'Accordo Quadro del 19/03/2020, in favore dei datori di cui all'elenco allegato (1) prot. PG/2020/0202127 del 23/04/2020 per n.ro istanze **1000** e relativo elenco dei lavoratori sospesi dalle imprese per i periodi specificamente ed individualmente indicati, pubblicato per estratto sul sito regionale clic lavoro Campania;

la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti delle risorse stanziate, ed appositamente decretate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia in favore della Regione Campania;

di trasmettere il presente decreto - la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art. 22 DL 18/2020, - in modalità telematica, alla competente sede INPS in uno alla lista dei beneficiari, perché provveda all'erogazione delle prestazioni nella misura e nel rispetto delle disposizioni tutte vigenti in materia;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, al Sistema Informativo Percettori "SIP" dell'INPS tramite l'ANPAL Servizi, attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale "33193", appositamente istituito così come indicato nella circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, nonché al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e nella sezione Casa di Vetro del portale istituzionale della Regione Campania.

Decreto Dirigenziale n. 363 del 23/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE TRATTAMENTO CIGD-COVID

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che al fine di fronteggiare la situazione di straordinaria necessità e urgenza e di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state, tra l'altro, previste misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

che tra le misure disciplinate, il su richiamato DL n. 18/2020, all'art. 22, , ha previsto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, cigd, concessi dalle Regioni e province autonome, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, in tale norma individuati, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;

che l'art.22 c. 3 nel prevedere le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura, ha previsto l'adozione di uno o più decreti di riparto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che il successivo c.4 dell'art.22 ha disciplinato le modalità di inoltro delle decretazioni regionali, adottate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, di concessione dei trattamenti all'Inps che provvede alla erogazione delle prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa al cui monitoraggio, anche in via prospettica, lo stesso istituto è tenuto;

che in attuazione di quanto previsto dall'art. 22,in data 19 marzo 2020 con prot. 550, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, contenente tra l'altro le condizioni e le procedure di accesso con indicazione delle modalità di presentazione delle istanze attraverso apposita procedura informatica nelle forme e nel rispetto dei termini previsti da apposito Avviso da pubblicare sul portale istituzionale della Regione Campania;

che in data 24 marzo 2020 è stato pubblicato il su richiamato avviso contenete le procedure, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alla cassa integrazione in deroga con causale covid 19 utilizzando, esclusivamente, la procedura informatica ed i modelli appositamente predisposti, e fissando al 30 marzo il termine di avvio;

che in data 28 marzo 2020 è stata diramata la circolare Inps n. 47, adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro contenente le istruzioni e i chiarimenti in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga;

Tanto premesso

VISTO

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 20il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;20, n. 13;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.I.del 24/03/2020 contenente un primo riparto tra le Regioni e le province autonome delle risorse ocorrenti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga, con il quale sono stati assegnati alla Regione Campania 101.645.520,00 Milioni di euro;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;

RICHIAMATO
l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali PROT. N. 550 DEL 19 marzo 2020 nella par te in cui prevede che la verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga;

PRESO ATTO
della istruttoria svolta dal competente ufficio, con l'assistenza tecnica e il supporto di Anpal Servizi, di cui all'allegato (1) elenco contenente n.ro **1000** istanze pervenute accoglibili;
- che è stato verificato il rispetto dello stanziamento concesso alla Regione Campania per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 alle aziende riportate nell'allegato (1) al presente decreto;

che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse del bilancio regionale, in quanto le risorse occorrenti per i trattamenti di cassa integrazione in deroga ex art. 22 del DL n. 18/2020 sono trasferite direttamente dallo Stato all'INPS;

RITENUTO
pertanto di poter provvedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a zero ore e/o ad orario ridotto dalle aziende di cui all'allegato elenco, per i periodi specificamente indicati

D E C R E T A

E' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa, nonché dall'Accordo Quadro del 19/03/2020, in favore dei datori di cui all'elenco allegato (1) prot. PG/2020/0202145 del 23/04/2020 per n.ro istanze **1000** e relativo elenco dei lavoratori sospesi dalle imprese per i periodi specificamente ed individualmente indicati, pubblicato per estratto sul sito regionale clic lavoro Campania;

la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti delle risorse stanziate, ed appositamente decretate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia in favore della Regione Campania;

di trasmettere il presente decreto - la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art. 22 DL 18/2020, - in modalità telematica, alla competente sede INPS in uno alla lista dei beneficiari, perché provveda all'erogazione delle prestazioni nella misura e nel rispetto delle disposizioni tutte vigenti in materia;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, al Sistema Informativo Percettori "SIP" dell'INPS tramite l'ANPAL Servizi, attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale "33193", appositamente istituito così come indicato nella circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, nonché al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e nella sezione Casa di Vetro del portale istituzionale della Regione Campania.

Decreto Dirigenziale n. 364 del 23/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE TRATTAMENTO CIGD-COVID19

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che al fine di fronteggiare la situazione di straordinaria necessità e urgenza e di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state, tra l'altro, previste misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

che tra le misure disciplinate, il su richiamato DL n. 18/2020, all'art. 22, , ha previsto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, cigd, concessi dalle Regioni e province autonome, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, in tale norma individuati, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;

che l'art.22 c. 3 nel prevedere le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura, ha previsto l'adozione di uno o più decreti di riparto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che il successivo c.4 dell'art.22 ha disciplinato le modalità di inoltro delle decretazioni regionali, adottate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, di concessione dei trattamenti all'Inps che provvede alla erogazione delle prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa al cui monitoraggio, anche in via prospettica, lo stesso istituto è tenuto;

che in attuazione di quanto previsto dall'art. 22,in data 19 marzo 2020 con prot. 550, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, contenente tra l'altro le condizioni e le procedure di accesso con indicazione delle modalità di presentazione delle istanze attraverso apposita procedura informatica nelle forme e nel rispetto dei termini previsti da apposito Avviso da pubblicare sul portale istituzionale della Regione Campania;

che in data 24 marzo 2020 è stato pubblicato il su richiamato avviso contenete le procedure, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alla cassa integrazione in deroga con causale covid 19 utilizzando, esclusivamente, la procedura informatica ed i modelli appositamente predisposti, e fissando al 30 marzo il termine di avvio;

che in data 28 marzo 2020 è stata diramata la circolare Inps n. 47, adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro contenente le istruzioni e i chiarimenti in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga;

Tanto premesso

VISTO

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 20il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;20, n. 13;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.I.del 24/03/2020 contenente un primo riparto tra le Regioni e le province autonome delle risorse ocorrenti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga, con il quale sono stati assegnati alla Regione Campania 101.645.520,00 Milioni di euro;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;

RICHIAMATO
l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali PROT. N. 550 DEL 19 marzo 2020 nella par te in cui prevede che la verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga;

PRESO ATTO
della istruttoria svolta dal competente ufficio, con l'assistenza tecnica e il supporto di Anpal Servizi, di cui all'allegato (1) elenco contenente n.ro **1000** istanze pervenute accoglibili;
- che è stato verificato il rispetto dello stanziamento concesso alla Regione Campania per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 alle aziende riportate nell'allegato (1) al presente decreto;

che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse del bilancio regionale, in quanto le risorse occorrenti per i trattamenti di cassa integrazione in deroga ex art. 22 del DL n. 18/2020 sono trasferite direttamente dallo Stato all'INPS;

RITENUTO
pertanto di poter provvedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a zero ore e/o ad orario ridotto dalle aziende di cui all'allegato elenco, per i periodi specificamente indicati

D E C R E T A

E' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa, nonché dall'Accordo Quadro del 19/03/2020, in favore dei datori di cui all'elenco allegato (1) prot. PG/2020/0202161 del 23/04/2020 per n.ro istanze **1000** e relativo elenco dei lavoratori sospesi dalle imprese per i periodi specificamente ed individualmente indicati, pubblicato per estratto sul sito regionale clic lavoro Campania;

la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti delle risorse stanziate, ed appositamente decretate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia in favore della Regione Campania;

di trasmettere il presente decreto - la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art. 22 DL 18/2020, - in modalità telematica, alla competente sede INPS in uno alla lista dei beneficiari, perché provveda all'erogazione delle prestazioni nella misura e nel rispetto delle disposizioni tutte vigenti in materia;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, al Sistema Informativo Percettori "SIP" dell'INPS tramite l'ANPAL Servizi, attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale "33193", appositamente istituito così come indicato nella circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, nonché al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e nella sezione Casa di Vetro del portale istituzionale della Regione Campania.

Decreto Dirigenziale n. 365 del 23/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE TRATTAMENTO CIGD-COVID19

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che al fine di fronteggiare la situazione di straordinaria necessità e urgenza e di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state, tra l'altro, previste misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

che tra le misure disciplinate, il su richiamato DL n. 18/2020, all'art. 22, , ha previsto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, cigd, concessi dalle Regioni e province autonome, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, in tale norma individuati, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;

che l'art.22 c. 3 nel prevedere le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura, ha previsto l'adozione di uno o più decreti di riparto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che il successivo c.4 dell'art.22 ha disciplinato le modalità di inoltro delle decretazioni regionali, adottate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, di concessione dei trattamenti all'Inps che provvede alla erogazione delle prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa al cui monitoraggio, anche in via prospettica, lo stesso istituto è tenuto;

che in attuazione di quanto previsto dall'art. 22,in data 19 marzo 2020 con prot. 550, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, contenente tra l'altro le condizioni e le procedure di accesso con indicazione delle modalità di presentazione delle istanze attraverso apposita procedura informatica nelle forme e nel rispetto dei termini previsti da apposito Avviso da pubblicare sul portale istituzionale della Regione Campania;

che in data 24 marzo 2020 è stato pubblicato il su richiamato avviso contenete le procedure, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alla cassa integrazione in deroga con causale covid 19 utilizzando, esclusivamente, la procedura informatica ed i modelli appositamente predisposti, e fissando al 30 marzo il termine di avvio;

che in data 28 marzo 2020 è stata diramata la circolare Inps n. 47, adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro contenente le istruzioni e i chiarimenti in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga;

Tanto premesso

VISTO

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 20il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;20, n. 13;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.I.del 24/03/2020 contenente un primo riparto tra le Regioni e le province autonome delle risorse ocorrenti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga, con il quale sono stati assegnati alla Regione Campania 101.645.520,00 Milioni di euro;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;

RICHIAMATO
l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali PROT. N. 550 DEL 19 marzo 2020 nella par te in cui prevede che la verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga;

PRESO ATTO
della istruttoria svolta dal competente ufficio, con l'assistenza tecnica e il supporto di Anpal Servizi, di cui all'allegato (1) elenco contenente n.ro **1000** istanze pervenute accoglibili;
- che è stato verificato il rispetto dello stanziamento concesso alla Regione Campania per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 alle aziende riportate nell'allegato (1) al presente decreto;

che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse del bilancio regionale, in quanto le risorse occorrenti per i trattamenti di cassa integrazione in deroga ex art. 22 del DL n. 18/2020 sono trasferite direttamente dallo Stato all'INPS;

RITENUTO
pertanto di poter provvedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a zero ore e/o ad orario ridotto dalle aziende di cui all'allegato elenco, per i periodi specificamente indicati

D E C R E T A

E' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa, nonché dall'Accordo Quadro del 19/03/2020, in favore dei datori di cui all'elenco allegato (1) prot. PG/2020/0202166 del 23/04/2020 per n.ro istanze **1000** e relativo elenco dei lavoratori sospesi dalle imprese per i periodi specificamente ed individualmente indicati, pubblicato per estratto sul sito regionale clic lavoro Campania;

la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti delle risorse stanziate, ed appositamente decretate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia in favore della Regione Campania;

di trasmettere il presente decreto - la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art. 22 DL 18/2020, - in modalità telematica, alla competente sede INPS in uno alla lista dei beneficiari, perché provveda all'erogazione delle prestazioni nella misura e nel rispetto delle disposizioni tutte vigenti in materia;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, al Sistema Informativo Percettori "SIP" dell'INPS tramite l'ANPAL Servizi, attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale "33193", appositamente istituito così come indicato nella circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, nonché al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e nella sezione Casa di Vetro del portale istituzionale della Regione Campania.

Decreto Dirigenziale n. 366 del 23/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE TRATTAMENTO CIGD-COVID19

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che al fine di fronteggiare la situazione di straordinaria necessità e urgenza e di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state, tra l'altro, previste misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

che tra le misure disciplinate, il su richiamato DL n. 18/2020, all'art. 22, , ha previsto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, cigd, concessi dalle Regioni e province autonome, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, in tale norma individuati, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;

che l'art.22 c. 3 nel prevedere le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura, ha previsto l'adozione di uno o più decreti di riparto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che il successivo c.4 dell'art.22 ha disciplinato le modalità di inoltro delle decretazioni regionali, adottate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, di concessione dei trattamenti all'Inps che provvede alla erogazione delle prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa al cui monitoraggio, anche in via prospettica, lo stesso istituto è tenuto;

che in attuazione di quanto previsto dall'art. 22,in data 19 marzo 2020 con prot. 550, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, contenente tra l'altro le condizioni e le procedure di accesso con indicazione delle modalità di presentazione delle istanze attraverso apposita procedura informatica nelle forme e nel rispetto dei termini previsti da apposito Avviso da pubblicare sul portale istituzionale della Regione Campania;

che in data 24 marzo 2020 è stato pubblicato il su richiamato avviso contenete le procedure, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alla cassa integrazione in deroga con causale covid 19 utilizzando, esclusivamente, la procedura informatica ed i modelli appositamente predisposti, e fissando al 30 marzo il termine di avvio;

che in data 28 marzo 2020 è stata diramata la circolare Inps n. 47, adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro contenente le istruzioni e i chiarimenti in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga;

Tanto premesso

VISTO

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 20il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;20, n. 13;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.I.del 24/03/2020 contenente un primo riparto tra le Regioni e le province autonome delle risorse ocorrenti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga, con il quale sono stati assegnati alla Regione Campania 101.645.520,00 Milioni di euro;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;

RICHIAMATO
l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali PROT. N. 550 DEL 19 marzo 2020 nella par te in cui prevede che la verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga;

PRESO ATTO
della istruttoria svolta dal competente ufficio, con l'assistenza tecnica e il supporto di Anpal Servizi, di cui all'allegato (1) elenco contenente n.ro **1000** istanze pervenute accoglibili;
- che è stato verificato il rispetto dello stanziamento concesso alla Regione Campania per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 alle aziende riportate nell'allegato (1) al presente decreto;

che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse del bilancio regionale, in quanto le risorse occorrenti per i trattamenti di cassa integrazione in deroga ex art. 22 del DL n. 18/2020 sono trasferite direttamente dallo Stato all'INPS;

RITENUTO
pertanto di poter provvedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a zero ore e/o ad orario ridotto dalle aziende di cui all'allegato elenco, per i periodi specificamente indicati

D E C R E T A

E' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa, nonché dall'Accordo Quadro del 19/03/2020, in favore dei datori di cui all'elenco allegato (1) prot. PG/2020/0202181 del 23/04/2020 per n.ro istanze **1000** e relativo elenco dei lavoratori sospesi dalle imprese per i periodi specificamente ed individualmente indicati, pubblicato per estratto sul sito regionale clic lavoro Campania;

la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti delle risorse stanziate, ed appositamente decretate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia in favore della Regione Campania;

di trasmettere il presente decreto - la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art. 22 DL 18/2020, - in modalità telematica, alla competente sede INPS in uno alla lista dei beneficiari, perché provveda all'erogazione delle prestazioni nella misura e nel rispetto delle disposizioni tutte vigenti in materia;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, al Sistema Informativo Percettori "SIP" dell'INPS tramite l'ANPAL Servizi, attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale "33193", appositamente istituito così come indicato nella circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, nonché al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e nella sezione Casa di Vetro del portale istituzionale della Regione Campania.

Decreto Dirigenziale n. 367 del 23/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE TRATTAMENTO CIGD-COVID19

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che al fine di fronteggiare la situazione di straordinaria necessità e urgenza e di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 sono state, tra l'altro, previste misure di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

che tra le misure disciplinate, il su richiamato DL n. 18/2020, all'art. 22, , ha previsto trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, cigd, concessi dalle Regioni e province autonome, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, in tale norma individuati, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;

che l'art.22 c. 3 nel prevedere le risorse stanziate per il finanziamento della suddetta misura, ha previsto l'adozione di uno o più decreti di riparto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

che il successivo c.4 dell'art.22 ha disciplinato le modalità di inoltro delle decretazioni regionali, adottate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, di concessione dei trattamenti all'Inps che provvede alla erogazione delle prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa al cui monitoraggio, anche in via prospettica, lo stesso istituto è tenuto;

che in attuazione di quanto previsto dall'art. 22,in data 19 marzo 2020 con prot. 550, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali per il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, contenente tra l'altro le condizioni e le procedure di accesso con indicazione delle modalità di presentazione delle istanze attraverso apposita procedura informatica nelle forme e nel rispetto dei termini previsti da apposito Avviso da pubblicare sul portale istituzionale della Regione Campania;

che in data 24 marzo 2020 è stato pubblicato il su richiamato avviso contenete le procedure, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alla cassa integrazione in deroga con causale covid 19 utilizzando, esclusivamente, la procedura informatica ed i modelli appositamente predisposti, e fissando al 30 marzo il termine di avvio;

che in data 28 marzo 2020 è stata diramata la circolare Inps n. 47, adottata d'intesa con il Ministero del Lavoro contenente le istruzioni e i chiarimenti in ordine al trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga;

Tanto premesso

VISTO

- il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 20il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;20, n. 13;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il D.I.del 24/03/2020 contenente un primo riparto tra le Regioni e le province autonome delle risorse ocorrenti per il finanziamento della cassa integrazione in deroga, con il quale sono stati assegnati alla Regione Campania 101.645.520,00 Milioni di euro;
- la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020;

RICHIAMATO
l'Accordo Quadro tra la Regione Campania e le parti sociali PROT. N. 550 DEL 19 marzo 2020 nella par te in cui prevede che la verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all'atto della richiesta di cassa integrazione guadagni in deroga;

PRESO ATTO
della istruttoria svolta dal competente ufficio, con l'assistenza tecnica e il supporto di Anpal Servizi, di cui all'allegato (1) elenco contenente n.ro **840** istanze pervenute accoglibili;
- che è stato verificato il rispetto dello stanziamento concesso alla Regione Campania per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'articolo 22 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 alle aziende riportate nell'allegato (1) al presente decreto;

che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse del bilancio regionale, in quanto le risorse occorrenti per i trattamenti di cassa integrazione in deroga ex art. 22 del DL n. 18/2020 sono trasferite direttamente dallo Stato all'INPS;

RITENUTO
pertanto di poter provvedere alla concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a zero ore e/o ad orario ridotto dalle aziende di cui all'allegato elenco, per i periodi specificamente indicati

D E C R E T A

E' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga, secondo quanto disposto dalla sopra citata normativa, nonché dall'Accordo Quadro del 19/03/2020, in favore dei datori di cui all'elenco allegato (1) prot. PG/2020/0202197 del 23/04/2020 per n.ro istanze **840** e relativo elenco dei lavoratori sospesi dalle imprese per i periodi specificamente ed individualmente indicati, pubblicato per estratto sul sito regionale clic lavoro Campania;

la presente autorizzazione alla erogazione del citato trattamento in deroga deve intendersi nei limiti delle risorse stanziate, ed appositamente decretate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia in favore della Regione Campania;

di trasmettere il presente decreto - la cui efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'art. 22 DL 18/2020, - in modalità telematica, alla competente sede INPS in uno alla lista dei beneficiari, perché provveda all'erogazione delle prestazioni nella misura e nel rispetto delle disposizioni tutte vigenti in materia;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, al Sistema Informativo Percettori "SIP" dell'INPS tramite l'ANPAL Servizi, attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale "33193", appositamente istituito così come indicato nella circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, nonché al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURC e nella sezione Casa di Vetro del portale istituzionale della Regione Campania.

Decreto Dirigenziale n. 376 del 24/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 93 - STAFF - Funzioni tecniche mercato del lavoro

Oggetto dell'Atto:

AVVISO MOBILITA' IN DEROGA 2020

IL DIRIGENTE

Visto
l'art. 11 quater, comma 4 del D.L. n. 162 del 30/12/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n.8 del 28/02/2020 che ha disposto l'applicazione anche per il 2020 delle disposizioni di cui all'art.25-ter del D.L. 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2018, n. 136 pubblicata sulla G.U. n° 293 del 18/12/2018;

- la legge n.205 del 27/12/2017;
- la legge 181 del 15/05/1989;
- Il D.I n° 83473 del 01/08/2014;
- Il D.L. n° 83 del 22/06/2012
- Il D.M. n°20 del 20/02/2018

Considerato

- che l'art. 11 quater, comma 4 del D.L. n. 162 del 30/12/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.8 del 28/02/2020, ha disposto l'applicazione anche per il 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi, delle disposizioni di cui all'art.25-ter del D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2018, n. 136 disponendo altresì che si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020, e che pertanto nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'art.27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.134, a tali lavoratori può essere concesso un trattamento di mobilità in deroga;

- che la Regione Campania con delibera n° 590 del 26/09/2017 ha approvato le aree di crisi industriale complessa richiedendo il riconoscimento di tale situazione ai sensi del D.M. Del 31/01/2013 per le agevolazioni di cui alla legge n° 181/89 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale, ai sensi dell'art. 27 del D.L. N° 83 del 22/06/2012.

- Che detta proposta è stata definitivamente approvata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/11/2017;

Visto altresì

- che ai lavoratori interessati devono essere somministrate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) così come previste dalla legge n. 136 del 17/12/2018 e che gli stessi dovranno recarsi presso il centro per l'impiego a sottoscrivere il patto di servizio personalizzato da allegare al modello di domanda;

Considerato altresì

- che per meglio informare i diretti interessati è opportuno pubblicare sul portale Silf-Campania: lavoro.regione.campania.it un avviso riservato ai lavoratori la cui indennità di mobilità ordinaria è scaduta nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e ai lavoratori la cui mobilità in deroga è scaduta negli anni 2019/2020 licenziati da aziende la cui unità produttiva è ubicata nell'area di

crisi industriale complessa così come individuata dalla Dgr n. 590 del 26/09/2017;

- che è stato predisposto un modello di domanda per ogni tipologia di mobilità che i lavoratori interessati dovranno compilare per la richiesta della concessione della predetta mobilità;
- che il modello di domanda in allegato al presente Decreto deve essere compilato in tutte le sue parti ed inviato alla Giunta Regionale Campania Assessorato al Lavoro Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: mobilita2016@pec.regione.campania.it;

D E C R E T A

1) di approvare l'avviso per la concessione della indennita' di mobilita' in deroga per i lavoratori il cui trattamento di mobilità ordinaria scade nel periodo 01/01/2020 al 31/12/2020 e per i lavoratori la cui mobilità in deroga è cessa negli anni 2019/2020 licenziati da aziende la cui unita' produttiva è ubicata in un"area di crisi industriale complessa così come individuata dalla Dgr n. 590 del 26/09/2017 **(All.1)**;

2) di approvare i modello di domanda redatti per tipologia di mobilità da utilizzare per la richiesta della concessione del relativo trattamento **(All. 2 e 3)**;

3) di precisare che i lavoratori interessati dovranno altresì allegare alla domanda un documento di riconoscimento valido, copia del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il Centro per l'impiego e copia estratto previdenziale Inps, precisando altresì che il trattamento di mobilità sarà concesso fino a concorrenza delle risorse disponibili e a seguito della certificata sussistenza della sostenibilità finanziaria da parte del competente ministero;

4) di inviare il presente decreto alla Giunta Regionale Campania Assessorato al Lavoro Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili;

5) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale della Regione Campania nella sezione "Casa di Vetro" e dei suoi allegati sul portale Silf-Campania: lavoro.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 1 del 23/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 94 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P)

Oggetto dell'Atto:

S.U.R.A.P. - SPORTELLO UNICO REGIONALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. PROGRAMMA REGIONALE PER FAVORIRE LA CRESCITA DEI S.U.A.P. CAMPANIA PER L'ANNO 2020.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) la Regione Campania promuove misure volte a semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa;
b) in attuazione dell'articolo 29, comma 1 dello Statuto della Regione Campania, la Regione Campania promuove la semplificazione normativa e amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza e rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino, impresa;
c) in attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione europea, dall'articolo 41 della Costituzione, dall'articolo 7 dello Statuto in materia di iniziativa economica e coesione economico-sociale, la Regione Campania promuove la liberalizzazione delle attività economiche e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza, eliminando le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d'impresa;

PREMESSO altresì che

a) la Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11 "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015" (Legge annuale di semplificazione 2015), ha istituito, all'art.19, lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP) al fine di semplificare la vita produttiva dei cittadini e delle attività economiche, rendere concretamente possibile l'apertura di una nuova impresa in tempi certi e assicurare procedure e scadenze definite per l'esercizio di tutte le iniziative di carattere produttivo;
b) tra gli obiettivi prioritari del SURAP, individuati dall'art. 19 comma 2 della Legge annuale di semplificazione 2015, rientrano:
   b1. perseguire lo sviluppo di condizioni di contesto più favorevoli per l'insediamento e per lo sviluppo delle imprese e delle reti di imprese;
   b2. garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo e semplificato, al fine di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti, riducendo al minimo i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione, i tempi burocratici e in ogni caso eliminando ogni adempimento non indispensabile;
   b3. attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;
c) per perseguire gli obiettivi suddetti, il suddetto articolo conferisce al SURAP un ruolo centrale nell'ambito dei SUAP del territorio regionale (lett. c, e ed f), individuando fra i compiti del SURAP quelli di:
   c1. collegamento tra gli operatori e i SUAP territorialmente competenti;
   c2. promozione della messa in rete dei SUAP anche attraverso procedure e sistemi informatici;
   c3. assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale;
d) il comma 2 dell'art. 21 della L.R. n. 11/2015 prevede inoltre che, per assicurare una governance basata sulla leale collaborazione, sul coordinamento e sulla condivisione, nel rispetto dei termini dei procedimenti, la Giunta regionale promuove ogni utile iniziativa di consultazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione.

PRESO ATTO che

a) in data 24 gennaio 2020 è stato rinnovato il protocollo d'intesa tra Regione Campania e Unioncamere Campania per promuovere sul territorio regionale un'offerta di servizi SUAP omogenea e standardizzata massimizzando efficacia, semplificazione e contenimento dei costi;
b) obiettivo del protocollo d'intesa e di procedere in sinergia riguardo le seguenti attività:
   - semplificazione amministrativa anche attraverso il censimento delle procedure e la

standardizzazione della modulistica;
- supporto negli incontri con le imprese in materia di attrazione degli investimenti;
- interoperabilità tra i portali di settore statali e regionali;
- supporto ai SUAP sforniti di applicativo informatico o con applicativo in disuso;
- condivisione delle informazioni a disposizione degli enti regionale e camerale.

c) in forza del protocollo d'intesa, la Regione Campania e il sistema camerale campano si impegnano con iniziative comuni a svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sul territorio, e nello specifico proponendo soluzioni ai Comuni che intendano dotarsi di una infrastruttura informatica standardizzata per le funzioni di Front-Office del SUAP, ovviamente senza oneri né per la Regione né per gli stessi Comuni;
d) è stata progressivamente introdotta e resa obbligatoria dal livello nazionale con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, attuativo della delega al Governo in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la modulistica unificata e standardizzata che definisce in maniera esaustiva e per ciascuna tipologia di procedimento "…i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare";
e) con nota 2018/2374 del 6 giugno 2019 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per quanto concerne le carenze nel funzionamento dello sportello unico in Italia.

CONSIDERATO che

a) dal monitoraggio effettuato dal SURAP risulta adottata solo parzialmente da un numero rilevante di Comuni la modulistica unificata e standardizzata finora approvata in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali e recepita dalla Regione Campania con delibere di giunta e decreti delle Direzioni Generali *ratione materiae*;
b) il SURAP ha il compito di monitorare affinché i moduli siano effettivamente in uso e di sollecitare, anche d'intesa con le Direzioni Generali competenti, i Comuni eventualmente inadempienti prestando il necessario supporto allo scopo di superare le eventuali criticità al fine di far sì che i cittadini e le imprese possano usufruire in maniera uniforme di un servizio efficiente ed efficace;
c) sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione europea, la Conferenza delle Regioni ha predisposto un'apposita indagine su tutto il territorio italiano volta a verificare in ogni regione le criticità rilevate dai commissari europei, che hanno lavorato su un campione rappresentativo di Comuni;
d) il SURAP è stato incaricato di effettuare la verifica per la Regione Campania, che in linea con quanto richiesto dalla Conferenza delle Regioni, ha riguardato i seguenti fattori: disponibilità di informazioni/facile accesso alle informazioni sul portale SUAP; disponibilità di informazioni senza obbligo di registrazione; disponibilità di espletare le procedure a distanza per via elettronica tramite il SUAP;
e) dalla verifica eseguita dal SURAP risulta che diversi sportelli unici comunali non garantiscono nei servizi all'utenza gli standard minimi previsti dalla normativa vigente;
f) il SURAP ha predisposto il "Programma regionale per favorire la crescita dei SUAP campani per l'anno 2020" che, in azione congiunta con Unioncamere Campania, propone agli sportelli unici comunali campani un'offerta integrata di supporto, che comprende un'infrastruttura informatica condivisa da tutti i Comuni, apposita formazione per il personale addetto agli sportelli unici e consulenza sulla gestione delle pratiche.

TENUTO CONTO che

a) l'emergenza COVID-19 sta mettendo a dura prova la sopravvivenza delle imprese ed è di vitale importanza attuare tempestivamente le misure a supporto previste dai vari livelli di governo;
b) i Comuni, in qualità di enti territorialmente più vicini ai cittadini e alle imprese, sono i soggetti fortemente coinvolti, attraverso i propri SUAP; a rispondere direttamente alle nuove esigenze e a

costituire lo "sportello" per le imprese anche nell'ambito del nuovo quadro congiunturale;

c) che con l'emergenza sanitaria ed economica in corso, la risoluzione delle criticità di *Front-Office* degli sportelli unici comunali e la standardizzazione delle procedure è diventata una necessità ancora più sentita dal tessuto produttivo campano, in particolare in vista della cosiddetta " Fase 2" di progressiva ripartenza delle attività economiche sospese;

RITENUTO pertanto di

a) dover favorire con procedure chiare e semplificate l'attività dei SUAP campani, chiamati anche a fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
b) dover promuovere d'intesa con il sistema camerale campano la diffusione presso il maggior numero di Comuni di un'infrastruttura informatica standardizzata, senza oneri né per la Regione né per gli stessi Comuni, per favorire la risoluzione delle difficoltà incontrate dai SUAP comunali;
c) di dover procedere all'approvazione dell'allegato "Programma regionale per favorire la crescita dei SUAP campani per l'anno 2020", che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento.

VISTI

a) l'articolo 29 dello Statuto della Regione Campania;
d) il decreto legislativo n. 126/2016;
e) la legge regionale n. 11/2015;
f) il Protocollo d'Intesa tra Regione Campania e Unioncamere Campania del 24/01/2020;
g) la nota della Commissione europea 2018/2374 del 6 giugno 2019.

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

DECRETA

1. di approvare l'allegato "Programma regionale per favorire la crescita dei SUAP campani per l'anno 2020" che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;

2. di provvedere alla pubblicazione del suddetto Programma sul sito istituzionale del SURAP e sul BURC.

3. di inviare il presente atto:
   - all'Assessore alle Attività Produttive;
   - alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
   - alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali relativi alla registrazione;
   - all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente
Dr. Sergio Mazzarella

S.U.R.A.P.

Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive

Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

Programma regionale per favorire la crescita dei SUAP campani per l'anno 2020.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Programma regionale per favorire la crescita dei SUAP campani per l'anno 2020.

Introduzione

Lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP) è stato istituito con legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, nell'ambito della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive; persegue l'uniformazione, l'omogeneizzazione e l'interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio delle attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale gestiti dai SUAP. Nell'ottica di fornire un supporto integrato, fruibile in maniera semplice da cittadini, imprese e operatori SUAP attraverso le tecnologie telematiche, il SURAP ha sviluppato una propria piattaforma web organizzata in apposite sezioni tematiche.

Tra i compiti del SURAP c'è il supporto ai Comuni campani per quanto concerne il funzionamento dei SUAP e l'assistenza agli stessi nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale.

La normativa nazionale sullo sportello unico prevede due obiettivi sostanziali: avviare l'operatività degli sportelli presso tutti i Comuni del territorio italiano e affermare modalità e comportamenti standard nell'organizzazione ed erogazione dei servizi, attraverso livelli minimi condivisi, facendo perno sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In riferimento alla Campania, se il primo obiettivo può considerarsi sostanzialmente raggiunto almeno per il fatto che la quasi totalità dei Comuni ha avviato lo sportello in una delle modalità organizzative previste dalla norma, lo stesso non si può dire per la standardizzazione delle procedure e il rispetto dei requisiti minimi previsti nell'erogazione dei servizi all'utenza, dove permangono parecchie criticità.

A tutto gennaio 2020, dei 550 Comuni campani quelli accreditati presso il MISE e operativamente autonomi sono 182; i Comuni che hanno delegato alla CCIAA competente per territorio sono 281; i Comuni che operano con le Camere di Commercio su base convenzionale sono 85. Infine, due Comuni risultano ancora "silenti" (né accreditati in proprio, né operativi con la Camera di Commercio). Se la standardizzazione dei servizi all'utenza è realizzata per tutti i Comuni in delega o in convenzione con il sistema camerale, per i restanti 184 Comuni campani, circa il 33% del totale, dal monitoraggio eseguito dal SURAP risulta che diversi sportelli unici comunali non garantiscono nei servizi all'utenza gli standard minimi previsti dalla normativa vigente.

Spesso anche la modulistica unificata e standardizzata risulta adottata solo parzialmente. Tale modulistica è stata progressivamente introdotta e resa obbligatoria a livello nazionale con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, attuativo della delega al Governo in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n.

fonte: http://burc.regione.campania.it

124, per cui vanno adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono in maniera esaustiva e per ciascuna tipologia di procedimento "*…i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare*". La Regione Campania ha recepito, con delibere di giunta e decreti delle Direzioni Generali competenti, tutta la modulistica unificata e standardizzata finora approvata in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali.

Per le motivazioni sopra espresse, e anche in considerazione che con nota 2018/2374 del 6 giugno 2019 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per quanto concerne le carenze nel funzionamento dello sportello unico in Italia.

Essendo un obiettivo strategico del SURAP quello promuovere la risoluzione delle criticità degli sportelli unici comunali campani, è stato rinnovato in data 24 gennaio 2020, il protocollo d'intesa tra Regione Campania e Unioncamere Campania, per promuovere sul territorio regionale un'offerta di servizi SUAP omogenea e standardizzata, massimizzando efficacia, semplificazione e contenimento dei costi.

Forte di tale protocollo d'intesa, la Regione Campania e il sistema camerale campano si impegnano con iniziative comuni a svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sul territorio, e nello specifico proponendo soluzioni ai Comuni che intendano dotarsi di una infrastruttura informatica standardizzata per le funzioni di Front-Office del SUAP, ovviamente senza oneri né per la Regione né per gli stessi Comuni.

Con l'emergenza sanitaria ed economica in corso derivante da Covid 19, la risoluzione delle criticità di Front-Office degli sportelli unici comunali e la standardizzazione delle procedure è diventata una necessità ancora più sentita dal tessuto produttivo campano, in particolare in vista della cosiddetta "Fase 2" di progressiva ripartenza delle attività economiche sospese. La facilità di accesso alle informazioni e alle procedure sui propri portali è oggi più che mai una sfida prioritaria della Pubblica amministrazione, elemento qualificante e oggetto di valutazione del suo operato.

Le pagine successive illustreranno nel dettaglio i punti accennati in questa breve introduzione, soffermandosi in particolare sull'articolazione degli interventi previsti sul territorio in attuazione del menzionato protocollo d'Intesa e sui benefici che tali iniziative potranno apportare alla capacità dell'amministrazione pubblica di semplificare la vita produttiva dei cittadini. Naturalmente, a causa delle misure restrittive riguardo la mobilità e la concentrazione negli ambienti delle persone, disposte in seguito all'emergenza sanitaria menzionata, gli interventi previsti sul territorio non potranno prevedere date certe, ma in questo progetto provvederemo tuttavia a fornire una tempistica di realizzazione per ogni attività programmata.

fonte: http://burc.regione.campania.it

INDICE

1. **Il SURAP: compiti e funzioni.**
2. **Il portale web istituzionale del SURAP.**
3. **Il contesto di riferimento territoriale: organizzazione dei SUAP campani.**
4. **La procedura di infrazione dell'Unione Europea all'Italia sulla funzionalità dei SUAP.**
5. **Il monitoraggio dei SUAP campani.**
6. **Il contesto di riferimento istituzionale: il Protocollo d'Intesa tra Regione Campania Unioncamere Campania.**
7. **Programma regionale per favorire la crescita dei SUAP campani per l'anno 2020: obiettivi, punti di forza e utilità per l'Amministrazione pubblica.**
8. **Articolazione delle attività, eventi previsti sul territorio.**
9. **Cronoprogramma attività.**

Allegati:

A. **Protocollo d'Intesa Regione Campania - UNIONCAMERE Campania.**
B. **Nota 2018/2374 C(2019) 4175 final del 6 giugno 2019.**
C. **Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.**

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. Il SURAP: compiti e funzioni.

Lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP) è stato istituito con legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 5 aprile 2016, n. 6, 8 agosto 2016, n. 22 e 26, 20 gennaio 2017, n. 3, 28 luglio 2017, n. 23, 29 dicembre 2017, n. 38 e 2 agosto 2018, n. 26, nell'ambito della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, al fine di semplificare la vita produttiva dei cittadini e delle imprese.

Gli articoli 19, 20 e 21 della suddetta Legge definiscono obiettivi e compiti del SURAP, da un lato rivolti alle imprese e ai SUAP territorialmente competenti e, dall'altro, finalizzati al necessario coordinamento degli enti e degli uffici regionali preposti alla creazione d'impresa e alla uniformazione, trasparenza e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

In particolare, Il SURAP fornisce alle imprese informazioni, assistenza e consulenza in merito alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alla normativa applicabile, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale.

Altro compito del SURAP è il supporto e il monitoraggio dei SUAP comunali, l'assistenza agli stessi nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento, necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi su tutto il territorio regionale.

Il SURAP opera prevalentemente attraverso canali telematici, persegue l'uniformazione, l'omogeneizzazione e l'interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti nel territorio regionale gestiti per via telematica dai SUAP.

Al SURAP sono riservate inoltre funzioni di raccordo, impulso e monitoraggio con gli Enti e gli uffici regionali interessati ai procedimenti di interesse delle imprese. Il dirigente dell'Ufficio SURAP svolge i suoi compiti anche con il supporto degli altri uffici regionali competenti, in particolare ha la funzione di garante regionale dell'imprenditore, esercitando attività d'impulso nei confronti delle diverse strutture regionali interessate da procedimenti amministrativi in materia di attività economiche e d'impresa.

I compiti assegnati al SURAP sono stati dettagliati e disciplinati dalla Giunta Regionale con DGR n. 515 del 27 ottobre 2015, nella quale le attività sono stati aggregate per ambiti omogenei e ricondotte a quattro aree di competenza: 1. IMPRESA-FRONT OFFICE; 2. SUPPORTO AI SUAP - FRONT OFFICE; 3. ANALISI, FORMAZIONE, CORDINAMENTO E MONITORAGGIO; 4. PROCEDIMENTO UNICO REGIONALE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Il portale web istituzionale del SURAP

Nell'ottica di fornire una vasta gamma di servizi, fruibili in maniera semplice da cittadini, imprese e operatori SUAP dei Comuni della Campania attraverso le tecnologie telematiche, il SURAP ha sviluppato una propria piattaforma web organizzata in apposite sezioni tematiche.

Una sezione specifica del sito SURAP è dedicata agli incentivi e alle agevolazioni, con l'intento di fornire un quadro completo e aggiornato delle opportunità esistenti in ambito regionale. Per ogni incentivo, agevolazione o bando disponibile, è pubblicata un'apposita scheda sintetica e analitica che rende agli utenti le informazioni in modo semplice e immediato. A tutto gennaio 2020 sono state pubblicate 72 schede bandi sul sito SURAP.

Un'altra importante sezione del sito web SURAP è "*Come fare per…*", nella quale sono pubblicate schede descrittive dei procedimenti concernenti l'insediamento, l'avvio e lo svolgimento delle attività d'impresa sul territorio regionale. Le schede riportano la normativa applicabile, le indicazioni degli uffici competenti, gli adempimenti procedurali, la modulistica ed i relativi allegati.

Le altre sezioni principali sono: *normativa in tema di attività commerciali e assimilate*, *modulistica unificata*, le *FAQ* sulle richieste più ricorrenti e rilevanti pervenute al SURAP dal territorio, il *glossario* dei termini più rilevanti di interesse delle imprese e del mondo produttivo in generale. Sul sito SURAP è possibile inoltre trovare tutte le news di interesse delle imprese riguardo l'emergenza sanitaria Covid-19.

Con la piattaforma web SURAP si è ottenuta la centralizzazione in un'unica infrastruttura informatica di un patrimonio informativo di facile consultazione e sempre aggiornato ad interesse di cittadini, imprese e SUAP comunali. Il portale è online dal 15 marzo 2019 **(http://surap.regione.campania.it/index.php).**

3. Il contesto di riferimento territoriale: organizzazione e funzionamento dei SUAP campani.

La normativa nazionale sullo sportello unico prevede due obiettivi sostanziali: avviare l'operatività degli sportelli presso tutti i Comuni del territorio italiano e affermare modalità e comportamenti standard nell'organizzazione ed erogazione dei servizi, attraverso livelli minimi condivisi, facendo perno sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In riferimento alla Campania, se il primo obiettivo può considerarsi sostanzialmente raggiunto almeno per il fatto che la quasi totalità dei Comuni ha avviato lo sportello in una delle modalità organizzative previste dalla norma, lo stesso non si può dire per la standardizzazione delle procedure e il rispetto dei requisiti minimi previsti nell'erogazione dei servizi all'utenza, dove permangono parecchie criticità.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Soffermandoci sulle modalità organizzative, ricordiamo che l'attività dello sportello unico è attribuita ai Comuni dalla normativa vigente e può essere esercitata (art.4 del D.P.R. 160/20110) in forma singola o associata:

- con accreditamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
- in convenzione con la Camera di Commercio (di seguito CCIAA) competente per territorio;
- mediante delega degli aspetti organizzativi e strumentali alla CCIAA competente per territorio.

A tutto gennaio 2020, dei 550 Comuni campani quelli accreditati presso il MISE e operativamente autonomi, in forma singola o associata che sia, sono 182; i Comuni che hanno delegato alla CCIAA competente per territorio sono 281; i Comuni che operano con le Camere di Commercio su base convenzionale sono 85. Infine, due Comuni risultano ancora "silenti" (né accreditati in proprio, né operativi con la Camera di Commercio).

I dati, sintetizzati nel Grafico 1, ci dicono che il 33% dei Comuni campani utilizza un'infrastruttura informatica diversa da quella camerale per le funzioni dello sportello unico. Pur considerando che alcuni di questi si sono associati ed hanno una piattaforma SUAP condivisa, bisogna rilevare necessariamente la disomogeneità e la mancanza di interoperabilità tra queste infrastrutture. Come vedremo in seguito dai dati del monitoraggio effettuato dal SURAP, anche il servizio fornito è molto eterogeneo nella qualità e nei risultati.

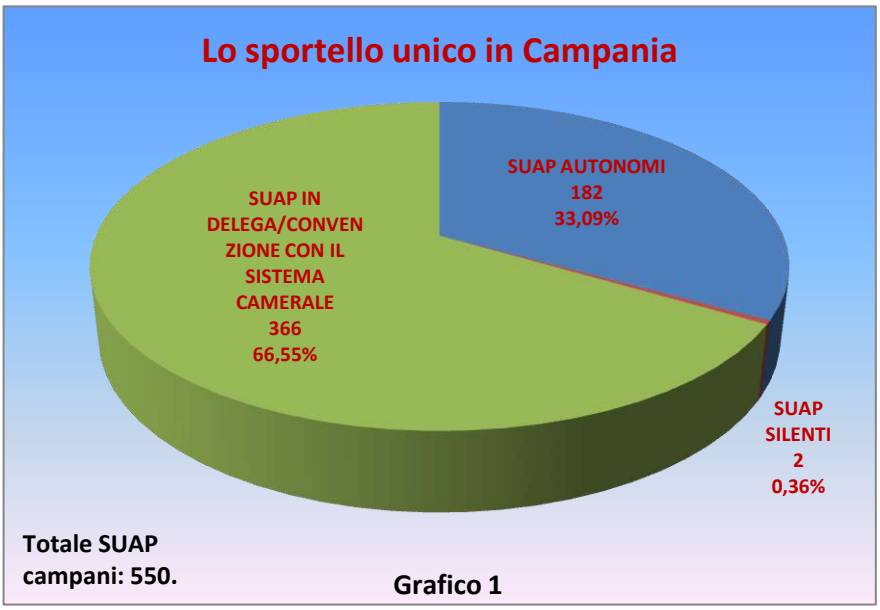

Grafico 1

fonte: http://burc.regione.campania.it

Aggregando i dati per ambito provinciale come nel Grafico 2, considerando per ogni Provincia il totale dei Comuni con SUAP autonomo rispetto al totale regionale, possiamo rilevare che Salerno e Napoli sono le Province in cui sono concentrati quasi il 70% dei 182 Comuni che espletano autonomamente le funzioni di interfaccia dello Sportello unico.

SUAP autonomi: suddivisione per provincia.

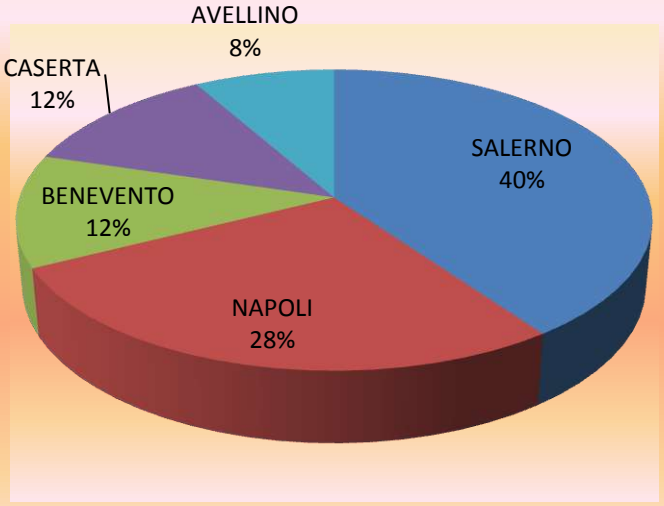

Grafico 2 **SUAP Autonomi: 182.**

Sempre dagli stessi dati, questa volta aggregati rispetto al numero di Comuni con SUAP in delega/convenzione con il sistema camerale rispetto al totale provinciale, possiamo rilevare che la diffusione dell'interfaccia del sistema camerale per le attività di Front-Office dello Sportello unico è piuttosto disomogenea tra le province campane. Come il grafico sottostante illustra chiaramente, si passa da circa il 46% di adesione della provincia di Napoli all'87% della provincia di Avellino.

Emerge anche qui che un impegno particolare è richiesto, almeno quantitativamente, per

Province: Percentuale di Comuni in convenzione/delega con il sistema camerale.

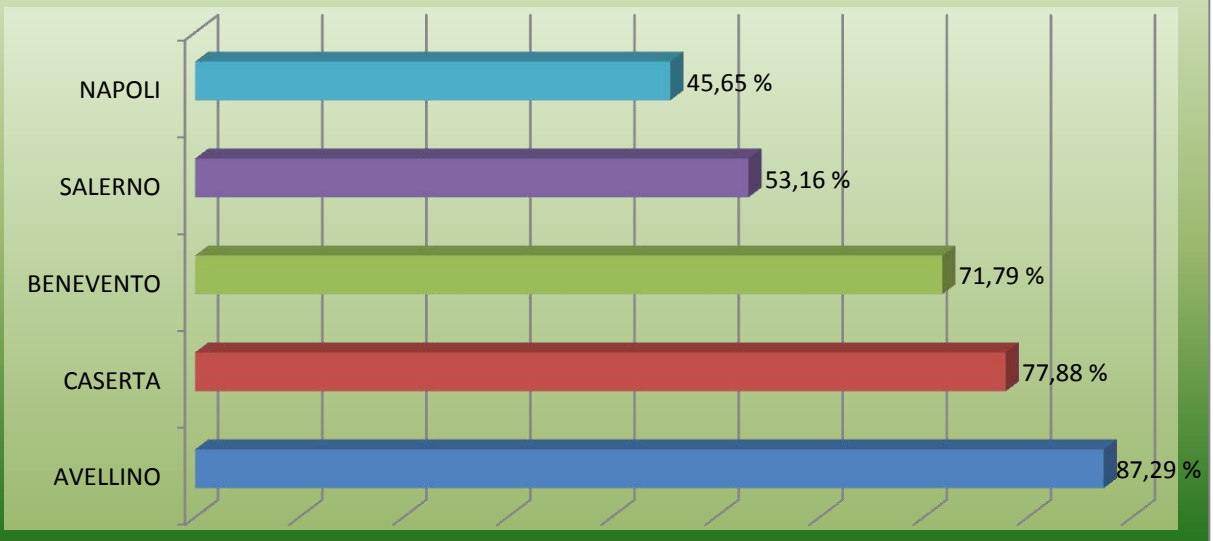

Grafico 3

fonte: http://burc.regione.campania.it

le due province sopramenzionate, pur ovviamente senza trascurare le altre.

Questo in considerazione del fatto che se la standardizzazione dei servizi all'utenza è realizzata per tutti i Comuni in delega o in convenzione con il sistema camerale, per i restanti 184 Comuni campani, come abbiamo visto circa il 33% del totale, dal monitoraggio eseguito dal SURAP risulta che diversi sportelli unici non garantiscono nei servizi all'utenza gli standard minimi previsti dalla normativa vigente.

Il monitoraggio effettuato dal SURAP ed i suoi risultatisaranno oggetto di approfondimento nei prossimi capitoli, qui si evidenzia solo, per avere un quadro completo del contesto cui si inserisce l'azione SURAP e il presente programma, che spesso anche la modulistica unificata e standardizzata risulta adottata solo parzialmente dai Comuni autonomi.

Tale modulistica è stata progressivamente introdotta e resa obbligatoria dal livello nazionale con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, attuativo della delega al Governo in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per cui vanno adottati moduli unificati e standardizzati che definiscono in maniera esaustiva e per ciascuna tipologia di procedimento "*…i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare*".

La Regione Campania ha recepito con delibere di giunta e decreti delle Direzioni Generali *ratione materiae* tutta la modulistica unificata e standardizzata finora approvata in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali. Il SURAP, d'intesa con Anci e Unioncamere, ha subito reso noti a tutti i Comuni della Campania i moduli unici e standardizzati allo scopo di favorirne la tempestiva adozione in maniera uniforme su tutto il territorio regionale. Proprio al SURAP fa capo il compito di monitorare a livello regionale affinché i moduli siano effettivamente in uso e di sollecitare i Comuni eventualmente inadempienti, prestando il necessario supporto allo scopo di superare le eventuali criticità e far sì che i cittadini e le imprese possano usufruire in maniera uniforme di un servizio efficiente ed efficace.

4. La procedura di infrazione dell'Unione Europea all'Italia sulla funzionalità dei SUAP.

In tale contesto si inserisce la nota 2018/2374 del 6 giugno 2019 con la quale la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per quanto concerne le carenze nel funzionamento dello sportello unico in Italia.

Ricordando che lo sportello unico in Italia è stato istituito in conformità alla direttiva 2006/123/CE1 (direttiva sui servizi), la Commissione europea ne ha esaminato il funzionamento nel rispetto delle procedure e le informazioni rientranti nell'ambito della citata direttiva sui servizi e in conformità della direttiva 2005/36/CE2 (direttiva sulle qualifiche professionali). Per le sue

fonte: http://burc.regione.campania.it

verifiche, la Commissione si è concentrata su un campione di settori e di professioni nell'ambito dei servizi. La valutazione ha avuto ad oggetto la disponibilità online, attraverso lo sportello unico, di informazioni e procedure relative all'iscrizione di uno studio di architettura, di una società di ingegneria e di uno studio di consulenza tributaria, nonché alle richieste di permessi specifici nel settore edilizio.

Sulla base delle menzionate verifiche, nella nota di messa in mora dell'Italia la Commissione dichiara che lo sportello unico italiano non offre la possibilità di espletare le procedure amministrative per via elettronica e a distanza. Inoltre, la scarsa disponibilità di procedure elettroniche rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi rende più difficile anche per gli utenti stranieri la possibilità di espletare le relative procedure.

La conclusione della Commissione europea riguarda l'interfaccia dello Sportello unico nazionale, ma per il suo tramite ne sono investiti ovviamente gli sportelli unici comunali.

Vediamo nello specifico i singoli elementi di pertinenza degli sportelli unici comunali evidenziati dai commissari preposti alle verifiche. Il documento completo della Commissione europea è disponibile in allegato.

Disponibilità delle informazioni. In base alle sue verifiche la Commissione ritiene disatteso l'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, in virtù del quale le informazioni devono essere facilmente accessibili attraverso lo sportello unico. Per la Commissione tale obbligo significa che le informazioni dovrebbero essere disponibili sul sito web dello sportello unico, o che tale sito web dovrebbe reindirizzare direttamente l'utente verso la pertinente pagina web esterna (ad esempio la pagina web sul sito delle autorità competenti) in cui sono pubblicate le informazioni desiderate. Ritiene pertanto che un link ad altri siti web che renda necessaria un'ulteriore ricerca delle pagine web contenenti le informazioni pertinenti non sia conforme all'articolo 7 della direttiva sui servizi e/o all'articolo 57 della direttiva sulle qualifiche professionali, dato che tali informazioni non possono essere considerate facilmente accessibili attraverso lo sportello unico.

Obbligo di registrazione dell'utente. Altra contestazione che emerge dalle verifiche dei commissari europei riguarda l'obbligo di registrazione dell'utente. Nel caso di alcuni Comuni risulta necessaria una previa registrazione sul sito web dello sportello unico per accedere ai link verso gli specifici siti web comunali contenenti informazioni sui requisiti applicabili ai servizi. Nel caso di altri sono facilmente reperibili solo le informazioni di carattere generale, mentre per accedere a informazioni più dettagliate è necessario registrarsi previamente. La Commissione ritiene che le informazioni generali rese disponibili non siano sufficienti a soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva sui servizi. Solo attraverso una lettura combinata di tali informazioni generali e di quelle più dettagliate è rispettato l'obbligo di fornire informazioni su tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio. Prevedendo la direttiva sui servizi che le informazioni siano "facilmente accessibili" (considerando 50), sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3,

fonte: http://burc.regione.campania.it

della stessa direttiva per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sui requisiti specifici previsti a livello comunale, in quanto tali informazioni non sono disponibili tramite il sito web dello sportello unico. Certo è possibile registrarsi sui siti web delle autorità comunali semplicemente inviando una e-mail, ma una simile registrazione non consente tuttavia l'accesso a tutte le informazioni disponibili. Sugli sportelli unici comunali oggetto di verifica solo la registrazione mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) italiano permette di accedere a tutte le informazioni pubblicate su tali siti web.

Disponibilità di espletare a distanza e per via elettronica le procedure. La Commissione ritiene che lo sportello unico italiano non è conforme agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, in quanto non sono garantite le procedure necessarie per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio per via elettronica tramite lo sportello unico nei comuni che ancora non offrono un servizio online.

Accesso alle informazioni e alle procedure online da parte di utenti di altri Stati membri. Come indicato in precedenza, i commissari europei hanno verificato che sugli sportelli unici comunali oggetto di verifica solo la registrazione mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) italiano permette di accedere a tutte le informazioni pubblicate su tali siti web e consente di espletare le procedure elettroniche online attraverso lo sportello unico. Tale registrazione richiede di volta in volta documenti come carta d'identità elettronica italiana e/o conti correnti aperti presso una banca italiana, rendendo impossibile la registrazione agli utenti degli altri Stati membri. Ciò comporta una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi per quanto concerne l'accesso dei prestatori di servizi transfrontalieri di altri Stati membri a informazioni complete a causa dell'impossibilità per detti prestatori di servizi di registrarsi. La Commissione intima dunque all'Italia di garantire che gli utenti transfrontalieri possano avere accesso alle informazioni pertinenti sui requisiti e sulle procedure rientranti nell'ambito della direttiva sui servizi.

5. Il monitoraggio dei SUAP campani.

Sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione europea allo sportello unico nazionale, ed a cascata agli sportelli unici comunali, la Conferenza delle Regioni ha predisposto un'apposita indagine su tutto il territorio italiano volta a verificare in ogni regione le criticità rilevate dai commissari europei, che ricordiamo hanno lavorato su un campione rappresentativo di Comuni.

Il SURAP, incaricato di fornire i dati richiesti per la Regione Campania, per la verifica ha attinto ai risultati del monitoraggio eseguito negli anni 2018 e 2019. La verifica, in linea con quanto richiesto dalla Conferenza delle Regioni, ha riguardato i seguenti fattori: disponibilità di informazioni/facile accesso alle informazioni sul portale SUAP; disponibilità di informazioni senza

fonte: http://burc.regione.campania.it

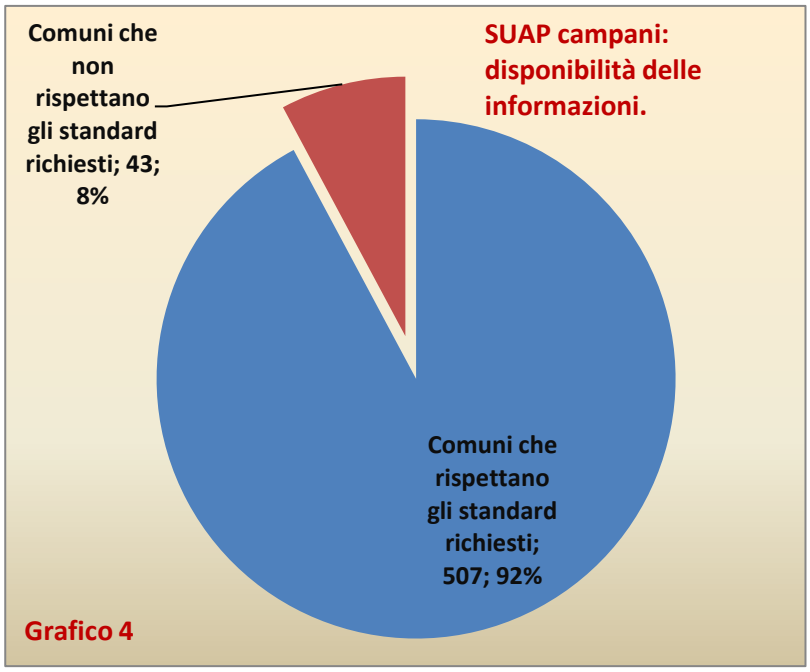

obbligo di registrazione; disponibilità di espletare le procedure a distanza per via elettronica tramite il SUAP.

Il Grafico 4 sintetizza la verifica effettuata dal SURAP. Ne risulta che i requisiti di facile accesso alle informazioni presenti sulla piattaforma SUAP e la possibilità di espletare le procedure a distanza, anche se relativo comunque ai soli utenti di cittadinanza italiana, sono soddisfatti dal 92% dei Comuni campani. Rimangono 43 Comuni, circa l'8% del totale, che non soddisfano gli standard richiesti dalla normativa vigente nei servizi al cittadino. Risulta utile tuttavia fare delle ulteriori considerazioni. Nel totale dei 507 Comuni che soddisfano i requisiti richiesti, sono ovviamente conteggiati i 366 Comuni che si avvalgono della piattaforma informatica "*impresainungiorno*", e che dunque soddisfano tutti i requisiti sopraelencati.

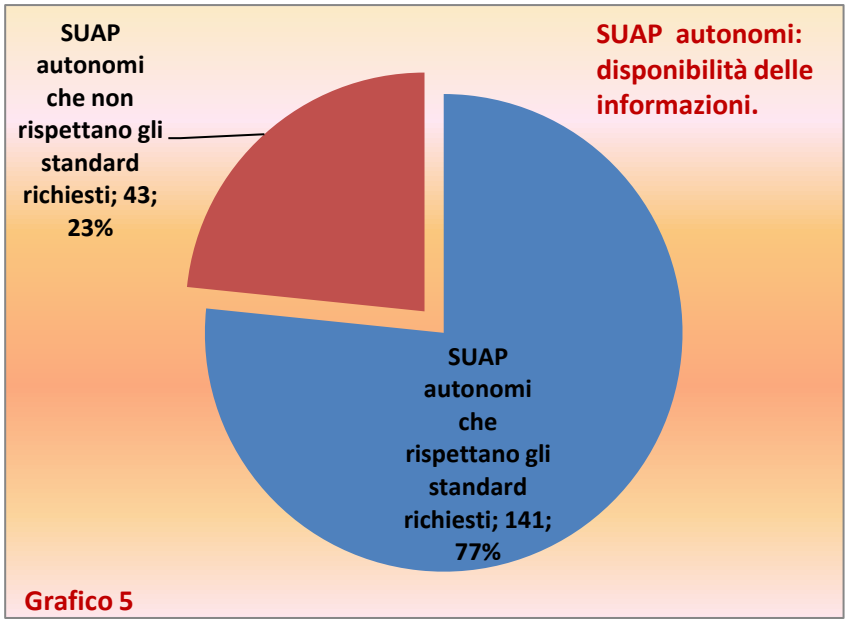

Se conteggiamo solamente i SUAP autonomi, che cioè non sono in delega/convenzione con Unioncamere Campania, il risultato cambia. Dal Grafico 5 rileviamo infatti che il 23% dei Comuni autonomi, quindi quasi un quarto del totale, non soddisfa gli standard minimi previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda l'espletamento delle funzioni SUAP. Inoltre, se si procede con la verifica andando oltre gli standard minimi previsti e considerando anche gli aggiornamenti che gli sportelli unici comunali sono obbligati a recepire, stiamo parlando in particolare della già menzionata modulistica unificata e standardizzata, il numero di SUAP in difficoltà aumenta, come possiamo evincere dagli esiti del monitoraggio SURAP di seguito descritti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Abbiamo già accennato nei capitoli precedenti che fa capo al SURAP il monitoraggio e supporto ai SUAP nell'adozione della modulistica standardizzata e unificata così come recepita dalla Regione Campania con gli appositi decreti. A tal fine, si è proceduto innanzitutto a fare un'anagrafe dei comuni campani in delega/convenzione con Unioncamere. Per tali comuni è stata verificata l'effettiva adozione della modulistica unificata attraverso l'applicativo informatico di Infocamere.

Per quanto riguarda i Comuni autonomi, il SURAP ha inviato a tutti la nota prot. 0313044 del 16/05/2018 con la quale si chiedeva di comunicare lo stato dell'arte sull'adozione della modulistica unificata. Si è proceduto poi a verificare i riscontri a tale nota, rilevando le criticità emerse, e parallelamente è iniziato il sollecito ai SUAP inadempienti e comunque proseguendo alle opportune verifiche anche per i Comuni che non hanno riscontrato la nota. Ai Comuni per i quali sono state rilevate delle criticità nell'adozione della modulistica unificata, sono stati formalizzati dei rilievi al fine di segnalare le anomalie riscontrate nella pubblicazione e nell'adozione della menzionata modulistica e proponendo le opportune soluzioni. Il monitoraggio continua tuttora ed avviene verificando la piattaforma SUAP dei Comuni autonomi.

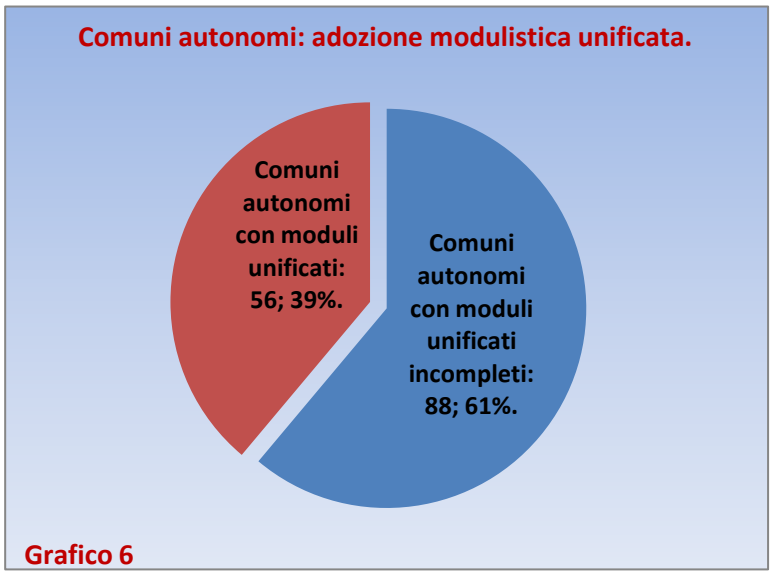

Grafico 6

Dal monitoraggio effettuato dal SURAP risulta che a tutt'oggi dei 144 Comuni campani autonomi, ben 88 non hanno adottato nella sua completezza la modulistica unificata e standardizzata. Spesso l'adozione della modulistica è avvenuto in modo parziale, in altri casi la stessa è suddivisa in sezioni diverse del sito comunale. Comunque sia, nonostante le comunicazioni inviate dal SURAP, il 61% dei Comuni autonomi campani non è in regola con la pubblicazione e l'utilizzo dei menzionati moduli, a dimostrazione che persistono difficoltà strutturali da parte dei Comuni a rispettare gli standard previsti. (**Grafico 6**).

Considerando il totale dei Comuni campani, dal momento che la modulistica è automaticamente adottata per tutti i 366 Comuni in Convenzione/delega con Unioncamere Campania, la percentuale di Comuni inadempienti nell'adozione dei moduli rispetto al totale complessivo dei Comuni è del 16%. (**Grafico 7**).

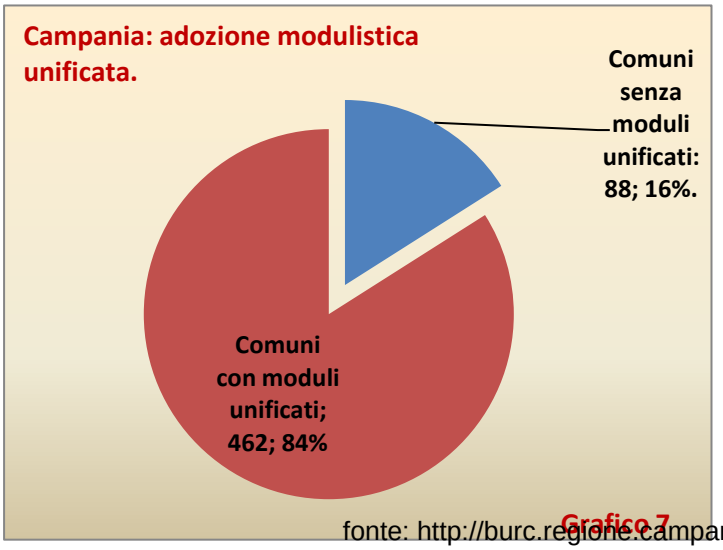

Grafico 7

fonte: http://burc.regione.campania.it

Dal monitoraggio SURAP risulta dunque la conferma delle difficoltà dello sportello unico in Italia segnalate dalla Commissione europea. A livello della nostra regione tali difficoltà diventano ancora più evidenti se consideriamo quei fattori che vanno oltre gli standard minimi segnalati dalla nota di infrazione all'Italia, ma che sono comunque obbligatori e, soprattutto, importanti per i cittadini e le imprese, come nel caso appunto dell'adozione della modulistica standardizzata.

Alla luce dell'analisi fin qui fatta, possiamo affermare che probabilmente le difficoltà del sistema dei SUAP campani va rinvenuta nella frammentarietà del livello di governance esistente. Se a livello nazionale si tende a spingere in direzione di un modello sinergico tra i comuni, le camere di commercio e altre autorità locali amministrativamente e operativamente riguardo le responsabilità dello sportello unico, e pure si registrano criticità, la Campania paga la decisione di molti Comuni "di fare da soli", di organizzare le funzioni SUAP in proprio o in alternativa associandosi tra loro, magari affidando le funzioni a titolo oneroso ad operatori esterni. Dai dati raccolti dal SURAP emerge tuttavia che non sono solo i Comuni più piccoli e con poche risorse ad essere in difficoltà a reggere il passo degli aggiornamenti introdotti dalla normativa, ma anche quelli più grandi e associati tra loro e/o in convenzione con altri operatori.

6. Il contesto di riferimento istituzionale: il Protocollo d'Intesa tra Regione Campania Unioncamere Campania.

A partire dagli esiti del monitoraggio, il SURAP intraprende specifiche azioni volte a promuovere la risoluzione delle criticità dei SUAP comunali. In dettaglio, lo sportello unico regionale trasmette tempestivamente a tutti i SUAP del territorio campano la modulistica unificata e standardizzata approvata in Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti locali e recepita dalla Regione Campania con delibere di giunta e decreti delle Direzioni Generali *ratione materiae*; presta il supporto necessario ai Comuni per risolvere eventuali difficoltà nell'adozione della modulistica e in generale sulle attività dello sportello unico comunale; invia note specifiche con proposte risolutive delle criticità riscontrate. In aggiunta a ciò, vista la necessità di operare a livello sistemico e sinergico per incidere in maniera strutturale sul funzionamento dei SUAP campani, è stato rinnovato in data 24 gennaio 2020 il protocollo d'intesa tra Regione Campania e Unioncamere Campania, per promuovere sul territorio regionale un'offerta di servizi SUAP omogenea e standardizzata massimizzando efficacia, semplificazione e contenimento dei costi.

Forte di tale protocollo d'intesa, la Regione Campania e il sistema camerale campano si impegnano con iniziative comuni a svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sul territorio, e nello specifico proponendo soluzioni ai Comuni che intendano dotarsi di una infrastruttura informatica standardizzata per le funzioni di Front-Office del SUAP, ovviamente senza oneri né per la Regione né per gli stessi Comuni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'obiettivo del protocollo d'intesa è di procedere in sinergia riguardo le seguenti attività:

- Semplificazione amministrativa anche attraverso il censimento delle procedure e la standardizzazione della modulistica;
- Supporto negli incontri con le imprese in materia di attrazione degli investimenti;
- Interoperabilità tra i portali di settore statali e regionali;
- Supporto ai SUAP sforniti di applicativo informatico o con applicativo in disuso;
- Condivisione delle informazioni a disposizione degli enti regionale e camerale.

Il protocollo d'Intesa con Unioncamere non è l'unica partnership istituzionale avviata dal SURAP. Sono attive altre due collaborazioni che rivestono un ruolo importante per gli obiettivi di questo programma, rispettivamente con IFEL Campania e Formez PA.

La collaborazione con IFEL Campania avviene nel quadro del "*Programma integrato di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione*" (POR Campania 2014/2020 FSE), e consente al SURAP di avere un valido supporto nel monitoraggio dei SUAP, nella mappatura dei procedimenti di interesse dei cittadini e delle imprese e sulle problematiche più generali degli sportelli unici comunali.

Formez PA invece interviene a supporto del SURAP nell'ambito del progetto "*Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione*", a titolarità del Dipartimento della Funzione Pubblica. Particolarmente prezioso è il supporto degli esperti del Formez per l'attività consulenziale di Front-Office con i SUAP e con gli altri portatori di interesse dislocati sul territorio, in particolare nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento riguardo gli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa.

7. Programma regionale per favorire la crescita dei SUAP campani: obiettivi, punti di forza e utilità per l'Amministrazione pubblica e le imprese.

Il protocollo d'intesa stipulato con Unioncamere Campania e le collaborazioni avviate con IFEL Campania e Formez PA, rientrano nella strategia dal SURAP di fornire agli sportelli unici comunali della Campania, e tramite loro a cittadini ed imprese, un'offerta integrata di supporto, che comprende un'infrastruttura informatica condivisa da tutti i Comuni, apposita formazione per il personale addetto agli sportelli unici e consulenza sulla gestione delle pratiche.

In questo programma ci soffermiamo in particolare sull'infrastruttura informatica proposta ai Comuni che esercitano le funzioni di Front-office SUAP autonomamente.

Con l'emergenza sanitaria ed economica in corso derivante da Covid 19, la risoluzione delle criticità di Front-Office degli sportelli unici comunali e la standardizzazione delle procedure è

fonte: http://burc.regione.campania.it

diventata una necessità ancora più sentita dal tessuto produttivo campano, in particolare in vista della cosiddetta “Fase 2” di progressiva ripartenza delle attività economiche sospese.

Infatti la facilità di accesso alle informazioni e alle procedure sui propri portali è oggi più che mai una sfida prioritaria della Pubblica amministrazione, elemento qualificante e oggetto di valutazione del suo operato.

Il punto di forza della piattaforma informatica proposta da Infocamere è l’opportunità offerta ai Comuni, con costi assorbiti dal Sistema Camerale in forza del citato protocollo d’intesa con la Regione Campania, di avere a disposizione un Front-Office telematico conforme alla normativa vigente, di cui non devono farsi carico dal punto di vista della manutenzione, dell’aggiornamento e della gestione tecnologica.

E’ opportuno ricordare che sono sempre i Comuni ad esercitare in piena autonomia la funzione amministrativa di Sportello Unico. Il SUAP camerale infatti non svolge la funzione di sportello fisico (che continua ad essere gestita dal Comune limitatamente ai servizi informativi), ma organizza e pubblica sul web le funzioni di front-office per l’impresa in modo standardizzato a livello regionale e offre a ciascun Comune l’uso di una “scrivania virtuale” riservata al Responsabile del Procedimento, che riceve le pratiche e le gestisce senza alcun impatto nei processi regolamentati all’interno dell’Ente.

Attraverso la piattaforma le pratiche di competenza del Comune continuano, infatti, ad essere veicolate al funzionario che le dovrà istruire e non è la CCIAA che le gestisce. Ma con la piattaforma camerale il responsabile del procedimento dispone delle funzionalità necessarie per gestire il procedimento in seguito alla ricezione di una pratica. La “scrivania virtuale” è integrata con il Registro Imprese, in modo da rendere del tutto immediata e automatica la disponibilità dei dati utili per le verifiche da parte del SUAP.

Obiettivo di questo programma, di cui nel capitolo successivo descriveremo le fasi di attuazione sul territorio, è dunque di favorire la diffusione presso il maggior numero di Comuni dell’infrastruttura informatica di Infocamere, in modo da promuovere la risoluzione delle difficoltà incontrate dai SUAP comunali nel Front-Office.

Attraverso una piattaforma del tipo di quella appena descritta, gli sportelli unici comunali avranno a disposizione di un applicativo informatico a norma e sempre aggiornato, a costo zero sia per quanto riguarda lo strumento di lavoro sia per quanto riguarda la formazione del personale addetto allo sportello unico. Ai benefici dei Comuni, e quindi della Pubblica amministrazione, corrispondono i benefici di cittadini e imprese che in tutto il territorio campano potranno interfacciarsi con la stessa procedura standardizzata, il che comporta riduzione di oneri e tempi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

8. Articolazione delle attività, eventi previsti sul territorio (anche in eventuale modalità " da remoto").

Passando alle fasi del programma, che come abbiamo visto ha come obiettivo prioritario proporre, in azione congiunta con Unioncamere Campania, la diffusione di un'infrastruttura informatica aggiornata e standardizzata presso tutti i SUAP campani, a costo zero per i Comuni anche per quanto riguarda la formazione del personale.

Anche se incontri operativi e di coordinamento sono cominciati sin da inizio gennaio 2020, possiamo far coincidere l'inizio ufficiale delle attività di questo programma con il già menzionato rinnovo del protocollo d'intesa tra Regione Campania e Unioncamere Campania, avvenuto in data 24 gennaio 2020.

A partire da questa data gli incontri di lavoro e istituzionali sono diventati più fitti e si è proceduto a preparare l'evento principale del programma.

Proposto dal dirigente SURAP in raccordo con l'Assessorato alle attività produttive e subito accolto dai partner istituzionali, l'evento consiste in un workshop tematico organizzato congiuntamente tra Regione Campania e Unioncamere Campania. L'intento del workshop è quello di coinvolgere in una giornata seminariale il più ampio numero possibile di addetti ai lavori, rappresentanti delle istituzioni e degli altri portatori di interessi coinvolti nella tematica SUAP. Al workshop, dal titolo "*La Regione Campania per la crescita dei servizi dei SUAP sul territorio regionale*", parteciperanno oltre agli organizzatori, ovvero il SURAP, l'Assessorato alle Attività Produttive e Unioncamere Campania, innanzitutto tutti i Comuni campani.

In particolare a livello comunale l'invito a partecipare sarà rivolto a tutti i dipendenti coinvolti nelle attività dello sportello unico. Saranno inoltre invitati i rappresentanti di UPI e ANCI, nonché delle associazioni di categoria del territorio campano. Saranno altresì invitati i rappresentanti degli uffici regionali pertinenti con le tematiche del seminario. Ci saranno rappresentanti di IFEL Campania, che come abbiamo già visto supporta il SURAP per diverse attività, mentre avrà una parte attiva nel workshop un esperto del Formez PA.

La data inizialmente prevista per l'evento era il 24 marzo 2020, tuttavia le misure intraprese a livello nazionale e regionale per contrastare l'emergenza sanitaria COVID-19, hanno imposto il rinvio a data da destinarsi di ogni evento pubblico. Per cui da questo momento faremo riferimento alla tempistica di intervento per ogni attività e non alle date dei singoli eventi per forza di cose imprevedibili, da aggiornare eventualmente in considerazione anche della tempistica dettata dalla cosiddetta " Fase 2".

Il mese di febbraio ha comunque visto un'intensa attività da parte del SURAP e di rappresentanti di Unioncamere Campania per la preparazione dell'evento menzionato. Si è provveduto a definire il programma della giornata individuando i relatori e le tematiche da trattare, a prenotare per date plausibili la sala, che nello specifico è stata individuata

fonte: http://burc.regione.campania.it

nell'auditorium dell'Isola C.3 del Centro Direzionale di Napoli considerata la più idonea allo scopo, a stilare l'elenco degli enti partecipanti, il piano di divulgazione e ad abbozzare i comunicati stampa per l'occasione.

La giornata seminariale prevede la registrazione dei partecipanti, i saluti istituzionali e la presentazione del programma da parte del dirigente SURAP. Sarà anche il momento per soffermarsi sulle attività più generali del SURAP e sulle partnership istituzionali avviate. All'intervento del dirigente SURAP seguirà quello dell'esperto Formez sugli aspetti normativi e organizzativi del procedimento telematico dei SUAP, soffermandosi per lo più sulle difficoltà interpretative maggiormente segnalate dagli sportelli unici. Successivamente interverranno i rappresentanti del sistema camerale campano che presenteranno il portale *Impresainungiorno* come soluzione percorribile per lo sviluppo di un'offerta dei SUAP omogenea e standardizzata.

Saranno descritte, anche attraverso una dimostrazione pratica, le caratteristiche della piattaforma informatica proposta per il Front-Office dei SUAP campani, illustrando i vantaggi per i SUAP e per i cittadini nell'adozione di tale strumento. Dopo uno spazio dedicato alle domande poste dal pubblico, si aprirà la parte più propriamente seminariale dell'evento, che vedrà lo svolgimento di incontri dedicati sulle tematiche del seminario tra funzionari di Unioncamere e rappresentanti dei Comuni che ne facciano richiesta. Gli incontri dedicati saranno anche l'occasione per i Comuni interessati di specificare il supporto richiesto, conoscere le modalità dell'eventuale adesione all'infrastruttura informatica camerale e prevedere appositi incontri successivi sul territorio di riferimento. La chiusura dei lavori è prevista per le 14. Il dettaglio della giornata seminariale è consultabile in allegato al presente programma.

All'evento di Napoli faranno seguito eventi provinciali, organizzati secondo le stesse modalità e per le stesse tematiche, anche se questa volta focalizzate specificamente alla peculiarità della situazione della provincia di riferimento. Gli eventi provinciali serviranno a stabilire la fase successiva, cioè quella degli incontri "sul campo" presso i Comuni che ne facciano richiesta. Quest'ultima fase "territoriale" darà la possibilità al singolo Comune di avere un riscontro pratico e più approfondito sulle possibilità offerte dalla piattaforma camerale.

In considerazione dell'emergenza da Covid 19, alcune di queste attività potranno essere svolte in modalità da remoto, da definire in maniera flessibile secondo l'evolversi della crisi sanitaria.

In parallelo agli eventi sul territorio procede anche per questa annualità il monitoraggio degli sportelli unici comunali condotto dal SURAP anche con il supporto di IFEL Campania. Il monitoraggio, aggiornato anche con gli esiti delle azioni intraprese in linea con il presente programma, consentirà di avere una fotografia sempre aggiornata del contesto campano dello sportello unico e valutare i risultati ottenuti. I risultati complessivi raggiunti dal programma, sia per quanto riguarda le azioni intraprese, sia per quanto riguarda la loro efficacia, saranno oggetto della reportistica finale. Le attività fin qui descritte sono sintetizzate nel cronoprogramma di seguito riportato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

9. Cronoprogramma attività.

	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INIZIO	FINE	MESI 2020			EMERGENZA COVID-19	MESI/LAVORO								
				GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rinnovo protocollo d'intesa tra Regione Campania e Unioncamere e riunioni di coordinamento.	01.01.2020	31.01.2020													
2	Programmazione evento Napoli e prenotazione sala.	01.02.2020	28.02.2020													
3	Attività propedeutica evento Napoli: elenco enti invitati, bozza comunicati stampa.	01.02.2020	28.02.2020													
4	Predisposizione programma crescita SUAP campani.	01.03.2020	31.03.2020													
5	Monitoraggio SUAP campani.	01.01.2020	31.12.2020													
6	Preparazione e svolgimento evento Napoli.															
7	Preparazione e svolgimento eventi provinciali.															
8	Preparazione e svolgimento incontri presso i Comuni.															
9	Report finale attività.															

	Per il perdurare dell'emergenza **COVID-19,** non è possibile prevedere date certe per gli eventi previsti sul territorio, per cui da questa fase il cronoprogramma procede per mesi/lavoro da dedicare alle singole attività.

fonte: http://burc.regione.campania.it

PROTOCOLLO D' INTESA

Per

Rinnovare il Protocollo d'intesa dell'11 gennaio 2017, volto a "Promuovere, sul territorio regionale, un'offerta di servizi SUAP omogenea e standardizzata, e cooperare per la massimizzazione dell'efficacia, della semplificazione e del contenimento dei costi negli Enti coinvolti dalla gestione degli adempimenti amministrativi"

TRA

La Regione Campania, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia 81, rappresentata dall'On. Vincenzo De Luca, in qualità di Presidente,

e

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Campania (in breve Unioncamere Campania), con sede legale in Napoli, Via Sant'Aspreno, 12, rappresentata dall' Ing. Andrea Prete, in qualità di Presidente,

Premesso che

1. la **Regione Campania** ed **Uniocamere Campania** hanno sottoscritto l'11 gennaio 2017 un Protocollo d'intesa per promuovere, sul territorio regionale, un'offerta di servizi SUAP omogenea e standardizzata, e cooperare per la massimizzazione dell'efficacia, della semplificazione e del contenimento dei costi negli Enti coinvolti dalla gestione degli adempimenti amministrativi;
2. il Protocollo, di durata biennale, all'articolo 9 prevede che le parti, per espressa volontà, possano rinnovarlo.

CONSIDERATO CHE

1. è interesse delle Parti rinnovare detto Protocollo per altri due anni, focalizzando la collaborazione reciproca sulle seguenti attività, già avviate o da implementare,

REGIONE CAMPANIA
IN.2020. 0000010 24/01/2020 11,18
Mitt. : Gabinetto del Presidente
Dest. : UNIONCAMERE CAMPANIA
Classifica : 2. Fascicolo : 4 del 2020

fonte: http://burc.regione.campania.it

rientranti nell'oggetto del medesimo Protocollo:

a. semplificazione amministrativa, previo censimento delle procedure e standardizzazione della modulistica;
b. supporto negli incontri con le imprese in materia di attrazione degli investimenti;
c. interoperabilità tra i portali di settore statali (ad esempio, impresainungiorno; ateco) e regionali (ad esempio surap, gisa);
d. supporto ai SUAP sforniti di applicativo informatico o con applicativo in disuso;
e. condivisione delle informazioni a disposizione degli enti regionale e camerale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti esprimono la volontà di rinnovare il Protocollo d'intesa stipulato l'11 gennaio 2017, con le medesime premesse e condizioni, che qui si considerano integralmente richiamate.
2. Il presente Protocollo ha la durata di 2 anni a partire dal momento della sottoscrizione e potrà essere ulteriormente rinnovato per espressa volontà delle parti.

Per la Regione Campania	Per Unioncamere Campania
Il Presidente	Il Presidente
On. Vincenzo De Luca	Ing. Andrea Prete

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rapporto di verifica

Nome file: **protocollo suap.pdf.p7m.p7m**

Data di verifica: **24/01/2020 10:08:27**

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	VINCENZO DE LUCA	CA Qualificata Regione Campani...	2	✓
2	PRETE ANDREA	InfoCert Firma Qualificata 2	3	✓
	Appendice A		4	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 23/01/2020 15:41:53 UTC

Il certificato è attendibile
Verifica alla data 24/01/2020 10:08:27 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto:	**VINCENZO DE LUCA**
Codice fiscale:	**Non disponibile**
Società:	**REGIONE CAMPANIA**
Nazione:	**IT**
Numero di serie:	**31d378d3124e00df**
Autorità emittente:	**CA Qualificata Regione Campania erogata da Actalis**
Utilizzo chiavi:	**nonRepudiation**
Policies:	**1.3.159.6.4.1;displayText: la presente firma digitale ed il certificato ad essa collegato hanno validità solo per gli atti della Regione Campania;CPS URI: https://portal.actalis.it/Info/CPS/Regione_Campania;,**
Validità:	**dal 28/06/2018 09:52:50 UTC al 27/06/2021 09:52:50 UTC**

Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

fonte: http://burc.regione.campania.it

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 06/06/2019 13:41:19 UTC

Il certificato è attendibile
Verifica alla data 24/01/2020 10:08:27 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto:	**PRETE ANDREA**
Codice fiscale:	**Non disponibile**
Società:	**Non disponibile**
Nazione:	**IT**
Numero di serie:	**90eb9e**
Autorità emittente:	**InfoCert Firma Qualificata 2**
Utilizzo chiavi:	**nonRepudiation**
Policies:	**1.3.76.36.1.1.32;CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php;, 1.3.76.24.1.1.2;, 0.4.0.194112.1.2;,**
Validità:	**dal 13/09/2018 07:26:53 UTC al 13/09/2021 00:00:00 UTC**

Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

fonte: http://burc.regione.campania.it

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 CA Qualificata Regione Campania erogata da Actalis

Nome e Cognome del soggetto: **CA Qualificata Regione Campania erogata da Actalis**
Nazione: **Non disponibile**
Numero di serie: **6e29c2cd0f3511fe**
dal **22/08/2012 12:25:11 UTC al 22/08/2032 12:25:11 UTC**

A.1.2 InfoCert Firma Qualificata 2

Nome e Cognome del soggetto: **InfoCert Firma Qualificata 2**
Nazione: **IT**
Numero di serie: **01**
dal **19/04/2013 14:26:15 UTC al 19/04/2029 15:26:15 UTC**

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles,
SG-Greffe(2019) D/

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL' ITALIA PRESSO
L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Oggetto: **Costituzione in mora - Infrazione n. 2018/2374**

Il Segretariato generale La invita a trasmettere al Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale la lettera in allegato.

Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

Allegato: C(2019) 4175 final

IT

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 2 299 11 11

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general
E-mail: sg-greffe-certification@ec.europa.eu

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.6.2019

2018/2374
C(2019) 4175 final

Signor Ministro,

desidero richiamare la Sua attenzione su una serie di carenze nel funzionamento dello sportello unico in Italia, istituito in conformità alla direttiva 2006/123/CE[1] (in appresso "la direttiva sui servizi").

Negli ultimi anni abbiamo esaminato il funzionamento dello sportello unico italiano in diverse occasioni e, mediante la procedura EU Pilot n. 7839/15/GROW, avviata il 31 luglio 2015, abbiamo già portato all'attenzione delle autorità italiane una serie di problemi.

Mentre la procedura EU Pilot era incentrata sull'espletamento online delle pertinenti procedure e formalità rientranti nell'ambito della direttiva sui servizi, la presente lettera ha una portata più ampia e riguarda anche la disponibilità online delle informazioni e delle procedure previste sia dalla direttiva sui servizi sia dalla direttiva 2005/36/CE[2] (in appresso "la direttiva sulle qualifiche professionali").

---

1 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

2 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

Onorevole Enzo Moavero Milanesi
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique
Europese Commissie, B-1049 Brussel – België
Telefono: 00-32-(0)2-299.11.11

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tra ottobre e dicembre 2018 la Commissione ha sottoposto a verifica tutti gli sportelli unici nazionali concentrandosi su un campione di settori e di professioni nell'ambito dei servizi. La valutazione ha avuto ad oggetto la disponibilità online, attraverso gli sportelli unici, di informazioni e procedure relative all'iscrizione di uno studio di architettura, di una società di ingegneria e di uno studio di consulenza tributaria, nonché alle richieste di permessi specifici nel settore edilizio. Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, la verifica si è concentrata sulle professioni di medico, architetto, ingegnere civile/edile, guida turistica, guida di montagna e insegnante di scuola secondaria. Le conclusioni riportate di seguito, che riguardano la non conformità dello sportello unico italiano ad entrambe le direttive, si basano in larga misura su tali verifiche.

1. QUADRO NORMATIVO DELL'UE

1.1. Direttive 2006/123/CE e 2005/36/CE

La direttiva sui servizi stabilisce il quadro giuridico generale volto ad agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

La direttiva sulle qualifiche professionali fissa le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in un altro Stato membro e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

La direttiva sui servizi stabilisce disposizioni relative al diritto dei prestatori e dei destinatari dei servizi all'informazione (articolo 7) e al diritto dei prestatori di servizi di espletare le procedure necessarie per via elettronica (articoli 6 e 8). In conformità a tali disposizioni, gli Stati membri sono tenuti a istituire uno sportello unico e a garantire che le informazioni e le procedure elettroniche siano accessibili e disponibili ai prestatori di servizi tramite uno sportello unico.

I prestatori di un'attività di servizio contemplata dalla direttiva sui servizi che siano già stabiliti o desiderino stabilirsi in relazione all'esercizio di attività di servizio nazionali[3] e transfrontaliere, come pure gli operatori che prestano o intendono prestare servizi transfrontalieri in modo temporaneo e occasionale, devono essere in grado di eseguire le seguenti operazioni online e tramite lo sportello unico:

- ottenere tutte le informazioni pertinenti sulle norme applicabili per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio;

- espletare tutte le procedure e le formalità richieste per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio;

- ricevere assistenza dalle autorità competenti, in particolare informazioni sul modo in cui sono generalmente interpretate e applicate determinate prescrizioni.

[3] Per quanto riguarda l'applicazione del capo III della direttiva sui servizi a situazioni puramente nazionali, cfr. cause riunite C-360/15 e C-31/16, *Visser*, EU:C:2018:44.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gli articoli 57 e 57 bis della direttiva sulle qualifiche professionali chiariscono, in particolare dopo l'ultima modifica apportata dalla direttiva 2013/55/UE, che gli articoli 6, 7 e 8 della direttiva sui servizi contemplano già i requisiti in materia di informazione e la disponibilità delle procedure per via elettronica riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali. La direttiva sulle qualifiche professionali integra la direttiva sui servizi imponendo agli Stati membri l'obbligo di fornire una serie di informazioni specifiche, oltre a estendere gli obblighi della direttiva sui servizi alle professioni non contemplate da quest'ultima direttiva, come le professioni sanitarie, e alle procedure di riconoscimento per i lavoratori dipendenti.

Questi due strumenti giuridici combinati contemplano pertanto tutti i requisiti in materia di informazione e tutte le procedure necessarie per l'accesso alle attività di servizio rientranti nel loro ambito di applicazione e per l'esercizio di tali attività, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività di servizio (regolamentate) esercitate da lavoratori autonomi o dell'esercizio di una professione regolamentata da parte di lavoratori dipendenti.

1.2. Regolamento (UE) n. 910/2014

Gli Stati membri possono rendere obbligatoria l'identificazione elettronica e/o la firma elettronica degli utenti dello sportello unico nella misura in cui, conformemente alle disposizioni della direttiva sui servizi e della direttiva sulle qualifiche professionali sopra indicate, tale obbligo non impedisca o limiti in modo significativo, de iure o de facto, l'uso dello sportello unico da parte di utenti di altri Stati membri. Il regolamento (UE) n. 910/2014[4] (il regolamento eIDAS) disciplina alcuni mezzi di identificazione elettronica, in relazione ai quali l'articolo 6 impone agli Stati membri di riconoscere i mezzi di identificazione elettronica rilasciati in altri Stati membri per l'accesso a un servizio prestato da un organismo del settore pubblico online, quale lo sportello unico.

2. CONFORMITÀ DELLO SPORTELLO UNICO ITALIANO AL DIRITTO DELL'UE

2.1. Organizzazione dello sportello unico in Italia

Gli sportelli unici rivestono un ruolo importante nell'agevolare l'accesso delle persone fisiche e giuridiche che intendono svolgere attività di servizio, compresi i servizi prestati da professionisti, e l'esercizio di tali attività nel mercato interno. Gli obblighi previsti dalla direttiva sui servizi per quanto riguarda l'istituzione e il mantenimento degli sportelli unici costituiscono obblighi di risultato. Agli Stati membri è lasciata una certa flessibilità, in particolare per quanto riguarda la scelta della configurazione dello sportello unico più adatto alla loro organizzazione amministrativa e alle strutture di e-government esistenti.

Lo sportello unico italiano (compreso nella sezione del sito impresainungiorno.gov intitolata "La tua impresa in Italia"[5]) fornisce informazioni generali sulla normativa e sulle procedure commerciali.

Esiste un modello di governance frammentato. A livello amministrativo e operativo, i comuni, le camere di commercio e altre autorità locali sono responsabili dello sportello

[4] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

[5] http://www.impresainungiorno.gov.it/web/l-impresa-e-l-europa/la-tua-impresa-in-italia.

fonte: http://burc.regione.campania.it

unico. A livello politico, la responsabilità dello sportello unico è condivisa tra il ministero dello Sviluppo economico e il ministero per la Pubblica amministrazione. La presidenza del Consiglio dei ministri, anche tramite l'Agenzia per l'Italia digitale, è responsabile dell'e-government.

Il Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali del Dipartimento per le politiche europee è responsabile dell'attuazione della direttiva sulle qualifiche professionali e gestisce un sito web sulle qualifiche professionali e sulle procedure di riconoscimento.

2.2. Misure nazionali di attuazione

Il pertinente atto normativo nazionale di attuazione dello sportello unico è il titolo IV del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in particolare gli articoli 25 e 26 e la legislazione ivi richiamata, nonché la normativa derivata di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

La Commissione ha riscontrato nell'articolo 59 bis del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, quale introdotto dall'articolo 45 del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, e nell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, quale introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, l'intento di dare attuazione agli articoli 57 e 57 ter della direttiva sulle qualifiche professionali.

Secondo la valutazione della Commissione, nessuna disposizione della legislazione italiana recepisce l'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4, né l'articolo 57 bis, paragrafo 4, della direttiva sulle qualifiche professionali.

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano aggiornate.

A norma dell'articolo 57, paragrafo 3, della direttiva gli Stati membri verificano che a qualsiasi richiesta di informazione rivolta ai punti di contatto unici si risponda quanto prima possibile.

L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva prevede che gli Stati membri e la Commissione adottino misure di accompagnamento intese a incoraggiare i punti di contatto unici a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 in altre lingue ufficiali dell'Unione europea.

L'articolo 57 bis, paragrafo 4, della direttiva stabilisce che tutte le procedure per via elettronica sono eseguite a norma dell'articolo 8 della direttiva sui servizi relativa ai punti di contatto unici. I limiti temporali procedurali di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 51 della direttiva sulle qualifiche professionali iniziano a decorrere dal momento in cui un cittadino presenta una richiesta o un documento mancante presso un punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Qualsiasi richiesta di copie autenticate di cui all'articolo 57 bis, paragrafo 1, non è considerata come una richiesta di documenti mancanti.

La Commissione invita pertanto le autorità italiane ad adottare le misure necessarie per garantire il rispetto dell'articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4, e dell'articolo 57 bis, paragrafo 4, della direttiva sulle qualifiche professionali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La Commissione invita inoltre le autorità italiane a fornire informazioni in merito a eventuali successive modifiche di tale atto normativo o a qualsiasi altra misura adottata che incida sul funzionamento dello sportello unico italiano.

2.3. Discussioni con le autorità italiane nell'ambito della procedura EU Pilot

Il 4 agosto 2015 la Commissione ha avviato una procedura EU Pilot (n. 7838/15/GROW). Nella lettera EU Pilot la Commissione ha concluso in via provvisoria che lo sportello unico italiano non soddisfaceva tutti i requisiti necessari. La Commissione ha osservato in particolare che lo sportello unico italiano non offriva la possibilità di espletare le procedure amministrative per via elettronica e a distanza, e che la scarsa disponibilità di procedure elettroniche rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi rendeva di conseguenza più difficile per gli utenti stranieri espletare le procedure relative ai servizi.

Nelle risposte alla lettera EU Pilot del 23 novembre 2015 e del 30 maggio 2016 le autorità italiane hanno illustrato le azioni previste per consentire agli utenti transfrontalieri di avviare ed espletare le procedure pertinenti per i prestatori di servizi, facendo riferimento al progetto eSENS e all'attuazione a livello nazionale del regolamento eIDAS per quanto concerne l'autenticazione. Per quanto riguarda l'uso della firma elettronica, le autorità italiane hanno confermato che, a partire dal luglio 2016, tutti i certificatori accreditati sono competenti per la verifica delle firme elettroniche rilasciate in altri Stati membri.

La Commissione riconosce che sono stati compiuti alcuni progressi in relazione allo sportello unico italiano, in particolare nel contesto della procedura EU Pilot. Tuttavia, come risulta dall'analisi che segue, la Commissione ritiene che siano necessari ulteriori sforzi per garantire il pieno rispetto del pertinente quadro normativo dell'UE.

2.4. Valutazione della disponibilità e della qualità delle informazioni disponibili tramite lo sportello unico italiano

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi, le informazioni sui requisiti applicabili, sui dati necessari per entrare in contatto con le autorità competenti, sui mezzi e sulle condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi, sui mezzi di ricorso esistenti in genere e sui dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica dovrebbero essere fornite in modo chiaro e univoco ed essere facilmente accessibili a distanza e per via elettronica ai prestatori e ai destinatari tramite lo sportello unico. Le informazioni dovrebbero essere aggiornate.

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva sulle qualifiche professionali integra la direttiva sui servizi estendendo gli obblighi di cui all'articolo 7 della direttiva sui servizi alle professioni che esulano dal campo di applicazione della medesima, come le professioni sanitarie, nonché alle procedure di riconoscimento per i lavoratori dipendenti.

Nel Manuale per l'attuazione della direttiva servizi[6] la Commissione ha già precisato che "gli sportelli unici sono stati concepiti come interlocutori istituzionali unici dal punto di vista del prestatore di servizi, cosicché questi non abbia bisogno di contattare più autorità

[6] Disponibile al seguente indirizzo: https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a4987fe6-d74b-4f4f-8539-b80297d29715.

fonte: http://burc.regione.campania.it

o enti competenti per raccogliere tutte le informazioni necessarie (...) relative alla sua attività".

2.4.1. Disponibilità di informazioni tramite lo sportello unico e obbligo di registrazione dell'utente per accedere alle informazioni

L'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi impone agli Stati membri di fornire ai prestatori di servizi informazioni su tutte le attività di servizio disciplinate dalla medesima direttiva. In forza dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva sulle qualifiche professionali, tale obbligo di informazione è esteso alle professioni contemplate da tale direttiva e non già disciplinate dalla direttiva sui servizi, nonché alle procedure di riconoscimento relative ai lavoratori dipendenti.

La Commissione ritiene che l'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, in virtù del quale le informazioni devono essere facilmente accessibili attraverso lo sportello unico, significhi che tali informazioni dovrebbero essere disponibili sul sito web dello sportello unico, o che tale sito web dovrebbe reindirizzare direttamente l'utente verso la pertinente pagina web esterna (ad esempio la pagina web sul sito delle autorità competenti) in cui sono pubblicate le informazioni desiderate. Si ritiene pertanto che un link ad altri siti web che renda necessaria un'ulteriore ricerca delle pagine web contenenti le informazioni pertinenti non sia conforme all'articolo 7 della direttiva sui servizi e/o all'articolo 57 della direttiva sulle qualifiche professionali, dato che tali informazioni non possono essere considerate facilmente accessibili attraverso lo sportello unico.

Disponibilità delle informazioni

La recente verifica della conformità si è concentrata su tre servizi alle imprese e di costruzione nonché sul riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni di medico, architetto, ingegnere civile/edile, guida turistica, guida di montagna e insegnante di scuola secondaria.

Alla luce di tale verifica la Commissione ritiene che, tranne per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali (cfr. sezione 2.4.2), lo sportello unico italiano non fornisca informazioni sui requisiti settoriali applicabili ai prestatori di servizi in base alla normativa nazionale o regionale.

Sembra pertanto che vi sia una violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della direttiva sui servizi per quanto concerne la disponibilità di informazioni su tutti i requisiti, compresi quelli previsti a livello nazionale e regionale, relativi all'iscrizione di uno studio di architettura, di una società di ingegneria e di uno studio di consulenza tributaria, nonché a richieste di permessi specifici nel settore edilizio.

Nel Manuale per l'attuazione della direttiva servizi[7] la Commissione ha già precisato che "le informazioni da fornire comprendono i requisiti che i prestatori di servizi devono rispettare qualora vogliano prestare servizi in uno Stato membro". Per garantire la chiarezza e l'univocità delle informazioni, gli sportelli unici devono organizzare le informazioni in modo chiaro (ad esempio in base ai settori di attività e operando una distinzione tra i requisiti che devono essere soddisfatti dai prestatori che intendono stabilirsi e i requisiti che devono rispettare coloro che intendono unicamente prestare

[7] Disponibile al seguente indirizzo: https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/a4987fe6-d74b-4f4f-8539-b80297d29715.

fonte: http://burc.regione.campania.it

servizi a livello transfrontaliero). La Commissione prende atto dell'esistenza della pagina contenente i principi generali relativi alla prestazione temporanea di servizi transfrontalieri. La Commissione osserva tuttavia che lo sportello unico non fornisce informazioni su possibili deroghe alla libertà generale di prestare servizi su base temporanea. Sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, per quanto concerne le informazioni disponibili sul sito web dello sportello unico in relazione ai requisiti specifici per la prestazione temporanea di servizi transfrontalieri.

Per quanto riguarda la normativa adottata a livello locale, lo sportello unico contiene link (a volte indiretti, come nel caso di Roma[8]) ai siti web comunali (3 500 dei circa 8 000 comuni italiani), che a loro volta riportano informazioni sulla regolamentazione locale. Per i restanti 4 500 comuni che non dispongono di un servizio online lo sportello unico informa della possibilità di contattare gli uffici locali per ulteriori informazioni. Secondo la Commissione, il fatto che lo sportello unico non fornisca accesso (direttamente o tramite link) alle informazioni sui requisiti applicabili ai prestatori di servizi in più del 50% dei comuni italiani evidenzia pertanto una violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sui servizi per quanto riguarda la disponibilità, tramite lo sportello unico, di informazioni sui requisiti in materia di prestazione di servizi.

Obbligo di registrazione dell'utente

Nel caso di alcuni comuni (come Perugia) è necessaria una previa registrazione sul sito web dello sportello unico per accedere ai link verso gli specifici siti web comunali contenenti informazioni sui requisiti applicabili ai servizi (tranne per le informazioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali).

Nel caso di altri comuni (quali Roma, Napoli, Brescia, Lecce, Milano) sono facilmente reperibili solo le informazioni di carattere generale, mentre per accedere a informazioni più dettagliate è necessario registrarsi previamente. La Commissione ritiene che le informazioni generali rese disponibili non siano sufficienti a soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva sui servizi. Solo attraverso una lettura combinata di tali informazioni generali e di quelle più dettagliate è rispettato l'obbligo di fornire informazioni su tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio. La direttiva sui servizi prevede tuttavia che le informazioni siano "facilmente accessibili" (considerando 50). Sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sui requisiti specifici previsti a livello comunale, in quanto tali informazioni non sono disponibili tramite il sito web dello sportello unico.

È possibile registrarsi sui siti web delle autorità comunali semplicemente inviando una e-mail. Una simile registrazione non consente tuttavia l'accesso a tutte le informazioni disponibili; sugli sportelli unici comunali oggetto di verifica solo la registrazione mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) italiano permette di accedere a tutte le informazioni pubblicate su tali siti web (cfr. la sezione 2.6 relativa alla registrazione tramite SPID).

[8] Per quanto riguarda Roma, lo sportello unico rinvia l'utente alla pagina web generale del comune http://www.comune.roma.it.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La Commissione ritiene che l'obbligo di registrazione sui siti web comunali come condizione per poter consultare informazioni di carattere generale sui requisiti applicabili ai prestatori di servizi in relazione alle procedure e alle formalità da espletare per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio (vale a dire informazioni non attinenti alla specifica situazione dell'utente dello sportello unico e/o ad una procedura elettronica in corso) non rispetti le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi, in quanto tali informazioni non possono essere ritenute facilmente accessibili. Sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi per quanto riguarda l'accesso alle informazioni sui requisiti previsti a livello comunale, in quanto tali informazioni non sono disponibili tramite il sito web dello sportello unico.

La Commissione invita pertanto le autorità italiane ad adottare le misure necessarie al fine di:

- garantire che, per quanto riguarda le informazioni relative ai requisiti applicabili all'iscrizione di uno studio di architettura, di una società di ingegneria e di uno studio di consulenza tributaria, nonché a richieste di permessi specifici nel settore edilizio, gli utenti possano reperire tramite lo sportello unico tutte le informazioni pertinenti a livello nazionale o regionale;

- garantire che nelle informazioni sui requisiti relativi all'accesso a un'attività di servizio rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi o all'esercizio di tale attività vi sia una chiara distinzione tra le situazioni di stabilimento e quelle di prestazione transfrontaliera di servizi su base temporanea ed occasionale;

- garantire che le informazioni sui requisiti settoriali adottati da tutti i comuni siano disponibili tramite il sito web dello sportello unico;

- garantire che, per quanto riguarda i comuni che forniscono informazioni generali sui requisiti applicabili, anche le informazioni specifiche sui requisiti relativi ai servizi siano accessibili senza la necessità di espletare formalità preliminari come la registrazione;

- abolire l'obbligo di registrazione per l'accesso alle informazioni pubblicate sui siti web dei comuni ai quali rinvia lo sportello unico.

Inoltre, considerato che nell'ambito della verifica della conformità la Commissione ha esaminato solo una serie di settori specifici rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi e della direttiva sulle qualifiche professionali, la Commissione invita le autorità italiane ad adottare le misure necessarie al fine di:

- verificare che lo sportello unico garantisca la disponibilità online delle informazioni relative a tutte le attività di servizio e a tutte le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali;

- trasmettere, se del caso, i piani, compresi le misure proposte e i calendari per la loro adozione, che garantiranno l'accessibilità, tramite lo sportello unico, delle informazioni relative a tutti i settori contemplati dalla direttiva sui servizi e a tutte le professioni contemplate dalla direttiva sulle qualifiche professionali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2.4.2. Mancanza di informazioni specifiche richieste dalla direttiva sulle qualifiche professionali

Lo sportello unico italiano fornisce, attraverso i link al sito web delle autorità competenti, ampie informazioni sulle attività contemplate dalla direttiva sulle qualifiche professionali e informazioni dettagliate sulle procedure da espletare per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali. La Commissione ritiene che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettere da b) a f), siano fornite sui siti web delle autorità competenti ai quali rinvia lo sportello unico. La Commissione osserva tuttavia che mancano le informazioni relative alle autorità competenti responsabili delle professioni regolamentate; tali informazioni dovrebbero invece essere direttamente disponibili sui siti web dello sportello unico per consentire agli utenti di individuare facilmente le autorità competenti per quanto riguarda la loro situazione.

Sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulle qualifiche professionali per quanto concerne le informazioni disponibili sullo sportello unico in relazione alle autorità competenti responsabili delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

La Commissione desidera richiamare l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che, nel corso delle recenti verifiche, i link che collegano lo sportello unico al sito web dell'autorità competente per le professioni di guida turistica e di guida di montagna (il ministero del Turismo) non funzionavano (dicembre 2018).

La Commissione invita le autorità italiane ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulle qualifiche professionali e per:

- garantire che gli utenti possano individuare le autorità competenti responsabili del riconoscimento delle qualifiche professionali.

Inoltre, considerato che nell'ambito della verifica della conformità la Commissione ha esaminato solo una serie di settori specifici rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi e della direttiva sulle qualifiche professionali, la Commissione invita le autorità italiane ad adottare le misure necessarie al fine di:

- verificare che lo sportello unico garantisca la disponibilità delle informazioni sulle autorità competenti responsabili delle procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali applicabili a tutte le professioni regolamentate in Italia;

- verificare e garantire che tutti i link che collegano lo sportello unico ai siti web delle autorità competenti funzionino correttamente.

2.5. Valutazione della disponibilità delle procedure da espletare a distanza e per via elettronica tramite lo sportello unico

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sui servizi stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare, mediante gli sportelli unici, tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le loro attività di servizio e completare le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio di tali attività. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva sui servizi, l'istituzione degli sportelli unici non

fonte: http://burc.regione.campania.it

pregiudica la ripartizione di funzioni tra le autorità competenti all'interno dei sistemi nazionali.

L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le procedure e le formalità relative all'accesso a un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti. Tale disposizione non riguarda "i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico dell'idoneità o dell'integrità personale di quest'ultimo o del suo personale responsabile" (articolo 8, paragrafo 2).

L'articolo 57 bis, paragrafo 1, della direttiva sulle qualifiche professionali obbliga gli Stati membri a provvedere affinché tutti i requisiti, le procedure e le formalità relative alle materie disciplinate dalla direttiva in questione possano essere espletate con facilità, mediante connessione remota e per via elettronica, attraverso il punto di contatto unico pertinente o la pertinente autorità competente. Conformemente all'articolo 57 bis, paragrafo 4, della direttiva sulle qualifiche professionali, tutte le procedure sono eseguite a norma dell'articolo 8 della direttiva sui servizi relativa ai punti di contatto unici.

La disponibilità di procedure elettroniche al di fuori del settore delle professioni regolamentate dipende dai singoli comuni interessati, indipendentemente dal fatto che le autorità competenti siano di livello nazionale, regionale o locale. In alcuni casi lo sportello unico fornisce un accesso diretto alla piattaforma comune *impresainungiorno.gov.it* (come nei casi degli sportelli di Lecce, Brescia e Milano), in cui sono direttamente accessibili le procedure relative a un'ampia gamma di requisiti e di autorizzazioni in diversi settori[9]. In altri casi, il SUAP (lo sportello unico comunale) è gestito autonomamente dal comune e/o dalla regione, con accessi e /o modalità di autenticazione aggiuntive diversi (come nel caso degli sportelli di Perugia, Torino, Napoli e Roma). Infine, per i 4 500 comuni che non dispongono di un servizio online non sono disponibili procedure elettroniche.

Per quanto riguarda le professioni regolamentate che sono state sottoposte a una verifica della conformità, la Commissione osserva che in tutta Italia non vi è alcuna possibilità di espletare le procedure di riconoscimento online.

Sembra pertanto che vi sia una violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, nonché dall'articolo 57 bis della direttiva sulle qualifiche professionali in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva sui servizi, per quanto riguarda la disponibilità di procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali per via elettronica e tramite il sito web dello sportello unico e di procedure e formalità per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio, in relazione alle quali i comuni italiani responsabili non offrono servizi online.

La Commissione invita pertanto le autorità italiane ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, nonché all'articolo 57 bis della direttiva sulle qualifiche professionali in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva sui servizi, e per:

[9] Ad esempio le attività agricole, minerarie, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e di ristorazione: http://www.impresainungiorno.gov.it/foinfo/info/navigation?execution=e2s1.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- garantire che le procedure necessarie per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio in Italia possano essere espletate per via elettronica tramite lo sportello unico nei comuni che ancora non offrono un servizio online;

- garantire che le procedure relative al riconoscimento delle qualifiche professionali possano essere espletate per via elettronica tramite lo sportello unico;

- trasmettere i piani, comprese le misure proposte e il relativo calendario, che permetteranno di sostituire le fasi non elettroniche delle procedure contemplate dalla direttiva sui servizi e dalla direttiva sulle qualifiche professionali con procedure interamente elettroniche facilmente accessibili da parte degli utenti.

2.6. Accesso alle informazioni e alle procedure online da parte di utenti di altri Stati membri

Senza preregistrazione l'accesso alle informazioni tramite lo sportello unico italiano è limitato. Come indicato in precedenza, nel caso di alcuni comuni (come Perugia[10]) è necessario registrarsi previamente sul sito web dello sportello unico per avere accesso ai link verso gli specifici siti web comunali contenenti informazioni sui requisiti applicabili ai servizi (tranne per le informazioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali). Nel caso di altri comuni (quali Roma, Napoli, Brescia, Lecce, Milano), sebbene le informazioni generali siano facilmente reperibili, è necessario registrarsi previamente per accedere a informazioni più dettagliate. Come indicato nella sezione 2.4.1, la Commissione ritiene che le informazioni generali non siano sufficienti a soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva sui servizi. Solo attraverso una lettura combinata di tali informazioni generali e di quelle più dettagliate è rispettato l'obbligo di fornire informazioni su tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio. La direttiva sui servizi prevede tuttavia che le informazioni siano "facilmente accessibili" (considerando 50).

La registrazione sui siti web delle autorità comunali per accedere ad alcune informazioni aggiuntive può essere fatta semplicemente inviando una e-mail. Una simile registrazione non consente tuttavia l'accesso a tutte le informazioni disponibili; sugli sportelli unici comunali oggetto di verifica solo la registrazione mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) italiano permette di accedere a tutte le informazioni pubblicate su tali siti web.

Sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi per quanto concerne l'accesso dei prestatori di servizi transfrontalieri di altri Stati membri a informazioni complete (nei casi di Roma, Napoli, Brescia, Lecce e Milano, in quanto tali prestatori hanno accesso unicamente a informazioni generali), o a qualunque tipo di informazione a causa dell'impossibilità per detti prestatori di servizi di registrarsi (come nel caso di Perugia).

Senza preregistrazione è limitato anche l'accesso, tramite lo sportello unico italiano, alle procedure elettroniche, ove disponibili. Su numerose pagine web di autorità comunali è necessario registrarsi (con modalità diverse rispetto al semplice invio di una e-mail) per accedere alle procedure elettroniche, ad eccezione di quelle disponibili tramite la piattaforma *impresainungiorno.gov.it* (come accade ad esempio per i comuni di Milano, Brescia e Lecce). Tale preregistrazione deve essere effettuata tramite SPID (come nel

[10] https://cloud.comune.perugia.it/index.php/login.

fonte: http://burc.regione.campania.it

caso dei siti di Perugia e Roma) o completando un processo di registrazione diverso presso il comune o la regione interessati (come accade per Napoli o Torino).

La Commissione ritiene che l'obbligo di preregistrazione come condizione per espletare le procedure elettroniche online attraverso lo sportello unico sui siti web delle autorità competenti sia di per sé conforme all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, segnatamente perché si tratta di uno strumento per l'identificazione/autenticazione degli utenti e per la notifica a questi ultimi degli sviluppi della procedura, compresa la decisione definitiva.

La Commissione osserva tuttavia che la possibilità di registrarsi (con modalità diverse rispetto a una registrazione tramite e-mail) sui siti web delle autorità comunali di cui sopra (mediante SPID o con altre modalità che vanno oltre l'utilizzo di un semplice indirizzo di posta elettronica) non è disponibile per gli utenti transfrontalieri, in quanto è riservata unicamente agli utenti che risiedono in Italia o ai cittadini italiani residenti all'estero. Le persone che chiedono di registrarsi (con modalità diverse dalla semplice registrazione tramite posta elettronica) sui siti web di Napoli o Torino devono infatti disporre di un conto bancario aperto presso una banca italiana o di un indirizzo postale in Italia. Sembra pertanto che vi sia una violazione dell'obbligo stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3, della direttiva sui servizi per quanto concerne l'accesso dei prestatori di servizi transfrontalieri di altri Stati membri alle procedure online gestite da tali comuni, in quanto detti prestatori di servizi non possono registrarsi.

Alla Commissione risulta inoltre che, laddove sia necessaria un'autenticazione mediante SPID (ad esempio nei casi di Perugia e Roma), solo coloro che possiedono una carta di identità elettronica italiana (vale a dire gli utenti residenti in Italia o i cittadini italiani residenti all'estero) possono completare tale procedura e avere così accesso alle informazioni più dettagliate e alle procedure online in questione. La Commissione rileva in particolare che non è possibile utilizzare i mezzi di identificazione elettronica rilasciati in Germania e compresi nell'elenco pubblicato[11] a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento eIDAS.

Il regolamento eIDAS disciplina alcuni mezzi di identificazione elettronica, in relazione ai quali l'articolo 6 impone agli Stati membri di riconoscere la validità, ai fini dell'accesso a un servizio prestato da un organismo del settore pubblico online, quale lo sportello unico, dei mezzi di identificazione elettronica rilasciati in altri Stati membri ed inseriti a tal fine nell'apposito elenco per almeno 12 mesi.

La Commissione ritiene pertanto che gli utenti transfrontalieri non possano utilizzare mezzi di identificazione elettronica notificati più di 12 mesi prima dalla Germania in conformità al regolamento eIDAS per accedere alle informazioni specifiche e alle procedure online disponibili nei comuni oggetto di verifica che richiedono lo SPID (vale a dire Perugia e Roma). Sembra pertanto che vi sia una violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, dall'articolo 57 bis della direttiva sulle qualifiche professionali in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva sui servizi, e dall'articolo 6 del regolamento eIDAS, per quanto riguarda il mancato riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica notificati dalla Germania come modalità di accesso alle procedure che richiedono lo SPID.

La Commissione invita pertanto le autorità italiane a conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi,

[11] Pubblicazione effettuata il 26 settembre 2017 mediante la comunicazione 2017/C 319/03.

fonte: http://burc.regione.campania.it

all'articolo 57 bis della direttiva sulle qualifiche professionali in combinato disposto con l'articolo 8 della direttiva sui servizi, e all'articolo 6 del regolamento eIDAS e a:

- garantire che gli utenti transfrontalieri possano avere accesso alle informazioni pertinenti sui requisiti e sulle procedure rientranti nell'ambito della direttiva sui servizi;

- garantire che le procedure contemplate dalla direttiva sui servizi e quelle per il riconoscimento delle qualifiche professionali siano accessibili e possano essere espletate online anche da utenti transfrontalieri;

- garantire che i mezzi di identificazione elettronica notificati dagli Stati membri in conformità al regolamento eIDAS siano riconosciuti e consentano l'accesso alle procedure che richiedono lo SPID;

- trasmettere i piani, comprese le misure proposte e il relativo calendario, in base ai quali sarà garantita, in relazione agli utenti transfrontalieri, l'accessibilità delle procedure e delle formalità tramite lo sportello unico.

3. CONCLUSIONI

Di conseguenza la Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ottemperato agli obblighi imposti dall'articolo 6, paragrafo 1, dall'articolo 7, paragrafi 1 e 3, e dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sui servizi, dall'articolo 57, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 57 bis della direttiva sulle qualifiche professionali nonché dall'articolo 6 del regolamento eIDAS.

La Commissione invita il Suo governo, ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a trasmetterle osservazioni in merito a quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente.

Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per il Segretario generale

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA

fonte: http://burc.regione.campania.it

DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

relativa ai servizi nel mercato interno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

visto il parere del Comitato delle regioni [2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

considerando quanto segue:

(1) La Comunità mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi. A norma dell'articolo 43 del trattato è assicurata la libertà di stabilimento. L'articolo 49 sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità. L'eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo. Nell'eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo del settore dei servizi contribuisca all'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 2 del trattato di promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

(2) Una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell'Unione europea. Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori dell'Unione europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l'informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori.

(3) La relazione della Commissione sullo «Stato del mercato interno dei servizi» ha elencato i numerosi ostacoli che impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati membri, in particolare dei servizi prestati dalle PMI, le quali sono predominanti nel settore dei servizi. La relazione conclude che dieci anni dopo il previsto completamento del mercato interno esiste un notevole divario tra la visione di un'economia integrata per l'Unione europea e la realtà vissuta dai cittadini e dai prestatori europei. Gli ostacoli elencati riguardano un'ampia varietà di servizi in tutte le fasi dell'attività del prestatore e presentano numerose caratteristiche comuni, compreso il fatto di derivare spesso da procedure amministrative eccessivamente gravose, dall'incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere e dalla mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri.

(4) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70 % del PIL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI e la circolazione dei lavoratori, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. È importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 di migliorare l'occupazione e la coesione sociale e di pervenire ad una crescita economica sostenibile allo scopo di

[1] GU C 221 del 8.9.2005, pag. 113.

[2] GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.

[3] Parere del Parlamento europeo del 16 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 270 E del 7.11.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2006 e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

fonte: http://burc.regione.campania.it

fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010 con nuovi e migliori posti di lavoro. L'eliminazione di questi ostacoli, accompagnata da un avanzato modello sociale europeo, rappresenta pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell'attuazione dell'agenda di Lisbona e per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e investimento. È quindi importante realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e del consumatore.

(5) È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avvalendosi della libera circolazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.

(6) Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all'applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l'avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l'allargamento e, dall'altro lato, l'eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.

(7) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, la disposizione sulla libera prestazione di servizi e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali dovrebbe garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri. La presente direttiva prende altresì in considerazione altri obiettivi d'interesse generale, compresa la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

(8) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi d'interesse economico generale, a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre attività o certi servizi di distribuzione.

(9) La presente direttiva si applica unicamente ai requisiti che influenzano l'accesso all'attività di servizi o il suo esercizio. Pertanto essa non si applica a requisiti come le norme del codice stradale, le norme riguardanti lo sviluppo e l'uso delle terre, la pianificazione urbana e rurale, le regolamentazioni edilizie nonché le sanzioni amministrative comminate per inosservanza di tali norme che non disciplinano o non influenzano specificatamente l'attività di servizi, ma devono essere rispettate dai prestatori nello svolgimento della loro attività economica, alla stessa stregua dei singoli che agiscono a titolo privato.

(10) La presente direttiva non concerne i requisiti che disciplinano l'accesso ai finanziamenti pubblici per taluni prestatori. Tali requisiti comprendono in particolare quelli che stabiliscono le condizioni in base alle quali i prestatori hanno diritto a beneficiare di finanziamenti pubblici, comprese specifiche condizioni contrattuali, e in particolare le norme di qualità che vanno osservate per poter beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad esempio per quanto riguarda i servizi sociali.

(11) La presente direttiva non pregiudica le misure adottate dagli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei media, compresi i relativi finanziamenti. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione. La presente direttiva non incide sulle norme legislative degli Stati membri che vietano la discriminazione in base alla nazionalità oppure per i motivi specificati all'articolo 13 del trattato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(12) La presente direttiva è volta a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Essa non armonizza né incide sul diritto penale. Gli Stati membri non dovrebbero poter limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che riguardano specificamente l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della stessa aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.

(13) È altrettanto importante che la presente direttiva rispetti pienamente le iniziative comunitarie basate sull'articolo 137 del trattato al fine di conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 136 del trattato per quanto riguarda la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

(14) La presente direttiva non incide sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, i salari minimi nonché la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto comunitario; inoltre, la presente direttiva non incide sulle relazioni tra le parti sociali, compresi i diritti di negoziare e concludere accordi collettivi, di scioperare e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario, né si applica ai servizi forniti dalle agenzie di lavoro interinale. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

(15) La presente direttiva rispetta l'esercizio dei diritti fondamentali applicabili negli Stati membri quali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle relative spiegazioni, armonizzandoli con le libertà fondamentali di cui agli articoli 43 e 49 del trattato. Tali diritti fondamentali includono, fra l'altro, il diritto a intraprendere un'azione sindacale in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.

(16) La presente direttiva riguarda soltanto i prestatori stabiliti in uno Stato membro e non tratta gli aspetti esterni. Essa non riguarda i negoziati nell'ambito di organizzazioni internazionali per gli scambi di servizi, in particolare nel quadro del GATS.

(17) La presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico. I servizi d'interesse generale non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. I servizi d'interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, alcuni servizi d'interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore dei trasporti, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, mentre altri servizi d'interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore postale, sono oggetto di una deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi stabilita nella presente direttiva. La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi d'interesse economico generale e non si applica alle sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme comunitarie sulla concorrenza. La presente direttiva non si occupa del follow-up del Libro bianco della Commissione sui servizi d'interesse generale.

(18) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi finanziari, essendo tali attività oggetto di una normativa comunitaria specifica volta a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. Pertanto, tale esclusione concerne tutti i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione, compresa la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio [1].

(19) Poiché nel 2002 è stata adottata una serie di atti normativi relativi ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica nonché alle risorse e ai servizi associati, che ha istituito una disciplina volta ad agevolare l'accesso a tali attività nel mercato interno grazie, in particolare, all'eliminazione della maggior parte dei regimi di autorizzazione individuale, è necessario escludere le questioni disciplinate da tali atti dal campo di applicazione della presente direttiva.

(20) Le esclusioni dal campo di applicazione riguardanti le materie attinenti ai servizi di comunicazione elettronica oggetto delle direttive 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) [2], 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) [3], 2002/21/CE del Parlamento europeo

[1] GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
[2] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
[3] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

fonte: http://burc.regione.campania.it

e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) [1], 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) [2] e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) [3] si applicano non solo a questioni specificamente trattate in dette direttive, ma anche a questioni per le quali le direttive lasciano esplicitamente agli Stati membri la facoltà di adottare talune misure a livello nazionale.

(21) I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

(22) L'esclusione dei servizi sanitari dall'ambito della presente direttiva dovrebbe comprendere i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono riservate a professioni del settore sanitario regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti.

(23) La presente direttiva non incide sul rimborso dei costi dei servizi sanitari prestati in uno Stato membro diverso da quello in cui il destinatario del servizio risiede. La Corte di giustizia ha in numerose occasioni esaminato la questione e riconosciuto i diritti del paziente. È importante affrontare la questione in un altro atto giuridico comunitario, a fini di maggiore certezza e chiarezza giuridica, nella misura in cui essa non sia già oggetto del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [4].

(24) Occorre altresì escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, anche all'interno dei cinema. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi agli aiuti erogati dagli Stati membri nel settore audiovisivo oggetto delle norme comunitarie sulla concorrenza.

(25) È opportuno escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i giochi con denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, tenuto conto della natura specifica di tali attività che comportano da parte degli Stati membri l'attuazione di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori.

(26) La presente direttiva non osta all'applicazione dell'articolo 45 del trattato.

(27) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi sociali nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato per sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un reddito familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere emarginate. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale.

(28) La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi sociali, né il sistema di aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per assicurare che tali servizi sociali effettivamente giovino all'interesse pubblico e alla coesione sociale. Inoltre la presente direttiva non dovrebbe incidere sul principio del servizio universale nell'ambito dei servizi sociali degli Stati membri.

(29) Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva.

(30) Esiste già un notevole corpus di norme comunitarie sulle attività di servizi. La presente direttiva viene ad aggiungersi all'acquis comunitario per completarlo. I conflitti tra la presente direttiva ed altri atti comunitari sono stati identificati e sono contemplati dalla presente direttiva, anche tramite deroghe. Tuttavia, occorre prevedere una regola che disciplini eventuali casi residui ed eccezionali in cui sussiste un conflitto tra una delle disposizioni della presente direttiva ed una disposizione di un altro atto comunitario. L'esistenza di un siffatto conflitto dovrebbe essere determinata nel rispetto delle norme del trattato relative al diritto di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi.

[1] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
[2] GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.
[3] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).
[4] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 1).

fonte: http://burc.regione.campania.it

(31) La presente direttiva è coerente con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [1] e non pregiudica tale direttiva. Essa riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali, quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa. Per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, una delle deroghe alla disposizione sulla libera prestazione di servizi previste dalla presente direttiva assicura che il titolo II sulla libera prestazione di servizi della direttiva 2005/36/CE resti impregiudicato. Pertanto, la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma di tale direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio.

(32) La presente direttiva è coerente con la legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori, come la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) [2] e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») [3].

(33) Tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono oggetto della presente direttiva anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l'edilizia, compresi i servizi degli architetti, la distribuzione, l'organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell'ambito di applicazione della presente direttiva rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva, i servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

(34) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione di determinate attività, in particolare di quelle finanziate con fondi pubblici o esercitate da enti pubblici, deve essere effettuata, per stabilire se costituiscono un «servizio», caso per caso alla luce delle loro caratteristiche, in particolare del modo in cui sono prestate, organizzate e finanziate nello Stato membro interessato. La Corte di giustizia ha ritenuto che la caratteristica fondamentale della retribuzione sia rappresentata dal fatto che essa costituisce un corrispettivo economico per i servizi prestati, ed ha riconosciuto che la caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato o per conto dello Stato senza corrispettivo economico nel quadro dei suoi doveri in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario, quali i corsi assicurati nel quadro del sistema nazionale di pubblica istruzione o la gestione di regimi di sicurezza sociale che non svolgono un'attività economica. Il pagamento di una tassa da parte dei destinatari, ad esempio una tassa di insegnamento o di iscrizione pagata dagli studenti per contribuire in parte alle spese di funzionamento di un sistema, non costituisce di per sé retribuzione in quanto il servizio continua ad essere essenzialmente finanziato con fondi pubblici. Queste attività non rientrano pertanto nella definizione di «servizio» di cui all'articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d'applicazione della presente direttiva.

(35) Le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un'attività economica ai sensi del diritto comunitario e non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.

(36) La nozione di prestatore dovrebbe comprende qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o persona giuridica che esplica un'attività di servizio in tale Stato membro esercitando la libertà di stabilimento o la libera circolazione dei servizi. La nozione di prestatore quindi non dovrebbe limitarsi solo al caso in cui il servizio venga prestato attraverso le frontiere nell'ambito della libera circolazione dei servizi, ma dovrebbe comprendere anche la fattispecie in cui un operatore si stabilisce in uno Stato membro per svilupparvi le proprie attività di servizio. La nozione di prestatore, d'altra parte, non dovrebbe coprire il caso delle succursali di società di paesi terzi in uno Stato membro poiché, in conformità dell'articolo 48 del trattato, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi si applicano soltanto alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità. Il concetto di destinatario dovrebbe coprire anche i cittadini di paesi terzi che beneficiano già di diritti loro conferiti da atti comunitari quali il regolamento (CEE) n. 1408/71, la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo [4], il

[1] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

[2] GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

[3] GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato dalla direttiva 2005/29/CE.

[4] GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.

fonte: http://burc.regione.campania.it

regolamento del Consiglio (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità [1] e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [2]. Inoltre, gli Stati membri possono estendere il concetto di destinatario ad altri cittadini di paesi terzi presenti sul loro territorio.

(37) Il luogo di stabilimento del prestatore dovrebbe essere determinato in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile. Tale requisito può essere soddisfatto anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività. Esso può altresì essere soddisfatto allorché uno Stato membro rilasci autorizzazioni di durata limitata soltanto per particolari servizi. Lo stabilimento non deve necessariamente assumere la forma di una filiale, succursale o rappresentanza, ma può consistere in un ufficio gestito dal personale del prestatore o da una persona indipendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto dell'impresa, come nel caso di una rappresentanza. Secondo questa definizione, che comporta l'esercizio effettivo di un'attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il servizio effettivo in questione. Nei casi in cui è difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

(38) La nozione di «persona giuridica» secondo le disposizioni del trattato in materia di stabilimento lascia agli operatori la libertà di scegliere la forma giuridica che ritengono opportuna per svolgere la loro attività. Di conseguenza, per «persone giuridiche» ai sensi del trattato si intendono tutte le entità costituite conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinate, a prescindere dalla loro forma giuridica.

(39) La nozione di regime di autorizzazione dovrebbe comprendere, in particolare, le procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni, ma anche l'obbligo, per potere esercitare l'attività, di essere iscritto in un albo professionale, in un registro, ruolo o in una banca dati, di essere convenzionato con un organismo o di ottenere una tessera professionale. L'autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività o affinché quest'ultima sia legittima.

(40) La nozione di «motivi imperativi di interesse generale» cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evolvere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi: l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, il benessere degli animali, la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, la necessità di assicurare un elevato livello di istruzione, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria.

(41) Il concetto di «ordine pubblico», come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende la protezione contro una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività e può includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili ed al benessere degli animali. Analogamente, la nozione di pubblica sicurezza comprende le questioni di incolumità pubblica.

(42) Le norme relative alle procedure amministrative non dovrebbero mirare ad armonizzare le procedure amministrative, ma a sopprimere regimi di autorizzazione, procedure e formalità eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi che ne derivano.

[1] GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.
[2] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(43) Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell'accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio è rappresentato dalla complessità, dalla lunghezza e dall'incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione delle buone pratiche amministrative avviate a livello comunitario e nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione amministrativa, in particolare mediante la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l'introduzione del principio della tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato termine. Tale azione di modernizzazione, pur mantenendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle procedure, dalle complicazioni burocratiche nella presentazione di documenti, dall'abuso di potere da parte delle autorità competenti, dai termini di risposta non precisati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell'autorizzazione rilasciata o da costi e sanzioni sproporzionati. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che intendono sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l'esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a venticinque Stati membri.

(44) Gli Stati membri dovrebbero introdurre, se del caso, formulari armonizzati a livello comunitario, definiti dalla Commissione, equipollenti ai certificati, agli attestati o ad eventuali altri documenti in materia di stabilimento.

(45) Per valutare la necessità di semplificare le procedure e le formalità gli Stati membri dovrebbero poter in particolare tener conto della necessità, del numero, degli eventuali doppioni, dei costi, della chiarezza e dell'accessibilità di tali procedure e formalità nonché dei ritardi e delle difficoltà pratiche cui potrebbero dar luogo per il prestatore in questione.

(46) Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l'obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplificazione amministrativa e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all'informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest'obiettivo potrebbero consistere nel ridurre il numero delle procedure e formalità applicabili alle attività di servizi, limitandole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di interesse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei doppioni.

(47) Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali la presentazione di documenti originali, di copie autenticate o di una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia giustificato obiettivamente da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori, la sanità pubblica, la protezione dell'ambiente o la protezione dei consumatori. Occorre inoltre garantire che un'autorizzazione dia normalmente accesso ad un'attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale non giustifichi obiettivamente un'autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali, o un'autorizzazione limitata ad una parte specifica del territorio nazionale.

(48) Al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico). Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere di commercio e dell'artigianato ovvero da organismi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti.

(49) La tassa che può essere riscossa dagli sportelli unici dovrebbe essere proporzionale al costo delle procedure e formalità espletate. Ciò non dovrebbe impedire che gli Stati membri affidino allo sportello unico la riscossione di altri oneri amministrativi come quelli degli organi di controllo.

(50) È necessario che i prestatori e i destinatari abbiano un agevole accesso a taluni tipi di informazione. Ciascuno Stato membro dovrebbe determinare le modalità con le quali fornire informazioni a prestatori e destinatari nell'ambito della presente direttiva. In particolare, gli Stati membri possono ottemperare all'obbligo di garantire che le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili ai prestatori e destinatari consentendo al pubblico l'accesso a tali informazioni attraverso un sito web. Le informazioni dovrebbero essere comunicate in modo chiaro e univoco.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(51) L'informazione fornita a prestatori e destinatari dovrebbe includere, in particolare, informazioni relative alle procedure e alle formalità, ai dati delle autorità competenti, alle condizioni di accesso ai registri pubblici e alle banche dati pubbliche nonché informazioni concernenti le possibilità di ricorso disponibili e gli estremi delle associazioni e delle organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ricevere assistenza pratica. L'obbligo delle autorità competenti di assistere prestatori e destinatari non comprende l'assistenza giuridica per singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere fornite informazioni generali sulla maniera in cui i requisiti sono normalmente interpretati o applicati. Spetta del pari agli Stati membri dirimere questioni quali la responsabilità in caso di comunicazione di informazioni errate o fuorvianti.

(52) La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica costituirà la condicio sine qua non della semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. Per ottemperare all'obbligo vigente in relazione ai risultati, può rivelarsi necessario adattare le legislazioni e le altre regolamentazioni nazionali applicabili ai servizi. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, altri strumenti per espletare tali procedure e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere espletate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da tale obbligo le procedure o le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a distanza. Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione degli Stati membri sull'uso delle lingue.

(53) Ai fini del rilascio di licenze per talune attività di servizi l'autorità competente può richiedere un colloquio con il richiedente al fine di valutarne l'integrità personale e l'idoneità a svolgere l'attività in questione. In questi casi, l'espletamento delle formalità per via elettronica potrebbe non essere appropriato.

(54) La possibilità di avere accesso ad un'attività di servizi dovrebbe essere subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò è conforme ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. Ciò significa, in particolare, che l'imposizione di un'autorizzazione dovrebbe essere ammissibile soltanto nei casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori. Queste disposizioni della direttiva non possono tuttavia giustificare regimi di autorizzazione che sono vietati da altri atti comunitari, quali la direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche [1] o la direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») [2]. I risultati del processo di valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione dovrebbero essere soppressi.

(55) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà degli Stati membri di revocare successivamente le autorizzazioni, quando non sussistono più le condizioni per il loro rilascio.

(56) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell'ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale. Tali motivi imperativi possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni. Tuttavia, tali regimi di autorizzazione o restrizioni non dovrebbero discriminare in base alla nazionalità. Inoltre, dovrebbero essere sempre rispettati i principi di necessità e proporzionalità.

(57) Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l'accesso ad un'attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori richieda la decisione di un'autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità competenti relative all'istituzione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la conclusione di contratti da parte delle autorità competenti per la prestazione di un servizio particolare, che è disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici, poiché la presente direttiva non si occupa di tali norme.

(58) Per agevolare l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio è importante valutare i regimi di autorizzazione e la relativa motivazione e redigere una relazione al riguardo. Quest'obbligo di relazione riguarda solo l'esistenza dei regimi di autorizzazione e non i criteri e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione stessa.

[1] GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
[2] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(59) L'autorizzazione dovrebbe di regola consentire al prestatore di avere accesso all'attività di servizio o di esercitare tale attività in tutto il territorio nazionale, a meno che un limite territoriale sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. Ad esempio, la protezione dell'ambiente può giustificare la necessità di ottenere una singola autorizzazione per ciascuna installazione sul territorio nazionale. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare le competenze regionali o locali per la concessione di autorizzazioni all'interno degli Stati membri.

(60) La presente direttiva, e in particolare le disposizioni concernenti i regimi di autorizzazione e la portata territoriale di un'autorizzazione, non pregiudica la ripartizione delle competenze regionali o locali all'interno di uno Stato membro, compresa l'autonomia regionale e locale e l'impiego di lingue ufficiali.

(61) La disposizione relativa al divieto di duplicazione delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri applichino le proprie condizioni specificate nel regime di autorizzazione. Essa dovrebbe prescrivere solo che le autorità competenti, nell'esaminare se le condizioni siano soddisfatte dal richiedente, prendano in considerazione le condizioni equivalenti già soddisfatte dal richiedente in un altro Stato membro. Questa disposizione non dovrebbe prescrivere che siano applicate le condizioni di rilascio dell'autorizzazione previste dal regime di autorizzazione di un altro Stato membro.

(62) Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. La presente disposizione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri limitino il numero di autorizzazioni per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Le autorizzazioni in questione dovrebbero comunque ottemperare alle altre disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione.

(63) Qualora non siano previsti regimi diversi, in mancanza di risposta entro un determinato termine, l'autorizzazione si dovrebbe considerare rilasciata. Per determinate attività possono tuttavia essere previsti regimi diversi se ciò è obiettivamente giustificato da motivi imperativi di interesse generale, ivi compresi interessi legittimi di terzi. Tali regimi potrebbero comprendere norme nazionali secondo cui, in mancanza di risposta da parte dell'autorità competente, la domanda si considera respinta; tale rifiuto è impugnabile di fronte alle giurisdizioni competenti.

(64) Al fine della creazione di un vero mercato interno dei servizi è necessario sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi ancora presenti nella legislazione di taluni Stati membri e incompatibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49 del trattato. Le restrizioni da vietare incidono in modo particolare sul mercato interno dei servizi e dovrebbero essere al più presto eliminate in modo sistematico.

(65) La libertà di stabilimento è basata, in particolare, sul principio della parità di trattamento che non soltanto comporta il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione indiretta basata su criteri diversi ma tali da portare di fatto allo stesso risultato. L'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non dovrebbero quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio o di prestazione principale dell'attività. Tali criteri non dovrebbero contemplare tuttavia i requisiti secondo cui è obbligatoria la presenza di un prestatore o di un suo dipendente o rappresentante nell'esercizio della sua attività se ciò è giustificato da motivi imperativi di interesse pubblico. Uno Stato membro non dovrebbe inoltre limitare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul cui territorio queste hanno lo stabilimento principale. Inoltre, uno Stato membro non dovrebbe poter prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest'ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all'accesso alla sua attività o all'esercizio effettivo della stessa.

(66) L'accesso a, o l'esercizio di, un'attività di servizi sul territorio di uno Stato membro non dovrebbe essere soggetto ad una prova economica. Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un'autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell'ambiente urbano, la politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità pubblica. Tale divieto dovrebbe lasciare impregiudicato l'esercizio delle competenze delle autorità preposte all'applicazione del diritto della concorrenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(67) Per quanto concerne le assicurazioni o le garanzie finanziarie, il divieto di prevedere requisiti dovrebbe riguardare solo l'obbligo che le assicurazioni o le garanzie finanziarie prescritte provengano da un'istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro in questione.

(68) Per quanto concerne la precedente iscrizione in un registro, il divieto di imporre requisiti dovrebbe riguardare solo l'obbligo per il prestatore di essere stato iscritto per un determinato periodo in un registro dello Stato membro in questione prima dello stabilimento.

(69) Al fine di coordinare la modernizzazione delle norme e regolamentazioni nazionali in modo coerente con le esigenze del mercato interno, è necessario valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, potrebbero sensibilmente limitare, se non addirittura impedire, l'accesso a un'attività o il suo esercizio nell'ambito della libertà di stabilimento. Tale processo di valutazione dovrebbe essere limitato alla compatibilità di detti requisiti con i criteri già stabiliti dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento. Esso non riguarda l'applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Detti requisiti, qualora siano discriminatori o non giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale o sproporzionati, devono essere soppressi o modificati. L'esito di tale valutazione sarà diverso a seconda della natura delle attività e dell'interesse generale considerati. In particolare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, tali requisiti potrebbero essere pienamente giustificati quando perseguono obiettivi di politica sociale.

(70) Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 16 del trattato, possono essere considerati servizi d'interesse economico generale soltanto i servizi la cui fornitura costituisca adempimento di una specifica missione d'interesse pubblico affidata al prestatore dallo Stato membro interessato. Tale affidamento dovrebbe essere effettuato mediante uno o più atti, la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro, e precisare la natura di tale specifica missione.

(71) La procedura di valutazione reciproca prevista dalla presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la libertà degli Stati membri di stabilire nei rispettivi ordinamenti giuridici un elevato livello di tutela degli interessi generali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di politica sociale. Inoltre, è necessario che il processo di valutazione reciproca tenga pienamente conto delle specificità dei servizi di interesse economico generale e delle funzioni particolari a essi assegnate. Tali specificità possono giustificare talune restrizioni alla libertà di stabilimento, soprattutto quando tali restrizioni mirino alla protezione della sanità pubblica e ad obiettivi di politica sociale e qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere a), b) e c). Ad esempio, per quanto riguarda l'obbligo di assumere una specifica forma giuridica al fine di prestare determinati servizi in campo sociale, la Corte di giustizia ha già riconosciuto che può essere giustificato imporre al prestatore il requisito di non avere scopo di lucro.

(72) I servizi d'interesse economico generale sono correlati a compiti importanti relativi alla coesione sociale e territoriale. La realizzazione di tali compiti non dovrebbe essere ostacolata dal processo di valutazione previsto dalla presente direttiva. Tale processo non dovrebbe incidere sui requisiti necessari per la realizzazione dei compiti in questione mentre occorre al contempo esaminare la questione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento.

(73) Fra i requisiti da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l'accesso a talune attività. Tali requisiti comprendono gli obblighi che impongono al prestatore di avere un determinato status giuridico, in particolare di essere una persona giuridica, una società di persone, un'organizzazione senza scopo di lucro o una società di proprietà di sole persone fisiche, e gli obblighi in materia di partecipazione azionaria in una società, in particolare l'obbligo di disporre di un capitale minimo per determinate attività di servizi oppure di avere una particolare qualifica per detenere capitale in determinate società o per gestirle. La valutazione della compatibilità delle tariffe obbligatorie minime e/o massime con la libertà di stabilimento riguarda soltanto le tariffe specificamente imposte dalle autorità competenti per la prestazione di determinati servizi e non, ad esempio, le norme generali in materia di determinazione dei prezzi, ad esempio per la locazione di immobili.

(74) Il processo di valutazione reciproca implica che nel periodo di recepimento gli Stati membri debbano procedere ad un esame («screening») della loro legislazione per determinare l'eventuale presenza dei summenzionati requisiti nel loro ordinamento giuridico e, prima dello scadere del periodo di recepimento, debbano elaborare una relazione sui risultati di tale esame. Ogni relazione sarà trasmessa a tutti gli altri Stati membri e a tutte le parti interessate. Gli Stati membri disporranno allora di sei mesi per trasmettere le loro osservazioni in materia. Entro l'anno successivo alla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione elaborerà una relazione di sintesi corredandola, se del caso, di proposte riguardanti ulteriori iniziative. Se necessario, la Commissione assisterà gli Stati membri nella definizione di una metodologia comune, con la loro collaborazione.

(75) Il fatto che la presente direttiva specifichi un certo numero di requisiti che gli Stati membri devono sopprimere o valutare nel corso del periodo di recepimento lascia impregiudicate le procedure di infrazione che possono essere avviate nei confronti di uno Stato membro che ha mancato di ottemperare agli obblighi derivanti dagli articoli 43 o 49 del trattato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(76) La presente direttiva non riguarda l'applicazione degli articoli 28, 29 e 30 del trattato relativi alla libera circolazione delle merci. Le restrizioni vietate in forza della disposizione sulla libera prestazione di servizi riguardano i requisiti applicabili all'accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili alle merci in quanto tali.

(77) Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività di servizi occorre distinguere le situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte, a motivo del carattere temporaneo dell'attività considerata, dalla libera circolazione dei servizi. Per quanto concerne la distinzione tra la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia l'elemento chiave è lo stabilimento o meno dell'operatore nello Stato membro in cui presta il servizio in questione. Se l'operatore è stabilito nello Stato membro in cui presta i suoi servizi, rientra nel campo di applicazione della libertà di stabilimento. Se invece non è stabilito nello Stato membro in cui viene fornito il servizio, le sue attività sono oggetto della libera circolazione dei servizi. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, occorre valutare il carattere temporaneo delle attività considerate non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua regolarità, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non dovrebbe in ogni caso escludere che il prestatore possa dotarsi, nello Stato membro in cui è fornito il servizio, di una determinata infrastruttura, come un ufficio o uno studio, nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l'esecuzione della prestazione in questione.

(78) Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell'insieme della Comunità senza l'ostacolo delle frontiere, è opportuno chiarire in che misura possono essere imposti gli obblighi previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui viene prestato il servizio. È necessario prevedere che la disposizione sulla libera prestazione di servizi non impedisce allo Stato membro nel quale viene prestato il servizio di applicare, in conformità dei principi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a c), i propri requisiti specifici per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

(79) La Corte di giustizia ha costantemente ritenuto che uno Stato membro conserva il diritto di adottare misure atte ad impedire ai prestatori di trarre profitto abusivamente dai principi del mercato interno. Gli abusi commessi da un prestatore dovrebbero essere stabiliti caso per caso.

(80) È necessario provvedere affinché i prestatori possano prendere con sé attrezzature che sono parte integrante della prestazione del loro servizio allorché si spostano per prestare servizi in un altro Stato membro. In particolare, è importante evitare le fattispecie in cui sarebbe impossibile prestare il servizio in quanto manca l'attrezzatura, le situazioni in cui i prestatori sostengono costi aggiuntivi, ad esempio perché affittano o acquistano attrezzature diverse rispetto a quelle che utilizzano abitualmente ovvero perché debbono modificare significativamente, rispetto alle loro abitudini, il modo in cui svolgono la loro attività.

(81) La nozione di attrezzatura non si riferisce ad oggetti materiali che sono forniti dal prestatore al cliente o che diventano parte integrante di un oggetto materiale in esito all'attività di servizi, come i materiali edilizi o i pezzi di ricambio, o che sono consumati o abbandonati in loco nel corso delle prestazioni di servizi, come i carburanti, gli esplosivi, i fuochi d'artificio, i pesticidi, i veleni o i medicinali.

(82) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l'applicazione da parte di uno Stato membro di norme in materia di condizioni di occupazione. Le norme derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dovrebbero, conformemente al trattato, essere giustificate da ragioni attinenti alla tutela dei lavoratori, non discriminatorie, necessarie e proporzionate, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia, nonché conformi ad altre normative comunitarie pertinenti.

(83) Occorre prevedere che si possa derogare alla disposizione sulla libera prestazione di servizi soltanto nei settori oggetto di deroghe. Tali deroghe sono necessarie per tener conto del grado di integrazione del mercato interno o di talune norme comunitarie relative ai servizi che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una legislazione diversa da quella dello Stato membro di stabilimento. Inoltre, a titolo eccezionale, dovrebbero altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore in taluni casi specifici e a determinate condizioni sostanziali e procedurali rigorose. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi dovrebbero essere consentite, in via eccezionale, soltanto se conformi ai diritti fondamentali che, fanno parte integrante dei principi generali di diritto sanciti nell'ordinamento giuridico della Comunità.

(84) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi relativa ai servizi postali dovrebbe applicarsi sia alle attività riservate al prestatore del servizio universale che ad altri servizi postali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(85) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi relativa al recupero giudiziario dei crediti e il riferimento ad un eventuale futuro strumento di armonizzazione riguardano soltanto l'accesso ad attività che consistono, in particolare, nel promuovere dinanzi ad un giudice azioni connesse al recupero di crediti, nonché il loro esercizio.

(86) La presente direttiva non concerne le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi [1], si applicano ai lavoratori distaccati per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. In tali casi, la direttiva 96/71/CE prevede che i prestatori debbano conformarsi alle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili, in alcuni settori elencati, nello Stato membro in cui viene prestato il servizio. Tali condizioni sono: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, tariffe minime salariali, comprese le tariffe per lavoro straordinario, condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la tutela dei lavoratori ceduti da imprese di lavoro interinale, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti, puerpere, bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. Ciò riguarda non solo le condizioni di lavoro e occupazione stabilite per legge, ma anche quelle stabilite in contratti collettivi o sentenze arbitrali, che siano ufficialmente dichiarati o siano di fatto universalmente applicabili ai sensi della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva, inoltre, non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare condizioni di lavoro e di occupazione a materie diverse da quelle elencate nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE per motivi di ordine pubblico.

(87) La presente direttiva non riguarda inoltre le condizioni di lavoro e di occupazione qualora il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato membro in cui è fornita la prestazione. La presente direttiva non dovrebbe incidere neppure sul diritto degli Stati membri in cui viene prestato il servizio di determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro e la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i «falsi lavoratori autonomi». A tale proposito, la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 39 del trattato dovrebbe essere il fatto che per un determinato periodo di tempo una persona fornisce servizi per conto e sotto la direzione di un'altra persona in cambio di una remunerazione; qualsiasi attività che una persona svolge al di fuori di un rapporto subordinato deve essere classificata come attività svolta a titolo autonomo ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato.

(88) La disposizione sulla libera prestazione di servizi non dovrebbe applicarsi nei casi in cui, in conformità del diritto comunitario, un'attività sia riservata in uno Stato membro ad una professione specifica, ad esempio qualora sia previsto l'esercizio esclusivo della consulenza giuridica da parte degli avvocati.

(89) La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi per quanto riguarda questioni inerenti all'immatricolazione di veicoli presi in leasing in uno Stato membro diverso da quello in cui vengono utilizzati risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha riconosciuto che uno Stato membro possa assoggettare a tale obbligo, a condizioni commisurate, i veicoli utilizzati sul suo territorio. Tale esclusione non riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo.

(90) Le relazioni contrattuali tra il prestatore e il cliente nonché tra il datore di lavoro e il dipendente non sono soggette alla presente direttiva. La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali del prestatore è determinata dalle norme di diritto internazionale privato.

(91) Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di assumere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in via eccezionale, misure che derogano alla disposizione sulla libera prestazione di servizi per motivi attinenti alla sicurezza dei servizi. Tuttavia tale possibilità dovrebbe essere utilizzata solo in assenza di un'armonizzazione comunitaria.

(92) Le restrizioni alla libera circolazione dei servizi contrarie alla presente direttiva possono scaturire non solo da misure assunte nei confronti dei prestatori, ma anche dai numerosi ostacoli alla fruizione di servizi da parte dei destinatari e in particolare da parte dei consumatori. La presente direttiva cita, a titolo di esempio, determinati tipi di restrizioni applicate ad un destinatario che desidera fruire di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Vi figurano altresì le fattispecie in cui i destinatari di un servizio sottostanno all'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle proprie autorità competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse per poter fruire di un servizio di un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Ciò non riguarda i regimi generali di autorizzazione che si applicano anche alla fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito nello stesso Stato membro.

[1] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(93) La nozione di aiuti finanziari previsti per la fruizione di un particolare servizio non dovrebbe applicarsi né ai regimi di aiuti concessi dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale o nel settore culturale, che sono contemplati da norme comunitarie in materia di concorrenza, né all'assistenza finanziaria generale non connessa alla fruizione di un particolare servizio, ad esempio le borse di studio o i prestiti a studenti.

(94) Conformemente alle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione dei servizi, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla residenza, a livello nazionale o locale, del destinatario sono vietate. Tali discriminazioni potrebbero assumere la forma di un obbligo, imposto soltanto ai cittadini di un altro Stato membro, di fornire documenti originali, copie autenticate, un certificato di cittadinanza o traduzioni ufficiali di documenti per poter fruire di un servizio o di condizioni o tariffe più vantaggiose. Tuttavia, il divieto di applicare requisiti discriminatori non dovrebbe ostare a che possano essere riservati a taluni destinatari determinati vantaggi, soprattutto tariffari, se ciò avviene in base a criteri oggettivi e legittimi.

(95) Il principio di non discriminazione nel mercato interno implica che l'accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la prestazione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi che possono variare da paese a paese, quali i costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mercato, come una domanda maggiore o minore influenzata dalla stagionalità, i periodi di ferie diversi negli Stati membri e i prezzi diversi della concorrenza, o i rischi aggiuntivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro di stabilimento. Ciò non implica neanche che la mancata prestazione di un servizio ad un consumatore perché non si detengono i diritti di proprietà intellettuale richiesti in un particolare territorio costituisca una discriminazione illegittima.

(96) Tra i mezzi con i quali il prestatore può rendere facilmente accessibili al destinatario le informazioni che è tenuto a fornire è opportuno prevedere la comunicazione del suo indirizzo di posta elettronica, compreso il suo sito web. Inoltre, le informazioni che il prestatore ha l'obbligo di rendere disponibili nella documentazione con cui illustra in modo dettagliato i suoi servizi non dovrebbero consistere in comunicazioni commerciali di carattere generale come la pubblicità, ma piuttosto in una descrizione dettagliata dei servizi proposti, anche tramite documenti presentati su un sito web.

(97) Occorre prevedere nella presente direttiva delle norme relative all'alta qualità dei servizi, che soddisfino in particolare requisiti di informazione e trasparenza. Tali norme dovrebbero applicarsi sia nel caso di prestazioni di servizi transfrontalieri tra Stati membri, sia nel caso di servizi offerti da un prestatore all'interno dello Stato membro in cui egli è stabilito senza imporre inutili oneri alle piccole e medie imprese. Esse non dovrebbero impedire in nessun caso agli Stati membri di applicare, conformemente alla presente direttiva e ad altre norme comunitarie, requisiti di qualità supplementari o diversi.

(98) Gli operatori che prestano servizi che presentano un rischio diretto e particolare per la salute o la sicurezza o un rischio finanziario per il destinatario o terzi dovrebbero in linea di principio essere coperti da un'adeguata assicurazione di responsabilità professionale o da un'altra forma di garanzia equivalente o comparabile; ciò implica, in particolare, che di norma tale operatore dovrebbe avere un'adeguata copertura assicurativa per i servizi che fornisce in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento.

(99) L'assicurazione o garanzia dovrebbe essere adeguata alla natura e alla portata del rischio. I prestatori dovrebbero disporre pertanto di una copertura transfrontaliera solo se effettivamente prestano servizi in altri Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero stabilire norme più particolareggiate in materia di copertura assicurativa e fissare ad esempio soglie minime per il capitale assicurato o limiti per le esclusioni dalla copertura assicurativa. I prestatori e le imprese di assicurazione dovrebbero mantenersi flessibili in modo da negoziare polizze assicurative mirate in funzione della natura e della portata esatte del rischio. Inoltre, non è necessario stabilire per legge l'obbligo di contrarre un'assicurazione adeguata. Dovrebbe essere sufficiente che l'obbligo di assicurazione faccia parte delle regole deontologiche stabilite dagli ordini o organismi professionali. Infine, le imprese di assicurazione non dovrebbero essere sottoposte all'obbligo di fornire una copertura assicurativa.

(100) Occorre sopprimere i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, revocando non i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì quei divieti che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio il divieto assoluto di pubblicità in un determinato o in determinati mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre incoraggiare gli operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(101) È necessario ed è nell'interesse dei destinatari, in particolare dei consumatori, assicurare che i prestatori abbiano la possibilità di fornire servizi multidisciplinari e che le restrizioni a questo riguardo siano limitate a quanto necessario per assicurare l'imparzialità nonché l'indipendenza e l'integrità delle professioni regolamentate. Ciò lascia impregiudicati le restrizioni o i divieti relativi all'esercizio di particolari attività intesi ad assicurare l'indipendenza nei casi in cui uno Stato membro affida ad un prestatore un particolare compito, segnatamente nel settore dello sviluppo urbano e non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza.

(102) Al fine di migliorare la trasparenza e di favorire valutazioni fondate su criteri comparabili per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è importante che le informazioni sul significato dei marchi di qualità e di altri segni distintivi relativi a tali servizi siano facilmente accessibili. L'obbligo di trasparenza riveste particolare importanza in settori quali il turismo, in particolare il settore alberghiero, per i quali il ricorso a sistemi di classificazione è generalizzato. Inoltre, occorre analizzare in che misura la normalizzazione europea può contribuire a favorire la compatibilità e la qualità dei servizi. Le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione, ossia il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Se necessario, la Commissione può, conformemente alle procedure previste dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione [1], affidare un mandato per l'elaborazione di specifiche norme europee.

(103) Per risolvere potenziali problemi di esecuzione delle decisioni giudiziarie, è opportuno prevedere che gli Stati membri riconoscano garanzie equivalenti costituite presso istituzioni o organismi quali banche, assicuratori o altri prestatori di servizi finanziari stabiliti in un altro Stato membro.

(104) Lo sviluppo di una rete di autorità degli Stati membri preposte alla tutela dei consumatori, oggetto del regolamento (CE) n. 2006/2004, è complementare alla cooperazione prevista nella presente direttiva. L'applicazione della legislazione in materia di tutela dei consumatori alle situazioni transfrontaliere, in particolare in relazione alle nuove pratiche di marketing e di vendita, come pure la necessità di eliminare alcuni ostacoli specifici alla cooperazione in questo settore, richiedono un maggior grado di cooperazione fra Stati membri. In questo settore occorre in particolare provvedere affinché gli Stati membri impongano agli operatori di cessare sul loro territorio le pratiche illegali a scapito dei consumatori di un altro Stato membro.

(105) La cooperazione amministrativa è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi. La mancanza di cooperazione tra gli Stati membri comporta la proliferazione delle norme applicabili ai prestatori o la duplicazione dei controlli sulle attività transfrontaliere e può essere sfruttata da operatori disonesti per evitare le verifiche o eludere le norme nazionali applicabili ai servizi. È dunque essenziale prevedere in capo agli Stati membri obblighi chiari e giuridicamente vincolanti di effettiva cooperazione.

(106) Ai fini del capo relativo alla cooperazione amministrativa, con il termine «controllo» si dovrebbe fare riferimento ad attività quali il controllo e l'accertamento dei fatti, la soluzione di problemi, l'esecuzione e l'irrogazione di sanzioni e le successive attività di follow-up.

(107) In circostanze normali la mutua assistenza dovrebbe essere attuata direttamente tra le autorità competenti. I punti di contatto designati dagli Stati membri dovrebbero essere chiamati a facilitare tale processo solo se insorgono difficoltà, ad esempio se occorre assistenza per individuare l'autorità competente.

(108) Taluni obblighi di mutua assistenza dovrebbero applicarsi a tutte le questioni contemplate dalla presente direttiva, comprese quelle relative ai casi in cui un prestatore si stabilisce in un altro Stato membro. Altri obblighi di mutua assistenza dovrebbero applicarsi soltanto nei casi di prestazione di servizi transfrontalieri nei quali si applica la disposizione sulla libera prestazione di servizi. Un'ulteriore serie di obblighi dovrebbe applicarsi in tutti i casi di prestazione di servizi transfrontalieri, compresi i settori non coperti dalla disposizione sulla libera prestazione di servizi. La prestazione di servizi transfrontalieri dovrebbe comprendere i casi di servizi prestati a distanza e quelli in cui il destinatario si reca nello Stato membro di stabilimento del prestatore per fruire degli stessi.

(109) Nel caso dello spostamento del prestatore in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento, è opportuno prevedere tra questi due Stati membri un'assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro di stabilimento o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali.

(110) Non dovrebbe essere possibile agli Stati membri aggirare le norme stabilite nella presente direttiva, compresa la disposizione sulla libera prestazione di servizi, effettuando controlli, ispezioni o indagini che siano discriminatorie o sproporzionate.

[1] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

fonte: http://burc.regione.campania.it

(111) Le disposizioni della presente direttiva riguardanti lo scambio di informazioni sull'onorabilità dei prestatori dovrebbero lasciare impregiudicate le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.

(112) La cooperazione tra Stati membri richiede un sistema elettronico di informazione che funzioni correttamente per consentire alle autorità competenti di individuare agevolmente i loro interlocutori negli altri Stati membri e comunicare in modo efficiente.

(113) Occorre disporre che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza. Essi non dovrebbero essere incompatibili con le norme di deontologia professionale giuridicamente vincolanti negli Stati membri.

(114) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali. Tali codici di condotta dovrebbero includere, a seconda della natura specifica di ogni professione, norme per le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale. Dovrebbero inoltre essere inserite in tali codici di condotta le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di accompagnamento per incoraggiare gli ordini, gli organismi e le associazioni professionali ad applicare a livello nazionale questi codici di condotta adottati a livello comunitario.

(115) I codici di condotta a livello comunitario hanno lo scopo di fissare regole di condotta minime sono complementari ai requisiti di legge degli Stati membri. Essi non ostano, in conformità del diritto comunitario, a che gli Stati membri adottino con legge misure più rigorose, ovvero a che gli organismi o ordini professionali nazionali prevedano una maggiore tutela nei rispettivi codici nazionali di condotta.

(116) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la soppressione degli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera prestazione dei servizi fra Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(117) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1],

(118) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» [2], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

2. La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

3. La presente direttiva non riguarda né l'abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza.

La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

4. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[2] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

fonte: http://burc.regione.campania.it

5. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia gli Stati membri non possono limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che disciplinano specificamente o influenzano l'accesso ad un'attività di servizi o l'esercizio della stessa, aggirando le norme stabilite nella presente direttiva.

6. La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto nazionale che rispetta il diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

7. La presente direttiva non pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto comunitario, né il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

a) i servizi non economici d'interesse generale;

b) i servizi finanziari quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2006/48/CE;

c) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in relazione alle materie disciplinate dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

d) i servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato CE;

e) i servizi delle agenzie di lavoro interinale;

f) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;

g) i servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

h) le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò e le scommesse;

i) le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri di cui all'articolo 45 del trattato;

j) i servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie ed alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, forniti dallo Stato, da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato;

k) i servizi privati di sicurezza;

l) i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

3. La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

Articolo 3

Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario

1. Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. Tra tali atti comunitari rientrano:

a) la direttiva 96/71/CE;

b) il regolamento (CEE) n. 1408/71;

c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive [1];

d) la direttiva 2005/36/CE.

2. La presente direttiva non riguarda le norme di diritto internazionale privato, in particolare quelle che disciplinano la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, ivi comprese quelle che garantiscono che i consumatori beneficeranno della tutela riconosciuta loro dalla normativa sulla protezione dei consumatori vigente nel loro Stato membro.

[1] GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione;

2) «prestatore»: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica di cui all'articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;

3) «destinatario»: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti conferitile da atti comunitari o qualsiasi persona giuridica, di cui all'articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro che, a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;

4) «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;

5) «stabilimento»: l'esercizio effettivo di un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato a tempo indeterminato da parte del prestatore, con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale viene effettivamente svolta l'attività di prestazione di servizi;

6) «regime di autorizzazione»: qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio;

7) «requisito»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate di per sé come requisiti ai sensi della presente direttiva;

8) «motivi imperativi d'interesse generale»: motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

9) «autorità competente»: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, ivi compresi gli organi giurisdizionali che agiscono in tale veste, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell'ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

10) «Stato membro nel quale è prestato il servizio»: lo Stato membro in cui il servizio è fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;

11) «professione regolamentata»: un'attività professionale o un insieme di attività professionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;

12) «comunicazione commerciale»: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attività commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per sé, comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:

   a) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attività dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica,

   b) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.

CAPO II

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 5

Semplificazione delle procedure

1. Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo esercizio. Laddove le procedure e formalità esaminate ai sensi del presente paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati membri le semplificano.

2. La Commissione può stabilire formulari armonizzati a livello comunitario conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2. Tali formulari sono equivalenti ai certificati, agli attestati e a tutti gli altri documenti richiesti ai prestatori.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. Gli Stati membri che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza.

Il primo comma non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere traduzioni non autenticate di documenti in una delle loro lingue ufficiali.

4. Il paragrafo 3 non si applica ai documenti cui fanno riferimento l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 50 della direttiva 2005/36/CE, gli articoli 45, paragrafo 3, 46, 49 e 50 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ([1]), l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica ([2]), la direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società a monte dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi ([3]) e la undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato ([4]).

Articolo 6

Sportello unico

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici:

a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali;

b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle sue attività di servizi.

2. L'istituzione degli sportelli unici non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.

Articolo 7

Diritto all'informazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:

a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;

d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;

e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono generalmente interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza include una semplice guida esplicativa. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, siano facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e siano aggiornate.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informino senza indugio il richiedente.

([1]) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

([2]) GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

([3]) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13).

([4]) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

fonte: http://burc.regione.campania.it

5. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui al presente articolo in altre lingue comunitarie. Ciò non pregiudica la legislazione degli Stati membri in materia di impiego delle lingue.

6. L'obbligo, per le autorità competenti, di assistere i prestatori e i destinatari non impone a tali autorità di prestare consulenza legale in singoli casi ma riguarda soltanto un'informazione generale sul modo in cui i requisiti sono di norma interpretati e applicati.

Articolo 8

Procedure per via elettronica

1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti.

2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico dell'idoneità o dell'integrità personale di quest'ultimo o del suo personale responsabile.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le modalità d'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo al fine di agevolare l'interoperabilità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elettronica fra Stati membri, tenendo conto di standard comuni stabiliti a livello comunitario.

CAPO III

LIBERTÀ DI STABILIMENTO DEI PRESTATORI

SEZIONE 1

Autorizzazioni

Articolo 9

Regimi di autorizzazione

1. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;

b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;

c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.

2. Nella relazione prevista all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.

Articolo 10

Condizioni di rilascio dell'autorizzazione

1. I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l'esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:

a) non discriminatori;

b) giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) commisurati all'obiettivo di interesse generale;

d) chiari e inequivocabili;

e) oggettivi;

f) resi pubblici preventivamente;

g) trasparenti e accessibili.

3. Le condizioni di rilascio dell'autorizzazione relativa ad un nuovo stabilimento non rappresentano un doppione di requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, a quelli ai quali il prestatore è già assoggettato in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui all'articolo 28, paragrafo 2 e il prestatore assistono l'autorità competente fornendo le informazioni necessarie in merito a questi requisiti.

4. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

5. L'autorizzazione è concessa non appena da un adeguato esame risulti che le condizioni stabilite per ottenere l'autorizzazione sono soddisfatte.

fonte: http://burc.regione.campania.it

6. Salvo nel caso del rilascio di un'autorizzazione, qualsiasi decisione delle autorità competenti, ivi compreso il diniego o il ritiro di un'autorizzazione deve essere motivata, e poter essere oggetto di un ricorso dinanzi a un tribunale o ad un'altra istanza di appello.

7. Il presente articolo non mette in discussione la ripartizione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità degli Stati membri che concedono tale autorizzazione.

Articolo 11

Durata di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti:

a) l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti;

b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale;

o

c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

2. Il paragrafo 1 non riguarda il termine massimo entro il quale il prestatore deve effettivamente cominciare la sua attività dopo aver ricevuto l'autorizzazione.

3. Gli Stati membri assoggettano un prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all'articolo 6 dei seguenti cambiamenti:

a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;

b) i cambiamenti della sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di revocare le autorizzazioni qualora non siano più rispettate le condizioni di autorizzazione.

Articolo 12

Selezione tra diversi candidati

1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

Articolo 13

Procedure di autorizzazione

1. Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità.

2. Le procedure e le formalità di autorizzazione non sono dissuasive e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Esse devono essere facilmente accessibili e gli oneri che ne possono derivare per i richiedenti devono essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure di autorizzazione e non essere superiori ai costi delle procedure.

3. Le procedure e le formalità di autorizzazione sono tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione. Qualora giustificato dalla complessità della questione il termine può essere prorogato una volta dall'autorità competente per un periodo limitato La proroga e la sua durata deve essere debitamente motivata e notificata al richiedente prima della scadenza del periodo iniziale.

4. In mancanza di risposta entro il termine stabilito o prorogato conformemente al paragrafo 3 l'autorizzazione si considera rilasciata. Può tuttavia essere previsto un regime diverso se giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, incluso un interesse legittimo di terzi.

5. Ogni domanda di autorizzazione è oggetto di una ricevuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:

a) il termine di cui al paragrafo 3;

b) i mezzi di ricorso previsti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

c) laddove applicabile, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione è considerata come concessa.

6. Qualora la domanda sia incompleta, i richiedenti sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta di cui al paragrafo 3.

7. Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta le procedure o le formalità necessarie, i richiedenti devono esserne informati il più presto possibile.

SEZIONE 2

Requisiti vietati o soggetti a valutazione

Articolo 14

Requisiti vietati

Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

   a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

   b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

2) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di diversi Stati membri;

3) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale sul loro territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

4) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

5) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico;

7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione. Ciò non pregiudica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicurazione o garanzie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti relativi alla partecipazione a un fondo collettivo di indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini o di organizzazioni professionali;

8) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in questione o di aver in precedenza esercitato l'attività sul loro territorio per un determinato periodo.

Articolo 15

Requisiti da valutare

1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.

2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:

a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;

fonte: http://burc.regione.campania.it

d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;

e) il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale;

f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;

g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;

h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:

a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;

b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alla legislazione riguardante i servizi d'interesse economico generale solo in quanto la loro applicazione non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata.

5. Nella relazione di valutazione reciproca di cui all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano quanto segue:

a) i requisiti che intendono mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3;

b) i requisiti che sono stati soppressi o attenuati.

6. A decorrere dal 28 dicembre 2006 gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3.

7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 6, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione.

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica, la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle.

Con la notifica di un progetto di disposizione di diritto interno ai sensi della direttiva 98/34/CE si soddisfa al tempo stesso l'obbligo di notifica previsto dalla presente direttiva.

CAPO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE 1

Libera prestazione di servizi e deroghe relative

Articolo 16

Libera prestazione di servizi

1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un'attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.

Gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

a) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,

b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente,

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;

c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;

f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;

g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all'articolo 19.

3. Allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, e in conformità del paragrafo 1. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi.

4. Entro il 28 dicembre 2011 e previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello comunitario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, in cui esamina la necessità di proporre misure di armonizzazione per le attività di servizi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 17

Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi

L'articolo 16 non si applica:

1) ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, fra cui:

   a) nel settore postale, i servizi contemplati dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio [1];

   b) nel settore dell'energia elettrica, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica [2];

   c) nel settore del gas, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale [3];

   d) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue;

   e) il trattamento dei rifiuti;

2) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE;

3) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [4];

4) alle materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati [5];

5) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;

---

[1] GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

[2] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).

[3] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

[4] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

[5] GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

fonte: http://burc.regione.campania.it

6) alle materie disciplinate dal titolo II della direttiva 2005/36/CE, compresi i requisiti negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un'attività ad una particolare professione;

7) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;

8) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, che stabiliscono le formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio;

9) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, alla possibilità per gli Stati membri di imporre l'obbligo di un visto o di un permesso di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che non godono del regime di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ([1]), o alla possibilità di imporre ai cittadini di paesi terzi l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio al momento del loro ingresso o successivamente;

10) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ([2]);

11) ai diritti d'autore e diritti connessi, ai diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori ([3]) e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati ([4]) nonché ai diritti di proprietà industriale;

12) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;

13) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ([5]);

14) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;

15) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 18

Deroghe per casi individuali

1. In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza prevista all'articolo 35 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;

b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento in conformità delle sue disposizioni nazionali;

c) lo Stato membro di stabilimento non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 2;

d) le misure sono proporzionate.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in atti comunitari.

SEZIONE 2

Diritti dei destinatari di servizi

Articolo 19

Restrizioni vietate

Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l'utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

a) l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;

([1]) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

([2]) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

([3]) GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.

([4]) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

([5]) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

fonte: http://burc.regione.campania.it

b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in ragione del luogo in cui il servizio è prestato.

Articolo 20

Non discriminazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.

Articolo 21

Assistenza ai destinatari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni:

a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;

b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;

c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

Se del caso, la consulenza delle autorità competenti include una semplice guida esplicativa. Le informazioni e l'assistenza sono fornite in modo chiaro e univoco, sono facilmente accessibili a distanza anche per via elettronica e sono tenute aggiornate.

2. Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali i punti di contatto della rete dei centri europei dei consumatori, le associazioni di consumatori o i centri Euro Info.

Gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione, che li trasmette a tutti gli Stati membri.

3. In ottemperanza delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge, se necessario, all'organismo pertinente dello Stato membro interessato. Quest'ultimo comunica con la massima sollecitudine le informazioni richieste all'organismo richiedente, che le trasmette al destinatario. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano le modalità pratiche necessarie all'attuazione del paragrafo 1.

4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le misure d'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l'interoperabilità dei sistemi di informazione, tenendo conto delle norme comuni.

CAPO V

QUALITÀ DEI SERVIZI

Articolo 22

Informazioni sui prestatori e sui loro servizi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:

a) il nome del prestatore, il suo status e forma giuridica, l'indirizzo postale al quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore direttamente e, se del caso, per via elettronica;

b) ove il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro ed il numero di immatricolazione del prestatore o mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;

c) ove l'attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorità competente o dello sportello unico;

d) ove il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ([1]);

([1]) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/18/CE (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12).

fonte: http://burc.regione.campania.it

e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata acquisita;

f) le eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;

g) l'esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto e/o alla giurisdizione competente;

h) l'esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge;

i) il prezzo del servizio, laddove esso è predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;

j) le principali caratteristiche del servizio, se non già apparenti dal contesto;

k) l'assicurazione o le garanzie di cui all'articolo 23, paragrafo 1, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore:

a) siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa;

b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;

c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;

d) figurino in tutti i documenti informativi che il prestatore fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari:

a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;

b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;

c) informazioni sulle loro attività multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonché sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;

d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;

e) se un prestatore è assoggettato a un codice di condotta o è membro di un'associazione commerciale o di un organismo o ordine professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il prestatore è tenuto a fornire in conformità del presente capo siano rese disponibili o comunicate in modo chiaro e senza ambiguità nonché in tempo utile prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato.

5. I requisiti in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario e non ostano a che gli Stati membri impongano requisiti supplementari in materia di informazioni ai prestatori stabiliti sul loro territorio.

6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione della specificità di talune attività e può precisare le modalità pratiche di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 23

Assicurazioni e garanzie in caso di responsabilità professionale

1. Gli Stati membri possono provvedere affinché i prestatori i cui servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o di un terzo o per la sicurezza finanziaria del destinatario sottoscrivano un'assicurazione di responsabilità professionale commisurata alla natura e alla portata del rischio o forniscano una garanzia o prevedano altre disposizioni analoghe equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non possono imporgli un'assicurazione di responsabilità professionale o una garanzia se è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, gli Stati membri possono esigere una garanzia complementare per gli aspetti non ancora coperti.

Quando uno Stato membro richiede ai prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia, detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato dell'esistenza di tale assicurazione rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.

3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicabilità dei regimi di assicurazione o di garanzia professionale previsti in altri strumenti comunitari.

4. Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 40, paragrafo 2. La Commissione può inoltre adottare misure intese a emendare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola con la fissazione di criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3.

5. Ai fini del presente articolo, per

— «rischio diretto e particolare» s'intende un rischio derivante direttamente dalla prestazione del servizio;

— «salute e sicurezza» s'intende, in relazione a un destinatario o a terzi, la prevenzione del decesso o di gravi danni corporali;

— «sicurezza finanziaria» s'intende, in relazione a un destinatario, la prevenzione di perdite significative di denaro o del valore di un bene;

— «assicurazione di responsabilità professionale» s'intende l'assicurazione sottoscritta da un prestatore con riguardo alle potenziali responsabilità nei confronti dei destinatari e, se del caso, di terzi, derivanti dalla prestazione del servizio.

Articolo 24

Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate

1. Gli Stati membri sopprimono tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.

Articolo 25

Attività multidisciplinari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti:

a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;

b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.

2. Quando le attività multidisciplinari tra i prestatori di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono autorizzate, gli Stati membri provvedono affinché:

a) siano evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;

b) siano garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;

c) le regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività siano compatibili tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale.

3. Nella relazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Articolo 26

Politica in materia di qualità dei servizi

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare:

a) facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti o accreditati;

b) elaborando una carta di qualità propria o aderendo alle carte o ai marchi di qualità messi a punto da organismi e ordini professionali a livello comunitario.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul significato di taluni marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai prestatori e ai destinatari.

3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli ordini professionali, le camere di commercio e artigianato e le associazioni dei consumatori negli Stati membri a collaborare a livello comunitario per promuovere la qualità dei servizi, in particolare facilitando il riconoscimento della qualità dei prestatori.

4. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare lo sviluppo della comunicazione critica, in particolare da parte delle associazioni dei consumatori, relativa alle qualità e ai difetti dei servizi, in particolare lo sviluppo a livello comunitario di prove o collaudi comparativi e della comunicazione dei loro risultati.

5. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

Articolo 27

Risoluzione delle controversie

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al primo comma con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni soddisfacenti.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori siano tenuti a provare che gli obblighi di informazione previsti dalla presente direttiva sono rispettati e che le informazioni sono esatte.

3. Qualora per ottemperare ad una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, gli Stati membri riconoscono le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro. L'istituto di credito deve essere autorizzato in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2006/48/CE e l'assicuratore autorizzato, come appropriato, ai sensi della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita [1] in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita [2].

4. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informino il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indichino in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.

CAPO VI

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 28

Mutua assistenza - Obblighi generali

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

2. Ai fini del presente capo, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto comunicandone i dati agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco dei punti di contatto.

[1] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

[2] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. Le richieste di informazioni e le richieste di effettuare verifiche, ispezioni e indagini a titolo del presente capo sono debitamente motivate, in particolare specificando la ragione della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

4. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorità competenti di un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono affinché i prestatori stabiliti sul loro territorio comunichino alle loro autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività in conformità della legislazione nazionale.

5. Qualora insorgano difficoltà nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, gli Stati membri in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.

6. Gli Stati membri forniscono al più presto e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.

8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza. Laddove necessario, la Commissione prende misure appropriate, comprese quelle di cui all'articolo 226 del trattato, per assicurare che gli Stati membri in questione assolvano ai loro obblighi di mutua assistenza. La Commissione informa periodicamente gli Stati membri circa il funzionamento delle disposizioni relative alla mutua assistenza.

Articolo 29

Mutua assistenza - Obblighi generali per lo Stato membro di stabilimento

1. Per quanto riguarda i prestatori che forniscono servizi in un altro Stato membro, lo Stato membro di stabilimento fornisce le informazioni sui prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che, a quanto gli risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale.

2. Lo Stato membro di stabilimento procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. In tale contesto le autorità competenti intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nei rispettivi Stati membri. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.

3. Qualora venga a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul suo territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a sua conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente, lo Stato membro di stabilimento ne informa al più presto gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 30

Controllo da parte dello Stato membro di stabilimento in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro

1. Nei casi non contemplati dall'articolo 31, paragrafo 1, lo Stato membro di stabilimento controlla il rispetto dei suoi requisiti in conformità dei poteri di sorveglianza previsti dal suo ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore.

2. Lo Stato membro di stabilimento non può omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul proprio territorio per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non comporta il dovere per lo Stato membro di stabilimento di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui è prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorità dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attività, su richiesta delle autorità dello Stato membro di stabilimento, in conformità dell'articolo 31.

Articolo 31

Controllo da parte dello Stato membro in cui è prestato il servizio in caso di spostamento temporaneo del prestatore

1. Per quanto riguarda i requisiti nazionali che possono essere imposti in base all'articolo 16 o 17, lo Stato membro in cui è prestato il servizio è responsabile del controllo sull'attività del prestatore sul suo territorio. In conformità del diritto comunitario, lo Stato membro in cui è prestato il servizio:

a) adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attività di servizi sul proprio territorio e il suo esercizio;

fonte: http://burc.regione.campania.it

b) procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato.

2. Per quanto riguarda i requisiti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, nel caso in cui un prestatore si sposti temporaneamente in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente ai paragrafi 3 e 4.

3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite nel loro Stato membro. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento.

4. Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.

Articolo 32

Meccanismo di allerta

1. Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un'attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente nel suo territorio o nel territorio di altri Stati membri, ne informa al più presto lo Stato membro di stabilimento, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

2. La Commissione promuove la creazione di una rete europea delle autorità degli Stati membri e vi partecipa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

3. La Commissione adotta e aggiorna regolarmente, conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, norme dettagliate concernenti la gestione della rete di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 33

Informazioni sull'onorabilità dei prestatori

1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, conformemente al loro diritto nazionale, le informazioni relative alle azioni disciplinari o amministrative promosse o alle sanzioni penali irrogate e alle decisioni relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale. Lo Stato membro che comunica tali informazioni ne informa il prestatore interessato.

Una richiesta effettuata a norma del primo comma deve essere debitamente sostanziata, in particolare per quanto riguarda i motivi della richiesta d'informazione.

2. Le sanzioni e le azioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate solo se è stata assunta una decisione definitiva. Riguardo alle altre decisioni esecutorie di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che comunica le informazioni precisa se si tratta di una decisione definitiva o se è stato presentato un ricorso contro la decisione in causa, nel qual caso lo Stato membro in questione è tenuto a indicare la data alla quale si prevede che sia pronunciata la decisione sul ricorso.

Esso precisa inoltre le disposizioni di diritto interno conformemente alle quali il prestatore è stato condannato o sanzionato.

3. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2 devono essere applicati nel rispetto delle regole in materia di comunicazione dei dati personali e dei diritti garantiti nello Stato membro in questione alle persone che subiscono condanne o sanzioni, anche da parte degli organismi o ordini professionali. Ogni informazione in questione che sia pubblica deve essere accessibile ai consumatori.

Articolo 34

Misure di accompagnamento

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri tenendo conto dei sistemi di informazione esistenti.

2. Gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, adottano misure di accompagnamento per agevolare lo scambio di funzionari incaricati di dare esecuzione alla mutua assistenza e la formazione dei funzionari stessi, compresa la formazione linguistica e quella informatica.

3. La Commissione valuta la necessità di istituire un programma pluriennale per organizzare i pertinenti scambi di funzionari e la formazione.

Articolo 35

Mutua assistenza in caso di deroghe caso per caso

1. Qualora uno Stato membro intenda assumere una misura conformemente all'articolo 18, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie.

Lo Stato membro di stabilimento verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività e accerta i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure assunte o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata assunta alcuna misura.

3. Dopo la comunicazione dello Stato membro di stabilimento di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:

a) le ragioni per le quali ritiene che le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti;

b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all'articolo 18.

4. Le misure possono essere assunte solo allo scadere di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 3.

5. Senza pregiudizio della facoltà, per lo Stato membro che ha presentato la richiesta, di assumere le misure in questione allo scadere del termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la compatibilità delle misure notificate con il diritto comunitario.

Qualora giunga alla conclusione che la misura è incompatibile con il diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione in cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'assumere le misure proposte o di sospendere con urgenza le misure assunte.

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che intende assumere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Articolo 36

Misure di esecuzione

Le misure intese a modificare gli elementi non essenziali del presente capo integrandolo con la precisazione dei termini di cui agli articoli 28 e 35 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 3.. La Commissione adotta inoltre le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra Stati membri, e in particolare le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

CAPO VII

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

Articolo 37

Codici di condotta a livello comunitario

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica.

Articolo 38

Armonizzazione complementare

La Commissione esamina, entro il 28 dicembre 2010, la possibilità di presentare proposte di misure d'armonizzazione sulle seguenti questioni:

a) l'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti;

b) i servizi privati di sicurezza e trasporto di denaro contante e valori.

Articolo 39

Valutazione reciproca

1. Entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione;

b) articolo 15, paragrafo 5, relativo ai requisiti da valutare;

c) articolo 25, paragrafo 3, relativo alle attività multidisciplinari.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi dalla ricezione, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni.

3. La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni degli Stati membri al comitato di cui all'articolo 40, paragrafo 1, che può formulare osservazioni.

4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 dicembre 2010, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte di iniziative supplementari.

5. Entro il 28 dicembre 2009, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui requisiti nazionali la cui applicazione potrebbe rientrare nell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma e paragrafo 3, prima frase, specificando i motivi per cui ritengono che l'applicazione di detti requisiti sia conforme ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma e all'articolo 16, paragrafo 3, prima frase.

Successivamente, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche dei requisiti, inclusi i nuovi requisiti, di cui sopra specificandone le motivazioni.

La Commissione comunica tali requisiti agli altri Stati membri. La comunicazione non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione. La Commissione fornisce successivamente, su base annuale, analisi e orientamenti in materia di applicazione di tali disposizioni nel contesto della presente direttiva.

Articolo 40

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 41

Clausola di revisione

Entro il 28 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull'applicazione della presente direttiva. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, la relazione tratta in particolare l'applicazione dell'articolo 16. Essa esamina inoltre se siano necessarie ulteriori misure per le materie escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte intese a modificare la presente direttiva al fine di completare il mercato interno dei servizi.

Articolo 42

Modifica della direttiva 98/27/CE

Nell'allegato della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori [1], è aggiunto il seguente punto:

«13. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).».

Articolo 43

Protezione dei dati personali

L'attuazione e l'applicazione della presente direttiva e, in particolare, delle disposizioni relative al controllo, ottemperano alle norme sulla protezione dei dati personali di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 28 dicembre 2009.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

[1] GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/29/CE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 45

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 46

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il presidente	*Il presidente*
J. BORRELL FONTELLES	M. PEKKARINEN

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 92 del 20/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 5 - comp. impr. - strum. fin. acc. al credito - proc. riorganiz. aziendale

Oggetto dell'Atto:

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) CON PRIORITA' ALLE IMPRESE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 14 - 20 OTTOBRE 2015. INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE N 451 DEL 7 DICEMBRE 2016. LINEA C) APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART 14 COMMA 7 DELL'ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E DELL'ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) la Regione Campania è stata colpita, nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015, da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno provocato danni ingenti al territorio, deteriorando gravemente le infrastrutture di pubblico interesse, gli insediamenti produttivi, i centri ed i nuclei urbani;
b) con Delibera del 6 novembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, prendendo atto dei gravi fenomeni franosi e delle esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e alle opere di difesa idraulica, ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete dei servizi essenziali ed alle attività agricole e produttive;
c) giusta Ordinanza di nomina del Capo Dipartimento della Protezione civile (di seguito OCDPC) n. 298 del 17 novembre 2015, il Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza, in data 01/12/2015 ha individuato i comuni colpiti dagli eventi meteorologici, di cui 72 in provincia di Benevento, 3 in provincia di Caserta e 2 in provincia di Avellino,

PREMESSO, inoltre, che

a) la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia;
b) la Giunta Regionale, con deliberazione del 16 dicembre 2015 n. 720 ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 e, con deliberazione del 18 maggio 2016 n. 228, ha adottato le Linee attuative del POR FESR 2014 – 2020;
c) con deliberazione del 14 giugno 2016 n. 278, è stato adottato il Sistema di gestione e Controllo del POR FESR 2014 – 2020;
d) con Decreto Presidente Giunta n. 141 del 15/06/2016 e ss.mm.ii., sono stati individuati i Responsabili di Obiettivo Specifico, cui è affidata la programmazione/attuazione, le verifiche ordinarie di gestione e attuazione, la gestione finanziaria, il monitoraggio nonché le azioni di informazione, comunicazione e pubblicità delle operazioni previste dalle singole azioni/obiettivi specifici del Programma;
e) con DGR n. 813 del 28/12/2016 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, rinominato la Struttura di Missione per i Controlli – Chiusura del POR Campania FESR 2007- 2013, di cui alla DGR n. 302 del 21/06/2016, in "Struttura di Missione per i controlli POR FESR" e ha integrato le competenze con quelle relative al POR FESR 2014 2020;
f) con DPGR n. 271 del 30/12/2016 è stata designata quale Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2014 – 2020, il Direttore Generale della D.G. Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
g) con DD n. 228 del 29 dicembre 2016 rettificato dal DD n. 47 del 1/8/2017 della Direzione Generale Autorità di Gestione FESR, è stato modificato il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020 e sono stati approvati il Manuale di Attuazione ed il Manuale dei Controlli di I livello FESR;
h) tra gli obiettivi specifici del POR FESR Campania, l'O.S. 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo" incentiva le azioni:

- Azione 3.1.1: Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento ai processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
- Azione 3.1.2: Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi;

PREMESSO INFINE che

a) con deliberazioni n. 401 del 20 luglio 2016 (BURC n. 58 del 5 settembre 2016) e n. 565 del 18 ottobre 2016 (BURC n.81 del 2 dicembre 2016), la Giunta regionale ha assegnato, tra l'altro, risorse per le

iniziative di urgente ripristino delle strutture produttive a favore delle imprese attive nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015 per un importo complessivo di 15 Meuro;
b) le suddette DD.GG.RR n. 401/2016 e n. 565/2016 hanno, altresì, stanziato 5 Meuro per il supporto agli investimenti volti alla riduzione degli impatti ambientali a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale Campania (POR) FESR 2014-2020, Obiettivo Tematico 3 - Priorità di investimento 3c - Obiettivo Specifico 3.1, Azione 3.1.2, demandando alla DG 51- 02 la predisposizione di un avviso pubblico, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, per la concessione di contributi a fondo perduto alle MPMI del territorio campano, con priorità per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 14-20 ottobre 2015;
c) la D.G.R. n. 565/2016 ha altresì istituito, all'uopo, in bilancio il capitolo di spesa denominato "POR 2014/2020 - OT 3 - OS 3.1 - Imprese", attribuendone la titolarità alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive ed iscritto, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della Legge Regionale del 18 Gennaio 2016, n. 2, in termini di competenza, per l'Avviso a valere sull'Obiettivo Specifico 3.1 Azione 3.1.2 la somma di € 5.000.000,00 nel bilancio di previsione 2016-2018, nel Documento Tecnico di programmazione e, ai fini gestionali, nel Bilancio Gestionale 2016-2018, annualità 2017;
d) le citate deliberazioni hanno, infine, rinviato all'Avviso pubblico la definizione di ulteriori limiti massimi in considerazione delle risorse effettivamente disponibili;
e) la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive, con decreto dirigenziale n 451 del 07/12/2016, in attuazione delle suddette DD.GG.RR n. 401 del 20/07/2016 e n. 565 del 18/10/2016, ha approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), con priorità alle imprese colpite dagli eventi calamitosi del 14 – 20 ottobre 2015, con una dotazione finanziaria pari a 5 Meuro a valere sull'Asse 3 del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014- 2020, Obiettivo Tematico 3, Priorità di investimento 3c "Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi", Obiettivo Specifico 3.1 "Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo", Azione 3.1.2 "Aiuti agli investimenti per la riduzione di impatti ambientali dei sistemi produttivi";
f) ai sensi del suddetto Avviso lo sportello è stato aperto il 7 marzo e chiuso il 31/03/2017;
g) con decreto dirigenziale n. 33 del 23/06/2017 (BURC n.53 del 3 luglio 2017) il Direttore Generale della DG 51/02 ha costituito le commissioni di valutazione e nominato i componenti, inoltre ha individuato il Dott. Sergio Mazzarella Dirigente ad interim della U.O.D. 50.02.05 "Competitività delle imprese, imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale" quale RUP del procedimento connesso agli avvisi di cui al decreto dirigenziale n. 451 del 7 dicembre 2016 pubblicato sul BURC n.83 del 7 dicembre 2016;
h) la Commissione di valutazione con verbale del 22 novembre 2017 e del 12 dicembre 2017 ha licenziato, ai sensi dell'art.14 comma 7 del DD n. 451/2016, i documenti finali delle valutazioni;

CONSIDERATO
a) che in data 5/12/2017, con Deliberazione n. 774 del 05/12/2017, (BURC n. 89 del 11 dicembre 2017), la Giunta Regionale ha destinato una dotazione finanziaria aggiuntiva di euro 7.500.000,00 al finanziamento della procedura *de quo* dei contributi fino a concorrenza complessiva della disponibilità finanziaria di euro 12.500.000,00;
b) che la suddetta deliberazione n. 774/2017 ha iscritto, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della L.R. 20 gennaio 2017 n. 4, l'importo di € 7.500.000,00, nel Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019, nel documento tecnico di accompagnamento al Bilancio Finanziario per il triennio 2017-2019 e nel Bilancio Gestionale 2017- 2019, di cui € 4.000.000,00 nell'annualità, 2018 ed € 3.500.000,00 nell'annualità 2019;
c) che ai sensi del comma 7 dell'art.14 di cui all'avviso approvato con decreto dirigenziale n.451 del 7 dicembre 2016, il RUP approva, con proprio decreto, l'elenco delle domande pervenute nei termini attestante l'ordine cronologico e la priorità assoluta;

d) che in base alla medesima disposizione il RUP approva altresì l'elenco delle domande ammesse e finanziate, fino a concorrenza della dotazione finanziaria nonché delle domande non ammesse, con le specifiche motivazioni;
e) che ai sensi del comma 6 dell'art.14 di cui all'avviso suddetto il RUP ha provveduto a comunicare l'esito negativo a tutte le domande non ammesse fino alla concorrenza di € 12.500.000,00;
f) che con Decreto Dirigenziale n. 33 del 28/12/2017 (BURC n. 1 del 2 Gennaio 2018) per la Linea C) è stato approvato, ai sensi dell'art 14 comma 7 dell'avviso, l'elenco delle domande pervenute nei termini attestante l'ordine cronologico e la priorità assoluta e l'elenco provvisorio delle domande ammesse fino alla concorrenza di 5 ME di risorse finanziarie;
g) che con Decreto Dirigenziale n. 3 del 06/02/2018 è stato approvato, ai sensi del comma 7 dell'art.14 dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) con priorità alle imprese colpite dagli eventi calamitosi del 14 - 20 ottobre 2015, l'elenco delle domande ammesse fino a concorrenza dell'incrementato importo di € 12.500.000,00 e l'elenco delle domande non ammesse;
h) che con Decreto Dirigenziale n. 220 del 24/10/2019 è stato approvato, ai sensi del comma 7 dell'art.14 dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) con priorità alle imprese colpite dagli eventi calamitosi del 14 - 20 ottobre 2015, l'elenco aggiornato delle domande ammesse per scorrimento della graduatoria e dell'elenco delle domande non ammesse;
i) che con Decreto Dirigenziale n. 568 del 13/12/2019 è stato prorogato il termine, previsto dal Decreto Dirigenziale n. 233 del 28/09/2018 della DG 50.02, per l'ultimazione degli interventi agevolati a valere sull'Avviso pubblico per investimenti per la riduzione di impatti ambientali dei sistemi produttivi (Linea C) al 31 maggio 2021;
l) che per l'iniziativa di seguito elencata il RUP, successivamente all'approvazione del Decreto Dirigenziale di cui sopra, ha accolto le controdeduzioni inviate:

PROTOCOLLO	PRESENTATA IN DATA	DENOMINAZIONE	PREAVVISO DI RIGETTO PROT.	CONTRODEDUZIONI ACCOLTE IN DATA
011216C0000000143	27/03/2017	D'Angiò Carmela	2019.0626251 del 17/10/2019 e 2019.0666849 del 05/11/2019	19/11/2019

m) che per le iniziative di seguito elencate, presenti nell'elenco delle domande ammesse approvato con DD n.3 del 06/02/2018, a seguito della motivazione indicata è stato adottato il seguente provvedimento di revoca dalla concessione e sono state restituite, dai beneficiari, risorse pari ad € 102.090,00 sul conto corrente della tesoreria regionale:

PROTOCOLLO	PRESENTATA IN DATA	DENOMINAZIONE	DD REVOCA	MOTIVAZIONE
011216C0000000004	07/03/2017	La.Bit s.r.l.	DD 4 del 30/01/2019	Rinuncia
011216C0000000020	07/03/2017	La.I.F. Lavorazioni Inerti Fluviali s.r.l.	DD 214 del 02/07/2019	Rinuncia

n) che per le iniziative di seguito elencate, presenti nell'elenco delle domande ammesse di cui sopra, a seguito della motivazione indicata, è stato adottato il seguente provvedimento di revoca dalla concessione:

PROTOCOLLO	PRESENTATA IN DATA	DENOMINAZIONE	DD REVOCA	MOTIVAZIONE
011216C0000000064	07/03/2017	Hotel Regina Palace Srl	DD 596 del 19/12/2019	Rinuncia

o) che per le iniziative di seguito elencate, presenti nell'elenco delle domande ammesse di cui sopra, a seguito della motivazione indicata, è stato adottato il seguente provvedimento di decadenza dal contributo:

PROTOCOLLO	PRESENTATA IN DATA	DENOMINAZIONE	DD DECADENZA	MOTIVAZIONE
011216C0000000078	07/03/2017	Giangregorio Alfredo	DD 278 del 05/12/2019	Art. 21, comma 1, lettera f: Perdita dei requisiti di ammissibilità
011216C0000000095	07/03/2017	Nuova Impronta S.A.S. di	DD 278 del 05/12/2019	Art. 21, comma 1, lettera f:

		Petrillo Nicola & C. Ex Q Print S.A.S. di Iacobelli Cristina & C.		Perdita dei requisiti di ammissibilità
011216C0000000101	08/03/2017	MG MEDIA società Cooperativa Sociale	DD 278 del 05/12/2019	Art. 21, comma 1, lettera f: Perdita dei requisiti di ammissibilità
011216C0000000104	10/03/2017	ORV SNC	DD 278 del 05/12/2019	Art. 21, comma 1, lettera f: Perdita dei requisiti di ammissibilità
011216C0000000114	14/03/2017	Casa di Cura Privata Villa Margherita s.r.l.	DD 278 del 05/12/2019	Art. 21, comma 1, lettera f: Perdita dei requisiti di ammissibilità
011216C0000000123	21/03/2017	I Sapori di Bufala Srl	DD 278 del 05/12/2019	Art. 21, comma 1, lettera f: Perdita dei requisiti di ammissibilità
011216C0000000124	22/03/2017	Clean Sud Industriale	DD 278 del 05/12/2019	Art. 21, comma 1, lettera a: Rinuncia del beneficiario
011216C0000000127	22/03/2017	Eurotiranteria S.R.L.	DD 278 del 05/12/2019	Art. 21, comma 1, lettera f: Perdita dei requisiti di ammissibilità
011216C0000000133	25/03/2017	O.ME.S. di Pasquale Spulzo e fratelli snc	DD 278 del 05/12/2019	Art. 21, comma 1, lettera f: Perdita dei requisiti di ammissibilità

p) che i provvedimenti di concessione dei contributi, con eventuali successive modifiche approvate, per le seguenti imprese hanno impegnato risorse per un importo, complessivamente, inferiore rispetto alla sovvenzione richiesta per una differenza pari a € 40.130,07:

PROTOCOLLO	PRESENTATA IN DATA	DENOMINAZIONE	SOVVENZIONE RICHIESTA	SOVVENZIONE CONCESSA
011216C0000000001	07/03/2017	C.M.M. Costruzioni Generali S.R.L.	195.000,00	170.634,80
011216C0000000005	07/03/2017	Mary Poppins Srl Impresa Sociale	51.310,00	37.159,81
011216C0000000017	07/03/2017	San Giorgio S.A.S. di D'Iglio Luigia & C.	92.382,28	91.960,01
011216C0000000089	07/03/2017	Manifatture In S.R.L.S. ex Confezioni San Giorgio S.R.L.S.	191.861,25	190.668,84

q) che per effetto di tutto quanto sopra esposto si sono rese disponibili ulteriori risorse per lo scorrimento della graduatoria delle domande pervenute;

RITENUTO

a) di dover approvare, a seguito del citato scorrimento ed ai sensi del comma 7 dell'art.14 dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) con priorità alle imprese colpite dagli eventi calamitosi del 14 - 20 ottobre 2015 approvato con DD n. 451/2016,:

- l'elenco aggiornato per scorrimento delle domande ammesse, di cui all'allegato 1) fino a concorrenza dell'importo di 12.322.815,84 €, al netto delle somme riservate per garantire la concessione delle agevolazioni alle imprese destinatarie dei motivi di rigetto ed in corso di accertamento per le imprese revocate;
- l'elenco aggiornato per scorrimento delle ulteriori domande non ammesse con le specifiche motivazioni di cui all'allegato n.2);

b) che i citati allegati 1) e 2) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) di dover precisare che per i beneficiari per i quali devono essere ancora disposti i provvedimenti di concessione, il presente atto non fa sorgere alcun diritto in capo alle imprese riportate nell'elenco di cui all'allegato 1) e che la concessione delle agevolazioni alle stesse sarà oggetto di specifici successivi provvedimenti, anche a seguito delle ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente;

d) che in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie e/o di nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche e riduzione dei contributi concessi, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria delle domande pervenute previa istruttoria e valutazione come da Avviso pubblico approvato con D.D. n 451 del 07/12/2016;

e) di dover approvare, una volta conclusi i procedimenti istruttori previsti dall'Avviso ed il recupero delle somme per le imprese revocate, la graduatoria aggiornata delle domande ammesse e non ammesse;
f) di dover specificare espressamente ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 s.m.i. che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR competente o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei rispettivi termini di 60 e 120 giorni dalla sua notifica;

VISTO

- il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651 "Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato";
- la Decisione CE n. C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015;
- le DD.GG.RR. n. 401 del 20/07/2016 e n. 565 del 18/10/2016;
- Il Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato l' "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- il decreto dirigenziale n. 33 del 23/06/2017 pubblicato sul BURC n.53 del 3 luglio 2017 con il quale il Direttore Generale della DG 51/02 ha conferito l'incarico di RUP al Dott. Sergio Mazzarella, ha costituito le commissioni di valutazione e nominati i componenti;
- il verbale n. 15 del 12 dicembre 2017 della Commissione di valutazione;
- la DGR n. 216 del 20/05/2019 di proroga all'incarico di responsabile ad interim della U.O.D. 50.02.05 "Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale", presso la D.G. per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, conferito al dott. Mazzarella Sergio;
- gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

Alla stregua delle attività istruttorie condotte dalla Commissione e fatte proprie dal RUP

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare, ai sensi del comma 7 dell'art.14 dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle Micro Piccole e Medie Imprese (MPMI) con priorità alle imprese colpite dagli eventi calamitosi del 14-20 ottobre 2015 approvato con DD n. 451/2016,:

- l'elenco aggiornato per scorrimento delle domande ammesse, di cui all'allegato 1) fino a concorrenza dell'importo di 12.322.815,84 €, al netto delle somme riservate per garantire la concessione delle agevolazioni alle imprese destinatarie dei motivi di rigetto ed in corso di accertamento per le imprese revocate;
- l'elenco aggiornato per scorrimento delle ulteriori domande non ammesse, con le specifiche motivazioni, di cui all'allegato 2);

2. che i citati allegati 1) e 2) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di precisare che, per i beneficiari per i quali devono essere ancora disposti i provvedimenti di concessione, il presente atto non fa sorgere alcun diritto in capo alle imprese riportate nell'elenco di cui all'allegato 1) e che la concessione delle agevolazioni alle stesse sarà oggetto di specifici successivi provvedimenti, anche a seguito delle ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente;

4. che in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie e/o di nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche e riduzione dei contributi concessi, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria delle domande pervenute previa istruttoria e valutazione come da Avviso pubblico approvato con D.D. n 451 del 07/12/2016;

5. di approvare, una volta conclusi i procedimenti istruttori previsti dall'Avviso ed il recupero delle somme per le imprese revocate, la graduatoria aggiornata delle domande ammesse e non ammesse;

6. di specificare espressamente ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 s.m.i. che avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR competente o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei rispettivi termini di 60 e 120 giorni dalla sua notifica;

7. che il presente provvedimento non rientra nella casistica di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;

8. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Direzione Generale Sviluppo Economico ed Attività Produttive, alla Direzione Generale Autorità di Gestione POR, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, al BURC per la pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Assessore alle Attività Produttive, alle imprese interessate.

Il Dirigente ad interim
Dr. Sergio Mazzarella

ALLEGATO 1)

Avviso pubblico per le iniziative di urgente ripristino delle strutture produttive a favore delle imprese attive nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14 - 20 ottobre 2015. Decreto Dirigenziale n. 451 del 7 dicembre 2016. Elenco aggiornato per scorrimento, ex art 14 comma 7 dell'avviso, delle domande ammesse e finanziate fino alla concorrenza di € 12.322.815,84 di risorse finanziarie. LINEA C

N. PROG	PROTOCOLLO	MARCA TEMPORALE	PROV. SEDE LEGALE	DENOMINAZIONE	DIMENSIONE AZIENDA	SOVVENZIONE CONCESSA	PRIORITA' ASSOLUTA	ESITO VALUTAZIONE
1	011216C0000000001	2017-03-07 10:00:05	Benevento	C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.	Piccola	€ 170.634,80	SI	AMMESSA e CONCESSA
2	011216C0000000006	2017-03-07 10:00:06	Benevento	ROSSI UMBERTO	Micro	€ 143.776,07	SI	AMMESSA e CONCESSA
3	011216C0000000007	2017-03-07 10:00:06	Benevento	C.F.P. RICERCA E INNOVAZIONE SRL	Micro	€ 109.132,60	SI	AMMESSA e CONCESSA
4	011216C0000000008	2017-03-07 10:00:06	Benevento	COOPCAMPANIA SOCIETA' COOPERATIVA	Piccola	€ 158.635,40	SI	AMMESSA e CONCESSA
5	011216C0000000010	2017-03-07 10:00:06	Benevento	SANNIO PLASTIC S.R.L.	Piccola	€ 86.783,50	SI	AMMESSA e CONCESSA
6	011216C0000000011	2017-03-07 10:00:07	Benevento	CILLO S.R.L.	Piccola	€ 158.946,05	SI	AMMESSA e CONCESSA
7	011216C0000000017	2017-03-07 10:00:08	Benevento	SAN GIORGIO S.A.S. DI D'IGLIO LUIGIA & C.	Micro	€ 91.960,01	SI	AMMESSA e CONCESSA
8	011216C0000000018	2017-03-07 10:00:08	Benevento	TECNO GLOBAL SERVICES S.N.C. DI NAPOLITANO DIAMANTE & C.	Micro	€ 37.175,60	SI	AMMESSA e CONCESSA
9	011216C0000000021	2017-03-07 10:00:09	Benevento	I.F.C. S.R.L.	Micro	€ 154.546,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
10	011216C0000000024	2017-03-07 10:00:10	Benevento	SINERGY ITALIA SRL	Micro	€ 67.081,70	SI	AMMESSA e CONCESSA
11	011216C0000000025	2017-03-07 10:00:11	Benevento	ERBAGIL SRL	Micro	€ 84.000,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
12	011216C0000000026	2017-03-07 10:00:11	Benevento	CULTURA FORMAZIONE E PROGRESSO SCARL	Micro	€ 93.524,70	SI	AMMESSA e CONCESSA
13	011216C0000000027	2017-03-07 10:00:11	Benevento	METAL PAINT SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Micro	€ 178.666,63	SI	AMMESSA e CONCESSA
14	011216C0000000029	2017-03-07 10:00:12	Avellino	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	Micro	€ 156.061,80	SI	AMMESSA e CONCESSA
15	011216C0000000034	2017-03-07 10:00:14	Benevento	BLUE STEEL S.R.L.	Piccola	€ 64.689,29	SI	AMMESSA e CONCESSA
16	011216C0000000037	2017-03-07 10:00:15	Benevento	ECOLOGIA COLANGELO SRL	Micro	€ 141.479,36	SI	AMMESSA e CONCESSA
17	011216C0000000038	2017-03-07 10:00:15	Benevento	DATI SRL	Micro	€ 185.800,30	SI	AMMESSA e CONCESSA
18	011216C0000000043	2017-03-07 10:00:18	Benevento	G 8 MOBILI S.R.L.	Micro	€ 146.300,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
19	011216C0000000048	2017-03-07 10:00:24	Benevento	PRE.SAC. SRL	Piccola	€ 199.500,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
20	011216C0000000051	2017-03-07 10:00:31	Benevento	SUD ME.T.A.N.O. S.R.L.	Micro	€ 182.000,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
21	011216C0000000055	2017-03-07 10:00:34	Benevento	A. & D. Pubblicita' di Cavaiuolo Domenico	Micro	€ 46.536,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
22	011216C0000000057	2017-03-07 10:00:36	Benevento	SA.CE. GROUP SRL	Micro	€ 145.981,50	SI	AMMESSA e CONCESSA
23	011216C0000000058	2017-03-07 10:00:43	Benevento	R4I S.R.L.	Micro	€ 73.150,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
24	011216C0000000059	2017-03-07 10:00:44	Benevento	GIAMBATTISTA GIOVANNI	Micro	€ 196.000,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
25	011216C0000000067	2017-03-07 10:01:15	Benevento	PUBBLIPRINT DI POLCINO GIAMPIERO & C. SAS	Micro	€ 51.354,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
26	011216C0000000074	2017-03-07 10:02:15	Benevento	MAZZEO S.R.L.	Micro	€ 88.273,50	SI	AMMESSA e CONCESSA
27	011216C0000000079	2017-03-07 10:03:34	Benevento	IL MAGGIOLINO S.A.S. DI IESCE SALVATORE & C.	Micro	€ 114.915,50	SI	AMMESSA e CONCESSA
28	011216C0000000080	2017-03-07 10:04:12	Benevento	CUCI SERVICE VALU' DI FABBRICINO DONATA	Micro	€ 120.935,50	SI	AMMESSA e CONCESSA
29	011216C0000000082	2017-03-07 10:06:02	Benevento	LA BELLA S.R.L.	Piccola	€ 82.820,50	SI	AMMESSA e CONCESSA
30	011216C0000000083	2017-03-07 10:08:10	Benevento	RETTIFICA GM SRL	Micro	€ 89.623,80	SI	AMMESSA e CONCESSA
31	011216C0000000086	2017-03-07 10:13:16	Napoli	PLAY SERVICE S.R.L.	Micro	€ 200.000,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
32	011216C0000000089	2017-03-07 10:16:15	Benevento	MANIFATTURE IN S.R.L.S. ex CONFEZIONI SAN GIORGIO S.R.L.S.	Piccola	€ 190.668,84	SI	AMMESSA e CONCESSA
33	011216C0000000090	2017-03-07 10:17:56	Benevento	ALMAR S.R.L.	Micro	€ 191.135,32	SI	AMMESSA e CONCESSA
34	011216C0000000106	2017-03-10 15:37:55	Benevento	CENTRO ACUSTICO AUDIOSYSTEM S.R.L.	Micro	€ 24.500,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
35	011216C0000000109	2017-03-13 14:40:37	Benevento	CERAMICHE EDILUX SRL	Micro	€ 29.651,93	SI	AMMESSA e CONCESSA
36	011216C0000000120	2017-03-16 16:27:05	Benevento	BUONANNO GIACOMO	Micro	€ 98.882,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
37	011216C0000000135	2017-03-27 10:57:57	Benevento	MEDIOP SRL	Micro	€ 200.000,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
38	011216C0000000146	2017-03-27 22:43:44	Benevento	Pasticceria Bologna di Izzo Santina	Micro	€ 77.728,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
39	011216C0000000152	2017-03-28 10:23:29	Benevento	PADUANO MARINELLA	Micro	€ 140.000,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
40	011216C0000000162	2017-03-28 23:17:31	Benevento	Grand Hotel Italiano srl	Piccola	€ 140.000,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
41	011216C0000000174	2017-03-29 18:12:38	Benevento	SPOL SRL	Micro	€ 22.701,70	SI	AMMESSA e CONCESSA
42	011216C0000000176	2017-03-29 19:49:18	Benevento	Sica Creazioni di Libero Sica & C. Sas	Micro	€ 140.000,00	SI	AMMESSA e CONCESSA

fonte: http://burc.regione.campania.it

43	011216C0000000180	2017-03-30 11:38:26	Benevento	FILO & GIU SRL	Micro	€ 94.829,70	SI	AMMESSA e CONCESSA
44	011216C0000000190	2017-03-30 16:28:41	Benevento	COLANGELO S.R.L.	Micro	€ 28.210,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
45	011216C0000000191	2017-03-30 16:45:02	Benevento	F.LLI SALVATORE COSTRUZIONI S.R.L.	Micro	€ 104.160,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
46	011216C0000000192	2017-03-30 16:52:53	Avellino	RESCE SRL	Micro	€ 133.178,84	SI	AMMESSA e CONCESSA
47	011216C0000000193	2017-03-30 17:06:47	Benevento	M.T.C. DI SALVATORE ANTONIO S.N.C.	Micro	€ 177.100,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
48	011216C0000000194	2017-03-30 17:16:39	Benevento	MADIN ex PROCACCINI SALVATORE	Micro	€ 113.255,10	SI	AMMESSA e CONCESSA
49	011216C0000000196	42824,72847	Benevento	SOCIETA' OLEARIA INDUSTRIE AFFINI S.R.L.	Piccola	€ 200.000,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
50	011216C0000000213	2017-03-31 12:05:14	Benevento	AL.GI. sas di Bibbò Alessandra	Micro	€ 120.000,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
51	011216C0000000214	2017-03-31 12:45:07	Benevento	ARTEA SRL	Micro	€ 135.800,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
52	011216C0000000219	2017-03-31 15:06:36	Roma	TARGET SAS DI CUCCARO RICCARDO & C.	Micro	€ 70.000,00	SI	AMMESSA e CONCESSA
53	011216C0000000002	2017-03-07 10:00:05	Avellino	LIMA PREFABBRICATI INDUSTRIALI SRL	Piccola	€ 171.500,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
54	011216C0000000003	2017-03-07 10:00:05	Napoli	EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.R.L.	Piccola	€ 200.000,00	NO	AMMESSA
55	011216C0000000005	2017-03-07 10:00:06	Napoli	MARY POPPINS SRL IMPRESA SOCIALE	Piccola	€ 37.159,81	NO	AMMESSA e CONCESSA
56	011216C0000000014	2017-03-07 10:00:07	Salerno	Lavanderia Industriale NM	Piccola	€ 150.000,00	NO	AMMESSA
57	011216C0000000019	2017-03-07 10:00:08	Benevento	PEDICINI VIAGGI srl	Micro	€ 200.000,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
58	011216C0000000028	2017-03-07 10:00:12	Avellino	Ventitre SRLS	Micro	€ 62.510,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
59	011216C0000000030	2017-03-07 10:00:13	Benevento	NEOREN S.R.L.	Micro	€ 59.500,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
60	011216C0000000032	2017-03-07 10:00:14	Caserta	DELLA CORTE SRL	piccola	€ 112.000,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
61	011216C0000000033	2017-03-07 10:00:14	Benevento	CH-ROMA SURFACE S.R.L.	Micro	€ 62.265,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
62	011216C0000000040	2017-03-07 10:00:16	Napoli	MEDITERRANEA S.N.C. DI ROMANO ANTUONO & C.	Micro	€ 198.618,70	NO	AMMESSA e CONCESSA
63	011216C0000000045	2017-03-07 10:00:22	Napoli	OFFICINA PUGLIESE S.R.L.	Micro	€ 195.049,55	NO	AMMESSA e CONCESSA
64	011216C0000000046	2017-03-07 10:00:23	Napoli	FIDO E FELIX S.R.L.	Micro	€ 184.982,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
65	011216C0000000047	2017-03-07 10:00:24	Napoli	LEONARDO S.R.L.	Micro	€ 183.230,31	NO	AMMESSA e CONCESSA
66	011216C0000000053	2017-03-07 10:00:33	Napoli	SIRIO S.R.L.	Media	€ 128.670,67	NO	AMMESSA e CONCESSA
67	011216C0000000056	2017-03-07 10:00:35	Salerno	LA-SUD-PNEUMATICI-MOLISSE-DI MOLISSE SEVERINO	Piccola	€ 119.053,20	NO	AMMESSA e CONCESSA
68	011216C0000000068	2017-03-07 10:01:24	Napoli	PAPOFF SPA	Media	€ 129.430,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
69	011216C0000000071	2017-03-07 10:01:44	Avellino	EMMEDUE-EURO TOOLS SRL	Micro	€ 108.500,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
70	011216C0000000072	2017-03-07 10:01:45	Napoli	FABA HOTELS SRL	Piccola	€ 86.100,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
71	011216C0000000075	2017-03-07 10:02:36	Caserta	GRUPPO GESTIONI SRL	Micro	€ 85.680,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
72	011216C0000000081	2017-03-07 10:05:16	Caserta	Antica Distilleria Petrone s.r.l.	Micro	€ 22.129,16	NO	AMMESSA e CONCESSA
73	011216C0000000085	2017-03-07 10:09:35	Salerno	CASEIFICIO VALLEBIANCA SRL	Micro	€ 63.630,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
74	011216C0000000091	2017-03-07 11:14:22	Napoli	3 MARKET S.R.L.	Piccola	€ 108.250,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
75	011216C0000000092	2017-03-07 13:57:47	Salerno	EMA Srl	Micro	€ 48.934,01	NO	AMMESSA e CONCESSA
76	011216C0000000094	2017-03-07 15:12:11	Caserta	MAGIC WASH SRL	Piccola	€ 98.631,15	NO	AMMESSA e CONCESSA
77	011216C0000000096	2017-03-07 15:32:29	Benevento	Wimo Srl	Micro	€ 144.550,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
78	011216C0000000098	2017-03-07 18:54:42	Napoli	RICAMIFICIO AMBRODER SAS DI AMBROSIO ROSARIA	Micro	€ 162.750,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
79	011216C0000000099	2017-03-07 23:46:07	Avellino	NUOVA NONNA LISA S.R.L.	Micro	€ 102.970,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
80	011216C0000000100	2017-03-08 10:02:14	Napoli	HIDROS POINT S.R.L.	Piccola	€ 98.000,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
81	011216C0000000102	2017-03-09 10:31:46	Benevento	Gebar srl	Micro	€ 27.343,52	NO	AMMESSA e CONCESSA
82	011216C0000000105	2017-03-10 15:14:14	Caserta	Epoxy Sistem	Piccola	€ 200.000,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
83	011216C0000000107	10/03/2017 15:59:29	Napoli	TECNOTAC S.R.L.	Piccola	€ 140.000,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
84	011216C0000000112	2017-03-14 10:32:27	Roma	ARTI VETRO SRL	Piccola	€ 5.671,65	NO	AMMESSA e CONCESSA
85	011216C0000000115	2017-03-14 19:00:09	Salerno	New Dimension Plastic Srl	Media	€ 112.629,30	NO	AMMESSA e CONCESSA
86	011216C0000000116	2017-03-14 19:33:45	Benevento	La Provenzale srl	Piccola	€ 92.640,63	NO	AMMESSA e CONCESSA
87	011216C0000000117	2017-03-15 18:11:34	Benevento	DIMAAR S.R.L.	Piccola	€ 127.500,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
88	011216C0000000118	2017-03-15 22:12:22	Salerno	DOMINUS S.R.L.	Micro	€ 160.182,75	NO	AMMESSA e CONCESSA
89	011216C0000000119	2017-03-16 11:34:05	Benevento	Vella Confezioni S.r.l.	Piccola	€ 59.524,75	NO	AMMESSA e CONCESSA
90	011216C0000000121	2017-03-16 16:32:19	Benevento	PANIFICIO CASSELLA & C. S.N.C.	Micro	€ 103.600,00	NO	AMMESSA
91	011216C0000000125	2017-03-22 10:55:20	Benevento	VI.BO.T.E.C. IMMOBILIARE E FINANZIARIA SRL	Micro	€ 154.507,00	NO	AMMESSA
92	011216C0000000126	2017-03-22 17:58:19	Salerno	Dimension Plastic S.r.l.	Piccola	€ 175.000,00	NO	AMMESSA e CONCESSA

fonte: http://burc.regione.campania.it

93	011216C0000000129	2017-03-23 18:23:30	Caserta	FER.ANT. AMBIENTE SUD SRL	Micro	€ 33.040,00	NO	AMMESSA e CONCESSA
94	011216C0000000130	2017-03-23 19:01:24	Benevento	ECO-SERVICE SANNITA SRL	Micro	€ 50.780,00	NO	AMMESSA
95	011216C0000000134	2017-03-25 18:53:06	Salerno	LA CAFFETTERIA S.R.L.	Micro	€ 26.390,00	NO	AMMESSA e CONCESSA per € 22.314,84
96	011216C0000000136	2017-03-27 12:10:41	Napoli	SOCIETA' COOPERATIVA DOG PARK	Micro	€ 119.531,44	NO	AMMESSA
97	011216C0000000140	2017-03-27 17:38:47	Napoli	SERVICE ITALIA S.R.L.	Micro	€ 118.650,00	NO	AMMESSA
98	011216C0000000142	2017-03-27 18:19:05	Benevento	DNA GROUP SRL	Piccola	€ 140.000,00	NO	AMMESSA
99	011216C0000000143	2017-03-27 19:14:36	Napoli	D'Angiò Carmela	Micro	€ 55.125,70	NO	AMMESSA
100	011216C0000000145	2017-03-27 22:12:56	Benevento	VITTORIO BIZZARRO SRL	Micro	€ 140.000,00	NO	AMMESSA
101	011216C0000000147	2017-03-27 23:01:53	Benevento	TURRIS SRLS	Micro	€ 140.000,00	NO	AMMESSA
102	011216C0000000148	2017-03-27 23:47:18	Benevento	SNACK BAR di GAROFANO ELIO	Micro	€ 140.000,00	NO	AMMESSA
103	011216C0000000149	2017-03-28 01:38:34	Benevento	ZOTTI SIGISMONDO	Micro	€ 79.450,00	NO	AMMESSA
104	011216C0000000150	2017-03-28 03:06:08	Benevento	ARM ARREDAMENTI SRLS	Micro	€ 140.000,00	NO	AMMESSA
105	011216C0000000151	2017-03-28 09:59:06	Benevento	GAAD COSTRUZIONI SRL	Micro	€ 154.070,00	NO	AMMESSA
					TOTALE	**€ 12.322.815,84**		

ALLEGATO 2)

Avviso pubblico per le iniziative di urgente ripristino delle strutture produttive a favore delle imprese attive nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 14 – 20 ottobre 2015. Decreto Dirigenziale n. 451 del 7 dicembre 2016. Elenco aggiornato per scorrimento, ex art 14 comma 7 dell'avviso, delle ulteriori domande non ammesse fino alla concorrenza di € 12.322.815,84 di risorse finanziarie. LINEA C

N. PROG	PROTOCOLLO	MARCA TEMPORALE	PROV. SEDE LEGALE	DENOMINAZIONE	DIMENSIONE AZIENDA	SOVVENZIONE RICHIESTA	PRIORITA' ASSOLUTA	ESITO VALUTAZIONE	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
1	011216C0000000137	2017-03-27 13:56:44	Benevento	LA SENETA SRL - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	Micro	€ 130.200,00	NO	NON AMMESSA	DD n. 451/2016 lettera i) art.6
2	011216C0000000138	2017-03-27 16:57:56	Benevento	CARROZZERIA PICAR SRLS	Micro	€ 140.000,00	NO	NON AMMESSA	DD n. 451/2016 lettera i) art.6
3	011216C0000000139	2017-03-27 17:30:33	Benevento	MICHELE PNEUMATICI SRL	Micro	€ 98.000,00	NO	NON AMMESSA	DD n. 451/2016 lettera i) art.6
4	011216C0000000144	2017-03-27 21:19:49	Benevento	IANNELLA ROSA	Micro	€ 14.000,00	NO	NON AMMESSA	DD n. 451/2016 lettera i) art.6

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 7 del 22/04/2020

Direzione Generale 4 - Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

Rettifica obbligo di studio Ambito S.Maria C.V. - San Tammaro ASL di Caserta.

PREMESSO:

a. che sul BURC n. 69 del 06.04.2020 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 5 del 31.03.2020 avente ad oggetto "Approvazione e pubblicazione zone carenti di Assistenza Primaria e Continuita' Assistenziali anno 2019, con allegati".
b. che l'ASL di Caserta con delibera n. 378 del 12/11/2019, comunicava che nell'ambito di M.G. S.Maria C.V. – San Tammaro, l' individuazione dell'obbligo di apertura studio medico era nel Comune S.Maria.C.Vetere;

CONSIDERATO:
che l'ASL di Caserta con delibera del Direttore Generale n. 511 del 6.12.2019 acquisita da questa Amministrazione il 14/04/2020 con prot. n.191113 modificava la Delibera n. 378 del 12/11/2019, individuando nell'ambito di S.Maria C.V. – San Tammaro, l'obbligo di apertura studio nel comune San Tammaro, anziché nel Comune di S.Maria C.V;

RITENUTO

di dover modificare l'obbligo di apertura dello studio medico nell'ambito S. Maria C.V.- San Tammaro dell'ASL di Caserta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario titolare di P.O. dell'U.O.D. 03 Assistenza Territoriale e dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso.

DECRETA

a. di dover rettificare che nell'ambito di Medicina generale di S.Maria C.V. – San Tammaro dell'ASL di Caserta l'obbligo di apertura dello studio medico è nel Comune di **San Tammaro**;
b. di inviare il presente decreto al BURC per la pubblicazione;
c. di dare idonea informativa circa la pubblicazione sul BURC del presente atto a tutte le AA.SS.LL. ed agli ordini provinciali dei medici della Regione Campania.

Avv. Antonio Postiglione

Decreto Dirigenziale n. 83 del 09/04/2020

Direzione Generale 4 - Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

Approvazione Programma "La Campania riparte - Programma transitorio per i servizi sociosanitari e riabilitativi nella fase emergenziale COVID 19

VISTI

- il DPCM del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.
- il DL n. 14 del 9 marzo 2020 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"
- il DL n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID:

- n. 8 del 08/03/2020
- n. 16 del 13/3/2020
- n. 27 del 03/04/2020

VISTA in particolare l'Ordinanza n. 27 del 3/4/2020 che differisce fino al 13 di aprile la sospensione delle attività semiresidenziali e ambulatoriali/domiciliari sociosanitarie;

RICHIAMATA la propria nota prot. 175214 del 27/3/2020 "Assistenza ai minori con disturbi del neurosviluppo. Attività di riabilitazione estensiva (cd. Ex art. 26) – Nota esplicativa per l'uniforme attuazione dell'Ordinanza regionale n. 16 del 13/3/2020 *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL".*

RITENUTO di adottare tempestivamente indirizzi per l'organizzazione delle attività a far data dal 14 aprile nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19;

SENTITE le Associazioni rappresentative della categoria nonché rappresentanti dei servizi delle AASSLL;

RITENUTO, altresì di adottare disposizioni per la regolamentazione dei rapporti con i soggetti erogatori accreditati per riabilitazione estensiva in regime semiresidenziale e ambulatoriale/domiciliare, per riabilitazione specialistica ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT), e per centri diurni per persone disabili, anziani e affetti da demenza, nel periodo di applicazione del Programma "*la Campania riparte – Programma transitorio per i servizi sociosanitari e riabilitativi nella fase emergenziale covid-19*", con le molteplici finalità di:

- mantenere in efficienza tutte le strutture sociosanitarie interdette nella loro attività, ovvero che abbiano subito drastiche riduzioni di attività per effetto delle ordinanze regionali e delle disposizioni nazionali;
- di ridurre al minimo gli effetti negativi della sospensione/riduzione dei servizi sui livelli occupazionali e sui livelli remunerativi di tutto il personale adibito a tali servizi, con qualunque forma di rapporto lavorativo con il gestore dei servizi, anche di tipo libero professionale;
- di ridurre al minimo il ricorso agli ammortizzatori sociali CIG;
- di assicurare ai gestori liquidità finanziaria;

PRESO ATTO

- che con DPGR n. 160 del 18/07/2016 è stato conferito incarico di Dirigente della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale all'Avv. Antonio Postiglione;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e della dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della UOD 12

DECRETA

1. **DI ADOTTARE** il Programma **"La Campania riparte – Programma transitorio per i servizi sociosanitari e riabilitativi nella fase emergenziale covid-19",** di cui all'allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI ADOTTARE** le disposizioni per la regolamentazione dei rapporti con i soggetti erogatori accreditati per riabilitazione estensiva in regime semiresidenziale e ambulatoriale/domiciliare, per riabilitazione specialistica ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT), e per centri diurni per persone disabili, anziani e affetti da demenza, di cui all'allegato 2 che è parte integrante del presente provvedimento nel periodo di applicazione del suddetto Programma "la Campania riparte – Programma transitorio per i servizi sociosanitari e riabilitativi nella fase emergenziale covid-19"

3. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento sarà immediatamente notificato alle Aziende Sanitarie Locali e, da queste a tutte le strutture RSA già provvisoriamente o definitivamente accreditate come RSA anziani e disabili non autosufficienti e alle strutture RSA anziani non autosufficienti di nuova autorizzazione ovvero non precedentemente convenzionate;

4. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento sarà immediatamente notificato alle Aziende Sanitarie Locali e da queste a tutte le strutture pubbliche e private accreditate che erogano i servizi per riabilitazione estensiva in regime semiresidenziale e ambulatoriale/domiciliare, per riabilitazione specialistica ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT), e per centri diurni per persone disabili, anziani e affetti da demenza;

5. **DI INVIARE** il presente provvedimento alla UOD 12 Interventi Sociosanitari della Direzione Generale della Salute, alla sezione "Casa di Vetro" per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e al BURC per la pubblicazione.

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione

ALLEGATO 1

LA CAMPANIA RIPARTE
PROGRAMMA TRANSITORIO PER I SERVIZI SOCIOSANITARI E RIABILITATIVI NELLA FASE EMERGENZIALE COVID-19

Attività riabilitative e sociosanitarie territoriali afferenti ai servizi sanitari e sociosanitari semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari (cd.ex art. 26) e attività di specialistica ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT cd. ex art. 44) -

PREMESSA

Con l'ordinanza regionale n 16 del 13/3/2020 la Regione Campania ha disposto la sospensione su tutto il territorio regionale delle attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali. Ha altresì disposto la sospensione di tutti i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva cd art. 26 e di specialistica ambulatoriale cd art. 44 fatte salve quelle urgenti ed indifferibili.
Il punto 4 dell'Ordinanza regionale n. 16/2020 dispone che siano i Direttori sanitari dei servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva (cd. ex art 26) e di specialistica (cd. ex art. 44) a segnalare al distretto sanitario eventuali casi per i quali vi sia la assoluta e improrogabile necessità di riprendere i trattamenti.
L'art. 47 del D.L. 18 del 17/3/2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, dispone la sospensione sull'intero territorio nazionale delle attività erogate nei Centri semiresidenziali sanitari e socio-sanitario per persone con disabilità. L'azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei suddetti centri, può attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

Il protrarsi della sospensione dei servizi territoriali di prestazioni essenziali, la limitazione degli spostamenti e l'ansia per la pandemia in corso ha ricadute sulla salute delle persone fragili e non autosufficienti determinando un deterioramento anche della qualità della vita dei nuclei familiari.
È necessario, quindi, ripristinare gradualmente in maniera organica e strutturata, i percorsi assistenziali, di sostegno e di cura a favore delle persone con bisogni sanitari e sociosanitari e, laddove se ne individua la necessità, bisogna intervenire, stabilendo un contatto sociale continuativo anche con le loro famiglie, nel rispetto delle misure governative e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La ripresa dei servizi dovrà essere graduale, ma è fondamentale, nell'attesa che si ritorni alla normalità, che nessuna persona con disabilità e anziani non autosufficienti resti senza assistenza sociosanitaria e che nessuna famiglia resti sola. Le persone con disabilità e anziani non autosufficienti, in questo momento emergenziale, sono le più vulnerabili e devono essere tutelate ricorrendo anche ad interventi innovativi, promuovendo adeguate

strategie di coping e utilizzando modalità comunicative efficaci che mantengano elevato il livello di sicurezza personale e collettivo.
Una particolare attenzione va posta quando i genitori sono anziani o malati e se la persona con disabilità manifesta gravi problemi del comportamento.
La pandemia dovuta al Covid 19 ha aperto scenari nuovi che impongono la necessità di rimodulare l'offerta assistenziale esplorando possibilità di intervento diversificate per le quali, allo stato, non vi è una normativa di riferimento.
In una fase così particolare e per molti aspetti drammatici vi è l'esigenza di tutelare sia il diritto alla cura già attiva precedentemente, interrotta improvvisamente a causa dell'emergenza COVID-19, sia il rispetto delle misure igienico sanitarie indispensabili per arginare l'infezione.
In particolare, i documenti che via via si sono susseguiti, i vari DPCM e le ordinanze regionali, nonché documenti più specifici, quali le "Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2" dell'ISS, le "Indicazioni operative per i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e per i servizi di riabilitazione dell'età evolutiva e la nota della Regione Campania sull'Assistenza ai minori con disturbi del neurosviluppo", offrono elementi per riformulare i percorsi assistenziali riabilitativi per adeguarli alla particolare fase che stiamo vivendo e alle Ordinanze Specifiche della Regione Campania che ha intensificato tutte le misure di protezione e prevenzione del rischio Infezione COv- 2.
Le persone con disabilità, anziani non autosufficienti e persone affette da demenza possono non essere in grado di garantire la gestione dei rischi personali e sociali durante l'epidemia COVID-19 e il distress legato alla pandemia e le misure adottate per contenerla possono impattare negativamente sulla loro salute e sui loro comportamenti. La salvaguardia delle risorse sanitarie, sociali e familiari dirette alla presa in carico di queste persone è quindi da considerarsi prioritaria. La tutela di queste persone richiede un approccio esperienziale e professionale specifico e continuo, in particolare se si tratta di minori con disturbi del neurosviluppo (disturbo dello spettro autistico, disabilità intellettiva, disturbo da deficit di attenzione/iperattività).
D'altra parte, oltre un certo periodo, la quarantena e la limitata possibilità di camminare, di agire ed esercitarsi crea separazione e limitazione del movimento e dell'espressività contribuendo al mantenimento della psicopatologia dei disturbi e della loro espressione comportamentale così come la forzata e prolungata convivenza con i familiari può innescare o accentuare le difficoltà interpersonali che possono contribuire all'accentuazione dei comportamenti problema o a regressione dei traguardi funzionali raggiunti.
In conclusione, quindi, la Regione, ascoltate le Associazioni di categoria del settore e referenti delle Aziende Sanitarie Locali, ha predisposto il seguente documento le cui misure organizzate valgono le strutture pubbliche e private accreditate.

Le disposizioni e le raccomandazioni del documento sono state elaborate per garantire la progressiva ripresa dei servizi riabilitativi e sociosanitari territoriali a favore delle persone con disabilità, con disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici, per le persone anziane non autosufficienti e persone affette da

demenze e l'osservanza delle misure per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.

Il documento potrà essere soggetto a revisione in qualsiasi momento in relazione alle conoscenze sulle modalità di contagio e sull'evoluzione della pandemia nonché a nuove e diverse disposizioni governative e regionali.

DESTINATARI

Destinatari dei servizi sono le persone con disabilità anche in età evolutiva, le persone anziane non autosufficienti, persone affette da demenza e le persone in condizioni di fragilità e di qualsiasi età, e loro famiglie in carico ai:

- Servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva (cd. ex art. 26);
- Servizi ambulatoriali di riabilitazione specialistica di recupero e rieducazione funzionale (cd. ex art. 44).
- Servizi semiresidenziali riabilitativi (c.d. ex art. 26) e sociosanitari (CDI per anziani, persone affette da demenza e persone con disabilità);

Criteri di priorità per riattivare i percorsi:
In via prioritaria e fino alla completa riattivazione dei percorsi per tutti i pazienti, sono da verificare e autorizzare i seguenti progetti:

a) Progetti individuali urgenti e indifferibili prorogati con ordinanza n. 16/2020;
b) Progetti individuali urgenti e indifferibili;
c) Progetti riabilitativi per soggetti inferiori a 6 anni.

A seguire dovranno essere sottoposti a verifica tutti i progetti che non rientrano nelle tipologie sopradescritte, tenendo conto di eventuali disposizioni regionali.

OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente documento, iniziale e provvisorio e con validità temporale legato al momento emergenziale, sintetizza le modalità ed i percorsi atti a rimettere in moto a far data dal 14/4/2020 come da ordinanza 27/2020 gli interventi a sostegno delle disabilità tutte nel rispetto delle esigenze determinate dalle misure di prevenzione dell'epidemia da SARS-CoV2, ma al tempo stesso garantendo il diritto alle cure in parallelo alla garanzia del diritto collettivo di protezione dal virus.
La Regione Campania, quindi, definisce le modalità di svolgimento delle seguenti attività:

- le attività semiresidenziali sanitarie e sociosanitarie territoriali (riabilitazione estensiva, centri diurni per anziani e disabili non autosufficienti)
- le attività ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva (cd. Ex art. 26)
- le attività di riabilitazione specialistica di recupero e rieducazione funzionale (cd. Art. 44);

Dal confronto con le Associazioni di categoria e referenti delle AA.SS.LL. è emerso, altresì, l'opportunità di rivolgere i servizi riabilitativi ambulatoriali e domiciliari (ex art. 26) ai pazienti con diagnosi di polmonite da COVID-19 in fase di remissione clinica e che risultino negativi a due test consecutivi per la ricerca di Sars-CoV-2 e che non presentino altre controindicazioni.

MISURE PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA SARS-CoV-2

Fermo restando quanto previsto nella circolare del Direttore Generale della Salute prot. 3149619 del 6/3/2020 in merito alle indicazioni operative da adottare per contrastare la diffusione dell'epidemia, al fine di consentire la ripresa delle attività soprariportate, i Responsabili delle strutture devono adottare le seguenti misure per la prevenzione del contagio:

A. Prevenzione dal contagio

- Attivazione di procedure di triage sia per gli operatori che per gli assistiti;
- gli operatori devono essere forniti di mascherine chirurgiche e DPI appropriati;
- Va inoltre sempre effettuato l'approfondimento telefonico preventivo per individuare il livello di rischio, verificando la presenza di sintomi attuali o recenti (febbre, tosse, dispnea, anosmia, ageusia) nel soggetto e nei genitori e in altri conviventi, l'eventuale esposizione a soggetti positivi e il livello di isolamento mantenuto negli ultimi giorni/settimane;
- accessi in struttura cadenzati;
- riorganizzazione dei percorsi di ingresso ed uscita;
- disponibilità di gel disinfettanti o soluzioni idro-alcoliche;
- diffusione procedure per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2;
- indicazione agli assistiti, anche tramite cartelli, sulle norme da osservare;
- gestione del rischio biologico;
- aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- sanificazione degli ambienti;
- regolamentazione accesso fornitori generi primari;
- riprogrammazione degli interventi di manutenzione impianti (ordinaria)
- adottare tutte le misure per assicurare, nelle sale d'attesa, lo stanziamento dei pazienti e loro accompagnatori.

B. Riorganizzazione dei servizi

- Possibile rimodulazione dell'accesso ai trattamenti semiresidenziali (sia in termini di numero di assistiti presenti sia in termini di frequenza);
- sfoltimento delle attività semiresidenziali in base alle caratteristiche strutturali del Centro;
- assicurare che il trasporto da e per il Centro avvenga in sicurezza.
- rimodulazione della durata del trattamento di riabilitazione estensiva (incremento del tempo tecnico tra un trattamento e l'altro per consentire il cambio dei DPI e l'igienizzazione degli ambienti e delle attrezzature);
- trasformazione delle attività ambulatoriali di gruppo in attività individuali;
- l'accesso ai servizi è limitato esclusivamente agli assistiti e agli operatori;
- gli accompagnatori non devono sostare in sala d'attesa o all'interno della struttura;

Finalità primaria in tutti i servizi, in questo momento emergenziale, è rendere gli utenti consapevoli dei comportamenti da adottare (es. lavaggio delle mani, distanziamento sociale) per ridurre il rischio personale e sociale di esposizione attraverso l'uso di termini concreti, di un linguaggio semplice ed esplicitamente descrittivo evitando di fare ricorso a frasi astratte o all'uso di metafore. Utili i supporti visivi e l'uso di strumenti di comunicazione aumentativa. Tale obiettivo sarà raggiunto con modalità sistematizzate di rassicurazione e di psicoeducazione orientata all'acquisizione di abitudini relazionali nuove fatte di più semplici modalità espressive e di una rimodulazione del controllo motorio.

Le AA.SS.LL. devono adottare le seguenti misure per la prevenzione del contagio:

- gli operatori, anche se asintomatici, vanno sottoposti a screening per accertamento della positività da SARS-CoV-2 da parte dell'Asl competente per territorio;
- gli assistiti che non presentano particolari criticità, devono essere forniti di mascherine chirurgiche;
- laddove ve ne sia la necessità, direttamente o per il tramite della Protezione Civile, collabora con la struttura accreditata a reperire e a fornire i DPI che mettono in sicurezza l'operatore e gli assistiti.
- vigilare sull'applicazione delle misure per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 e attivarsi, in collaborazione con la Protezione civile, per la fornitura di DPI idonei alle strutture erogatrici, qualora queste non dovessero essere reperibili sul mercato

Modalità procedurali applicabili per l'accesso ai servizi riabilitativi e sociosanitari e per tutti i setting assistenziali: ambulatoriale, domiciliare e semiresidenziale

A cura della Struttura erogatrice:

Il Direttore Sanitario o Direttore Tecnico della struttura erogatrice, acquisita la formale adesione dell'assistito o del suo rappresentante legale, segnala il caso per il quale proporre al distretto di appartenenza l'assoluta e improrogabile necessità di riprendere i trattamenti previsti nei progetti individuali sospesi, riformulando gli stessi eventualmente sulla base delle necessità e condizioni attuali oppure proponendo una modalità più idonea. La proposta inoltrata via pec, per il tramite del Direttore del Distretto Sanitario di residenza dell'utente, e ndirizzata all'UO di Riabilitazione, al Nucleo per i disturbi del neurosviluppo in caso di minori in trattamento riabilitativo ex art. 26, o all'UVI, in caso di prestazioni sociosanitarie a favore di anziani, persone affette da demenza o persone con disabilità, deve indicare, oltre alle generalità e al domicilio dell'assistito e previa acquisizione del consenso da parte dei familiari alla ripresa dei trattamenti con le modalità indicate dal progetto terapeutico eventualmente riformulato:

- la condizione di salute e il profilo di funzionamento dell'assistito stesso;
- il contesto e la situazione familiare o del nucleo di convivenza (ad es. casa famiglia);
- il tipo, l'intensità e la frequenza delle attività proposte in considerazione del bisogno dell'assistito e del contesto di vita;

- nel caso si richieda il cambio di frequenza, di regime o l'attivazione di altre forme di sostegno, dovrà essere descritta la congruenza del nuovo progetto con il profilo di funzionamento e l'obiettivo terapeutico;
- le motivazioni se si richiede il cambio di frequenza, di regime o l'attivazione di altre forme di sostegno;
- il personale in servizio e le misure di sicurezza adottate;
- l'ausilio tecnologico (device appropriato);
- la piattaforma tecnologica che s'intende utilizzare nei casi in cui si propongono interventi da remoto sia della struttura erogatrice che dell'utente;
- i dati dell'autorizzazione in corso anche se la scadenza è stata differita al 30 maggio 2020;

Alla ripresa del servizio, vanno comunicati il personale in servizio e le misure di sicurezza adottate.

La formale adesione dell'assistito/del legale rappresentante o il rifiuto della proposta assistenziale, acquisita anche per via telematica, va sempre allegata alla richiesta.

N.B. Nel caso in cui l'assistito o chi lo rappresenta non aderisce alla proposta del Centro, il progetto individuale è sospeso fino al 30 maggio c.a., senza che questo comporti la dimissione dai trattamenti.

A cura dell'Azienda Sanitaria Locale

Il Responsabile dell'U.O. di Riabilitazione, o del Nucleo per i disturbi del neurosviluppo o dell'UVI del distretto sanitario, in cui è residente l'assistito, acquisita la proposta di ripresa del progetto individuale con l'allegata l'adesione dell'assistito/legale rappresentante, valuta i casi proposti e convalida la stessa entro 7 giorni dalla ricezione ovvero ne propone adeguamenti. Hanno priorità d'accesso i progetti individuali per i quali sia riscontrata da parte dei servizi aziendali l'assoluta e improrogabile necessità di riprendere dopo il 14 aprile 2020.
Trattandosi di progetti riabilitativi individuali già autorizzati non è richiesta nuova autorizzazione.

IL MANCATO RISCONTRO EQUIVALE AD AUTORIZZAZIONE. IN OGNI MOMENTO I COMPETENTI SERVIZI DISTRETTUALI POSSONO PROPORRE ADEGUAMENTI DEL PERCORSO ASSISTENZIALE IN CORSO.

La valutazione del Responsabile dell'U.O. di Riabilitazione, o del Nucleo o dell'UVI del distretto sanitario di competenza dovrà tenere conto se l'assistito fruisce di altre prestazioni a carico del SSN e implementare gli interventi in maniera che non vi siano sovrapposizioni.

Come da ordinanze regionali n. 8/2020 e 16/2020 la richiesta di differimento da parte dell'assistito o del legale rappresentante non comporta decadenza dal diritto alla prestazione fino al 30/5/2020

Compito dell'ASL è vigilare sull'applicazione delle misure per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 e attivarsi, in collaborazione con la Protezione civile, per la fornitura di DPI idonei alle strutture erogatrici qualora queste non dovessero essere reperibili sul mercato.

PROCEDURE DI ACCESSO SPECIFICHE PER I DIVERSI REGIMI ASSISTENZIALI

ATTIVITÀ AMBULATORIALI EX ART. 26

Riferimento normativo
Il punto 4) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 13/3/2020dispone che, qualora dovesse essere prorogato lo stato di emergenza sanitaria, i direttori sanitari individuino eventuali casi per i quali, acquisita la formale adesione dell'assistito o di un suo rappresentante legale, proporre al distretto sanitario di appartenenza la assoluta e improrogabile necessità di riprendere il trattamento e ne indicano le modalità più idonee di trattamento anche valutando forme di trattamento domiciliare

Le attività piccolo gruppo sono sospese come norma precauzionale per ridurre il rischio biologico e potranno essere convertite in differenti forme assistenziali.

Il funzionamento dei servizi ambulatoriali terrà conto del numero di assistiti che progressivamente riprendono il trattamento e di eventuali nuovi ingressi compatibili con la tenuta dei limiti di spesa annuali.
La durata del trattamento riabilitativo è di 50 minuti.
I rimanenti 10 minuti saranno utilizzati per la disinfezione chimica o fisica dell'ambiente, degli arredi e degli attrezzi.

Oltre ad adottare le misure per la prevenzione da contagio da SARS-CoV-2 (vedi sopra) è importante che:

- l'inizio dei trattamenti e l'organizzazione del planning deve avvenire preveda sfalsamenti di 10 minuti per gruppi di assistiti al fine di ridurre la probabilità di contatto e gli assembramenti.
- massimo utilizzo dello strumento della delega semplice a favore del servizio sociale dei centri di riabilitazione, per disbrigo atti burocratici in favore degli utenti.

I percorsi ambulatoriali possono essere rimodulati anche prevedendo un mix di prestazioni ambulatoriali e domiciliari con il fine di ridurre la presenza degli utenti presso la struttura.

Gli assistiti che non possono frequentare il Centro o cui è stata ridotta la frequenza del trattamento ambulatoriale per osservare le misure di contrasto al contagio da SARS-CoV-2 o che decidono di non voler frequentare, avvalendosi di quanto previsto

dall'Ordinanza 8/2020, a secondo della valutazione della UO di Riabilitazione potranno continuare il trattamento a domicilio ove possibile o potranno fruire di forme alternative di trattamento definite più avanti.

ATTIVITÀ AMBULATORIALI EX ART. 44

Riferimento normativo
Il punto 4) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 13/3/2020

I Presidi Ambulatoriali di Recupero e Rieducazione Funzionale (FKT - branca ex art 44) svolgono attività finalizzate di riabilitazione estensiva, rivolte al trattamento di disabilità transitorie e/o minimali che richiedono un semplice e breve programma terapeutico-riabilitativo attuabile attraverso il ricorso alle prestazioni previste dal D.M. 22/7/1996, di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, e successive modifiche ed integrazioni, disciplinate dal Decreto n. 64 del 26.09.2011.

Il ruolo dei presidi di fisiokinesiterapia, nell'attuale contesto emergenziale, deve essere fattivo ed operativo al fine di evitare ulteriori criticità derivanti dalla ospedalizzazione o ancora più gravemente dagli inevitabili peggioramenti dei quadri clinici a causa della ipomobilità dovuta alla forzata permanenza a domicilio.

I Presidi Ambulatoriali di Recupero e Rieducazione Funzionale, preso atto che le prestazioni di FKT ambulatoriale rappresentano percentualmente la maggiore quota di prestazioni in ambito estensivo e il migliore outcome riabilitativo in termini di modificabilità, dovranno favorire la ripresa dei trattamenti fisioterapici ai sensi del DCA 64/2011 esclusivamente in caso di condizioni cliniche con bisogno riabilitativo urgente e indifferibile.

Il Direttore Sanitario del Centro, dopo aver individuato i pazienti che necessitano di trattamenti prioritari ed indifferibili, acquisito il consenso dell'assistito, richiede al Distretto Sanitario di appartenenza di autorizzare la ripresa - eventualmente includendo nel pacchetto, ove possibile ed efficace, qualche intervento a distanza - e/o l'inizio del trattamento.
Nel caso del ricorso all'assistenza da remoto, i tempi di trattamento dovranno essere quelli indicati nel DCA 64/2011 al netto del tempo necessario per l'allestimento del setting terapeutico da remoto.

La durata dei trattamenti ambulatoriali, anche in presenza del momento emergenziale dovrà seguire la stessa tempistica indicata dal DCA 64/2011 assicurando il rispetto delle procedure di prevenzione e sanificazione tra un trattamento e l'altro, senza incidere sui tempi del trattamento.

Oltre ad adottare le misure per la prevenzione da contagio da SARS-CoV-2 (vedi sopra) è importante che:

- l'inizio dei trattamenti e l'organizzazione del planning preveda sfalsamenti di 10 minuti per gruppi di assistiti al fine di ridurre la probabilità di contatto e gli assembramenti;
- i servizi ambulatoriali saranno operativi per il tempo necessario ad espletare i trattamenti.

ATTIVITÀ DOMICILIARE EX ART. 26

Riferimento normativo
Punto 4 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 13/3/2020

La durata del trattamento riabilitativo è di 50 minuti.
I rimanenti 10 minuti servono, all'inizio e al termine del trattamento, alla sanificazione delle mani e a indossare e cestinare i DPI.

Oltre alle norme e alle raccomandazioni per la prevenzione del contagio è importante che:

- l'operatore segnali al responsabile del Centro e quest'ultimo all'ASL la presenza di familiari con sintomatologia riconducibile a infezioni COVID-19;
- al momento del trattamento, devono essere presente nel domicilio esclusivamente i componenti del nucleo familiare convivente
- sia dato massimo utilizzo allo strumento della delega semplice a favore del servizio sociale dei centri di riabilitazione, per disbrigo atti burocratici in favore degli utenti.

ATTIVITÀ AMBULATORIALE E DOMICILIARE EX ART. 26 - PAZIENTI CON DIAGNOSI DI POLMONITE DA COVID-19

Il trattamento dei pazienti con diagnosi di polmonite da COVID-19 in fase di remissione clinica e che risultino negativi a due test consecutivi per la ricerca di Sars-CoV-2 e in possesso di prescrizione al trattamento ambulatoriale o domiciliare, rilasciata dall'U.O. di Riabilitazione anche su indicazione del Servizio ospedaliero che dimette, avviene immediatamente tramite comunicazione d'inizio trattamento inviata alla PEC del Direttore del Distretto e indirizzata al Responsabile dell'UO di Riabilitazione del Distretto. Nella fase emergenziale è auspicabile che, laddove possibile, gli assistiti vengano indirizzati alle strutture accreditate prossime al proprio domicilio.

Al momento dell'acquisizione della prescrizione che ha valore autorizzativo, rilasciata dall'U.O. di Riabilitazione territorialmente competente, l'inizio del trattamento deve essere immediato, entro le 48 ore, e avviene tramite comunicazione via telematica, preferibilmente (PEC) al distretto di appartenenza dell'assistito e al distretto in cui opera il Centro di riabilitazione.

La comunicazione d'inizio trattamento deve riportare giorni e orario dello svolgimento della terapia.

Nella fase emergenziale non è richiesto il N.O. del distretto in cui opera il Centro di riabilitazione.

CENTRI SEMIRESIDENZIALI EX ART. 26 E CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI, PERSONE AFFETTE DA DEMENZA E PERSONE CON DISABILITÀ

Anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 47 del D.L. 18/2020 il funzionamento dei servizi semiresidenziali riabilitativi (ex art. 26) e sociosanitari (Centri Diurni Integrati) - deve tener conto delle caratteristiche strutturali del Centro, del numero e dei bisogni degli assistiti autorizzati a riprendere il trattamento nel rispetto delle previste misure di contenimento.

La situazione emergenziale, in questo periodo e fino a miglioramenti, impone di ridurre il numero di assistiti presenti. Il Direttore del Distretto sanitario, in accordo al Direttore sanitario del Centro, definisce la percentuale di assistiti presente quotidianamente che, fatto salvo situazione specifiche strutturali e di personale, non dovrebbe superare il 50% della COM.

Il Direttore sanitario/Medico responsabile del servizio semiresidenziale, entro tre giorni dalla ripresa delle attività, deve inviare all'UO di riabilitazione/UVI il Progetto di struttura (Linee guida per le Attività di riabilitazione in regione Campania, Par. 1.3 Progetto riabilitativo di Struttura) aggiornato in accordo alle misure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 adottate.

I programmi di lavoro possono prevedere la presenza degli utenti anche a rotazione per orari o giorni ridotti, al fine di favorire la partecipazione alle attività di un maggior numero di utenti.
Il Direttore sanitario/Medico responsabile propone al distretto la partecipazione dei pazienti alle attività del Centro tenendo conto prioritariamente delle caratteristiche comportamentali, della mobilità, del carico familiare, e in ragione degli spazi disponibili al Centro, al fine di contemperare la possibilità di mantenere le misure di prevenzione e la necessità di favorire la frequentazione e alleggerire il carico familiare.
Laddove il Centro disponga di spazi all'aperto di pertinenza o in uso, favorisce attività all'aperto.

Oltre alle norme e alle raccomandazioni per la prevenzione del contagio, è importante:

- la sanificazione delle mani degli utenti, all'ingresso e all'uscita, prima e dopo pranzo e più volte nel corso della permanenza al centro;
- il rispetto, per quanto possibile, delle distanze sociali durante le attività e il pranzo;
- utilizzare posate, piatti e bicchieri monouso oppure applicare procedure che garantiscano adeguata igienizzazione delle posate, piatti e bicchieri riutilizzabili (lavaggio e risciacquo a temperatura tra 60 e 90 gradi);
- la sanificazione fisica e/o chimica degli ambienti, degli arredi e delle attrezzature, anche durante lo svolgimento delle attività;
- calibrare la presenza degli operatori sul numero di utenti per ridurre la probabilità di assembramento e contatti;
- massimo utilizzo dello strumento della delega semplice a favore del servizio sociale dei Centri di riabilitazione e diurni per disbrigo atti burocratici in favore degli utenti.

Gli assistiti che non possono frequentare il Centro o cui è stata ridotta la frequenza per osservare le misure di contrasto al contagio da SARS-CoV-2 o che decidono di non voler

frequentare, avvalendosi di quanto previsto dall'Ordinanza 8/2020, potranno fruire di forme alternative di trattamento definite più avanti

SERVIZI ALTERNATIVI

La pandemia dovuta al Covid 19 ha aperto scenari nuovi che impongono la necessità di prevedere per il periodo di emergenza forme alternative di assistenza rispetto a quelle già esistenti atte a sopperire/integrare le attività svolte in forma tradizionale.

UNITÀ DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE TERRITORIALE (UCAT),

Gli operatori dei Centri, riuniti in questa fase in gruppi operativi (ispirandosi a quanto previsto dal D.L. 14/2020, art. 9 - comma 2) denominati **UNITÀ di CONTINUITÀ ASSISTENZIALE TERRITORIALE (UCAT)**, intervengono presso il domicilio delle persone anziane, delle persone affette da demenza e delle persone con disabilità, anche minori, che presentano~~,~~ bisogni assistenziali sanitari e sociosanitari e che non possono o hanno scelto di non frequentare i servizi semiresidenziali, anche con finalità di supporto/sollievo delle famiglie nel carico di cura.
Le UCAT offrono alla persona con disabilità e alla famiglia un riferimento certo e conosciuto, prestazioni in continuità con quelle erogate nei servizi e che tengono conto dei bisogni e degli interessi della persona, delle dinamiche e delle condizioni familiari.

Anche in questi casi le prestazioni e gli interventi proposti dai Referenti dei Centri, previa adesione degli assistiti o di chi li rappresenta, vanno convalidati dai Nuclei di Neuropsichiatria o dalle U.O. di Riabilitazione o dalle UUVVII.

I Centri si impegnano a rendere tracciabili e verificabili le attività svolte, utilizzando, preferibilmente fogli a firma congiunta famiglia/UCAT, dove la famiglia, alla fine del periodo di trattamento mensile, dichiara, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, che le prestazioni riportate sono quelle effettivamente rese. Comunicano e aggiornano ai distretti l'elenco del personale impegnato.

Le UCAT sono composte da operatori sanitari, terapisti, educatori, animatori e addetti all' assistenza, dipendenti e consulenti, in servizio presso i Centri semiresidenziali, o anche ambulatoriali/domiciliari qualora non siano completamente impegnati. La composizione dell'UCAT è variabile per numero e qualifica degli operatori in funzione dei bisogni ~~e~~ assistenziali da soddisfare.

Le UCAT offrono ascolto, sostegno psicologico, terapia abilitativa e riabilitativa e assistenza materiale nelle attività di vita quotidiana. Sono in grado di gestire i comportamenti disadattivi e sostenere emotivamente la famiglia. Hanno competenze e personale per orientare la persona e la famiglia verso servizi e numeri dedicati e, se delegata, possono contattare servizi sociali e/o sanitari per segnalare criticità.

SOSTEGNO E ASSISTENZA DA REMOTO

I servizi distrettuali e le strutture riabilitative e sociosanitarie oggetto del presente documento possono attivare interventi da remoto per diverse finalità: ascolto, sostegno,

counseling, monitoraggio del funzionamento e dello stato di salute della persona assistita e dei suoi familiari, proseguimento degli interventi in corso con le modalità telematiche più idonee nonché il supporto ai caregiver per individuare le modalità più appropriate per la strutturazione della giornata e per la scelta delle attività opportune, attività di parent training.

In linea generale i servizi sanitari devono continuare a fornire tutte le attività di supporto che non siano incompatibili con le attuali disposizioni di legge anche attraverso metodi e tecniche alternative a quelli di base. E' importante mantenere, quando possibile, gli interventi dei professionisti che li hanno in carico anche da remoto attraverso videochiamate o telefonate.

Gli interventi da remoto non possono mai sostituirsi al rapporto interpersonale; in considerazione della particolare situazione emergenziale, essi possono essere attivati soltanto ad integrazione dei tradizionali setting, al fine di ridurre gli incontri personali, entro un programma di attività misto, che sostituisca alcune delle sedute con interventi da remoto. Essi sono erogabili solo in combinazione con altre modalità assistenziali erogative. La loro attivazione deve tenere conto del profilo di Funzionamento dell'utente: sono eleggibili all'intervento da remoto i soggetti a più alto livello di funzionamento, in grado di mantenere l'attenzione e la partecipazione all'intervento mediato da strumento informatico; per i pazienti a basso funzionamento laddove ritenuto efficace è possibile prevedere, interventi di parent training. Per le patologie più semplici è possibile prevedere percorsi strutturati da remoto esclusivamente per il periodo strettamente legato all'emergenza. Per i pazienti a basso funzionamento, è opportuno prevedere contatti telefonici o mediati da strumento informatico con la famiglia al solo fine di mantenere il rapporto e supportare i care givers. Questi ultimi contatti non sono ritenute prestazioni specificamente remunerate.

Condizioni perché possa attivarsi questa modalità di intervento:

- congruenza con gli Obiettivi del progetto riabilitativo: possono essere considerati i progetti riabilitativi nei quali gli obiettivi dei programmi terapeutici sono declinati all'interno dei domini più realisticamente integrabili efficacemente con interventi a distanza.
- disponibilità di risorse ambientali e tecnologiche: è richiesta l'individuazione di uno spazio domestico dedicato che fornisca garanzie basilari di tranquillità e riservatezza. Sono richieste risorse tecnologiche minime, seppur imprescindibili: smartphone, computer o tablet, collegamento domestico ad una rete internet con un'ampiezza di banda sufficientemente ampia e stabile, per assicurare lo scambio di dati e il mantenimento del loro flusso per tutta la durata di una sessione (max 60 minuti).
- disponibilità di risorse personali e familiari: presenza di un adulto, in particolare in caso di minore ma anche in altri specifici di specifiche menomazioni funzionali, a cui è diretta l'interazione con il terapista, o mediatore dell'intervento, cioè un partecipante attivo ma non coinvolto nell'interazione diretta con il terapista. L'interlocutore primario deve essere rivolto direttamente al bambino, se in età scolare, o il caregiver, se in età pre-scolare. Il caregiver deve essere competente e assicurare la presenza costante durante l'intera sessione.

- individuazione dell'ausilio tecnologico (device)

Nel caso della psicoterapia l'intervento, cosi come previsto dal progetto terapeutico individuale, sarà rivolto direttamente all'assistito, alla famiglia o ad entrambi sempre nel rispetto della privacy.

Per i programmi che prevedono anche interventi da remoto, essi devono essere costantemente monitorati dai servizi competenti della ASL: i professionisti che li svolgono devono partecipare ad attività di discussione dei casi organizzati dai servizi aziendali che hanno in carico il paziente.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DA REMOTO

Destinatari: assistiti già in carico presso i Centri di riabilitazione e diurni, Presidi di FKT come indicato nel paragrafo "**ATTIVITÀ AMBULATORIALI EX ART. 44"** del presente documento, e strutture sociosanitarie;
Ambito di fruizione: domicilio dell'assistito;

Ambito di erogazione: sedi operative dei servizi

Durata della singola prestazione: non oltre una prestazione di un'ora settimanale;

Operatori coinvolti: professionisti sanitari della riabilitazione, assistenti medici specialisti, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, analisti comportamentali, assistenti analisti, tecnici del comportamento

Interventi da remoto: gli interventi da remoto vanno sempre convalidati dall'U.O. di riabilitazione, dal Nucleo di Neuropsichiatria, dal Direttore sanitario del distretto o dall'U.V.I. ciascuno per la propria competenza.

Strumenti informatici e tecnologici: il Centro deve attivare piattaforme di videoconferenza in modalità business e abilitare i propri operatori ciascuno con proprie credenziali per la fruizione; il Centro deve dichiarare ai servizi ASL quale piattaforma utilizza e il personale (con elenco nominativo) abilitato all'uso, e tenuto alla riservatezza delle credenziali di accesso. Al fine di rendicontare le prestazioni, deve essere estraibile e stampabile un report delle videoconferenze effettuate da cui si evincano i nominativi dei partecipanti, e data e orari di inizio e fine della connessione (timestamp).

La piattaforma, che sarà sempre attivata e gestita dalle strutture erogatrici, dovrà implementare procedure e procedimenti software derivanti da studi scientifici reali e documentabili. Dovrà avere delle interfacce grafiche semplici ed intuitive, che permettano al paziente o alla famiglia di comprendere immediatamente il funzionamento dell'applicativo, senza eccessivi passaggi di configurazione. Per semplificare al massimo questo processo è bene accertarsi che la soluzione scelta abbia a disposizione una buona manualistica e che la stessa sia accessibile dagli utilizzatori. Inoltre, sarà necessario illustrare alla famiglia il corretto utilizzo dello strumento software scelto. L'applicazione dovrà operare interamente in cloud. Dovrà essere accessibile da Windows, Mac, Android,

iOS e qualsiasi altro dispositivo mobile largamente diffuso ed attualmente presente sul mercato. Ogni Operatore dovrà avere le sue credenziali per l'accesso alla piattaforma e così anche il paziente. Inoltre, dovranno essere garantiti tutti gli standard di sicurezza imposti dalle normative Italiane ed Europee in materia di Privacy e Sicurezza Informatica.
La soluzione software adottata dovrà garantire l'esportazione giornaliera e/o mensile PER OGNI PAZIENTE di tutte le attività svolte, con un dettagliato Timesheet in cui si dovrà poter evincere in modo UNIVOCO il paziente e le specifiche attività che lo stesso ha compiuto nel sistema, con la relativa durata.

Un esempio di tracciato esaustivo potrebbe essere il seguente:

Paziente: Mario Rossi - Attività: Sviluppo Attività di Calcolo - Durata della Sessione: 25 minuti

TimeStamp Inizio Sessione: 2020-04-09 15:00:16 - TimeStamp Fine Sessione: 2020-04-09 15:25:30

La piattaforma dovrà generare dei file di LOG lato operatore al fine di poter garantire l'intreccio tra le prestazioni assegnate e le prestazioni erogate per delle finalità di controllo delle attività svolte.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per le attività residenziali RSA e art. 26 i Direttori Sanitari delle strutture somministrano e certificano gli esiti dei test rapidi per il proprio personale.
2. Le AA.SS.LL. avranno cura di far osservare le indicazioni organizzative del presente allegato 1 anche per eventuali specifiche progettualità autonomamente attuate, qualora intendano riprendere tali attività.

Bibliografia - Sitografia

Governo Italiano, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Coronavirus: Nota dell'Ufficio Disabilità al Dipartimento di Protezione Civile. 23 febbraio 2020.
http://disabilita.governo.it/it/notizie/coronavirus-nota-dellufficio-disabilita-al-dipartimento-di-protezione-civile/

WHO (OMS) Mental Health Considerations during COVID-19 Outbreak. 3/6/20
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-

WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44102/9789241597906_eng.pdf;jsessionid=DD8F1DA82B77C4854AF75D5EDDC2CE7B?sequence=1

EPICENTRO - L'epidemiologia per la sanità pubblica, Istituto Superiore di Sanità
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/

PROTEZIONE CIVILE – Normativa Emergenza Coronavirus
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus

Rapporti ISS COVID-19 a cura del Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni.
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-rapporti-tecnici-iss

- **Rapporto ISS COVID-19 • n. 1/2020**, aggiornato al 7 marzo 2020
  Indicazioni *ad interim* per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19.
- **Rapporto ISS COVID-19 • n. 2/2020,** aggiornato al 28 marzo 2020
  Indicazioni *ad interim* per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2.
- **Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2020**, aggiornato al 16 marzo 2020
  Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie.
- **Rapporto ISS COVID-19 - n. 5/2020**
  "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"
- **Rapporto ISS COVID-19 n. 8/2020**
  "Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno delle persone nello spettro autistico nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2. Versione del 30 marzo 2020"

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Titolo X Esposizione ad Agenti Biologici
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20Lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-

DIRETTIVA 2000/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2000 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro
https://www.certifico.com/component/attachments/download/11470

Consigli per la gestione dell'epidemia COVID-19 e dei fattori di distress psichico associati per le persone con disabilità intellettiva e autismo con necessità elevata e molto elevata di supporto (versione 1.4)
https://www.sidin.info/home%20page/scudo%20al%20COVID-19%20per%20PcDI_A_SIDiN_v%201_4.pdf

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-protocollo-14-marzo-sicurezza-lavoratori-covid-19-2020.pdf

"Digitalizzazione della professione e dell'intervento psicologico mediato dal Web" - Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nel 2017

Coronavirus: Garante Privacy, no a iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della salute e delle istituzioni competenti
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117

Mani S et al **Validity and reliability of Internet-based physiotherapy assessment for musculoskeletal disorders: a systematic review**. J Telemed Telecare. 2017 aprile; 23 (3): 379-391.

Raffaele Guariniello, La Sicurezza sul lavoro al tempo del Coronavirus, Wolters Kluwer – 2020 Milano

Allegato 2 – DISPOSIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI EROGATORI ACCREDITATI PER RIABILITAZIONE ESTENSIVA PER DISABILITA' COMPLESSE, PER PATOLOGIE MINIMALI E RIABILITAZIONE SPECIALISTICA, E PER CENTRI DIURNI DISABILI E ANZIANI E SOGGETTI CON DEMENZE, NEL PERIODO DI APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA "LA CAMPANIA RIPARTE – PROGRAMMA TRANSITORIO PER I SERVIZI SOCIOSANITARI E RIABILITATIVI NELLA FASE EMERGENZIALE COVID-19".

1. PREMESSA

Con l'ordinanza regionale n 16 del 13/3/2020 la Regione Campania ha disposto la sospensione su tutto il territorio regionale delle attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali. Ha altresì disposto la sospensione di tutti i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva cd art. 26 e specialistica cd art. 44 fatte salve quelle urgenti ed indifferibili.
Il punto 4 dell'Ordinanza regionale n. 16/2020 dispone che dopo il 3 di aprile 2020 (termine poi differito al 13 aprile 2020 con l'ordinanza n. 27 del 3 aprile 2020) possano essere ripresi i trattamenti riabilitativi per eventuali casi per i quali vi sia la assoluta e improrogabile necessità.
Con l'art. 47 del D.L. 18 del 17/3/2020 è stato disposta la sospensione sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, delle attività nei Centri semiresidenziali sanitari e socio-sanitari per persone con disabilità. L'art. 47 fornisce indicazioni per l'attivazione di interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.
Il protrarsi della sospensione dei servizi territoriali, la limitazione degli spostamenti e l'ansia per la pandemia in corso di prestazioni essenziali ha ricadute sulla salute delle persone fragili e non autosufficienti determinando un deterioramento anche della qualità della vita dei nuclei familiari.
È necessario ripristinare gradualmente in maniera organica e strutturata i percorsi assistenziali, di sostegno e di cura a favore delle persone con bisogni sanitari e sociosanitari e, laddove se ne individua la necessità, bisogna intervenire, stabilendo un contatto sociale continuativo anche con le loro famiglie nel rispetto delle misure governative e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pertanto la Regione Campania, sentite le Associazioni di categoria rappresentative dei soggetti erogatori accreditati per le prestazioni di riabilitazione estensiva cd. Ex art. 26, ambulatoriale art. 44 e sociosanitarie diurne, nonché alcuni referenti delle AASSLL, ha elaborato prime indicazioni per la ripresa delle attività di Centri diurni e semiresidenziali per disabili e anziani, nonché per le attività riabilitative ambulatoriali e domiciliari cd art. 26 e art. 44, a far data dal 14/4/2020. Le indicazioni sono contenute nell'**Allegato 1** al decreto, a cui AASSLL e Centri erogatori dovranno attenersi nell'organizzazione delle attività.

L'attività dei centri diurni e semiresidenziali e ambulatoriali/domiciliari ha cominciato a ridursi in maniera consistente già dagli inizi del mese di marzo (cfr. Ordinanza n. 8 del 8/3/2020) e successivamente è intervenuta la sospensione disposta con l'ordinanza n. 16 del 13/3/2020.

Il DL 18 del 17/3/2020 all'art. 48 ha ritenuto, almeno per le attività dei servizi diurni sociosanitari, di intervenire consentendo di riprogettare le attività oggetto dei contratti o concessioni con soggetti privati per continuare a fornire prestazioni ai soggetti disabili e anziani destinatari dei servizi, anche in forme individuali domiciliari o a distanza o in loco ma senza ricreare aggregazione. Lo stesso articolo fornisce indicazioni alle PA per ridefinire le modalità di remunerazione delle prestazioni riconvertite in altra forma, garantendo la corresponsione sia di quote legate all'effettivo svolgimento dei servizi, sia di quote legate al mantenimento delle strutture interdette per la loro immediata disponibilità e conformità alle disposizioni vigenti al momento della ripresa della normale attività, nei limiti degli importi già contrattualizzati.

La Regione Campania pertanto ritiene,

con le molteplici finalità di: - mantenere in efficienza tutte le strutture sociosanitarie interdette nella loro attività, ovvero che abbiano subito drastiche riduzioni di attività per effetto delle ordinanze regionali e delle disposizioni nazionali; - di ridurre al minimo gli effetti negativi della sospensione/riduzione dei servizi sui livelli occupazionali e sui livelli remunerativi di tutto il personale adibito a tali servizi, con qualunque forma di rapporto lavorativo con il gestore dei servizi, anche di tipo libero professionale; - di ridurre al minimo il ricorso agli ammortizzatori sociali CIG; - di assicurare ai gestori liquidità finanziaria;

di fornire le seguenti disposizioni per la remunerazione delle strutture accreditate per prestazioni cd ex art. 26 (semiresidenziali, ambulatoriali/domiciliari), per riabilitazione specialistica ex art. 44, per Centri diurni per disabili e anziani e affetti da demenza per il periodo 1/3/2020 – 31/5/2020.

Le modalità di seguito indicate si applicano alle strutture accreditate che avranno espressamente manifestato alla Regione e alla ASL adesione e impegno alla ripresa delle attività secondo le modalità di cui all'Allegato 1, anche in ragione della dichiarata possibilità strutturale e organizzativa di operare in sicurezza e rispettare le misure di prevenzione in esso indicate.

1. per il periodo dal 1/3/2020 e fino all'adozione dell'ordinanza n. 8 del 8/3/2020: fatturazione alla ASL di riferimento del 100% delle attività effettivamente rese nel periodo e rendicontate con le consuete modalità (anche file H), per la parte sanitaria laddove prevista compartecipazione dell'utente/comune. La ASL provvederà entro i termini di legge al pagamento delle fatture al 100% dell'importo fatturato;
2. per il periodo dal 9/3/20 al 31/3/20, fatturazione fino a concorrenza del 95% di un dodicesimo del budget contrattualizzato (solo per la parte a carico del SSR), con la specifica dicitura “emergenza Covid marzo 2020” ; la ASL provederà entro i termini di legge al pagamento delle fatture emesse al 100% dell'importo fatturato;
3. per il periodo dal 1/4/2020 e fino al 31/5/2020, per ciascun mese, doppia fatturazione: una fatturazione di una quota fissa pari al 60% dell'importo contrattualizzato in dodicesimi (solo per la parte a carico del SSR, per due mensilità) per il mantenimento della struttura, con la dicitura “emergenza covid aprile (o maggio); una fatturazione di acconto di una quota variabile corrispondente al 40% dell'importo contrattualizzato in dodicesimi per le prestazioni rese secondo

le modalità di cui all'allegato 1 (solo parte a carico SSR); la ASL provvederà entro i termini di legge al pagamento delle fatture emesse al 100% dell'importo fatturato; per la fatturazione corrispondente al 40%, qualora a consuntivo e a seguito dei controlli della ASL il valore delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate con le consuete modalità non raggiungesse il valore del 40% dell'importo contrattualizzato in dodicesimi, per la differenza tra l'importo fatturato e quello corrispondente alle prestazioni rese e riconosciute, sarà richiesta entro il 31/12/2020 alla struttura nota di credito; l'importo risultante dalla nota di credito sarà recuperato dalla ASL nei 24 mesi successivi mediante compensazioni mensili con la remunerazione delle prestazioni rese nel periodo 2021-2022.

Per importo contrattualizzato si intende quello contrattualizzato nell'anno 2019.

All'atto dell'emissione delle fatture di cui al punto 3 le strutture devono dichiarare di aver costituito le UCAT e inviare un resoconto delle attività da esse svolte, nonché un consuntivo del numero di prestazioni dei servizi diurni/semiresidenziali svolte secondo le modalità usuali, al fine di consentire alla ASL di verificare che in presenza di volumi di attività usuali bassi siano attivate le attività speciali UCAT.
Le strutture accreditate remunereranno i dipendenti in forza al 01/03/2020 con l'intera retribuzione mensile, i contributi previdenziali e gli oneri sociali senza utilizzare nessun istituto contrattuale quale ferie, permessi ex festività, ROL, recupero ore lavorate in più, banca ore ecc e inseriranno nelle procedure delle paghe un giustificativo denominato "assenza per emergenza COVID19 retribuita".

Analogamente le strutture accreditate remunereranno oltre che i dipendenti in forza al 01/03/2020 anche i lavoratori con contratti atipici e i liberi professionisti in forza al 1/3/2020.

I distretti sanitari, saranno tenuti altre al controllo mensile di prassi per il periodo lavorato richiedere ai centri documentazione comprovante l'avvenuto rispetto di quanto innanzi indicato.

I legali rappresentanti dei centri che intendono avvalersi delle condizioni di remunerazione sopra stabilite devono espressamente via PEC comunicare entro il 15 aprile alla Regione – DG Tutela della Salute, e alla ASL di appartenenza l'adesione al programma **"LA CAMPANIA RIPARTE – PROGRAMMA TRANSITORIO PER I SERVIZI SOCIOSANITARI E RIABILITATIVI NELLA FASE EMERGENZIALE COVID-19".** di cui all'allegato 1 e all'allegato 2. Dichiarano a tal fine di essere nelle condizioni organizzative e strutturali per operare in sicurezza e di osservare le misure di prevenzione e di potere svolgere le attività secondo le modalità di cui all'allegato 1; dichiarano inoltre di non aver attivato e si impegnano a non attivare ammortizzatori sociali e CIG per il personale dipendente per il periodo di validità del programma. Si impegnano altresì a remunerare regolarmente tutto il personale in forza al centro al 1/3/2020, incluso quello con contratti atipici o con rapporto libero professionale, questi ultimi nella misura dell'importo medio mensile dell'anno 2019, e in considerazione del consueto planning mensile qualora personale non in forza nel 2019. Devono altresì dichiarare di avere adottato tutte le misure per la prevenzione del contagio indicate nell'Allegato 1. Devono infine dichiarare l'impegno a costituire le UCAT.

Decreto Dirigenziale n. 202 del 21/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

U.O.D. 4 - Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione

Oggetto dell'Atto:

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DESTINATA AI SOGGETTI CHE, PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, INTENDANO PARTECIPARE A "INTERVENTI DI ASSISTENZA INTEGRATA, CURA E TRATTAMENTO AL FINE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEI MIGRANTI IN CONDIZIONE DI GRAVE VULNERABILITA' NEGLI INSEDIAMENTI NELLE AREE DI CASTEL VOLTURNO ED EBOLI".

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a) il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, che, all'art. 7, stabilisce che, in risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici, la Commissione può decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati Membri e in Paesi Terzi;
b) la Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) 8899 e s.m.i., con cui la Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma annuale di lavoro per il 2019 relativo all'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020;
c) il riconoscimento allo Stato Italiano da parte della Commissione Europea di alcune priorità emergenziali nell'ambito dell'Azione denominata "Ares (2017)5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy under the Asylum Migration and Integration Fund (FAMI)";
d) la Comunicazione della Commissione Europea - Direzione Generale Migrazione e Affari interni – che, con nota ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 ha approvato il progetto "SU.PR.EME." (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086) per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell'importo complessivo del progetto, pari a € 33.557.713,33;
e) il "Grant Agreement 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 sottoscritto, a seguito dell'approvazione, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Commissione europea, in data 04.09.2019, "per la realizzazione delle azioni previste nell'ambito del progetto "SU.PR.EME.";
f) la Deliberazione di Giunta n. 492 del 16.10.2019, con la quale è stata approvata la partecipazione della Regione Campania, in partenariato con le altre quattro Regioni del Sud Italia - Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, al progetto "SU.PR.EME." nell'ambito della linea di finanziamento "Emergency funding to Italy under the Asylum Migration and Integration Fund (A.M.I.F.)", demandando alla Regione Puglia il ruolo di capofila interregionale;
g) la Convenzione per la realizzazione delle attività progettuali del progetto "SU.PR.EME." sul territorio regionale sottoscritta dalla Regione Campania in data 17/12/2019 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
h) le risorse comunitarie assegnate alla Regione Campania nell'ambito del suddetto progetto pari ad € 5.538.909,09 oltre € 775.757,58 a titolo di co-finanziamento per un finanziamento totale di progetto di € 6.314.666,67;

PREMESSO altresì

a) la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
b) il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
c) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
d) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
e) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

f) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
g) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
h) l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
i) l'Ordinanza congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020;

CONSIDERATO

a) la nota prot. n. 1474 del 25 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, capofila del progetto SU.PR.EME., che, in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ha sollecitato le Regioni partner ad espletare tutti gli atti formali necessari a rendere operative le misure previste nel progetto e l'impiego delle risorse già disponibili nel minor tempo possibile per poter attuare quelle azioni urgenti finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 negli insediamenti informali, in linea con quanto disposto dal DL 18/2020;
b) la nota prot. 173761 del 26.03.2020 con la quale la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie ha avviato un percorso di cooperazione per l'attuazione di interventi urgenti per le comunità di immigrati in Campania con le Prefetture di Caserta, Salerno e Napoli al fine di porre in essere rapidamente le azioni programmate anche attraverso il coinvolgimento dei presidi assistenziali già operanti negli ambiti territoriali di riferimento e/o dei Comuni più coinvolti, eventualmente in collaborazione con la rete dei soggetti del Terzo settore attivi sul territorio;
c) la Comunicazione della Commissione Europea recante "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19" (2020/C 108 I/01).

DATO ATTO CHE

a) con Deliberazione n. 170 del 07/04/2020 la Giunta regionale ha approvato il Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania ed ha demandato alle Direzioni Generali competenti all'attuazione del Piano, tra le quali è compresa anche la DG. 50.05.00, l'attuazione di tutte le procedure amministrative e contabili per dare esecuzione a tutte le misure dello stesso, in coerenza con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza;
b) con successiva Deliberazione n. 171 del 07/04/2020, in attuazione del Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania di cui alla DGR n. 170/2020, la Giunta Regionale ha dato mandato alla Direzione Generale per le politiche sociali e socio–sanitarie di avviare, con carattere di urgenza, vista l'eccezionalità e gravità della situazione venutasi a creare a seguito della diffusione pandemica della infezione da COVID-19, la misura "Ulteriori azioni per le persone immigrate negli insediamenti informali del Basso Sele, di Castel Volturno e comuni limitrofi" nella quale ricadono le azioni previste dal Progetto SU.PR.EME. al punto 3.1 e, nello specifico: Attivazione di équipe multidisciplinari mobili su camper, con medico, infermieri, psicologi e mediatori interculturali;
c) le risorse complessive programmate con la richiamata deliberazione n. 171 del 07/04/2020 a valere della misura "Ulteriori azioni per le persone immigrate negli insediamenti informali del Basso Sele, di Castel Volturno e comuni limitrofi" sono apri ad euro 3.748.880,00;
d) le risorse programmate dal Progetto SU.PR.EME. per l'"Attivazione di équipe multidisciplinari mobili su camper, con medico, infermieri, psicologi e mediatori interculturali" sono pari ad € 985.200,00;

RILEVATA

a) la necessità di verificare l'interesse alla collaborazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale in possesso della dotazione professionale e strumentale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero dei relativi registri e autorizzazioni regionali (ove previsti), ad attivare a supporto delle autorità sanitarie servizi di prevenzione alla diffusione del contagio da COVID -19 negli insediamenti informali del Basso Sele, di Castel Volturno e comuni limitrofi;
b) la necessità, stante l'urgenza, di avviare una procedura di individuazione e successivo convenzionamento con i suddetti soggetti ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017;
c) la necessità di attivare 4 Unità Mobili quali presidi sanitari dei territori del Basso Sele, di Castel Volturno e comuni limitrofi dove insistono insediamenti informali nell'attuale fase emergenziali con l'utilizzo di risorse pari ad euro 360.000,00 di cui €320.000,00 per le Unità mobili e € 40.000,00 per l'acquisto e la successiva distribuzione dei kit igienici, DPI e medicinali.

RITENUTO

a. di dover approvare, in attuazione a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 7.04.2020, in via di urgenza e con procedura accelerata, l'Avviso per Manifestazione di Interesse destinata ai soggetti che, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, intendano partecipare a "Interventi di assistenza integrata, cura e trattamento al fine di salvaguardare la salute dei migranti in condizione di grave vulnerabilità negli insediamenti nelle aree di Castel Volturno ed Eboli" che prevederà l'attivazione di 4 équipe multidisciplinari mobili su camper, con medico, infermieri, psicologi e mediatori interculturali, destinato ai soggetti contemplati dagli artt. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017,
b. di dover, altresì, approvare gli allegati al suddetto (A,B,C), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c. di dovere prevedere per l'attivazione della suddetta procedura, come da valutazione agli atti, l'utilizzo di risorse pari ad euro 360.000,00 di cui € 320.000,00 per le Unità mobili e € 40.000,00 per l'acquisto e la successiva distribuzione dei kit igienici, DPI e medicinali;
d. di dover stabilire che gli interventi delle Unità Mobili saranno realizzati all'interno degli insediamenti informali del Basso Sele, di Castel Volturno e comuni limitrofi, secondo quanto previsto per l'Obiettivo Specifico 3 (**SO 3):** *Promote processes for the protection, integration and self-sufficiency of the target population, encouraging also active participation in social life - Sub-Action 3: Actions for the social and economic inclusion of migrants, and their active participation in the social life of the communities* **-** Task 3.1 **Integrated assistance, treatment and rehabilitation measures to safeguard health and promote social inclusion of legally residing migrants living in severe vulnerability conditions** del Progetto SU.PR.EME. Italia;
e. di dover stabilire, stante le evidenti e comprovate ragioni di urgenza dovute alla necessità di attivare con immediatezza le azioni di contrasto della diffusione pandemica da Covid-19, che le istanze di partecipazione all'Avviso debbano pervenire, secondo le modalità previste dallo stesso, entro il 15° giorno a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del medesimo Avviso sul BURC della Regione Campania.

VISTI

a. tutti gli atti richiamati in premessa;
b. la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020";
c. la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 28. "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania";
d. la D.G.R. n. 694 del 30/12/2019 Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della regione Campania;

e. la D.G.R. n. 170 del 10.04.2020;
f. la D.G.R. n. 171 del 10.04.2020;
g. la DGR n. 395 del 6.08.2019 con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Somma Maria;
h. il DPGR n. 126 del 28.08.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie (50.05.00) alla dott.ssa Somma Maria;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della UOD 50.05.04, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso Dirigente.

DECRETA

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di approvare, in attuazione a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 7.04.2020, in via di urgenza e con procedura accelerata, l'Avviso per Manifestazione di Interesse destinata ai soggetti che, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, intendano partecipare a "Interventi di assistenza integrata, cura e trattamento al fine di salvaguardare la salute dei migranti in condizione di grave vulnerabilità negli insediamenti nelle aree di Castel Volturno ed Eboli" che prevederà l'attivazione di 4 équipe multidisciplinari mobili su camper, con medico, infermieri, psicologi e mediatori interculturali, destinato ai soggetti contemplati dagli artt. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017,
2. di approvare gli allegati al suddetto (A,B,C), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prevedere per l'attivazione della suddetta procedura l'utilizzo di risorse pari ad euro 360.000,00 di cui €320.000,00 per le Unità mobili e € 40.000,00 per l'acquisto e la successiva distribuzione dei kit igienici, DPI e medicinali;
4. di stabilire che gli interventi delle Unità Mobili saranno realizzati all'interno degli insediamenti informali del Basso Sele, di Castel Volturno e comuni limitrofi, secondo quanto previsto per l'Obiettivo Specifico 3 (**SO 3):** *Promote processes for the protection, integration and self-sufficiency of the target population, encouraging also active participation in social life - Sub-Action 3: Actions for the social and economic inclusion of migrants, and their active participation in the social life of the communities* **-** Task 3.1 **Integrated assistance, treatment and rehabilitation measures to safeguard health and promote social inclusion of legally residing migrants living in severe vulnerability conditions** del Progetto SU.PR.EME. Italia;
5. di stabilire, stante le evidenti e comprovate ragioni di urgenza dovute alla necessità di attivare con immediatezza le azioni di contrasto della diffusione pandemica da Covid-19, che le istanze di partecipazione all'Avviso debbano pervenire, secondo le modalità previste dallo stesso, entro il 15° giorno a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del medesimo Avviso sul BURC della Regione Campania.
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore alle Politiche Sociali, al Gabinetto del Presidente, all'Ufficio registrazione degli atti monocratici e al BURC per la pubblicazione e al sito istituzionale per la 'pubblicazione su casa di vetro e ai fini della più ampia diffusione dell'informazione di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania.

Somma

PROGETTO "SU.PRE.ME"
FAMI 2014/ 2020 - EMAS (EMERGENCY ASSISTANCE)
- GA n. HOME/ 2019/ AMIF/ AG/ EMAS/0086

Avviso per Manifestazione di Interesse destinata ai soggetti che, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, intendano partecipare a "Interventi di assistenza integrata, cura e trattamento al fine di salvaguardare la salute dei migranti in condizione di grave vulnerabilità negli insediamenti nelle aree di Castel Volturno ed Eboli"

VISTI:

a) il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, che, all'art. 7, stabilisce che, in risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici, la Commissione può decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati Membri e in Paesi Terzi;
b) la Decisione di esecuzione della Commissione C (2018) 8899 e s.m.i., con cui la Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato il programma annuale di lavoro per il 2019 relativo all'assistenza emergenziale nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020;
c) il riconoscimento allo Stato Italiano da parte della Commissione Europea di alcune priorità emergenziali nell'ambito dell'Azione denominata "Ares (2017)5085811-18/10/2017 Emergency funding to Italy under the Asylum Migration and Integration Fund (FAMI)";
d) la Comunicazione della Commissione Europea - Direzione Generale Migrazione e Affari interni – che, con nota ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 ha approvato il progetto "SU.PR.EME." (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086) per un importo di € 30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell'importo complessivo del progetto, pari a € 33.557.713,33;
e) il "Grant Agreement 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 sottoscritto, a seguito dell'approvazione, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Commissione europea, in data 04.09.2019, "per la realizzazione delle azioni previste nell'ambito del progetto "SU.PR.EME.";
f) la Deliberazione di Giunta n. 492 del 16.10.2019, con la quale è stata approvata la partecipazione della Regione Campania, in partenariato con le altre quattro Regioni del Sud Italia - Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, al progetto "SU.PR.EME." nell'ambito della linea di finanziamento "Emergency funding to Italy under the Asylum Migration and Integration Fund (A.M.I.F.)", demandando alla Regione Puglia il ruolo di capofila interregionale;
g) la Convenzione per la realizzazione delle attività progettuali del progetto "SU.PR.EME." sul territorio regionale sottoscritta dalla Regione Campania in data 17/12/2019 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
h) le risorse comunitarie assegnate alla Regione Campania nell'ambito del suddetto progetto pari ad € 5.538.909,09 oltre € 775.757,58 a titolo di co-finanziamento per un finanziamento totale di progetto di € 6.314.666,67;

fonte: http://burc.regione.campania.it

i) la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
j) il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
k) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
l) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
m) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
n) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
o) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
p) l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
q) l'Ordinanza congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020;
r) la nota prot. n. 1474 del 25 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, capofila del progetto SU.PR.EME., che, in considerazione della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ha sollecitato le Regioni partner ad espletare tutti gli atti formali necessari a rendere operative le misure previste nel progetto e l'impiego delle risorse già disponibili nel minor tempo possibile per poter attuare quelle azioni urgenti finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 negli insediamenti informali, in linea con quanto disposto dal DL 18/2020;
s) la nota prot. 173761 del 26.03.2020 con la quale la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie ha avviato un percorso di cooperazione per l'attuazione di interventi urgenti per le comunità di immigrati in Campania con le Prefetture di Caserta, Salerno e Napoli al fine di porre in essere rapidamente le azioni programmate anche attraverso il coinvolgimento dei presidi assistenziali già operanti negli ambiti territoriali di riferimento e/o dei Comuni più coinvolti, eventualmente in collaborazione con la rete dei soggetti del Terzo settore attivi sul territorio;

t) la Comunicazione della Commissione Europea recante "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19" (2020/C 108 I/01) 1.

RILEVATO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 1474 del 25-03-2020, con la quale, in qualità di capofila del progetto SU.PRE.ME., invita formalmente le Regioni partner a intraprendere azioni urgenti per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 negli insediamenti informali;

RILEVATO CHE
a. con Deliberazione n. 170 del 07/04/2020 la Giunta regionale ha approvato il Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania ed ha demandato alle Direzioni Generali competenti all'attuazione del Piano, tra le quali è compresa anche la DG. 50.05.00, l'attuazione di tutte le procedure amministrative e contabili per dare esecuzione a tutte le misure dello stesso, in coerenza con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza;
b. con successiva Deliberazione n. 171 del 07/04/2020, in attuazione del Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania di cui alla DGR n. 170/2020, la Giunta Regionale ha dato mandato alla Direzione Generale per le politiche sociali e socio–sanitarie "a procedere all'approvazione, in via di urgenza e con procedura accelerata, di Avvisi per Manifestazione di Interesse, anche in continuità con quelli già realizzati per le annualità precedenti, destinati ai soggetti che intendano partecipare alle azioni e agli interventi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e per la fornitura di beni alimentari di prima necessità in favore delle persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale (….), in attuazione dell'art. 1, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2015 n. 5, (……) avvalendosi, altresì, delle risorse derivanti dal risparmio di spesa relativo alla mancata corresponsione del buono pasto giornaliero, ai sensi delle vigenti Linee Guida in materia di Lavoro Agile, al personale autorizzato al lavoro agile nel periodo emergenziale, e preventivato al 31 marzo 2020 in € 200.000,00, integrato nelle quantificazioni successive a cura della competente DG Risorse Umane, precisando, altresì, che il soggetto individuato a seguito dell'Avviso dovrà garantire l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per tutti i Comuni e/o Ambiti e/o Consorzi che, in questa fase emergenziale, ritengano di dover attivare iniziative in linea con le finalità della legge regionale n. 5/2015;

RILEVATO CHE la Regione ha inteso avviare, con carattere di urgenza, vista l'eccezionalità e gravità della situazione venutasi a creare a seguito della diffusione pandemica della infezione da COVID-19, le azioni previste dal Progetto SU.PR.EME. al punto 3.1 e, nello specifico: Attivazione di équipe multidisciplinari mobili su camper, con medico, infermieri, psicologi e mediatori interculturali;

RILEVATA la necessità di verificare altresì l'interesse alla collaborazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale in possesso della dotazione professionale e strumentale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero dei relativi registri e autorizzazioni regionali (ove previsti), ad attivare a supporto delle autorità sanitarie servizi di prevenzione alla diffusione del contagio da COVID -19 negli insediamenti del territorio della Campania;

VISTA la necessità, stante l'urgenza, di avviare una procedura di individuazione e successivo convenzionamento con i suddetti soggetti ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017 in relazione alla situazione emergenziale ed alla sua continua evoluzione che impedisce una definizione specifica delle attività;

ART. 1 - FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente Avviso ha la finalità di acquisire manifestazioni di interesse, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017, da parte dei soggetti di cui al successivo art. 10, a valere sulle risorse programmate dalla DGR n. 171 per un totale complessivo di € 985.200,00 sulle risorse del progetto SU.PR.EME. - FAMI 2014/2020 - EMAS (Emergency Assistance) - Grant Agreement n. HOME/2019/AMlF/AG/EMAS/0086, per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 negli insediamenti del territorio della Campania dove è presente popolazione immigrata che vive in condizioni di precarietà socio-sanitaria e avviare azioni a sostegno dell'uscita dalla precarietà, a supporto delle ASL e delle altre Autorità sanitarie territorialmente competenti e nelle more di nuove diposizioni volte alla messa in sicurezza che vorranno le Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente intraprendere secondo i poteri loro conferiti dai D.P.C.M.

ART. 2 – OGGETTO

Oggetto del presente avviso è l'attivazione di 4 Unità Mobili quali presidi sanitari dei territori di cui al successivo articolo, in virtù della necessaria gestione della fase emergenziale di contenimento del COVID -19 all'interno degli insediamenti informali, secondo quanto previsto per l'Obiettivo Specifico 3 (**SO 3):** *Promote processes for the protection, integration and self-sufficiency of the target population, encouraging also active participation in social life - Sub-Action 3: Actions for the social and economic inclusion of migrants, and their active participation in the social life of the communities* - Task 3.1 **Integrated assistance, treatment and rehabilitation measures to safeguard health and promote social inclusion of legally residing migrants living in severe vulnerability conditions** del Progetto SU.PR.EME. Italia.

Tali Unità, costituite da camper medici o altri mezzi attrezzati, ovvero altre forme di presidi e relative équipe composte come di seguito meglio specificato, si adopereranno al fine di fornire assistenza sanitaria e socio- sanitaria a tutela della salute delle persone ivi soggiornanti su segnalazione ovvero muovendosi nei luoghi dove di seguito meglio specificato.

Tali Unità dovranno essere dotate e provvedere alla consegna di kit igienici composti da DPI, detergenti e disinfettanti, nonché medicinali da consegnare alla popolazione immigrata residente.

I mezzi medico-sanitari attrezzati, con a bordo équipe di personale sanitario e socio- sanitario, dovranno fungere da Unità Ambulatoriali Mobili a presidio delle condizioni minime e indispensabili di salute della popolazione migrante impiegata nel lavoro intensivo in agricoltura.

Le attività saranno di supporto e si coordineranno con i servizi delle ASL e degli altri presidi sanitari pubblici competenti e con i Comuni in cui insistono gli insediamenti. Le Unità Mobili dovranno essere dotate del materiale minimo utile da utilizzare per garantire la sicurezza per sé stessi e per gli abitanti degli insediamenti. Le équipe saranno dotate della reportistica utile a documentare ogni attività svolta ai fini del necessario monitoraggio e delle rilevazioni e per le modifiche di progetto che potranno rendersi necessarie, nonché ai fini della valutazione sul buon esito delle attività e per la futura eventuale replicabilità delle stesse.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ogni operatore delle équipe che saranno costituite si adopererà nelle attività di assistenza e cura previste sotto l'esclusiva responsabilità degli Enti affidatari che procederà a vincolarlo formalmente a rigidi protocolli di auto-protezione, con relativa assunzione di responsabilità e di rischi derivati dal progetto. Considerate le caratteristiche salienti della pandemia in corso, l'Ente affidatario dovrà garantire che il personale impiegato sia in buona salute e privo di patologie croniche ancorché controllate, considerato che l'assenza di tali requisiti costituisce fattore di incremento del rischio contagio.

In aggiunta alle Unità Mobili sopra richiamate, gli Enti affidatari nelle attività di progetto opereranno in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore locale già operanti sul territorio nello stesso ambito di intervento; tali enti potranno altresì allestire ambulatori da campo in presenza di condizioni di bisogno, previa segnalazione all'amministrazione Regionale.

All'interno delle Unità Mobili, sarà effettuata una specifica campagna di screening a tappeto, allo scopo di individuare precocemente i casi sospetti di infezione da COVID -19 attraverso una valutazione delle condizioni cliniche, e di proporne l'isolamento in quarantena o (nei casi più gravi) il ricovero. A seguito di eventuale individuazione di c.d. sospetti "positivi", le Unità Mobili applicheranno le disposizioni nazionali e regionali vigenti in stretto supporto e collaborazione con i presidi sanitari preposti, con i Comuni in cui insistono gli insediamenti, nonché in ossequio alle eventuali disposizioni della Prefettura.

Le attività di screening, saranno le seguenti:

• sottoposizione a tutti i residenti di un questionario di autovalutazione del rischio;
• consegna dei kit igienici (detergenti, disinfettanti e DPI) e fornitura di medicinali;
• rilievo della temperatura corporea;
• eventuale valutazione anamnestica e clinica;
• azioni di alfabetizzazione sociale e sanitaria rivolta alla popolazione target, per incrementarne la propria consapevolezza, conoscere le informazioni di base sulle attività di tutela e promozione della salute, sulle misure di prevenzione da adottare nella attuale situazione epidemica, sulla organizzazione del sistema sanitario regionale al fine di facilitare l'accesso ai servizi tramite scelte informate;
• ogni altro intervento concordato con le autorità sanitarie, anche dal punto di vista della replicabilità, ritenuto necessario all'attività oggetto del presente avviso.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Due Unità Mobili saranno allocate nelle zone a più alta densità di popolazione straniera, ovvero una in quelle comprese nell'area geografica costiera di pertinenza del comune di Castel Volturno, di cui a titolo non esaustivo si riportano di seguito alcuni siti dove risulta più elevata la presenza di lavoratori immigrati: Lago Patria, Villaggio Coppola, fino alle traverse della Via Domitiana a Castel Volturno, Destra Volturno, Pescopagano, Pineta Nuova e frazioni del Comune di Mondragone; e la seconda Unità Mobile, insisterà nei territori dei comuni di Cancello e Arnone, Villa Literno, Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa e Giugliano in Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Altresì la terza Unità Mobile dovra' insistere nei territori dei Comuni di Eboli, Capaccio-Paestum, Battipaglia, Bellizzi, Pontecagnano, Albanella, mentre la quarta Unità Mobile sulle direttrici che si

snodano lungo i percorsi della cosiddetta Litoranea (Campolongo), l'Aversana, e la strada statale n. 18, ove più forte è la presenza di lavoratori immigrati.

ART. 4 - TEMPI DEGLI INTERVENTI E DURATA DELLA CONVENZIONE

Le Unità Mobili dovranno essere operative, a presidio delle condizioni di salute e sociali degli abitanti dei territori sopra richiamati, secondo uno schema di programmazione degli interventi per un periodo di n. 60 giorni a decorrere dalla formale comunicazione di avvio delle attività, eventualmente prorogabili, secondo i termini di legge, in ragione dell'evolversi dell'epidemia e delle misure di prevenzione emanate dalle competenti autorità. Nella programmazione devono essere indicate: - gli orari e le giornate di presenza settimanali; - le attività da svolgere; - la composizione dell'equipe; - la dotazione strumentale; - gli ausili ed il materiale da utilizzare (operatori, utenza); - i kit igienici e i medicinali da consegnare all'utenza.

ART. 5 – DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi del presente avviso i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti.

ART. 6 – COMPOSIZIONE DELL'EQUIPE

I professionisti impegnati nelle attività per ciascuna Unità Mobile dovranno essere:

- 1 Medico;
- 1 Infermiere professionale;
- 1 Psicologo;
- 1 Operatore Socio- Sanitario;
- 2 Mediatori interculturali/linguistici.

Dovrà essere assicurato l'impiego di operatori competenti e qualificati per lo svolgimento delle specifiche attività richieste in relazione agli specifici profili e qualifiche professionali. Ogni operatore delle équipe che saranno costituite si adopererà nelle attività di assistenza e cura previste sotto l'esclusiva responsabilità dell'Ente che procederà a vincolarlo formalmente a rigidi protocolli di auto-protezione, con relativa assunzione di responsabilità e di rischi derivati dal progetto.

ART. 7 – DOTAZIONE STRUMENTALE

Le Unità Mobili potranno utilizzare mezzi rientranti tra le seguenti categorie, come attrezzati secondo gli standard di legge:

- Ambulatorio Mobile/ Camper medico;
- Ambulanza;
- Auto medica.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le Unità Mobili tra i mezzi riportati nell'elenco di cui sopra potranno essere accompagnate e/ o supportate per la logistica e per gli spostamenti, da uno o altri automezzi per trasporto di persone e/o cose. Ogni veicolo impiegato potrà circolare solo in quanto in regola con le previsioni di legge.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

L'Ente affidatario dovrà assicurare, senza riserve ed eccezioni, i propri operatori contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa, senza riserve ed eccezioni, è elemento essenziale dell'operatività. L'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa dovrà essere dimostrato con comprovata documentazione da rendersi prima della comunicazione di avvio delle attività. L'Ente affidatario è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività, e assume la piena ed incondizionata responsabilità, sia sotto il profilo civile che penale, dello svolgimento generale delle attività, nonché della sua esecuzione, ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o a cause ad esso connesse, derivassero a terzi, a cose e/o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a suo totale carico.

ART. 9 – COSTI AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

L'importo da assegnare a ciascun Ente nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e inclusione degli enti in possesso dei requisiti richiesti, sarà quantificato in relazione alle attività progettuali presentate, sulla base dei seguenti criteri:

- attività e servizi offerti;
- entità del target di riferimento;
- aree e insediamenti interessati;
- mezzi e strumenti offerti.

La liquidazione delle risorse avverrà previa presentazione di idonea e analitica rendicontazione delle spese sostenute, nel rispetto del principio dell'effettività degli stessi, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili assimilabili a profitto.

Sono ammissibili i costi direttamente riferibili all'attuazione del Progetto ed individuabili nelle seguenti tipologie di spesa che dovranno trovare corrispondenza nel Prospetto di Budget:

- Costi relativi alle risorse umane riconducibili a quanto previsto dall'Art.6;
- Costi di assicurazione e manutenzione dei veicoli;
- Carburante e spese per spostamenti quali pedaggi e parcheggi;
- Costi relativi all'acquisto di kit medici e igienici, medicinali, DPI e assimilabili;
- Costi di logistica in generale per il trasporto delle merci e delle strumentazioni necessarie;
- Costi di comunicazione e sensibilizzazione utili alla campagna di alfabetizzazione socio-sanitaria;
- Costi di stampa di materiale informativo;
- Altri costi direttamente correlati alle attività non menzionati nelle voci sopra esposte, previa valutazione preventiva della Regione relativamente all'eleggibilità.

L'Ente dovrà, a corredo di ogni fattura, ricevuta, attestazione e documento contabile, presentare la seguente documentazione, con l'intesa che in mancanza di quanto richiesto, il corrispettivo a rimborso delle spese sostenute non sarà erogato:

- prospetto riepilogativo delle prestazioni;
- documentazione attestante l'erogazione delle prestazioni: incarichi al personale, time-sheet, schede
  destinatari, altri strumenti di monitoraggio che saranno forniti dalla Regione;
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute e rientranti nel quadro economico di Convenzione.

Tutte le voci di spesa prive di giustificativi saranno ritenute non rimborsabili. Ogni certificazione di spesa, da rendersi uniformemente alle regole di rendicontazione previste segnatamente dalla specifica fonte di finanziamento (AMIF Emergency Assistance – Guidelines) dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- data e riferimento alla Convenzione che sarà sottoscritta;
- riferimento alla linea di finanziamento del progetto SU.PRE.ME
- codice unico di progetto CUP;
- importo e descrizione dettagliata delle voci di spesa;
- coordinate bancarie per il pagamento;
- percentuale I.V.A. di legge e/ o attestazione se non ricorre;
- ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dalla Regione.

A titolo di rendiconto dovrà essere allegata una relazione delle attività svolte. Non potranno essere sovvenzionati maggiori spese rispetto a quelle documentate.

ART. 10 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono partecipare alla presente Manifestazione d'interesse i soggetti contemplati dagli artt. 55 e 56 del D.lgs. 117/2017 abbiano i seguenti requisiti minimi:

- avere sede operativa nella Regione Campania;
- possedere un'esperienza triennale documentata preferibilmente in qualità di capofila nella progettazione di rete con enti pubblici e no profit, nella progettazione di attività socio-sanitarie;
- essere in possesso della dotazione professionale e strumentale prevista dal presente avviso (vedi artt. 6 e 7);

Il possesso dei requisiti, di cui sopra, deve essere dichiarato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, negli appositi moduli allegati alla presente Manifestazione d'Interesse.
Dagli statuti degli Enti che partecipano alla presente Manifestazione d'Interesse, si deve evincere, a pena di esclusione:
1.l'esclusiva finalità di solidarietà sociale;
2. l'operatività nel settore dell'assistenza socio-sanitaria diretta ad aiutare persone in stato di bisogno;
3.l'esclusione di qualsiasi scopo lucrativo.

Non sono ammesse a presentare Manifestazione d'Interesse le persone fisiche o enti/organizzazioni no profit in forma individuale o in forma diversa da quella specificata.

ART. 11– MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Ciascuna proposta deve, a pena di esclusione, essere presentata utilizzando la modulistica allegata alla presente, compilata e sottoscritta in tutte le parti previste:

- All. A) Istanza di partecipazione;
- All. B) Scheda Informativa;
- All. C) Autodichiarazione del Legale Rappresentante (resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.. 445/2000);
- Statuto del soggetto proponente.

L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente proponente, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, allegando copia del proprio documento di identità.
La documentazione di cui sopra deve, a pena di esclusione, essere assemblata e trasmessa in un unico file pdf, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo *pec: dg.500500@pec.regione.campania.it* e pervenire entro e non oltre le ore 24 del 15° giorno a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC della Regione Campania. Nell'oggetto della PEC deve, a pena di esclusione, essere indicata la dicitura "Interventi di assistenza socio-sanitaria a favore dei migranti in condizione di grave vulnerabilità negli insediamenti nelle aree di Castel Volturno ed Eboli".
Nel caso in cui la data di scadenza coincida con un giorno festivo, la stessa si intende prorogata automaticamente al giorno feriale successivo.

ART. 12 – ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI

Le risorse complessive disponibili per l'attuazione della presente Manifestazione d'Interesse sono pari ad €. 360.000,00 di cui € 320.000,00 per le Unità mobili e € 40.000,00 per l'acquisto e la successiva distribuzione dei kit igienici, DPI e medicinali, che rientrano nel totale complessivo di € 985.200,00 indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 07/04/2020.
La Direzione Politiche Sociali e Socio-Sanitarie nomina una apposita Commissione di valutazione per l'individuazione dei soggetti ammessi a finanziamento. La Commissione procede alla verifica delle istanze pervenute, escludendo gli Enti che non posseggono i requisiti minimi previsti dall'art. 10 della presente Manifestazione d'Interesse. La Commissione procederà ad attribuire a ciascun progetto presentato un punteggio fino al massimo di 50/50 sulla base dei parametri e dei criteri sotto elencati:

a) Ruolo di capofila nella progettazione di rete nello svolgimento di attività socio-sanitarie: 2 punti per ogni progetto fino ad un massimo di 20 punti;
b) Per ogni anno di partecipazione a progetti in materia di immigrazione: 1 punto, fino ad un massimo di 10 punti;

c) Personale in organico: da 1 a 10, 5 punti; da 11 a 30, 10 punti; oltre i 31, fino ad un massimo di 20 punti.

L'Amministrazione regionale approva, con apposito decreto dirigenziale, pubblicato sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Campania http://www.regione.campania.it, le risultanze della valutazione da parte della Commissione:

- elenco degli enti ritenuti ammissibili, con l'indicazione del riparto delle risorse finanziarie;
- elenco degli enti esclusi per mancanza dei requisiti minimi previsti.

La pubblicazione sul BURC ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Il contributo concesso viene erogato secondo le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 60% del finanziamento concesso al momento della comunicazione di inizio attività;
- saldo finale pari 40% a seguito della comunicazione di chiusura delle attività e della rendicontazione del 100% del finanziamento concesso, secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

Al contributo si applicano le disposizioni dettate dall'art. 12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii, quelle di cui all'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI

È riconosciuto in capo alla Regione pieno potere di verifica dell'andamento degli interventi previsti dal presente Avviso, anche per il tramite delle ASL e delle altre autorità sanitarie competenti in materia, e avvio di procedimento di contestazione. Il controllo potrà intervenire in qualsiasi momento e senza preavviso. La Regione potrà organizzare, in ogni momento, incontri di verifica della congruità delle prestazioni rispetto agli obiettivi prefissati, incontri di programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione degli interventi, anche in remoto. La Regione potrà, in qualunque momento chiedere di adottare tutti quei provvedimenti che riterrà opportuni per una migliore e più efficace prestazione agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 14 - OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

L'Ente si impegna all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità derivanti dall'impiego di risorse dell'Unione Europea così come indicati all'"Annex X specific conditions related to visibility" del Grant Agreement Ref: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 e che saranno meglio specificati nella convenzione.

ART. 15- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. Ai fini di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche si impegna a dichiarare gli estremi del conto corrente dedicato al rimborso in sede di Convenzione e le generalità complete delle persone delegate ad operare dando altresì atto che, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione della presente, riporterà il Codice Unico di Progetto e gli estremi imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali conferiti all'Amministrazione regionale saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore vigente in particolare alle prescrizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito GDPR), divenuto applicabile dal 25.05.2018.

ART. 17 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è il Dott. Michele Cimmino, L'indirizzo di posta elettronica di riferimento è: _dg.500500@pec.regione.campania.it

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

ART.19 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso relativamente alle finalità della procedura e obiettivi progettuali si rinvia alla normativa in materia di Emergency funding to Italy under the Asylum Migration and Integration Fund (A.M.I.F.) nonché alle disposizioni speciali e generali di cui al Grant Agreement Ref: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086.

ART. 20 – RISERVE

L'avviso e la presentazione delle domande non vincolano in alcun modo la Regione Campania, che si riserva, sulla base delle procedure e normativa di riferimento del progetto "SU.PRE.ME", delle procedure di variazione di Bilancio in corso di definizione e dell'evoluzione delle misure di prevenzione emesse dalle autorità competenti, ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la procedura de quo in qualsiasi fase di svolgimento della stessa e/o di non procedere alla stipula delle singole Convenzioni senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi tipo, nonché di ricorrere, per l'attivazione degli interventi di cui trattasi, anche a successive procedure di altra tipologia.

ART. 21 – PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso pubblico, per garantire idonea diffusione e pubblicità in conformità alla normativa
comunitaria e nazionale, è:
- pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania: www.regione.campania.it.

L'avviso è altresì trasmesso per opportuna diffusione, alle Prefetture competenti territorialmente, ai Comuni delle aree interessate ed alle ASL competenti territorialmente.

Il Dirigente Generale

ALLEGATO A

Avviso per Manifestazione di Interesse destinata ai soggetti che, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, intendano partecipare a "Interventi di assistenza integrata, cura e trattamento al fine di salvaguardare la salute dei migranti in condizione di grave vulnerabilità negli insediamenti nelle aree di Castel Volturno ed Eboli, ai sensi della DGR 171 del 7/04/2020"

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente a _____ C.F. _____
In qualità di (*legale rappresentante, procuratore*): _____
dell'ente non profit (*denominazione dell'ente*): _____
con sede legale in: _____ CAP _____ Comune di _____
con sede operativa in (se diversa da quella legale): _____
CAP _____ Comune di _____
Codice Fiscale _____
tel. _____ fax _____
e-mail indirizzo pec _____

CHIEDE

di partecipare all'Avviso di Manifestazione di Interesse approvato con DD n._____ **Avviso per Manifestazione di Interesse destinata ai soggetti che, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, intendano partecipare a "Interventi di assistenza integrata, cura e trattamento al fine di salvaguardare la salute dei migranti in condizione di grave vulnerabilità negli insediamenti nelle aree di Castel Volturno ed Eboli, ai sensi della DGR 171 del 7/04/2020"**

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della conseguente

fonte: http://burc.regione.campania.it

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), sotto la propria responsabilità

che le informazioni presenti nella Scheda Informativa allegata alla presente corrispondono al vero.

ALLEGA

- All. B) Scheda Informativa;
- All. C) Autodichiarazione del Legale Rappresentante (resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.. 445/2000);
- Statuto dell'ente.
- Documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità.

Data timbro e firma del legale rappresentante

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO B

Avviso per Manifestazione di Interesse destinata ai soggetti che, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, intendano partecipare a "Interventi di assistenza integrata, cura e trattamento al fine di salvaguardare la salute dei migranti in condizione di grave vulnerabilità negli insediamenti nelle aree di Castel Volturno ed Eboli, ai sensi della DGR 171 del 7/04/2020"

SCHEDA INFORMATIVA

Denominazione Ente	
Natura giuridica	□ Associazione di Promozione Sociale □ Organizzazione di Volontariato
Data di costituzione	

a) Ruolo di capofila nella progettazione di rete nello svolgimento di attività socio-sanitarie: 2 punti per ogni progetto fino ad un massimo di 20 punti;

N.	Titolo Progetto

b) Per ogni anno di partecipazione a progetti in materia di immigrazione: 1 punto, fino ad un massimo di 10 punti;

Titolo Progetto	Anni

c) Personale in organico: da 1 a 10: 5 punti; da 11 a 30:10 punti; oltre i 31:20 punti, fino ad un massimo di 20 punti

_____

Data timbro e firma del legale rappresentante

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO C

Avviso per Manifestazione di Interesse destinata ai soggetti che, per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, intendano partecipare a "Interventi di assistenza integrata, cura e trattamento al fine di salvaguardare la salute dei migranti in condizione di grave vulnerabilità negli insediamenti nelle aree di Castel Volturno ed Eboli, ai sensi della DGR 171 del 7/04/2020"

AUTODICHIARAZIONE

(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.. 445/2000)

Il sottoscritto (nome e cognome) _____ in qualità di (*legale rappresentante* dell'Ente (*denominazione dell'ente*): _____

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), sotto la propria responsabilità

- avere sede operativa nella Regione Campania:

Denominazione ente	
Sede legale	
Sede operativa	

- possedere un'esperienza triennale documentata nella progettazione di attività socio-sanitarie con enti pubblici e no profit;

Titolo Progetto	Annualita'	Partner	Tipo di attività

- essere in possesso della dotazione professionale e strumentale prevista dal presente avviso (vedi artt. 6 e 7).

_____

Data timbro e firma del legale rappresentante

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 206 del 22/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI FAMIGLIA DI CUI AL DD N. 634/19 S.M.I. - FONDI INTESE 110/CU/2018 E 30/CU/2019 - APPROVAZIONE PROGETTI PRESENTATI E DISCIPLINARE CON ALLEGATI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) con DGRC n. 46 del 06/02/2019 la Giunta Regionale della Campania ha approvato la Scheda concernente il piano delle attività da realizzare a valere sulle risorse di cui al D.M. del 6 novembre 2018, recante riparto delle risorse di cui all'Intesa 110/CU/2018, programmando la realizzazione di azioni finalizzate al potenziamento della rete regionale dei servizi per le famiglie mediante interventi di sostegno alla genitorialità presso i Centri per la famiglia;
b) con DGRC n. 386 del 06/08/2019 la Giunta Regionale della Campania ha approvato la Scheda concernente il piano delle attività da realizzare a valere sulle risorse di cui al D.M 30 aprile 2019 recante riparto delle risorse di cui all'Intesa 30/CU/2019, programmando la realizzazione di azioni finalizzate al potenziamento della rete regionale dei servizi per le famiglie mediante interventi di sostegno alla genitorialità presso i Centri per la famiglia, in continuità con gli interventi programmati dalla D.G.R n. 46 del 06/02/2019 e in raccordo con gli interventi di contrasto alla povertà in corso di attuazione;
c) con deliberazione di Giunta regionale n. 657 del 17/12/2019 è stato confermato il piano delle attività per la realizzazione di azioni finalizzate al potenziamento della rete regionale dei servizi per le famiglie mediante interventi di sostegno alla genitorialità presso i Centri per la famiglia a valere sulle risorse di cui alle Intese 110/CU/2018 e 30/CU/2019, formulato rispettivamente con le delibere D.G.R.C. n. 46 del 06/02/2019 e DGRC n. 386 del 06/08/2019, per un importo complessivo pari ad euro 1.938.837,81;

CONSIDERATO che

a) con DD n. 634 del 20/12/2019 è stato approvato il riparto delle risorse per un ammontare complessivo pari ad euro 1.938.837,81 ed assegnato ai 23 Ambiti Territoriali individuati sulla base dei criteri già assentiti dalla Giunta Regionale con le richiamate Delibere n. 46/2019 e n. 386/2019, opportunamente aggiornati ed integrati con quelli elaborati dalla Banca Mondiale come previsto dalla DGRC n. 657/2019;
b) con il medesimo atto è stato approvato il formulario di progetto con cui gli Ambiti Territoriali assegnatari potevano presentare una progettazione per l'implementazione e/o il potenziamento dei Centri Famiglia che possedessero i requisiti previsti dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari, di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007, approvato con D.G.R. n. 107/2014;

PRESO ATTO che

a) sono pervenuti entro i termini previsti e con le modalità prescritte dal DD n. 634/2019, 22 progettualità da parte degli Ambiti Territoriali assegnatari ;
b) si è proceduto, con apposita istruttoria interna, alla verifica di congruità delle progettualità presentate dagli Ambiti;

RITENUTO

di dover procedere all'approvazione dei progetti presentati dagli Ambiti Territoriali come da Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per un valore complessivo di € 1.838.469,66 a valere sulle risorse di cui alle Intese 110/CU/2018 e 30/CU/2019;

RITENUTO altresì

a) di dover procedere all'approvazione dello schema di disciplinare per la regolamentazione delle modalità attuative degli interventi volti al potenziamento dei Centri per la Famiglia di cui al DD 634 del 20/12/2019, che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2) ;
b) di dover stabilire che, per effetto delle disposizioni assunte in coerenza con il DPCM del 9 marzo u.s, di cui alla DGR n. 144/2020, i termini, di cui allo schema di disciplinare sopra richiamato (Allegato 2), decorrono a partire dalla data di ripresa delle attività, sospese a causa dell'emergenza da COVID 19, se successiva alla data di sottoscrizione dello stesso;

c) di dover procedere, altresì, ad approvare i Modelli per la gestione e rendicontazione delle attività, A3, A4, A5, posti in allegato al suddetto schema di disciplinare, che rappresentano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
d) di dover trasmettere il predetto disciplinare agli Ambiti Territoriali interessati per la definitiva sottoscrizione a cura del rappresentante legale;

VISTI
a) la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso, qui integralmente richiamati;
b) la Legge 5 giugno 2003, n. 131;
c) la legge 4 agosto 2006, n. 248;
d) il Decreto Ministeriale del 6 novembre 2018;
e) il Decreto Ministeriale del 30 aprile 2019;
f) la Legge regionale del 23 ottobre 2007, n. 11;
g) il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
h) il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
i) la L.R. n. 37 del 05 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale;
j) il Regolamento Regionale n. 5 del 7/6/2018 – regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della L.R. n. 37 del 5/12/2017;
k) la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020”
l) la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 28. “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania”
m) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 694 del 30/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022;
n) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7 del 15/01/2020 - Approvazione del Bilancio Gestionale 2020-2022. Indicazioni gestionali;
o) la D.G.R. n. 395 del 06/08/2019 che dispone il conferimento dell'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie alla dott.ssa Maria Somma;
p) il D.P.G.R. n. 126 del 28/08/2019 che conferisce l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie alla dott.ssa Maria Somma;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario con posizione organizzativa attribuita con Decreto Dirigenziale n. 154 del 21/05/2019 nonchè dell’espressa dichiarazione di regolarità resa sulla stessa dal Direttore Generale

DECRETA

per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato
1. di procedere all’approvazione dei progetti presentati dagli Ambiti Territoriali come da Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per un valore complessivo di € 1.838.469,66 a valere sulle risorse di cui alle Intese 110/CU/2018 e 30/CU/2019;
2. di procedere all’approvazione dello schema di disciplinare per la regolamentazione delle modalità attuative degli interventi volti al potenziamento dei Centri per la Famiglia di cui al DD 634 del 20/12/2019, che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2) ;
3. di stabilire che, per effetto delle disposizioni assunte in coerenza con il DPCM del 9 marzo u.s, di cui alla DGR n. 144/2020, i termini, di cui allo schema di disciplinare sopra richiamato (Allegato 2), decorrono a partire dalla data di ripresa delle attività, sospese a causa dell’emergenza da COVID 19, se successiva alla data di sottoscrizione dello stesso;
4. di procedere, altresì, ad approvare i Modelli per la gestione e rendicontazione delle attività, A3, A4, A5, posti in allegato al suddetto schema di disciplinare, che rappresentano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di trasmettere il predetto disciplinare agli Ambiti Territoriali interessati per la definitiva sottoscrizione a cura del rappresentante legale entro 15 giorni dalla notifica del presente atto;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 241/90, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito regionale ha valore, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati;
7. di inviare copia del presente atto:
   - alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici;
   - all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione Casa di Vetro del sito istituzionale.

   .

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma

ALLEGATO 1

AMBITO TERRITORIALE	Codice Ufficio	Protocollo	Titolo del Progetto	IMPORTO
C02 - MADDALONI	01	PG/2020/0114415	ARCHE'	€ 47.168,12
C05 - MARCIANISE	02	PG/2020/0115853	P.O.L.I.S.	€ 40.715,38
C06 - AVERSA	03	PG/2020/0115861	Il Germoglio	€ 96.352,73
C07 - LUSCIANO	04	PG/2020/0114474	Centro per le famiglie Ambito C07	€ 104.839,48
C08 - SANTA MARIA CAPUA VETERE	05	PG/2020/0115843	Centro per le famiglie	€ 40.855,66
C10 - MONDRAGONE	06	PG/2020/0115119	GIA' WELFARE NETWORK	€ 58.898,78
N01 - 10 - NAPOLI	07	PG/2020/0183403	Poli territoriali per le famiglie	€ 638.242,57
N12 - POZZUOLI	08	PG/2020/016671	Centro per le famiglie Ambito N12	€ 59.845,65
N14 - GIUGLIANO IN CAMPANIA	09	PG/2020/0114387	Centro per la Famiglia	€ 73.259,64
N15 - MARANO DI NAPOLI	10	PG/2020/0116679	Centro per la famiglia	€ 61.528,98
N17 - SANT'ANTIMO	11	PG/2020/0115888	La famiglia punto e virgola	€ 76.994,51
N18 - CASORIA	12	PG/2020/0110206	La magnolina di Noemi	€ 86.007,30
N19 - AFRAGOLA	13	PG/2020/0116754	Sotto gli alberi	€ 104.962,22
N20 - ACERRA	14	PG/2020/115878	Famiglia al centro	€ 37.331,20
N21 - CASALNUOVO	15	PG/2020/0114320	Centro Servizi per le Famiglie (CSF)	€ 31.036,27
N22 - SOMMA VESUVIANA	16	PG/2020/0120377	Family Point	€ 49.482,69
N24 - VOLLA	17	PG/2020/0115868	Centro famiglia N24	€ 29.072,42
N25 - POMIGLIANO D'ARCO	18	PG/2020/0114059	NAMASTE'	€ 30.668,05
N27 - CASTELLAMMARE DI STABIA	19	PG/2020/104561	Centro per la Famiglia integrato	€ 31.123,95
N29 - ERCOLANO	20	PG/2020/0114255	Centro per la Famiglia	€ 33.228,10
N30 TORRE ANNUNZIATA	21	PG/2020/0123137	Centro per le famiglie	€ 63.826,01
N31 - TORRE DEL GRECO	22	PG/2020/169064	Centro educativo Celus onlus	€ 43.029,95
				€ 1.838.469,66

All 2

Disciplinare delle modalità attuative degli interventi previsti dal Decreto Dirigenziale N. 634 del 20/12/2019 Interventi volti al potenziamento dei Centri Famiglia

A – Obblighi dei Soggetti Beneficiari

Il Soggetto Beneficiario, nello svolgimento dei propri compiti, si impegna a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di esecuzione di servizi e/o forniture, le disposizioni normative inerenti ai finanziamenti pubblici, ivi comprese le disposizioni del codice civile, nonché le disposizioni del presente disciplinare.

Il Soggetto Beneficiario si impegna a utilizzare le risorse di cui al D.D. N. 634 del 20/12/2019, secondo le finalità previste dal medesimo atto.

Il Soggetto Beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto nel progetto presentato e approvato dalla Regione Campania, in particolare a coordinare il processo di attuazione del progetto, rendicontare il finanziamento concesso e assicurarne il monitoraggio;

Il Soggetto Beneficiario si impegna a:

dare avvio alle attività progettuali entro 30 giorni dalla notifica di approvazione del finanziamento;

a) comunicare alla Regione il CUP (Codice Unico di Progetto) entro 30 giorni dall'approvazione del progetto;
b) rendere tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso, secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, e comunicare all'Amministrazione regionale, all'atto della richiesta di prima anticipazione, gli estremi identificativi del codice conto di Tesoreria Unica;
c) indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice ufficio e il CUP identificativi del progetto;
d) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate secondo le modalità e nei termini stabiliti dal progetto approvato, nonché dal presente disciplinare, in coerenza con la specifica normativa di riferimento;
e) non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell'intervento senza giustificata motivazione e preventiva richiesta alla Regione Campania che autorizzerà o meno, previa valutazione, comunicandolo al soggetto beneficiario;
f) produrre, con la tempistica e le modalità stabilite nel presente disciplinare, la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate e tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
g) garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo;
h) adempiere agli obblighi di informazioni e comunicazione previsti dalla normativa;
i) segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro inerente i partner di progetto;
j) collaborare ed accettare i controlli che la Regione Campania e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione degli interventi progettuali;

fonte: http://burc.regione.campania.it

k) inserire il logo della Regione Campania su tutto il materiale promozionale e pubblicitario, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia.

B - Obblighi della Regione Campania

La Regione Campania si obbliga a garantire il flusso finanziario di riferimento nonché ad erogare al Soggetto Beneficiario le risorse spettanti, conformemente al progetto approvato e a quanto stabilito dal presente disciplinare, nei limiti delle disponibilità assegnate.

La Regione Campania provvede ad accertare, nell'ambito delle procedure di competenza, eventuali irregolarità e ad attivare, se del caso, le dovute procedure per il recupero delle risorse indebitamente erogate.

La Regione Campania si obbliga ad utilizzare, ad ogni effetto di legge, la casella PEC usata dal soggetto proponente per la trasmissione della domanda e dei relativi allegati, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento.

C - Modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento

Le domande di rimborso, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante del beneficiario vanno inviate via PEC alla Regione, all'indirizzo dg.500500@pec.regione.campania.it

L'erogazione del contributo avverrà in due tranche, un anticipo pari al 70% dell'importo ammesso a finanziamento, a seguito di presentazione di specifica richiesta da parte del legale rappresentante dell'Ente Capofila e di contestuale invio della seguente documentazione:

1. riferimento del CUP di progetto;
2. progettazione esecutiva, piano finanziario dettagliato e cronoprogramma, secondo il modello allegato (All. 3);
3. dichiarazione di avvio delle attività progettuali;
4. nomina del RUP di progetto;
5. conto di tesoreria unica, su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto.

Il saldo provvisorio finale sarà erogato a conclusione delle attività del progetto, previa specifica richiesta da parte del legale rappresentante dell'Ente Capofila, rendicontazione del 90% dell'anticipo ricevuto e invio della relazione finale di progetto.

La rendicontazione del progetto consiste in:

- la comunicazione di chiusura delle attività;
- una rendicontazione finanziaria, su modulistica allegata (All. 4), in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del RUP, dove dovranno essere indicate dettagliatamente le spese sostenute dal promotore per la realizzazione del progetto, con i riferimenti ai giustificativi di spesa e gli estremi di pagamento;
- copia dei dispositivi di pagamento e dei giustificativi di spesa ad essi correlati, così come elencati nell'Allegato 4;
- una relazione finale, a firma del RUP, che illustri i risultati raggiunti dal progetto e ne descriva le attività svolte, secondo il modello di cui all'Allegato 5;

Entro 30 giorni dall'erogazione del saldo provvisorio finale, l'ente proponente dovrà trasmettere alla Regione Campania, la relativa rendicontazione delle restanti risorse ricevute e restituire le eventuali somme ricevute e non spese.

Le rendicontazioni dovranno avvenire sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate ed inviate per pec all'indirizzo dg.500500@pec.regione.campania.it

D - Spese Ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute che:

- siano assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile;
- siano temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;
- siano effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- siano pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Ogni *eccedenza di spesa* rispetto all'importo finanziato, per qualsiasi motivo determinata, resterà a carico del Soggetto Beneficiario, che provvederà alla relativa copertura con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente il limite delle disponibilità assegnate, possa gravare sulla Regione

E - Tempistica

Ciascun progetto deve avere una durata complessiva di 12 mesi a partire dalla data di avvio delle attività comunicata dal Beneficiario, salvo eventuali proroghe debitamente motivate e preventivamente autorizzate dal RUP.

Il Beneficiario è obbligato al rispetto del cronoprogramma di progetto trasmesso, fatte salve le eventuali proroghe, espressamente autorizzate. La Regione si riserva la facoltà di recesso in caso di mancato rispetto dei termini di cui al presente articolo.

F - Revoca del finanziamento

La Regione, previa diffida, si riserva il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il Soggetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui alla presente convenzione, a leggi, a regolamenti e a disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.

In presenza di elementi di fatto o di diritto che possono dar luogo alla revoca, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Regione comunica al Soggetto Beneficiario l'avvio del procedimento, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione, entro il quale il Soggetto Beneficiario può presentare memorie scritte ed ogni altra eventuale documentazione.

Esaminate le risultanze istruttorie, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno dato origine al procedimento, la Regione adotta il provvedimento di archiviazione. In caso contrario, con provvedimento motivato, può disporre la revoca totale o parziale, a seconda della gravità del caso, del finanziamento, dandone comunicazione al Soggetto Beneficiario.

Il provvedimento di revoca contiene la definizione dei rapporti tra la Regione Campania ed il Soggetto Beneficiario anche in relazione alle risorse già erogate. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Regione Campania all'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti dei soggetti a cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati.

All 2

G – Disposizioni finali

Il presente disciplinare si intenderà automaticamente adeguato a disposizioni normative – di legge e/o regolamentare – che interverranno successivamente alla sua sottoscrizione da parte del Soggetto Beneficiario.

Il Rappresentante Legale

(sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. s) del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale)

All. 3

POGETTAZIONE ESECUTIVA

TITOLODEL PROGETTO_____

CUP_____

AMBITO TERRITORIALE _____

Area di intervento 1– AREA DELL'ACCOGLIENZA

Attività prevista	Risorse umane coinvolte	Destinatari (numero e tipologia)	Costo Totale

Area di intervento 2- SOSTEGNO DELLE COMPETENZE GENITORIALI

Attività prevista	Risorse umane coinvolte	Destinatari (numero e tipologia)	Costo Totale

Area di intervento 3- SVILUPPO DELLE RISORSE FAMILIARI E COMUNITARIE

Attività prevista	Risorse umane coinvolte	Destinatari	Costo Totale

fonte: http://burc.regione.campania.it

All. 3

		(numero e tipologia)	

Cronoprogramma

MESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Area di intervento 1												
Attività ….												
……												
Area di intervento 2												
Attività **….**												
……..												
Area di intervento 2												
Attività **….**												
……												

FIRMA RUP

fonte: http://burc.regione.campania.it

All. 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

OGGETTO: DD n. 634 del 20/12/2019 Interventi volti al potenziamento dei Centri Famiglia

Il/la sottoscritto/a …… nato/a a……il …… in qualità di RUP del progetto_____ approvato con D.D. n. _____, (CUP: _____) Ambito Territoriale _____, ai fini della liquidazione del finanziamento, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 del decreto medesimo per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE

1. i titoli di spesa indicati nel successivo rendiconto analitico sono fiscalmente regolari, conformi alla normativa vigente ed integralmente pagati;
2. tutta la documentazione a supporto delle spese rendicontate è a disposizione per gli eventuali accertamenti e controlli da parte della Regione Campania, la quale potrà richiederne l'originale o copia conforme in qualunque momento;
3. per la realizzazione del progetto sopracitato sono state sostenute le spese dettagliate nel seguente rendiconto, diviso per macrovoci come da piano finanziario presentato:

Area di intervento 1– AREA DELL'ACCOGLIENZA Importo totale €_____							
Importo rendicontato e pagato	Nome e Cognome del Fornitore/Ragione sociale del fornitore	Codice Fiscale Fornitore	Tipologia Giustificativo di spesa	Numero Giustificativo di spesa	Data di emissione	Documento attestante liquidazione	Data quietanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

All. 4

Area di intervento 2– SOSTEGNO DELLE COMPETENZE GENITORIALI Importo totale €_____							
Importo rendicontato e pagato	Nome e Cognome del Fornitore/Ragione sociale del fornitore	Codice Fiscale Fornitore	Tipologia Giustificativo di spesa	Numero Giustificativo di spesa	Data di emissione	Documento attestante liquidazione	Data quietanza

Area di intervento 3– DELLE RISORSE FAMILIARI E COMUNITARIE Importo totale €_____							
Importo rendicontato e pagato	Nome e Cognome del Fornitore/Ragione sociale del fornitore	Codice Fiscale Fornitore	Tipologia Giustificativo di spesa	Numero Giustificativo di spesa	Data di emissione	Documento attestante liquidazione	Data quietanza

fonte: http://burc.regione.campania.it

All. 4

FIRMA RUP

_____

RELAZIONE FINALE DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO_____

CUP_____

AMBITO TERRITORIALE _____

Relazione sulle attività svolte, per ogni area di intervento prevista nel progetto utilizzando la tabella sottostante:

Area di intervento – AREA DELL'ACCOGLIENZA

Periodo di realizzazione (dal ____al _____)	Tipologia di intervento attuato e sua descrizione, problemi riscontrati	Destinatari (numero tipologia)	Risultati attività, comprensivi di eoutput e materiali prodotti

Area di intervento – AREA DEL SOSTEGNO ALLE COMPETENZE GENITORIALI

Periodo di realizzazione (dal ____al _____)	Tipologia di intervento attuato e sua descrizione, problemi riscontrati	Destinatari (numero tipologia)	Risultati attività, comprensivi di eoutput e materiali prodotti

fonte: http://burc.regione.campania.it

Area di intervento – AREA DELLO SVILUPPO DELLE RISORSE FAMILIARI E COMUNITARIE

Periodo di realizzazione (dal ____al _____)	Tipologia di intervento attuato e sua descrizione, problemi riscontrati	Destinatari (numero e tipologia)	Risultati attività, comprensivi di output e materiali prodotti

FIRMA RUP

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 232 del 27/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FSE 2014-2020_DGR 171/20 MISURA8_ BONUS PER PERSONE CON DISABILITA'_ RIPARTO IN FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
b. con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
c. con Decreti Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e n. 9, del 3 marzo 2020, sono state assunte misure straordinarie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
d. con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020 sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e con successivo DPCM del 11 marzo 2020, le misure di cui al punto precedente sono state ulteriormente rafforzate e rese stringenti;
e. con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state adottate ulteriori misure volte, tra l'altro, al sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
f. con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, infine, sono state adottate ulteriori misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, le quali prevedono, tra l'altro, la limitazione o sospensione della maggior parte delle attività d'impresa o commerciali presenti sul territorio nazionale;

PREMESSO altresì che

a. il POR Campania FSE 2014/2020 prevede, nell'ambito dell'Asse II, la priorità 9.IV dedicata al miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;
b. con Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, l'Unione Europea ha concesso agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi, prevedendo una procedura semplificata per le modifiche dei programmi operativi, nonché l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1º febbraio 2020, sostenute per le operazioni di contrasto alla crisi COVID19;
c. da colloqui intercorsi con i servizi della DG Employment della Commissione europea, è stato chiarito che l'intervento del FSE, in questo straordinario momento di emergenza, deve concentrare le risorse disponibili per garantire ai cittadini servizi sanitari accessibili e limitare le conseguenze negative sull'occupazione;
d. l'obiettivo generale della Commissione è quello di utilizzare l'intera gamma di opzioni di finanziamento nell'ambito del bilancio dell'UE e l'esperienza della Commissione per sostenere gli Stati membri con la massima flessibilità, il minimo lavoro amministrativo aggiuntivo e il più rapidamente possibile;

CONSIDERATO che

a. con Deliberazione n. 170 del 7 aprile 2020 la Giunta ha approvato un Piano per l'emergenza socioeconomica COVID-19 mobilitando, tra le altre, tutte le risorse ancora disponibili a valere sulla programmazione del POR Campania FSE e sul Fondo di Sviluppo e Coesione relativo ai tre cicli di programmazioni 2000/2006 (FAS), 2007/2013 e 2014/2020, e coerente con le finalità e i criteri delle diverse fonti che ne concorrono al finanziamento;
b. con la Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 la Giunta Regionale ha approvato le modalità attuative del Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania, di cui alla sopra citata DGR n. 170/2020, per la parte relativa alle misure correlate alle politiche sociali e al sostegno dei professionisti e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità e i criteri indicati all'allegato 1 alla medesima delibera;
c. in particolare la DGR n 171 del 7 aprile 2020 programma l'attuazione della Misura 8 "Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal fondo non autosufficienti", per un importo complessivo di € 30.505.936,00, a valere sulla priorità 9 iv del POR Campania FSE 2014/2020, finalizzata all'erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare;

d. la medesima DGR n. 171 del 7 aprile 2020 ha demandato alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie, l'adozione degli adempimenti consequenziali ed in particolare, l'individuazione delle modalità attuative dell'intervento più coerenti con i principi di economicità, semplificazione, celerità ed efficienza;

CONSIDERATO altresì che

a. con nota prot. reg. n. 201/SP del 06/04/2020 l'Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania ha invitato gli Ambiti Territoriali a trasmettere l'elenco delle persone con grave disabilità già prese in carico dai Servizi Sociali degli Ambiti, che al momento risultano prive di assistenza, a causa della emergenza epidemiologica, ad esclusione dei disabili gravissimi già valutati dalle UVI per l'ammissione agli assegni di cura e dei beneficiari di un progetto di "vita indipendente";

b. la Giunta regionale con propria deliberazione n. 197/2020 ha stabilito che le risorse per l'erogazione della misura in favore dei disabili avverrà attraverso la collaborazione di Poste Italiane;

c. tale modalità necessita del completamento dei detti elenchi con le informazioni mancanti che la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio sanitarie ha già provveduto a richiedere a ciascun Ambito di riferimento;

d. al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini alla misura in argomento ed assicurare la parità di trattamento rispetto alle disabilità è necessario verificare l'interesse di ulteriori beneficiari non già ricompresi negli elenchi che ciascun Ambito ha fatto pervenire ad aderire alla misura, fermo restando il possesso dei requisiti adeguati;

e. a tale scopo occorre individuare l'importo massimo assentibile da rendere disponibile ai potenziali beneficiari che manifesteranno l'interesse all'adesione alla misura in argomento sulla base delle procedure pubbliche che ciascun Ambito avrà l'onere di mettere in campo;

RILEVATO che

a. é opportuno, in coerenza con il sopra citato Programma Regionale di Assegni di Cura, nonché con analoghe misure finanziate dal Piano, quantificare in euro 600,00 il bonus da erogare alle persone con disabilità individuate dagli Ambiti Territoriali ed acquisite agli atti della DG 50.05.00;

b. sulla base delle risorse disponibili, al netto di quelle da erogare per il tramite delle Poste Italiane in favore dei soggetti già individuati dagli ambiti attraverso i propri servizi, e di una quota di riserva da impiegare per esigenze impreviste ed imprevedibili in ossequio all'indirizzo formulato in tal senso dall'Assessore al ramo con mail del 24 aprile u.s. acquisita agli atti, occorre procedere alla individuazione degli importi massimi in favore degli ulteriori beneficiari che ciascun Ambito provvederà a selezionare in aggiunta a quelli già indicati con i precitati elenchi al fine ampliare la platea dei destinatari della Misura 8, di cui alla DGR n. 171 del 07/04/2020, assicurando la presa in carico da parte dei medesimi Ambiti Territoriali di ulteriori utenti con disabilità aventi diritto e la più ampia copertura delle fasce deboli della popolazione;

c. le risorse per ciascun ambito sono individuate secondo i medesimi criteri di riparto nazionale del Fondo per le Non Autosufficienze adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al D.P.C.M.21/11/19;

d. è necessario garantire sull'intero territorio regionale una modalità di selezione pubblica uniforme di talchè lo schema di manifestazione di interesse che ciascun Ambito potrà utilizzare, con gli adattamenti che eventualmente riterrà opportuno, è stato predisposto dagli uffici della Direzione Generale per le politiche sociali e socio sanitarie;

DATO ATTO che le attività poste in essere per la realizzazione della misura n. 8 di cui alla richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 171/2020, riportate nel presente provvedimento risultano conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE di cui la Giunta ha preso atto con la Delibera n. 719 del 16 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 110, par. 2 lettera a del Reg, UE 1303/2013;

RITENUTO pertanto,

a. di dover destinare, in attuazione delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 170 e n. 171 del 7 aprile 2020, le risorse disponibili, pari ad €. 15.364.908,80 a valere sulla priorità 9 iv del POR Campania FSE 2014/2020, per il finanziamento dei bonus, del valore unitario di 600 euro, in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare, presi in carico dagli Ambiti Territoriali attraverso qualsivoglia tipo di servizio sociale, che al momento sono privi di assistenza a causa della emergenza epidemiologica;
b. di dover procedere all'approvazione del riparto delle risorse disponibili a favore degli Ambiti Territoriali, sulla base dei medesimi criteri di riparto nazionale del F.N.A., di cui al D.P.C.M.21/11/19 come da Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c. di dover approvare lo schema di manifestazione di interesse contenente i criteri per la selezione dei potenziali soggetti beneficiari della misura 8 del Piano Regionale di cui alle Delibere della Giunta Regionale nn. 170 e 171 del 7 aprile 2020, non già inseriti negli elenchi prodotti da ciascun Ambito Territoriale, che allegata al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B);
d. di dover rinviare a successivo decreto l'impegno delle suddette risorse, sulla base del numero di persone con disabilità comunicato dagli Ambiti Territoriali, in esito alla manifestazione di interesse di cui al punto che precede;
e. di dover demandare a successivi atti monocratici ogni ulteriore adempimento amministrativo per l'attuazione del presente decreto dirigenziale;

VISTI

- la normativa citata in premessa;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013;
- la DGR n. 719 del 16 dicembre 2015;
- la DGR n. n. 61 del 15 febbraio 2016;
- il decreto dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii;
- la DGR n. 742 del 20 dicembre 2016;
- la DGR n. 191 del 3 maggio 2016;

VISTI, altresì

- la D.G.R. n. 395 del 6/8/2019 che dispone il conferimento alla dott.ssa Maria Somma dell'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
- il D.P.G.R. n.126 del 28/8/2019 di conferimento alla dott.ssa Maria Somma dell'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario titolare di P.O. ex D.D. n 154/2019 nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo Staff 91 retto ad interim dal Direttore Generale della DG medesima

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che s'intende qui integralmente riportato di:

1. **destinare,** in attuazione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 170 e n. 171 del 7 aprile 2020, le risorse disponibili, pari ad €. 15.364.908,80 a valere sulla priorità 9 iv del POR Campania FSE 2014/2020, per il finanziamento dei bonus, del valore unitario di 600 euro, in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare, presi in carico dagli Ambiti Territoriali attraverso qualsivoglia tipo di servizio sociale, che al momento sono privi di assistenza a causa della emergenza epidemiologica;

2. **ripartire €.15.364.908,80** a favore degli Ambiti Territoriali, sulla base dei medesimi criteri di riparto nazionale del F.N.A., di cui al D.P.C.M.21/11/19 come da **Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. **approvare** lo schema di manifestazione di interesse contenente i criteri per la selezione dei potenziali soggetti beneficiari della misura 8 del Piano Regionale di cui alle Delibere della Giunta Regionale nn. 170 e 171 del 7 aprile 2020, non già inseriti negli elenchi prodotti da ciascun Ambito Territoriale, che allegata al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);

4. **rinviare** a successivo decreto l'impegno delle suddette risorse, sulla base del numero di persone con disabilità comunicato dagli Ambiti Territoriali, in esito alla manifestazione di interesse di cui al punto che precede;

5. **demandare** a successivi atti monocratici ogni ulteriore adempimento amministrativo per l'attuazione del presente decreto dirigenziale;

6. **trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio di Gabinetto del Presidente per gli adempimenti consequenziali relativi alla registrazione, alla Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione del FSE, all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione, agli Uffici competenti per la pubblicazione sul BURC e sui siti istituzionali www.regione.campania.it ed www.fse.regione.campania.it

Napoli,.....

Il Direttore Generale

dott.ssa Maria Somma

FONTI DEMOGRAFICHE	FONTI FINANZIARIE	IMPORTO DA RIPARTIRE	CRITERI DI RIPARTO
Pop. Al 01/01/2019 (http://demo.istat.it)	POR FSE 2014-2020, p.i. 9iv	15.364.908,80	40% (85% Popolazione totale; 15% Estensione Territoriale) 60% (Popolazione => 75 anni)

AMBITO	Estensione Territoriale	Popolazione totale	Popolazione => 75 anni	RIPARTO per Estensione Terr.	RIPARTO per Pop.Totale	RIPARTO per Pop. => 75 anni	TOTALE RIPARTO FNA
A01	821,73	85.546	11.843	55.413,00	77.028,94	206.894,27	339.336,21
A02	106,37	36.915	3.078	7.173,01	33.239,70	53.771,90	94.184,61
A03	1.118,08	60.622	8.767	75.397,24	54.586,41	153.157,31	283.140,96
A04	196,71	95.245	11.114	13.265,05	85.762,30	194.158,82	293.186,17
A05	417,22	99.958	10.279	28.135,05	90.006,07	179.571,58	297.712,70
A06	145,97	40.020	3.609	9.843,42	36.035,56	63.048,33	108.927,31
B01	192,38	69.056	7.959	12.973,06	62.180,71	139.041,75	214.195,52
B02	414,81	57.136	7.030	27.972,53	51.447,48	122.812,36	202.232,37
B03	244,63	55.532	5.405	16.496,52	50.003,17	94.424,01	160.923,70
B04	392,31	54.487	6.706	26.455,25	49.062,21	117.152,16	192.669,62
B05	836,32	40.807	6.817	56.396,87	36.744,21	119.091,30	212.232,38
C01	90,48	115.372	11.769	6.101,48	103.885,43	205.601,51	315.588,42
C02	107,81	83.388	6.455	7.270,12	75.085,80	112.767,25	195.123,17
C03	700,59	76.224	8.668	47.243,98	68.635,05	151.427,81	267.306,84
C04	879,13	71.867	8.872	59.283,75	64.711,84	154.991,64	278.987,23
C05	52,14	82.284	5.450	3.516,04	74.091,71	95.210,15	172.817,90
C06	65,39	156.681	9.796	4.409,55	141.081,66	171.133,69	316.624,90
C07	134,41	132.773	8.353	9.063,88	119.553,97	145.924,84	274.542,69
C08	142,05	75.837	6.543	9.579,08	68.286,58	114.304,59	192.170,25
C09	194,43	56.963	5.382	13.111,30	51.291,70	94.022,20	158.425,20
C10	284,92	71.576	5.675	19.213,46	64.449,81	99.140,84	182.804,11
N01-10	119,02	959.188	91.480	8.026,06	863.690,16	1.598.132,90	2.469.849,12
N11	4,61	54.045	6.452	310,87	48.664,22	112.714,84	161.689,93
N12	60,61	119.770	10.460	4.087,21	107.845,56	182.733,60	294.666,37
N13	50,81	74.607	7.350	3.426,35	67.179,04	128.402,68	199.008,07
N14	94,62	123.490	6.320	6.380,66	111.195,20	110.408,83	227.984,69
N15	29,80	101.514	6.525	2.009,55	91.407,15	113.990,13	207.406,83
N16	27,37	141.949	7.940	1.845,68	127.816,40	138.709,83	268.371,91
N17	19,39	111.508	7.777	1.307,56	100.406,14	135.862,26	237.575,96
N18	18,36	129.515	9.024	1.238,10	116.620,34	157.647,04	275.505,48
N19	50,56	136.736	7.785	3.409,49	123.122,41	136.002,02	262.533,92
N20	54,71	58.813	3.242	3.689,34	52.957,51	56.636,94	113.283,79
N21	7,83	48.985	2.621	528,01	44.108,00	45.788,22	90.424,23
N22	71,39	103.282	7.190	4.814,15	92.999,13	125.607,52	223.420,80
N23	134,55	109.602	9.554	9.073,32	98.689,90	166.906,01	274.669,23
N24	21,49	61.433	3.641	1.449,17	55.316,66	63.607,37	120.373,20
N25	30,45	66.982	5.557	2.053,38	60.313,20	97.079,41	159.445,99
N26	106,23	133.318	8.636	7.163,57	120.044,71	150.868,78	278.077,06
N27	17,81	65.575	6.333	1.201,01	59.046,28	110.635,94	170.883,23
N28	6,75	53.668	5.925	455,18	48.324,75	103.508,28	152.288,21
N29	19,89	52.374	4.412	1.341,27	47.159,59	77.076,55	125.577,41
N30	32,63	89.193	7.930	2.200,39	80.312,84	138.535,13	221.048,36
N31	30,63	84.672	7.604	2.065,52	76.241,96	132.839,99	211.147,47
N32	85,96	109.128	8.607	5.796,67	98.263,09	150.362,15	254.421,91
N33	72,91	81.381	8.844	4.916,65	73.278,62	154.502,49	232.697,76
N34	10,53	14.162	1.645	710,10	12.752,03	28.737,74	42.199,87
S01_1	54,51	92.519	8.606	3.675,86	83.307,70	150.344,68	237.328,24
S01_2	47,64	96.106	7.257	3.212,58	86.537,58	126.777,99	216.528,15
S01_3	66,32	88.540	7.017	4.472,26	79.724,86	122.585,25	206.782,37
S02	137,13	92.291	10.446	9.247,30	83.102,40	182.489,03	274.838,73
S03 (ex S05)	583,31	80.647	7.702	39.335,25	72.617,69	134.552,03	246.504,97
S03 (ex S10)	342,47	21.942	3.046	23.094,31	19.757,43	53.212,86	96.064,60
S04	429,84	151.432	13.433	28.986,07	136.355,26	234.671,18	400.012,51
S05	73,89	144.419	18.669	4.982,74	130.040,48	326.142,80	461.166,02
S06	117,84	70.201	6.079	7.946,49	63.211,71	106.198,62	177.356,82
S07	822,56	54.670	7.134	55.468,97	49.226,99	124.629,21	229.325,17
S08	844,29	95.845	11.899	56.934,33	86.302,56	207.872,58	351.109,47
S09	592,85	44.002	5.742	39.978,58	39.621,11	100.311,32	179.911,01
S10	841,51	65.899	8.255	56.746,86	59.338,02	144.212,80	260.297,68
	13.670,95	**5.801.692**	**527.709**	**921.894,50**	**5.224.068,99**	**9.218.945,31**	**15.364.908,80**

fonte: http://burc.regione.campania.it

LOGO
AMBITO

PIANO PER L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA
DGR N. 170 del 7 aprile 2020
DGR N. 171 del 7 aprile 2020
MODALITÀ ATTUATIVE DELLE MISURE CORRELATE ALLE POLITICHE SOCIALI

MISURA 8 - MISURA: BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI

Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse per l'erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 1 - Contesto di riferimento e finalità generali

L'emergenza dovuta alla diffusione del COVID 19 ha fatto sì che il Governo nazionale e la Giunta regionale della Campania adottassero provvedimenti che impattano notevolmente sulla vita quotidiana dei cittadini e comportano una riorganizzazione della vita familiare e dei servizi di cura rivolti ai minori.

Per tali motivazioni, la Giunta regionale della Campania, con deliberazione n 170 del 07/04/2020, ha approvato il "Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania", contenente misure integrate di sostegno alla popolazione e di contrasto alla crisi economica, e con successiva deliberazione n 171 del 07/04/2020, ha dato attuazione alle misure correlate alle politiche sociali e al sostegno dei professionisti e dei lavoratori autonomi.

In particolare, nell'ambito della deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020, è stata prevista una specifica misura per l'erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare sulla base degli elenchi comunicati dagli Ambiti Territoriali e/o dai Consorzi.

A tal fine, sulla base degli elenchi trasmessi dagli Ambiti Territoriali riguardanti le persone con disabilità grave, ex L. 104/92, compresi i minori, che sono stati presi in carico attraverso qualsivoglia tipo di servizio sociale ma che al momento sono privi di assistenza, si è provveduto ad una prima tranche di erogazione del bonus.

In considerazione delle ulteriori risorse disponibili registrate, con successivo Decreto Dirigenziale n. _____ la Regione Campania ha approvato il riparto delle risorse finanziarie disponibili assegnando all'Ambito Territoriale _____ l'importo di € _____ a valere sul POR FSE 2014-2020 p.i. 9.iv.

Con il presente Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse, si intende ampliare la platea dei destinatari della Misura 8 *Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal Fondo Non Autosufficienti* prevista dalla Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 assicurando la presa in carico da parte dell'Ambito territoriale di ulteriori utenti aventi diritto e la più ampia copertura delle fasce deboli della popolazione.

Tale procedura si inserisce nel quadro della strategia regionale in materia di politiche sociali e socio-sanitarie e di sostegno alle famiglie, delineata nel Piano Sociale Regionale 2019/2021, approvato con D.G.R. n. 866 del 17/12/2018.

Art. 2 - Destinatari

In linea con gli indirizzi della Giunta Regionale, è previsto un bonus di € 600,00 a favore di persone con disabilità accertata ai sensi della normativa di riferimento (L. 104/92) anche non grave, residenti nei Comuni associati nell'Ambito ____. Possono accedere al presente Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse anche i minorenni con disabilità, anche autistica certificata da struttura pubblica.

Non possono partecipare al presente Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse:

a. Persone con disabilità inserite nell'elenco già trasmesso in Regione Campania a cura dell'Ambito territoriale perché già beneficiarie del bonus;

b. Persone in possesso della sola certificazione di invalidità civile.

Non possono, inoltre, partecipare al presente Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse:

a. Persone con disabilità che usufruiscono del Programma Home Care Premium:

b. Persone con disabilità che usufruiscono del Programma per la Vita Indipendente

fonte: http://burc.regione.campania.it

c. Persone con disabilità che usufruiscono del Programma "Dopo di Noi" (L. 112/2016)
d. Persone con disabilità che usufruiscono di assegno di cura.

Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità, il bonus sarà erogato per ciascuna persona.

Art. 3 – Criteri di priorità

Nel caso in cui le istanze, dovessero essere superiori alle risorse disponibili, per l'accesso al bonus sono individuati i seguenti criteri prioritari applicabili secondo l'ordine riportato:

1. minorenni con disabilità (anche autistica) in età scolare, certificata da struttura pubblica;
2. possesso di certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92;
3. attestazione ISEE socio-sanitario inferiore a € 35.000,00;
4. assenza di assenza di ulteriori trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, diversi da quelli di cui all'articolo 2;
5. persone con disabilità che vivono sole o sono prive di sostegno familiare, sociale e relazionale;
6. non beneficiario di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari a carico del SSN e/o dell'Ambito Territoriale di riferimento, rimasti attivi nonostante l'emergenza da COVID-19.

In caso di ulteriore parità, sarà data priorità al cittadino con disabilità in possesso di certificazione ISEE socio-sanitario più basso.

Il possesso dei requisiti, di cui sopra, deve essere dichiarato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, nell'apposito modulo allegato al presente Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse.

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda

In coerenza a quanto disposto dall'art. 2, gli interessati devono manifestare il loro interesse ad usufruire del bonus disabilità compilando il modulo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse.

La domanda compilata e firmata dovrà essere presentata dall'avente diritto o dal tutore o dall'amministratore di sostegno e dovrà essere inviata all'indirizzo _____ entro il giorno _____ 2020.

Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione ISEE (ISEE socio-sanitario ai sensi dell'art. 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159).

Nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità, la domanda dovra essere presentata per ciascuna persona.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al _____.

Art. 5 – Condizioni di ammissibilità e graduatoria

La richiesta di accesso al bonus per persone disabili è ammissibile, a pena di esclusione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse;
- completa della documentazione richiesta e trasmessa nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'articolo 4 del presente Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il presente bonus è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19".

Il presente bonus non è cumulabile con le ulteriori agevolazioni emanate dalla Regione Campania a favore delle persone con disabilità, nell'ambito del Piano per l'Emergenza Socio-Economica di cui alle deliberazioni n. 170 e 171 del 7 aprile 2020.

La graduatoria delle domande ammissibili sarà effettuata dopo la scadenza del presente Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse, in ragione dei criteri di priorità indicati all'articolo 2.

La graduatoria sarà pubblicata sul _____, con valore di notifica agli interessati.

Art. 6 Cause di decadenza e recupero del contributo

Il diritto al bonus decade nei seguenti casi:

- nel caso dell'accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci;
- nel caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta.

La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo, ed i destinatari sono tenuti alla restituzione degli importi già percepiti. L'Ambito Territoriale procederà ai sensi dell'art. 1, comma 6, del Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, conv. con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010, n.73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è _____.

Art. 8 Informazioni e pubblicità

Il presente avviso è reperibile sul sito sul sito dell'Ambito Territoriale all'indirizzo _____ nonché sul sito del POR Campania FSE 2014-2020.

Art. 9 Tutela della privacy

Tutte gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo in merito alle tematiche di tutela del diritto alla privacy possono essere richieste a mezzo mail all'indirizzo_____.

L'Ambito Territoriale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per il perseguimento delle predette finalità l'Ambito Territoriale, quale Titolare del Trattamento, anche per questioni di economicità nella gestione amministrativa, dispone i dati personali dei partecipanti a detto avviso potrà essere affidato, previa sottoscrizione di apposito accordo, in capo ad un responsabile esterno del trattamento che curerà la formazione degli archivi informatici e cartacei e la conservazione ed archiviazione dei dati che, comunque, saranno sempre trattati ed elaborati secondo le disposizioni e modalità impartite dal medesimo titolare; più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate al punto 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.

I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione delle interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

fonte: http://burc.regione.campania.it

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno, ovvero in Paesi Extracomunitari. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Ambito Territoriale, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

Il Titolare, oltre che il Responsabile esterno, potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso alla Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.

Il conferimento dei dati non ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'ente determinano, l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla partecipazione all'Avviso.

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- □ il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016) il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
- □ il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
- □ il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
- □ il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
- □ il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).

Titolare del trattamento è l'Ambito Territoriale. Il DPO (Data Protection Officer) che può essere contattato all'indirizzo email: _____.

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/16, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Art. 10 Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge esclusivamente il Foro di _____.

Per tutto quanto non previsto si rinvia all'art. 29 comma II del codice di procedura civile.

fonte: http://burc.regione.campania.it

LOGO
AMBITO

PIANO PER L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA
DGR N. 170 del 7 aprile 2020 -DGR N. 171 del 7 aprile 2020

MODALITÀ ATTUATIVE DELLE MISURE CORRELATE ALLE POLITICHE SOCIALI

MISURA 8 - MISURA: BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ NON COPERTE DAL FNA

Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse per l'erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il sottoscritto

Nome cognome _____

Genere F/M _____

Codice Fiscale _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza via _____

CAP _____ Città _____ PR _____

Recapiti (cellulare/ fisso) _____

Mail o Pec _____

□ **Genitore/tutore del minore/ amministratore di sostegno**

Nome cognome _____

Codice Fiscale _____

CONSAPEVOLE

che l'erogazione del bonus è rivolto a persone con disabilità accertata ai sensi della normativa di riferimento (l. 104/92) anche non grave, con priorità ai minorenni con disabilità (anche autistica) in età scolare

CHIEDE

la corresponsione del bonus riconosciuto nell'ambito delle misure previste dal "Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania"

□ sul seguente codice IBAN (se titolari di conto corrente) _____

□ sul conto corrente intestato a: Nome e Cognome_____ Codice Fiscale _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e ss.mm.ii. nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

□ di essere in possesso di certificazione di disabilità accertata ai sensi della normativa di riferimento (L. 104/92);

fonte: http://burc.regione.campania.it

□ di essere genitore di un minorenne con disabilità (anche autistica) in età scolare certificata da struttura pubblica;

□ di essere in possesso di certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

□ di essere in possesso di attestazione ISEE socio-sanitario pari a _____;

□ di non percepire alcun ulteriore trattamento in ragione della condizione di disabilità;

□ di essere unico componente del nucleo familiare e di essere privo di sostegno familiare, sociale e relazionale;

□ di non essere beneficiario di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari a carico del SSN e/o dell'Ambito Territoriale di riferimento, rimasti attivi nonostante l'emergenza da COVID-19.

DICHIARA INOLTRE

□ di non usufruire di nessuna delle agevolazioni emanate dalla Regione Campania a favore delle persone con disabilità, nell'ambito del Piano per l'Emergenza Socio-Economica di cui alle deliberazioni n. 170 e 171 del 7 aprile 2020;

□ di non usufruire di nessuno dei seguenti programmi di assistenza:
- Programma Home Care Premium;
- Programma per la Vita Indipendente;
- Programma "Dopo di Noi" (L. 112/2016);
- Programma di assegno di cura;

□ di essere a conoscenza che, qualora la documentazione richiesta non sia inviata nelle modalità indicate o sia priva dei requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse, l'Ambito Territoriale è titolato a dichiarare inammissibile la domanda;

□ di essere a conoscenza dei criteri di priorità di cui all'art. 3 dell'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse;

□ di essere consapevole che tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 (Reg. UE Codice protezione dei dati personali), ai fini dell'attuazione del presente avviso;

□ di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse e di prestare esplicito consenso;

□ di aver preso visione delle cause di decadenza e del conseguente recupero del contributo eventualmente erogato da parte dell'Ambito Territoriale, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse.

ALLEGA:

Attestazione ISEE socio-sanitario in corso di validità

Documento di riconoscimento valido

Firma
Nome e cognome

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 41 del 21/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (UE) N.1308/2013 - MISURA INVESTIMENTI DELL'OCM VITIVINICOLO PER LA CAMPAGNA 2019/2020 MODIFICA DEL BANDO REGIONALE DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 92 DEL 10/10/2019 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - VARIAZIONE PROGETTI 2020 DA ANNUALI IN BIENNALI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decreto Dirigenziale Regionale (DDR) n. 92 del 10 ottobre 2019 è stato approvato il Bando relativo alle disposizioni regionali di attuazione della Misura Investimenti dell'OCM vino (*Regolamento UE n. 1308/2013 - P.N.S. Vitivinicolo - art. 50*) per la campagna vitivinicola 2019/2020;
- il suddetto Bando regionale consente esclusivamente la presentazione di domande relative a progetti di investimento di durata annuale la cui conclusione è prevista per il 31 agosto 2020;
- con DDR n. 36 del 21 febbraio 2020, come modificato da DDR n. 37 del 21 febbraio 2020, è stata definita la graduatoria regionale delle domande ammesse relative alla Misura Investimenti 2020.

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e in particolare l'articolo 103 relativo alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
  - ✓ 23 febbraio 2020, relativo a *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
  - ✓ 25 febbraio 2020, concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
  - ✓ 1° marzo 2020 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
  - ✓ 4 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
  - ✓ 8 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
  - ✓ 9 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
  - ✓ 11 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

DATO ATTO che:

- A seguito dei provvedimenti adottati per arginare il diffondersi della situazione epidemiologica da COVID-19, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. DIPEISR 781 del 28/02/2020 ha chiesto alla Commissione europea l'autorizzazione di alcune misure necessarie alla prosecuzione delle attività di gestione connesse agli aiuti della PA.
- con nota Ares(2020)1558335 del 13 marzo 2020 la Commissione europea ha riconosciuto la situazione emergenziale e si è resa disponibile al favorevole accoglimento della suddetta richiesta.

TENUTO CONTO che:

- con Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 3318, sono state predisposte deroghe e proroga di termini alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con Circolare AGEA coordinamento prot. n. 25100 del 6 aprile 2020, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 3318 del 31 marzo 2020, sono state definite alcune variazioni e deroghe alle precedenti Circolari AGEA coordinamento inerenti la Misura Ristrutturazione e riconversione Vigneti (Circolare n. 21714 del 19/03/2020), la Misura Investimenti (Circolare n. 47789 del 29/05/2019) ed il sistema delle autorizzazioni degli impianti viticoli (Circolare n. 11517 del 13/02/2020).

PRESO ATTO che con Circolare AGEA OP prot. n. 26894 del 16 aprile 2020, a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e in attuazione della normativa nazionale sopra richiamata, sono state emanate le Istruzioni Operative n. 27/2020 che riguardano alcune proroghe e deroghe per la Misura Investimenti dell'OCM vino, prevedendo, tra l'altro, per la compilazione delle domande di pagamento di saldo annuale 2019/2020 e pagamento di anticipo la possibilità di accedere alle modalità di presentazione con firma differita presso i CAA fintano perdura lo stato di emergenza del COVID-19.

RITENUTO opportuno, anche in considerazione dei provvedimenti nazionali e regionali adottati per arginare il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 e delle conseguenti sospensioni di attività e servizi, adeguarsi alle disposizioni sopra richiamate e modificare il Bando regionale approvato con DDR n. 92 del 10 ottobre 2019, prevedendo per la campagna 2019/2020:

- di consentire la modifica di un progetto da annuale in progetto biennale con possibilità di richiedere l'anticipo, secondo le modalità ed i termini che saranno disciplinate con apposita circolare regionale;
- di semplificare le modalità di invio e gestione delle domande di variante di cui al paragrafo 11.3 del Bando regionale (DDR 92/2019);
- di non applicare, per le domande di pagamento saldo annuale 2019/2020, laddove i beneficiari non abbiano potuto ultimare le operazioni di investimento o presentino domanda di rinuncia, le penalità di cu all'art 6 del DM 911/2017.

VISTI:

- l'art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
- l'articolo 26 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sull'obbligo di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione di atti tesi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, con la quale è stato approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016 di approvazione, tra l'altro, dell'articolazione delle strutture Ordinamentali della Giunta Regionale della Campania.

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di modificare, fermo tutto quant'altro in esso indicato, il Bando regionale della Misura investimenti relativo alla campagna vitivinicola 2019/2020 di cui al DDR n. 92 del 10 ottobre 2019 relativamente alla possibilità di poter finanziare anche domande relative a progetti di durata biennale;
2. di consentire ai beneficiari dei progetti annuali finanziabili, che non intendono terminare i lavori il 31 agosto 2020, di poter presentare una domanda di variante del progetto da annuale a biennale, secondo le modalità ed i termini che saranno disciplinati con apposita circolare regionale;
3. di consentire, in deroga alle modalità ordinarie, di semplificare l'invio delle domande di variante di cui al paragrafo 11.3 del Bando regionale (DDR 92/2019), da presentare entro e non oltre 30 giorni

antecedenti il termine per la presentazione della domanda di pagamento saldo del 31 agosto 2020, che potranno essere trasmesse anche a mezzo PEC da parte dei richiedenti ai Servizi Territoriali Provinciali (STP) per l'Agricoltura della Regione Campania territorialmente competenti e alla UOD 50.07.01, agli indirizzi di seguito elencati, fermo restando la possibilità di presentare le varianti con modalità telematiche ordinarie tramite CAA:

- *UOD 50.07.01: uod.500701@pec.regione.campania.it*
- *STP Avellino: uod.500710@pec.regione.campania.it.*
- *STP Benevento: uod.500711@pec.regione.campania.it*
- *STP Caserta: uod.500712@pec.regione.campania.it*
- *STP Napoli: uod.500713@pec.regione.campania.it*
- *STP Salerno: uod.500714@pec.regione.campania.it*

4. di non applicare, per le domande di pagamento saldo annuale 2019/2020, laddove i beneficiari non abbiano potuto ultimare le operazioni di investimento o presentino domanda di rinuncia, le penalità di cu all'art 6 del DM 911/2017;
5. salvo quanto disposto con il presente provvedimento e salvo eventuali e successive deroghe e proroghe, si riconfermano le disposizioni contenute nel Bando regionale della Misura Investimenti 2020 di cu al DDR n. 92 del 10 ottobre 2019, nonché nelle Istruzioni Operative AGEA operative n. 40/2019 e smi per la campagna di riferimento 2019/2020;
6. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione Campania, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità trasparenza ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D.lgs 33/2013 - *Criteri e modalità*;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania anche ai fini della pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito internet della Regione Campania, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
8. di inviare il presente provvedimento:
   - *all'Assessore all'Agricoltura;*
   - *ai Servizi Territoriali Provinciali;*
   - *alla UOD 50.07.06 per la divulgazione sul sito istituzionale;*
   - *all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;*

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Campania o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Firmato
- Ansanelli -

Decreto Dirigenziale n. 42 del 27/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

Oggetto dell'Atto:

BANDO PUBBLICO DESTINATO AGLI APICOLTORI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI ARNIE PER IL CONTROLLO DELLA VARROASI E DI ATTREZZATURE E MATERIALI SPECIFICI PER L'ESERCIZIO DEL NOMADISMO DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE (50.07.01) N. 94 DELL'11 OTTOBRE 2019. ANNUALITA' 2019-2020 (A.A. 2020). APPROVAZIONE GRADUATORIA REGIONALE DEI BENEFICIARI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio prevede, alla Sezione 5 (*Aiuti nel settore dell'apicoltura*), articolo 55 (*Programmi nazionali e finanziamento*) che gli Stati membri, al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura (*programmi apicoli*) e definisce, altresì, le misure, azioni e sottoazioni che possono essere incluse nel medesimo programma;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 stabilisce le regole applicabili sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 *integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro*;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 reca le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 2015/1366 della Commissione dell'11 maggio 2015 *integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura* e abroga, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione del 29 aprile 2004;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/1368, della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura stabilisce le regole che disciplinano l'aiuto dell'Unione al finanziamento dei programmi nazionali per il settore *dell'apicoltura di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 («programmi apicoli»);*

- il richiamato Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/1368, dispone, all'art. 2, che *ai fini dei programmi apicoli, per "anno apicolo" s'intende il periodo di 12 mesi consecutivi tra il 1° agosto ed il 31* luglio e stabilisce, altresì, i contenuti dei programmi apicoli;

- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con Decreto 25 marzo 2016 ad oggetto *"Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma Nazionale Triennale a favore del settore dell'apicoltura"* ha impartito le disposizioni per dare attuazione all'art. 55 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, al Regolamento Delegato (UE) n. 2015/1366 e al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/1368 e contestualmente ha definito per ogni singola misura, le azioni e le relative sottoazioni da realizzare, nonché la misura dell'aiuto prevista quale percentuale di cofinanziamento pubblico ed ha, altresì, individuato i beneficiari che possono accedere alle medesime azioni e sottoazioni;

- Il richiamato Decreto 25 marzo 2016 stabilisce, inoltre, che le azioni previste per ciascun anno del triennio devono essere portate a termine improrogabilmente entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello d'inizio, affinché l'Organismo Pagatore competente (AGEA OP per la regione Campania) possa effettuare i pagamenti entro il termine stabilito dall'articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 (15 ottobre dell'anno apistico successivo a quello di riferimento delle spese);

- con la Legge 24 dicembre 2004, n. 313 *Disciplina dell'apicoltura*, l'apicoltura è stata riconosciuta come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale;

- con Decreto 4 dicembre 2009, emanato dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono state impartite disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;

- con Decreto 11 agosto 2014, del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è stato approvato il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009;

- con Decreto Dirigenziale Regionale (52.04.00) n. 230 del 14 luglio 2015 la Direzione Generale per la *Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale* - UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria ha istituito il nodo regionale della Banca Dati Apistica Nazionale, denominato *Banca Dati Apistica Regionale* (BDA_R);

- la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con Decreto (52.06.00) n. 11 del 9 febbraio 2015 ha definito le procedure regionali per dare attuazione al *Programma italiano per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura*;

- con Delibera della Giunta Regionale n. 69 del 26 febbraio 2019 ad oggetto *Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2173 del 25 marzo 2016 - Approvazione Sottoprogramma Apistico della regione Campania per il triennio 2020-2022* è stato approvato il Sottoprogramma apistico della Regione Campania, con le misure, le azioni e le sottoazioni da realizzare per il triennio 2020-2022;

- con la suddetta Delibera n. 69/2019 è stato demandato, inoltre, alla *Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali* (50.07.00) l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per dare piena e completa attuazione al *Sottoprogramma apistico della Regione Campania per il triennio 2020-2022* ivi compreso l'individuazione dei beneficiari, le eventuali modifiche delle misure, azioni e sottoazioni e le rimodulazioni del piano finanziario in relazione alle risorse assegnate, al fine di:
    - ✓ utilizzare, fermo restando l'importo complessivo del contributo assegnato al sottoprogramma della Regione Campania, eventuali economie, a seguito di autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo, ove prevista;
    - ✓ utilizzare ulteriori eventuali risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili per la realizzazione del sottoprogramma medesimo;

- con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/974 della Commissione del 12 giugno 2019, *recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*, notificata allo Stato italiano con il numero C(2019) 4177, è stato determinato altresì il relativo massimale del contributo dell'Unione;

- il Programma Nazionale Triennale a favore del settore dell'apicoltura usufruisce di finanziamenti pubblici, per il 50% a carico del FEAGA, conformemente al disposto dell'articolo 55, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e per il restante 50% a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – con Decreto prot. DG PIUE n. 0003611 del 27 giugno 2019 ad oggetto *Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale triennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – Anno apistico 2019/2020*, ha proceduto alla ripartizione delle risorse finanziarie tra gli Enti partecipanti, dell'importo complessivo del contributo assegnato per l'anno apistico 2020, di cui alla predetta Decisione di Esecuzione della Commissione Europea, determinando per il sottoprogramma della Regione Campania l'importo di € 331.909,12;
- l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), Organismo Pagatore per la Regione Campania con le Istruzioni operative n. 41 del 9 luglio 2019, prot. AGEA-ORPUM n. 0058300 ha diramato, per il triennio 2020-2022, le istruzioni operative per la compilazione, presentazione e controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui all'art. 55 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Decisione di esecuzione (UE) C(2019) 4177 ex 2019-974 relativo al programma Apistico Nazionale approvato dalla Commissione Europea per il triennio in questione;
- con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 94 dell'11 ottobre 2019 (pubblicato sul BURC n. 60 del 14 ottobre 2019) è stato approvato il *Bando pubblico destinato agli apicoltori per il finanziamento dell'acquisto di arnie per il controllo della varroasi e di attrezzature e materiali specifici per l'esercizio del nomadismo. Annualità 2019-2020 (a.a. 2020)* con una disponibilità finanziaria, quale quota di contribuzione pubblica per la realizzazione delle previste attività, una percentuale di finanziamento, una quota per i privati e la spesa emergente come riportato nella tabella sottostante:

MISURA	IMPORTO A CARICO UE	IMPORTO A CARICO STATO	IMPORTO A CARICO PRIVATO	TOTALE A CARICO PA	% CONTRIBUTO	TOTALE GENERALE
B.3.	58.084,10	58.084,10	77.445,46	116.168,19	60,00	193.613,65
C.2.2.	16.595,46	16.595,46	33.190,91	33.190,91	50,00	66.381,82
TOTALE	74.679,55	74.679,55	110.636,37	149.359,10	*****	259.995,48

- con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 40 del 25 marzo 2020 è stata approvata la *Graduatoria regionale domande ammissibili e finanziabili e domande non ammissibili – Anno apistico 2020* di cui al bando pubblico per il finanziamento di attività autogestite da Associazioni di Apicoltori approvato con Decreto (50.07.01) n. 85 dell'11 settembre 2019, che ha rilevato una economia di risorse finanziarie pari ad € 1.377,09 che va ad integrare le risorse disponibili riportate al punto precedente;

CONSIDERATO che

- il predetto bando pubblico destinato agli apicoltori dispone all'art. 10 che:
  - ✓ le UOD *Servizi Territoriali Provinciali* competenti, a conclusione delle fasi istruttorie, inseriscono gli apicoltori che hanno presentato richiesta di finanziamento in elenchi provinciali approvati con apposito provvedimento che riportano le domande ammissibili al finanziamento (con l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 9, paragrafo 9.3 del bando), la spesa ammessa a finanziamento e l'importo della quota pubblica prevista per ogni azione e per ogni singolo apicoltore richiedente nonché le domande ricevibili non ammissibili e li trasmettono alla UOD *Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti*

dalla Politica Agricola Comune (50.07.01) a mezzo della procedura *E-Grammata* e per posta elettronica ordinaria;

- ✓ l'UOD *Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune* (50.07.01), ricevuti gli elenchi provinciali, provvede a redigere e formalizzare con proprio provvedimento la graduatoria regionale delle domande ricevute (formulata con le istanze ammissibili e finanziabili, le istanze ammissibili non finanziabili per carenza di risorse e le istanze non ammissibili), con l'indicazione per ogni domanda di aiuto del punteggio assegnato, della spesa ammessa a finanziamento e dell'importo della quota pubblica prevista per ogni azione e per ogni singolo apicoltore attribuendo le risorse finanziarie nei limiti delle disponibilità e la trasmette alle UU.OO.DD. *Servizi Territoriali Provinciali* per la tempestiva notifica agli apicoltori beneficiari interessati nonché per tutti gli altri adempimenti previsti dal bando approvato con Decreto Dirigenziale (50.07.01) n. 94 dell'11 ottobre 2019 richiamato in premessa;

PRESO ATTO che:

- le UU.OO.DD. *Servizi Territoriali Provinciali* di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno hanno trasmesso a questa UOD gli elenchi provinciali, di cui all'articolo 10 del bando in oggetto, approvati con i seguenti provvedimenti:
  1. Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.10) n. 43 del 12 marzo 2020, rettificato con Decreto (50.07.10) n. 48 del 20 aprile 2020 - UOD *Servizio Territoriale Provinciale Avellino*;
  2. Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.11) n. 45 del 7 aprile 2020 - UOD *Servizio Territoriale Provinciale Benevento;*
  3. Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.12) n. 103 del 22 aprile 2020 - UOD *Servizio Territoriale Provinciale Caserta*;
  4. Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.13) n. 54 del 27 marzo 2020 - UOD *Servizio Territoriale Provinciale Napoli*;
  5. Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.14) n. 100 dell'8 aprile 2020 - UOD *Servizio Territoriale Provinciale Salerno*;

VISTO il documento *Graduatoria regionale dei beneficiari – Anno apistico 2020* (allegato A) di cui al Bando pubblico destinato agli apicoltori approvato con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 94 dell'11 ottobre 2019, predisposto da questa UOD sulla base dei richiamati provvedimenti adottati dai Dirigenti delle UU.OO.DD. *Servizi Territoriali Provinciali* di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno che individua i beneficiari sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con il bando approvato con Decreto Dirigenziale (50.07.01) n. 94/2019;

PRESO ATTO, altresì, che la suddetta graduatoria vede utilmente collocati ai fini dell'accesso al previsto sostegno tutti i beneficiari con domanda ammissibile a finanziamento che hanno aderito all'azione C.2.2 mentre per quanto riguarda l'azione B.3. risultano utilmente collocati in graduatoria i beneficiari fino al numero d'ordine 30 e che le risorse finanziarie assorbite da questa ultima azione ammontano a quelle iniziali da bando pari ad € 116.168,19 alle quali si sommano quelle residue di cui al Decreto (50.07.01) n. 40/2020 richiamato in premessa pari ad € 1.377,09 nonché le risorse dell'azione C.2.2 non utilizzate per esaurimento di beneficiari in graduatoria pari ad € 19.710,50 per un totale complessivo di € 150.736,19;

RITENUTO opportuno approvare la suddetta *Graduatoria regionale dei beneficiari – Anno apistico 2020* (allegato A) di cui al Bando pubblico destinato agli apicoltori approvato con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 94 dell'11 ottobre 2019, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI

- l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 che attribuisce, tra l'altro, ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 612 del 29 ottobre 2011 di approvazione del Regolamento n. 12 *Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania*;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12 *Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania e smi*;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di approvazione, tra l'altro, dell'articolazione delle strutture Ordinamentali *della Giunta Regionale della Campania;*
- *il Decreto legislativo* 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa Unità Operativa Dirigenziale (50.07.01) *Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune* in conformità alle disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali di riferimento,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate e trascritte nel presente dispositivo:

- di approvare la *Graduatoria regionale dei beneficiari – Anno apistico 2020* di cui al *Bando pubblico destinato agli apicoltori per il finanziamento dell'acquisto di arnie per il controllo della varroasi e di attrezzature e materiali specifici per l'esercizio del nomadismo* di cui al Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.01) n. 94 dell'11 ottobre 2019, allegata al presente provvedimento (allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di incaricare i Dirigenti delle UU.OO.DD. *Servizi Territoriali Provinciali* di *Avellino (50.07.10), Benevento (50.07.11), Caserta (50.07.12), Napoli (50.07.13) e Salerno (50.07.14)* in ordine a quanto previsto dal richiamato bando ed, in particolare, dall'articolo 11, capoversi 3, 4, 5 e 6 e dall'articolo 12, capoverso 1, nonché di quanto previsto dalle disposizioni di riferimento nazionali e regionali e dalle vigenti istruzioni operative emanate dal competente Organismo Pagatore anche ai fini dell'efficacia integrativa dell'atto a norma di legge;
- di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- di dare atto che per il presente provvedimento sussistono, altresì, gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (*Regione casa di vetro*), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della LR 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23.
- di inviare il presente provvedimento:
  - alla Segreteria di Giunta;
  - al BURC per la pubblicazione anche per le finalità di cui all'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23 *Regione casa di vetro*;
  - al Direttore Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali (50.07.00);
  - alla Unità Operativa Dirigenziale (50.07.92) *STAFF – Funzioni di supporto tecnico-amministrativo* per gli adempimenti di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

- alle Unità Operative Dirigenziali *Servizi Territoriali Provinciali Avellino (50.07.10), Benevento (50.07.11), Caserta (50.07.12),* Napoli (50.07.13) e Salerno (50.07.14);
- alla Unità Operativa Dirigenziale (50 07 06) *Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici sedi sviluppo agricolo* per la pubblicazione nel portale dell'Agricoltura della Regione Campania;
- all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali (40.03.03).

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela con proposizione di ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, secondo le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

f.to Claudio ANSANELLI

REGIONE CAMPANIA - UOD 50.07.01_

Allegato A

Bando pubblico destinato agli apicoltori - Decreto (50.07.01) n. 94 del 11.10.2019

Graduatoria regionale dei beneficiari - Anno apistico 2020

N.	COGNOME/DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	NOME	CUAA	COMUNE	PR	N. DOMANDA	PUNTEGGIO	DATADI NASCITA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE	AZIONE b.3 SPESA AMMESSA €	AZIONE b.3 CONTRIBUTO PREVISTO €	AZIONE c.2.2 SPESA AMMESSA €	AZIONE c.2.2 CONTRIBUTO PREVISTO €	TOTALE SPESA AMMESSA €	TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO €	STATO DOMANDA
1	MARTINO	MARIO	MRTMRA79E10A783I	BUONALBERGO	BN	03700052909	60	10/05/1979	7.800,00	4.680,00	2.172,00	1.086,00	9.972,00	5.766,00	A
2	GRANATA	GENNARO	GRNGNR83T20F799E	Vairano Patenora	CE	03700056488	55	20/12/1983	4.940,00	2.964,00	-	-	4.940,00	2.964,00	A
3	APICOLTURA PERLANGIERO SRLS		01671460622	BONEA	BN	03700053980	50	15/03/1986	5.000,00	3.000,00	-	-	5.000,00	3.000,00	A
4	SARAVO	GIANPIETRO	SRVGPT84L07B963Q	Marzano Appio	CE	03700056512	50	07/07/1984	4.290,00	2.574,00	600,00	300,00	4.890,00	2.874,00	A
5	CAFASSO	MATTIA	CFSMTT83D25A489T	PIETRASTORNINA	AV	03700055944	50	25/04/1983	4.940,00	2.964,00	-	-	4.940,00	2.964,00	A
6	COMPAGNONE	ANTONIO	CMPNTN82S24B963J	Succivo	CE	03700058203	50	24/11/1982	9.933,00	5.959,80	-	-	9.933,00	5.959,80	A
7	ZANCHELLI	CLAUDIO	ZNCCLD81C13A783L	CIRCELLO	BN	03700056330	50	13/03/1981	9.880,00	5.928,00	-	-	9.880,00	5.928,00	A
8	DE MARCO	DAVIDE	DMRDVD80M08C627F	AGROPOLI	SA	03700051869	50	08/08/1980	6.026,80	3.616,08	1.298,98	649,49	7.325,78	4.265,57	A
9	MOTTOLA	MICHELE	MTTMHL98E07F839M	Lusciano	CE	03700058047	45	07/05/1998	6.500,00	3.900,00	-	-	6.500,00	3.900,00	A
10	CAMPOPIANO	GIANLUCA	CMPGLC95L21A486S	Vairano Patenora	CE	03700055167	45	21/07/1995	7.454,20	4.472,52	-	-	7.454,20	4.472,52	A
11	DE FUSCO	BIAGIO	DFSBG88D19C034P	Presenzano	CE	03700056470	45	19/04/1988	4.940,00	2.964,00	-	-	4.940,00	2.964,00	A
12	MANCINI	EDUARDO	MNCDRD87A19L083W	Vairano Patenora	CE	03700055183	45	19/01/1987	7.420,00	4.452,00	-	-	7.420,00	4.452,00	A
13	CAPUANO	GIOVANNI	CPNGNN80H09B715M	Capua	CE	03700057759	45	09/06/1980	8.247,20	4.948,32	1.647,00	823,50	9.894,20	5.771,82	A
14	DE MASI	GIANLUCA	DMSGLC93R10F839V	S.AGATA DEI GOTI	BN	03700053873	40	10/10/1993	10.000,00	6.000,00	-	-	10.000,00	6.000,00	A
15	MAGGIO	GUIDO	MGGGDU93H21A783R	CIRCELLO	BN	03700051083	40	21/06/1993	10.000,00	6.000,00	-	-	10.000,00	6.000,00	A
16	STEFANELLI	PAOLO	STFPLA90M26A783V	CIRCELLO	BN	03700051075	40	26/08/1990	10.000,00	6.000,00	-	-	10.000,00	6.000,00	A
17	TAMBASCO	SABINA	TMBSBN88P60L628L	MONTANO ANTILIA	SA	03700048436	40	20/09/1988	3.300,00	1.980,00	-	-	3.300,00	1.980,00	A
18	LUCIANI	CARMINE	LCNCMN85T03A783G	S.ANGELO A CUPOL	BN	03700054889	40	03/12/1985	4.902,00	2.941,20	-	-	4.902,00	2.941,20	A
19	CARDO	ANNA	CRDNNA83H41A783H	CIRCELLO	BN	03700051067	40	01/06/1983	3.900,00	2.340,00	999,97	499,98	4.899,97	2.839,98	A
20	PILLA	GIANLUCA	PLLGLC82M26A783O	CIRCELLO	BN	03700051034	40	26/08/1982	10.000,00	6.000,00	-	-	10.000,00	6.000,00	A
21	MAZZARIELLO	SILVIA	MZZSLV78A63L682F	SANT'ANDREA CON	AV	03700053428	40	23/01/1978	1.586,00	951,60	908,98	454,49	2.494,98	1.406,09	A
22	SINISCALCHI	ADRIANO	SNSDRN61H05B115S	BRACIGLIANO	SA	03700055209	40	05/06/1961	9.880,00	5.928,00	-	-	9.880,00	5.928,00	A
23	LANNI	MARIANNA	LNNMNN98R44G596T	Capriati al Volturno	CE	03700056785	35	04/10/1998	7.500,00	4.500,00	-	-	7.500,00	4.500,00	A
24	PAOLUCCI	LINA	PLCLNI75R64A783F	COLLE SANNITA	BN	03700056777	35	24/10/1975	7.150,00	4.290,00	2.720,00	1.360,00	9.870,00	5.650,00	A
25	DE MARIA	ROSARIO	DMRRSR66M29F717T	MORCONE	BN	03700056538	35	29/08/1966	4.940,00	2.964,00	4.444,26	2.222,12	9.384,26	5.186,12	A
26	SCORZELLI	VINCENZO	SCRVCN60R27G121H	ROCCADASPIDE	SA	03700049475	35	27/10/1960	4.738,00	2.842,80	-	-	4.738,00	2.842,80	A
27	RUZZA	GIUSEPPE	RZZGPP89M11H501R	FONTANAROSA	AV	03700051372	30	11/08/1989	4.921,00	2.952,60	-	-	4.921,00	2.952,60	A
28	DONNIACUO	ASSUNTA TANIA	DNNSNT82R60A509L	MONTORO	AV	03700058609	30	20/10/1982	5.200,00	3.120,00	904,89	452,44	6.104,89	3.572,44	A
29	SCALZI	MASSIMINO	SCLMSM78L04A783U	ROCCABASCERANA	AV	03700071941	30	04/07/1978	3.870,00	2.322,00	-	-	3.870,00	2.322,00	A
30	ZANCHELLI	MICHELE	ZNCMHL77C27A783F	CIRCELLO	BN	03700056322	30	27/03/1977	7.800,00	4.680,00	2.126,63	1.063,31	9.926,63	5.743,31	A
31	CORNELIO	GIOVANNI	CRNGNN76T14A200E	Alife	CE	03700055159	30	14/12/1976	7.410,00	4.446,00	-	-	7.410,00	4.446,00	A
32	SCIARRILLO	ALESSANDRO	SCRLSN74R28F839A	SANT'ANGELO A SC	AV	03700057197	30	28/10/1974	5.000,00	3.000,00	-	-	5.000,00	3.000,00	A
33	NOCERINO	SANTINA	NCRSTN62B53F839W	NAPOLI	NA	03700049509	30	13/02/1962	10.000,00	6.000,00	-	-	10.000,00	6.000,00	A
34	OFFI	MARTINA	FFOMTN93R47G596I	Baia e Latina	CE	03700056626	25	07/10/1993	9.291,43	5.574,86	-	-	9.291,43	5.574,86	A
35	DE FUSCO	MARINO	DFSMRN80H17L083I	Teano	CE	03700057585	25	17/06/1980	*****	*****	600,00	300,00	600,00	300,00	A
36	DANESE	DAVIDE	DNSDVD76D07C933Y	Maddaloni	CE	03700055175	25	07/04/1976	*****	*****	366,00	183,00	366,00	183,00	A
37	LOMBARDI	GIUSEPPE	LMBGPP70B24B963Z	Roccaromana	CE	03700055191	25	24/02/1970	*****	*****	300,00	150,00	300,00	150,00	A
38	AMBROSINO	MARIO	MBRMRA63H25F839P	PALMA CAMPANIA	NA	03700055142	25	25/06/1963	*****	*****	-	-	-	-	A
39	BIANCO	CARLO	BNCCRL77D18B872S	Casal di Principe	CE	03700056173	20	18/04/1977	*****	*****	-	-	-	-	A
40	SOC. AGR. ARTEMIDE		02308210646	PIETRADEFUSI	AV	03700048246	20	10/07/1974	*****	*****	2.008,16	1.004,08	2.008,16	1.004,08	A

fonte: http://burc.regione.campania.it

41	APE REGINA SRL SOCIETA' AGRICOLA		01735390625	S.AGATA DEI GOTI	BN	03700057452	20	27/08/1969	*****	*****	-	-	-	-	A
42	AGRESTI	ANGELO	GRSNGL69M05B644L	ROCCADASPIDE	SA	03700055423	20	05/08/1969	*****	*****	-	-	-	-	A
43	DELLA MEDAGLIA	ANGELO	DLLNGL68C03H210G	Recale	CE	03700056405	20	03/03/1969	*****	*****	-	-	-	-	A
44	CAVALIERE	FRANCESCO ANT	CVLFNC65T23H412S	ROCCAGLORIOSA	SA	03700058559	20	23/12/1965	*****	*****	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	A
45	CIUCCIO	IRENE	CCCRNI56B41B644F	CAPACCIO	SA	03700052255	20	01/02/1956	*****	*****	-	-	-	-	A
46	NEGRI	MARIO	NGRMRA52A27D615R	BARONISSI	SA	03700048915	20	27/01/1952	*****	*****	-	-	-	-	A
47	CAFASSO	GIUSEPPE	CFSGPP76H22C470I	CENTOLA	SA	03700058567	10	22/06/1976	*****	*****	-	-	-	-	A
48	RUSSO	FELICE	RSSFLC70H16B963E	S.Nicola la Strada	CE	03700058542	10	16/06/1970	*****	*****	-	-	-	-	A
49	GIORDANO	MICHELE	GRDMHL64L06F967K	NOVI VELIA	SA	03700058575	10	06/07/1964	*****	*****	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	A
50	VENTRE	NICOLA	VNTNCL62T22L628V	STIO	SA	03700053667	10	22/12/1962	*****	*****	1.464,00	732,00	1.464,00	732,00	A
	CUPO	ANTONELLO	CPUNNL94E15G039D	PALOMONTE	SA	03700055381	-	15/05/1994	-	-	-	-	-	-	RNA
	D'ELIA	ANDREA	DLENDR62B22C974X	CONTURSI TERME	SA	03700058591	-	22/02/1962	-	-	-	-	-	-	RNA
									228.759,63	137.255,78	26.960,87	13.480,41	255.720,50	150.736,19	

Legenda	
*****	Assenza disponibilità finanziaria
-	Azione non richiesta
A	Domanda ammissibile
RNA	Domanda ricevibile ma non ammissibile

Decreto Dirigenziale n. 47 del 20/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 10 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020. PROGETTO INTEGRATO GIOVANI - TIPOLOGIA D'INTERVENTO 4.1.2. E 6.1.1. - BANDO APPROVATO CON DRD N. 239 DEL 13/10/2017 E SS.MM.II. - PUBBLICATO NEL BURC N. 75 DEL 16/10/2017. APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE DOMANDE "IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI".

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Decisione n. C (2020) 1909 del 24.03.2020 la Commissione europea ha approvato la modifica del PSR Campania 2014/2020 - versione 7.1;
- con DGR n. 162 del 31.03.2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 FEASR- da parte della Commissione Europea;
- con DRD n. 97 del 13/04/2018 sono state approvate le "Disposizioni attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - Versione 3.0";
- con DRD n. 22 del 06/02/2017 sono stati approvati il "Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori" ed il "Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali";
- con DRD n. 106 del 20/04/2018 è stato approvato il "Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali" - versione 3.0 che aggiorna le precedenti versioni;
- con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017 è stato approvato il bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 che ha fissato come dotazione finanziaria €uro 160.763.711,42 di cui €uro 109.938.711,42 a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed €uro 50.825.000,00 a valere sulla tipologia di intervento 6.1.1 e quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data del 09.07.2018;
- con DRD n. 130 del 30/09/2019, pubblicato sul BURC n. 58 del 07/10/2019, è stata approvata la Graduatoria Provinciale provvisoria del Bando relativo alla predetta Tipologia di intervento, composta dai seguenti elenchi:
    a) elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili;
    b) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;
    c) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione;
- con DRD n. 26 del 03/02/2020, pubblicato sul BURC n. 9 del 10/02/2020, è stata approvata la rettifica alla suddetta Graduatoria Provinciale provvisoria;
- con DRD n. 28 del 03/02/2020 l'AdG del PSR Campania 2014/2020 ha preso atto dell'approvazione della Graduatoria Provinciale provvisoria rettificata;

RILEVATO che con DRD n. 80 del 09/04/2020, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, per il bando relativo alla presente Tipologia di Intervento 4.1.2 e 6.1.1 - Progetto Integrato Giovani:

- è stato approvato il punteggio soglia di 82 punti per l'individuazione delle domande "immediatamente finanziabili";
- è stato concesso il Nulla Osta al finanziamento di tali domande "immediatamente finanziabili";
- è stato dato mandato ai Dirigenti delle UOD Servizi Territoriali Provinciali - di procedere all'approvazione e pubblicazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili;

DATO ATTO che ai sensi del DRD n. 80 del 09/04/2020 sono da ritenersi "immediatamente finanziabili" tutte le domande inserite nell'elenco provinciale provvisorio delle domande ammissibili a finanziamento alle quali sia stato attribuito un punteggio pari o superiore al "punteggio soglia" di 82 punti;

PRECISATO che la finanziabilità delle domande inserite nell'elenco provinciale provvisorio così come rettificate, il cui punteggio attribuito è inferiore al punteggio soglia, sarà determinata con l'adozione della graduatoria regionale definitiva che individua definitivamente:

a) le Domande ammissibili e già finanziate;

b) le Domande ammissibili e finanziabili;

c) le Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

RITENUTO, relativamente al Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - Bando approvato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017 e fatti salvi gli esiti delle verifiche antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000:

1. di approvare l'elenco delle Domande "immediatamente finanziabili" che, come previsto dal citato DRD n. 80 del 09/04/2020, ai fini del presente bando, è composto dalle istanze inserite nell'elenco provinciale provvisorio, così come rettificato, delle Domande ammissibili a finanziamento alle quali è stato attribuito un punteggio pari o superiore al "punteggio soglia" di 82 punti e che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020" e sul BURC;

PRECISATO che la presentazione dell'istanza di riesame sul punteggio o sul contributo sospende la immediata finanziabilità della domanda e che gli esiti del riesame saranno comunque recepiti in sede di Graduatoria Regionale Definitiva;

VISTO:

- l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente al Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - di cui al bando emanato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - fatti salvi gli esiti delle verifiche antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000:

1. di approvare l'elenco delle Domande immediatamente finanziabili che, come previsto dal citato DRD n. 80 del 09/04/2020, ai fini del presente bando, è composto dalle istanze inserite nell'elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili a finanziamento alle quali è stato attribuito un punteggio pari o superiore al "punteggio soglia" di 82 punti e che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020" e sul BURC anche ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "*Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017*";

3. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui agli art. 26, comma 2 e art. 27 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
4. di trasmettere il presente decreto:
   4.1 al Direttore Generale 50.07;
   4.2 al Dirigente dell'UOD 50.07.02;
   4.3 al Responsabile di Misura centrale del Progetto Integrato Giovani -Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1;
   4.4 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura;
   4.5 al BURC per la pubblicazione.

Dr. Marco TOTO

Servizio Territoriale Provinciale di Avellino

PSR 2014-2020 Tipologia Intervento 412-611 - Progetto Integrato Giovani

ELENCO DELLE DOMANDE IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI

POS.	Codice Barre	Numero Protocollo	Data Protocollo	CUAA	Beneficiario	Tipologia Intervento	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	PT. Tot.	PT. Prog.
1	84250146531	AGEA.ASR.2018.1170768	07/07/2018	MNCMLS********9G	MINICHIELLO MARILISA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	98	56
						4.1.2	€ 28.783,92	€ 23.818,63		
2	84250118936	AGEA.ASR.2018.694037	12/06/2018	RFFGPP********3Y	RAFFA GIUSEPPE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	95	56
						4.1.2	€ 24.971,08	€ 21.900,65		
3	84250143140	AGEA.ASR.2018.1151214	04/07/2018	RDOLRT********8P	RODIA ALBERTO RAFFAELE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	95	52
						4.1.2	€ 54.174,78	€ 45.355,25		
4	84250135724	AGEA.ASR.2018.1074884	29/06/2018	RBRCRL********9F	ROBERTO CARLO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	94	55
						4.1.2	€ 34.676,38	€ 28.135,95		
5	84250139288	AGEA.ASR.2018.1130764	02/07/2018	LCNLND********9I	LO CONTE LINDA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	93	54
						4.1.2	€ 29.973,31	€ 23.821,97		
6	84250133398	AGEA.ASR.2018.1025747	28/06/2018	RLLNTN********3T	IORILLO ANTONIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	93	54
						4.1.2	€ 76.637,75	€ 65.049,67		
7	84250148388	AGEA.ASR.2018.1169069	06/07/2018	FRTGST********3M	FRATTOLILLO AUGUSTO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	92	53
						4.1.2	€ 19.704,60	€ 14.943,60		
8	84250151465	AGEA.ASR.2018.1170982	07/07/2018	MEOPLA********9M	MEO PAOLO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	92	53
						4.1.2	€ 21.398,06	€ 16.960,44		
9	84250138249	AGEA.ASR.2018.1122135	02/07/2018	ZTLSVR********9A	ZITOLA SAVERIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	92	53
					ZITOLA SAVERIO	4.1.2	€ 75.865,91	€ 64.409,30	92	53
10	84250150541	AGEA.ASR.2018.1170576	07/07/2018	SLZFNC********1I	SOLAZZO FRANCESCO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	92	52
					SOLAZZO FRANCESCO	4.1.2	€ 117.068,55	€ 103.601,59	92	52
11	84250138405	AGEA.ASR.2018.1124290	02/07/2018	TSIFPP********9Z	TISO FILIPPO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	91	52
						4.1.2	€ 20.652,51	€ 13.425,44		52
12	84250135310	AGEA.ASR.2018.1074954	29/06/2018	SPGGNN********9V	SPAGNUOLO GIOVANNI	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	91	52
					SPAGNUOLO GIOVANNI	4.1.2	€ 56.502,71	€ 32.560,29	91	52
13	84250154212	AGEA.ASR.2018.1172139	08/07/2018	FJAGPP********9B	FAIJA GIUSEPPE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	91	52
						4.1.2	€ 65.744,27	€ 45.876,70		
14	84250032681	AGEA.ASR.2018.244428	17/03/2018	MSCRFL********9F	MOSCHELLA RAFFAELE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	91	52
						4.1.2	€ 64.991,93	€ 52.323,28		

fonte: http://burc.regione.campania.it

POS.	Codice Barre	Numero Protocollo	Data Protocollo	CUAA	Beneficiario	Tipologia Intervento	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	PT. Tot.	PT. Prog.
15	84250141136	AGEA.ASR.2018.1142111	03/07/2018	CLCSVR********9A	COLACURCIO SAVERIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	91	52
						4.1.2	€ 67.645,79	€ 56.658,82		
16	84250133786	AGEA.ASR.2018.1067444	29/06/2018	RSCMRA********3C	RESCE MARIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	91	52
						4.1.2	€ 67.694,94	€ 57.236,02		
17	84250156019	AGEA.ASR.2018.1174528	09/07/2018	MNNMNL********8I	MANNA EMANUELA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	90	56
						4.1.2	€ 71.426,54	€ 62.575,31		
18	84250154642	AGEA.ASR.2018.1172285	08/07/2018	VGLJSC********9D	VIGILANTE JESSICA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	89	50
						4.1.2	€ 49.261,95	€ 33.313,73		
19	84250136870	AGEA.ASR.2018.1101447	30/06/2018	LRARTT********3I	LAURO ROSETTA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	89	50
						4.1.2	€ 44.211,67	€ 34.813,99		
20	84250131517	AGEA.ASR.2018.973712	26/06/2018	PRNNGL********8Z	PERNA ANGELO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	89	50
						4.1.2	€ 45.551,71	€ 34.946,59		
21	84250126913	AGEA.ASR.2018.956693	25/06/2018	NGNMRS********5F	INGINO MARIA ROSARIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	89	50
						4.1.2	€ 82.484,05	€ 48.733,37		
22	84250044439	AGEA.ASR.2018.284014	30/03/2018	PRNGPP********9F	APRANO GIUSEPPE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	89	50
						4.1.2	€ 120.030,60	€ 90.365,78		
23	84250152661	AGEA.ASR.2018.1171658	08/07/2018	MRTRND********9Q	MORETTI ARMANDO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	89	50
						4.1.2	€ 113.437,79	€ 91.899,47		
24	84250112434	AGEA.ASR.2018.600722	29/05/2018	DLLGPP********9B	DELLA LUCE GIUSEPPE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	89	50
						4.1.2	€ 131.528,51	€ 112.782,71		
25	84250135385	AGEA.ASR.2018.1074891	29/06/2018	2957370642	LA LETIZIA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	89	52
						4.1.2	€ 171.745,64	€ 116.568,57		
26	84250138892	AGEA.ASR.2018.1131636	02/07/2018	DSIPLN********3Y	DI IESO PAOLINO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	89	46
						4.1.2	€ 335.090,31	€ 184.346,40		
27	84250117805	AGEA.ASR.2018.661961	10/06/2018	FSACMN********9I	FASI CLEMENTE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	88	45
						4.1.2	€ 42.946,70	€ 26.493,39		
28	84250132911	AGEA.ASR.2018.1010560	27/06/2018	CPNLNR********9F	CAPONE ELEONORA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	88	49
						4.1.2	€ 79.082,62	€ 66.896,99		
29	84250141599	AGEA.ASR.2018.1142292	03/07/2018	02966020642	AZIENDA DEL BORGO SOCIETA' AGRICOLA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	88	44
						4.1.2	€ 265.754,76	€ 177.593,96		
30	84250154196	AGEA.ASR.2018.1172153	08/07/2018	RCPPRZ********9Z	ARCOPAGITA PATRIZIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	87	48
						4.1.2	€ 78.806,62	€ 55.265,32		
31	84250142647	AGEA.ASR.2018.1170366	07/07/2018	RCCNGL********9B	RICCI ANGELA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	87	48
						4.1.2	€ 97.121,54	€ 68.424,46		

POS.	Codice Barre	Numero Protocollo	Data Protocollo	CUAA	Beneficiario	Tipologia Intervento	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	PT. Tot.	PT. Prog.
32	84250154253	AGEA.ASR.2018.1172166	08/07/2018	FSCMNG********9L	FUSCO MARIANGELA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	87	48
						4.1.2	€ 109.008,46	€ 81.855,22		
33	84250152547	AGEA.ASR.2018.1171485	08/07/2018	CRSNTN********9N	CRESTA ANTONIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	87	44
						4.1.2	€ 100.239,88	€ 81.859,18		
34	84250117755	AGEA.ASR.2018.657929	09/06/2018	MLTGNN********9S	MOLETTIERI GIOVANNI	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	87	44
						4.1.2	€ 168.146,57	€ 121.155,01		
35	84250126954	AGEA.ASR.2018.954314	25/06/2018	SLMGNN********9N	SOLIMINE GIOVANNINA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	87	44
						4.1.2	€ 258.587,80	€ 180.974,78		
36	84250146481	AGEA.ASR.2018.1171013	07/07/2018	02964500645	PETRABRAIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	44
						4.1.2	€ 18.118,83	€ 14.288,41	86	44
37	84250157231	AGEA.ASR.2018.1175909	09/07/2018	PZZPLA********9L	PIZZA PAOLA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	51
						4.1.2	€ 39.395,81	€ 31.695,08	86	51
38	84250012709	AGEA.ASR.2018.83265	08/02/2018	SLMDNL********9W	SALOMONE DANIELA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	52
						4.1.2	€ 85.985,15	€ 68.592,90		
39	84250147661	AGEA.ASR.2018.1167380	06/07/2018	RNGMLA********4K	RONGA AMELIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	47
						4.1.2	€ 88.971,78	€ 78.414,61	86	47
40	84250155128	AGEA.ASR.2018.1174385	09/07/2018	BCCVNT********3S	BOCCHICCHIO VALENTINA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	45
						4.1.2	€ 98.138,15	€ 83.692,26	86	45
41	84250141383	AGEA.ASR.2018.1142244	03/07/2018	NGRNTN********9V	NIGRO ANTONIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	52
						4.1.2	€ 134.335,98	€ 90.770,09		
42	94250132035	AGEA.ASR.2019.1032468	17/07/2019	RLLNCL********3M	IORILLO NICOLE'	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	42
						4.1.2	€ 116.572,62	€ 94.879,23	86	42
43	84250146440	AGEA.ASR.2018.1164395	06/07/2018	TRLMHL********3I	TERLIZZI MICHELE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	47
						4.1.2	€ 119.514,49	€ 100.687,23	86	47
44	84250142266	AGEA.ASR.2018.1149158	04/07/2018	DSMSVT********9F	DE SIMONE SALVATORE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	50
						4.1.2	€ 178.444,39	€ 151.161,75	86	50
45	84250149659	AGEA.ASR.2018.1171330	07/07/2018	MNNNTN********9H	MENINNO ANTONIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	46
						4.1.2	€ 193.051,82	€ 169.235,72	86	46
46	84250135914	AGEA.ASR.2018.1077666	29/06/2018	02957750645	V.A.G.A. SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	41
						4.1.2	€ 37.767,55	€ 26.845,05		
47	84250136151	AGEA.ASR.2018.1081330	29/06/2018	SLVDNC********9H	SALVIO DOMENICA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 63.101,30	€ 55.051,18	85	46
48	84250148354	AGEA.ASR.2018.1169015	06/07/2018	GMMPNI********9W	GAMMUTO PINO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 113.535,21	€ 78.225,32	85	46

POS.	Codice Barre	Numero Protocollo	Data Protocollo	CUAA	Beneficiario	Tipologia Intervento	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	PT. Tot.	PT. Prog.
49	84250154956	AGEA.ASR.2018.1177344	09/07/2018	MRTPSC********9C	MARTINIELLO PRISCO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 101.160,90	€ 83.032,38	85	46
50	84250136490	AGEA.ASR.2018.1085291	29/06/2018	MLCNTN********5A	MELCHIONNO ANTONIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	42
						4.1.2	€ 113.248,39	€ 99.255,48		
51	84250153396	AGEA.ASR.2018.1171875	08/07/2018	GNGNNL********9J	GIANGREGORIO ANTONELLA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 128.503,35	€ 102.628,31	85	46
52	84250147976	AGEA.ASR.2018.1167996	06/07/2018	MRTVLR********9G	MARTIGNETTI VALERIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 148.174,66	€ 103.245,32	85	46
53	84250157835	AGEA.ASR.2018.1177213	09/07/2018	MNCMGV********9K	MANCUSO MARIA GIOVANNA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	44
						4.1.2	€ 148.582,58	€ 108.373,22		
54	84250132101	AGEA.ASR.2018.995039	27/06/2018	MSNNRT********9Y	MASINI ANNARITA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 161.472,59	€ 110.323,67	85	46
55	84250154741	AGEA.ASR.2018.1172418	08/07/2018	MRAFNC********9S	MARAIA FRANCESCO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 143.033,88	€ 112.394,24	85	46
56	84250154063	AGEA.ASR.2018.1172165	08/07/2018	BNCMLE********9Q	BIANCO EMILIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	44
						4.1.2	€ 178.832,98	€ 120.336,60		
57	84250151184	AGEA.ASR.2018.1170869	07/07/2018	CSTNGL********9F	COSTANTINO ANGELO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 150.043,90	€ 123.667,76	85	46
58	84250150970	AGEA.ASR.2018.1170727	07/07/2018	MSCLXA********9M	MOSCHELLA ALEX	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 172.568,86	€ 125.157,87	85	46
59	84250116120	AGEA.ASR.2018.626815	04/06/2018	SNTVNT********1M	SANTOLI VALENTINO PASQUALE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 167.160,81	€ 133.759,06	85	46
60	84250151358	AGEA.ASR.2018.1170963	07/07/2018	TRNSRN********9F	TARANTINO SERENA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 206.738,34	€ 133.816,23	85	46
61	84250151804	AGEA.ASR.2018.1171214	07/07/2018	RZZCMN********9Y	IORIZZO CARMEN	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 207.214,68	€ 136.440,93	85	46
62	84250152315	AGEA.ASR.2018.1171369	08/07/2018	CRDPPL********9F	CARDILLO PIER PAOLO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 210.171,00	€ 140.619,56	85	46
63	84250135443	AGEA.ASR.2018.1069260	29/06/2018	LSNRNT********9S	LISENA RENATA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 168.760,95	€ 141.388,33	85	46
64	84250153313	AGEA.ASR.2018.1171843	08/07/2018	PNTSFN********3H	PIANTADOSI STEFANIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 226.753,68	€ 148.416,82	85	46
65	84250158288	AGEA.ASR.2018.1177579	09/07/2018	DLLMHL********3E	DE LILLO MICHELANGELO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 250.753,83	€ 153.914,18	85	46

POS.	Codice Barre	Numero Protocollo	Data Protocollo	CUAA	Beneficiario	Tipologia Intervento	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	PT. Tot.	PT. Prog.
66	84250151614	AGEA.ASR.2018.1171073	07/07/2018	PRZJSC********9W	PARZANESE JESSICA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 197.144,60	€ 158.601,50	85	46
67	84250146598	AGEA.ASR.2018.1162675	06/07/2018	VTLMRT********1J	VITALI MARTA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 241.068,85	€ 160.482,95	85	46
68	84250133109	AGEA.ASR.2018.1012596	27/06/2018	FSCSVR********9Q	FISCHETTI SAVERIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 215.098,14	€ 167.951,26	85	46
69	84250156415	AGEA.ASR.2018.1174362	09/07/2018	DRBLNZ********3B	DI RUBBO LORENZO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 220.362,42	€ 169.545,99	85	46
70	84250149675	AGEA.ASR.2018.1172255	08/07/2018	MNCTSN********9N	MINICHIELLO TERESINA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 303.932,53	€ 178.653,22	85	46
71	84250157264	AGEA.ASR.2018.1176068	09/07/2018	GRNRSL********9Q	GUARINO ROSSELLA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 267.719,14	€ 187.055,36	85	46
72	84250110909	AGEA.ASR.2018.594965	28/05/2018	CTTMHL********3G	CETTA MICHELE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 280.445,83	€ 187.247,72	85	46
73	84250139064	AGEA.ASR.2018.1128866	02/07/2018	FRLMRA********1I	FIORILLO MARIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 307.115,82	€ 224.606,93		
74	84250126178	AGEA.ASR.2018.908434	22/06/2018	DMNGRD********5O	DAMIANO GERARDINA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 284.411,63	€ 228.950,08	85	46
75	84250149691	AGEA.ASR.2018.1177093	09/07/2018	STRNGL********9E	SATURNINO ANGELA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 393.596,67	€ 264.967,84		
76	84250134867	AGEA.ASR.2018.1073762	29/06/2018	DLCRST********9T	DE LUCA ORESTE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	44
						4.1.2	€ 558.558,76	€ 298.581,78		
77	84250145095	AGEA.ASR.2018.1159682	05/07/2018	FLMMNL********9G	FLAMMIA EMANUELE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46
						4.1.2	€ 471.828,35	€ 323.811,99		
78	84250136078	AGEA.ASR.2018.1080110	29/06/2018	DVNDNL********8D	D'AVANZO DANIELA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	52
						4.1.2	€ 47.018,11	€ 25.617,74		
79	84250136177	AGEA.ASR.2018.1081439	29/06/2018	SCRMRS********9M	SCARPELLINO MARISA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	42
						4.1.2	€ 32.366,64	€ 25.764,48		
80	84250121294	AGEA.ASR.2018.791550	19/06/2018	GRMLNI********9Q	GRAMAGLIA ILENIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	45
						4.1.2	€ 47.634,20	€ 37.524,32		
81	84250153958	AGEA.ASR.2018.1172098	08/07/2018	PRMSNO********9G	PRIMAVERA SONIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	42
						4.1.2	€ 99.701,90	€ 84.712,66		
82	84250133307	AGEA.ASR.2018.1024158	28/06/2018	DLPSRN********1E	DEL PRIORE SABRINA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	41
						4.1.2	€ 107.063,86	€ 89.705,89		

POS.	Codice Barre	Numero Protocollo	Data Protocollo	CUAA	Beneficiario	Tipologia Intervento	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	PT. Tot.	PT. Prog.
83	84250122409	AGEA.ASR.2018.867819	20/06/2018	PCFVNC********9X	PACIFICO VERONICA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	45
						4.1.2	€ 154.596,07	€ 103.134,60		
84	84250131533	AGEA.ASR.2018.973113	26/06/2018	MNZTLG********3P	MANZELLI ATTILIO GIUSEPPE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	50
						4.1.2	€ 161.403,44	€ 127.477,73		
85	84250152745	AGEA.ASR.2018.1171556	08/07/2018	MZZFRC********3W	MAZZONE FEDERICO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	50
						4.1.2	€ 41.150,11	€ 35.928,78		
86	84250142209	AGEA.ASR.2018.1161399	05/07/2018	GNERFL********9J	GENUA RAFFAELE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	54
						4.1.2	€ 63.743,77	€ 47.761,75		
87	84250150442	AGEA.ASR.2018.1170549	07/07/2018	DGNMRC********9V	DE GIANNI MARCO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44
						4.1.2	€ 65.942,40	€ 58.148,16		
88	84250136615	AGEA.ASR.2018.1096144	30/06/2018	MRRNLN********9V	MARRA ANGELINA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44
						4.1.2	€ 88.814,45	€ 76.495,13		
89	84250142845	AGEA.ASR.2018.1150355	04/07/2018	SLNDBR********9W	SILANO DEBORA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44
						4.1.2	€ 106.032,77	€ 81.563,88		
90	84250149717	AGEA.ASR.2018.1172145	08/07/2018	MCCNTN********9C	MOCCIA ANTONIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44
						4.1.2	€ 117.286,29	€ 93.757,29		
91	84250152299	AGEA.ASR.2018.1171360	08/07/2018	CSACHR********9M	CASO CHIARA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44
						4.1.2	€ 136.447,37	€ 99.843,28		
92	84250153214	AGEA.ASR.2018.1171763	08/07/2018	02985210646	PROFUMO CAMPESTRE SOCIETA' AGRICOLA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44
						4.1.2	€ 130.653,75	€ 100.363,91		
93	84250152430	AGEA.ASR.2018.1171501	08/07/2018	GMBCRN********9K	GAMBALE CATERINA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44
						4.1.2	€ 159.211,99	€ 103.822,14		
94	84250158791	AGEA.ASR.2018.1178620	09/07/2018	RCCFNC********3L	ROCCO FRANCESCA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	47
						4.1.2	€ 214.654,10	€ 174.559,00	83	
95	84250140039	AGEA.ASR.2018.1141873	03/07/2018	LNGCCT********9A	LUONGO CONCETTA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	43
						4.1.2	€ 33.367,64	€ 27.727,42	82	43
96	84250148909	AGEA.ASR.2018.1169724	06/07/2018	MNRGAI********1F	MINIERI GAIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	48
						4.1.2	€ 70.361,49	€ 63.325,34		
97	84250154246	AGEA.ASR.2018.1172150	08/07/2018	PNZCMN********3F	PANZA CARMINE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	49
						4.1.2	€ 75.597,16	€ 65.904,75	82	49
98	84250145087	AGEA.ASR.2018.1160966	05/07/2018	CNGNGL********9H	CANGERO ANGELA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	43
						4.1.2	€ 75.266,92	€ 65.946,12	82	43
99	84250022690	AGEA.ASR.2018.196395	28/02/2018	CZZFNC********9C	CUOZZO FRANCESCO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	41
						4.1.2	€ 114.576,50	€ 79.879,80	82	41

POS.	Codice Barre	Numero Protocollo	Data Protocollo	CUAA	Beneficiario	Tipologia Intervento	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	PT. Tot.	PT. Prog.
100	84250148313	AGEA.ASR.2018.1169013	06/07/2018	CPSNCH********3R	CAPASSO ANNACHIARA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	50
						4.1.2	€ 114.572,82	€ 91.563,83	82	50
101	84250153461	AGEA.ASR.2018.1171895	08/07/2018	PZZMNL********9Z	PIZZILLO EMANUELE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	41
						4.1.2	€ 178.744,88	€ 115.795,68	82	41
102	84250150574	AGEA.ASR.2018.1170625	07/07/2018	LCNRND********9I	LO CONTE ARMANDO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	43
						4.1.2	€ 156.057,23	€ 120.872,56	82	43
103	84250138744	AGEA.ASR.2018.1126781	02/07/2018	DPLRFL********9A	DI PAOLO RAFFAELLA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	43
						4.1.2	€ 256.688,69	€ 190.093,08	82	43
104	84250136714	AGEA.ASR.2018.1124580	02/07/2018	PLRNCL********3G	PALERMO NICOLA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	43
						4.1.2	€ 285.943,76	€ 231.134,51	82	43
105	84250150137	AGEA.ASR.2018.1170449	07/07/2018	02959620648	SOCIETA' AGRICOLA FORGIONE S.R.L.S.	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	46
						4.1.2	€ 2.065.696,00	€ 1.500.000,00	82	46

Decreto Dirigenziale n. 50 del 21/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 11 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 PROGETTO INTEGRATO GIOVANI - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 - BANDO APPROVATO CON DRD 239 DEL 13/10/2017 E SS.MM.II - PUBBLICATO NEL BURC N. 75 DEL 16/10/2017 APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE DOMANDE IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Decisione n. C (2020) 1909 del 24/03/2020 la Commissione europea ha approvato la modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 7.1 ;
- con DGR n. 162 del 31.03.2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea;
- con DRD n. DRD n. 97 del 13/04/2018 sono state approvate le "Disposizioni attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.0",
- con DRD n. 22 del 06/02/2017 sono stati approvati il "Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori" ed il "Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali";
- con DRD n. 106 del 20/04/2018 è stato approvato il "Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali" – versione 3.0 che aggiorna le precedenti versioni;
- con DRD 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017 è stato approvato il bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 che ha fissato come dotazione finanziaria € 160.763.711,42 di cui € 109.938.711,42 a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed € 50.825.000,00 a valere sulla tipologia di intervento 6.1.1 e quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data del 09.07.2018;

- **con DRD 196 del 19/11/2019, è stata approvata la Graduatoria provvisoria provinciale del bando relativo alla predetta Tipologia di intervento,** composta dai seguenti elenchi:
  - elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili,
  - elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;
  - elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione;

RILEVATO che con DRD 80 del 09/04/2020, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, per il bando relativo alla presente Tipologia di Intervento 4.1.2. e 6.1.1.

- è stato approvato il punteggio soglia di **82** punti per l'individuazione delle domande "immediatamente finanziabili";
- è stato concesso il Nulla Osta al finanziamento di tali domande "immediatamente finanziabili";
- è stato dato mandato al Dirigente della UOD STP 50.07.11 di procedere all'approvazione e pubblicazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili;

DATO ATTO che ai sensi del DRD n. 80 del 09/04/2020 sono da ritenersi "immediatamente finanziabili" tutte le domande inserite nell'elenco provinciale provvisorio delle domande ammissibili a finanziamento alle quali sia stato attribuito un punteggio pari o superiore al "punteggio soglia" di **82** punti;

PRECISATO che la finanziabilità delle domande inserite nell'elenco provinciale provvisorio così come rettificate, il cui punteggio attribuito è inferiore al punteggio soglia, sarà determinata con l'adozione della graduatoria regionale definitiva che individua definitivamente le

i) le Domande ammissibili e già finanziate;

ii) le Domande ammissibili e finanziabili;

iii) le Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

RITENUTO, relativamente al Progetto Integrato Giovani -Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017 e fatti salvi gli esiti delle verifiche antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:

- di approvare l'elenco delle Domande "immediatamente finanziabili" che, come previsto dal citato DRD n. 80 del 09/04/2020, ai fini del presente bando, è composto dalle istanze inserite nell'elenco provinciale provvisorio così come rettificato delle Domande ammissibili a finanziamento alle quali è stato attribuito un punteggio pari o superiore al "punteggio soglia" di **82** punti e che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020" e sul BURC;

PRECISATO che la presentazione di istanza di riesame sul punteggio o sul contributo sospende la immediata finanziabilità della domanda e che gli esiti del riesame saranno comunque recepiti in sede di Graduatoria regionale definitiva;

VISTO:

- l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente al Progetto Integrato Giovani -Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 – di cui al bando emanato con DRD 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - fatti salvi gli esiti delle verifiche antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:

- di approvare l'elenco delle Domande immediatamente finanziabili che, come previsto dal citato DRD n. 80 del 09/04/2020, ai fini del presente bando, è composto dalle istanze inserite nell'elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili a finanziamento alle quali è stato attribuito un punteggio pari o superiore al "punteggio soglia" di **82** punti e che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020" e sul BURC anche ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "*Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017*";
- di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui agli art. 26, comma 2 e art. 27 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- di trasmettere il presente decreto:
  al Direttore Generale 50.07;
  al Dirigente dell'UOD 50.07.02;
  al Responsabile di Misura centrale del Progetto Integrato Giovani -Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1;
  alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura;
  al BURC per la pubblicazione.

GIAMPAOLO PARENTE

ALLEGATO 1

Servizio Territoriale Provinciale di Benevento
PSR CAMPANIA 2014-2020 Tipologia Intervento 4.1.2-6.1.1 - Progetto Integrato Giovani
Elenco delle domande immediatamente finanziabili

POS.	Codice Barre	Numero Protocollo	Data Protocollo	CUAA	Beneficiario	Tipologia Intervento	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	PT. Tot.	PT. Prog.	Soggetto Attuatore	AZIONI
1	84250145046	AGEA.ASR.2018.1159530	05/07/2018	***OMISSIS*** **	SCINTO IVAN	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	87	46	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 148.460,76	€ 109.123,83				
2	84250157520	AGEA.ASR.2018.1176486	09/07/2018	***OMISSIS*** **	DI GIAMBATTISTA ELISA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	50	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 227.884,52	€ 187.616,03				
3	84250145350	AGEA.ASR.2018.1160837	05/07/2018	***OMISSIS*** **	SERENA ROSSELLA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	47	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 133.191,53	€ 116.491,01				
4	84250141680	AGEA.ASR.2018.1142329	03/07/2018	***OMISSIS*** **	SFORZA ROCCO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	46	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 139.515,13	€ 122.065,91				
5	84250147455	AGEA.ASR.2018.1166301	06/07/2018	***OMISSIS*** **	DI BIASE ANTONIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	43	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 269.485,40	€ 180.947,04				
6	84250143298	AGEA.ASR.2018.1151304	04/07/2018	***OMISSIS*** **	MARTINO GIANLUCA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 31.026,38	€ 26.792,04				
7	84250139502	AGEA.ASR.2018.1131772	02/07/2018	***OMISSIS*** **	CARONE ROSETTA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 80.037,08	€ 67.644,46				
8	84250145400	AGEA.ASR.2018.1161144	05/07/2018	***OMISSIS*** **	FUSCO VERONICA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 98.132,57	€ 59.211,56				
9	84250138488	AGEA.ASR.2018.1124604	02/07/2018	***OMISSIS*** **	ZOTTI PASQUALINO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 189.333,06	€ 163.059,55				
10	84250145889	AGEA.ASR.2018.1161471	05/07/2018	***OMISSIS*** **	PIACQUADIO CARMELA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 340.557,81	€ 283.876,15				
11	84250150525	AGEA.ASR.2018.1170578	07/07/2018	***OMISSIS*** **	FACCHINO ANNA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 368.023,09	€ 262.950,63				
12	84250144205	AGEA.ASR.2018.1158851	05/07/2018	***OMISSIS*** **	DI TOCCO GIUSEPPE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 491.090,77	€ 350.803,38				
13	84250142688	AGEA.ASR.2018.1151540	04/07/2018	***OMISSIS*** **	TATAVITTO ANTONIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 529.338,02	€ 421.288,55				
14	84250135534	AGEA.ASR.2018.1070581	29/06/2018	***OMISSIS*** **	CESARE CLEMENTE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	42	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 69.371,84	€ 57.613,92				
15	84250139809	AGEA.ASR.2018.1131773	02/07/2018	***OMISSIS*** **	LA BELLA LUIGI	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	42	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 69.882,58	€ 57.414,00				

fonte: http://burc.regione.campania.it

16	84250147927	AGEA.ASR.2018.1169685	06/07/2018	***OMISSIS*** **	TROTTA TIZIANA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	45	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 18.700,00	€ 15.320,12				
17	84250142407	AGEA.ASR.2018.1147457	04/07/2018	***OMISSIS*** **	VENDITTI GIANLUIGI	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	43	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 80.876,51	€ 70.678,77				
18	84250151879	AGEA.ASR.2018.1171233	07/07/2018	***OMISSIS*** **	LAGOZZINO LUCIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	48	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 207.849,62	€ 182.778,92				
19	84250107186	AGEA.ASR.2018.551263	18/05/2018	***OMISSIS*** **	VASSALLO MARIAFILOMENA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 58.644,86	€ 51.083,34				
20	84250138884	AGEA.ASR.2018.1127703	02/07/2018	***OMISSIS*** **	LOMBARDI SEBASTIANINO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 91.566,39	€ 80.123,47				
21	84250143975	AGEA.ASR.2018.1154718	05/07/2018	***OMISSIS*** **	GUERRERA BELLATALLA DEBORA MARIAROSARIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 180.656,58	€ 98.963,69				
22	84250147059	AGEA.ASR.2018.1164731	06/07/2018	***OMISSIS*** **	SABINO GIOVANNI	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	43	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 43.950,43	€ 38.734,19				
23	84250147240	AGEA.ASR.2018.1166132	06/07/2018	***OMISSIS*** **	PIETRANTUONO LUCIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	43	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 389.166,48	€ 306.573,62				
23	84250146127	AGEA.ASR.2018.1161431	05/07/2018	***OMISSIS*** **	RINALDI ANTONELLO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	43	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 437.809,75	€ 283.782,81				
25	84250146713	AGEA.ASR.2018.1164005	06/07/2018	***OMISSIS*** **	PARLAPIANO PASQUALE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	43	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 500.392,00	€ 306.580,75				
26	84250147208	AGEA.ASR.2018.1168005	06/07/2018	***OMISSIS*** **	BOLLELLA FIORELLA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	43	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 523.415,68	€ 405.811,03				
27	84250138710	AGEA.ASR.2018.1126105	02/07/2018	***OMISSIS*** **	D'ADDONA CARMELINA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	41	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 463.737,79	€ 403.509,23				
28	84250148479	AGEA.ASR.2018.1170574	07/07/2018	***OMISSIS*** **	RINALDI CARMINE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	41	BENEVENTO	
						4.1.2	€ 472.503,80	€ 472.501,80				

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 51 del 21/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 11 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Oggetto dell'Atto:

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. LA SOCIETA' 'COOPERATIVA LA MONTAGNA GROUP SOC. COOP'. CODICE FISCALE 01582830624 DI CASTELPAGANO (BN). RICONOSCIMENTO COME PRIMO ACQUIRENTE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, DEL DECRETO MIPAAF 7 APRILE 2015, N. 2337.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,* all'art. 151 *Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari* stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese e che gli Stati membri notificano alla Commissione tali quantità di latte crudo;
- il regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione del 1° giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero -caseari, è stato modificato dal regolamento (UE) n.1097/2014, del 17 ottobre 2014;
- con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 aprile 2015, n. 2337, entrato in vigore il 21 maggio 2015, sono state definite le *Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;*
- con Decreto Dirigenziale Regionale della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52.06.00) n. 77 del 21 maggio 2015 è stato approvato il documento *Procedure regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*;
- con Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.12) n. 8 del 21 maggio 2015 è stato istituito l'*Albo regionale dei primi acquirenti – D.M. 7 aprile 2015* - tenuto in formato elettronico - ed approvato l'elenco dei primi acquirenti riconosciuti, ai sensi della legge n. 119/2003 e smi, alla data del 20 maggio 2015;

CONSIDERATO che

- il sig. B***OMI S***OMISS nato a C***OMISSIS* (BN) il ***OMISSIS C.F.***OMISSIS*** ** residente in C***OMISSIS*(BN) alla ***OMISSIS*** ***OMI cap 82024 in qualità di rappresentante legale della società " Cooperativa La Montagna Group Soc. Coop.", con sede legale in C***OMISSIS* (BN) alla ***OMISSIS*** ***OM cap 82024 con istanza del 24/03/2020 acquisita al protocollo regionale al n. 0175868 in data 30/03/2020 , ha presentato richiesta di riconoscimento ai sensi ai sensi dell'art. 3 del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, indicando la data di inizio attività di primo acquirente a decorrere dal 24/04/2020 ;

- le fasi istruttorie che hanno interessato la richiamata istanza e la documentazione ad essa allegata nonché gli accertamenti espletati con nota di riscontro n.0192267 in data 15/04/2020 presso la sede legale della richiamata società hanno dato esito positivo in ordine ai prescritti requisiti per il riconoscimento stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali richiamate in premessa;

- con nota di riscontro n.0195273 del 17/04/2020 è stato richiesto al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale (50.07.01) Ufficio di Supporto alla programmazione ed alla gestione di programmi ed interventi previsti dalla politica agricola *comune* l'attribuzione della posizione che il riconoscendo acquirente deve occupare nell'*Albo regionale dei primi acquirenti – DM 7 aprile 2015* una volta adottato il provvedimento di riconoscimento*;*

- il Dirigente della UOD *Sviluppo delle produzioni zootecniche* ha determinato la posizione che l'acquirente deve occupare nel suddetto Albo con nota di riscontro n. 0195313 del 17/04/2020

RITENUTO di dover riconoscere come primo acquirente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, la società" Cooperativa La Montagna Group soc. coop." Codice fiscale ***OMISSIS* ai fini della registrazione nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nell'*Albo regionale dei primi acquirenti – D.M. 7 aprile 2015;*

VISTI

- l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 che attribuisce, tra l'altro, ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12 *Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania* e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 619 dell'8 novembre 2016 che modificando ed integrando la Delibera di Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012 e s.m.i., approva, tra l'altro, l'articolazione delle strutture dirigenziali sulla base delle competenze da svolgere definendo il nuovo ordinamento della Amministrazione Regionale della Campania;
- la D.G.R. n. 249 del 3 maggio 2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal competente Ufficio di questa Unità Operativa Dirigenziale in conformità alle disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali di riferimento

DECRETA

Per tutto quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato

- di riconoscere come primo acquirente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, la società Cooperativa La Montagna Group soc. coop." Codice fiscale ***OMISSIS* i cui dati identificativi ai fini della registrazione nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nell'*Albo regionale dei primi acquirenti – D.M. 7 aprile 2015* sono i seguenti:

1	Numero Albo regionale	1506200709
2	Matricola AGEA	Da generare
3	Codice fiscale	***OMISSIS*
4	Partita IVA	***OMISSIS*
5	Denominazione/ragione sociale	Cooperativa La Montagna Group soc. coop
6	Indirizzo della sede legale	***OMISSIS*** ***OM, 82024 C***OMISSIS* (BN)
7	Matricola Albo regionale	1506200709
8	Inizio attività riconosciuta	24/04/2020
9	Fine attività riconosciuta	

- di incaricare il competente Ufficio di questa Unità Operativa Dirigenziale di effettuare le necessarie registrazioni nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per tener conto di quanto disposto con il presente provvedimento;

- di notificare alla ditta individuale/società in oggetto quanto stabilito con il presente provvedimento e, segnatamente, i dati identificativi sopra indicati;

- di dare atto che per il presente provvedimento non sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

- di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del reg. UE 2016/679 del GDPR;

- di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (*Regione casa di vetro*), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;

- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza:
  - alla Segreteria di Giunta;
  - alla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (*Regione casa di vetro*) per il tramite della procedura *e-grammata*
  - alla Unità Operativa Dirigenziale (50.07.01) *Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune*;
  - all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali (40.03.03).

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela con proposizione di ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, secondo le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di notifica del presente provvedimento.

Giampaolo Parente

Decreto Dirigenziale n. 52 del 21/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 11 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Oggetto dell'Atto:

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. LA SOCIETA' 'CUORE DI LATTE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA'. CODICE FISCALE 01585550625 DI CASTELPAGANO (BN). RICONOSCIMENTO COME PRIMO ACQUIRENTE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, DEL DECRETO MIPAAF 7 APRILE 2015, N. 2337.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,* all'art. 151 *Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari* stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese e che gli Stati membri notificano alla Commissione tali quantità di latte crudo;
- il regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione del 1° giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero -caseari, è stato modificato dal regolamento (UE) n.1097/2014, del 17 ottobre 2014;
- con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 aprile 2015, n. 2337, entrato in vigore il 21 maggio 2015, sono state definite le *Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;*
- con Decreto Dirigenziale Regionale della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52.06.00) n. 77 del 21 maggio 2015 è stato approvato il documento *Procedure regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*;
- con Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.12) n. 8 del 21 maggio 2015 è stato istituito l'*Albo regionale dei primi acquirenti – D.M. 7 aprile 2015* - tenuto in formato elettronico - ed approvato l'elenco dei primi acquirenti riconosciuti, ai sensi della legge n. 119/2003 e smi, alla data del 20 maggio 2015;

CONSIDERATO che

- il sig. M***O L***O nato a B***OMISS (BN) il ***OMISSIS C.F.***OMISSIS*** ** residente in C***OMISSIS*(BN) alla ***OMISSIS*** ***OMISSI cap 82024 in qualità di rappresentante legale della società "Cuore di Latte – Società Cooperativa Agricola .", con sede legale in C***OMISSIS* (BN) alla ***OMISSIS*** cap 82024 con istanza del 09/04/2020 acquisita al protocollo regionale al n. 0190646 in data 14/04/2020 , ha presentato richiesta di riconoscimento ai sensi dell'art. 3 del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, indicando la data di inizio attività di primo acquirente a decorrere dal 10/05/2020 ;

- le fasi istruttorie che hanno interessato la richiamata istanza e la documentazione ad essa allegata nonché gli accertamenti espletati con nota di riscontro n.0195229 in data 17/04/2020 presso la sede legale della richiamata società hanno dato esito positivo in ordine ai prescritti requisiti per il riconoscimento stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali richiamate in premessa;

- con nota di riscontro n.0195273 del 17/04/2020 è stato richiesto al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale (50.07.01) Ufficio di Supporto alla programmazione ed alla gestione di programmi ed interventi previsti dalla politica agricola *comune* l'attribuzione della posizione che il riconoscendo acquirente deve occupare nell'*Albo regionale dei primi acquirenti – DM 7 aprile 2015* una volta adottato il provvedimento di riconoscimento*;*

- il Dirigente della UOD *Sviluppo delle produzioni zootecniche* ha determinato la posizione che l'acquirente deve occupare nel suddetto Albo con nota di riscontro n. 0195313 del 17/04/2020

RITENUTO di dover riconoscere come primo acquirente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, La società "Cuore di Latte – Società Cooperativa Agricola". Codice fiscale ***OMISSIS* ai fini della registrazione nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nell'*Albo regionale dei primi acquirenti – D.M. 7 aprile 2015;*

VISTI

- l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 che attribuisce, tra l'altro, ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12 *Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania* e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 619 dell'8 novembre 2016 che modificando ed integrando la Delibera di Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012 e s.m.i., approva, tra l'altro, l'articolazione delle strutture dirigenziali sulla base delle competenze da svolgere definendo il nuovo ordinamento della Amministrazione Regionale della Campania;
- la D.G.R. n. 249 del 3 maggio 2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal competente Ufficio di questa Unità Operativa Dirigenziale in conformità alle disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali di riferimento

DECRETA

Per tutto quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato

- di riconoscere come primo acquirente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, La società "Cuore di Latte – Società Cooperativa Agricola". Codice fiscale ***OMISSIS* i cui dati identificativi ai fini della registrazione nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nell'*Albo regionale dei primi acquirenti – D.M. 7 aprile 2015* sono i seguenti:

1	Numero Albo regionale	1506200710
2	Matricola AGEA	Da generare
3	Codice fiscale	***OMISSIS*
4	Partita IVA	***OMISSIS*
5	Denominazione/ragione sociale	"Cuore di Latte – Società Cooperativa Agricola"
6	Indirizzo della sede legale	***OMISSIS*** , 82024 C***OMISSIS* (BN)
7	Matricola Albo regionale	1506200710
8	Inizio attività riconosciuta	10/05/2020
9	Fine attività riconosciuta	

- di incaricare il competente Ufficio di questa Unità Operativa Dirigenziale di effettuare le necessarie registrazioni nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per tener conto di quanto disposto con il presente provvedimento;

- di notificare alla ditta individuale/società in oggetto quanto stabilito con il presente provvedimento e, segnatamente, i dati identificativi sopra indicati;

- di dare atto che per il presente provvedimento non sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

- di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (*Regione casa di vetro*), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;

- di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del reg. UE 2016/679 del GDPR;

- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza:
  - alla Segreteria di Giunta;
  - alla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (*Regione casa di vetro*) per il tramite della procedura *e-grammata*
  - alla Unità Operativa Dirigenziale (50.07.01) *Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune*;
  - all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali (40.03.03).

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela con proposizione di ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, secondo le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di notifica del presente provvedimento.

Giampaolo Parente

Decreto Dirigenziale n. 53 del 21/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 11 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Oggetto dell'Atto:

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. LA SOCIETA' "CASEIFICIO CASELLE SRL" CODICE FISCALE 01761360625 DI PIETRAROJA (BN) RICONOSCIMENTO COME PRIMO ACQUIRENTE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, DEL DECRETO MIPAAF 7 APRILE 2015, N. 2337.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 *recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio,* all'art. 151 *Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari* stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese e che gli Stati membri notificano alla Commissione tali quantità di latte crudo;
- il regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione del 1° giugno 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero -caseari, è stato modificato dal regolamento (UE) n.1097/2014, del 17 ottobre 2014;
- con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 aprile 2015, n. 2337, entrato in vigore il 21 maggio 2015, sono state definite le *Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;*
- con Decreto Dirigenziale Regionale della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52.06.00) n. 77 del 21 maggio 2015 è stato approvato il documento *Procedure regionali di attuazione del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*;
- con Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.12) n. 8 del 21 maggio 2015 è stato istituito l'*Albo regionale dei primi acquirenti – D.M. 7 aprile 2015* - tenuto in formato elettronico - ed approvato l'elenco dei primi acquirenti riconosciuti, ai sensi della legge n. 119/2003 e smi, alla data del 20 maggio 2015;

CONSIDERATO che

- La signora A***O M***O V***OMIS nata a P***OMISSI (BN) il ***OMISSIS C.F.***OMISSIS*** ** residente in Pietraroja(BN) alla ***OMISSIS*** ** cap 82030 in qualità di rappresentante legale della società " Caseificio Caselle s.r.l..", con sede legale in P***OMISSI (BN) alla ***OMISSIS*** snc cap 82030 con istanza del 05/03/2020 acquisita al protocollo regionale al n. 0144802 in data 05/03/2020 , ha presentato richiesta di riconoscimento ai sensi ai sensi dell'art. 3 del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, indicando la data di inizio attività di primo acquirente a decorrere dal 24/04/2020 ;

- le fasi istruttorie che hanno interessato la richiamata istanza e la documentazione ad essa allegata nonché gli accertamenti espletati con nota di riscontro n.0151559 in data 09/03/2020 presso la sede legale della richiamata società hanno dato esito positivo in ordine ai prescritti requisiti per il riconoscimento stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali richiamate in premessa;

- con nota di riscontro n.0195273 del 17/04/2020 è stato richiesto al Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale (50.07.01) Ufficio di Supporto alla programmazione ed alla gestione di programmi ed interventi previsti dalla politica agricola *comune* l'attribuzione della posizione che il riconoscendo acquirente deve occupare nell'*Albo regionale dei primi acquirenti – DM 7 aprile 2015* una volta adottato il provvedimento di riconoscimento*;*

- il Dirigente della UOD *Sviluppo delle produzioni zootecniche* ha determinato la posizione che l'acquirente deve occupare nel suddetto Albo con nota di riscontro n. 0195313 del 17/04/2020

RITENUTO di dover riconoscere come primo acquirente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, la società "Caseificio Caselle s.r.l". Codice fiscale ***OMISSIS* ai fini della registrazione nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nell'*Albo regionale dei primi acquirenti – D.M. 7 aprile 2015;*

VISTI

- l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 che attribuisce, tra l'altro, ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12 *Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania* e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 619 dell'8 novembre 2016 che modificando ed integrando la Delibera di Giunta Regionale n. 478 del 10 settembre 2012 e s.m.i., approva, tra l'altro, l'articolazione delle strutture dirigenziali sulla base delle competenze da svolgere definendo il nuovo ordinamento della Amministrazione Regionale della Campania;
- la D.G.R. n. 249 del 3 maggio 2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal competente Ufficio di questa Unità Operativa Dirigenziale in conformità alle disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali di riferimento

DECRETA

Per tutto quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato

- di riconoscere come primo acquirente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto Mipaaf 7 aprile 2015, n. 2337, la società "Caseificio Caselle s.r.l". Codice fiscale ***OMISSIS* i cui dati identificativi ai fini della registrazione nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nell'*Albo regionale dei primi acquirenti – D.M. 7 aprile 2015* sono i seguenti:

1	Numero Albo regionale	1506200708
2	Matricola AGEA	Da generare
3	Codice fiscale	***OMISSIS*
4	Partita IVA	***OMISSIS*
5	Denominazione/ragione sociale	Caseificio Caselle s.r.l
6	Indirizzo della sede legale	***OMISSIS*** ***O , 82030 P***OMISSI (BN)
7	Matricola Albo regionale	1506200708
8	Inizio attività riconosciuta	24/04/2020
9	Fine attività riconosciuta	

- di incaricare il competente Ufficio di questa Unità Operativa Dirigenziale di effettuare le necessarie registrazioni nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per tener conto di quanto disposto con il presente provvedimento;

- di notificare alla ditta individuale/società in oggetto quanto stabilito con il presente provvedimento e, segnatamente, i dati identificativi sopra indicati;

- di dare atto che per il presente provvedimento non sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

- di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (*Regione casa di vetro*), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;

- di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del reg.UE 2016/679 del GDPR;

- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza:
  - alla Segreteria di Giunta;
  - alla pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (*Regione casa di vetro*) per il tramite della procedura *e-grammata*
  - alla Unità Operativa Dirigenziale (50.07.01) *Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune*;
  - all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali (40.03.03).

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela con proposizione di ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, secondo le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato per motivi di legittimità, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di notifica del presente provvedimento.

Giampaolo Parente

Decreto Dirigenziale n. 88 del 21/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014/2020 - MISURE CHE PREVEDONO AIUTI CONNESSI ALLA SUPERFICIE AZIENDALE E/O AGLI ANIMALI: APPROVAZIONE BANDI E APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO / PAGAMENTO PER LA SOTTOMISURA 13.1 E DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER LA CONFERMA IMPEGNI PER LE SOTTOMISURE 8.1, 10.1, 15.1 E PER LE MISURE 11 E 14, NONCHE' APERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO PER GLI IMPEGNI IN CORSO, DERIVANTI DAL REGOLAMENTO (CE) 1698/2005 (MISURE 221 E 223 - AD ECCEZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

a) la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2020) 1909 del 24/03/2020 ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 7.1;
b) con Deliberazione n. 168 del 31/03/2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 7.1;
c) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;
d) con DGR n. 619 del 08/01/2016 è stato modificato, tra l'altro, l'allegato D della DGR 478/2012 e ss.mm.ii., attribuendo alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il codice 50 07 00;
e) con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo DPGR n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
f) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;
g) con Decreti Regionali Dirigenziali (DRD) n. 15 del 04/05/2016 e n° 91 del 27/04/2017 sono stati approvati, tra l'altro, i criteri di selezione delle Misure 10, 11, 15 e 14;

VISTO:

a) il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
b) il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
c) il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
d) il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
e) il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
f) il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
g) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
h) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

i) il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
j) il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
k) il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e abroga il regolamento (CE) n. 1974/2006 che, tuttavia, continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014;
l) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
m) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
n) il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
o) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure disviluppo rurale e la condizionalità;
p) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
q) il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
r) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
s) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
t) il Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento,

sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

u) il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
v) il Regolamento (UE) n. 2019/288 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020;
w) il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 gennaio 2019 n. 497 (G.U. n. 72 del 26/03/2019) relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
x) il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588 in corso di pubblicazione relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTO, inoltre:

a) il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501 del 06/04/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 07 aprile 2020, recante una deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;
b) il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 – "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020);

RICHIAMATO:

a) il Decreto Regionale Dirigenziale n. 22 del 06/02/2017 che approva il "*Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori*" e le procedure per la gestione delle domande di sostegno del PSR 2014/2020;
b) il Decreto Regionale Dirigenziale n. 82 del 15/04/2020 che approva il documento "*Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 5.0)",* che aggiorna il documento "Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.1)" approvato con DRD n. 48 del 22/03/2019, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti a carico dei beneficiari resi necessari dallo stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, in coerenza con le Circolari AgEA prot. n. 0024085.2020 del 31 marzo 2020 e prot. n. ORPUM.0025841 del 09 aprile 2020;

CONSIDERATO che:

a) con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 68 del 18/04/2008 sono state approvate le Disposizioni generali ed i bandi di attuazione delle misure del PSR 2007/2013 concernenti aiuti e indennità destinate alle aziende agricole e agli agricoltori e rapportate alla superficie e/o agli animali e sono stati aperti i termini di adesione per la presentazione delle domande per la campagna 2008;

b) con i DRD n. 192 del 03/08/2007 e n° 219 del 12/09/2007 sono state definite le modalità per la presentazione delle domande di conferma degli impegni assunti ai sensi del Reg CEE 1257/99 - misura H, del Reg. CEE 2080/92 e del Reg. CEE 1609/89 a valere sulla misura 221 del PSR 2007/2013;
c) con DRD n. 32/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative, con contestuale adozione, tra l'altro, dei Bandi delle Misure 221 e 223;
d) con DRD n. 3 del 18 gennaio 2011 e ss.mm.ii. sono state approvate le Disposizioni generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative ed adottati, tra l'altro, i bandi delle misure 221 e 223;
e) con DRD n. 35 del 05/08/2011 sono stati adottati i bandi delle misure 221 e 223 e fissati i termini di presentazione delle domande per la sezione ad investimento delle misure relativamente alla seconda sessione del 2011;
f) con DRD n.25 del 30/04/2013 sono stati adottati i bandi e fissati i termini di presentazione delle domande per la sezione ad investimento delle misure 221 e 223;
g) con DRD n. 18 del 20 maggio 2016 sono stati, tra l'altro, adottati i bandi e aperti i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento delle misure 10.1, 11 e 15.1;
h) con DRD n. 83 del 12 aprile 2017 sono stati, tra l'altro, adottati i bandi e aperti i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento delle misure 10.1, 11 e 14, per la campagna 2017;
i) con DRD n. 33 del 18 luglio 2017 è stato adottato, tra l'altro, il bando relativo alla tipologia 8.1, per i costi di impianto;
j) con DRD n. 85 del 21 marzo 2018 e ss.mm.ii. sono stati aperti, tra l'altro, i termini per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma impegni relativi alle misure 10.1, 11, 14 e 15.1 per la campagna 2018;
k) con DRD n. 90 del 28 marzo 2018 e ss.mm.ii. sono stati aperti, tra l'altro, i termini per la presentazione delle domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 per le *Misure 221 e 223 (ad eccezione dei costi di impianto*) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (*Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura h*) per l'anno 2018;
l) con DRD n. 49 del 22 marzo 2019 sono stati aperti tra l'altro i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento della Misura 13 e le domande di pagamento per la conferma degli impegni relativi alle misure 8.1, 10.1, 11, 14 e 15.1 per la campagna 2019, nonché i termini per la presentazione delle domande di pagamento per gli impegni in corso, derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 (Misure 221 e 223 - ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE 2080/92 e Reg. (CE) 1257/99 - misura h);

ATTESO che:

a) con DRD n. 27 del 13/04/2010 sono state definite le violazioni ed i livelli di gravità, entità e durata per le misure 221 e 223 del PSR 2007/2013;
b) con DRD n. 265 del 02/08/2018 sono state approvate le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni delle Misure 10.1, 11, 13, 14 e 15.1 del PSR 2014/2020;
c) con DRD n. 56 del 09/03/2020 sono state approvate le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni della Misura 8.1 – sezione a superficie;

PRESO ATTO:

a) della Circolare AgEA ORPUM.0020072 del 10 marzo 2020 – Istruzioni Operative n. 15, ad oggetto: "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2020";

b) della Circolare AgEA ORPUM.0023764 del 30 marzo 2020 – Istruzioni Operative n. 18, ad oggetto: "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2020";
c) della Circolare AGEA – Area Coordinamento prot. n. 0024085.2020 del 31 marzo 2020 – "Situazioni eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal COVID-19. Attività concernenti la campagna 2020";
d) della Circolare AgEA ORPUM.0025841 del 09 aprile 2020 – Istruzioni Operative n. 23 – "Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020";

CONSIDERATO che occorre:

a) stabilire le modalità di accesso alla sottomisura 13.1 e consentire per la stessa la presentazione delle domande di sostegno / pagamento per la campagna 2020;

b) consentire per le Misure 11 e 14 e per le Sotto-misure 8.1, 10.1 e 15.1, al fine di assicurare il legittimo affidamento dei potenziali beneficiari, la presentazione delle domande di pagamento per la conferma impegni – campagna 2020, subordinandone l'ammissibilità all'esito delle istruttorie delle domande di sostegno / pagamento presentate nelle campagne 2016, 2017, 2018 e 2019;
c) consentire ai beneficiari delle misure connesse alla superficie che hanno impegni pluriennali in corso derivanti dalla programmazione 2007/2013 (Misure 221, 223) e precedenti (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura h), di presentare la domanda annuale di pagamento, relativamente alla campagna 2020, per la conferma degli impegni assunti, specificando che l'ammissione ed il pagamento delle domande di conferma sono comunque subordinati alle determinazioni derivanti dalle istruttorie ancora in corso delle domande di pagamento presentate a valere sui bandi specifici aperti nelle precedenti annualità;
d) fissare i termini ultimi per la presentazione delle diverse tipologie di domanda in coerenza con la regolamentazione comunitaria e secondo quanto puntualmente indicato nelle citate Istruzioni Operative n. 15 del 10 marzo 2020 e n.18 del 30 marzo 2020;

PRECISATO che, in caso di mancata ammissione al finanziamento delle domande di sostegno delle Misure 10.1, 11, 14 e 15.1 presentate nelle campagne 2016 e 2017, le domande di conferma impegni presentate nella campagna 2020 sono irricevibili e che, dunque, nessun corrispettivo finanziario potrà essere riconosciuto ai richiedenti, che non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti della Regione che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo;

ACQUISITI i documenti curati dalle competenti Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale 50 07, di seguito elencati:

a) Bando di attuazione della sottomisura 8.1 predisposto dalla UOD 04;

b) Bando di attuazione della sottomisura 10.1 predisposto dalla UOD 02;
c) Bando di attuazione della misura 11 predisposto dalla UOD 02;
d) Bando di attuazione della sottomisura 13.1 predisposto dalla UOD 02;
e) Bando di attuazione della misura 14 predisposto dalla UOD 01;
f) Bando di attuazione della sottomisura 15.1 predisposto dalla UOD 04;
g) Bando per la presentazione delle domande di pagamento - Anno 2020 - Misure di imboschimento delle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura h) predisposto dalla UOD 04;
h) Bando per la presentazione delle domande di pagamento – Anno 2020 – Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli" – sezione a superficie, predisposto dalla UOD 04;
i) Bando per la presentazione delle domande di pagamento – Anno 2020 – Misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole" – sezione a superficie, predisposto dalla UOD 04;

DATO ATTO che:

- sia le domande di sostegno / pagamento, sia le domande di pagamento per la conferma impegni, devono essere compilate e rilasciate esclusivamente sul portale SIAN per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o degli uffici regionali – UOD Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Direzione Generale 50 07 detentori del fascicolo, e devono essere obbligatoriamente precedute dall'aggiornamento del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione, pena la inammissibilità della domanda;
- il modello stampato da sistema deve essere sottoscritto da parte del richiedente con le modalità previste da AgEA con le citate Istruzioni operative n 15 del 10 marzo 2020, n. 18 del 30 marzo e n. 23 del 9 aprile 2020 e successivamente rilasciato attraverso il SIAN alle UOD STP competenti per territorio, indicate nella sottostante tabella;
- per la campagna 2020 non è dovuta la consegna del modello stampato alle UOD STP territorialmente competenti;

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	**Indirizzo**: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino **PEC**: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	**Indirizzo**: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento **PEC**: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	**Indirizzo**: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) **PEC**: uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	**Indirizzo**: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli **PEC**: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	**Indirizzo**: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno **PEC**: uod.500714@pec.regione.campania.it

PRECISATO, inoltre, che per la campagna 2020, ai fini dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, della sottoscrizione delle Domande, dell'identificazione del sottoscrittore e della validità dei relativi documenti, sono di applicazione le Istruzioni Operative AgEA n. 23 del 09 aprile 2020, rese necessarie dalla situazione emergenziale da COVID-19 e recepite dalle Disposizioni Generali delle misure connesse alla superficie e/o agli animali – versione 5.0, approvate con DRD n. 82 del 15 aprile 2020;

ATTESO che con Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501 del 06 aprile 2020, in considerazione della situazione derivante dalla pandemia di COVID-19, è stata prevista la deroga al Reg. (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno / pagamento, che non potrà essere successivo al 15 giugno 2020, e che tale Regolamento è in corso di trasposizione nello schema di decreto nazionale;

RILEVATO che, fino alla adozione di detto provvedimento ministeriale e del successivo recepimento da parte di AgEA, sono di applicazione le Istruzioni Operative AgEA n. 15 del 10 marzo 2020 e n. 18 del 30 marzo 2020 che:

a) indicano i seguenti termini per la presentazione delle domande per la campagna 2020:

- **15 maggio 2020** come termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali; la presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del **09 giugno 2020** sono irricevibili;
- **01 giugno 2020** come termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi del-

l'articolo 15" oltre il termine citato comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09 giugno 2020. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **09 giugno** 2020 sono irricevibili;

b) definiscono i termini e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno / pagamento e delle altre tipologie di domande / comunicazioni previste per la campagna 2020 e forniscono le ulteriori istruzioni e dettagli operativi;

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare i seguenti bandi, predisposti dalle competenti UOD della Direzione Generale 50 07 che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:

   - *Allegato 1 – Bando di attuazione della sottomisura 8.1 predisposto dalla UOD 04;*
   - *Allegato 2 – Bando di attuazione della sottomisura 10.1 predisposto dalla UOD 02;*
   - *Allegato 3 – Bando di attuazione della misura 11 predisposto dalla UOD 02;*
   - *Allegato 4 – Bando di attuazione della sottomisura 13.1 predisposto dalla UOD 02;*
   - *Allegato 5 – Bando di attuazione della misura 14 predisposto dalla UOD 01;*
   - *Allegato 6 – Bando di attuazione della sottomisura 15.1 predisposto dalla UOD 04;*
   - *Allegato 7 – Bando per la presentazione delle domande di pagamento - Anno 2020 - Misure di imboschimento delle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura h) predisposto dalla UOD 04;*
   - *Allegato 8 – Bando per la presentazione delle domande di pagamento - Anno 2020 - Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli" - sezione a superficie, predisposto dalla UOD 04;*
   - *Allegato 9 – Bando per la presentazione delle domande di pagamento - Anno 2020 - Misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole" - sezione a superficie, predisposto dalla UOD 04;*

2. di fissare, in attesa del provvedimento ministeriale che stabilisca le nuove scadenze in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501, sia per le domande di sostegno / pagamento che per le domande di pagamento per la conferma impegni della campagna 2020:

   - al **15 maggio 2020** il termine ultimo per il rilascio nel portale SIAN delle domande iniziali; la presentazione delle domande oltre il termine sopra citato comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi degli art. 13 del Reg. (UE) 640/2014, pari all'1% dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; le domande iniziali pervenute oltre il termine del **09 giugno 2020,** sono irricevibili;
   - al **01 giugno 2020** il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014; la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine citato comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09 giugno 2020. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **09 giugno 2020,** sono irricevibili;

3. di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale proroga dei predetti termini secondo quanto verrà determinato con decreto ministeriale e con successive Istruzioni Operative di AgEA, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/501;

4. di rinviare alle circolari AgEA ORPUM.0020072 del 10 marzo 2020 (Istruzioni Operative n. 15) e AgEA ORPUM.0023764 del 30 marzo 2020 (Istruzioni Operative n. 18) per le modalità di presentazione delle domande di sostegno / pagamento e per le modalità e termini per la presentazione delle altre domande e comunicazioni previste per la campagna 2020;

5. di rinviare alla Circolare AgEA ORPUM.0025841 del 09 aprile 2020 (Istruzioni Operative n. 23) per le ulteriori modalità operative concernenti la campagna 2020, rese necessarie dallo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante COVID-19 e recepite dalle Disposizioni Generali delle misure connesse alla superficie e/o agli animali – versione 5.0, approvate con DRD n. 82 del 15 aprile 2020;

6. di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione della divulgazione dei contenuti degli avvisi e dei termini di attuazione in essi riportati, anche attraverso il sito web della Regione;

7. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;

8. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni sul sito internet istituzionale della Giunta Regionale della Campania nella sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità, della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.lgs n. 33/2013;

9. di trasmettere il presente decreto:

   9.1. al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

   9.2. al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;

   9.3. alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;

   9.4. alla UOD 50.07.06 anche per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale";

   9.5. alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;

   9.6. ad AGEA - Organismo Pagatore;

   9.7. al BURC per la pubblicazione

Diasco

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 8: ***Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (artt. da 21 a 26 del Reg. UE 1305/2013)***

Sottomisura 8.1: ***Sostegno alla forestazione/all'imboschimento art. 22 del Reg. UE 1305/2013***

Tipologia di intervento 8.1.1: ***Imboschimento di superfici agricole e non agricole (per i premi a superficie)***

DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNI ANNUALITA' 2020

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI....2
2. OBIETTIVI E FINALITÀ....3
3. BENEFICIARI....4
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO....4
5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO....4
6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE....5
7. IMPEGNI SPECIFICI....7
8. IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI....7
9. RIDUZIONI E SANZIONI....8
10. ACCESSO AGLI ATTI E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO....8
11. RICORSO E RECLAMI....8
12. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI....8

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005: art. 21 p. 1(a) e art. 22;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 32) della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014): Regime di aiuto SA.49537 (2017/XA). Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. - Misura 8 del PSR Campania 2014/2020 - Tipologie 8.1.1 - 8.3.1. - 8.4.1. - 8.5.1. - 8.6.1; http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, come modificato dai Regg. (UE) 2333/2015, 1394/2016, 1172/2017 e 1242/2017;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Normativa nazionale:

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii.;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatto nel rispetto delle Linee guida definite con il D.Lgs n. 227/2001 e in aderenza alla Strategia forestale e al Piano d'Azione per le foreste dell'Ue, approvato in Conferenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 18 dicembre 2008;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 novembre 2014;
- Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
- Decreto del Mi.P.A.A.F. del 10 marzo 2020 n. 2588 in corso di pubblicazione relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Normativa regionale:
- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;
- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010 e ulteriormente prorogato al 31/12/2020 con DGR Campania n. 687 del 24/10/2018;
- Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;
- Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017;
- D.G.R. Campania n. 795 del 19/12/2018 – “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”.
- D.R.D 56 del 09.03.2020 - Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020- Misure connesse alla superficie e/o agli animali- Approvazione delle Disposizioni regionali delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alla Tipologia di intervento 8.1.1"Imboschimento di superfici agricole e non agricole" sezione a superficie - con allegati.

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

Circolare ORPUM.0020072 del 10 marzo 2020 – Istruzioni Operative n. 15 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020”;

Circolare AGEA.0024085.2020 del 31 marzo 2020 – “Situazioni eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal Covid-19. Attività concernenti la campagna 2020”;

Circolare ORPUM.0025841 del 09 aprile 2020 – Istruzioni Operative n. 23 – “Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020”.

Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni Generali Misure Connesse alla Superficie e/o agli Animali (ver. 5.0) del PSR Campania 2014-2020 (approvate con DRD n°82del 15/04/2020) – che sono parte integrante e sostanziale del presente avviso e di seguito indicate come: Disposizioni Generali.

2. OBIETTIVI E FINALITÀ

La tipologia di intervento è finalizzata al pagamento dei premi, previsti al comma 1 dell’art. 22 del Reg. UE 1305/2013, a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e di

fonte: http://burc.regione.campania.it

manutenzione per un periodo di 12 anni, per gli imboschimenti permanenti e per gli impianti di arboricoltura da legno realizzati su terreni agricoli e non agricoli.

La tipologia di intervento ha lo scopo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso il sequestro del carbonio, alla difesa del territorio e del suolo, alla prevenzione dei rischi naturali, alla regimentazione delle acque, nonché alla conservazione e tutela della biodiversità. Pertanto, la stessa contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi della focus area 5e: *promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale*.

3. BENEFICIARI

Soggetti privati, anche in forma associata, che hanno aderito ai bandi della tipologia di intervento 8.1.1 "Imboschimento di superfici agricole e non agricole (solo per i costi di impianto)" per la realizzazione di imboschimenti permanenti e/o di impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, realizzati su terreni agricoli e non agricoli, e regolarmente collaudati e liquidati con la domanda di pagamento di saldo.
Gli Enti pubblici sono esclusi dal sostegno dei premi, a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e di manutenzione.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Possono aderire al presente bando, come già detto, i beneficiari privati che hanno realizzato imboschimenti permanenti e/o impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, su terreni agricoli e non agricoli, e regolarmente collaudati e liquidati con la domanda di pagamento di saldo.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

I beneficiari dei premi annuali, sono obbligati, su tutte le superfici agricole dell'azienda, al rispetto dei requisiti obbligatori di condizionalità stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

I premi che possono essere richiesti sono quelli riconosciuti nel provvedimento di concessione dell'aiuto per i costi di impianto. In calce si riporta la tabella generale.

Premio per il mancato reddito agricolo
Il premio per il mancato reddito agricolo, riconosciuto **per gli impianti realizzati sui terreni agricoli**, è rapportato, oltre che alla macroarea ove ricade l'impianto, anche alla figura professionale del beneficiario.
Pertanto il premio come imprenditore agricolo è riconosciuto a coloro che sono iscritti ai registri della C.C.I.A.A sezione speciale aziende agricole al codice ATECO 01, ad eccezione di coloro che sono esonerati, e all'INPS nella sezione "Lavoratori Agricoli Autonomi", a tutti gli altri beneficiari è, invece, riconosciuto un premio come persona fisica.
Nel caso di imboschimenti permanenti realizzati con specie micorrizate, a partire dal quinto anno successivo alla realizzazione dell'impianto, il premio per il mancato reddito è ridotto del 20%.

Il premio relativo al mancato reddito agricolo per le superfici agricole oggetto di imboschimento, che saranno individuate come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg.1307/2013, sarà decurtato della quota "greening" dovuta per il pagamento diretto della Domanda Unica.

Premio per la manutenzione
Si ha diritto, inoltre, al pagamento del premio per la manutenzione per gli impianti realizzati sia sui terreni agricoli che sui terreni non agricoli. La manutenzione degli impianti prevede l'impegno da parte del beneficiario ad eseguire le cure colturali previste dal progetto e nel piano di coltura sottoscritto in sede di collaudo (controllo delle infestanti, potatura di

fonte: http://burc.regione.campania.it

formazione e di allevamento, sostituzione fallanze, irrigazione di soccorso, concimazione, trattamenti antiparassitari, etc.).

Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato
L'aiuto è concesso nell'ambito del regime in esenzione istituito con l'Aiuto di Stato SA.44906 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA), ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (art, 32) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali e che abroga il regolamento CE 1857/06.

Non sono ammesse al pagamento dei premi le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Pertanto, prima dell'ammissibilità al pagamento, l'ufficio istruttore provvederà ad eseguire la cosiddetta visura "Deggendorf" mediante l'apposita funzione presente sul portale RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato).

Macroarea	Anno dell'impianto successivo al collaudo	Manutenzione	**Imprenditore agricolo**		**Persona fisica e altro possessore**	
			Mancato Reddito	MA+MR	Mancato Reddito	MA+MR
		(a)	(b)	(a+b)	(c)	(a+c)
A e B	I, II	800	900	**1.700**	450	**1.250**
	III, IV	450	900	**1.350**	450	**900**
	dal V al XII	250	900	**1.150**	450	**700**
C	I, II	800	500	**1.300**	230	**1.030**
	III, IV	450	500	**950**	230	**680**
	dal V al XII	250	500	**750**	230	**480**
D	I, II	800	400	**1.200**	180	**980**
	III, IV	450	400	**850**	180	**630**
	dal V al XII	250	400	**650**	180	**430**

(Importi in euro per ettaro)

6. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le Domande di Sostegno / Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previo aggiornamento del "fascicolo aziendale".
Ai fini della presentazione delle Domande, il Beneficiario può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite delle UOD Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Regione Campania territorialmente competenti detentori del Fascicolo.

Tutte le domande devono essere basate su strumenti geo-spaziali. Per la campagna 2020 le domande sono presentate in modalità grafica secondo le indicazioni fornite da AgEA con le istruzioni operative n. 15 del 10/03/2020.

Si specifica che i richiedenti, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica

fonte: http://burc.regione.campania.it

dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio.
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.
- presentazione della Domanda Grafica: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato".

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC del beneficiario, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

Per gli ulteriori dettagli inerenti le modalità di compilazione della domanda grafica si rimanda alle citate istruzioni operative di AgEA n. 15 del 10/03/2020.

L'utente abilitato (CAA / STP), completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio e l'invio telematico attraverso il SIAN alla UOD STP competente per territorio (indicata nella sottostante tabella). Pertanto la consegna alle UOD STP del modello stampato non è dovuta.

La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AgEA.

Per la campagna 2020, l'obbligo di sottoscrizione della Domanda deve tenere conto della situazione eccezionale connessa all'emergenza COVID-19. Pertanto, come previsto dalle Istruzioni Operative n. 23 del 09/04/2020, i beneficiari provvedono alla sottoscrizione della domanda mediante l'utilizzo della firma digitale. Qualora non fosse possibile utilizzare tale modalità, è ammessa la presentazione telematica delle domande da parte dell'utente abilitato (CAA /STP) e la sottoscrizione da parte del beneficiario al termine del periodo emergenziale. A tal fine è necessaria la preventiva acquisizione, da parte del medesimo utente abilitato (CAA / STP), dell'assenso da parte del beneficiario alla presentazione della Domanda e del conseguente impegno alla successiva sottoscrizione. Analoghe disposizioni si applicano per la sottoscrizione degli eventuali ulteriori atti anche propedeutici alla presentazione delle domande predisposti elettronicamente attraverso i sistemi informativi resi disponibili dall'Organismo Pagatore AGEA nel periodo emergenziale, a prescindere dalla campagna o dall'anno civile di riferimento.
I termini per la regolarizzazione della firma saranno stabiliti da AgEA con successivo provvedimento. Si sottolinea che la mancata sottoscrizione nei termini che saranno successivamente comunicati comporta l'inammissibilità della domanda, con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate.

In ogni caso, la data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA / STP.

Il modello di Domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di cui alle citate Istruzioni Operative di AgEA n. 23 del 09/04/2020.

Unità Operative Dirigenziali - Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania:

fonte: http://burc.regione.campania.it

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	**Indirizzo**: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino **Telefono**: 0825 765555 **PEC**: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	**Indirizzo**: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento **Telefono**: 0824 364303 - 0824 364251 **PEC**: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	**Indirizzo**: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) **Telefono**: 0823 554219 **PEC:**uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	**Indirizzo**: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli **Telefono**: 081 7967272 - 081 7967273 **PEC**: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	**Indirizzo**: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno **Telefono**: 089 3079215 - 089 2589103 **PEC**: uod.500714@pec.regione.campania.it

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2020 sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la possibilità che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto ai termini previsti. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

7. IMPEGNI SPECIFICI

Il periodo di impegno, durante il quale il beneficiario ha diritto al pagamento dei premi per la manutenzione e per il mancato reddito agricolo, è di 12 anni e durante tale periodo il beneficiario deve:

- rispettare in tutta l'azienda gli obblighi di condizionalità;
- non destinare alla coltivazione o ad altro uso, per tutta la durata dell'impegno, la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale;
- gestire l'impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario e approvato dalla competente U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale in sede di accertamento finale;
- eseguire gli interventi colturali riconducibili alla ordinaria e razionale manutenzione dell'imboschimento e alla prevenzione dagli incendi boschivi;
- effettuare i necessari interventi di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile) e risarcimento dal momento dell'impianto sino alla chiusura della copertura del soprassuolo;
- non eseguire il taglio anticipato delle piante e l'estirpazione delle ceppaie, gli innesti e le irrazionali potature;
- non eseguire tagli di ceduazione, sfolli e diradamenti non autorizzati dalla competente U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale;
- non esercitare il pascolo sui terreni imboschiti.

8. IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

Il beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle Disposizioni Generali, ed in particolare:

- non produrre prove false o omissioni per negligenza;
- rispettare la normativa sugli aiuti di stato;
- consentire lo svolgimento dei controlli e fornire la documentazione relativa all'intervento nonché assicurarne la conservazione per tutta la durata dell'impegno;
- fornire i dati per le attività di monitoraggio;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- comunicare la PEC;
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda di Sostegno/pagamento, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda;
- comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come definite ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013;

9. RIDUZIONI E SANZIONI

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare. L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 18, 19, 19 bis, 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, delle sanzioni amministrative per inadempienze relative alla condizionalità ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) n. 640/2014 e degli artt. 73, 74 e 75 del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché delle riduzioni / esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del Capo III del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, in corso di pubblicazione sulla G.U.

Sono inoltre di applicazione le Disposizioni regionali delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alla Tipologia di intervento 8.1.1 "Imboschimento di superfici agricole e non agricole" sezione a superficie – approvate con il D.R.D 56 del 09.03.2020.

10. ACCESSO AGLI ATTI E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 14.

11. RICORSO E RECLAMI

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 15

12. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della domanda il Beneficiario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per la quale si rinvia alle Disposizioni Generali par. 16.

Per ulteriori dettagli e per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle circolari di AgEA e alle Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali (Ver. 5.0).

fonte: http://burc.regione.campania.it

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 10.1

Tipologia d'intervento 10.1.1 "Produzione integrata**"**

Tipologia d'intervento 10.1.2 "Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica"

Tipologia d'intervento 10.1.3 "Tecniche agroambientali anche connesse ad investimenti non produttivi"

Tipologia d'intervento 10.1.4 "Coltivazione e sviluppo sostenibili di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica"

Tipologia d'intervento 10.1.5 "Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono"

1. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi a base del presente bando, specifici per la misura, oltre quelli compresi nelle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali (Disposizioni generali) del PSR Campania 2014/2020, sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio – art.28 escluso il paragrafo 9 e artt. 47, 48 e 49;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema di controllo e le disposizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie – artt. 7-9-14-15;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le

fonte: http://burc.regione.campania.it

disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- DM del 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 recante: “Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;
- DM del 10 marzo 2015 “Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti di Natura 2000 e nelle aree naturali protette”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017 “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”;
- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 762 del 05/12/2017 “Approvazione della delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati – con allegati”;
- D.Lgs n. 75 del 29 aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
- Delibera di Giunta della Regione Campania n. 771/2012, fatta esclusione dei materiali assimilati ai letami di cui all’articolo 2 lettera e punti 1, 2, 3, 4;
- Decreto dirigenziale n. 2 del 12/02/2018 -Avvio della revisione del "Programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola", in applicazione della DGR n. 762/2017 e del D.Lgs. 152/2006, art. 92, comma 7;
- Direttiva del Consiglio n. 2008/62/CE e D.Lgs n. 149 del 29/10/2009, di attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;
- Regolamento Regionale n. 6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell’articolo n. 33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione;
- D.Lgs 11 maggio 2018, n. 52 (riproduzione animale);
- DM 18 gennaio 2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Decreto dirigenziale n. 265 del 02/08/2018 - PSR 2014/2020-Approvazione delle disposizioni regionali di applicazione alle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alle misure connesse alla superficie e/o agli animali-con allegati;
- Decreto dirigenziale n. 18 del 20 maggio 2016 e smi, che tra l’altro approva il bando della sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali", le disposizioni generali e l’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento-Campagna 2016;
- Decreto dirigenziale n. 83 del 12 aprile 2017 e smi, che tra l’altro approva il bando della sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" e l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e delle domande di pagamento per la conferma impegni della Sottomisura 10.1 - Campagna 2017;
- Decreto dirigenziale n. 85 del 21 marzo 2018 e smi, che tra l’altro approva il bando per la sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali", e l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma impegni della Sottomisura 10.1 - Campagna 2018;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Decreto dirigenziale n. 49 del 22 marzo 2019 e smi, che tra l'altro approva il bando per la sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali", e l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma impegni della Sottomisura 10.1 - Campagna 2019;
- Delibera della Giunta Regionale n. 248 del 11/06/2019 – "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del Decreto ministeriale n° 497 del 17/01/2019";
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 82 del 15 aprile 2020 che approva le Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 5.0) del PSR 2014-2020

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, come definiti dall'art. 4 comma 1 lettera a) del Reg. (UE) 1307/2013.

Solo per l'azione 10.1.2.1 sono escluse le aziende zootecniche.

Enti pubblici che conducono aziende agricole.

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La sottomisura 10.1, attuata nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Campania, in conformità all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, finanzia operazioni a sostegno di metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale, per le quali è richiesta l'adozione di tecniche specifiche che vanno oltre la pratica ordinaria.

Allo scopo, essa prevede la corresponsione di pagamenti compensativi sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni volontari aggiuntivi assunti dal beneficiario per 5 anni, specifici per ogni tipologia d'intervento, che vanno oltre le norme di condizionalità, i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari pertinenti ed i criteri e le attività minime vigenti di cui al DM del 22 marzo 2019 n. 497, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013, da erogarsi annualmente a decorrere dalla presentazione della domanda iniziale di sostegno. Per gli anni successivi al primo, deve essere presentata la domanda di conferma di impegno secondo le modalità stabilite con il provvedimento dell'Autorità di Gestione del PSR di approvazione annuale dell'avviso; il mancato rispetto di questo obbligo potrà comportare anche la decadenza dall'aiuto, fino al recupero degli eventuali importi già versati, nei casi previsti dalla normativa.

La sottomisura è articolata in 5 tipologie d'intervento che di seguito sono correlate alle focus area corrispondenti:

a. tipologia d'intervento 10.1.1 - Focus area: 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
b. tipologia d'intervento 10.1.2 - Focus area: 4c - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
c. tipologia d'intervento 10.1.3 - Focus area: 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
d. tipologia d'intervento 10.1.4 - Focus area: 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli

fonte: http://burc.regione.campania.it

naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

e. tipologia d'intervento 10.1.5 - Focus area: 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

Le suindicate tipologie della M10 si applicano sull'intero territorio della Regione Campania.

La spesa programmata per la M10 è soggetta alle modifiche di cui all'art. 11 del regolamento UE n. 1305/2013. Nel documento PSR Campania 2014-2020 - ver. 7.1, approvato con la Decisione n. C (2020) 1909 final del 24 marzo 2020, di cui alla Delibera di presa d'atto n. 168 del 31 marzo 2020, la spesa complessiva prevista è pari a circa 189,95 Ml euro, di cui circa 114,92 Ml euro a carico dell'UE.

Con il presente avviso, sono aperti i termini esclusivamente per le domande di conferma degli impegni sottoscritti con le domande presentate nelle precedenti annualità (domande di pagamento).

Anche in presenza di una domanda di sostegno valida, decorsi inutilmente i termini per il riconoscimento delle spese da parte dell'UE, per l'articolo 75, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nessun pagamento potrà più essere riconosciuto per le annualità 2019 e 2020, ai sensi del presente avviso.

Per tutto quanto non espressamente indicato, il riferimento è ai precedenti bandi per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, citati al paragrafo 1, disponibili sul portale regionale e richiamabili nell'archivio notizie del PSR al seguente indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M10.html

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

Per le modalità e i termini di conferma degli impegni ai fini del pagamento annuale (domanda di pagamento), si rimanda a quanto stabilito al riguardo, nel decreto di approvazione del presente avviso.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali e ad eventuali successivi provvedimenti.

5. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

6. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali.

7. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, ai sensi degli artt. 13 e 14 del

Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, si rimanda a quanto specificamente previsto nelle Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.

8. Documentazione richiesta e dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it) ed approvato con le Istruzioni operative AGEA n. 15 del 10 marzo 2020.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle Disposizioni generali

9. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento sono:

- per il presente bando, il responsabile centrale della sottomisura 10.1: (Antonella De Marinis 081/7967430, e-mail antonella.demarinis@regione.campania.it);
- per le domande presentate, secondo la competenza, i responsabili provinciali della sottomisura 10.1 di Avellino (Raffaele Picone 0825/765574, e-mail raffaele.picone@regione.campania.it), di Benevento (Carla Visca 0824/364271, e-mail carla.visca@regione.campania.it), di Caserta (Gaetano Procida 0823/554301, e-mail gaetano.procida@regione.campania.it), di Napoli (Grazia Stanzione 081/7967256, e-mail grazia.stanzione@regione.campania.it), di Salerno (Carmela Soriero 089/2589128, e-mail carmela.soriero@regione.campania.it).

10. Disposizioni generali

E’ prevista la possibilità di adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, in casi debitamente giustificati in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell’impegno originario, per il periodo restante.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, alle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 10 del PSR Campania 2014-2020, consultabile all’indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html

fonte: http://burc.regione.campania.it

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 11

Sottomisura 11.1 – "Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica"

Sottomisura 11.2 – "Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica"

1. Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi a base del presente bando, specifici per la misura, oltre quelli compresi nelle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali (Disposizioni generali) del PSR Campania 2014-2020, sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio – in particolare l'art. 29 «Agricoltura biologica» del sopracitato regolamento, in cui vengono descritti i criteri e le modalità secondo cui gli stati membri rendono disponibili sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi dei regolamenti (CE) nn. 834/2007 e 889/2008;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema di controllo e le disposizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie – artt. 9 - 14;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti

fonte: http://burc.regione.campania.it

diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 - Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione del 14 giugno 2012 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Regolamento. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 354/2014 dell'8 aprile 2014 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Regolamento di esecuzione (UE) 673/2016 del 29 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- D.G.R n. 583 del 02/08/2010 – (BURC n. 55 del 09/08/2010) "Recepimento del D.M. del 7 aprile 2006 ad oggetto Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Integrazioni per l'allevamento bufalino";
- D.G.R. n. 771/2012- "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari" in attuazione dell'art. 3 della Legge regionale 22 novembre 2010, n 14 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola";

fonte: http://burc.regione.campania.it

- D.G.R n. 338 del 29/07/ 2015 – (BURC n. 47 del 03/08/2015) “Definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali del carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 26 febbraio 2015, prot. N. 1420”;
- Legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010 “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola”;
- D.G.R n.762 del 05/12/2017 Approvazione della delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola con allegati;
- D.G.R n 795 del 19/12/2017 Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l’attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 01/02/2012 n. 2049, riportante le disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'Art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del 28/06/2007;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 18321 del 9 agosto 2012 “Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2013 n. 15962 “Disposizioni per l’adozione di un elenco di «non conformità» la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 03/02/2014 n. 7869, riportante le disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 05/08/2016 n. 3286 recante la Modifica del decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354 sulle “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”;
- Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della Normativa sui controlli in materia di produzione agricola e

fonte: http://burc.regione.campania.it

agroalimentare biologica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della Legge 28 Luglio 2016 n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della Legge 12 agosto 2016, n. 170;

- DM del 10 marzo 2020 n. 2588 in corso di pubblicazione relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".
- Decreto Dirigenziale n. 265 del 02/08/2018 - PSR 2014/2020-Approvazione delle disposizioni regionali di applicazione alle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alle misure connesse alla superficie e/o agli animali-con allegati;
- Decreto Dirigenziale n. 94 del 02/05/2017 - PSR Campania 2014/2020 - Misure connesse alla superficie aziendale e/o agli animali: Sottomisura 10.1, Misura 11 e Sottomisura 15.1- Campagna 2016 - verifica data inizio e fine adesione;
- Decreto Dirigenziale n. 82 del 15 aprile 2020 ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 – Approvazione del documento "Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali* (versione 5.0)", che modifica e sostituisce il documento "*Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali* (versione 4.1)" approvato con DRD n. 48 del 22/03/2019;
- Decreto dirigenziale n. 18 del 20 maggio 2016 e smi, che tra l'altro approva il bando della Misura 11 " Agricoltura Biologica", le disposizioni generali e l'apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento- Campagna 2016;
- Decreto dirigenziale n. 83 del 12 aprile 2017 e smi, che tra l'altro approva il bando della Misura 11 "Agricoltura Biologica" delle domande di pagamento per la conferma impegni della Misura 11 - Campagna 2017;
- Decreto dirigenziale n. 85 del 21 marzo 2018 e smi, che tra l'altro approva il bando per la Misura 11"Agricoltura Biologica", per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma impegni della Misura 11 - Campagna 2018;
- Decreto dirigenziale n. 49 del 22 marzo 2019 e smi, che tra l'altro approva il bando per la Misura 11"Agricoltura Biologica", per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma impegni della Misura 11 - Campagna 2019;
- Delibera della Giunta Regionale n. 248 del 11/06/2019 – "Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del Decreto ministeriale n.° 497 del 17/01/2018;

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, "in attività", così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del Decreto Mipaaf n. 5465/2018 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016 e successive modifiche e integrazioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La misura 11 incentiva l'introduzione e il mantenimento del metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e al Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sostegno è finalizzato a mantenere e ad incrementare la superficie agricola regionale condotta con tecniche colturali sostenibili, con l'obiettivo di conservare ed aumentare la qualità e la fertilità dei suoli agricoli e dell'acqua e rispondere alle nuove esigenze espresse dai consumatori, sempre più orientati ed attenti ad acquistare prodotti ottenuti attraverso sistemi di produzione più sostenibili, ritenuti di maggiore qualità e salubrità.

Allo scopo, essa prevede la corresponsione di pagamenti compensativi sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni assunti dal beneficiario circa l'applicazione dei metodi di produzione e di tecniche di coltivazione compatibili con la tutela dell'ambiente, e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, che vanno oltre le norme di condizionalità, i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari pertinenti e le attività minime di cui al Decreto Mipaaf n. 5465 del 07 giugno 2018, da erogarsi annualmente a decorrere dalla presentazione della domanda iniziale di sostegno.

Ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la durata degli impegni previsti da ciascuna tipologia d'intervento della presente misura è stabilita in cinque anni a decorrere dal rilascio della domanda iniziale di sostegno sul portale SIAN.

Per le annualità successive alla prima, dovrà essere presentata la domanda di conferma di impegno entro il termine stabilito con il provvedimento dell'Autorità di Gestione del PSR di approvazione annuale dell'avviso; il mancato rispetto di questo obbligo potrà comportare anche la decadenza dell'aiuto, fino al recupero degli eventuali importi già versati, nei casi previsti dalla normativa.

La Misura è articolata in due sottomisure:

- la sottomisura 11.1: "*Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica"* che prevede la tipologia d'intervento 11.1.1 – "*Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica"* indirizzata esclusivamente ad incentivare gli agricoltori che conducono superfici dove non è mai stato applicato il metodo dell'agricoltura biologica ad aderire per la prima volta al sistema biologico, con l'intera SAU aziendale e/o gli allevamenti fatta eccezione per i casi di corpi aziendali separati, come stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007, dopo il rilascio della domanda di sostegno ed entro 30 giorni di calendario dalla stessa (giorno del rilascio informatico compreso).

L'operazione interessa sia le produzioni vegetali che quelle zootecniche e prevede la conversione all'agricoltura biologica nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.

- la sottomisura 11.2: "*Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica"* che prevede la

fonte: http://burc.regione.campania.it

tipologia d'intervento 11.2.1 – "*Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007"* che interessa esclusivamente le produzioni vegetali e sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica constatata l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo regionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli. La tipologia d'intervento prevede il mantenimento dell'agricoltura biologica con l'intera SAU aziendale e/o gli allevamenti fatta eccezione per i casi di corpi aziendali separati, come stabilito dal Reg. (CE) n. 834/2007 nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e s.m.i.

La misura concorre principalmente al perseguimento della Focus Area 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si applica all'intero territorio della Regione Campania.

La dotazione finanziaria della Misura 11 è di 77 Ml euro, di cui a carico del FEASR 46,585 Ml euro con un'aliquota di sostegno del FEASR del 60,5%, inclusi i trascinamenti.

Con il presente avviso, sono aperti i termini di presentazione delle domande esclusivamente per le conferme degli impegni sottoscritti con le domande presentate nelle precedenti annualità (domande di pagamento).

Anche in presenza di una domanda di sostegno valida, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 75, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nessun pagamento potrà più essere riconosciuto per l'annualità 2019 e 2020 ai sensi del presente bando.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, il riferimento è ai precedenti bandi per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, citati nel decreto di approvazione del presente avviso e disponibili sul portale regionale, richiamabili nell'archivio notizie del PSR al seguente indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/M10.html

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La presentazione delle domande di pagamento relative alla conferma deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro ("*rilascio informatico")* delle stesse deve essere effettuata in via telematica sul portale SIAN.

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto Mipaaf del 07 giugno 2018, n.5465, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Pertanto, fermo restando la possibilità di variazione dei termini indicati a seguito di successivi provvedimenti, le domande per l'anno 2020 devono essere compilate e rilasciate esclusivamente per via informatica attraverso il SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande nei 25 giorni successivi al predetto termine, cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre il termine di 25 giorni, calcolati dal termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal decreto di pubblicazione del presente bando, o non rilasciate, sono irricevibili.

Non potranno essere accettate le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

A seguito della pandemia derivante dal virus COVID-19, per le modalità di aggiornamento della documentazione del fascicolo aziendale e di presentazione delle domande 2020, sono state attualmente disposte le misure emergenziali riportate nella Circolare AGEA n. 24085 del 31 marzo 2020.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali vigenti per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020 e ad eventuali successivi provvedimenti, in relazione al perdurare della situazione emergenziale da COVID-19.

5. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali vigenti per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.

6. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni generali vigenti per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.

7. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, si rimanda a quanto

fonte: http://burc.regione.campania.it

specificamente previsto nelle Disposizioni generali vigenti per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.

8. Documentazione richiesta e dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla presente misura assume, quali proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle istruzioni operative AGEA n. 15 del 10 marzo 2020.

9. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono

- il Responsabile centrale della Misura 11: (Vincenzo Carfora, 081/7967243, e-mail vincenzo.carfora@regione.campania.it).
- per le domande presentate, secondo la competenza, i responsabili provinciali della misura 11 di Avellino (Raffaele Picone 0825/765574, e-mail raffaele.picono@regione.campania.it), di Benevento (Carla Visca 0824/364271, e-mail carla.visca@regione.campania.it), di Caserta (Gaetano Procida 0823/554301, e-mail gaetano.procida@regione.campania.it),di Napoli (Grazia Stanzione 081/7967256, e-mail grazia.stanzione@regione.campania.it), di Salerno (Carmela Soriero 089/2589128, e-mail carmela.soriero@regione.campania.it).

10. Disposizioni generali

Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario richiede la sua trasformazione in un altro impegno, in caso di dotazione finanziaria sufficiente, può essere disposta la conversione nel nuovo impegno alle seguenti condizioni:

1. la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali;

2. l'impegno esistente risulti notevolmente rafforzato;

3. le tipologie per le quali viene assunto il nuovo impegno e la loro combinazione specifica siano previste dal programma di sviluppo rurale e dal bando regionale.

La durata del nuovo impegno è quella dell'intero periodo specificato nelle pertinenti tipologie di intervento, a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario sia già stato eseguito.

fonte: http://burc.regione.campania.it

E’ prevista la possibilità di adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, in casi debitamente giustificati in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell’impegno originario, per il periodo restante.

E’ previsto l’adeguamento con la proroga degli impegni in corso, fino a 2 anni.

La proroga per la tipologia d’intervento 11.1.1 comporta l’adeguamento degli impegni e dei relativi pagamenti alla tipologia d’intervento 11.2.1

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell’Unione, nazionale e regionale di riferimento nonché ai provvedimenti di approvazione delle Disposizioni generali vigenti per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 11 del PSR Campania 2014-2020, consultabile all’indirizzo:

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/PSR_2_2.pdf.

fonte: http://burc.regione.campania.it

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 13

Indennità delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Sottomisura 13.1: pagamento compensativo per le zone montane

1. Riferimenti normativi

Per i riferimenti normativi si rimanda alle Disposizioni generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014/2020 in vigore al momento dell'approvazione del presente bando.

In particolare, si richiama:

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, art. 31 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, e art. 32 – Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;

- Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, art. 1, comma 13, lettere a) e b);

- Regolamento (UE) n. 288 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 febbraio 2019 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate – art. 3, paragrafi 3, 4 e 5;

- Circolare AGEA ORPUM 13524 del 18 febbraio 2019 – Istruzioni operative n. 11, ad oggetto: "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013. Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento. Misure connesse alla superficie ed agli animali. Campagna 2019;

- DGR n. 338 del 29/07/2015 – (BURC n. 47 del 03/08/2015) Definizione del periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali del carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2, comma 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 26.02.2015, prot. n. 1420".

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 marzo 2020 n. 2588, in corso di pubblicazione, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale**.**

2. Beneficiari

Agricoltori, sia singoli che associati, "in attività", così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del Decreto Mipaaf n. 5465/2018 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2016. 121 del 01/03/2016 e successive modifiche e integrazioni.

3. Obiettivi e finalità della misura

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici consistono nell'erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola localizzata in dette aree, allo scopo di compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto alle aziende ubicate in zone non soggette ad alcun tipo di vincolo.

La misura risponde alla priorità 4 e in particolare alla focus area 4c (prevenzione dei suoli dall'erosione e miglioramento della gestione degli stessi) per la sottomisura 13.1 e alla focus area 4a (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico) per le sotto misure 13.2 e 13.3.

In modo trasversale la misura contribuisce ai seguenti obiettivi:

✓ <u>ambiente</u> - il mantenimento dell'attività agricola in aree svantaggiate, spesso caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l'azione di prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo l'accezione più ampia di

fonte: http://burc.regione.campania.it

sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale;

- ✓ mitigazione dei cambiamenti climatici – l'effetto è sempre indiretto e connesso alla conservazione delle attività agricole.

  La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone definite svantaggiate, così come classificate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La Misura 13 è così articolata:

Sottomisura	**Tipologia di intervento**
13.1 pagamento compensativo per le zone montane.	13.1.1 pagamento compensativo per le zone montane.
13.2 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane.	13.2.1 pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diversi dalle zone montane.
13.3: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.	13.3.1: pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli specifici.

L'elenco dei Comuni interessati alla sottomisura 13.1 è riportato nell'allegato 1 del PSR Campania 2014 – 2020, consultabile sul sito dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania alla pagina:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

Al momento dell'emanazione del presente bando:

a) con Decisione n. C (2020) 1909 final del 24 marzo 2020 la Commissione Europea ha approvato la rimodulazione finanziaria per la misura 13.
b) le risorse finanziarie rimodulate ammontano a MEURO 39.
c) Tale importo, al netto delle somme per far fronte agli impegni assunti nelle precedenti campagne del PSR Campania 2014/2020 e di quelle adoperate per il pagamento delle istanze a valersi sulle Misure 211 e 212 della programmazione 2007 – 2013 la cui istruttoria è in fase di completamento, non sono sufficienti a garantire la copertura delle istanze di tutte e tre le tipologie di misura (13.1, 13.2 e 13.3).

Per le motivazioni sopra esposte, per la campagna 2020 sono aperte le procedure per la presentazione delle istanze della sola tipologia di misura 13.1. (indennità per le zone di montagna).

fonte: http://burc.regione.campania.it

4. Condizioni di ammissibilità

I soggetti destinatari del sostegno previsto dalla presente tipologia e che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento sono obbligati alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comportano la non ammissibilità della stessa e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

A seguito della pandemia derivante dal virus COVID-19 le modalità di aggiornamento della documentazione del fascicolo aziendale sono quelle disposte dalla Circolare AGEA Coordinamento n. 24085 del 31 marzo 2020, dalle disposizioni operative n. 23 del 9 aprile 2020 e da altre eventuali disposizioni emanate da AGEA per il perdurare della pandemia.

Gli agricoltori che intendono partecipare alla tipologia 13.1.1 devono soddisfare all'atto della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- possedere il requisito di "agricoltore in attività", così come definito dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 ed applicato con il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii e la cui disciplina è esplicitata dalla circolare AgEA ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 ad oggetto: Agricoltore in attività. Integrazioni alla circolare ACIU. 2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni e ss.mm.ii.
- detenere un valido titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio, con l'esclusione del comodato d'uso. Nel caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni immobili previste dalla Legge n. 109/96. In quest'ultimo caso deve essere indicata come tipologia di possesso delle superfici "Concessione e locazione di beni immobili demaniali".

Le indennità compensative relative a superfici pascolabili sfruttate in comune da più agricoltori possono essere concesse a ciascuno degli agricoltori in questione, proporzionalmente ai rispettivi usi o diritti d'uso del terreno.

Si specifica che gli agricoltori in attività che intendono partecipare alla Tipologia di intervento 13.1.1 devono coltivare la superficie agricola richiesta a premio in una zona montana ai sensi dell'art. 32 par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Nelle aziende zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei terreni.

Le condizioni di ammissibilità di cui sopra devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di mantenimento degli impegni assunti, corrispondente ad 1 anno (12 mesi) dal momento della presentazione della domanda.

Nel caso in cui il titolo di possesso e/o detenzione delle superfici richieste a premio abbia una scadenza inferiore all'anno, è consentito il rinnovo dello stesso, senza soluzione di continuità, a copertura del periodo mancante a garantire l'impegno assunto.

fonte: http://burc.regione.campania.it

5. *Descrizione degli Impegni e degli Obblighi*

All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso, in riferimento alla Tipologia di intervento 13.1.1, il beneficiario si impegna a:

- mantenere l'attività agricola, come definita al paragrafo 10, punto 10.2 delle disposizioni generali, per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento, a far data dalla presentazione della domanda
- rispettare su tutta la superficie dell'azienda agricola gli impegni relativi al regime di condizionalità per la Regione Campania, ai sensi della normativa vigente durante l'arco temporale di impegno.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente bando in relazione agli impegni e obblighi a carico del beneficiario, si rimanda alle Disposizioni generali del PSR Campania 2014/2020 per le misure a superficie, approvate con DRD n. 82 del 15 aprile 2020.

6.Entità del premio

6.1 Sottomisura 13.1.

Tipologia d'intervento 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane

A seguito della Decisione della Commissione Europea C (2020) 1909 final del 24 marzo 2020, di approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014/2020 ver 7.1 e della presa d'atto avvenuta con DGR 162 del 31/03/2020, è stata approvata, per la T.I. 13.1.1, la possibilità di procedere al pagamento di un premio ridotto per la campagna 2020.

L'importo disponibile per la campagna 2020 non è infatti sufficiente a coprire al 100% le richieste che, a seguito di una attività di monitoraggio, si ipotizza arriveranno in risposta al presente bando.

Per tali motivazioni gli importi richiesti per la campagna 2020 sono ridotti del 75% rispetto alle annualità precedenti, secondo lo schema di seguito indicato.

La regione si riserva di ridurre o aumentare ulteriormente la predetta percentuale con apposito provvedimento, successivamente alla verifica delle effettive disponibilità finanziarie della misura all'esito della comunicazione da parte dell'organismo pagatore AGEA degli importi richiesti e ammessi per la campagna 2020.
Pertanto, in caso di ulteriore riduzione del premio, nulla potrà essere preteso da parte dei beneficiari.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il valore del pagamento compensativo erogabile per ettaro di superficie condotta in zona montana è modulato in relazione alla combinazione di due vincoli specifici: altitudine e pendenza media aziendale.

Pendenza media aziendale	**Altitudine**	
	<= 600 mt	>600mt
<= 20%	€ 90	€ 101,25
>20%	€ 101,25	€ 112,50

A tali importi, come disposto dall'art. 31, comma 4 del Regolamento (UE) 1305/2013, si applica il criterio della degressività dell'importo unitario ad ettaro, individuato in base ai due vincoli sopra indicati e calcolata, per ciascuna delle possibili combinazioni, secondo le seguenti percentuali:

Sottomisura 13.1. Tipologia di intervento 13.1.1: Degressività dell'importo unitario ad ettaro

Dimensione della SAU	**Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine > 600 mt**	**Valore dell'indennità Pendenza > 20% Altitudine <= 600 mt Pendenza <=20% Altitudine > 600**	**Valore dell'indennità Pendenza <= 20% Altitudine <= 600**
Fino a 9,99 ha 100%	112,50	101,25	90
Da 10 a 49,99 ha 56%	63	56,7	50,40
Da 50 a 99,99 ha 28%	31,50	28,35	25,2
Da 100 a 300 ha 14%	15,75	14,18	12,60
Oltre i 300 ha	0	0	0

Per le superfici aziendali oltre i 300 ettari non è corrisposta alcuna indennità.

In applicazione della Delibera Regionale n. 338 del 29 luglio 2015, nel caso di superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del D.M. 18 novembre 2014, (pascoli magri) il carico minimo di UBA/ha (di cui all'allegato II del Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/2014) deve essere pari a 0,1, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 90 giorni. Nel caso dei prati permanenti e sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo, l'attività di pascolamento può essere sostituita da una sfalciatura o da pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.
Sui pascoli magri è ammessa solo l'attività di pascolamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

6.4 Combinabilità delle Tipologie di intervento

La sottomisura 13.1 è combinabile con tutte le altre misure del PSR Campania 2014/2020;

7. Criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Regolamento UE n. 1305/2013, non sono previsti per la presente misura criteri di selezione.

8. Modalità e termini di presentazione delle domande

Il pagamento delle indennità compensative per l'annualità 2020 è subordinato alla presentazione della domanda in risposta al presente bando. I presupposti necessari, le modalità e le operazioni da compiersi in via preliminare ed al momento della presentazione della domanda, sono riportati nelle disposizioni generali del PSR Campania, nella circolare AGEA – Ufficio Monocratico n.15/2020, nella circolare AGEA Coordinamento n. 24085 del 31.03.2020 e nelle disposizioni operative n. 23 del 09.04.2020, a cui si rimanda.

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul portale Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La data di presentazione è attestata dalla data di trasmissione telematica (rilascio) della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA/STP.

La data di decorrenza per la presentazione delle domande ed il termine di scadenza per il rilascio delle stesse sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la facoltà di compilare e rilasciare le domande nei 25 giorni successivi al predetto termine e le eventuali penalità.

Non sono ricevibili:

- le domande presentate con qualsiasi altro mezzo diverso da quello telematico (SIAN), in linea con quanto previsto in merito dalla circolare AGEA.
- domande rilasciate attraverso il portale SIAN oltre le suindicate date;

Nessun cartaceo deve essere consegnato agli uffici regionali competenti per territorio.

Qualora l'istruttoria automatizzata non generi un esito positivo ed il sistema informatico rilevi delle anomalie sulle istanze, l'iter procedurale prevede la risoluzione delle stesse da parte dei Servizi

fonte: http://burc.regione.campania.it

Territoriali Provinciali competenti per territorio che ne ricevono comunicazione da parte di AGEA ed acquisiscono le domande tramite portale.

Per le modalità di correzione di errori palesi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, si rimanda alle Disposizioni generali.

A seguito della pandemia derivante dal virus COVID-19, per le modalità di presentazione delle domande 2020, sono state attualmente disposte le misure emergenziali riportate nella Circolare AGEA Coordinamento n. 24085 del 31 marzo 2020 e nelle istruzioni operative n. 23 del 09.04.2020.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle Disposizioni generali e ad eventuali successivi provvedimenti, in relazione al perdurare della situazione emergenziale da COVID-19.

10. Riesame

Per la gestione delle istanze di riesame ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90, così come introdotto dalla L. 15/05 e modificato dalla L. 180/11, si rimanda al pertinente paragrafo delle Disposizioni generali.

11. Modalità di ricorso

Per le modalità di esperimento dei ricorsi avverso il provvedimento che determina l'ammissione o meno al sostegno, si rimanda al pertinente capitolo delle Disposizioni generali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

12. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono

- il Responsabile centrale della Misura 13: Maria Pia Di Martino
  mariapia.dimartino@regione.campania.it
- per le domande presentate, secondo la competenza, i responsabili provinciali della misura 13
  - ✓ Avellino: Dr Generoso Imbimbo
    generoso.imbimbo@regione.campania.it
  - ✓ Benevento: Dr.ssa Roberta Leuzzi
    roberta.leuzzi@regione.campania.it
  - ✓ Caserta: Dr. Raffaele Cervo
    raffaele.cervo@regione.campania.it
  - ✓ Napoli: Dr. Giorgio D'Agostino
    giorgio.dagostino@regione.campania.it
  - ✓ Salerno: Dr. Alessio Moscato
    alessio.moscato@regione.campania.it

13. Trattamento dei dati personali

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della Domanda, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, , si rimanda a quanto specificamente previsto nelle Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020.

14.Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, dalle Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e per le Misure connesse agli animali del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 13 del PSR Campania 2014-2020.

fonte: http://burc.regione.campania.it

PSR Campania 2014/2020

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 14 *BENESSERE DEGLI ANIMALI*

SOTTOMISURA 14.1 *PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI*

Domande di conferma degli impegni

Annualità 2020

Indice

1	Premessa e riferimenti normativi ……	Pag.	2
2	Beneficiari ……	“	5
3	Obiettivi e finalità della misura ……	“	6
4	Tipologie di interventi ……	“	7
5	Criteri di ammissibilità, impegni ed altri obblighi……..	“	7
6	Modalità e termini di presentazione delle domande……	“	14
7	Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti ……	“	16
8	Errore palese ……	“	16
9	Informativa trattamento dati ……	“	16
10	Documentazione richiesta ……	“	17
11	Uffici regionali di riferimento……	“	17
12	Disposizioni generali ……	“	18
13	Allegato 1 – Registro aziendale azione B ……	“	19

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. Premessa e riferimenti normativi

Il presente bando fornisce le indicazioni necessarie e specifiche per la presentazione delle domande di pagamento e di conferma degli impegni, annualità 2020, per la misura 14 *Benessere degli animali* sottomisura 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali*.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento a quanto già previsto dalle vigenti *Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020* (versione 5.0) di cui al Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 82 del 15 aprile 2020 nonché al provvedimento stesso di approvazione del presente bando da parte dell'Autorità di Gestione.

Si riportano di seguito, ad integrazione dei riferimenti normativi già richiamati nelle suddette *Disposizioni generali* ulteriori riferimenti specifici per la misura in esame.

Normativa dell'Unione

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* Art. 33 *Benessere degli animali;*
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, Art. 10 *Benessere degli animali;*
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, Art. 9 *Conversione di unità* e Art. 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno;*
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
- Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina;
- Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto;
- Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;
- Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;
- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
- Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Normativa Nazionale

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - *Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti*;
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 - *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli*;
- Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 - *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento* e successive modiche ed integrazioni;
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 - *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne*;
- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 - *Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante Codice comunitario dei medicinali veterinari*;
- Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 - *Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali*;
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano*;
- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- Legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e dalla Brucellosi e successive modificazioni;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 2 maggio 1996, n. 358, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;
- Ordinanza Ministero della Salute 28 maggio 2015, concernente misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.
- Ordinanze Ministeriali 26 agosto 2005 e 10 ottobre 2005 e successive modificazioni per quanto concerne il rispetto degli obblighi di biosicurezza negli allevamenti avicoli;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1922 del 20 marzo 2015 *Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020*;
- Decreto 31 gennaio 2002 *Ministero della Salute. Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina* e successive modifiche e integrazioni;

<u>Disposizioni regionali</u>

- Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.00) n. 18 del 20 maggio 2016 con il quale sono state approvate, tra l'altro, le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali* del PSR Campania 2014/2020;
- Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - *Misure organizzative. Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori e procedure per la gestione delle domande di sostegno* approvate con Decreto Direttoriale Regionale (52.06.00) n. 22 del 6 febbraio 2017;
- Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.00) n. 82 del 6 aprile 2017 con il quale sono state aggiornate ed integrate le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali;*
- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 75 del 15 marzo 2018 ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Approvazione della revisione alle Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali;*
- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 30 del 5 marzo 2019 ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Approvazione delle Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali (versione 4.0.);*

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 48 del 22 marzo 2019 ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 – Approvazione del documento "Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali* (versione 4.1)", che modifica e sostituisce il documento "*Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali* (versione 4.0)" approvato con DRD n. 30 del 05/03/2019;
- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 82 del 15 aprile 2020 ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 – Approvazione del documento "Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali* (versione 5.0)", che modifica e sostituisce il documento "*Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie e/o agli animali* (versione 4.1)" approvato con DDR (50.07.00) n. 48 del 22 marzo 2019;
- Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.00) n. 83 del 12 aprile 2017 (pubblicato sul BURC n. 33 del 18 aprile 2017), modificato ed integrato con Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.00) n. 114 del 15 maggio 2017, di approvazione, tra gli altri, del bando di attuazione della misura 14 *Benessere degli animali* per l'annualità 2017;
- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 85 del 21 marzo 2018 (pubblicato sul BURC n. 25 del 26 marzo 2018) di approvazione, tra gli altri, del bando di attuazione della misura 14 *Benessere degli animali* per l'annualità 2018;
- Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 49 del 22 marzo 2019 (pubblicato sul BURC n. 16 del 25 marzo 2018) di approvazione, tra gli altri, del bando di attuazione della misura 14 *Benessere degli animali* per l'annualità 2019;

2. Beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dalle singole azioni della misura gli *agricoltori*, persone fisiche o giuridiche, *in attività* ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3-bis, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e smi, dell'articolo 10 e seguenti del Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e delle disposizioni nazionali di applicazione (art. 3, del Decreto Mipaaf n. 5465 del 7 giugno 2018 – GURI n. 165 del 18 luglio 2018) che conducono aziende zootecniche bovine, bufaline, avicole e/o ovi-caprine.

Il requisito di *agricoltore in attività* è verificato e validato da AGEA *Area Coordinamento* che, al riguardo, ha diramato le necessarie istruzioni con propria circolare prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il suddetto requisito deve essere stato acquisito entro e non oltre il momento di presentazione della domanda di sostegno (data di rilascio della domanda al SIAN) per l'annualità 2017 e mantenuto per tutto il periodo degli impegni previsti dalla misura.

3. Obiettivi e Finalità della Misura

La misura mira a promuovere la diffusione di tecniche e metodiche di allevamento finalizzate a migliorare le condizioni di salute e benessere degli animali. Gli agricoltori a tal fine sono incoraggiati ad assumere impegni per adottare metodiche allevatoriali tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*, rappresentato dalle ordinarie pratiche zootecniche adottate sul territorio regionale e/o dalle disposizioni previste dalla condizionalità.

Le azioni della misura sono volte a mitigare lo stress degli animali allevati attraverso un miglioramento delle condizioni di vita che si ripercuotono in maniera positiva sulle funzioni fisiologiche, parafisiologiche ed etologiche della specie e determinano una minore predisposizione alle malattie.

Un migliore accesso all'acqua ed agli alimenti, maggiori disponibilità di spazio nelle aree destinate a *zona di esercizio*, una migliore cura conformemente alle naturali necessità delle specie, un rafforzamento delle misure di biosicurezza ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti prevengono l'insorgenza di malattie, riducono i fenomeni di competizione per gli alimenti, la paura dei soggetti allevati, le situazioni di disagio e, quindi, anche le aggressioni agli altri soggetti del gruppo ed i fenomeni di dominanza sui soggetti più deboli.

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale e prevede una dotazione finanziaria pari ad € 59.034.970, incluse le risorse per i trascinamenti, di cui il 60,5 % a carico del *Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale* (FEASR). La nuova dotazione finanziaria della misura è conseguente alla *Decisione di Esecuzione della Commissione europea n. C (2020) 1909 final* del 24 marzo 2020 con la quale è stata approvata la modifica del PSR Campania 2014-2020 - versione 7.1, di cui si è preso atto con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 168 del 31 marzo 2020.

Tale dotazione finanziaria, al netto delle risorse necessarie per i *trascinamenti*, è destinata alla copertura delle spese emergenti per le domande di sostegno presentate nella annualità 2017 ed istruite con esito positivo, tenendo in debito conto che deve essere assicurata la copertura finanziaria per l'intero periodo quinquennale di impegno dei beneficiari.

4. Tipologie di interventi

La misura prevede la sola sottomisura 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali,* con una sola tipologia di intervento ammessa al sostegno 14.1.1 *Azioni per il miglioramento del benessere degli animali* che si articola nelle 4 azioni di seguito elencate:

- Azione A. Aumento degli spazi disponibili;
- Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte;
- Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;
- Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini.

Gli allevatori che hanno presentato domanda di sostegno nel corso del 2017 possono aver scelto di aderire a una o più delle singole azioni previste dalla misura. L'adesione alle azioni ha comportato l'assunzione degli impegni previsti da ciascuna di esse per un periodo di durata quinquennale. Gli impegni sono decorsi dalla data del 15 maggio 2017 e scadono il 14 maggio 2022. Tutte le azioni hanno registrato, a vario titolo, delle adesioni.

5. Criteri di ammissibilità, impegni ed altri obblighi

Possono presentare le domande di pagamento per l'annualità 2020 (di conferma degli impegni o di aggiornamento annuale) i beneficiari che si trovano nelle seguenti condizioni:

- hanno presentato domanda di sostegno/pagamento per l'annualità 2017 e non hanno ricevuto la comunicazione di "*non ammissibilità*";
- hanno presentato domanda di pagamento per l'annualità 2018 e 2019;
- hanno rispettato i relativi impegni della misura fino alla data di presentazione della domanda.

Le domande eventualmente presentate che hanno ricevuto la comunicazione di "*non ammissibilità*" alla domanda di sostegno per l'annualità 2017 e/o con la stessa nello stato "*non ammissibile*" al SIAN per l'annualità 2017 sono dichiarate irricevibili.

Per poter accedere ai pagamenti previsti dalla presente misura gli allevatori, inoltre, devono soddisfare i seguenti requisiti:

1) essere agricoltori in attività al momento di presentazione della domanda di pagamento (data di rilascio della domanda al SIAN);
2) possedere gli animali oggetto di richiesta del sostegno per l'intero periodo di impegno in qualità di *detentori*;

3) dimostrare il possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento delle UBA oggetto di richiesta del sostegno per l'intero periodo di impegno; è escluso il comodato d'uso;
4) la stalla e le pertinenti strutture di allevamento delle UBA oggetto di richiesta del sostegno devono essere ubicate sul territorio della Regione Campania;
5) essere titolari di allevamenti all'atto della presentazione della domanda di pagamento (data di rilascio della domanda al SIAN) con un numero di UBA appartenenti alla stessa specie ed oggetto di richiesta del sostegno pari almeno a:

   - ✓ 5 per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
   - ✓ 10 per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale.

I richiedenti il sostegno previsto dalla presente misura devono essere, inoltre, in regola con l'aggiornamento del fascicolo aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.

Per quanto concerne, invece, i criteri specifici di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi si indica quanto di seguito.

Per l'azione A l'azienda non deve essere assoggettata al sistema di controllo per l'agricoltura biologica e, in particolare, per le produzioni zootecniche. Deve inoltre assicurare il mantenimento degli impegni assunti con la domanda iniziale di sostegno presentata nell'annualità 2017 che, ad ogni buon fine di seguito si riportano.

Bovini da carne

Le tipologie di allevamento eleggibili al sostegno sono: linea vacca-vitello, baby beef e vitellone tardivo.

Nel caso della ***linea vacca-vitello*** la tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari ai valori indicati nel prospetto seguente:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna disponibile per capo (in mq)
	Peso vivo inferiore a 150	3,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Capi di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendemente dal peso vivo	6,00
Capo adulto (fattrici)	Indipendemente dal peso vivo	14,00

Nel caso della tipologia di allevamento ***baby beef*** la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere pari almeno a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo	Superficie esterna disponibile per capo
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150 kg	3,00
	Peso vivo tra 150 kg e 220 kg	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220 kg	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendemente dal peso vivo	6,00

Nel caso della tipologia di allevamento ***vitellone tardivo*** la stabulazione deve essere libera e la superficie esterna deve essere almeno pari a 6,00 mq/capo per ogni capo di età superiore a 6 mesi.

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Età superiore ai 6 mesi	6,00

Bufalini da carne

Il sostegno è rivolto alla tipologia di allevamento *baby beef* per la quale la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari ai valori indicati nel prospetto seguente:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
	Peso vivo inferiore a 150	3,00

Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendemente dal peso vivo	8,00

Bovini da latte

La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere pari almeno a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in mq)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendemente dal peso vivo	6,00
Capo adulto	Indipendemente dal peso vivo	14,00

Bufalini da latte

La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendemente dal peso vivo	8,00

Capo adulto	Indipendemente dal peso vivo	16,00

Avicoli

Sono eleggibili al sostegno gli allevamenti di galline ovaiole e polli da carne, entrambi allevati a terra, che assicurano spazi interni disponibili/capo pari almeno a quelli di seguito indicati:

Tipologia di allevamento	Superficie interna disponibile per capo o per kg di peso vivo
Galline ovaiole allevate a terra	1.666 cm^2/capo pari a 6 capi/mq
Polli da carne allevati a terra	22 kg/mq

Gli allevatori del comparto avicolo, inoltre, devono garantire il rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento* e s.m.i. e dal Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne*.

Per l'azione B gli allevatori devono aver presentato alle Unità Operative Dirigenziali *Servizi Territoriali Provinciali* competenti per territorio la richiesta di vidimazione del registro conforme al modello allegato (allegato 1) precedentemente alla data di decorrenza degli impegni relativi alla quarta annualità (15 maggio 2020). Il registro deve essere debitamente compilato con i dati aziendali, deve contenere un numero di pagine adeguato alle esigenze dell'allevamento, deve essere ritirato entro i 30 giorni successivi alla richiesta di vidimazione ed è valido per la sola annualità 2020 (dal 15 maggio 2020 al 14 maggio 2021).

Il registro può essere tenuto ed aggiornato anche in formato elettronico. In tal caso la richiesta di vidimazione dello stesso deve essere trasmessa dal beneficiario tramite PEC al competente Ufficio regionale, il quale dopo aver inserito i dati necessari provvede a firmare il documento digitalmente ed a restituirlo, sempre tramite PEC, al richiedente.

Per tenere in debita considerazione le forti restrizioni imposte alla circolazione, le difficoltà di spostamento e le limitazioni in generale derivanti dalla pandemia di COVID-19 che comportano, tra l'altro, difficoltà eccezionali di ordine amministrativo gli allevatori, in deroga a quanto sopra e fermo

restando la data di decorrenza degli impegni dal 15 maggio 2020, possono presentare la richiesta di vidimazione del registro entro e non oltre il 15 giugno 2020, pena l'irricevibilità. Il registro vidimato può essere ritirato entro i 60 giorni successivi alla richiesta di vidimazione. Nelle more dell'acquisizione e/o del ritiro del registro vidimato può esserne utilizzato uno provvisorio, comunque conforme al modello allegato al presente bando, che deve essere anch'esso debitamente aggiornato ed i cui dati sono successivamente trascritti sul registro vidimato.

Per quanto concerne gli impegni gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di allattamento con latte materno fino al 30° giorno di vita e, quindi, la destinazione degli stessi alla macellazione, alle aziende bufaline da ingrasso oppure alla rimonta (interna o esterna).

La permanenza dei vitelli in azienda è accertata attraverso la *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica* (BDN).

Per l'azione C non ci sono criteri specifici di ammissibilità per l'accesso al sostegno per il quarto anno ad eccezione del mantenimento degli impegni assunti con la domanda iniziale di sostegno presentata nell'annualità 2017 che, ad ogni buon fine di seguito si riportano.

Gli allevatori di bovini e bufalini da latte devono assicurare nei propri allevamenti l'applicazione di tutte le misure di profilassi diretta (C1, C2, C3, C4 e C5) elencate nel prospetto di seguito riportato. Gli allevatori di bovini e bufalini da carne, invece, devono assicurare l'applicazione delle sole misure di profilassi di cui ai codici di intervento C1, C3, C4 e C5.

Codice Intervento	Intervento di profilassi diretta aggiuntiva
C1	ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti;
C2	almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura;
C3	pulizia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita con cadenza settimanale;
C4	impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalati o non idonei alla produzione di latte) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre);

C5	accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti almeno due volte all'anno.

Gli esami coprologici per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene e gli esami per il rilievo di ectoparassiti devono essere effettuati su almeno il 20% delle UBA sotto impegno almeno due volte all'anno a distanza di non meno di 4 mesi l'uno dall'altro.
Gli interventi di cui alla presente azione devono essere riportati sul *Manuale di corretta prassi operativa*, di cui al reg. 852/2004 e smi, da detenere obbligatoriamente in azienda.

Gli allevatori devono assicurare, inoltre, che i prelievi coprologici per la ricerca degli endoparassiti e gli esami per il rilievo di ectoparassiti di cui al codice C5 devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del D.L.gs 117/2005 o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale.

I relativi accertamenti diagnostici devono essere effettuati presso un laboratorio pubblico o accreditato dall'Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato italiano (ACCREDIA), in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008 oppure presso un laboratorio di diagnostica parassitologica dotato di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla normativa europea UNI EN ISO 9001:2015.

La corretta esecuzione degli interventi di profilassi aggiuntiva previsti dalla presente azione è verificata attraverso l'annotazione degli stessi sui registri allegati al richiamato *Manuale di corretta prassi operativa*. Le suddette annotazioni devono essere effettuate in piena coerenza con la documentazione amministrativo-contabile, con i rapporti di prova degli esami di laboratorio, con i contratti contoterzi per gli interventi di disinfezione, demuscazione e derattizzazione nonché con quelli per il controllo e la manutenzione degli impianti di mungitura, laddove previsti.

Per l'azione D non ci sono criteri specifici di ammissibilità per l'accesso al sostegno per il quarto anno ad eccezione del mantenimento degli impegni assunti con la domanda iniziale di sostegno presentata nell'annualità 2017 che, ad ogni buon fine di seguito si riportano.

Gli allevatori devono assicurare su un campione pari almeno al 20 % delle UBA sotto impegno l'effettuazione di 2 esami coprologici per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e di 2 esami per il rilievo di ectoparassiti. Entrambi i controlli (sia per gli ectoparassiti che per gli endoparassiti) devono essere effettuati a distanza non inferiore a 4 mesi l'uno dall'altro. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve applicare i previsti trattamenti antiparassitari indicati sul referto di analisi sulla totalità delle UBA sotto impegno con obbligo di verifica dell'efficacia dei trattamenti, ripetendo gli accertamenti diagnostici per gli endoparassiti.

Gli allevatori devono assicurare che i prelievi coprologici per gli endoparassiti e gli esami per il rilievo degli ectoparassiti devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del D.L.gs 117/2005 o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale di prelievo.

I relativi accertamenti diagnostici devono essere effettuati presso un laboratorio pubblico o accreditato dall'Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato italiano (ACCREDIA), in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008 oppure presso un laboratorio di diagnostica parassitologica dotato di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla normativa europea UNI EN ISO 9001:2015.

La corretta esecuzione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie previste dalla presente azione è verificata attraverso la documentazione attestante l'effettuazione delle previste analisi parassitologiche, dai verbali appositamente redatti in occasione dei prelievi coprologici e del rilievo di ectoparassiti nonché attraverso l'annotazione dei trattamenti effettuati sul *Registro dei trattamenti terapeutici*, laddove previsto.

Gli allevatori devono garantire, per tutte le azioni A, B, C e D, il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

6. Modalità e termini di presentazione delle domande

Per gli anni successivi alla presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento i beneficiari devono presentare la domanda di pagamento entro un termine stabilito dall'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014/2020.

Per l'annualità 2020 sono aperti esclusivamente i termini per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni (aggiornamento annuale) assunti con le domande iniziali di sostegno/pagamento presentate nell'annualità 2017.

La compilazione e presentazione delle domande di pagamento deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'*Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore* attraverso il *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda comporta la non ammissibilità della domanda stessa e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata. Per tutti i casi di limitazioni derivanti dalla pandemia di COVID-19 e relative deroghe si rimanda a quanto previsto al paragrafo 5 delle vigenti *"Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure*

connesse alla superficie e/o agli animali (versione 5.0)" approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 82 del 15 aprile 2020.

Per l'anno 2020 le domande di pagamento devono essere compilate e rilasciate esclusivamente per via informatica attraverso il SIAN. L'utente abilitato (CAA/STP), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN.

La data di decorrenza per la presentazione delle domande ed il termine di scadenza per il rilascio delle stesse sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la facoltà di compilare e rilasciare le domande nei 25 giorni successivi al predetto termine e le eventuali penalità.

Il provvedimento di approvazione del presente bando stabilisce, altresì, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e la percentuale di decurtazione del sostegno in caso di presentazione in ritardo della stessa fino alla data limite stabilita.

La presentazione telematica della domanda coincide con il rilascio e, pertanto, tutte le domande di pagamento rilasciate oltre le date stabilite o non rilasciate sono irricevibili.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA/STP.

Ai fini dell'identificazione del beneficiario che sottoscrive la domanda, l'utente abilitato acquisisce il documento di identità in corso di validità. La sottoscrizione della domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AGEA.

Per l'annualità 2020, come per la precedente annualità 2019, non deve essere presentata agli Uffici regionali competenti la copia cartacea della domanda rilasciata attraverso il SIAN.

Il modello di domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta.

In ordine alle modalità complete e dettagliate per la presentazione delle domande, ivi comprese le eventuali deroghe in ragione delle limitazioni connesse alla pandemia di COVID-19, si rimanda al paragrafo 7 delle vigenti *"Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure connesse alla superficie*

fonte: http://burc.regione.campania.it

e/o agli animali (versione 5.0)" approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (50.07.00) n. 82 del 15 aprile 2020.

Qualora l'allevatore risulti titolare di più strutture di allevamento ubicate in province diverse ed intenda aderire alla misura con tutti i capi presenti nelle stesse, la domanda deve essere inviata telematicamente attraverso il SIAN all'Ufficio regionale competente (*Servizio Territoriale Provinciale*) dove è ubicata la stalla in cui è presente il maggior numero di UBA per le quali ha aderito alla misura.

Nel caso in cui un allevatore risulti titolare di strutture di allevamento ubicate in Regioni diverse, può presentare domanda solo per quelle strutture ricadenti in Regione Campania.

7. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle vigenti *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020 (versione 5.0).

8. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle vigenti *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020 (versione 5.0).

9. Informativa trattamento dati

Il beneficiario fornisce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e della DGR n. 466 del 17 luglio 2018, all'atto del rilascio della domanda al SIAN.

Ad ogni buon fine per quanto riguarda le informazioni relative al trattamento che viene effettuato in relazione ai dati personali dei beneficiari, nonché ai diritti che gli stessi beneficiari possono in qualsiasi momento esercitare ai sensi della disciplina vigente si rimanda a quanto specificamente previsto dalle vigenti *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alle superfici e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020* (versione 5.0) ed, in particolare, all'*Informativa per il trattamento dei dati personali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Campania*, disponibile alla pagina web http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html

fonte: http://burc.regione.campania.it

10. **Documentazione richiesta**

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla presente misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile *on-line* sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle *Istruzioni Operative n. 15,* emanate da AGEA OP con propria nota del 10 marzo 2020.

11. **Uffici regionali di riferimento**

Si indicano di seguito gli Uffici regionali competenti (*Servizi Territoriali Provinciali*) ai quali sono attribuite le domande rilasciate tramite il SIAN secondo quanto descritto al paragrafo 6 del presente bando.

UOD COMPETENTE	INDIRIZZO	RECAPITI
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino	**Telefono**: 0825 765675 **PEC**: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	**Telefono**: 0824 364303 - 0824 364251 **PEC**: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	**Telefono**: 0823 554219 **PEC**: uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, isola A6, piano 12 – 80143 Napoli	**Telefono**: 081 7967272 – 0817967273 **PEC**: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 **PEC**: uod.500714@pec.regione.campania.it

I recapiti del referente regionale e dei referenti provinciali della misura, invece, ai quali fare riferimento per il presente bando sono indicati nel prospetto seguente.

NOME E COGNOME	UFFICIO REGIONALE	TELEFONO	INDIRIZZO MAIL
Vincenzo DE LUCIA	**UOD 50.07.01**	081-7967436	vincenzo.delucia@regione.campania.it
Raffaele PICONE	**STP Avellino (50.07.10)**	0825/765574	raffaele.picone@regione.campania.it
Vincenzo CIERVO	**STP Benevento (50.07.11)**	0824-364253	vincenzo.ciervo@regione.campania.it
Bruno PROCOPIO	**STP Caserta (50.07.12)**	0823-554290	bruno.procopio@regione.campania.it
Filomena ROSA	**STP Napoli (50.07.13)**	081-7967227	filomena.rosa@regione.campania.it
Guelfo PAGANINI	**STP Salerno(50.07.14)**	089-2589143	guelfo.paganini@regione.campania.it

12. **Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento nonché al provvedimento di approvazione delle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* (versione 5.0) del PSR Campania 2014-2020, a quanto previsto nella scheda della Misura 14 *Benessere degli animali* del PSR Campania 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2017) 1383 del 22 febbraio 2017, alla *Decisione di Esecuzione della Commissione europea n. C (2020) 1909 final* del 24 marzo 2020 con la quale è stata approvata la modifica del PSR Campania 2014-2020 - versione 7.1, di cui si è preso atto con Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 31 marzo 2020 nonché a quanto previsto dal bando di misura approvato con Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.00) n. 83 del 12 aprile 2017, come modificato ed integrato con Decreto Dirigenziale Regionale (52.06.00) n. 114 del 15 maggio 2017.

Tutte le versioni del PSR Campania 2014/2020 ed i relativi documenti ufficiali sono consultabili nel Portale della Regione Campania – Assessorato Agricoltura all'indirizzo web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html)

****

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Allegato 1
PSR Campania 2014/2020	
MISURA 14 - Benessere degli animali **Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali** **Azione B) - Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte** Azienda agricola:_____ Sede (comune e provincia) _____ Sede (via, località e n. civico) _____ C.U.A.A.:_____ Partita IVA: _____ Codice aziendale dell'allevamento_____	Registro n. _____ Anno 2020 Richiesta vidimazione in data N. progressivo azienda Vidimato in data Rilasciato in data VIDIMAZIONE
Il presente registro si compone di una copertina e di numero _____ fogli interni debitamente numerati e vidimati	

PSR Campania 2014/2020 Misura 14 - Benessere degli animali – Annualità 2020 Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali Azione B) Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte			
Azienda			
Comune			
Provincia			
CUAA			
Codice azienda			
Codice identificativo della fattrice			
Codice identificativo del vitello			
Giorni	Data del parto	Quantità latte prodotto/die	Destinazione (Trasformazione o alimentazione vitelli)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
Destinazione del vitello (Macello/ingrasso/rimonta interna/rimonta esterna)			
Vidimazione		Data	Timbro

Pagina ____ di _____

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 15: ***Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34 Reg. (UE) n. 1305/2013)***

Sottomisura 15.1 ***"Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima"***

Tipologia di intervento 15.1.1: ***Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima"***

DOMANDE DI CONFERMA IMPEGNI ANNUALITA' 2020

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI....2
2. BENEFICIARI....3
3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO....4
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ....4
5. OBBLIGHI....5
6. AZIONI GIA' ATTIVATE ED INSERITE NELLA DOMANDA INIZIALE 2016....5
7. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE....7
8. IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI....8
9. INDICAZIONI AGGIUNTIVE....8
10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE....9
11. RIDUZIONI E SANZIONI....11
12. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA....11
13. ACCESSO AGLI ATTI E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO....11
14. RICORSO E RECLAMI....11
15. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI....11

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005: art. 21 p. 1(a) e art. 22;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006* (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014);
  (Regime di aiuto SA.44611, come modificato dal Regime SA.49536 (2017/XA)) *Pagamenti per impegni silvoambientali e sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali;* http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, come modificato dai Regg. (UE) 2333/2015, 1394/2016, 1172/2017 e 1242/2017;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1393 del 4 maggio 2016 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Normativa nazionale:

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii.
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (Feasr) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Decreto del Mi.P.A.A.F. del 10 marzo 2020 n. 2588 in corso di pubblicazione, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Normativa regionale:

- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo” e successive modificazioni;
- Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 14 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;
- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010 e ulteriormente prorogato al 31/12/2020 con DGR Campania n. 687 del 24/10/2018;
- Decreto regionale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto: P.S.R. della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi nel Programma;
- Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017 e ss.mm.ii.;
- Decreto regionale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 265 del 2 agosto 2018 ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 - approvazione delle Disposizioni regionali di applicazione alle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alle misure connesse alla superficie e/o agli animali;
- D.G.R. Campania n. 795 del 19/12/2018 – “Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”.

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:

Circolare ORPUM.0020072 del 10 marzo 2020 – Istruzioni Operative n. 15 – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020”;

Circolare AGEA.0024085.2020 del 31 marzo 2020 – “Situazioni eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal Covid-19. Attività concernenti la campagna 2020”;

Circolare ORPUM.0025841 del 09 aprile 2020 – Istruzioni Operative n. 23 – “Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l’anno 2020”.

Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni Generali Misure Connesse alla Superficie e/o agli Animali (ver. 5.0) del PSR Campania 2014-2020 (approvate con DRD n°82del 15/04/2020) – che sono parte integrante e sostanziale del presente avviso e di seguito indicate come: Disposizioni Generali.

2. BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che hanno aderito al bando 2016 della sottomisura 15.1 pubblicato con Decreto Direttoriale n. 18 del 20 maggio 2016 e ad oggetto “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020- Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali: sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climaticoambientale", misura 11"Agricoltura biologica ", misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" e sottomisura 15.1 "Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima". Approvazione disposizioni generali e bandi di attuazione. Apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento - Campagna 2016”.*
Sono esclusi coloro che hanno ricevuto comunicazione di non ricevibilità/ammissibilità della domanda iniziale 2016 e non sia in corso il riesame.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La ricevibilità delle domande di conferma per l'anno 2020 è condizionata all'esito dell'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento presentate nel 2016 in corso di istruttoria e valutazione.

Pertanto, la presentazione della domanda di pagamento per l'anno 2020 non vincola questa amministrazione ad alcun obbligo per l'istruttoria ed il pagamento se non dopo l'esito istruttorio favorevole all'ammissibilità ed al pagamento per la domanda iniziale presentata dal beneficiario in adesione al bando del 2016.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La tipologia prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché delle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania.
Non sono previste compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

I beneficiari, che ne hanno diritto, presentano e sottoscrivono la domanda di pagamento 2020 confermando gli impegni assunti con la domanda iniziale di sostegno/pagamento presentata nel 2016 e relativi ad una o più delle sei Azioni/Interventi in cui si articola la Tipologia 15.1.1:

A1. Conservazione di radure.
A2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità.
A3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo.
A4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.
A5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio.
A6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio.

La durata degli impegni è di sette anni e, fatte salve le cause di forza maggiore, i beneficiari sono vincolati al mantenimento degli stessi per tutta la durata, pena l'applicazione delle relative riduzioni e sanzioni.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- Ammissibilità e finanziabilità della domanda di sostegno/pagamento presentata nel 2016 in corso di istruttoria e valutazione;
- (Solo per i Comuni) Aver provveduto a censire, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco approvandone il relativo elenco con apposito provvedimento;
- L'area oggetto di intervento non è stata percorsa da incendio ovvero che l'eventuale incendio si è verificato prima del quinquennio precedente la data di presentazione della domanda iniziale del 2016;
- I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato

L'aiuto è concesso nell'ambito del regime in esenzione istituito con l'Aiuto di Stato SA.44611 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49536 (2017/XA), ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (art, 32) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali e che abroga il regolamento CE 1857/06.
Non sono ammesse al pagamento dei premi le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Pertanto, prima dell'ammissibilità al pagamento, l'ufficio

fonte: http://burc.regione.campania.it

istruttore provvederà ad eseguire la cosiddetta visura “Deggendorf” mediante l’apposita funzione presente sul portale RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato).

5. OBBLIGHI

Rispetto delle regole di condizionalità definite dall’allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Presentazione annuale della domanda di conferma/pagamento.

6. AZIONI GIA’ ATTIVATE ED INSERITE NELLA DOMANDA INIZIALE 2016

AZIONE A1. CONSERVAZIONE DI RADURE

Nei boschi cedui ad alto fusto la tutela di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali svolge un ruolo determinante per la diversità strutturale di tali ecosistemi forestali. La gestione delle radure ha come assunto che le stesse esaltano l’effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all’incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano infine un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.

Impegni

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.
L’impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500 mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l’eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.
Gli interventi di ripulitura dell’area sono vietati nei periodi riproduttivi, che generalmente vanno da marzo a luglio compresi, e comunque va adottato ogni utile accorgimento per evitare la distruzione dei nidi e la morte di animali, in particolare di giovani nati.
Pertanto gli interventi di ripulitura vanno eseguiti da agosto ad ottobre compresi ed almeno ad anni alterni.

AZIONE A2. RILASCIO DI PIANTE MORTE O DI PIANTE CON CAVITÀ.

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS), è una norma di recepimento della CGO 2.

Impegni

L’impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo e comunque non inferiore a cm. 10 per i cedui e a cm. 20 per l’alto fusto.
Per i boschi cedui, le piante morte vanno individuate esclusivamente tra le piante riservate al taglio come matricine, di qualsiasi turno presenti.
Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale e dai visti di conformità, autorizzazioni e pareri dei competenti enti.
In ogni caso, sussistendo il vincolo del rispetto delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai fini dell’ammissibilità, le piante morte non possono essere comprese tra quelle per le quali sussiste l’obbligo della lotta fitopatologica, prevista dall’art.78 del

fonte: http://burc.regione.campania.it

"Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" 28 settembre 2017, n. 3 e ss.mm.ii..

AZIONE A3. ALLUNGAMENTO DEL TURNO DI UTILIZZAZIONE DEL CEDUO FERMA RESTANDO LA FORMA DI GOVERNO.

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo.

Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 63 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, prevede un turno minimo di 18 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel prevedere un allungamento del turno del ceduo portandolo ad almeno:

- 19 anni per querce caducifoglie;
- 18 anni per le latifoglie miste;
- 30 anni per il faggio.

L'azione può essere attivata nei seguenti casi:

- per i cedui il cui turno cade nell'annualità di presentazione della domanda iniziale;
- per i cedui il cui turno sia stato già superato, nel qual caso l'impegno consiste nell'allungare ulteriormente il turno, rispetto all'annualità di presentazione della domanda, come segue:
  - almeno 5 anni per le querce caducifoglie;
  - almeno 6 anni per le latifoglie miste;
  - almeno 6 anni per il faggio.

AZIONE A4. SCELTA E RILASCIO DI ESEMPLARI DA DESTINARE ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE A FINI ECOLOGICI E PAESAGGISTICI.

Nei boschi d'alto fusto a struttura disetanea, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, né tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 70 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro rinunciando al loro utilizzo commerciale.

AZIONE A5. INCREMENTO DEL NUMERO DI MATRICINE DA RISERVARE AL TAGLIO.

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. Il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, all'art.65, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. Per i cedui composti, prevede di

fonte: http://burc.regione.campania.it

riservare almeno 140 matricine per ettaro, di cui 80 dell'età del turno del ceduo e 60 ripartite fra le classi di età multiple del turno. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

Impegni

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dal piano di gestione forestale (piano di assestamento, piano di coltura e conservazione, autorizzazione al taglio), previsto per le superfici oggetto della domanda di sostegno/pagamento, ovvero nell'autorizzazione al taglio.

Tra i soggetti arborei da riservare al taglio, se presenti, almeno il 50%, deve riguardare le specie sporadiche e rarefatte di seguito indicate: *abete bianco, tasso, betulla, farnia, aceri, frassino maggiore, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio.*

La distribuzione delle matricine deve essere possibilmente uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano resistere o meno all'isolamento, con preferenza per le zone dove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

AZIONE A6. CREAZIONE DI AREE DI RISERVA NON SOGGETTE A TAGLIO.

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

Impegni

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

Tali aree vanno individuate nei tagli di utilizzazione dei cedui e nei tagli di sgombro delle fustaie ed inoltre in punti caratteristici da un punto di vista morfologico, quali gli impluvi, i displuvi, i dossi, i balzi di roccia, le sponde fluviali, etc. Nel rispetto delle caratteristiche ambientali e morfologiche è consentito il frazionamento delle aree da riservare al taglio in sub-aree.

7. ENTITA' DEL PREMIO ANNUALE

La sottomisura prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie forestale massimo di € 200. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha.

Per le singole azioni sono previsti, come riportato nel bando di adesione per l'anno 2016, i seguenti premi:

Azione	Premio per ettaro/anno
A1. Conservazione di radure	€. 80,00
A2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità	€. 120,00
A3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo	€. 90,00
A4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici	€. 200,00
A5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio	€. 110,00
A6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio	€. 120,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

8. IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

Il beneficiario dovrà osservare gli impegni e gli obblighi generali previsti dalle Disposizioni Generali e dal Documento "*Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle Misure connesse a Superfici e/o Animali*" approvate con D.D. n. 265 del 02/08/2018, ed in particolare:

- non produrre prove false o omissioni per negligenza;
- rispettare la normativa sugli aiuti di stato;
- consentire lo svolgimento dei controlli e fornire la documentazione relativa all'intervento nonché assicurarne la conservazione per tutta la durata dell'impegno;
- fornire i dati per le attività di monitoraggio;
- comunicare la PEC;
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda di Sostegno/pagamento, fermo restando quanto previsto in materia di cessione di azienda;
- comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come definite ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013;

9. INDICAZIONI AGGIUNTIVE

Ai sensi dell'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) 807/2014, in corso di esecuzione dell'impegno, è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

(a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;

(b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;

(c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Ai sensi dell'art. 14, par. 2, del Reg. (UE) 807/2014 è possibile, inoltre, adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

(a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;

(b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superfice iniziale e comunque non oltre 20 ettari;

(c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso. per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previo aggiornamento del "fascicolo aziendale". Ai fini della presentazione delle Domande, il Beneficiario può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

Tutte le domande devono essere basate su strumenti geo-spaziali. Per la campagna 2020 le domande sono presentate in modalità grafica secondo le indicazioni fornite da AgEA con le istruzioni operative n. 15 del 10/03/2020.

Si specifica che i richiedenti, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio.
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.
- presentazione della Domanda Grafica: preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato".

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC del beneficiario, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

Per gli ulteriori dettagli inerenti le modalità di compilazione della domanda grafica si rimanda alle citate istruzioni operative di AgEA n. 15 del 10/03/2020.

L'utente abilitato, completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio e l'invio telematico attraverso il SIAN alla UOD STP

fonte: http://burc.regione.campania.it

competente per territorio (indicata nella sottostante tabella). Pertanto la consegna alle UOD STP del modello stampato non è dovuta.

La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AgEA.

Per la campagna 2020, l'obbligo di sottoscrizione della Domanda deve tenere conto della situazione eccezionale connessa all'emergenza COVID-19. Pertanto, come previsto dalle Istruzioni Operative n. 23 del 09/04/2020, i beneficiari provvedono alla sottoscrizione della domanda mediante l'utilizzo della firma digitale. Qualora non fosse possibile utilizzare tale modalità, è ammessa la presentazione telematica delle domande da parte dell'utente abilitato (CAA /STP) e la sottoscrizione da parte del beneficiario al termine del periodo emergenziale. A tal fine è necessaria la preventiva acquisizione, da parte del medesimo utente abilitato (CAA / STP), dell'assenso da parte del beneficiario alla presentazione della Domanda e del conseguente impegno alla successiva sottoscrizione. Analoghe disposizioni si applicano per la sottoscrizione degli eventuali ulteriori atti anche propedeutici alla presentazione delle domande predisposti elettronicamente attraverso i sistemi informativi resi disponibili dall'Organismo Pagatore AGEA nel periodo emergenziale, a prescindere dalla campagna o dall'anno civile di riferimento.
I termini per la regolarizzazione della firma saranno stabiliti da AgEA con successivo provvedimento. Si sottolinea che la mancata sottoscrizione nei termini che saranno successivamente comunicati comporta l'inammissibilità della domanda, con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate.

In ogni caso, la data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA / STP.

Il modello di Domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di cui alle citate Istruzioni Operative di AgEA n. 23 del 09/04/2020.

Unità Operative Dirigenziali - Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania:

UOD competente	Indirizzo	Recapiti
UOD 10 Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liquorini - 83100 Avelino	Telefono: 0825 765675/765555 PEC: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD 11 Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD 12 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, 153 presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD 13 Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 – 0817967273 PEC: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD 14 Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: uod.500714@pec.regione.campania.it

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2020 sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la possibilità che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto ai termini previsti. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

11. RIDUZIONI E SANZIONI

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare. L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 18, 19, 19 bis, 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, delle sanzioni amministrative per inadempienze relative alla condizionalità ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) n. 640/2014 e degli artt. 73, 74 e 75 del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché delle riduzioni / esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del Capo III del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.

12. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Anche per l'annualità 2020 si procede all'acquisizione delle informazioni antimafia qualora l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 25.000 euro.
La documentazione antimafia non è comunque richiesta "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).
Per ulteriori dettagli si rinvia alle Disposizioni Generali par. 10.5.

13. ACCESSO AGLI ATTI E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 14.

14. RICORSO E RECLAMI

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 15.

15. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione della domanda il Beneficiario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per la quale si rinvia alle Disposizioni Generali par. 16.

Per ulteriori dettagli e per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle circolari di AgEA e alle Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali (Ver. 5.0).

fonte: http://burc.regione.campania.it

PSR CAMPANIA 2007-2013

Misure *di imboschimento delle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg CEE 2080/92 e Reg (CE) 1257/99 – misura H)* sezione a superficie

Presentazione domande di Pagamento Anno 2020

Sommario

Base giuridica....2
Requisiti di ammissibilità....3
Altre condizioni....4
Impegni ed obblighi....4
Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato....4
Modalità e termini di presentazione delle domande....4
Riduzioni e sanzioni....6
Accesso agli atti e chiusura del procedimento....6
Ricorso e reclami....6
Informazioni trattamento dati personali....6

fonte: http://burc.regione.campania.it

Base giuridica

Normativa comunitaria:

- Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 32) della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014): Regime di aiuto SA.49537 (2017/XA). Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. - Misura 8 del PSR Campania 2014/2020 - Tipologie 8.1.1 - 8.3.1. - 8.4.1. - 8.5.1. - 8.6.1. http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Normativa nazionale:

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D.M. 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale” del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii.;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatto nel rispetto delle Linee guida definite con il D.Lgs n. 227/2001 e in aderenza alla Strategia forestale e al Piano d'Azione per le foreste dell'Ue, approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 18 dicembre 2008;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 novembre 2014;
- Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

Normativa regionale:
- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";
- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010 e ulteriormente prorogato al 31/12/2020 con DGR Campania n. 687 del 24/10/2018;
- Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;
- Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017;
- D.G.R. Campania n. 795 del 19/12/2018 – "Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania".

Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni Generali Misure Connesse alla Superficie e/o agli Animali (ver. 5.0) del PSR Campania 2014-2020 (approvate con DRD n°82 del 15/04/2020) – che sono parte integrante e sostanziale del presente avviso e di seguito indicate come: Disposizioni Generali.

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:
Istruzioni Operative di AgEA n. 18 del 30 marzo 2020 ad oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2019"

Circolare AGEA.0024085.2020 del 31 marzo 2020 – "Situazioni eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal Covid-19. Attività concernenti la campagna 2020";

Circolare ORPUM.0025841 del 09 aprile 2020 – Istruzioni Operative n. 23 – "Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020".

Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni Generali Misure Connesse alla Superficie e/o agli Animali (ver. 5.0) del PSR Campania 2014-2020 (approvate con DRD n°82 del 15/04/2020) – che sono parte integrante e sostanziale del presente avviso e di seguito indicate come: Disposizioni Generali.

<u>Requisiti di ammissibilità</u>

I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, all'aggiornamento del fascicolo aziendale, così come indicato nelle Istruzioni Operative di AgEA n. 18 del 30 marzo 2020.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda comportano la non ammissibilità della domanda stessa.

Altre condizioni

Il premio relativo al mancato reddito agricolo per le superfici agricole oggetto di imboschimento, che saranno individuate come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg.1307/2013, sarà decurtato della quota "greening" dovuta per il pagamento diretto della Domanda Unica.

Impegni ed obblighi

Il beneficiario con la presentazione della domanda richiede il pagamento del solo premio per il mancato reddito agricolo, riconosciuto in quanto si è impegnato:

- ad eseguire le operazioni previste dal piano di coltura;
- a non coltivare il fondo con altre colture agrarie;

Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato

L'aiuto è concesso nell'ambito del regime in esenzione istituito con l'Aiuto di Stato SA.44906 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA), ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (art, 32) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali e che abroga il regolamento CE 1857/06.

Non sono ammesse al pagamento dei premi le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Pertanto, prima dell'ammissibilità al pagamento, l'ufficio istruttore provvederà ad eseguire la cosiddetta visura "Deggendorf" mediante l'apposita funzione presente sul portale RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato).

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previo aggiornamento del "fascicolo aziendale". Ai fini della presentazione delle Domande, il beneficiario può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite delle UOD Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Regione Campania territorialmente competenti detentori del fascicolo.

L'utente abilitato (CAA / STP), completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio e l'invio telematico attraverso il SIAN alla UOD STP competente per territorio (indicata nella sottostante tabella). Pertanto la consegna alle UOD STP del modello stampato non è dovuta.

La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AgEA.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Per la campagna 2020, l'obbligo di sottoscrizione della Domanda deve tenere conto della situazione eccezionale connessa all'emergenza COVID-19. Pertanto, come previsto dalle Istruzioni Operative n. 23 del 09/04/2020, i beneficiari provvedono alla sottoscrizione della domanda mediante l'utilizzo della firma digitale. Qualora non fosse possibile utilizzare tale modalità, è ammessa la presentazione telematica delle domande da parte dell'utente abilitato (CAA /STP) e la sottoscrizione da parte del beneficiario al termine del periodo emergenziale. A tal fine è necessaria la preventiva acquisizione, da parte del medesimo utente abilitato (CAA / STP), dell'assenso da parte del beneficiario alla presentazione della Domanda e del conseguente impegno alla successiva sottoscrizione. Analoghe disposizioni si applicano per la sottoscrizione degli eventuali ulteriori atti anche propedeutici alla presentazione delle domande predisposti elettronicamente attraverso i sistemi informativi resi disponibili dall'Organismo Pagatore AGEA nel periodo emergenziale, a prescindere dalla campagna o dall'anno civile di riferimento.
I termini per la regolarizzazione della firma saranno stabiliti da AgEA con successivo provvedimento. Si sottolinea che la mancata sottoscrizione nei termini che saranno successivamente comunicati comporta l'inammissibilità della domanda, con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate.

In ogni caso, la data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA / STP.

Il modello di Domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di cui alle citate Istruzioni Operative di AgEA n. 23 del 09/04/2020.

Unità Operative Dirigenziali - Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	**Indirizzo**: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino **Telefono**: 0825 765555 **PEC**: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	**Indirizzo**: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento - **Telefono**: 0824 364303 - 0824 364251 **PEC**: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	**Indirizzo**: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) - **Telefono**: 0823 554219 **PEC:**uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	**Indirizzo**: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli **Telefono**: 081 7967272 - 081 7967273 **PEC**: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	**Indirizzo**: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno **Telefono**: 089 3079215 - 089 2589103 **PEC**: uod.500714@pec.regione.campania.it

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2020 sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la possibilità che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto ai termini previsti. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Riduzioni e sanzioni

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare. L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 18, 19, 19 bis, 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, delle sanzioni amministrative per inadempienze relative alla condizionalità ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) n. 640/2014 e degli artt. 73, 74 e 75 del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché delle riduzioni / esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del Capo III del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, in corso di pubblicazione sulla G.U.

Accesso agli atti e chiusura del procedimento

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 14.

Ricorso e reclami

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 15.

Informazioni trattamento dati personali

Con la sottoscrizione della domanda il beneficiario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per la quale si rinvia alle Disposizioni Generali par. 16.

Per ulteriori dettagli e per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle circolari di AgEA e alle Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali (Ver. 5.0).

fonte: http://burc.regione.campania.it

PSR CAMPANIA 2007-2013

MISURA 221 *"Imboschimento di terreni agricoli"* - sezione a superficie

Presentazione domande di Pagamento Anno 2020

Sommario

Base giuridica....2
Requisiti di ammissibilità....3
Altre condizioni....4
Impegni ed obblighi....4
Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato....4
Modalità e termini di presentazione delle domande....4
Riduzioni e sanzioni....6
Accesso agli atti e chiusura del procedimento....6
Ricorso e reclami....6
Informazioni trattamento dati personali....6

fonte: http://burc.regione.campania.it

Base giuridica

Normativa comunitaria:

- Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 32) della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014): Regime di aiuto SA.49537 (2017/XA). Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. - Misura 8 del PSR Campania 2014/2020 - Tipologie 8.1.1 - 8.3.1. - 8.4.1. - 8.5.1. - 8.6.1; http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Normativa nazionale:

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D.M. 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale” del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii.;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatto nel rispetto delle Linee guida definite con il D.Lgs n. 227/2001 e in aderenza alla Strategia forestale e al Piano d'Azione per le foreste dell'Ue, approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 18 dicembre 2008;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 novembre 2014;
- Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Decreto del Mi.P.A.A.F. del 10 marzo 2020 n. 2588 in corso di pubblicazione relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Normativa regionale:
- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";
- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010 e ulteriormente prorogato al 31/12/2020 con DGR Campania n. 687 del 24/10/2018;
- Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;
- Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017;
- D.G.R. Campania n. 795 del 19/12/2018 – "Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania".

DRD n. 27 del 13.04.2010 con il quale sono state definite le violazioni ed i livelli di gravità, entità e durata per le misure 221 e 223 del PSR 2007/2013.

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:
Istruzioni Operative di AgEA n. 18 del 30 marzo 2020 ad oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020"

Circolare AGEA.0024085.2020 del 31 marzo 2020 – "Situazioni eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal Covid-19. Attività concernenti la campagna 2020";

Circolare ORPUM.0025841 del 09 aprile 2020 – Istruzioni Operative n. 23 – "Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020".

Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni Generali Misure Connesse alla Superficie e/o agli Animali (ver. 5.0) del PSR Campania 2014-2020 (approvate con DRD n°82del 15/04/2020) – che sono parte integrante e sostanziale del presente avviso e di seguito indicate come: Disposizioni Generali.

Requisiti di ammissibilità

I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, all'aggiornamento del fascicolo aziendale, così come indicato nelle Istruzioni Operative di AgEA n. 18 del 30 marzo 2020, che fanno parte integrante del presente avviso.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda comportano la non ammissibilità della domanda stessa.

Altre condizioni

Il premio relativo al mancato reddito agricolo per le superfici agricole oggetto di imboschimento, che saranno individuate come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg.1307/2013, sarà decurtato della quota "greening" dovuta per il pagamento diretto della Domanda Unica.

Impegni ed obblighi

Il beneficiario con la presentazione della domanda richiede il pagamento dei previsti premi per il mancato reddito agricolo e per la manutenzione dell'impianto, quest'ultimo riconosciuto nei primi cinque anni successivi al collaudo.
I premi sono riconosciuti in quanto il beneficiario si è impegnato:

- ad eseguire le manutenzioni previste dal cronogramma quinquennale e tutte le operazioni previste dal piano di coltura;
- a non coltivare il fondo con altre colture agrarie;
- a rispettare in tutta l'azienda il regime di condizionalità.

Ai fini del riconoscimento del premio per la manutenzione, i beneficiari dovranno far pervenire, anche a mezzo PEC, alla UOD STP competente i giustificativi di spesa delle manutenzioni effettuate, in assenza dei quali il pagamento non potrà essere riconosciuto.

Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato

L'aiuto è concesso nell'ambito del regime in esenzione istituito con l'Aiuto di Stato SA.44906 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA), ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (art, 32) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali e che abroga il regolamento CE 1857/06.

Non sono ammesse al pagamento dei premi le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Pertanto, prima dell'ammissibilità al pagamento, l'ufficio istruttore provvederà ad eseguire la cosiddetta visura "Deggendorf" mediante l'apposita funzione presente sul portale RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato).

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previo aggiornamento del "fascicolo aziendale". Ai fini della presentazione delle Domande, il Beneficiario può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite delle UOD Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Regione Campania territorialmente competenti detentori del Fascicolo.

L'utente abilitato (CAA / STP), completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio e l'invio telematico attraverso il

fonte: http://burc.regione.campania.it

SIAN alla UOD STP competente per territorio (indicata nella sottostante tabella). Pertanto la consegna alle UOD STP del modello stampato non è dovuta.

La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AgEA.

Per la campagna 2020, l'obbligo di sottoscrizione della Domanda deve tenere conto della situazione eccezionale connessa all'emergenza COVID-19. Pertanto, come previsto dalle Istruzioni Operative n. 23 del 09/04/2020, i beneficiari provvedono alla sottoscrizione della domanda mediante l'utilizzo della firma digitale. Qualora non fosse possibile utilizzare tale modalità, è ammessa la presentazione telematica delle domande da parte dell'utente abilitato (CAA /STP) e la sottoscrizione da parte del beneficiario al termine del periodo emergenziale. A tal fine è necessaria la preventiva acquisizione, da parte del medesimo utente abilitato (CAA / STP), dell'assenso da parte del beneficiario alla presentazione della Domanda e del conseguente impegno alla successiva sottoscrizione. Analoghe disposizioni si applicano per la sottoscrizione degli eventuali ulteriori atti anche propedeutici alla presentazione delle domande predisposti elettronicamente attraverso i sistemi informativi resi disponibili dall'Organismo Pagatore AGEA nel periodo emergenziale, a prescindere dalla campagna o dall'anno civile di riferimento.
I termini per la regolarizzazione della firma saranno stabiliti da AgEA con successivo provvedimento. Si sottolinea che la mancata sottoscrizione nei termini che saranno successivamente comunicati comporta l'inammissibilità della domanda, con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate.

In ogni caso, la data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA / STP.

Il modello di Domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di cui alle citate Istruzioni Operative di AgEA n. 23 del 09/04/2020.

Unità Operative Dirigenziali - Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	**Indirizzo**: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino **Telefono**: 0825 765555 **PEC**: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	**Indirizzo**: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento - **Telefono**: 0824 364303 - 0824 364251 **PEC**: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	**Indirizzo**: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) - **Telefono**: 0823 554219 **PEC:**uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	**Indirizzo**: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli **Telefono**: 081 7967272 - 081 7967273 **PEC**: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	**Indirizzo**: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno **Telefono**: 089 3079215 - 089 2589103 **PEC**: uod.500714@pec.regione.campania.it

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2020 sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la possibilità che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto

ai termini previsti. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Riduzioni e sanzioni

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare. L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 18, 19, 19 bis, 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, delle sanzioni amministrative per inadempienze relative alla condizionalità ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) n. 640/2014 e degli artt. 73, 74 e 75 del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché delle riduzioni / esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del Capo III del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, in corso di pubblicazione sulla G.U.

Accesso agli atti e chiusura del procedimento

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 14.

Ricorso e reclami

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 15.

Informazioni trattamento dati personali

Con la sottoscrizione della domanda il Beneficiario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per la quale si rinvia alle Disposizioni Generali par. 16.

Per ulteriori dettagli e per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle circolari di AgEA e alle Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali (Ver. 5.0).

fonte: http://burc.regione.campania.it

PSR CAMPANIA 2007-2013

MISURA 223 *"Imboschimento di superfici non agricole"* - sezione a superficie

Presentazione domande di Pagamento Anno 2020

Sommario

Base giuridica....2
Requisiti di ammissibilità....4
Impegni ed obblighi....4
Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato....4
Modalità e termini di presentazione delle domande....4
Riduzioni e sanzioni....6
Accesso agli atti e chiusura del procedimento....6
Ricorso e reclami....6
Informazioni trattamento dati personali....6

fonte: http://burc.regione.campania.it

Base giuridica

Normativa comunitaria:

- Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (UE) n. 702/2014 (art. 32) della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014): Regime di aiuto SA.49537 (2017/XA). Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. - Misura 8 del PSR Campania 2014/2020 - Tipologie 8.1.1 - 8.3.1. - 8.4.1. - 8.5.1. - 8.6.1; http://www.agricoltura.regione.campania.it/aiuti/impegni-silvoambientali.html.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1394 della Commissione del 16 agosto 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Normativa nazionale:

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- D.M. 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale” del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e ss.mm.ii.;
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatto nel rispetto delle Linee guida definite con il D.Lgs n. 227/2001 e in aderenza alla Strategia forestale e al Piano d'Azione per le foreste dell'Ue, approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 18 dicembre 2008;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2020 approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 27 novembre 2014;
- Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Decreto del Mi.P.A.A.F. del 10 marzo 2020 n. 2588 in corso di pubblicazione relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Normativa regionale:
- Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n°13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";
- Piano Forestale Regionale 2009/2013, adottato con DGR n. 4 del 28/10/2010 e ulteriormente prorogato al 31/12/2020 con DGR Campania n. 687 del 24/10/2018;
- Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente, in linea con le vigenti disposizioni comunitarie e in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida nazionali di protezione delle foreste disposte dalla Legge 353/2000;
- Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" approvato con D.G.R. Campania n. 585 del 26.9.2017;
- D.G.R. Campania n. 795 del 19/12/2018 – "Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania".

DRD n. 27 del 13.04.2010 con il quale sono state definite le violazioni ed i livelli di gravità, entità e durata per le misure 221 e 223 del PSR 2007/2013.

AgEA – Circolari e Istruzioni operative/applicative:
Istruzioni Operative di AgEA n. 18 del 10 marzo 2020 ad oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2020"

Circolare AGEA.0024085.2020 del 31 marzo 2020 – "Situazioni eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal Covid-19. Attività concernenti la campagna 2020";

Circolare ORPUM.0025841 del 09 aprile 2020 – Istruzioni Operative n. 23 – "Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020".

Per le norme di carattere generale si rinvia a quanto riportato nelle Disposizioni Generali Misure Connesse alla Superficie e/o agli Animali (ver. 5.0) del PSR Campania 2014-2020 (approvate con DRD n°82del 15/04/2020) – che sono parte integrante e sostanziale del presente avviso e di seguito indicate come: Disposizioni Generali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Requisiti di ammissibilità

I soggetti destinatari degli aiuti del PSR che intendono presentare domanda, sono obbligati, preventivamente, all'aggiornamento del fascicolo aziendale, così come indicato nelle Istruzioni Operative di AgEA n. 18 del 10 marzo 2020, che fanno parte integrante del presente avviso.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda comportano la non ammissibilità della domanda stessa.

Impegni ed obblighi

Il beneficiario con la presentazione della domanda richiede il pagamento del premio per la manutenzione dell'impianto, riconosciuto nei primi cinque anni successivi al collaudo.
Il premio è riconosciuto in quanto il beneficiario si è impegnato:

- ad eseguire le manutenzioni previste dal cronogramma quinquennale e tutte le operazioni previste dal piano di coltura;
- a non coltivare il fondo con altre colture agrarie;
- a rispettare in tutta l'azienda il regime di condizionalità.

Ai fini del riconoscimento del premio per la manutenzione, i beneficiari dovranno far pervenire, anche a mezzo PEC, alla UOD STP competente i giustificativi di spesa delle manutenzioni effettuate, in assenza dei quali il pagamento non potrà essere riconosciuto.

Applicazione delle norme sugli Aiuti di stato

L'aiuto è concesso nell'ambito del regime in esenzione istituito con l'Aiuto di Stato SA.44906 (2016/XA) così come modificato dal Regime SA.49537 (2017/XA), ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 (art, 32) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali e che abroga il regolamento CE 1857/06.

Non sono ammesse al pagamento dei premi le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Pertanto, prima dell'ammissibilità al pagamento, l'ufficio istruttore provvederà ad eseguire la cosiddetta visura "Deggendorf" mediante l'apposita funzione presente sul portale RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato).

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previo aggiornamento del "fascicolo aziendale". Ai fini della presentazione delle Domande, il Beneficiario può ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite delle UOD Servizi Territoriali Provinciali (STP) della Regione Campania territorialmente competenti detentori del Fascicolo.

L'utente abilitato (CAA / STP), completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio e l'invio telematico attraverso il SIAN alla UOD STP competente per territorio (indicata nella sottostante tabella). Pertanto la consegna alle UOD STP del modello stampato non è dovuta.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente può essere effettuata anche con firma elettronica, mediante codice OTP, previa registrazione delle proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato), secondo le modalità stabilite da AgEA.

Per la campagna 2020, l'obbligo di sottoscrizione della Domanda deve tenere conto della situazione eccezionale connessa all'emergenza COVID-19. Pertanto, come previsto dalle Istruzioni Operative n. 23 del 09/04/2020, i beneficiari provvedono alla sottoscrizione della domanda mediante l'utilizzo della firma digitale. Qualora non fosse possibile utilizzare tale modalità, è ammessa la presentazione telematica delle domande da parte dell'utente abilitato (CAA /STP) e la sottoscrizione da parte del beneficiario al termine del periodo emergenziale. A tal fine è necessaria la preventiva acquisizione, da parte del medesimo utente abilitato (CAA / STP), dell'assenso da parte del beneficiario alla presentazione della Domanda e del conseguente impegno alla successiva sottoscrizione. Analoghe disposizioni si applicano per la sottoscrizione degli eventuali ulteriori atti anche propedeutici alla presentazione delle domande predisposti elettronicamente attraverso i sistemi informativi resi disponibili dall'Organismo Pagatore AGEA nel periodo emergenziale, a prescindere dalla campagna o dall'anno civile di riferimento.
I termini per la regolarizzazione della firma saranno stabiliti da AgEA con successivo provvedimento. Si sottolinea che la mancata sottoscrizione nei termini che saranno successivamente comunicati comporta l'inammissibilità della domanda, con conseguente recupero delle eventuali somme già erogate.

In ogni caso, la data di presentazione della Domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA / STP.

Il modello di Domanda cartaceo sottoscritto dal beneficiario e tutta la relativa documentazione sono conservati in originale presso il CAA, che ha l'obbligo di esibirli e renderli disponibili alla Regione, ovvero agli organismi di controllo, in caso di richiesta. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di cui alle citate Istruzioni Operative di AgEA n. 23 del 09/04/2020.

Unità Operative Dirigenziali - Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania:

UOD competente	Indirizzo e recapiti
UOD 10 - Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	**Indirizzo**: Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino **Telefono**: 0825 765555 **PEC**: uod.500710@pec.regione.campania.it
UOD 11 - Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	**Indirizzo**: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento - **Telefono**: 0824 364303 - 0824 364251 **PEC**: uod.500711@pec.regione.campania.it
UOD 12 - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	**Indirizzo**: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE) - **Telefono**: 0823 554219 **PEC:**uod.500712@pec.regione.campania.it
UOD 13 - Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	**Indirizzo**: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli **Telefono**: 081 7967272 - 081 7967273 **PEC**: uod.500713@pec.regione.campania.it
UOD 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	**Indirizzo**: Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno **Telefono**: 089 3079215 - 089 2589103 **PEC**: uod.500714@pec.regione.campania.it

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2020 sono indicati nel provvedimento di approvazione del presente bando, ivi compresa la possibilità che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto ai termini previsti. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Riduzioni e sanzioni

Per quanto riguarda l'istruttoria del pagamento, tutte le Domande ammissibili sulla base dei controlli amministrativi, nonché degli eventuali controlli in loco e di condizionalità (eseguiti da AgEA), sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare. L'importo del premio tiene conto dell'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 18, 19, 19 bis, 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, delle sanzioni amministrative per inadempienze relative alla condizionalità ai sensi del Titolo IV del Reg. (UE) n. 640/2014 e degli artt. 73, 74 e 75 del Reg. (UE) n. 809/2014, nonché delle riduzioni / esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del Capo III del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, in corso di pubblicazione sulla G.U.

Accesso agli atti e chiusura del procedimento

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 14.

Ricorso e reclami

Si rinvia alle Disposizioni Generali par. 15.

Informazioni trattamento dati personali

Con la sottoscrizione della domanda il Beneficiario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per la quale si rinvia alle Disposizioni Generali par. 16.

Per ulteriori dettagli e per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle circolari di AgEA e alle Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali (Ver. 5.0).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 103 del 22/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 12 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

BANDO PUBBLICO DESTINATO AGLI APICOLTORI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI ARNIE PER IL CONTROLLO DELLA VARROASI E DI ATTREZZATURE E MATERIALI SPECIFICI PER L'ESERCIZIO DEL NOMADISMO. ANNUALITA' 2019-2020 (A.A. 2020) - DECRETO DIRIGENZIALE N. 94 DEL 11/10/2019 APPROVAZIONE ELENCO PROVINCIALE DELLE DOMANDE AMMISSIBILI

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Delibera della Giunta Regionale n. 69 del 26 febbraio 2019 ad oggetto Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2173 del 25 marzo 2016 - Approvazione Sottoprogramma Apistico della regione Campania per il triennio 2020-2022 è stato approvato il Sottoprogramma apistico della Regione Campania, con le misure, le azioni e le sottoazioni da realizzare per il triennio 2020-2022;

- con la suddetta Delibera n. 69/2019 è stato demandato, inoltre, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50.07.00), l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per dare piena e completa attuazione al Sottoprogramma apistico della Regione Campania per il triennio 2020-2022 ivi compreso l'individuazione dei beneficiari, le eventuali modifiche delle misure, azioni e sottoazioni e le rimodulazioni del piano finanziario in relazione alle risorse assegnate, al fine di:
  - ✓ utilizzare, fermo restando l'importo complessivo del contributo assegnato al sottoprogramma della Regione Campania, eventuali economie, a seguito di autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo, ove prevista;
  - ✓ utilizzare ulteriori eventuali risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili per la realizzazione del sottoprogramma medesimo;

- con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/974 della Commissione del 12 giugno 2019, recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, notificata allo Stato italiano con il numero C(2019) 4177, è stato determinato altresì il relativo massimale del contributo dell'Unione;

- il Programma Nazionale Triennale a favore del settore dell'apicoltura usufruisce di finanziamenti pubblici, per il 50% a carico del FEAGA, conformemente al disposto dell'articolo 55, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e per il restante 50% a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183;

- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale – con Decreto prot. DG PIUE n. 0003611 del 27 giugno 2019 ad oggetto Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale triennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – Anno apistico 2019/2020, ha proceduto alla ripartizione delle risorse finanziarie tra gli Enti partecipanti, dell'importo complessivo del contributo assegnato per l'anno apistico 2020, di cui alla predetta Decisione di Esecuzione della Commissione Europea, determinando per il sottoprogramma della Regione Campania l'importo di € 331.909,12;

- l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), Organismo Pagatore per la Regione Campania con le Istruzioni operative n. 41 del 9 luglio 2019, prot. AGEA-ORPUM n. 0058300 ha diramato, per il triennio 2020-2022, le istruzioni operative per la compilazione, presentazione e controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui all'art. 55 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Decisione di esecuzione (UE) C(2019) 4177 ex 2019-974 relativo al programma Apistico Nazionale approvato dalla Commissione Europea per il triennio in questione;

VISTO:

- il Decreto Dirigenziale n. 94 del 11/00/20189 Dipartimento 50 - Direzione Generale 07 - U.O.D. 01 Uff. Supp. al Progr. ed alla Gest. Di Progr. ed Int. Prev. Da Polit. Agri. Com. avente ad oggetto: "Bando pubblico destinato agli apicoltori per il finanziamento dell'acquisto di arnie per il controllo della varroasi e di attrezzature e materiali specifici per l'esercizio del nomadismo. Annualità 2019-2020 (A.A. 2020);

CONSIDERATO che:

- le Procedure regionali per l'attuazione del Programma italiano per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, approvate con Decreto Dirigenziale n. 11 del 09/02/2015, prevedono una serie di adempimenti affidati alle Unità Operative Dirigenziali Servizi Territoriali Provinciali, relativamente agli aspetti di ordine operativo e per le attività di controllo, rimandando ad essi anche l'approvazione – con appositi provvedimenti - degli elenchi provinciali delle istanze ammissibili a finanziamento;

- alla scadenza del bando in oggetto, risultavano essere state presentate alla UOD 12 – Servizio Territoriale Provinciale di Caserta n. 17 domande di cofinanziamento;

- la verifica della ricevibilità formale e documentale, a cura dei Tecnici istruttori della UOD 12, Servizio Territoriale Provinciale di Caserta, si è conclusa con n. **17 istanze ammissibili**, per una spesa ammessa totale di **€ 112.369,60**, ed un contributo pubblico di **€ 67.070,46**, così ripartiti: Azione b3 spesa ammessa totale € 108.856,60 - contributo pubblico € 65.313,96; Azione c2.2 spesa ammessa totale € 3.513,00 - contributo pubblico € 1.756,50;

- l'istruttoria (ammissibilità e valutazione) delle istanze, a cura dei predetti Tecnici istruttori della UOD 17, è stata effettuta in conformità a quanto stabilito nel bando di attuazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 85 del 11/09/2019, Dipartimento 50 - Direzione Generale 07 - U.O.D. 01 Uff. Supp. al Progr. ed alla Gest. Di Progr. ed Int. Prev. Da Polit. Agri.

RITENUTO:

- di poter procedere all'approvazione dell'elenco provinciale delle domande ammissibili per il finanziamento dell'acquisto di arnie per il controllo della varroasi e di attrezzature e materiali specifici per l'esercizio del nomadismo - Annualità 2019-2020 (A.A. 2020), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

- l' art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009 che attribuisce, tra l' altro, ai Dirigenti della Giunta Regionale il potere di adottare provvedimenti amministrativi che impegnano l' Amministrazione verso l' esterno;

- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12 Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate e trascritte nel presente dispositivo:

1. di approvare l'elenco provinciale delle domande ammissibili per il finanziamento dell'acquisto di arnie per il controllo della varroasi e di attrezzature e materiali specifici per l'esercizio del nomadismo - Annualità 2019-2020 (A.A. 2020), per un totale di n. 17 istanze, per una spesa ammessa totale di **€ 112.369,60**, ed un contributo pubblico di **€ 67.070,46**;
2. di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania e sul BURC, anche ai fini dell''assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n.23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
3. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza:
   a) al Dipartimento 50 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali;
   b) all'Unità Operativa Dirigenziale Ufficio di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed Interventi previsti dalla Politica Agricola Comune (50–07–01);
   c) all'UPDC Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali.

DE FELICE

COGNOME/DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	NOME	CUAA	COMUNE	PR	N. DOMANDA	PUNTEGGIO	DATADI NASCITA DEL TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE	AZIONE b.3 SPESA AMMESSA €	AZIONE b.3 CONTRIBUTO PREVISTO €	AZIONE c.2.2 SPESA AMMESSA €	AZIONE c.2.2 CONTRIBUTO PREVISTO €	STATO DOMANDA (AMMISSIBILE = A; RICEVIBILE NON AMMISSIBILE = RNA)
GRANATA	GENNARO	**********	Vairano Patenora	CE	3700056488	55	****	4.940,00	2.964,00			A
COMPAGNONE	ANTONIO	**********	Succivo	CE	3700058203	50	****	9.933,00	5.959,80			A
SARAVO	GIANPIETRO	**********	Marzano Appio	CE	3700056512	50	****	4.290,00	2.574,00	600,00	300,00	A
CAMPOPIANO	GIANLUCA	**********	Vairano Patenora	CE	3700055167	45	****	7.454,20	4.472,52			A
CAPUANO	GIOVANNI	**********	Capua	CE	3700057759	45	****	8.247,20	4.948,32	1.647,00	823,50	A
MOTTOLA	MICHELE	**********	Lusciano	CE	3700058047	45	****	6.500,00	3.900,00			A
DE FUSCO	BIAGIO	**********	Presenzano	CE	3700056470	45	****	4.940,00	2.964,00			A
MANCINI	EDUARDO	**********	Vairano Patenora	CE	3700055183	45	****	7.420,00	4.452,00			A
LANNI	MARIANNA	**********	Capriati al	CE	3700056785	35	****	7.500,00	4.500,00			A
CORNELIO	GIOVANNI	**********	Alife	CE	3700055159	30	****	7.410,00	4.446,00			A
DE FUSCO	MARINO	**********	Teano	CE	3700057585	25	****	1.300,00	780,00	600,00	300,00	A
LOMBARDI	GIUSEPPE	**********	Roccaromana	CE	3700055191	25	****	4.680,00	2.808,00	300,00	150,00	A
OFFI	MARTINA	**********	Baia e Latina	CE	3700056626	25	****	9.880,00	5.928,00			A
DANESE	DAVIDE	**********	Maddaloni	CE	3700055175	25	****	4.587,20	2.752,32	366,00	183,00	A
DELLA MEDAGLIA	ANGELO	**********	Recale	CE	3700056405	20	****	9.933,00	5.959,80			A
BIANCO	CARLO	**********	Casal di Principe	CE	3700056173	20	****	4.902,00	2.941,20			A
RUSSO	FELICE	**********	S.Nicola la Strada	CE	3700058542	10	****	4.940,00	2.964,00			A
	108.856,60	65.313,96	3.513,00	1.756,50								

Visto, si approva
il Dirigente U.O.D. 50 07 12
Dr. F.Paolo De Felice

Decreto Dirigenziale n. 127 del 20/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 14 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - PROGETTO INTEGRATO GIOVANI - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 - BANDO APPROVATO CON DRD 239 DEL 13/10/2017 E SS.MM.II - PUBBLICATO NEL BURC N. 75 DEL 16/10/2017. APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE DOMANDE IMMEDIATAMENTE FINANZIABILI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Decisione n. C (2020) 1909 del 24.03.2020 la Commissione europea ha approvato la modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 7.1 ;
- con DGR n. 162 del 31.03.2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea;
- con DRD n. 97 del 13/04/2018 sono state approvate le "Disposizioni attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.0",
- con DRD n. 22 del 06/02/2017 sono stati approvati il "Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori" ed il "Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali";
- con DRD n. 106 del 20/04/2018 è stato approvato il "Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali" – versione 3.0 che aggiorna le precedenti versioni;
- con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017 è stato approvato il bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 che ha fissato come dotazione finanziaria € 160.763.711,42 di cui € 109.938.711,42 a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 ed € 50.825.000,00 a valere sulla tipologia di intervento 6.1.1 e quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data del 09.07.2018;

- **con DRD n. 498 del 28/11/2019,** pubblicato sul BURC n. 72 del 02/12/2019, successivamente rettificato con **DRD n. 35 del 03.02.2020**, è stata approvata la Graduatoria provvisoria provinciale del bando relativo alla predetta Tipologia di intervento, composta dai seguenti elenchi:
    a) elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili
    b) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo;
    c) elenco provinciale provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione;

- **con DRD n. 28 del 03.02.2020** l'AdG ha preso atto dell'approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie così come rettificate e pubblicato l'elenco accorpato delle posizioni;

CONSIDERATO che i Servizi Territoriali Provinciali hanno svolto una ulteriore attività di revisione richiesta dall'AdG con nota n. 0170408 del 23.03.2020, comunicandone gli esiti all'AdG e, in caso di revisione della posizione di cui al DRD n. 28/2020, alle ditte interessate**;**

RILEVATO che con **DRD n. 80 del 09/04/2020**, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, per il bando relativo alla presente Tipologia di Intervento 4.1.2 e 6.1.1

- è stato approvato il punteggio soglia di **82** punti per l'individuazione delle domande "immediatamente finanziabili";

- è stato concesso il Nulla Osta al finanziamento di tali domande "immediatamente finanziabili"; così come rettificate anche a seguito della ulteriore revisione di cui alla nota dell'AdG n. 0170408 del 23.03.2020, alle quali, a seguito di istruttoria, valutazione e successiva rettifica, sia stato attribuito un punteggio pari o superiore al "punteggio soglia" di **82** punti**;**
- è stato dato mandato al Dirigente della UOD STP di **Salerno** di procedere all'approvazione e pubblicazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili;

DATO ATTO che ai sensi del **DRD n. 80 del 09/04/2020** sono da ritenersi "immediatamente finanziabili" tutte le domande inserite nell'elenco provinciale provvisorio delle domande ammissibili a finanziamento alle quali sia stato attribuito un punteggio pari o superiore al "punteggio soglia" di **82** punti;

PRECISATO che la finanziabilità delle domande inserite nell'elenco provinciale provvisorio così come rettificate, il cui punteggio attribuito è inferiore al punteggio soglia, sarà determinata con l'adozione della graduatoria regionale definitiva che individua definitivamente le

i) le Domande ammissibili e già finanziate;

ii) le Domande ammissibili e finanziabili;

iii) le Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

RITENUTO, relativamente al Progetto Integrato Giovani -Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017 e fatti salvi gli esiti positivi dei controlli amministrativi, delle verifiche antimafia e della veridicità delle autocertificazioni, non ancora concluse, rese ai sensi del DPR 445/2000:

1. di approvare l'elenco delle Domande "immediatamente finanziabili" che, come previsto dal citato **DRD 80 del 09/04/2020**, ai fini del presente bando, è composto dalle istanze inserite nell'elenco provinciale provvisorio così come rettificato delle Domande ammissibili a finanziamento alle quali è stato attribuito un punteggio pari o superiore al "punteggio soglia" di **82** punti e che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020" e sul BURC;

PRECISATO che la presentazione di istanza di riesame sul punteggio o sul contributo, anche per i beneficiari che eventualmente intendessero avvalersi della proroga dei termini ai sensi del DRD 76 del 02/04/2020, sospende la immediata finanziabilità della domanda, e che gli esiti del riesame saranno comunque recepiti in sede di Graduatoria regionale definitiva;

VISTO:

- l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente al Progetto Integrato Giovani -Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 – di cui al bando emanato con DRD 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii e fatti salvi gli esiti positivi dei controlli amministrativi, delle verifiche antimafia e della veridicità delle autocertificazioni, non ancora concluse, rese ai sensi del DPR 445/2000:

1. di approvare l'elenco delle Domande immediatamente finanziabili che, come previsto dal citato **DRD n. 80 del 09/04/2020**, ai fini del presente bando, è composto dalle istanze inserite nell'elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili a finanziamento alle quali è stato attribuito un punteggio pari o superiore al "punteggio soglia" di **82** punti e che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020" e sul BURC anche ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "*Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017*";

3. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui agli art. 26, comma 2 e art. 27 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

4. di trasmettere il presente decreto:
   4.1 al Direttore Generale 50.07;
   4.2 al Dirigente dell'UOD 50.07.02;
   4.3 al Responsabile di Misura centrale del Progetto Integrato Giovani -Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1;
   4.4 alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura;
   4.5 al BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente
Giuseppe Gorga

Elenco domande immediatamente finanziabili

POS.	Codice Barre	Numero Protocollo	Data Protocollo	CUAA	Beneficiario	Tipologia Intervento	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	PT. Tot.	PT. Prog.	NOTE
1	84250132655	AGEA.ASR.2018.1007554	27/06/2018	OMISSIS	SANSONE CARMELO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	97	54	
						4.1.2	€ 63.618,78	€ 54.766,91			
2	94250122937	AGEA.ASR.2019.990940	28/06/2019	OMISSIS	VALIANTE PASQUALE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	92	52	
						4.1.2	€ 78.556,26	€ 67.205,90			
3	84250148776	AGEA.ASR.2018.1169602	06/07/2018	OMISSIS	STOPPIELLO SANDRO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	91	52	
						4.1.2	€ 107.894,07	€ 68.985,67			
4	84250151853	AGEA.ASR.2018.1171215	07/07/2018	OMISSIS	MAIURI ERMINIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	91	50	
						4.1.2	€ 53.039,92	€ 43.543,34			
5	84250141540	AGEA.ASR.2018.1142264	03/07/2018	OMISSIS	VALITUTTO VALERIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	89	47	
						4.1.2	€ 96.706,23	€ 84.593,89			
6	84250147307	AGEA.ASR.2018.1166107	06/07/2018	OMISSIS	PALLADINO FEDERICO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	88	49	
						4.1.2	€ 29.058,56	€ 23.954,26			
7	94250157701	AGEA.ASR.2019.1149951	06/09/2019	OMISSIS	CORRADINO ALEXIA CARMEN	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	88	49	
						4.1.2	€ 32.309,24	€ 28.478,14			
9	84250156035	AGEA.ASR.2018.1173481	09/07/2018	OMISSIS	GRIMALDI GIOSUE'	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	88	49	*
						4.1.2	€ 45.420,37	€ 40.013,18			
10	84250145764	AGEA.ASR.2018.1161225	05/07/2018	OMISSIS	APOLITO VITO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	87	48	
						4.1.2	€ 52.272,65	€ 47.045,38			
11	84250151556	AGEA.ASR.2018.1171053	07/07/2018	OMISSIS	SQUILLACE GIOVANNI	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	87	48	
						4.1.2	€ 90.763,86	€ 77.847,62			
13	84250131293	AGEA.ASR.2018.965330	26/06/2018	OMISSIS	TROTTA ANIELLO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	87	48	*
						4.1.2	€ 145.580,57	€ 127.759,66			
14	84250150038	AGEA.ASR.2018.1170425	07/07/2018	OMISSIS	MORONI MARIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	87	48	
						4.1.2	€ 152.111,24	€ 136.900,12			
15	84250153727	AGEA.ASR.2018.1172003	08/07/2018	OMISSIS	RADANO ANGELO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	47	*
						4.1.2	€ 106.229,24	€ 93.598,51			
16	94250109033	AGEA.ASR.2019.618930	11/06/2019	OMISSIS	AGRICIVITA CAMPOROTONDO S.R.L.S.	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	46	
						4.1.2	€ 56.073,87	€ 40.825,29			
17	94250109116	AGEA.ASR.2019.620635	11/06/2019	OMISSIS	MINELLA ANGELO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	86	46	
						4.1.2	€ 58.609,53	€ 49.998,00			
19	84250149899	AGEA.ASR.2018.1170326	07/07/2018	OMISSIS	MESSANO GIANMICHELE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	54	
						4.1.2	€ 28.011,77	€ 25.210,59			
20	84250152836	AGEA.ASR.2018.1171622	08/07/2018	OMISSIS	BATTAGLIESE ROCCO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	52	
						4.1.2	€ 42.778,19	€ 38.500,37			
21	84250151390	AGEA.ASR.2018.1171705	08/07/2018	OMISSIS	PAOLANTONIO FRANCESCO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	50	
						4.1.2	€ 210.168,50	€ 189.151,65			
22	94250109082	AGEA.ASR.2019.620124	11/06/2019	OMISSIS	TENUTA DI LUCCIO SRLS	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46	
						4.1.2	€ 41.653,04	€ 36.709,47			
23	84250133158	AGEA.ASR.2018.1023157	28/06/2018	OMISSIS	MARRA VINCENZO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46	
						4.1.2	€ 146.379,07	€ 128.409,98			
24	84250158197	AGEA.ASR.2018.1177485	09/07/2018	OMISSIS	ASCEAAGRIEXPERIENCE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46	
						4.1.2	€ 223.715,00	€ 114.216,82			
25	94250109652	AGEA.ASR.2019.630212	12/06/2019	OMISSIS	DE RISI GIUSEPPE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46	
						4.1.2	€ 687.064,89	€ 608.256,47			
26	84250149923	AGEA.ASR.2018.1170341	07/07/2018	OMISSIS	ALBURNI NATURA S.R.L.S. SOC. AGRICOLA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	46	
						4.1.2	€ 1.374.768,42	€ 1.125.208,22			
27	84250141698	AGEA.ASR.2018.1142344	03/07/2018	OMISSIS	TETI VITO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	41	
						4.1.2	€ 119.295,12	€ 104.483,92			
28	84250147893	AGEA.ASR.2018.1167864	06/07/2018	OMISSIS	QUARANTA PIERLUIGI	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	85	41	
						4.1.2	€ 354.315,80	€ 222.249,16			
29	84250139957	AGEA.ASR.2018.1131860	02/07/2018	OMISSIS	DEL VERME LIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	52	
						4.1.2	€ 51.562,73	€ 46.406,46			
30	84250125436	AGEA.ASR.2018.903688	22/06/2018	OMISSIS	TROTTA GESUALDO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	47	
						4.1.2	€ 144.011,46	€ 125.060,74			
31	84250134537	AGEA.ASR.2018.1046493	28/06/2018	OMISSIS	RISI ALESSIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	45	

						4.1.2	€ 83.459,68	€ 64.915,22			
33	84250151754	AGEA.ASR.2018.1171191	07/07/2018	OMISSIS	RUGGIERO LUISA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	44	
						4.1.2	€ 163.710,79	€ 147.339,71			
34	84250137373	AGEA.ASR.2018.1108305	30/06/2018	OMISSIS	CAPOZZOLI ANTONIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	41	
						4.1.2	€ 120.130,47	€ 91.895,54			
35	84250143413	AGEA.ASR.2018.1151372	04/07/2018	OMISSIS	ALESSIO FRANCESCO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	84	41	
						4.1.2	€ 206.079,64	€ 181.081,28			
36	84250151085	AGEA.ASR.2018.1170806	07/07/2018	OMISSIS	CHIARIELLO ROSA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	52	
						4.1.2	€ 50.955,08	€ 45.859,57			
37	84250155375	AGEA.ASR.2018.1172502	09/07/2018	OMISSIS	CAVALLO ANNALISA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 41.941,75	€ 27.108,54			
38	94250157644	AGEA.ASR.2019.1149443	06/09/2019	OMISSIS	PISU ROSSELLA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 54.821,92	€ 47.637,72			
39	84250155730	AGEA.ASR.2018.1172536	09/07/2018	OMISSIS	MORCALDI MARIA SOFIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 75.647,34	€ 59.436,81			
40	84250146572	AGEA.ASR.2018.1161796	06/07/2018	OMISSIS	TROTTA ANDREA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 105.457,33	€ 77.343,96			
41	84250121260	AGEA.ASR.2018.791306	19/06/2018	OMISSIS	FASULO ROBERTO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 118.063,28	€ 103.063,02			
42	84250149485	AGEA.ASR.2018.1169981	06/07/2018	OMISSIS	PEPE ANTONIA NADIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 134.138,60	€ 101.080,12			
43	84250156126	AGEA.ASR.2018.1174012	09/07/2018	OMISSIS	IL FALCO SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 164.124,70	€ 147.712,23			
44	84250155672	AGEA.ASR.2018.1174329	09/07/2018	OMISSIS	LOMBARDI ROSARIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 164.394,32	€ 147.954,89			
46	84250134297	AGEA.ASR.2018.1043325	28/06/2018	OMISSIS	CAIMANO ARMANDO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	*
						4.1.2	€ 181.341,82	€ 117.312,53			
47	84250133117	AGEA.ASR.2018.1012621	27/06/2018	OMISSIS	MASI DAVIDE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 182.618,33	€ 128.357,35			
48	84250155870	AGEA.ASR.2018.1174482	09/07/2018	OMISSIS	RIZZO ROSA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 261.368,97	€ 231.832,07			
49	84250157751	AGEA.ASR.2018.1176802	09/07/2018	OMISSIS	MANCINI FRANCESCO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 301.841,99	€ 266.062,92			
50	94250110288	AGEA.ASR.2019.637416	13/06/2019	OMISSIS	DI CONCILIO LUIGI	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 324.518,39	€ 285.986,56			
51	84250102161	AGEA.ASR.2018.414090	04/05/2018	OMISSIS	FRANCIONE DOMENICO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 328.793,80	€ 207.352,65			
52	84250136888	AGEA.ASR.2018.1101968	30/06/2018	OMISSIS	TANZOLA GREGORIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	*
						4.1.2	€ 333.599,61	€ 283.723,02			
54	84250069857	AGEA.ASR.2018.332528	18/04/2018	OMISSIS	DE ANGELIS ILARIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 385.332,25	€ 332.051,04			
55	84250140542	AGEA.ASR.2018.1136219	03/07/2018	OMISSIS	TROTTA MASSIMILIANO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 389.071,09	€ 324.845,55			
56	84250151416	AGEA.ASR.2018.1171051	07/07/2018	OMISSIS	PALUMBO FRANCESCO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	
						4.1.2	€ 391.106,36	€ 344.275,72			
57	84250141805	AGEA.ASR.2018.1145280	04/07/2018	OMISSIS	GALLO ANGELO MARIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	83	44	*
						4.1.2	€ 495.651,18	€ 387.890,93			
58	84250150228	AGEA.ASR.2018.1170500	07/07/2018	OMISSIS	MANZI ANIELLO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	52	
						4.1.2	€ 48.251,48	€ 43.426,33			
59	84250145913	AGEA.ASR.2018.1167191	06/07/2018	OMISSIS	CANNONIERO MARIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	48	*
						4.1.2	€ 61.946,52	€ 54.563,81			
60	84250158148	AGEA.ASR.2018.1177416	09/07/2018	OMISSIS	DI BLASI ANGELO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	48	
						4.1.2	€ 328.542,84	€ 219.267,85			
61	84250131103	AGEA.ASR.2018.961508	26/06/2018	OMISSIS	SANTORO GIOVANNI	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	46	
						4.1.2	€ 467.158,03	€ 306.329,55			
62	84250149527	AGEA.ASR.2018.1170019	06/07/2018	OMISSIS	MATRONE EUGENIO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	44	
						4.1.2	€ 1.157.039,84	€ 1.019.297,00			
63	94250154757	AGEA.ASR.2019.1139604	01/09/2019	OMISSIS	STIRONE FRANCESCO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	43	

						4.1.2	€ 73.176,65	€ 56.458,03			
64	84250153628	AGEA.ASR.2018.1172008	08/07/2018	OMISSIS	RIPOLI WALTER	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	43	
						4.1.2	€ 95.124,92	€ 83.829,20			
65	94250108548	AGEA.ASR.2019.613181	10/06/2019	OMISSIS	DE MARCO VENCESLAO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	43	*
						4.1.2	€ 184.834,67	€ 117.359,26			
66	84250150640	AGEA.ASR.2018.1170608	07/07/2018	OMISSIS	TANCREDI GIUSEPPE	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	41	
						4.1.2	€ 44.418,53	€ 38.546,74			
67	84250152240	AGEA.ASR.2018.1171343	07/07/2018	OMISSIS	CAPOZZOLO VINCENZO	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	41	
						4.1.2	€ 134.789,22	€ 117.321,58			
68	94250117150	AGEA.ASR.2019.840601	25/06/2019	OMISSIS	CARUSO GRAZIA	6.1.1	€ 50.000,00	€ 50.000,00	82	41	
						4.1.2	€ 228.487,77	€ 200.373,96			
*Inseriti nel presete elenco con riserva in quanto beneficiari che potrebbero avvalersi del DRD 76 del 02/04/2020 ai fini della richiesta di riesame a seguito della comunicazione di rimodulazione della spesa e/o contributo o del punteggio											

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 13 del 16/04/2020

Direzione Generale 18 - Lavori Pubblici e Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:

L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii. - 27, co. 3, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attivita' Estrattive cosi' come modificato dalla L.R. n. 22 del 28/07/2017. Programma di coltivazione e riqualificazione ambientale e territoriale della cava di calcare ricadente in Area di Crisi sita alla localita' Palmoleta del Comune di Atripalda. Ditta: CAVE BRUSCHI srl - Amministratore unico e legale rappresentante: Sig. Vincenzo Bruschi. Proroga del termine di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 87 del 11/05/2010.

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE AVELLINO

PREMESSO CHE:

a) questo Ufficio con D.D. n. 87 del 11/05/2010 (in B.U.R.C. 39 del 24/05/2010) ha autorizzato la ditta CAVE BRUSCHI srl, con sede ad Atripalda (AV) alla Via Palmoleta n. 2, P.I. 00094550647, ai sensi dell'art. 27, co. 3 delle Norme di Attuazione (NN. di A.) del Piano Regionale Attività Estrattive P.R.A.E., ad eseguire il progetto per la prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale della cava di calcare sita alla località Palmoleta del comune di Atripalda per una superficie complessiva di mq 142.638 così distinta:
   a) area di 102.341 mq oggetto di coltivazione di cui si evidenziano:
      - l'area di 78.724 mq (foglio n. 8, part.lle n. 149, 150, 162, 165 e 125) già coltivata a cava nell'ambito della superficie di 85.000 mq autorizzata con D.D. 1166 del 11/05/2001;
      - l'area di 23.617 mq di ampliamento (30% di 78.724 mq) [foglio n. 8, part.lle n. 384, 385 in parte, 386, 388 in parte, 389 in parte, 391 in parte, 392 in parte, 393 (ex 158), 398, 399 in parte (ex 160), 378, 379 (ex 161), 400, 401 (ex 204) e 402, 403, 404 (ex 205)];
   b) area di 5.647 mq, nell'ambito di cui al punto 1), già soggetta ricomposizione ambientale;
   c) area di 15.872 mq, nell'ambito di cui al punto 1), già soggetta a ricomposizione ambientale e discarica scarti di estrazione;
   d) area destinata a uffici, capannoni, impianto trattamento inerti di 24.246 mq;
   e) area di servizio (piazzali, piste) di 16.051 mq;

b) l'autorizzazione è stata rilasciata per una durata di anni 8, a decorrere dall'effettivo inizio dei lavori di scavo, secondo 8 lotti annuali di cui l'ultimo riservato al completamento del recupero ambientale, per una volumetria di estrazione, riferita alla superficie complessiva di 102.341 mq, di 1.962.907 mc corrispondente ad una produzione utile ai fini della lavorazione e della successiva commercializzazione di inerti, al netto degli scarti di estrazione, pari al 90% del totale e cioè 1.766.616 mc, secondo il cronoprogramma riportato nel D.D. n. 87/2010;

c) la scadenza di tale autorizzazione, decorrente dal 7/06/2010, data di inizio dei lavori, era fissata al 7/06/2018;

f) la L.R. n. 22 del 28/07/2017, ha apportato modifiche e integrazioni alla L.R. n. 54/1985 e alle Norme di Attuazione (NN. di A.) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

g) in particolare, per quanto di interesse, le NN. di A. del P.R.A.E. sono così articolate:
   - il comma 9 dell'art. 10 - Autorizzazione estrattiva - è stato così modificato:
     "L'autorizzazione è rilasciata, previa valutazione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 17, per una durata massima di 20 anni per la coltivazione di cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva, per una durata massima di 8 anni per la coltivazione delle cave nelle aree di crisi, per una durata massima di 5 anni per la dismissione delle cave nelle Z.A.C., per una durata massima di 3 anni per la coltivazione di cave abbandonate nelle A.P.A. nelle Aree suscettibili di nuove estrazioni e non ricomprese nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva ed A.P.A. per le cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva. [omissis] *Per le cave ricomprese nelle aree di crisi e nelle Z.A.C. e per le cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A., nelle aree suscettibili di nuova estrazione e non ricomprese nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva ed A.P.A., l'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza prevista, deve essere in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o da capacità degli esercenti, deve essere opportunamente motivata e dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui sono stati espressi i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale"*;
   - il comma 3 dell'art. 27 - Aree di Crisi - è stato così modificato:
     "La prosecuzione della coltivazione nelle aree di crisi è autorizzata sulla base di un nuovo progetto di coltivazione, che può prevedere anche superfici coltivabili, in ampliamento rispetto all'originario perimetro della cava, aventi, comunque, un'estensione non superiore al 30% rispetto alle superfici assentite ed anche in deroga, ove necessario, ai vincoli derogabili

fonte: http://burc.regione.campania.it

ricompresi nell'art. 7 delle norme di attuazione e per un periodo massimo di 8 anni decorrenti dalla data di rilascio della nuova autorizzazione in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 17. Tale periodo può essere prorogato, per un periodo pari a quello massimo consentito di 8 anni, da parte del competente dirigente regionale, in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva" [omissis];

h) con nota pec il 29/11/2017, in atti al prot. n. 802762 del 5/12/2017, la ditta CAVE BRUSCHI srl, stante la scadenza dei termini previsti dal D.D. n. 87/2010, ha formulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L.R. n. 22/2017, istanza di proroga di 8 anni dei termini fissati nel citato decreto;

i) dalla sopra citata istanza si legge: *"Considerato che il periodo di validità decorre dal 7/06/2010, data di inizio dei lavori ritualmente comunicata, l'autorizzazione viene a scadenza il 7/06/2018.*
Visto lo stato attuale dei luoghi, l'approssimarsi della scadenza fa escludere il completamento nei termini del programma di riqualificazione autorizzato.
La causa del ritardo è ascrivibile alle condizioni congiunturali che si sono delineate lungo tutto il periodo di validità dell'autorizzazione. La forte e continua flessione del mercato delle materie di seconda categoria ex R.D. 1443/1927 ed il conseguente crollo delle vendite hanno, infatti, comportato un notevole rallentamento dell'avanzamento delle fronti di cava verso la progettata configurazione finale dell'anfiteatro estrattivo. È venuta quindi meno la condizione assolutamente prodromica al completamento del piano di coltivazione e del successivo recupero ambientale.
La causa del ritardo è pacificamente non dipendente dalla volontà o dalla capacità dell'azienda ed ha comportato una rilevantissima perdita di ricavi e di profitto per l'azienda";

j) questo Ufficio, al fine di procedere all'istruttoria dell'istanza de qua, con nota prot. n. 71481 del 01/02/2018, ha chiesto alla ditta di integrare la richiesta con una serie di atti e documenti;

k) con nota del 28/02/2018, qui pervenuta in pari data tramite pec, in atti al protocollo n. 142089 del 2/03/2018, la ditta in parola ha comunicato la variazione dell'Amministratore Unico della società, nella persona del sig. Vincenzo Bruschi

l) questo Ufficio, facendo seguito alla comunicazione prima richiamata, con nota prot. n. 197107 del 26/03/2018 nel prendere atto della nomina del nuovo amministratore, ha rappresentato la necessità di acquisire la documentazione, in capo al soggetto interessato, dei requisiti di ordine generale, così come previsto dall'art. 3, co. 1, punto a.2, dell'allegato alla delibera di Giunta Regionale della Campania n. 503 del 4/10/2011 (in BURC n. 64 del 10/10/2011);

m) la ditta in argomento, riscontrando la nota di questo Ufficio prima richiamata, con pec del 26/03/2018, in atti al prot. n. 214231 del 3/04/2018, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva del nuovo amministratore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 3, co. 1, punto a.2, dell'allegato alla delibera di Giunta Regionale della Campania n. 503 del 4/10/2011;

n) la ditta in parola, con nota datata 23/04/2018, in atti al prot. n. 271050 del 27/04/2018, ha trasmesso la Relazione Tecnica con allegati relativi *al "Programma di coltivazione e riqualificazione ambientale di cava in località Palmoleta. Cod. PRAE 64006_01. Domanda di proroga LL.RR. 54/85, 17/95, 22/17. Piano Regionale Attività Estrattive"*, a firma dell'ing. Paolo Bruschi, che di seguito si elencano:
   - Relazione tecnica (datata aprile 2018);
   - Calcolo dei volumi di scavo - Progetto aggiornato;
   - Calcolo dei volumi di rinterro - Progetto di recupero aggiornato;
   - Tavola n. 1 - Profilo longitudinale A - A (scale 1:1.000 e 1:2.000 riquadri e datata marzo 2018);
   - Tavola n. 2 - Progetto di coltivazione aggiornato: Planimetria con sezioni contabili (scala 1:1.000 e datata marzo 2018);
   - Tavola n. 3/a - Progetto di coltivazione aggiornato: Sezioni 3 - 10 (scala 1:1.000 e datata marzo 2018);
   - Tavola n. 3/b - Progetto di coltivazione aggiornato: Sezioni 11 - 18 (scala 1:1.000 e datata marzo

fonte: http://burc.regione.campania.it

2018);
- Tavola n. 3/c - Progetto di coltivazione aggiornato: Sezioni 19 - 26 (scala 1:1.000 e datata marzo 2018);
- Tavola n. 3/d - Progetto di coltivazione aggiornato: Sezioni 27 - 31 (scala 1:1.000 e datata marzo 2018);
- Tavola n. 4 - Progetto di recupero ambientale aggiornato: Planimetria con sezioni contabili (scala 1:1.000 e datata marzo 2018);
- Tavola n. 5/a - Progetto di recupero ambientale aggiornato: Sezioni 3 - 10 (scala 1:1.000 e datata marzo 2018);
- Tavola n. 5/b - Progetto di recupero ambientale aggiornato: Sezioni 11 - 18 (scala 1:1.000 e datata marzo 2018);
- Tavola n. 5/c - Progetto di recupero ambientale aggiornato: Sezioni 19 - 26 (scala 1:1.000 e datata marzo 2018);
- Tavola n. 5/d - Progetto di recupero ambientale aggiornato: Sezioni 27 - 31 (scala 1:1.000 e datata marzo 2018).

o) questo Ufficio, riscontrando la sopra richiamata nota della ditta CAVE BRUSCHI srl (rif. prot. Ufficio n. 271050/2018), con nota prot. n. 456673 del 13/07/2018 ha chiesto, per le motivazioni riportate nella nota stessa, ulteriori atti integrativi;

p) la ditta in argomento con nota del 17/08/2018, in atti al prot. n. 541055 del 24/08/2018, riscontrando anche la nota di questo Ufficio prot. n. 456673/2018 ha trasmesso la seguente documentazione:
- AII. 1- fascicolo di calcolo dei volumi di scavo
- AII. 2 - fascicolo di calcolo dei volumi di rinterro
- TAV. 1/b- Planimetria su base catastale dell'area di intervento
- TAV. 1/c- Planimetria dello stato di fatto
- TAV. 2 - Planimetria del progetto di coltivazione
- TAV. 3 - Progetto di coltivazione e recupero ambientale: fascicolo delle sezioni
- TAV. 4 - Planimetria del progetto di recupero ambientale;

q) con la stessa nota la ditta ha comunicato che la *"Relazione tecnica e allegati annullano e sostituiscono quelli in atti"* e che *"la convenzione stipulata con il Comune di Atripalda il 19/03/2010 non fa riferimento ai termini di scadenza dell'autorizzazione e disciplina il pagamento dei contributi sulla base esclusivamente dei volumi fattualmente estratti"*;

r) questo Ufficio con nota prot. n. 565529 del 10/09/2018, riscontrando la sopra richiamata nota, ha comunicato che: *"Dall'esame della documentazione trasmessa, in particolare del "fascicolo delle sezioni" (TAV. 3 Progetto di coltivazione e recupero ambientale), emerge che permangono le perplessità già comunicate con nota prot. n. 456673 del 13/07/2018 che qui si riportano integralmente: "le sezioni riguardanti il "Progetto di recupero ambientale aggiornato" non sono coerenti con quelle del "Progetto di coltivazione aggiornato.*
Ciò posto, al fine di definire la questione prima prospettata, il tecnico progettista, ing. Bruschi, è convocato presso questo Ufficio, il giorno 14/09/2018 alle ore 10,00, per fornire chiarimenti al Responsabile del Procedimento, ing. Maci il cui recapito telefonico è: 0825286307.
Per quanto attiene la convenzione con il Comune di Atripalda, rep. n. 3 del 19/03/2010, registrata in Avellino il 30/03/2010 al n. 269, si rappresenta che, effettivamente, la stessa non fa riferimento alla propria scadenza, ma è strettamente collegata al rilascio dell'autorizzazione per l'attività estrattiva.
Per quanto sopra, si ritiene che tale atto possa ritenersi valido anche per l'emissione del provvedimento di proroga dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. n. 87/2010.
Si confermano, invece, le richieste formulate con la nota di questo Ufficio 456673 del 13/07/2018 in merito all'aggiornamento della documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, alla polizza fideiussoria e al Piano di potenziamento delle mitigazioni degli effetti ambientali dell'attività";

s) con nota del 28/03/2019, in atti al prot. n. 208075 del 1/04/2019, la ditta ha trasmesso la relazione tecnica con allegati di progetto a firma dell'ing. Paolo Bruschi che annullano e sostituiscono quelli in atti. Gli elaborati trasmessi risultano essere i seguenti:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Relazione tecnica (marzo 2019);
- Relazione tecnica - Allegati (marzo 2019) comprensivi di: all. 1 - fascicolo di calcolo dei volumi nel periodo 2010-2018 - all. 2 - fascicolo di calcolo dei volumi di progetto (scenario A) - all. 3 - fascicolo di calcolo dei volumi progetto (10 stadio) - all. 4 - fascicolo di calcolo dei volumi progetto ("scenario B") - all. 5 - Computo metrico economico dei lavori di ricomposizione ambientale aggiornato al 31/12/2018 (Piano finanziario);
- Tav. 1 - Planimetria su base catastale dell'area di intervento;
- Tav. 2 - Planimetria di cava alla data di domanda di autorizzazione (2009);
- Tav. 3 - Planimetria di cava dello stato di fatto con indicazione di aree di intervento (2018)
- Tavv. 4 (A, B, C, D, E, F, G) - Sezioni (stato di fatto 2018, stato di fatto 2010 scenario B);
- Tav. 5 - Planimetria di cava di progetto (configurazione finale scenario A);
- Tavv. 6 (A, B, C, D, E, F, G) - Sezioni (stato di progetto e stato di fatto 2018 -1° stadio progetto);
- Tav. 7 - Planimetria di cava di progetto (configurazione intermedia di verifica);
- Tav. 8 - Planimetria di cava di progetto (configurazione finale scenario B)

t) questo Ufficio con nota prot. n. 358070 del 6/06/2019, riscontrando la nota prima richiamata, ha comunicato che gli elaborati tecnici trasmessi soddisfano le richieste di integrazioni formulate da con note prot. nn. 71481 del 1/02/2018, 456673 del 13/07/2018 e 565529 del 10/09/20189. Con la stessa nota è stato rappresentato che al fine di consentire a questo Ufficio la conclusione dell'istruttoria relativa alla richiesta di proroga era necessario acquisire le integrazioni richieste con note prot. nn. 456673 del 13/07/2018 e 565529 del 10/09/20189, riguardanti l'aggiornamento della documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, la polizza fideiussoria e il Piano di potenziamento delle mitigazioni degli effetti ambientali dell'attività;

u) la ditta in argomento con nota del 29/10/2019, in atti al prot. n. 706196 del 21/11/2019, con riferimento alla nota prot. 358070/2019, ha trasmesso la seguente documentazione:
   - dichiarazione possesso requisiti di ordine generale
   - referenze bancarie
   - programma economico-finanziario 2020-2022
   - visura storica;

v) questo Ufficio con nota prot. n. 730373 del 2/12/2019, facendo seguito alla interlocuzione informale intervenuta, nonché alla corrispondenza pregressa, con specifico riferimento alla nota della ditta, acquisita al protocollo regionale in data 20/11/2019 al n. 703003, con la quale è stata trasmessa la bozza di copertura fidejussoria ha comunicato che: *"Nel merito, si osserva che la bozza è da ritenersi conforme a quanto richiesto da questo Ufficio, con la prescrizione di prevedere l'esatta individuazione dell'Ente Garantito/Beneficiario, la quale, secondo le vigenti norme ordinamentali della Giunta Regionale della Campania, risulta nei termini seguenti: "U.0.0. 50.18.03 - Genio Civile di Avellino, Presidio di Protezione Civile""*;

w) con nota del 17/12/2019, in atti al prot. n. 780851 20/12/2019, con riferimento alle note prot. 358070/2019 e prot. 730373/2019, la ditta ha trasmesso l'appendice di variazione della polizza fidejussoria. Con la stessa nota ha comunicato, altresì, che *in data odierna il "Piano di potenziamento delle mitigazioni degli effetti ambientali dell'attività estrattiva e di monitoraggio" è stato trasmesso a mezzo PEC a codesta amministrazione e contestualmente al Dipartimento Provinciale di Avellino dell'ARPA Campania*;

x) con pec del 17/12/2019, in atti al prot. n. 780921 del 20/12/2019, la ditta in argomento ha trasmesso il Piano di potenziamento delle mitigazioni degli effetti ambientali dell'attività estrattiva e di monitoraggio;

y) l'ARPAC Dipartimento di Avellino con pec del 23/01/2020, in atti al prot. n. 59785 del 29/01/2020, ha trasmesso la nota prot. n. 4105/2020 con allegato parere dal quale si evince: *"VISTO il "piano di potenziamento delle mitigazioni degli effetti ambientali" di cui in oggetto, trasmesso dalla società Cave Bruschi srl, acquisito agli atti di quest'Agenzia con prot. n. 74654/2019 del 17112/2019, si esprime PARERE FAVOREVOLE"*;

CONSIDERATO CHE:

fonte: http://burc.regione.campania.it

a) dalla Relazione tecnica, datata marzo 2019 a firma dell'ing. Paolo Bruschi, trasmessa dalla ditta CAVE BRUSCHI srl con nota del 28/03/2019, in atti al prot. n. 208075 del 1/04/2019, si evince:
"Il progetto di coltivazione e riqualificazione ambientale che si espone nel seguito prende le mosse dalla progettualità già autorizzata con D.D. 87/2010 e, sulla scorta dell'avanzamento dei lavori esposto nel precedente capitolo, lo aggiorna con una serie di azioni correttive in grado di garantire l'efficace completamento del percorso di dismissione già ampiamente in atto.
Si precisa introduttivamente che l'aggiornamento non incide sulla percezione esterna della cava rispetto al progetto già autorizzato. Con riferimento al più generale tema dell'impatto ambientale esso si riduce drasticamente per effetto di una rilevante decurtazione delle cubature estraibili.
…
La configurazione finale della cava al termine dei lavori estrattivi e di recupero ambientale è compiutamente rappresentata dalla planimetria a curve di livello di tav. 5 e dalle sezioni da 3 a 29 delle tavv. 6/A, 6/B, 6/C, /D, 6/E, 6/F, 6/G.
…
In sintesi il progetto di coltivazione:
1. *nella fascia altimetrica > 400 m slm: recepisce lo stato dei luoghi così come ricostruiti e rivegetati all'attualità (cap. 1), che corrispondono planimetricamente all'area di circa 36.000 mq segnalata con retinatura nelle tavole 3 e 5;*
2. *nella fascia altimetrica < 400 m slm: configura un anfiteatro estrattivo degradante verso il piazzale di cava con acclività molto minore di quella già autorizzata, per effetto della riduzione della pendenza media dei fronti di abbandono.*

…
Il progetto di recupero ambientale conferma l'intera articolazione delle linee di bordo culminali così come già risultavano nel progetto autorizzato e ne salvaguarda la funzione di quinte di mascheramento rispetto ai quadranti ovest, nord.
Ad integrazione del progetto già autorizzato viene previsto un ulteriore piano di riempimenti - atteso che quello già autorizzato è ampiamente concluso -, che si rende necessario in termini di funzionalità del sito per la gestione degli scarti di lavorazione e, residualmente, per il conferimento dall'esterno di terre e rocce di scavo in conformità della disciplina vigente (ora D.P.R. 120/2017).
Per tenere conto del minore angolo dei fronti di abbandono il bacino di raccolta delle meteoriche viene traslato, rispetto al progetto autorizzato, in direzione est.
…
Le modifiche del progetto di coltivazione e di recupero ambientale: i) investono lo spazio interno in ombra rispetto ai recettori esterni posizionati nei quadranti nord ed ovest; ii) riducono ulteriormente l'effetto "cratere" prodotto dall'azione estrattiva verso i recettori nei quadranti sud ed est; iii) migliorano l'inserimento nel contesto circostante dell'area recuperata e restituita agli usi agricoli e forestali.
…
L'area ancora suscettibile di scavi estrattivi è compresa tra le sezioni 6 e 25 (al netto di modesti sterri finalizzati alla sistemazione finale in prossimità dei fabbricati) e ha una estensione di circa 52.000 mq, come si rappresenta nella tav. 3.
…
La superficie ancora suscettibile di rimodellamento morfologico e ripristino florovegetazionale, come si evidenzia dalle tavv. 3 e 5, ammonta complessivamente a circa 64.000 mq, detratte l'area già rivegetata, l'area di raccolta delle acque meteoriche, e l'area ricadente in zona urbanistica D2, esclusa dal recupero ambientale in vista della prosecuzione di attività produttive al termine dei lavori estrattivi.
Alla data odierna sono possibili solo interventi di manutenzione e mantenimento poiché interventi ulteriori di recupero sono subordinati al completamento di scavi o alla esecuzione di rinterri preliminari.
…
Le modifiche finalizzate a ridurre le pendenze medie dei fronti di abbandono - sia quelle già fattualmente realizzate sia quelle prospettate nel presente aggiornamento progettuale - comportano un notevole taglio delle cubature ancora estraibili.
Il metodo delle sezioni ragguagliate applicato al modello di progetto rappresentato in tav. 5 e al

fonte: http://burc.regione.campania.it

modello dello stato attuale rappresentato in tav. 3, in corrispondenza delle medesime tracce contabili utilizzate nel progetto autorizzato (D.D. 87/2010), restituisce i risultati illustrati nella relazione di calcolo in allegato 2, riepilogati qui per completezza.

Tab. 10 - Volumi di progetto, scenario A			
sezioni tracciato	*Lunghezza tracciato*	*Volumi Scavo*	*Volumi riporto*
Da Sez.03 a Sez.29	*521 m*	*876.848 mc*	*110.385 mc*

***Il progetto aggiornato esposto comporta una riduzione di oltre 600.000 mc pari a quasi un terzo della cubatura autorizzata con D.D. 87/2010**:*

Tab. 11 - Cubatura estraibile. Dati di confronto		
a	*Cubatura lorda autorizzata D.D. 87/2010*	*1.962.907 mc*
b	*Cubatura lorda estratta a tutto il 31/12/2018*	*476.294 mc*
c	*Cubatura estraibile del piano di coltivo aggiornato*	*876.848 mc*
d	*Cubatura che sarà estratta (b+c) al termine dei lavori*	*1.353.142 mc*
e	***Riduzione** (a-d)*	***609.765 mc***
f	***Riduzione** % (e/a)*	***31%***

Il cronoprogramma dei lavori aggiornati
…
La perdurante stagnazione di mercato e il modesto assorbimento di inerti calcarei quali quelli della ditta Cave Bruschi, prevalentemente destinati a opere infrastrutturali, inducono a richiedere - di conserva al drastico taglio della cubatura da estrarre - il massimo periodo di proroga consentito dalla L.R. 22/2017, pari alla durata di 8 anni della autorizzazione estrattiva 87/2010 già rilasciata.
…
Il progetto esposto nel cap. 2 viene strutturato in due stadi.
Il primo stadio si conclude con la configurazione intermedia rappresentata nella planimetria a curve di livello di tav. 7 e nelle sezioni delle tavv. 6. (linea tratteggiata).*
Tale configurazione si caratterizza per

- *splateamento culminale alla quota di 390 m;*
- *allineamento nord-sud del fronte longitudinale (ovest) con realizzazione - al di sotto del pianoro culminale - di due gradoni (376 m e 362 m) e di un'ampia platea basale a quota 346 m, complanare alla quota di scarico in tramoggia e comporta volumi di scavo e riporto calcolati in allegato 3, qui riepilogati:*

Tab. 12 - Volumi di progetto, milestone			
sezioni tracciato	*Lunghezza tracciato*	*Volumi Scavo*	*Volumi riporto*
Da Sez.03 a Sez.29	*535 m*	*433.362 mc*	*104.637 mc*

In termini di programmazione dell'attività, la configurazione intermedia è una milestone *posizionata a metà del periodo di proroga richiesto, al cui esito si diramano due scenari.*
Scenario "A"
La verifica positiva della milestone - caso in cui la configurazione intermedia risulti effettivamente raggiunta e ottenuti gli obiettivi volumetrici della tab. 12 al termine del quadriennio - comporta l'attivazione del secondo stadio, cioè la integrale attuazione del progetto esposto nel cap. 2 secondo il quadro programmatorio riportato in fig. 3.
Scenario "B"
La verifica negativa della milestone - caso in cui la configurazione intermedia non risulti raggiunta né ottenuti gli obiettivi volumetrici della tab. 12 - comporta il blocco del progetto esposto nel cap. 2 e l'attivazione di un piano alternativo consistente nel completamento del 1° stadio e nella mera sistemazione a quota 338 m del piazzale ricadente in zona urbanistica D2 con demolizione del terrapieno di tramoggia di carico dell'impianto, così come rappresentato nella planimetria di tav. 8 e

fonte: http://burc.regione.campania.it

*nelle sezioni contabili delle tavv. 4.**
Il piano alternativo dello "scenario B" comporta i volumi di scavo e riporto riepilogati nella tab. 13, dettagliatamente calcolati in allegato 4:

Tab. 13 - Volumi di progetto, scenario B			
sezioni tracciato	*Lunghezza tracciato*	*Volumi Scavo*	*Volumi riporto*
Da Sez.03 a Sez.29	*519 m*	*543.356 mc*	*111.916 mc*

Lo "scenario B" si articola secondo il cronoprogramma di fig. 3, nel quale si è assunta l'ipotesi che la percentuale di avanzamento degli scavi alla verifica della milestone sia stata pari a 60%.
…
Le previsioni progettuali e programmatorie prima esposte sono atte a scongiurare il verificarsi delle condizioni paventate dall'Organo di Vigilanza di "ritrovarci alla fine di questi ulteriori 8 anni, con un progetto non attuato né negli scavi né, principalmente, nel recupero ambientale dell'intera area di cava" (prot. 456673 del 13/07/2018).

SCENARIO A

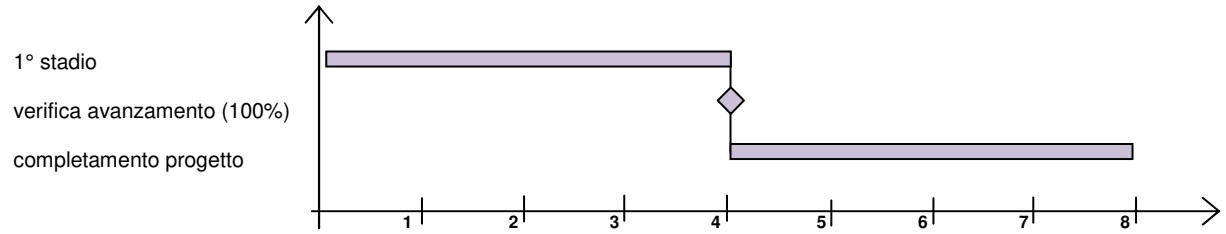

	1 LOTTO	2 LOTTO	3 LOTTO	4 LOTTO	5 LOTTO	6 LOTTO	7 LOTTO	8 LOTTO	TOTALE
PIANO DI COLTVAZIONE	108.341	108.341	108.341	108.341	110.872	110.872	110.872	110.872	876.848
PIANO DI RIMODELLAMNTO	13.080	13.080	13.080	13.080	14.517	14.517	14.517	14.517	110.385

SCENARIO B

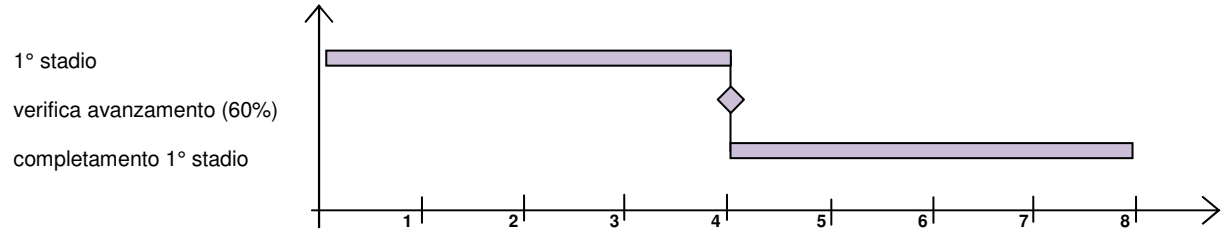

	1 LOTTO	2 LOTTO	3 LOTTO	4 LOTTO	5 LOTTO	6 LOTTO	7 LOTTO	8 LOTTO	TOTALE
PIANO DI COLTVAZIONE	65.004	65.004	65.004	65.004	70.835	70.835	70.835	70.835	543.356
PIANO DI RIMODELLAMNTO	13.080	13.080	13.080	13.080	14.899	14.899	14.899	14.899	111.915

Fig. 3 - cronoprogramma (scenario A; scenario B)

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

a) la richiesta di proroga del termine di scadenza dell'autorizzazione avanzata dalla ditta CAVE BRUSCHI srl, non costituisce modifica al progetto approvato con il DD n. 87/2010;

b) l'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) prevede una serie di informazioni, riportate nei paragrafi 1, 2 e 3, che costituiscono la relativa ***Informativa***, da fornire obbligatoriamente all/agli interessato/i nel momento in cui i dati personali sono ottenuti;

c) pertanto, con nota prot. n. 112716 del 20/02/2020 è stata trasmessa all'interessato l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e secondo quanto previsto dalla circolare prot. n. 318856 del 21/05/2019;

DATO ATTO CHE:

a) nella fattispecie in parola, ricorrono particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle

fonte: http://burc.regione.campania.it

capacità dell'esercente che legittimano la proroga dell'attività in essere;

b) i lavori vengono condotti e proseguiranno in sostanziale conformità al progetto approvato con il decreto n. 87 del 11/05/2010;

c) la ditta CAVE BRUSCHI srl con nota del 17/12/2019, in atti al prot. n. 780851 del 20/12/2019, ha trasmesso l'appendice di variazione con la quale è stata prorogata la polizza n. 068591854 fino alla data del 1/12/2030, precisando che sono garantiti anche i contributi dovuti per l'attività estrattiva;

d) la ditta CAVE BRUSCHI srl, con nota datata 29/10/2019, in atti al prot. n. 706196 del 21/11/2019, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità necessari per l'esercizio delle attività estrattive, così come stabilito con Delibera G.R.C. n. 503 del 04/10/2011;

VISTO:

a) il D.P.R. n. 128/1959;

b) il D.L.vo n. 624/1996;

c) la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

d) la L.R. 54/1985 ss mm.ii.;

e) le NN. di A. del P.R.A.E. approvate con Ord. Com. n. 11 del 07/06/2006 (BURC n. 27 del 19/06/2006) e n. 12 del 6/07/2006 (BURC n. 37 del 14/08/2006);

f) la direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 765031 del 16/09/2008 - "Trasmissione atti e documenti da parte dei settori delegati";

g) la direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 328327 del 15/04/2010 - "Cauzioni da versare per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Carlo Maci delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. _____ del _____ (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento),

DECRETA

Con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito, in accoglimento dell'istanza datata del 29/11/2017, in atti al prot. n. 802762 del 5/12/2017, e successive integrazioni come in premessa richiamate,

1. PROROGARE di anni 8, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente provvedimento, il termine di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 87 del 11/05/2010, ai sensi dell'art. 27, co. 3, delle NN. di A. del P.R.A.E. così come modificato dalla L.R. n. 22 del 28/07/2017, concernente la prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale della cava di calcare sita alla località Palmoleta del comune di Atripalda, in ditta CAVE BRUSCHI srl, Amministratore Unico sig. Vincenzo Bruschi così come generalizzato nelle promesse, per una superficie complessiva di mq 142.638 così distinta:
   a) area di 102.341 mq oggetto di coltivazione di cui si evidenziano:
      - l'area di 78.724 mq (foglio n. 8, part.lle n. 149, 150, 162, 165 e 125) già coltivata a cava nell'ambito della superficie di 85.000 mq autorizzata con D.D. 1166 del 11/05/2001;
      - l'area di 23.617 mq di ampliamento (30% di 78.724 mq) [foglio n. 8, part.lle n. 384, 385 in parte, 386, 388 in parte, 389 in parte, 391 in parte, 392 in parte, 393 (ex 158), 398, 399 in parte (ex 160), 378, 379 (ex 161), 400, 401 (ex 204) e 402, 403, 404 (ex 205)];
   b) area di 5.647 mq, nell'ambito di cui al punto 1), già soggetta ricomposizione ambientale;
   c) area di 15.872 mq, nell'ambito di cui al punto 1), già soggetta a ricomposizione ambientale e discarica scarti di estrazione;
   d) area destinata a uffici, capannoni, impianto trattamento inerti di 24.246 mq;

fonte: http://burc.regione.campania.it

e) area di servizio (piazzali, piste) di 16.051 mq;

2. AUTORIZZARE, per l'effetto, la ditta CAVE BRUSCHI srl, a proseguire l'attività secondo il seguente cronoprogramma:

SCENARIO A

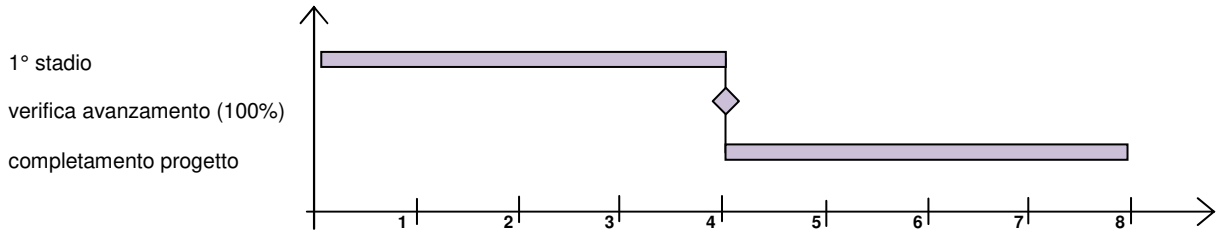

	1 LOTTO	2 LOTTO	3 LOTTO	4 LOTTO	5 LOTTO	6 LOTTO	7 LOTTO	8 LOTTO	TOTALE
PIANO DI COLTVAZIONE	108.341	108.341	108.341	108.341	110.872	110.872	110.872	110.872	876.848
PIANO DI RIMODELLAMNTO	13.080	13.080	13.080	13.080	14.517	14.517	14.517	14.517	110.385

SCENARIO B

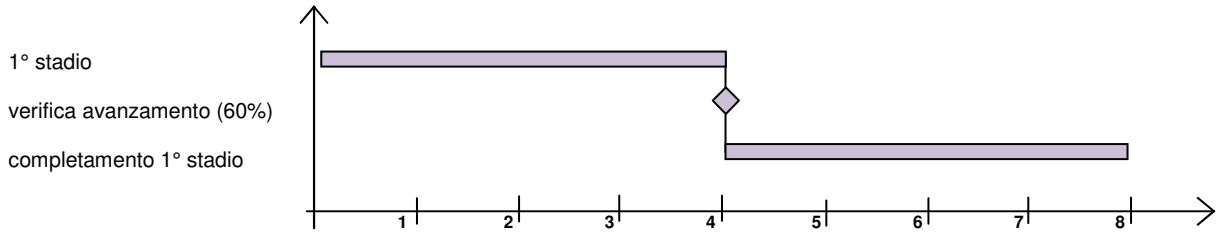

	1 LOTTO	2 LOTTO	3 LOTTO	4 LOTTO	5 LOTTO	6 LOTTO	7 LOTTO	8 LOTTO	TOTALE
PIANO DI COLTVAZIONE	65.004	65.004	65.004	65.004	70.835	70.835	70.835	70.835	543.356
PIANO DI RIMODELLAMNTO	13.080	13.080	13.080	13.080	14.899	14.899	14.899	14.899	111.915

Precisando che, in termini di programmazione dell'attività, la configurazione intermedia è una milestone posizionata a metà del periodo di proroga richiesto, al cui esito si diramano due scenari.
Scenario "A"
La verifica positiva della milestone - caso in cui la configurazione intermedia risulti effettivamente raggiunta e ottenuti gli obiettivi volumetrici della seguente tabella

Volumi di progetto, milestone			
sezioni tracciato	**Lunghezza tracciato**	**Volumi Scavo**	**Volumi riporto**
Da Sez.03 a Sez.29	535 m	433.362 mc	104.637 mc

al termine del quadriennio - comporta l'attivazione del secondo stadio, cioè la integrale attuazione del progetto esposto nel cap. 2 della Relazione tecnica, datata marzo 2019 a firma dell'ing. Paolo Bruschi, secondo il quadro programmatorio riportato nella figura sopra riportata "SCENARIO A".
Scenario "B"
La verifica negativa della milestone - caso in cui la configurazione intermedia non risulti raggiunta né ottenuti gli obiettivi volumetrici della sopra riportata tabella - comporta il blocco del progetto esposto nel cap. 2 della Relazione tecnica, datata marzo 2019 a firma dell'ing. Paolo Bruschi e l'attivazione di un piano alternativo consistente nel completamento del 1° stadio e nella mera sistemazione a quota 338 m del piazzale ricadente in zona urbanistica D2 con demolizione del terrapieno di tramoggia di carico dell'impianto, così come rappresentato nella planimetria di tav. 8 e nelle sezioni contabili delle tavv. 4 (A, B, C, D, E, F, G);

3. PRECISARE che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni già dettate con il D.D. n. 87 del 11/05/2010, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate;

fonte: http://burc.regione.campania.it

4. DARE ATTO che per il presente provvedimento sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla notifica o pubblicazione.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
   1.1. alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
   1.2. al BURC per la pubblicazione;
   1.3. alla D.G. 50 18 00 per i LL.PP. e la Protezione Civile;
   1.4. allo STAFF 50 18 91 Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti;
   1.5. allo STAFF 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali;
   1.6. all'Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica, ai sensi della circolare 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019;
   1.7. alla ditta CAVE BRUSCHI srl, tramite pec, ai fini della notifica;
   1.8. al Comune di Atripalda (AV), per conoscenza e competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
   1.9. al Comando Carabinieri Stazione di Atripalda (AV).

dott.ssa Claudia Campobasso

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 15 del 22/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 3 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 54/85 E SS.MM.II. - ART. 28 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE ATTIVIA' ESTRATTIVE COSI' COME MODIFICATO DALLA L.R N. 22 DEL 28/07/2017. PROGETTO PER IL RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOCALITA' BELVEDERE DEL COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO. DITTA: GARDENIA S.R.L. - AMMINISTRATORE UNICO: SIG. ROBERTO MARSELLA. PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DD.DD. NN. 66 DEL 26/06/2012 E 54 DEL 12/07/2016.

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE AVELLINO

PREMESSO CHE:

a) questo Ufficio con D.D. n. 66 del 26/06/2012 (in B.U.R.C. 41 del 2/07/2012) ha autorizzato la ditta Gardenia s.r.l., con sede in Chiusano di San Domenico alla Strada Provinciale Melfi - loc.tà Belvedere, P.I. 00286630645, ad eseguire il progetto, contestualmente approvato, concernente il recupero ambientale dell'area di legittima coltivazione di mq 19.000 (D.D. n. 1240/2001), nonché delle aree di coltivazione abusiva (DD.DD. nn. 122/2006, 135/2007 e 22/2008) per una superficie complessiva di circa mq 86.500, suddivisa in aree di proprietà della ditta Gardenia s.r.l. ed aree di proprietà comunale, così come meglio descritto nella tabella di seguito riportata:

Foglio	Particelle	Ditta proprietaria
3	172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 332, 333, 393 e 394	Gardenia s.r.l.
5	109, 112, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 203, 261, 262, 263, 317, 318, 319, 404, 426 e 457	
12	3, 34, 47, 81 ex 46 e 81 ex 2	
12	1 e 7	Comune di Chiusano di San Domenico

per una durata di 25 mesi a decorrere dall'1/08/2012;

b) il progetto in argomento prevedeva le seguenti fasi di lavorazione (rif. D.D. n. 66/2012):
- Fase A: rimozione di materiale detritico e disgaggio di massi pericolanti (8 mesi);
- Fase B: posa in opera di barriera paramassi (1 mese);
- Fase C: riprofilatura dei fronti (da quota 760 a quota 870) (12 mesi);
- Fase D: formazione di rilevati (da quota 720 a quota 760) (35 mesi);
- Fase E: piantumazione e inerbimento (4 mesi);

nonché i seguenti volumi:
- di scavo: 129.655 mc
- di rinterro: 237.648 mc;

così distribuiti (rif. Rel. n. 13 - Relazione - Art. 8, comma 2, lett. F2 e F3 della L.R. 54/85 e s. m. e i.):

Fase di lavorazione	Movimentazione singole fasi		Tempi di esecuzione (mesi)
	scavi (mc)	rinterri (mc)	
A			8
B			1
C	87.142,10	0	12
D.1	0	24.544,80	5
D.2	0	55.667,30	5
D.3	0	34.756,20	4
D.4	0	27.506,90	4
D.5	0	27.114,30	3
D.6	0	13.164,20	3
D.7	0	8.091,20	2
D.8	0	4.702,10	2
D.9	0	34.560,30	5
D.10	42.513,00	7.541,30	2
E			4
Totali	**129.655,10**	**237.648,60**	**60**

Una parte del materiale ottenuto dai volumi di scavo sarà utilizzata per la realizzazione di muri a secco in megablocchi alla base delle gradonate di riempimento (circa 30.000 mc); le eccedenze, circa 100.000 mc, derivanti dalla differenza tra i volumi di scavo e quelli occorrenti per la realizzazione dei muri a secco in megablocchi, da concretizzarsi tra le Fasi C e D, saranno destinate alla commercializzazione, con l'obiettivo di coprire parte dei costi di recupero ambientale;

c) la ditta Gardenia s.r.l., veniva autorizzata (rif. D.D. n. 66/2012) ad eseguire le seguenti fasi del

progetto di recupero ambientale:
- Completamento della Fase A: rimozione di materiale detritico e disgaggio di massi pericolanti (7 mesi);
- Fase B: posa in opera di barriera paramassi (1 mese);
- Fase C: riprofilatura dei fronti (da quota 760 a quota 870) (12 mesi)
- Fase D.1: formazione di rilevati - quota 725 (5 mesi)

per una produzione complessiva di materiale da commercializzare pari a circa 87.142,10 mc (174.284,20 tonnellate) da concretizzarsi nella Fase C;

d) questo Ufficio con successivo D.D. n. 54 del 12/07/2016 (in B.U.R.C. 48 del 18/07/2016) ha differito di 35 mesi, a decorrere dalla data del provvedimento stesso, il termine di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 66 del 26/06/2012, e ha autorizzato la ditta ad eseguire, anche, le opere previste nel cronoprogramma allegato al progetto approvato con D.D. n. 66/2012, afferenti alle Fasi che vanno da D2 a D10 e la Fase E;

e) la scadenza dell'autorizzazione, pertanto, era fissata al 12/06/2019;

f) la L.R. n. 22 del 28/07/2017, ha apportato modifiche e integrazioni alla L.R. n. 54/1985 e alle Norme di Attuazione (NN. di A.) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

g) in particolare, per quanto di interesse, le NN. di A. del P.R.A.E. sono così articolate:
   - il comma 9 dell'art. 10 - Autorizzazione estrattiva - è stato così modificato:
     "L'autorizzazione è rilasciata, previa valutazione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 17, per una durata massima di 20 anni per la coltivazione di cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva, per una durata massima di 8 anni per la coltivazione delle cave nelle aree di crisi, per una durata massima di 5 anni per la dismissione delle cave nelle Z.A.C., per una durata massima di 3 anni per la coltivazione di cave abbandonate nelle A.P.A. nelle Aree suscettibili di nuove estrazioni e non ricomprese nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva ed A.P.A. per le cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva. [omissis] *Per le cave ricomprese nelle aree di crisi e nelle Z.A.C. e per le cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A., nelle aree suscettibili di nuova estrazione e non ricomprese nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva ed A.P.A., l'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza prevista*, *deve essere in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o da capacità degli esercenti, deve essere opportunamente motivata e dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui sono stati espressi i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale"*;
   - il comma 1 dell'art. 28 - Aree di Crisi - è stato così modificato:
     "Le zone altamente critiche sono aree di crisi costituite da porzioni del territorio in cui sono venute meno le condizioni di sostenibilità ambientale che comprendono cave per le quali è prevista la dismissione controllata dell'attività estrattiva da attuarsi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione e, comunque, in un tempo massimo di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Tale termine potrà essere prorogato, dal competente dirigente regionale, per non più di anni 5, in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva";

h) questo Ufficio con nota prot. n. 607602 del 28/09/2018, attese le incertezze emerse in sede di applicazione della norma di cui alla L.R. n. 22/2017, ha formulato allo STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo (50 09 91) e allo STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali (50 17 92) alcuni quesiti per la corretta applicazione della norma che di seguito si riportano: *"la citata L.R. n. 22/2017 ha introdotto l'art. 15bis alle NN. di A. del P.R.A.E. che prevede: "Al fine di contenere gli effetti de/l'attività sul territorio, le istanze di proroga e/o eventuale rinnovo dovranno essere obbligatoriamente corredate da un piano di potenziamento delle mitigazioni degli effetti ambientali de/l'attività e da un puntuale monitoraggio. L'approvazione di detto piano dagli uffici competenti,*

sentita l'ARPAC, è presupposto per l'accoglimento dell'istanza". Poiché, dalla norma appena citata, non si evince quali uffici debbano approvare tale piano di potenziamento, si chiede di voler chiarire quali uffici abbiano tale competenza, atteso che l'approvazione di detto elaborato è presupposto per l'accoglimento dell'istanza, ritenendo, altresì, a parere dello scrivente, che i pareri richiesti scaduti debbano essere nuovamente riacquisti, ivi compreso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale o di Assoggettabilità alla VIA. Si resta in attesa di cortese urgente riscontro, onde consentire a questo Ufficio di poter concludere i procedimenti in itinere";

i) tale nota è rimasta priva di riscontro;

j) con nota pec del 29/04/2019, in atti al prot. n. 284095 del 7/05/2019, la ditta Gardenia s.r.l., per il tramite dell'Amministratore sig. Marsella Roberto, stante l'imminente scadenza dei termini previsti dai DD.DD. nn. 66/2012 e 54/2016, ha formulato, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2017, istanza di proroga di 5 anni dei termini fissati nei citati decreti;

k) dalla Relazione allegata alla sopra citata istanza si legge: *"A far data 21.02.2018, con nomina dell'Amministratore Giudiziario, a seguito di provvedimento di sequestro del 12.02.2018, nell'area di cava, si è inteso procedere soltanto con "tutte le attività lecitamente consentite dalle autorizzazioni di cui risulta munita la Società GARDENIA S.R.L." (cfr. nota Amministrazione Giudiziaria p.p. n. 15014/2016 Pm - n° 16518/2017 Gip del 06.06.2018).*
Quanto delineato al capoverso precedente ostacola la realizzazione del recupero ambientale del complesso estrattivo, per come autorizzato dal Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, con i Decreti Dirigenziali n.ri 66/2012 e 54/2016, anche contravvenendo alle norme in materia di cave e torbiere della Regione Campania, statuite dalla Legge Regionale n. 54/85 - Legge Regionale n. 17/95 ed, in ultimo contravvenendo alle Norme di Attuazione del PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P.R.A.E.) di cui all'Ordinanza Commissariale n. 12 del 6 luglio 2006 (B.U.R.C. n. 37 del 14.08.2006). Si rappresenta che, solo a far data del 28/12/2018, il Tribunale di Napoli Sezione dei Giudici per le indagini e l'Udienza Preliminare Ufficio XVI, con provvedimento prot. nr.15014/16 Pm e 16518/17 Gip, ha autorizzato l'amministratore giudiziario Dr.ssa Valentina Battaglia ad ampliare la propria attività a mezzo della ricezione di sottoprodotti, così come disposto dai Decreti Dirigenziali n.ri 66/2012 e 54/2016 del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino.
In considerazione dell'atto di sequestro dell'area di cava, che ha impedito la ricezione di terre e rocce da scavo, come da progetto approvato, si dà chiarezza che i tempi di attuazione del progetto di recupero ambientale del complesso dell'area di cava, così come approvati devono essere, per forza di cosa, procrastinati, ed andare oltre quelli definiti dagli stessi Decreti Dirigenziali del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, anche in virtù della Legge Regionale n. 22 del 28 luglio 2017 e D.P.R. 128/1959.
In dettaglio è solo il caso di rappresentare che l'art.28 comma 1 della L.R. nr.22/2017 ha statuito che i tempi di attuazione dei lavori di recupero ambientale possono essere procrastinati per altri 5 anni.
Con particolare riguardo alle norme statuite dal D.P.R. 128/1959 (cfr. art. 674 e successivi), va prevista la continuità dei lavori, così come autorizzati, senza interruzione degli stessi, dovuti a motivi di tipo amministrativo";

l) questo Ufficio, al fine di procedere all'istruttoria dell'istanza de qua, con nota prot. n. 412051 del 1/07/2019, ha chiesto alla ditta di integrare la richiesta con una serie di atti e documenti;
In particolare dalla predetta nota si legge: *"Va comunque evidenziato, fermo restando quanto riportato in precedenza, che l'accoglimento dell'istanza di proroga, formulata ai sensi della L.R. n. 22 del 28/07/2017, resta subordinato ai seguenti ulteriori adempimenti:*
- *acquisizione provvedimento di proroga del termine di validità del D.D. n. 1086 del 6/10/2010, con il quale il Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza;*
- *aggiornamento della polizza fidejussoria presentata da codesta ditta a garanzia del recupero ambientale, che dovrà essere riveduta nella durata, pari ad ulteriori 8 anni (5+3), nonché nel contenuto e nell'importo per tener conto di quanto disposto dall'art. 15 della L.R. n. 3/2017.*
A tal proposito codesta ditta dovrà presentare, a questo Ufficio, bozza della suddetta polizza aggiornata al fine di consentire le valutazioni del caso;

- *documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari per la titolarità delle autorizzazioni estrattive, come indicati nella D.G.R. 503 del 04/10/2011 (in B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011)"*;

m) la ditta in parola, con nota datata 30/07/2019, in atti al prot. n. 484547 del 1/08/2019, riscontrando la nota di questo Ufficio prot. n. 412051/2019, ha trasmesso fascicolo unico, contenente:
   1. Relazione tecnica descrittiva con elaborati grafici relativi ai lavori da eseguire per completare il recupero ambientale (datata luglio 2019 a firma del direttore responsabile dott. geol. Gaetano Gelormino);
   2. Cronoprogramma lavori (datato luglio 2019 a firma del direttore responsabile dott. geol. Gaetano Gelormino);
   3. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità economica finanziaria necessari per la titolarità delle autorizzazioni estrattive, come indicato nella D.G.R. 503 del 04/10/2011:
      - Certificato C.C.I.A.A. storico in corso di validità, relativo agli ultimi cinque anni prot. CEW/1096/2019/CAV0095 del 10/07/2019;
      - Certificato Generale del Casellario Giudiziale nr. 17987/2019/R del 10/06/2019;
      - Certificato Carichi Pendenti nr. prot. 1295 del 10/06/2019;
      - Autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 DPR 445 del 28/12/2000 comprovante il possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti di ordine generale previsti per gli assuntori di contratti pubblici;
      - Dichiarazione, sottoscritta dal soggetto interessato con le modalità di cui agli articoli 38,47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e ss.mm.ii., dalla quale risulti, in relazione a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7, il possesso delle capacità per l'esercizio dell'attività estrattiva;
      - Referenze bancarie rese da Istituti di credito Banco Popolare Milano agenzia Avellino, Deutsche Bank agenzia Avellino, e BCC Flumeri agenzia Avellino;
      - Programma economico-finanziario delle attività imprenditoriali a farsi, sia di gestione che di investimento, su base triennale (2019-2020-2021);
      - Attestazione di capacità economico finanziaria resa da professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

n) dalla sopra citata nota si legge ancora:
   "Si rappresenta che il "Piano di potenziamento delle mitigazioni ambientali dell'attività e di monitoraggio, così come disposto dal comma 15 bis, dell'art. 89 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, introdotto dalla L.R. 22 del 28/07/2017", non ha subito variazioni sostanziali rispetto agli elaborati approvati con DD 66/2012 e 54/2016, pertanto nulla è variato rispetto alla:
   - *Relazione 16 Piano Monitoraggio e Controllo;*
   - *Relazione 4.1 Studio di Impatto Ambientale rimodulato ai sensi dell'All. VII del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. ed integrato con Valutazione d'incidenza.*

   Alla luce di quanto sopra, ed anche per quanto riportato nel D.D. 1086/2010, si dà chiarezza che non occorre acquisire provvedimento di proroga del D.D. 1086 del 06/10/2010, in quanto i lavori sono eseguiti in armonia con le sagome del progetto approvato e quindi, non vi è stata nessuna variazione e/o alterazione dello stato progettuale.
   Sarà cura della scrivente ditta GARDENIA S.R.L., trasmettere quanto prima bozza della polizza fidejussoria aggiornata, per le opportune valutazioni prima della sottoscrizione della stessa"

o) questo Ufficio, riscontrando la sopra richiamata nota della ditta Gardenia s.r.l. (rif. prot. Ufficio n. 484547/2019), con nota prot. n. 540495 del 11/09/2019, in merito alle integrazioni trasmesse ha rappresentato *che i grafici allegati, planimetrie e sezioni, devono essere redatti in scala idonea e leggibile*.
   Con la stessa nota ha evidenziato che: *Il Piano di potenziamento è un nuovo elaborato introdotto dalla L.R. n. 22 del 28/07/2017, quindi non ha niente a che vedere con gli elaborati approvati con il D.D. n. 66/2012.*
   Inoltre, come già riportato nella nota di questo Ufficio prot. n. 412051 del 1/07/2019 "l'approvazione

di detto piano da parte degli uffici competenti, sentita l'ARPAC, è presupposto per l'accoglimento dell'istanza".
La richiesta del provvedimento di proroga del D.D. 1086 del 06/10/2010 scaturisce dalla validità quinquennale dell'atto stesso.
Per quanto sopra, pertanto, si resta in attesa delle ulteriori integrazioni richieste con nota prot. n. 412051 del 1/07/2019.
Infine, si chiede di conoscere la situazione giudiziaria della cava in argomento, atteso che questo Ufficio non è stato mai messo a conoscenza di tale evenienza, seppure, tramite mezzi di informazione, si è venuti a conoscenza di un sequestro penale

p) la ditta in argomento con nota del 8/10/2019, in atti al prot. n. 648725 del 28/10/2019, riscontrando la nota di questo ufficio prot. n. 540495/2019, ha trasmesso la seguente documentazione:
   1. Relazione Tecnica Descrittiva con Elaborati Grafici relativi ai lavori eseguiti e da eseguire per completare il Recupero Ambientale.
   2. Relazione Tecnica relativa al Piano di potenziamento delle mitigazioni ambientali dell'attività e di monitoraggio, così come disposto dal comma 15 bis, dell'art. 89 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, introdotto dalla L.R. 22 del 28/07/2017.
   3. Relazione legale sulla situazione giudiziaria della cava in argomento.
   4. Trasmissione delle ricevute del piano delle mitigazioni inoltrato all'ARPAC ai fini dell'acquisizione del SENTITO;

   Con la stessa nota ha comunicato che: *"Per quanto riguarda la richiesta del provvedimento di proroga del D.D. nr. 1086/2010 del Settore Tutela Ambiente, si rappresenta che non occorre acquisire detto provvedimento, in quanto l'Ufficio VIA VAS della Regione Campania, ha chiarito, a seguito di vari colloqui intercorsi con la scrivente, con nota inviata agli Uffici del Genio Civile della Campania, che "la durata del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, in riferimento alle attività di cava con contestuale recupero ambientale, ha una durata commisurata alla durata del progetto a condizione che il progetto, oggetto di proroga, sia esattamente quello sottoposto a VIA senza alcuna modifica non preventivamente sottoposta alla Valutazione dell'Autorità Competente in materia di VIA".*
   Ciò premesso, il sottoscritto, ribadisce quanto già comunicato con nota del 31/07/2019, che il progetto oggetto di proroga non ha subito variazioni rispetto agli elaborati approvati con D.D. n. 66/2012 e n. 54/2016, pertanto nulla è variato rispetto alla relazione n. 16 - Piano di Monitoraggio e Controllo ed alla relazione 4.1 - Studio di Impallo Ambientale rimodulato ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 152/06 e succ. mod. ed integ. integrato con valutazione di incidenza.
   Alla luce di quanto sopra, atteso l'enorme quantitativo di materiale occorrente per il recupero dell'area di cava e tenuto conto della difficoltà di approvvigionamento di materiale idoneo al predetto recupero, nelle more del rilascio da parte di codesto Ufficio, del provvedimento di proroga del D.D. 54/2016, si chiede l'autorizzazione al solo conferimento di materiale idoneo agli scopi di cui al progetto autorizzato con D.D. nr. 66/2012 e 54/2016 e nello specifico di terre e rocce da scavo secondo le modalità previste dal DPR n. 120/2017 e dal provvedimento Conclusivo dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Comune di Chiusano San Domenico (AV) con prot. n. 1587 del 07/03/2019 - AUA n. 01/2019.
   Al termine della fase istruttoria dell'istanza di proroga del D.D. nr. 54/2016, sarà cura della scrivente ditta GARDENIA S.R.L., trasmettere bozza della polizza fidejussoria aggiornata, per le opportune valutazioni da parte di codesto Ufficio, prima della sottoscrizione della stessa";

q) dalla Relazione descrittiva sulla posizione amministrativa della GARDENIA srl, allegata alla sopra richiamata nota del 8/10/2019, in atti al prot. n. 648725 del 28/10/2019, si legge:
   "Al fine dell'istruttoria della richiesta di proroga del DD 54/2016 in atti al prot. n. 284095 del 07/05/2019 per il completamento del progetto di recupero ambientale della cava di pertinenza della Società Gardenia S.r.l., ubicata in Chiusano di San Domenico (AV) alla Via provinciale Melfi - Località Belvedere, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito al provvedimento di sequestro preventivo e al relativo procedimento penale in corso presso il Tribunale di Avellino (n. 15014/2016 PM - n. 16518/2017 GIP).
   Il nucleo centrale dell'accusa mossa nei confronti della Gardenia S.r.l., concerne l'ipotizzata gestione

"abusiva" di rifiuti speciali non pericolosi classificati con cod. CER 17.05.04 "terre e rocce da scavo".
In data 12.02.2018, con provvedimento n. 15014/2016 del G.I.P. del Tribunale di Napoli - Dott. Enrico Campoli, veniva disposto il sequestro preventivo dell'intera area di cava di pertinenza della società Gardenia S.r.l. e contestualmente veniva nominato l'Amministratore Giudiziario - Dott.ssa Valentina Battaglia - in relazione "all'immissione in possesso per la parte relativa alla commercializzazione del materiale lapideo".
In data 28.12.2018, con altro provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli - Uff. 16 (dott. Enrico Campoli), la Gardenia S.r.l., sempre sotto la supervisione dell'Amministratore Giudiziario, veniva autorizzata ad ampliare la propria attività a mezzo della ricezione di sottoprodotti così come da D.D. Regione Campania n. 66 del 26/06/2012, al fine della ricomposizione ambientale della cava.
Inoltre, in data 07.03.2019 interveniva l'Autorizzazione Unica Ambientale (determinazione n. 262 dell'11.02.2019 e AUA n. 01/2019 del Comune di Chiusano di San Domenico prot. 1587 del 7 marzo 19) in favore della società Gardenia S.r.l., che consentiva la gestione di terre e rocce da scavo come rifiuti (codice CER 17.05.04).
Per quanto su detto e vista l'intervenuta Autorizzazione Unica Ambientale, la Gardenia S.r.l. ha depositato nell'ambito del proc. Pen. N. 15014/2015 R.G. N.R. (con prossima udienza fissata per il 26.09.2019 - Trib. Di Avellino) istanza di dissequestro di tutti i beni non appartenenti all'imputato, nonché richiesta di revoca dell'Amministratore Giudiziario, considerate le evidenti cessazioni delle esigenze cautelari.
Alla luce di quanto su chiarito ..., la Gardenia S.r.l. in definitiva:

- *non ha mai interrotto la propria attività di recupero ambientale (se pur la stessa è supervisionata dall'Amministratore Giudiziario);*
- *Il proprio amministratore e legale rappresentante Geom. Roberto Marsella non ha riportato alcuna condanna né gli sono state applicate misure cautelari personali;*
- *È stata presentata, così come su specificato, un'istanza di dissequestro totale che ha alte probabilità di essere accolta considerato che le esigenze cautelari che hanno portato al sequestro preventivo e alla conseguente nomina dell'amministratore Giudiziario, sono evidentemente venute meno;*
- *Attualmente il giudizio di primo grado (15014/2015 R.G. N.R.) presso il Tribunale di Avellino sta seguendo il suo corso e sino ad oggi vi sono state solo n. 3 udienze della fase dibattimentale, (30/01/2019 - 10/04/2019 - 26/09/2019) L'istruttoria dibattimentale dovrebbe chiudersi con l'udienza già fissata per il giorno 13/11/2019"*;

r) questo Ufficio con nota prot. n. 733502 del 3/12/2019, riscontrando la nota della ditta in atti al prot. n. 648725/2019, ha rappresentato:
"L'Ufficio di Staff Valutazioni Ambientali della Regione Campania con nota prot. n. 555458 del 18/09/2019, seppure riscontrando una specifica richiesta, ha fornito, con valenza di carattere generale, i seguenti chiarimenti in merito alle proroghe ai provvedimenti di VIA: "L'art. 26 co. 6 del Dlgs 152/2006 vigente prime delle modifiche del Dlgs 104/2017 recita quanto segue: I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4". In primo luogo occorre evidenziare che la citata disposizione agisce sulla tempistica per la realizzazione del progetto e non sulla vigenza del provvedimento di VIA. La tempistica per la realizzazione dei progetti di attività estrattive, laddove nulla sia specificato nel provvedimento di VIA o di VIA-VI, è quella stabilita dal provvedimento di autorizzazione ovvero la tempistica ritenuta tecnicamente idonea per la realizzazione del progetto sottoposto favorevolmente a VIA o VIA-VI, in quanto nelle attività estrattive la realizzazione coincide con l'esercizio. La decorrenza di tale tempistica, ovviamente, segue la norma di settore e in ogni caso è connessa al provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento di compatibilità ambientale, poi, può anche prescrivere misure di monitoraggio da attuarsi anche oltre la tempistica assentita con il provvedimento di autorizzazione. Tutto ciò detto, si ritiene che laddove l'esercente, per motivi riconducibili a diverse fattispecie, non riesca a completare il progetto autorizzato nella tempistica

assentita, la proroga del provvedimento di autorizzazione, ferma restando la competenza del Genio Civile in merito alla valutazione delle motivazioni della richiesta, non necessita di una proroga della tempistica per la realizzazione da parte dell' Autorità competente in materia di VIA se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- *il progetto è esattamente quello sottoposto a VIA o VIA-VI senza alcuna modifica non preventivamente sottoposta alla valutazione del\' Autorità competente in materia di VIA;*
- *sono rispettate tutte le condizioni/prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale;*
- *la proroga è commisurata alle attività di progetto ancora da realizzare e alla tempistica assentita (es. se la tempistica assentita mera di cinque anni ed è stato realizzato solo il 20% del progetto autorizzato, la proroga non potrà superare quattro anni)".*

Da quanto appena riportato, tenuto conto che il progetto in argomento non ha subito variazioni sostanziali rispetto a quanto previsto negli elaborati approvati con i DD.DD. nn. 66/2012 e 54/2016, emerge che il provvedimento emesso con D.D. n. 1086/2010 non necessita di una proroga della tempistica per la realizzazione da parte dell'Autorità competente in materia di VIA.

Si evidenzia, inoltre, sempre sulla scorta di quanto riportato nella nota dello Staff prima citata, che la proroga deve essere commisurata alle attività di progetto ancora da realizzare e alla tempistica assentita (es. se la tempistica assentita mera di cinque anni ed è stato realizzato solo il 20% del progetto autorizzato, la proroga non potrà superare quattro anni).

Alla luce di quanto appena detto, la richiesta di proroga e il relativo cronoprogramma andrà rivisto sulla scorta delle considerazioni appena svolte.

Si rappresenta, infine, che non risultano ancora trasmesse la bozza della polizza fideiussoria e il parere dell'ARPAC sul Piano di potenziamento delle mitigazioni ambientali";

s) la U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino (50 17 05) della Regione Campania, con nota prot. n. 20298 del 13/01/2020, trasmessa con pec del 14/01/2020, ha trasmesso il parere prot. n. 0074371/2019 relativamente al Piano di potenziamento delle mitigazioni ambientali, erroneamente loro trasmesso;

t) la ditta in argomento, riscontrando la nota di questo Ufficio sopra richiamata, con pec del 17/02/2020, in atti al prot. n. 106761 del 19/02/2020, ha trasmesso la seguente documentazione:
   - cronoprogramma dei lavori (datato dicembre 2019 a firma del direttore responsabile dott. geol. Gaetano Gelormino);
   - parere ARPAC dipartimento di Avellino relativo al Piano di potenziamento delle mitigazioni ambientali;
   - bozza polizza fideiussoria;

RILEVATO CHE:

a) dal Cronoprogramma allegato alla nota del 8/10/2019, in atti al prot. n. 648725 del 28/10/2010, richiamato, anche, nella nota del 17/02/2020, in atti al prot. n. 106761 del 19/02/2020, si evince:
   "Nella presente relazione, frutto di un costante lavoro e monitoraggio, eseguito nella superficie di cava, si analizzano, gli aspetti legati all'esecuzione dei lavori, eseguiti nel periodo di vigenza dell'autorizzazione regionale, e si specificano le lavorazioni eseguite e ancora da eseguire, per completare il recupero ambientale della superficie di cava, in relazione alla configurazione morfometrica della stessa superficie di cava, prevista a fine lavori dai Decreti Dirigenziali n.ri 66/2012 e 54/2016.

   Infine, con riferimento alla Note prot. 2019.0412051 del 01/07/2019 e prot. 2019. 1540495 del 11/09/2019 del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, si riportano le tavole progettuali con l'indicazione delle sezioni interessate dalle lavorazioni eseguite nel periodo considerato.

   VOLUMETRIE DEI MATERIALI

   nell'ambito delle lavorazioni, finalizzate al recupero ambientale della cava in esame, il progetto autorizzato prevede lo scavo dei materiali calcarei ed il riporto di materiali, anche dall'esterno della superficie di cava, in relazione al deficit dei materiali di scavo rispetto a quelli di riporto.

   In termini volumetrici, per i lavori da realizzare, può essere eseguita, sommariamente, la schematizzazione che segue:

Scavo mc 129.655,10
Riporto mc 237.648,60

Fase di lavorazione	Movimentazione singole fasi		Movimentazione fasi progressive	
	scavi (mc)	rinterri (mc)	scavi (mc)	rinterri (mc)
C	87.142,10	0	87.142,10	0
D.1	0	24.544,80	87.142,10	24.544,80
D.2	0	55.667,30	87.142,10	80.212,10
D.3	0	34.756,20	87.142,10	114.968,30
D.4	0	27.506,90	87.142,10	142.475,20
D.5	0	27.114,30	87.142,10	169.589,50
D.6	0	13.164,20	87.142,10	182.753,70
D.7	0	8.091,20	87.142,10	190.844,90
D.8	0	4.702,10	87.142,10	195.547,00
D.9	0	34.560,30	87.142,10	230.107,30
D.10	42.513,00	7.541,30	129.655,10	237.648,60
TOTALI	**129.655,10**	**237.648,60**		

Dalle sezioni di progetto, sopra riportate, le superfici interessate dai lavori sono quelle comprese tra le Sezioni n.ri 3-4-10-11-12-16-17-18-19 (parte), con una volumetria di materiali estratti in affioramento. pari a m^3 27.258,00 che rappresenta una aliquota, pari al 58%, dei materiali estraibili nella superficie delle sezioni considerate (volume pari a m^3 46.571,00).
Si riporta di seguite il computo dei volumi di scavo e di rinterro tra le sezioni considerate.

COMPUTO DEI VOLUMI DI SCAVO						
Sezione	Superficie di scavo mq	Superficie media di scavo tra le sezioni mq	Distanza media tra le sezioni ml	Volume mc Estraibile	Volume mc Estratto	Volume mc Residui
3	133,60	127,85	20,00	2.557,00	2.031,00	526,00
4	122,10					
10	128,00	122,80	20,00	2.456,00	2.456,00	0
11	117,60					
11	117,60	145,05	20,00	2.901,00	2.901,00	0
12	172,50					
16	502,40	489,25	20,00	9.785,00	9.785,00	0
17	476,10					
17	476,10	773,95	20,00	15.479,00	10.085,00	5.394,00
18	1.071,80					
18	1.071,80	669,65	20,00	13.393,00	0	13.393,00
19	267,50					
Totale Volumi nell'area compresa tra le Sez. 3-4-10-11-12-16-17-18-19				**46.571,00**	**27.258,00**	**19.313,00**

COMPUTO DEI VOLUMI DI RINTERRO

Sezione	Superficie di rinterro mq	Superficie media di rinterro tra le sezioni mq	Distanza media tra le sezioni ml	Volume mc Rinterro	Volume mc Rinterrati	Volume mc Residui
3	40,80	420,80	20,00	8.416,00	8.416,00	0
4	800,80					
10	683,40	721,45	20,00	14.429,00	5.355,00	9.074,00
11	759,50					
11	759,50	855,50	20,00	17.110,00	5.938,00	11.172,00
12	951,50					
16	1.108,30	914,05	20,00	18.281,00	5.994,00	12.287,00
17	719,80					
17	719,80	602,30	20,00	12.046,00	8.119,00	3.927,00
18	484,80					
18	484,80	322,10	20,00	6.442,00	6.442,00	0
19	159,40					
Totale Volumi nell'area compresa tra le Sez. 3-4-10-11-12-16-17-18-19				**76.724,00**	**40.264,00**	**36.460,00**

CONCLUSIONI
Allo stato attuale i materiali giacenti nella superficie di cava (scavo), come da progetto autorizzato, sono pari a circa 102.000 m^3, mentre i materiali di riporto, provenienti dall'esterno dell'area di cava, allo stato sciolto sono pari a m^3 153.449,00.
In considerazione dell'atto di sequestro dell'area di cava, che ha impedito la ricezione di terre e rocce da scavo, dall'esterno dell'area di cava, come da progetto approvato, si dà chiarezza che i tempi di attuazione del progetto di recupero ambientale del complesso dell'area di cava, così come approvati, devono essere procrastinati, ed andare oltre quelli definiti dagli stessi Decreti Dirigenziali del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, anche in virtù della Legge Regionale n. 22 del 28 luglio 2017 e D.P.R. 128/1959.
In dettaglio è solo il caso di rappresentare che l'art. 28 comma 1 della L.R. nr. 22/2017 ha statuito che i tempi di attuazione dei lavori di recupero ambientale possono essere procrastinati per altri 5 anni.";

b) dal Cronoprogramma allegato alla nota del 17/02/2020, in atti al prot. n. 106761 del 19/02/2020, si evince:
"Sulla base di quanto riportato, si rielabora il cronoprogramma dei lavori, commisurato alle quantità dei materiali di scavo e di riporto, nonché dei lavori ancora da eseguire per rendere completo il recupero ambientale.
Per quel che concerne i materiali di scavo, ad oggi, le quantità ammontano a mc 27.258 che rappresentano il 21% dei volumi di scavo autorizzati.
Analogamente, per i materiali di riporto, ad oggi, le quantità ammontano a mc 40.264 che rappresentano il 17% dei volumi di riporto.
Il cronoprogramma annuale, appresso riportato, interessa tutte le FASI del progetto per rendere completo il Recupero Ambientale nei successivi 4 anni dalla data di emissione Decreto di Proroga";

c) dal parere ARPAC dipartimento di Avellino, prot. n. 0074371/2019, si evince:
"VISTO
il "piano di potenziamento delle mitigazioni ambientali" di cui all'oggetto, trasmesso dalla società Gardenia srl, acquisito agli atti di questa Agenzia con nota prot. n. 59170/2019 del 09/10/2019,
si esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:
- *relativamente alla Matrice Rumore, il soggetto obbligato effettui con cadenza ANNUALE, misure fonometriche presso i ricettori presenti nei pressi della cava, i cui risultati vanno trasmessi*

all'Arpac alla Regione Campania, alla Provincia ed al Comune di Chiusano San Domenico (AV)";

CONSIDERATO CHE:

a) la richiesta di proroga del termine di scadenza dell'autorizzazione avanzata dalla ditta Gardenia s.r.l., non costituisce modifica al progetto approvato con il DD n. 66/2012;

b) l'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) prevede una serie di informazioni, riportate nei paragrafi 1, 2 e 3, che costituiscono la relativa ***Informativa***, da fornire obbligatoriamente all/agli interessato/i nel momento in cui i dati personali sono ottenuti;

c) pertanto, con nota prot. n. 171937 del 25/03/2020 è stata trasmessa all'interessato l'Informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e secondo quanto previsto dalla circolare prot. n. 318856 del 21/05/2019;

DATO ATTO CHE:

a) nella fattispecie in parola, ricorrono particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità dell'esercente che legittimano la proroga dell'attività in essere;

b) i lavori vengono condotti e proseguiranno in sostanziale conformità al progetto approvato con i decreti nn. 66 del 26/06/2012 e 54 del 12/07/2016;

c) la ditta Gardenia s.r.l. con nota del 9/04/2020, inviata i pari data via pec, in atti al protocollo n. 192956 del 15/04/2020, ha trasmesso la polizza fideiussoria n. Serie IW n. 200136 rilasciata dalla ABC Asigurari Reasigurari S.A. con sede in Bucarest (RO), Via Scoala Floreasca n.24, Sector 1, 011644. Dalla predetta polizza si evince che la data di cessazione della garanzia è fino al 5/03/2027 (4 anni più 3 anni), e che sono garantiti anche i contributi dovuti per l'attività estrattiva;

d) la ditta Gardenia s.r.l. con nota datata 30/07/2019, in atti al prot. n. 484547 del 1/08/2019, ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi di capacità necessari per l'esercizio delle attività estrattive, così come stabilito con Delibera G.R.C. n. 503 del 04/10/2011;

VISTO:

a) il D.P.R. n. 128/1959;

b) il D.L.vo n. 624/1996;

c) la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

d) la L.R. 54/1985 ss mm.ii.;

e) le NN. di A. del P.R.A.E. approvate con Ord. Com. n. 11 del 07/06/2006 (BURC n. 27 del 19/06/2006) e n. 12 del 6/07/2006 (BURC n. 37 del 14/08/2006);

f) la direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 765031 del 16/09/2008 - "Trasmissione atti e documenti da parte dei settori delegati";

g) la direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 328327 del 15/04/2010 - "Cauzioni da versare per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Carlo Maci delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. RI.2020.0001325 del 22/04/2020 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento),

DECRETA

con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito, in accoglimento dell'istanza del 29/04/2019, in atti al prot. n. 284095 del 7/05/2019, e successive integrazioni, così come in premessa richiamate,

1. PROROGARE di anni 4, a decorrere dalla data di effettivo inizio dei lavori, da comunicare a questo Ufficio, il termine di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con DD.DD. nn. 66 del 26/06/2012 e 54 del 12/07/2016, ai sensi dell'art. 28 delle NN. di A. del P.R.A.E. così come modificato dalla L.R. n. 22 del 28/07/2017, concernente il recupero ambientale dell'area di legittima coltivazione di mq 19.000 (D.D. n. 1240/2001), nonché delle aree di coltivazione abusiva (DD.DD. nn. 122/2006, 135/2007 e 22/2008) per una superficie complessiva di circa mq 86.500, suddivisa in aree di proprietà della ditta Gardenia s.r.l. ed aree di proprietà comunale, così come meglio descritto nella tabella di seguito riportata:

Foglio	Particelle	Ditta proprietaria
3	172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 332, 333, 393 e 394	Gardenia s.r.l.
5	109, 112, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 203, 261, 262, 263, 317, 318, 319, 404, 426 e 457	
12	3, 34, 47, 81 ex 46 e 81 ex 2	
12	1 e 7	Comune di Chiusano di San Domenico

2. PRECISARE che i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni già dettate con i DD.DD. nn. 66 del 26/06/2012 e 54 del 12/07/2016, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate, nonché quelle riportate nel parere dell'ARPAC Dipartimento di Avellino prot. n. 0074371/2019;
3. DARE ATTO che per il presente provvedimento sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla notifica o pubblicazione.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
   1.1. alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
   1.2. al BURC per la pubblicazione;
   1.3. alla D.G. 50 18 00;
   1.4. allo STAFF 50 18 91;
   1.5. allo STAFF 50 17 92;
   1.6. all'Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica, ai sensi della circolare 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019;
   1.7. alla ditta Gardenia s.r.l., tramite pec, ai fini della notifica;
   1.8. al Comune di Chiusano di San Domenico (AV), per conoscenza e competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
   1.9. al Comando Carabinieri Stazione di Chiusano di San Domenico (AV);

dott.ssa Claudia Campobasso

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 14 del 17/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 3 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

L.R. N. 54//85 E SS.MM.II. 27, CO. 3, DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE COSI' COME MODIFICATO DALLA L.R. N. 22 DEL 28/07/2017. PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE DELLA CAVA DI CALCARE RICADENTE IN AREA DI CRISI SITA ALLA LOCALITA' PALMOLETA DEL COMUNE DI ATRIPALDA. DITTA: CAVE BRUSCHI SRL - AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE: SIG.. VINCENZO BRUSCHI. PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE AVELLINO

PREMESSO CHE:

a) con D.D. n. 13 del 16/04/2020 per la pratica: *"L.R. n. 54/85 e ss.mm.ii. - 27, co. 3, delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive così come modificato dalla L.R. n. 22 del 28/07/2017. Programma di coltivazione e riqualificazione ambientale e territoriale della cava di calcare ricadente in Area di Crisi sita alla località Palmoleta del Comune di Atripalda"* è stata disposta la proroga del termine di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 87 del 11/05/2010;

CONSIDERATO CHE:

a) nel citato D.D n. 13/2020 è stata riportata la seguente dicitura: *"Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Carlo Maci delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. _____ del _____ (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)"*;

b) per mero errore materiale in tale dicitura è stato omesso il n. di protocollo e la data dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Carlo Maci;

RITENUTO

a) di dover procedere alla rettifica dell'errore materiale riportando la seguente dicitura: *"Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Carlo Maci delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. RI.2020.0000858 del 20/02/2020 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)"*;

VISTO:

a) il D.D. n. 13 del 16/04/2020;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Carlo Maci e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso.

DECRETA

per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere alla rettifica dell'errore materiale riportando, nel D.D. n. 13 del 16/04/2020, la seguente dicitura: *"Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Carlo Maci delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. RI.2020.0000858 del 20/02/2020 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)"*;
2. di confermare tutto quanto riportato nel D.D. n. 13 del 16/04/2020.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
   1.1. alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
   1.2. al BURC per la pubblicazione;

1.3. alla D.G. 50 18 00 per i LL.PP. e la Protezione Civile;
1.4. allo STAFF 50 18 91 Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti;
1.5. allo STAFF 50 17 92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali;
1.6. all'Assessore alle Attività Produttive e alla Ricerca Scientifica, ai sensi della circolare 2019-0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019;
1.7. alla ditta CAVE BRUSCHI srl, tramite pec, ai fini della notifica;
1.8. al Comune di Atripalda (AV), per conoscenza e competenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
1.9. al Comando Carabinieri Stazione di Atripalda (AV).

dott.ssa Claudia Campobasso

Decreto Dirigenziale n. 140 del 21/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Oggetto dell'Atto:

POR FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020. AVVISO PUBBLICO -CAMBIAMENTI DIGITALI - FINANZIAMENTO DI INTERVENTI VOLTI ALL'IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI BASATI SULL'UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI A SERVIZIO DELLA DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE INNOVATIVA - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;

b. il Regolamento n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

c. ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 "I fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei) sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 3 1 dicembre 2020";

d. che a chiusura del negoziato formale, la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione n.C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ha adottato l'accordo di partenariato 2014/2020 con l'Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei;

e. la Commissione Europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, ha approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020), il cui Piano finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;

f. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della su indicata Decisione della Commissione Europea;

g. la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e ivi compresi quelli relativi alla Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020;

h. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 2 febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014/2020;

i. che in data 22 marzo 2016, nell'ambito del Comitato di Sorveglianza, sono stati approvati il documento metodologico e i criteri di selezione del POR FESR 2014/2020 per gli Assi 1, 2, 3, 4, 7 e con nota prot. n. 33976 del 17 gennaio 2017 si è conclusa la procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato di Sorveglianza per l'approvazione dei criteri di selezione relativi agli Assi 5, 6, 8, 9, 10 e AT del POR Campania FESR 2014/2020;

j. con Decreto Presidenziale Giunta del 15 giugno 2016, n. 141, e ss.mm.ii sono stati designati i responsabili di Obiettivo Specifico del Programma Operativo FESR CAMPANIA 2014-2020;

k. con Decisione C(2018) 2283 finale del 17 aprile 2018 è stata modificata la Decisione di Esecuzione C (2015)8578 del 1° dicembre 2015 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020;

l. con delibera n. 731 del 13 novembre 2018 la Giunta regionale ha preso atto della versione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 approvato con Decisione C(2018) 2283 finale del 17 aprile 2018.

PREMESSO, altresì, che:

a. il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l'abrogazione del Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;

b. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 del 25 febbraio 2014 della Commissione Europea stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

c. il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo favorisce "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

d. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015 prende atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania 2014-2020";

e. la Deliberazione di G.R. n. 446 del 06 ottobre 2015 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Campania FSE 2014/2020;

f. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015 prende atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni", approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

g. la Deliberazione di G.R. n. 61 del 15 febbraio 2016 ha adottato la presa d'atto dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza, della Strategia di Comunicazione del P.O.R. Campania FSE 2014/2020;

h. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante "Programmazione attuativa generale POR Campania FSE 2014-2020", di definizione del quadro di riferimento per l'attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020;

i. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 e ss.mm.ii. di approvazione del "Sistema di Gestione e di Controllo" (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza dal 01 gennaio 2017;

j. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 272 del 30 dicembre 2016 di individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FSE 2014-2020;

k. con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 il Presidente della Giunta regionale ha designato quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell'Allegato A;

l. con la Deliberazione di Giunta n. 245 del 24/04/2018, pubblicata sul BURC n. 32 del 30/04/2018, la Regione Campania prende atto della Decisione C(2018)1690/F1 del 15 marzo 2018 assunta dalla Commissione Europea relativamente al POR Campania FSE 2014/2020;

m. con il Decreto Dirigenziale n.20 del 10/02/2020 dell'AdG FSE Campania 2014/2020 è stata aggiornata la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 (Manuale delle procedure di gestione Linee guida per i beneficiari, Manuale dei controlli di primo livello, ammissibilità della spesa, ecc…);

n. che con Decreto del Presidente della Giunta n. 205 del 15 maggio 2017 sono stati affidati alla Direzione Generale all'Università, Ricerca e Innovazione i compiti e le funzioni connessi alla transizione, alla modalità operativa digitale ed ai conseguenti processi di riorganizzazione,

finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

o. con DGR n. 559 dell'11 settembre 2017 è stato individuato un "Responsabile del Coordinamento dei Sistemi Informativi" che si occupi di centralizzare i processi di governance dell'IT per l'Ente e che tale Responsabile è stato indicato nella Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione come riferimento e supporto a tutti gli ambiti programmatori, pianificatori e di intervento per la Regione Campania;

p. l'Unione Europea ha lanciato l'iniziativa Digital Education Action Plan nell'ambito della quale si prevede che gli Stati Membri attivino iniziative che affrontino i problemi legati alla mancanza di una cultura e di competenze digitali;

q. la Regione Campania, nel quadro del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione Campania ed il MIUR sull'inserimento delle tecnologie digitali nell'offerta formativa delle scuole campane, ha avviato percorsi educativi e formativi basati sull'utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa;

r. tali percorsi riguardano in particolare due azioni complementari come di seguito specificato:

- Creazione di ambienti e piattaforme per promuovere l'uso delle nuove tecnologie e per stimolare lo sviluppo di nuove competenze secondo le nuove forme di comunicazione, anche con il fine di implementare la realizzazione di sistemi di innovazioni collaborative;
- Sviluppo di metodologie didattiche innovative;

s. il PO Campania FESR 2014/2020, nell'ambito dell'Asse 2 "Information & Communications Technology (ICT) e Agenda Digitale" prevede, tra l'altro, azioni dirette all'inclusione digitale e finalizzate allo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills), nonché a stimolare la diffusione e l'utilizzo del web;

t. il PO Campania FSE 2014/2020 nell'ambito dell'Asse III "Istruzione e Formazione" prevede l'Obiettivo Specifico 14 "Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4)";

u. con DGRC n. 254 del 11/06/2019 è stato stabilito di:

- programmare nell'ambito del PO Campania FESR 2014/2020 - Asse 2 - O.S 2.3 - Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete l'importo di € 2.550.000,00 per l'intervento di implementazione infrastrutturale e di realizzazione di sistemi di innovazioni collaborative, con destinatari istituti scolastici statali, orientato a creare le condizioni affinché possa essere stimolato lo sviluppo di nuove competenze in ambito ICT, così come dettagliato nel documento di sintesi allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- programmare nell'ambito dell'Asse III "Istruzione e Formazione" per l'Obiettivo Specifico 14 Az. 10.4.2 del PO Campania FSE 2014/2020 l'importo di € 1.700.000,00, mediante l'utilizzo di economie maturate, per interventi di sviluppo finalizzati all'aggiornamento delle competenze digitali dei docenti e dei discenti anche attraverso metodologie innovative, così come dettagliato nel documento di sintesi allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Direzione per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione l'adozione degli atti e dei provvedimenti consequenziali per la realizzazione dei su menzionati interventi a

valere sull'Asse 2 del POR Campania FESR 2014/2020 e sull'Asse III Obiettivo Specifico 14 del POR Campania FSE 2014/2020;

v. con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 24/01/2019 è stato conferito l'incarico di Dirigente pro-tempore della "Direzione Generale Università Ricerca Innovazione", all'Ing. Vito Merola;

w. con Decreto n. 59 del 26/03/2019 è stata conferita la delega al Dirigente pro tempore della U.O.D. 50.10.01 Avv. De Bitonto Raffaele, la gestione delle attività rientranti nelle funzioni di Responsabile dell'Obiettivo Specifico 14: " Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità , dell'inserimento/reinserimento lavorativo" del PO FSE Campania 2014-2020;

x. Con DD n.445 del 02/12/19 sono state approvate le FAQ (Frequently Asked Questions) e pubblicate sul portale www.innovazione.regione.campania.it;

CONSIDERATO che

a. con DD n. 328 del 23/10/19 è approvato l'avviso pubblico "POR FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020. approvazione avviso pubblico cambiamenti digitali - per il finanziamento di interventi volti all'implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull'utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa".

b. Con DD n.328 del 23/10/19 è stato individuato quale responsabile del procedimento il dott. Roberto Aquino funzionario della UOD 02;

c. Con DD n. 494 del 20/12/19 sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle domande al 16.01.2020;

d. gli artt. nn. 7 e 8 del Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 prevedono che, a seguito della ricezione delle proposte progettuali, la Direzione Generale provvede alla nomina di una Commissione per la loro valutazione di merito secondo i criteri indicati dall'art. 7, nonché, per la formazione della relativa graduatoria, così come previsto all'art. 8 dell'Avviso

RITENUTO:

a. di dover procedere alla nomina della Commissione di cui agli artt. 7 e 8 dell'Avviso;

b. di stabilire in tre unità il numero dei componenti della Commissione, da individuare tra il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale;

c. che i componenti della Commissione di Valutazione, tutti interni alla Regione Campania, stanti le specifiche competenze tecniche-professionali, le caratteristiche dell'intervento ed i curricula agli atti dell'Ufficio, possano essere così individuati:

- Presidente: Ing. Vito Merola matr. n. *20616, Direttore Generale 50.10;*
- *Componente:* Dott.ssa Annalisa De Simone matr. n. 19057 Dirigente di Staff 50.10.93.;
- Componente: Avv. Raffaele De Bitonto matr. n. 19056 Dirigente UOD 50.10.02.;
- Segretario: Dott. Raffaele Mosca matr. n. 20504 Dipendente Staff 50.10.92.;

d. di voler stabilire che le attività della commissione, da concludersi entro i termini di cui all'art. 8 dell'Avviso, saranno svolte presso gli uffici della Direzione Generale 50.10.00 (l'Università, la Ricerca e l'Innovazione);

e. di voler prevedere che le attività della commissione saranno svolte a titolo gratuito, senza nessun onere a carico delle casse regionali;

VISTI:

- la legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- il D. Lgs. 33 del 14/03/2013;
- il Regolamento (CE) n. 1301 del 17/12/2013;
- il Regolamento (CE) n. 1303 del 17/12/2013;
- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2884 del 25/02/2014;
- la D.G.R n. 388 del 02/09/2015;
- la D.G.R n. 720 del 16/12/2015;
- la D.G.R. n. 228 del 18/05/2016;
- la L.R. 28 luglio 2017 n. 23 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017;
- il D.D. 281 del 30/11/2018 (Approvazione Manuale di attuazione POR Campania FSE 2014-2020);
- il D.D. 517 del 27/12/2018 (Approvazione Manuale di attuazione POR FESR 2014-2020 vs4);
- la D.G.R. n. 254 del 11/06/2019;
- Il D.D. n. 328 del 23/10/19 "approvazione avviso pubblico cambiamenti digitali";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto resa dal Direttore Generale per "l'Università, la Ricerca e l'Innovazione"

DECRETA

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di dover procedere alla nomina della Commissione di cui agli artt. 7 e 8 dell'Avviso;
2. di stabilire in tre unità il numero dei componenti della Commissione, da individuare tra il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale;
3. di stabilire che i componenti della Commissione di Valutazione, tutti interni alla Regione Campania, stanti le specifiche competenze tecniche-professionali, le caratteristiche dell'intervento ed i curricula agli atti dell'Ufficio, possano essere così individuati:
    - Presidente: Ing. Vito Merola matr. n. *20616, Direttore Generale 50.10;*
    - *Componente:* Dott.ssa Annalisa De Simone matr. n. 19057 Dirigente di Staff 50.10.93.;
    - *Componente:* Avv. Raffaele De Bitonto matr. n. 19056 Dirigente UOD 50.10.02.;
    - Segretario: Dott. Raffaele Mosca matr. n. 20504 Dipendente Staff 50.10.92.;
4. di stabilire che le attività della commissione, da concludersi entro i termini di cui all'art. 8 dell'Avviso, saranno svolte presso gli uffici della Direzione Generale 50.10.00 (l'Università, la Ricerca e l'Innovazione);

5. di prevedere che le attività della commissione saranno svolte a titolo gratuito, senza nessun onere a carico delle casse regionali;
6. di inviare il presente provvedimento:
    - alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (50.03.00);
    - Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione (50.01.00);
    - allo Staff del Capo di Gabinetto (40.01.01);
    - per la pubblicazione sul B.U.R.C, alla sezione “Casa di Vetro” del portale istituzionale e al portale www.innovazione.regione.campania.it;
7. di disporre la notifica del presente decreto per l’accettazione al Presidente nonché ai singoli altri componenti ed al segretario della Commissione di valutazione.

Il Direttore Generale
Ing. Vito Merola

Decreto Dirigenziale n. 367 del 22/04/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Oggetto dell'Atto:

CULTURA. D.D. N. 168 DEL 9/3/2020 AVENTE AD OGGETTO "CONTRIBUTI REGIONALI PIANO PER LA PROMOZIONE CULTURALE ANNO 2020 - AVVISO" ULTERIORE PROROGA TERMINI.

CULTURA. D.D. N. 168 DEL 9/3/2020 AVENTE AD OGGETTO "CONTRIBUTI REGIONALI PIANO PER LA PROMOZIONE CULTURALE ANNO 2020 – AVVISO" ULTERIORE PROROGA TERMINI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a) che la Regione Campania valorizza le attività associative svolte in ambito culturale, per favorire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione anche mediante i contributi erogati ai sensi della Legge Regionale del 14 marzo 2003 n.7 "Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale";

b) che con Deliberazione regionale n. 92 del 25/02/2020 (BURC n. 16 del 02/03/2020), avente ad oggetto "Piano per la promozione culturale anno 2020, la Giunta ha proceduto alla programmazione delle risorse e alla definizione degli indirizzi, dei criteri e delle modalità di riparto e di concessione di contributi per la promozione culturale.

c) che il predetto atto deliberativo conferma gli indirizzi e le disposizioni attuative approvate con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 495 del 2/8/2018 per gli art. 3 – tipologia dei contributi, art. 6 – criteri di concessione dei contributi, art. 8 – procedure per l'assegnazione e per la erogazione, art. 9 – spesa ammissibile, art. 10 – modalità di rendicontazione, art. 11 – obblighi dei soggetti beneficiari, art. 12 - controlli, art. 13 – pubblicità, trasparenza, informazione .

CONSIDERATO

a. che con la predetta deliberazione n. 92 del 25/02/2020 la Giunta Regionale ha programmato le risorse finanziarie appostate nell'ambito della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo I del Bilancio di Previsione 2018 – 2020, per complessivi EURO 1.350.000,00 per il sostegno alle attività di promozione culturale di cui alla legge regionale 14.3.2003 n. 7;
b. che con D.D. n. 168 del 9/3/2020 si è proceduto ad approvare l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo ai sensi della L.R. n. 7/2003 per l'es. Fin. 2020;
c. che e le istanze possono essere inviate a partire dal 10° giorno successivo alla pubblicazione sul BURC del presente Avviso, ed entro e non oltre il 45° giorno dalla pubblicazione;
d. che con D.D. 193 del 18/03/2020, in considerazione dell'emerenza epidemologica in corso, si era ritenuto opportuno prorogare i termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi degli articoli 6 o 7 o 11 della L.R. 7/2003;

VISTI

a. il D.P.C.M. del giorno 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 e il D.P.C.M. del giorno 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020 con i quali l Presidente del Consiglio dei Ministri, ha emanato ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 3 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi riscontrati su tutto il territorio nazionale;

b. la DGRC n. 144 del 17/03/2020 - con la quale la Giunta Regionale prevede, ulteriori misure a favore delle imprese connesse all'attuale gestione dell'energenza epidemologica COVID -19, tra l'atro, consentendo una proroga per la partecipazione agli avvisi;

c. le numerose richieste di proroga per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi della L.R. n. 7/2003 pervente dalle Associazioni e dalle Fondazioni che realizzano comprovate iniziative culturali volte alla promozione e alla valorizzazione del territorio campano;

CONSIDERATO, altresì,

che i predetti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno introdotto misure restrittive sulla libera circolazione delle persone e sulle attività economiche su tutto il territorio nazionale per evitare il rischio di una diffusione esponenziale dell'epidemia, limitando fortemente sia la circolazione delle

persone che l'assembramento in luoghi chiusi, raccomandando tra l'altro il ricorso a modalità lavorative che privilegino il lavoro dal proprio domicilio;

RITENUTO, in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria nazionale,
a. di poter prorogare ulteriormente i termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi degli articoli 6 o 7 o 11 della L.R. 7/2003 **di 20 giorni dalla pubblicazione sul burc del presente provvedimento. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.**

Visto
- La DGRC n. 92 del 25/02/2020;
- la DGRC n. 169 del 24/4/2019;
- il D.D. n. 168 del 9/3/2020;
- il D.D. n. 193 del 18/03/2020;
- D.P.C.M. del giorno 8 marzo 2020;
- D.P.C.M. del giorno 9 marzo 2020

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD n. 02 Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della stessa UOD

D E C R E T A

per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prorogare ulteriormente i termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi degli articoli 6 o 7 o 11 della L.R. 7/2003 **di 20 giorni dalla pubblicazione sul burc del presente provvedimento. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo;**

2. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di rispettiva competenza alla Direzione generale delle Politiche Culturali e Turismo, alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali – e al **BURC per la pubblicazione;**

3. di pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente il presente atto per quanto attiene ai criteri e alle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato dall'art. 26 c. 1, D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Rosanna Romano

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 23 del 20/04/2020

Dipartimento 41 - Autorità di Audit

Direzione Generale 1 - Autorità di Audit

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE ED ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA DI AUDIT DEL POR FSE 2014 - 2020 DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ANNO 2020 - VERSIONE 5 - CON ALLEGATO

IL DIRIGENTE

Oggetto: Approvazione ed adozione dell'aggiornamento della Strategia di Audit del POR FSE 2014 - 2020 della Regione Campania per l'anno 2020 - Versione 5 - con allegato

PREMESSO che

a. l'articolo 127 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/13, n. 1303, disciplina le funzioni dell'Autorità di Audit, ed in particolare le disposizioni di cui al comma 4, tra l'altro, definiscono tempi e modalità di preparazione della Strategia di Audit per lo svolgimento delle attività;
b. l'articolo 7, comma 1, del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 20/01/15, n. 207, definisce il modello, riportato nel relativo l'allegato VII, cui conformarsi per l'elaborazione della strategia di Audit;
c. la Commissione Europea con Decisione C(2015) 5085 del 20/07/2015 ha approvato il Programma Operativo Regione Campania FSE – 2014-2020: CCI 2014IT05SFOP020 "POR CAMPANIA FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 2014-2020", e con successiva Decisione C(2018)1690/F1 del 15 marzo 2018 ne ha approvato alcune modifiche;
d. la Commissione Europea con nota EGESIF 14-0011-02 final del 27/08/15 ha emanato le "Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit" per il periodo di programmazione 2014-2020;
e. il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 1046/2018 del 30 luglio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, ha modificato, tra l'altro, anche il richiamato 127 del Regolamento (UE) 1303/;

DATO ATTO che questa Autorità, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 127, comma 4, del Reg. 1303/2013, entro otto mesi dall'adozione del PO FSE 2014–2020 ha approvato con decreto 17/03/16, n. 2 la versione 1 della relativa Strategia di Audit, aggiornandola annualmente fino alla versione 4 adottata per l'anno 2019 con Decreto Dirigenziale n. 13 del 14/5/2019;

CONSIDERATO che con mail del 27/3/2020 IGRUE ha trasmesso alle Autorità di Audit alcuni documenti pervenuti dalla Commissione Europea in relazione all'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19 in Italia, e tra essi:

a. la nota Ares (2020)1641010 del 18/03/2020 con cui le DD.GG. Politica Regionale e Urbana, e per l'occupazione, affari sociali e inclusione hanno fornito alle autorità di audit alcune indicazioni su come operare durante il periodo di emergenza, sottolineando preliminarmente la piena autonomia decisionale delle AdA su come organizzare le attività del periodo con la prospettiva di completarne il maggior numero tra quelle previste;
b. il documento *Informazioni alle autorità di audit dei fondi SIE sulle misure adottate per affrontare le conseguenze della crisi COVID 19* relativo all'iniziativa di investimento adottata dalla Commissione in risposta all'epidemia di coronavirus nell'ambito della politica di coesione (CRII), alle relative misure ed alle regole flessibili allegate alla loro attuazione, in cui tra l'altro si auspica un contributo di collaborazione e consulenza alle Autorità di Gestione per l'attuazione degli investimenti nell'ambito della CRII;

VISTO il documento predisposto dall'Ufficio "Controllo di II livello FSE" dell'Autorità di Audit recante **"STRATEGIA DI AUDIT"** quinta versione, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 1), relativo al Programma Operativo Regionale Campania FSE 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP020;

VERIFICATO che il citato documento è stato redatto in conformità alle disposizioni normative ed alle indicazioni richiamate in precedenza;

RITENUTO pertanto di dover approvare ed adottare il citato documento **"STRATEGIA DI AUDIT"** quinta versione;

VISTI

a. il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/13, n. 1303;
b. il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 20/01/15, n. 207;
c. la nota EGESIF 14-0011-02 final del 27/08/15 recante *Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit*;
d. il Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 luglio 2018 n. 1046;
e. la nota Ares (2020)1641010 del 18/03/2020 recante *Emergenza COVID-19*.
f. il decreto del Presidente della Regione Campania n. 217 del 29/10/2015 di nomina del responsabile dell'Autorità di Audit, confermato con D.P.G.R. 127 dell'1/08/2018;
g. il par. 1.4.1 dell'allegato II all'"Accordo di partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020" approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 29/10/14, che tra l'altro, subordina la designazione dell'Autorità di audit al parere obbligatorio e vincolante dell'Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit (Ministero dell'Economia e delle finanze – DRGS/IGRUE);
h. la nota prot. n.13083 del 20/02/15 con cui l'Ispettorato Generale Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - IGRUE del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilasciato un "parere senza riserva" sulla designazione dell'Autorità di Audit dei programmi operativi POR FESR CCI IT16RFOP007 e POR FSE CCI IT05SFOP020;
i. il D.P.G.R. 29/10/2015, n. 217, dell'1/08/2018, con cui, tra l'altro, è stata nominata per la programmazione 2014/2020, l'Autorità di Audit POR FESR E POR FSE della Regione Campania nella persona della dott.ssa Annia Giorgi Rossi, incarico confermato con D.P.G.R. 127;
j. la nota prot. n.39567 del 02/05/16 con cui l'Ispettorato Generale Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - IGRUE del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inviato la relazione finale relativa alla procedura di designazione (fase II) rilasciando un "parere positivo" sulla designazione dell'Autorità di Audit dei programmi operativi POR FESR CCI IT16RFOP007 e POR FSE CCI IT05SFOP020;
k. il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m. e i.;
l. il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
m. la Legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
n. il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati)";

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1 di approvare ed adottare il documento **"STRATEGIA DI AUDIT"** quinta versione, (allegato 1 - che costituisce parte integrante e sostanziale di questo decreto) relativo al Programma Operativo Regionale Campania FSE 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP020;

2 di trasmettere il presente atto:

2.1 al Capo Gabinetto della Giunta Regionale ed al Vice Capo Gabinetto della Giunta Regionale Responsabile della Programmazione Unitaria - 40 01 00;

2.2 alla Direzione Generale 50 01 00 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione;

2.3 alla Unità Operativa Dirigenziale - 50 13 05 - UOD Autorità di Certificazione e Tesoreria;

2.4 all'UDCP 40.03.03 - Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali;

2.5 al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. ai sensi del D.Lgs n 33/2013 e per l'inserimento sul sito web della Regione Campania nella sezione Fondi Europei/Autorità di Audit, e nella sezione "Campania Casa di vetro".

Firmato elettronicamente
l'Autorità di Audit
dott.ssa Annia Giorgi Rossi

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020
"Obiettivo Investimenti a favore della crescita e della occupazione"

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CAMPANIA FSE 2014-2020
CCI 2014IT05SFOP020

Decisione Commissione Europea C (2015)5085 del 20/07/2015
e Decisione Commissione Europea C (2018)1690/F1 del 15/03/2018

STRATEGIA DI AUDIT

A NORMA DELL'ART. 127, co. 4, DEL REG. (UE) n.1303/2013

REALIZZATA CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO VII DEL REG. DI ESECUZIONE (UE) n. 207/2015

fonte: http://burc.regione.campania.it

Versione	*Descrizione della revisione*	*Data Emissione*
1	Adozione prima versione strategia di audit	Marzo 2016
2	Cap.1 – par. 1.1. (periodo di validità) – par. 1.6. (procedura di designazione AdG AdC) Cap. 2 – par. 2.1. (aggiornamento valutazione dei rischi) Cap. 3 – par. 3.1.1. (sintesi attività da svolgere e calendarizzazione) Cap. 4 – par. 4.2 (Tabella 10 - Pianificazione delle attività di audit) Cap.5 - aggiornamento organigramma e funzionigramma	Luglio 2017
3	Cap.1 – par. 1.1. (periodo di validità) Cap. 2 – par. 2.1. (aggiornamento valutazione dei rischi) Cap. 3 – par. 3.1.1. (sintesi attività da svolgere e calendarizzazione) Cap.3 –par- 3.1.2. (riferimento agli standard di audit) Cap. 4 – par. 4.2 (Tabella 20- Pianificazione delle attività di audit) Cap.5 - aggiornamento organigramma e funzionigramma	Aprile 2018
4	Cap.1 – par. 1.1. (periodo di validità); par. 1.2; par. 1.6. Cap. 2 – par. 2.1. (aggiornamento valutazione dei rischi) sulla scorta dell'avanzamento del programma a febbraio 2019 – par. 2.2 (aggiornamento Linee Guida); Cap. 3 – par. 3.1.1. sintesi attività da svolgere e calendarizzazione - - par 3.1.2 - par.3.1.3 Tabella 5 - Parametri per il corretto rilascio del parere di audit – par. 3.2.2. – Indicazione di qualsiasi audit di sistema finalizzato ad aree tematiche specifiche – par 3.3.6 Arachne; Cap. 4 – par. 4.1 e par. 4.2 Aggiornamento della pianificazione degli audit per il quinto periodo contabile ed i due successivi; Cap.5 – par. 5.1 e 5.2 aggiornamento organigramma e funzionigramma	Maggio 2019
5	Cap.1 – par. 1.1. (periodo di validità); par. 1.2; par. 1.6. Cap. 2 – par. 2.1. (aggiornamento valutazione dei rischi) sulla scorta dell'avanzamento del programma a marzo 2020 Cap. 3 – par. 3.1.1. sintesi attività da svolgere e calendarizzazione Cap. 4 – par. 4.1 e par. 4.2 Aggiornamento della pianificazione degli audit per il sesto periodo contabile ed i due successivi; Cap.5 – par. 5.1 e 5.2 aggiornamento organigramma e funzionigramma	Aprile 2020

fonte: http://burc.regione.campania.it

PREMESSA 6

1. INTRODUZIONE 7

1.1 Individuazione del Programma Operativo (titoli e CCI), del Fondo e del periodo coperto dalla strategia di audit 16

1.2 Individuazione dell'Autorità di Audit responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza e dell'aggiornamento della strategia di audit nonché di ogni altro organismo che abbia contribuito a tale documento 17

1.3 Riferimento allo status dell'Autorità di Audit (ente pubblico nazionale, regionale o locale) e all'organismo in cui è collocata 20

1.4 Riferimento alla dichiarazione d'intenti, alla carta dell'audit o alla legislazione nazionale (se presente) che definisce le funzioni e le responsabilità dell'Autorità di Audit e degli altri Organismi incaricati di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima 21

1.5 Conferma da parte dell'Autorità di Audit che gli Organismi che eseguono audit ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dispongono della necessaria indipendenza funzionale e organizzativa, se applicabile ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 5, del Regolamento citato 23

1.6 Procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e Certificazione 25

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI 26

2.1 Spiegazione del metodo di valutazione del rischio applicato 26

2.2 Riferimento alle procedure interne di aggiornamento della valutazione dei rischi 37

3. METODO 38

3.1 Panoramica 38

3.1. Riferimento ai manuali o alle procedure recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit comprese la classificazione e il trattamento degli errori rilevati 38

3.1.1 Riferimento agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale che l'Autorità di Audit prenderà in considerazione per il suo lavoro di audit, come stabilito dall'articolo 127, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013 44

3.1.2 Le procedure in atto per elaborare la Relazione di controllo e il Parere di audit da presentare alla Commissione ai sensi dall'articolo 127, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013 48

3.2 Audit sul funzionamento del sistema di gestione e controllo (audit di sistema) 50

3.2.1 Indicazione degli Organismi da sottoporre ad audit e dei relativi requisiti essenziali nell'ambito degli audit dei sistemi. Se del caso, riferimento all'organismo di audit su cui l'Autorità di Audit fa affidamento per effettuare tali audit 50

3.2.2 Indicazione di qualsiasi audit di sistema finalizzato ad aree tematiche specifiche 55

3.3 Audit delle operazioni 56

3.3.1 Descrizione metodo di campionamento da usare in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 480/2014 e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode 56

3.3.2 Il Campionamento non Statistico 60

3.3.3 Descrizione della metodologia di campionamento supplementare e complementare e identificazione dei fattori di rischio 61

3.3.4 Descrizione della metodologia di campionamento delle operazioni con spesa certificata negativa 62

3.3.5 Descrizione dell'approccio di audit delle operazioni 63

3.3.6 Verifica attraverso la piattaforma ARACHNE 65

3.4 Audit dei conti 66

3.4.1 Descrizione dell'approccio di audit per l'audit dei conti 66

3.5 Verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione 69

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.5.1 Riferimento alle procedure interne che stabiliscono il lavoro rientrante nella verifica di affermazione contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, ai fini del Parere 69

4. LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO 72

4.1 Descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi specifici dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e spiegazione del collegamento tra le risultanze della valutazione dei rischi e il lavoro di audit pianificato 72

4.2 Indicazione del calendario dei compiti di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi per gli audit dei sistemi (compresi audit mirati ad aree tematiche specifiche) 73

5. RISORSE 74

5.1 Organigramma dell'Autorità di Audit e informazioni sui suoi rapporti con gli Organismi di audit che effettuano audit come previsto all'articolo 127, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso 74

5.2 Indicazione delle risorse pianificate da destinare in relazione al periodo contabile corrente ed a quello successivo 75

fonte: http://burc.regione.campania.it

Elenco delle principali abbreviazioni

AdA	Autorità di Audit
AdC	Autorità di Certificazione
AdG	Autorità di Gestione
CE	Commissione Europea
(CE)	Comunità Europea
CTE	Cooperazione Territoriale Europea
CV	Criterio di Valutazione
EGESIF	Expert group on European Structural and Investment Funds
EURATOM	European Atomic Energy Community
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
Fondi SIE	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
FTE	Full Time Equivalent
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
RAC	Relazione Annuale di Controllo
RC	Requisito Chiave
Reg.	Regolamento
Regolamento finanziario	Regolamento (UE, EURATOM) n. 1046/2018
RFC	Relazione Finale di Controllo
RGS	Ragioneria Generale dello Stato
ROS	Responsabile di Obiettivo specifico
OI	Organismo Intermedio
PO o Programma	Programma Operativo
Si.Ge.Co.	Sistema di Gestione e Controllo
TUE	Trattato sull'Unione Europea
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
UE	Unione Europea

fonte: http://burc.regione.campania.it

PREMESSA

Il presente documento è il **quinto** aggiornamento della Strategia di audit di cui all'art. 127 paragrafo 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La Strategia di audit è una componente essenziale del modello di affidabilità per i fondi SIE, in quanto documento di pianificazione si definisce: la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni, l'analisi di rischio, la pianificazione delle attività di audit in relazione al corrente periodo contabile (sesto) e ai due successivi.

Ai sensi dell'art. 127 (1) del Regolamento generale, gli obiettivi globali della Strategia consistono nel:

1) garantire lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo;

2) verificare le spese dichiarate su un campione adeguato di operazioni.

Ai sensi dell'art. 127 (1) del Regolamento generale, gli obiettivi globali della Strategia consistono nel garantire lo svolgimento di attività di audit:

3) sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo;

4) su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate.

La Strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso, come previsto dall'art. 127 del Regolamento Generale.

La pianificazione della Strategia e l'attuazione delle attività ivi indicate costituiscono un processo ciclico che interessa l'intera programmazione 2014-2020 il cui termine ultimo, a norma dell'art. 138 del Regolamento generale, coincide con il 15 febbraio 2025, data di presentazione dell'ultima Relazione di controllo annuale e del parere di audit.

Con riferimento alla procedura seguita per l'elaborazione della presente Strategia è stato condotto un esame preliminare della documentazione relativa alla corrente programmazione, un'analisi dei documenti redatti a livello regionale dai quali sono state tratte le informazioni in merito all'impianto organizzativo che l'Amministrazione titolare del Programma ha implementato per il periodo di programmazione.

Ai fini dell'adozione del presente documento si procederà dunque a svolgere:

- l'esame del quadro normativo di riferimento;
- l'esame delle principali prassi, pertinenti, adottate a livello comunitario (note e linee guida EGESIF);
- la valutazione e assegnazione delle risorse umane e professionali a disposizione per l'attività di audit;
- l'adozione formale della Strategia di audit;
- la trasmissione all'Organismo nazionale di coordinamento.

Come definito nell'Allegato IX punto 3 del Regolamento (UE) n. 207/2015, tutte le variazioni significative della Strategia di audit e dell'approccio di audit programmato, saranno adeguatamente documentate e rese note nella sezione 3 della Relazione di controllo annuale. In

fonte: http://burc.regione.campania.it

tale sezione saranno, inoltre, indicate le motivazioni di eventuali cambiamenti ed i loro riflessi sul livello di confidenza da adottare per l'estrazione del campione; sull'esistenza di misure preventive o correttive attuate o in corso.

Si riepilogano, in sintesi, le modifiche apportate nella presente versione (APRILE 2020):

Cap.1:

par. 1.1 periodo di validità;

Cap. 2:

par. 2.1 aggiornamento valutazione dei rischi in funzione dell'avanzamento del programma;

Cap. 3:

par. 3.1.1. sintesi attività da svolgere e calendarizzazione;

par 3.1.2 e par. 3.1.3: Tabella 5 - Parametri per il corretto rilascio del parere di audit;

par. 3.2.2. indicazione di qualsiasi audit di sistema;

Cap. 4:

par. 4.1 e par. 4.2 aggiornamento della pianificazione degli audit per il quinto periodo contabile ed i due successivi;

Cap.5:

par. 5.1 e 5.2 aggiornamento organigramma e funzionigramma.

1. INTRODUZIONE

La Strategia di Audit del PO FSE della Regione Campania è stata redatta a norma dell'articolo 127, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sulla base del modello riportato nell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 207/2015.

Per ciò che concerne la documentazione di supporto alla stesura della Strategia, l'Ufficio si è avvalso principalmente della "Guidance Note on the Audit Strategy" (EGESIF 14-0011-02 del 27 agosto 2015 versione finale).

In relazione alle singole tematiche approfondite nel documento strategico sono state prese in considerazione le direttive e le linee di orientamento prodotte a livello europeo e nazionale.

L'Ufficio ha proceduto all'analisi dei documenti redatti a livello regionale per trarre informazioni in merito all'impianto organizzativo che l'Amministrazione ha implementato per l'attuale periodo di programmazione.

L'aggiornamento periodico della Strategia di Audit è stato effettuato in conformità a quanto disposto dall'art. 127 Reg. (UE) 1303/2013 ed al Manuale delle Procedure dell'Autorità di Audit.

La procedura per la stima e l'analisi dei rischi è stata rivista sulla scorta degli esiti dell'Audit di Sistema e delle Operazioni condotti durante il **quinto** esercizio contabile e aggiornando i fattori di rischio collegati all'avanzamento del programma.

Il presente documento è stato redatto in rispondenza alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo quanto consigliato dai servizi della Commissione Europea nella propria nota Ares (2020)1641010 - 18/03/2020 "Emergenza COVID-19". Laddove intervengano successive modifiche che non impattino in modo sostanziale sulle attività di Audit, non si procederà all'aggiornamento della presente strategia. Eventuali ulteriori modifiche sostanziali potranno essere adottate con successivi atti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

I principali documenti cui l'Autorità di Audit ha fatto riferimento sono sotto elencati.

Normativa dell'UE
Reg.(UE) 2020/460 del 30/03/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
Reg. delegato (UE) 886/2019 del 12 febbraio 2019 che modifica e rettifica il Regolamento delegato n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III.
Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 1046/2018 del 30 luglio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Reg. (UE) n. 2018/277, del 23/02/2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale
Reg. (UE) n. 2018/276, del 23/02/2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei
Reg. (UE) n. 2016/2017, del 29 agosto 2017, recante modifica del Reg. (UE) n. 2015/2195, che integra il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
Reg. (UE) n. 1084/2017, del 14 giugno 2017, che modifica del Reg. (UE) n. 651/2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria)
Reg. (UE) n. 568/2016, del 29 gennaio 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale
Reg. (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento general sulla protezione dei dati), così come modificato con le rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018
Reg. (UE) n. 2195/2015, del 9 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento

fonte: http://burc.regione.campania.it

Normativa dell'UE
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
Reg. (UE) n. 1974/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Reg. (UE) n. 1073/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi
Reg. (UE) n. 1972/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti
Reg. (UE) n. 1971/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 - pdf del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1848/2006
Reg. (UE) n. 1970/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Reg. (UE) n. 1516/2015, del 10 giugno 2015, che stabilisce, in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
Reg. (UE) n. 207/2015 della Commissione Europea, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la Strategia di audit, il parere di audit e la Relazione Annuale di Controllo nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
Regolamento delegato (UE) n. 2015/2461 della Commissione Europea del 30 ottobre 2015 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione Europea del 30 ottobre 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
Reg. (UE, EURATOM) n. 2015/1929 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
Reg. (UE) n. 1076/2015, del 28 aprile 2015, recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei, in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione della Commissione Europea, del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia, CCI 2014IT16M8PA001
Reg. (UE) n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra Beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e organismi Intermedi
Reg. (UE) n. 964/2014 della Commissione Europea, dell'11 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le

Normativa dell'UE
condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
Reg. (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea, del 28 luglio 2014, recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
Reg. (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
Reg. (UE) n. 481/2014 della Commissione Europea, del 4 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione
Reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione Europea, del 3 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Reg. (UE) n. 288/2014 della Commissione Europea, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea
Reg. (UE) n. 184/2014 della Commissione Europea, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
Reg. (UE) n. 240/2014, del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento Europei
Decisione della Commissione Europea C(2013) 9527 final, del 19 dicembre 2013, relativa alla fissazione e all'approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici
Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
Reg. (UE) n. 1300/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il Reg. (CE) n. 1084/2006 del Consiglio

Normativa dell'UE
Reg. (UE) n. 1302/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un Gruppo Europeo ci Cooperazione Territoriale (GECT)
Reg. (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Consiglio
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 841/00, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/08
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 26 ottobre 2012
Reg. (UE) n. 1268/2012 della Commissione Europea, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (UE, Euratom) n. 1605/2002 e ss.m.ii..
Reg. (UE) N. 360/2012 della Commissione Europea del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
Comunicazione della Commissione dell'11/01/2012 sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale del (2012/C 8/02)
Comunicazione della Commissione dell'11/01/2012 dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)
Decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE)
Reg. (UE) n. 182/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione

L'"*Expert Group on European Structural and Investment Funds*" (EGESIF), la Commissione Europea e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno pubblicato, in attuazione dei Regolamenti sopra citati, diverse linee guida e note orientative. Si riportano di seguito quelle di maggiore interesse per le attività di audit.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Linee guida e note orientative UE
Gestione, Controllo e Audit
Linee guida per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dalla Commissione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici – Decisione C(2019)3452 del 14/05/2019.
Ares (2019)7766978 del 17/12/2019 – Limitazione del subappalto nella normativa nazionale sugli appalti pubblici e nella spesa dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 in Italia
Ares (2020)253971 del 15/01/2020 avente ad oggetto “Reliability of data in performance indicators – assessment to be provided in the upcoming annual control reports”
Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit che devono essere comunicati dalle autorità di audit e sul trattamento degli errori rilevati dalle autorità di audit al fine di stabilire e comunicare tassi di errore totali residui affidabili EGESIF_15_0002-04 del 17/12/2018.
Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili EGESIF_ EGESIF_15_0017-04 del 03/12/2018.
Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti EGESIF_15_0018-04 del 03/12/2018.
Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale EGESIF_15-0008-05 del 03/12/2018.
Linee guida per gli Stati membri sull'audit dei conti EGESIF_15_0016-04 del 03/12/2018.
Ares (2018)778117 - 09/02/2018 Charter on good practices promoted by the Audit Community (Commission and Member State's audit authorities) when carrying out audits under COHESION POLICY, EMFF and FEAD
Clarifications in view of the upcoming submission of assurance packages and sampling methodology – Ref. Ares (2017)6257417 del 20/12/2017
EGESIF 17-0012-02 del 23/11/2017 “Decommitment methodology (n+3) and process in 2014-2020-up date”
Questions and Answers regarding e-Cohesion, Nota EGESIF n. 17-0006-00 del 6 aprile 2017
Ares (2017) 578265 del 02/02/2017 joint framework for reporting on typologies of errors
Guidance on sampling methods for audit authorities Programming periods 2007-2013 and 2014-2020, Nota EGESIF_16-0014-01 del 20 gennaio 2017
Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti, Nota EGESIF n. 15_0018-02 final del 9 febbraio 2016
Linee guida per gli Stati membri sull'audit dei conti, Nota EGESIF n. 15_0016-02 final del 5 febbraio 2016
Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili, Nota EGESIF n. 15-0017-02 final del 25 gennaio 2016
Linee guida per gli Stati membri sulla Relazione Annuale di Controllo e sul Parere di audit, Nota EGESIF n. 15-0002-03 final del 9 ottobre 2015
Linee guida aggiornate per gli Stati membri sul trattamento degli errori comunicati nell'ambito delle Relazioni Annuali di Controllo (Periodo di programmazione 2007-2013), Nota EGESIF n. 15-0007-02 final del 9 ottobre 2015
Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione, Nota EGESIF n. 14-0012-02 final del 17 settembre 2015
Linee guida per gli Stati membri sulla Strategia di audit, Nota EGESIF n. 14-0011-02 final del 27 agosto 2015
Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale, Nota EGESIF n. 15-0008-03 del 19 agosto 2015
Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti”, C(2015) 3675 final del 8 giugno 2015
Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri, Nota EGESIF n. 14-0010 final del 18 dicembre 2014
Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione, Nota EGESIF n. 14-0013 final del 18 dicembre 2014
Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate, Nota EGESIF n. 14-0021-00 del 16 giugno 2014
Appalti pubblici
Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d’Investimento Europei
Aiuti di Stato
Orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014-2020 del 2.5.2017 SWD(2017) 156 final
Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), del 19 luglio 2016

fonte: http://burc.regione.campania.it

Opzioni di Semplificazione dei Costi
Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1304/2013 - Fondo Sociale Europeo, del giugno 2015

Linee guida e note orientative UE
Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari, Nota EGESIF n. 14-0017 del 06 ottobre 2014
Grandi progetti
Guidance on the calculation of total eligible costs to apply for major projects in 2014-2020, Nota EGESIF n. 15-0035-01 del 26 gennaio 2016
Assistenza rimborsabile
Guidance for Member States on definition and use of repayable assistance in comparison to financial instruments and grants, Nota EGESIF n. 15-0005-01 del 15 aprile 2015
Strumenti Finanziari
Commission Staff Working Document SWD(2017) 343 final, dell'11 ottobre 2017, Guidance on Article 38(4)CPR – Implementation options for financial instruments by or under the responsibility of the managing authority
Commission Staff Working Document SWD(2017) 156 final, del 2 maggio 2017, Guidance on State aid in European Structural and Investment (ESI) Funds Financial instruments in the 2014-2020 programming period
Comunicazione della Commissione Europea, "Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli Strumenti Finanziari", del 29 luglio 2016
Guidance for Member States on Interest and Other Gains Generated by ESI Funds support paid to FI (Article 43 CPR), Nota EGESIF n. 15-0031-01 Final, del 17 febbraio 2016
Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR- Eligible management costs and fees, Nota EGESIF n. 15-0021-01 del 26 novembre 2015
Guidance for Member States on the selection of bodies implementing FIs, including Funds of Funds, Nota EGESIF n. 15-0033-00, del 13 ottobre 2015
Guidance for Member States on Combination of support from a financial instrument with other forms of support, Nota EGESIF n. 15-0012-02 del 10 agosto 2015
Guidance for Member States on Article 41 CPR - Requests for payment, Nota EGESIF n. 15-0006-01 del 8 giugno 2015
Guidance for Member States on Definition and use of repayable assistance in comparison to financial instruments and grants, Nota EGESIF n. 15_0005-01 del 15 aprile 2015
Guidance for Member States on Financial Instruments – Glossary, Nota EGESIF n. 14_0040-1 del 11 febbraio 2015
Guidance for Member States on Article 37(4) CPR– Support to enterprises/working capital, Nota EGESIF_n. 14-0041-1 del 11 febbraio 2015
Guidance for Member States on Article 37 (2) CPR - Ex–ante assessment, Nota EGESIF n. 14-0039 del 11 febbraio 2015
Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 - A short reference guide for Managing Authorities, Nota Ares (2014)2195942 del 02 luglio 2014
Guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure co-financed by the EU under the Structural Funds and the European Fisheries Fund for non-compliance with the rules applicable to Financial Engineering Instruments for the 2007-2013 programming period, Nota EGESIF n. 14-0015, del 06 giugno 2014
Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period, aprile 2014
Sviluppo Territoriale
Orientamenti sui Piani d'Azione Comuni; Nota EGESIF n. 14-0038-01 del giugno 2015
Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del regolamento FESR), Nota EGESIF n. 15-0010-01 del 18 maggio 2015
Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali, dell'agosto 2014
Guidance on Community-led Local development in European Structural and Investment Funds, del giugno 2014
Integrated Territorial Investment (ITI) del 28 gennaio 2014
Arrangements on Territorial Development del 22 gennaio 2014
Altre Linee Guida
Synergies between ESIF, Horizon 2020 + other EU smart growth programmes
Guidance on ensuring the respect for the Charter of Fundamental Rights of the European Union when implementing the European Structural and Investment Funds ('ESI funds')

fonte: http://burc.regione.campania.it

In conformità ai Regolamenti e agli Orientamenti comunitari, il quadro normativo nazionale per il periodo di programmazione 2014-2020 trova la base giuridica nei seguenti riferimenti, elencati sulla base di un criterio cronologico.

Normativa nazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 05 febbraio 2018 n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 – pubblicato sulla GU n. 71 del 26/03/2018.
Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti Pubblici” e ss.mm.ii
Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale
Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 – Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.62
Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 – Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.62
Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 – Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, co 3, della legge 18 aprile 2005, n.62
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Normativa obblighi trasparenza
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, FOIA “accesso civico generalizzato” - Modifiche al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ridenominato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, “accesso civico semplice” - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Normativa anticorruzione
Delibera ANAC-FOIA del 28/12/2016 n. 1309 - Linee Guida ANAC FOIA
Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Normativa trattamento dei dati personali
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante - Disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

A livello nazionale sono stati predisposti documenti di riferimento finalizzati a orientare l'Autorità di Audit nella definizione di assetti organizzativi e di modalità di funzionamento ottimali. Di seguito quelli di principale interesse.

Altri documenti nazionali di interesse
Linee guida nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode Arachne, Versione 1.0 del 30 aprile 2019
Linee Guida "L'approccio di audit sugli interventi di ingegneria finanziaria", MEF – IGRUE, del 23 aprile 2019
Linee Guida per la preparazione dei conti redatto dall'Agenzia per la coesione territoriale, versione del 16/01/2018.
Circolare MEF-RGS-IGRUE di Avvio procedura per la Valutazione in itinere, prot. n. 29138 del 20 febbraio 2017
Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Schema di Strategia di Audit, versione 1 del 26 novembre 2015
Manuale "Programmazione 2014-2020 – Requisiti delle Autorità di Audit", novembre 2015
Documento di Valutazione dei Criteri di Designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, versione 1.1 del 18 settembre 2015
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015, Modifiche al Decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed al successivo Decreto concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale.
Circolare IGRUE Strutture di Gestione e di Audit per i programmi UE 2014-2020 (prot. n. 56513 del 3 luglio 2014)
Circolare IGRUE Procedura per il rilascio del Parere sulla designazione delle Autorità di Audit dei programmi UE 2014-2020 (prot. n. 47832 del 30 maggio 2014)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Atti regionali di interesse
DPGRC N. 52 del 23/03/2020 - Proroga
DPGRC N. 43 del 10/03/2020 – Smartworking
DGR n. 114 del 04/03/2020 - Lavoro Agile o smart working. Approvazione Linee Guida
D.D. n. 20 del 10/02/2020 Aggiornamento del Manuale delle Procedure di Gestione POR FSE 2014- 2020
DGR n. 31 del 29/01/2019 di approvazione "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 della Giunta Regionale della Campania",
DD n. 281 del 30/11/2018 - Manuale delle Procedure di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020
DD n. 16 del 26/10/2018 – Manuale delle Procedure di Certificazione del PO Campania FSE
DD n. 27 del 05/10/2018 di approvazione della versione n. 2 del Manuale delle procedure dell'AdA ed allegati
Delibera della Giunta Regionale n. 545 del 4/9/2018 Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) biennale per la gestione dei fondi strutturali e di investimento Europei 2014/2020 – Fase II -

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 281 del 30/11/2018 “Aggiornamento del Manuale delle procedure di gestione, delle Linee guida per i beneficiari e del manuale dei controlli di I livello ed allegati”
Decreto Dirigenziale n. 9 del 02/02/2018 - Manuale di Attuazione POR Campania FSE e Manuale dei Controlli di I Livello
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 272 del 30/12/2016 individuazione dei Responsabili di Obiettivo specifico del POR Campania FSE 2014-2020
Decreto Dirigenziale n. 148 del 30/12/2016 “POR Campania FSE 2014-2020. Approvazione del Manuale delle procedure di gestione, delle Linee Guida per i beneficiari, del Manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati”
Delibera di Giunta Regionale n. 742 del 20/12/2016 – Approvazione del Sistema Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) POR Campania FSE
Delibera della Giunta Regionale n. 381 del 20/07/2016 - Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) biennale per la gestione dei fondi strutturali e di investimento Europei 2014/2020 -
Decreto Dirigenziale n.30 del 14/12/2016 - Manuale delle procedure di certificazione della Spesa del POR Campania FSE -
Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22/03/2016 Programmazione attuativa generale POR Campania FSE 2014-2020”, di definizione del quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020
Decreto Dirigenziale dell’Ufficio dell’AdA n. 1 del 16/02/2016 di approvazione del Manuale delle procedure dell’AdA e del documento di valutazione dei criteri di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione
Delibera della Giunta Regionale n. 60 del 15/02/2016 Istituzione del Partenariato Economico e Sociale: -
Delibera della Giunta Regionale n. 719 del 16/12/2015 - Presa d’atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” POR Campania FSE 2014/2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza del 25/11/2015.
Delibera della Giunta Regionale n. 446 del 06/10/2015. - Istituzione Comitato di Sorveglianza
Delibera della Giunta Regionale n. 388 del 02/09/2015 - Presa D'atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 5085/F1 del 20/07/2015
Delibera della Giunta Regionale n. 282 del 18/07/14 relativa all’approvazione dei “Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e POR Campania FSE 2014-2020”
Delibera di Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 – Approvazione del Regolamento n. 12 " Ordinamento Amministrativo della Campania e ss.mm.ii.

1.1 Individuazione del Programma Operativo (titoli e CCI), del Fondo e del periodo coperto dalla strategia di audit

La presente Strategia di audit si riferisce al seguente Programma Operativo Regionale:

- “Programma Operativo Campania FSE - 2014-2020” approvato con Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085 del 20/07/2015; modifiche approvate con Decisione C(2018)1690 del 15/3/2018
- CCI: 2014IT05SFOP020;
- Amministrazione titolare: Regione Campania;
- Fondo Sociale Europeo.

La presente strategia, inoltre:

- aggiorna il periodo di applicazione della quarta versione della Strategia adottata con DD n. 13 del 14/05/2019. Si riferisce, infatti, all’anno contabile in corso (dal 01/07/2019 al 30/06/2020 - 6° periodo) ed ai successivi: 7° periodo contabile (dal 01/07/2020 al 30/06/2021) 8° periodo contabile (dal 01/07/2021 al 30/06/2022).

La presente strategia, inoltre sarà aggiornata annualmente fino al 2024, e sarà trasmessa al MEF-

fonte: http://burc.regione.campania.it

RGS-IGRUE quale Organismo di coordinamento nazionale.

1.2 Individuazione dell'Autorità di Audit responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza e dell'aggiornamento della strategia di audit nonché di ogni altro organismo che abbia contribuito a tale documento

In attuazione delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria inerente al periodo di programmazione 2014-2020, la Regione Campania ha individuato l'Autorità di Audit quale responsabile della redazione della Strategia e delle altre funzioni ai sensi dell'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nella seguente struttura:

Codice: 41 01 00

Denominazione Struttura: Autorità di Audit

Competenze: Compiti di cui al DPGRC n. 37/2013 art. 9.

L'AdA svolge tutte le attività previste dall'art.127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

Dirigente: Annia Giorgi Rossi

Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli

Telefono: 081 7969231 – fax server: 081 7969911

Mail: ada.fse@regione.campania.it

Pec: autoritadiaudit@pec.regione.campania.it

L'individuazione è avvenuta con DPGRC n. 37 del 4 febbraio 2013 (Art. 9) pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 7 del 4 febbraio 2014, successivamente modificato con il DPGR n.178[1] del 30/09/2015 e con il DPGRC n. 212 del 28/10/2015.

Con il DPGRC n. 217 del 29/10/2015, è stata nominata la dott.ssa Annia Giorgi Rossi, in qualità di responsabile dell'Autorità di Audit di cui all'art. 9 del DPGR n.37/2013 e ss.mm.ii., per tre anni a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro. Con successivo DPGRC n. 127 del 01/08/2018 l'incarico di responsabile dell'Autorità di Audit è stato prorogato fino alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina.

La struttura organizzativa[1] dell'AdA prevede due Uffici Dirigenziali: "Controlli di II livello PO FESR" e "Controlli di II livello PO FSE" (riportati nei box a seguire) cui afferiscono, rispettivamente, le attività connesse al controllo sui due fondi in relazione alle verifiche di audit di sistema, delle operazioni e dei conti.

[1] Con il DPGRC n.178 del 30/9/2015 gli allegati A), B), C), e D) del DPGRC n.37/2013 sono stati integralmente sostituiti con gli allegati sub 1, 2, 3 e 4 dello stesso.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice: 41 01 01

Denominazione Struttura: **Ufficio I Controlli di II livello FESR**

Competenze

Organizza l'attività istruttoria funzionale alle attività di valutazione e controllo esercitata dagli auditor preposti. Cura la predisposizione degli atti propedeutici alla fase di campionamento delle operazioni e ne propone revisioni e approfondimenti. Dirige gli auditor nella fase di controllo delle operazioni (la valutazione amministrativa dei progetti, la valutazione in loco, la compilazione dei documenti). Istruisce e firma, anche ai fini della regolarità contabile amministrativa, i rapporti provvisori e definitivi necessari alla valutazione annuale delle attività. Istruisce e attesta la validità della documentazione riguardante il programma di propria competenza da presentare alla Commissione per la domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti e per la Relazione Annuale di Controllo.

Dirigente: Maria Pia Crescitelli

Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli

Telefono: 081 7969542

Mail: mariapia.crescitelli@regione.campania.it; ada.fesr@regione.campania.it

Codice: 41 01 02

Denominazione Struttura: **Ufficio II Controlli di II livello FSE**

Competenze

Organizza l'attività istruttoria funzionale alle attività di valutazione e controllo esercitata dagli auditor preposti. Cura la predisposizione atti propedeutici alla fase di campionamento delle operazioni e ne propone revisioni e approfondimenti. Dirige gli auditor nella fase di controllo delle operazioni (la valutazione amministrativa dei progetti, la valutazione in loco, la compilazione dei documenti). Istruisce e firma, anche ai fini della regolarità contabile amministrativa, i rapporti provvisori e definitivi necessari alla valutazione annuale delle attività Istruisce e attesta la validità della documentazione che si riferisce al programma di propria competenza da presentare alla Commissione per la domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti e per la Relazione Annuale di Controllo.

Dirigente: Ottavia Delle Cave

Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli

Telefono: 081 7969663

Mail: ottavia.dellecave@regione.campania.it; ada.fse@regione.campania.it

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio dirigenziale "Controlli di II livello PO FESR" è la dott.ssa Maria Pia Crescitelli nominata con DPRGC n. 186 del 02/10/2015. Con successivo DPGRC n. 127 del 01/08/2018 l'incarico di responsabile dell'Ufficio "Controlli di II livello PO FESR" è stato prorogato fino alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio dirigenziale "Controlli di II livello PO FSE" è la dott.ssa Ottavia Delle Cave nominata con DPRGC n. 143 del 10/09/2018 fino alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea, in qualità di Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio, e in qualità di soggetto incaricato del rilascio del parere obbligatorio e vincolante in merito alle proposte di designazione delle Autorità di Audit formulate dalle Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi 2014-2020, come previsto dall'Allegato II dell'Accordo di Partenariato, di cui alla decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, ha espresso con nota prot.13083 del 20/02/2015 parere senza riserve, designando formalmente questa Struttura quale Autorità di Audit. Il parere positivo senza riserve è stato confermato a seguito della verifica in loco, effettuata dall'IGRUE in data 17/18 febbraio 2016, come da nota di trasmissione della Relazione Finale prot. n. 39567 del 02 maggio 2016.
L'IGRUE, in attuazione di quanto definito al paragrafo 1.6.2, punto 2, dell'Allegato II all'Accordo di partenariato, ha verificato il mantenimento dei requisiti dell'AdA Campania esprimendo i pareri relativi ai requisiti chiave 14-15-16-17 e 18, nei modi e nei tempi di seguito riportati.

RC	Descrizione	Data (email)	Categoria
14	Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati atti a garantire che qualsiasi altro organismo che svolga audit in conformità alla strategia di audit del programma disponga della necessaria indipendenza funzionale e tenga conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti	24/10/2019	2
15	Adeguati Audit di sistema	11/02/2020	1
16	Adeguati Audit delle operazioni	22/03/2019*	2
17	Adeguati Audit dei conti	12/02/2018**	1
18	Procedure adeguate per l'emissione di un parere di audit affidabile e per la preparazione del rapporto annuale di controllo	16/03/2018**	1

*Per il requisito chiave 16 si riporta la valutazione rilasciata per l'anno contabile 2017-2018, in quanto alla data di stesura del presente documento, non risulta avviata/conclusa dall'IGRUE la procedura di valutazione per l'ultimo anno contabile.
**Per i requisiti chiave 17 e 18 è stata riportata l'ultima valutazione rilasciata dall'IGRUE sull'anno contabile 2016-2017 in quanto per l'anno contabile 2018-2019 l'IGRUE con mail del 04/02/2019 ha comunicato che, sulla base di quanto descritto nella Strategia di coordinamento ed in riferimento ai Requisiti Chiave 17 e 18 di cui alla Nota EGESIF 14-0010, le funzioni di IGRUE quale Organismo nazionale di coordinamento delle AdA sarebbero state svolte nella forma dell'affiancamento alle AdA e che pertanto, non avrebbe più proceduto all'attribuzione di alcuna Categoria di giudizio in riferimento ai suddetti Requisiti Chiave, emettendo esclusivamente un giudizio di conformità sull'operato dell'AdA in merito alla verifica dei conti certificati e dell'adeguatezza del parere di audit e della RAC.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La Commissione Europea ha effettuato, dal 09/04/2019-17/04/2019, un audit (EMPG214IT0293) avente come oggetto: "Riesame dell'attività delle autorità di audit/audit di conformità per il periodo di programmazione 2014- 2020".

I risultati, riportati nel rapporto finale di audit trasmesso con nota Ares (2019)7793611 del 18/12/2019, sono sintetizzati nella seguente tabella:

RC oggetto dell'audit	RC 15	RC 16	RC 18
Categoria	1	2	2

1.3 Riferimento allo status dell'Autorità di Audit (ente pubblico nazionale, regionale o locale) e all'organismo in cui è collocata

Il Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 recante "Disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania" all'articolo 37 riporta l'Autorità di Audit tra gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e specifica che svolge le sue attività in posizione di indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione. Il conseguente Decreto attuativo, D.P.G.R.C. n. 37 del 04/02/2013 e ss.mm.ii., all'art. 9 ribadisce la posizione di indipendenza dell'AdA dalle autorità di gestione e dalle autorità di certificazione dei programmi operativi dei fondi Comunitari.

Dall'analisi dell'assetto organizzativo regionale, emerge che le tre Autorità coinvolte nel PO (AdG-AdC-AdA) sono incardinate in differenti strutture amministrative. L'Autorità di Audit è inserita alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta, l'Autorità di Gestione del POR FSE è incardinata nella Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e FSC e l'Autorità di Certificazione, presso la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – UOD 50 13 05 Autorità di Certificazione e Tesoreria.

La figura che segue rappresenta il modello organizzativo previsto nell'ambito del PO Campania FSE e FESR – 2014-2020.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Figura 1: Organigramma Amministrazione titolare del PO

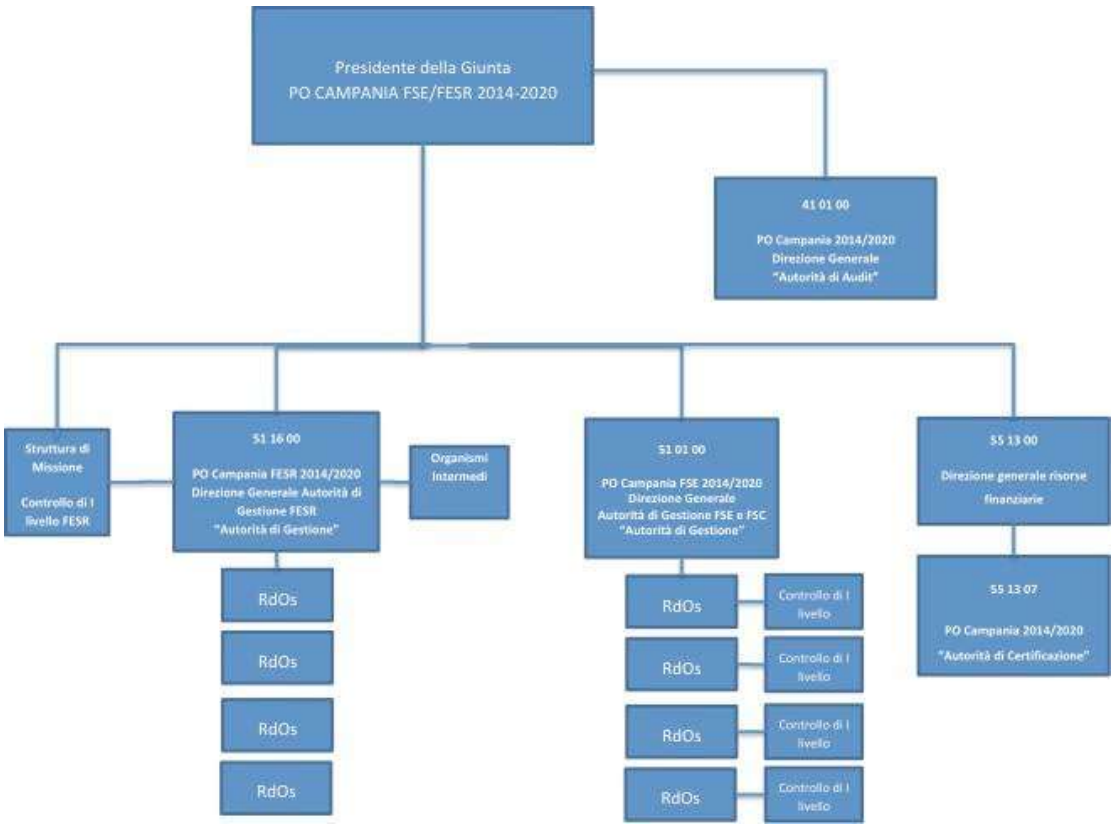

L'AdA svolge direttamente tutte le attività previste dall'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e assicura sin d'ora che qualora nel futuro si dovesse avvalere di altri organismi ai fini dell'esecuzione di parte delle attività di audit, questi siano in possesso dei necessari requisiti di indipendenza e autonomia richiesti dalla normativa e dagli standard di audit accettati a livello internazionale.

L'AdA assicura, inoltre, sin d'ora che a fronte di un eventuale avvalimento di altri organismi, si mantenga uno stabile coordinamento di tutte le attività di audit e la revisione della qualità delle attività svolte da questi ultimi.

1.4 Riferimento alla dichiarazione d'intenti, alla carta dell'audit o alla legislazione nazionale (se presente) che definisce le funzioni e le responsabilità dell'Autorità di Audit e degli altri Organismi incaricati di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima

Alla luce della procedura di designazione condotta dall'Organismo nazionale di coordinamento (verifica della sussistenza dei requisiti necessari per svolgere i compiti di cui agli artt. 72, 73, 74, 122, 127 e 128 del Regolamento (UE) n.1303/2013), come previsto dall'allegato II dell'Accordo di Partenariato e sulla base delle modalità stabilite dalle circolari MEF-RGS-IGRUE del 30/05/2014 (prot. n. 47832), successivamente integrata con circolare MEF-RGS-IGRUE del 03/07/2014 (prot. n. 56513), l'Autorità di Audit ha definito con nota del 17/10/2014

fonte: http://burc.regione.campania.it

(prot. n.2014 – 0018238/UDCP/GAB/CB), il proprio assetto organizzativo e funzionale, compresa la chiarezza e adeguatezza delle proprie funzioni (*alias* carta d'intenti).

In particolare, l'AdA ha dichiarato i propri requisiti con riferimento ai seguenti ambiti:

- indipendenza organizzativa e funzionale;
- indipendenza finanziaria e strumentale;
- requisiti d'indipendenza dei componenti delle AdA e regole sui conflitti di interesse;
- chiarezza e adeguatezza dell'attribuzione delle funzioni;
- adeguata e continuativa dotazione di risorse umane;
- competenza e professionalità del personale;
- coordinamento del lavoro di altri auditor.

A tal fine l'Autorità di Audit è consapevole che, conformemente a quanto disposto nell'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, deve:

- garantire lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese certificate. I controlli di audit a cui sono sottoposte le spese certificate si basano su un campione rappresentativo estratto, come regola generale, con un metodo di campionamento statistico.
- assicurare che nel caso di un eventuale avvalimento di controlli espletati da altri organismi, si mantenga uno stabile coordinamento di tutte le attività di audit e la revisione della qualità delle attività svolte da questi ultimi.
- verificare che qualora nel futuro si dovesse avvalere di altri organismi ai fini dell'esecuzione di parte delle attività di audit, questi siano in possesso dei necessari requisiti di indipendenza e autonomia richiesti dalla normativa e dagli standard di audit accettati a livello internazionale.
- assicurare che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia;
- provvedere fino al 2024 compreso, all'aggiornamento annuale della strategia;
- preparare:
  - un parere di audit a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del Regolamento finanziario 1046/2018;
  - una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Conformemente al Regolamento (UE) n. 480/2014 l'Autorità di Audit è consapevole che deve, inoltre:

- eseguire gli audit delle operazioni per ciascun periodo contabile su uno o più campioni di operazioni selezionati secondo un metodo stabilito e approvato dall'Autorità di Audit in conformità all'articolo 28 del Regolamento citato;
- eseguire gli audit dei conti ai sensi dell'art. 29 per ciascun periodo contabile conformemente all'articolo 137, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'AdA deve, inoltre, eseguire la verifica della dichiarazione di gestione, affinché il parere di audit possa riferire, tra le altre cose, se il lavoro di audit metta in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione elaborata dall'Autorità di Gestione, come previsto nell'allegato VI del Regolamento (UE) 207/2015.

L'AdA, vista l'attuale particolare situazione collegata al COVID19, potrà considerare la possibilità di utilizzare metodi di campionamento differenti da quelli finora utilizzati, quali ad esempio campionamento non statistico, un unico campionamento su più anni contabili o un unico campionamento su più fondi conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e previa condivisione con competenti organi della Commissione Europea.

1.5 Conferma da parte dell'Autorità di Audit che gli Organismi che eseguono audit ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dispongono della necessaria indipendenza funzionale e organizzativa, se applicabile ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 5, del Regolamento citato

L'Autorità di Audit della Regione Campania è incardinata alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta Regionale. Con Decreto del Presidente della Giunta n. 37 del 4 febbraio 2013 (Art. 9), e ss.mm.ii, è stata istituita l'Autorità di Audit nella sua attuale organizzazione[2].

Per lo svolgimento dei compiti previsti dai Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale, l'Autorità di Audit non intende, al momento, delegare ad altri soggetti l'esecuzione e lo svolgimento di compiti specifici.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'AdA decida di delegare ad altri soggetti l'esecuzione e lo svolgimento di compiti specifici, si assicurerà che, con riferimento:

- alla struttura organizzativa, siano chiaramente indicati gli Organismi cui affidare parte del lavoro di audit, esplicitamente attribuite le loro funzioni, descritti i loro compiti, le interrelazioni tra l'Autorità di Audit e tali Organismi di audit, le modalità di reporting e gli obblighi nei confronti dell'Autorità di Audit;
- all'indipendenza, siano definite procedure per accertare che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale e non abbia conflitti di interesse con le Autorità e gli altri soggetti preposti all'attuazione del PO e/o con le attività oggetto di audit (Art. 127 del Regolamento (UE) n.1303/2013);
- alla competenza e capacità professionale sia verificata l'adeguatezza delle risorse, il loro numero, competenze professionali, l'adeguata conoscenza dei Regolamenti UE e della normativa nazionale applicabile, esperienza e capacità di raggiungere i compiti assegnati, secondo gli standard internazionalmente riconosciuti;
- al coordinamento e alla supervisione l'Autorità di Audit conserverà la responsabilità completa del lavoro degli auditors esterni, conformemente agli artt. 72 e 127 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
- ai metodi di lavoro, alle procedure e agli standard applicati, l'AdA assicurerà che siano

[2] Tenuto conto degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 165 del 2001, dell'art. 1, comma 12 della legge regionale n. 7 del 2010, nonché delle previsioni recate dall'articolo 37 del Regolamento n. 12 del 2011.

fonte: http://burc.regione.campania.it

corretti, appropriati e conformi alla normativa di riferimento.

L'AdA garantisce, altresì, che saranno adottate adeguate misure utili a:

- assicurare che tutti i componenti dell'AdA stessa siano tenuti al rispetto dei principi di deontologia professionale (funzione di interesse pubblico, integrità e obiettività, competenza professionale e diligenza);
- prevenire i rischi rilevanti per l'indipendenza dei suoi componenti (auto-riesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione);
- documentare periodicamente l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, da parte del responsabile dell'AdA e di tutti gli auditor;
- garantire il rispetto della normativa sulla trasparenza e anticorruzione sul trattamento dei dati personali e dati sensibili.

L'AdA si avvale dei servizi di supporto ed Assistenza Tecnica fornita da un operatore economico selezionato con le modalità dell'Allegato II dell'Accordo di Partenariato e con le procedure di evidenza pubblica poste in essere dalla centrale di committenza Consip S.p.A.; in relazione a tali servizi l'AdA conserva le funzioni di indirizzo, coordinamento e supervisione, detenendo di conseguenza la responsabilità complessiva dell'attività di audit.

Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Autorità di Audit "si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia" a norma dell'art. 127 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedi schema sottostante).

Attività			Standard internazionali	
Requisiti Auditor	Etica professionale e competenze dello staff di audit		INTOSAI	*Code of Ethics* e Auditing Standard (Paragrafi: **2.1 - 2.2**)
			IIA	*Code of Ethics* e "*Attribute*" Standards
Audit di Sistema	Pianificazione delle attività di audit (analisi rischio e affidabilità del sistema, allocazione delle risorse e validazione della metodologia di lavoro)		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafo **3.1**)
			ISC	**E.I.G. n. 11** – PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO
			IFAC	**ISA 200** e **ISA 300**
			IIA	Performance Standards: **2010** (Planning) – **2200** (Engagement Planning) – **2201** (Planning Considerations) – **2230** (Engagement Resource Allocation) – **2240** (Engagement Work Program)
	Valutazione della conformità legislativa dei P.O.		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafi: **1.0.40 - 1.0.41 - 3.4**)
			ISC	**E.I.G. n. 41** – IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
			IFAC	**ISA 250**
	Valutazione degli elementi relativi al controllo interno		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafi: **1.0.30 - 1.0.31 - 3.3**)
			ISC	**E.I.G. n. 21** – VALUTAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO
			IFAC	**ISA 315**
	Valutazione del sistema contabile		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafi: **1.0.23 - 1.0.24**)
			ISC	**E.I.G. n. 32** – ALTRE INFORMAZIONI [...]
			IFAC	**ISA 580**
	Verifica dei sistemi informatizzati		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafi: **2.2.37 - 3.3.4**)
			ISC	**E.I.G. n. 22** – CONTROLLO DEI SISTEMI INFORMATICI
			IIA	Performance Standards **2330** (Recording Information)
	Ricorso al lavoro di terzi	Lavoro di un altro auditor	INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafo **2.2.45**)
			ISC	**E.I.G. n. 25** – L'USO DEI LAVORI DI ALTRI CONTROLLORI ED ESPERTI
			IFAC	**ISA 600**
		Ricorso ad esperti (eventuale)	INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafi: **2.2.43 - 2.2.44**)
			IFAC	**ISA 620**
Audit delle Operazioni	Individuazione della soglia di rilevanza		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafi: **1.0.9 - 1.0.11**)
			ISC	**E.I.G. n. 12** – RILEVANZA E RISCHI DI CONTROLLO
			IFAC	**ISA 320**
	Attività di campionamento		ISC	**E.I.G. n. 23** – IL CAMPIONAMENTO AI FINI DI CONTROLLO
			IFAC	**ISA 530**
	Audit delle operazioni (fase desk e verifiche in loco)		ISC	**E.I.G. n. 13** – ELEMENTI PROBATORI E METODO DI CONTROLLO
Reporting, Follow-Up e Archiviazione	Attività di reporting e procedure di follow-up		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafo **3.5.5**)
			ISC	**E.I.G. n. 26** – DOCUMENTAZIONE
			IFAC	**ISA 230**
			IIA	Performance Standards: **2400** (Communicating Results) – **2500** (Monitoring Progress) – **2600** (Management's Acceptance of Risks)
	Archiviazione documentazione		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafo **4.0**)
			ISC	**E.I.G. n. 31** – STESURA DELLE RELAZIONI
			IFAC	**ISA 700 – ISA 701**
			IIA	Performance Standards **2330** (Recording Information)

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.6 Procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e Certificazione

L'Autorità di Audit, in conformità all'articolo 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ha proceduto alla valutazione del sistema di gestione e controllo istituito per il Programma Operativo Regionale Campania FSE 2014-2020, per la designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del programma.

L'esame del sistema di gestione e controllo ha avuto lo scopo di fornire un parere in merito alla sua conformità secondo quanto disposto dagli articoli 72, 122, 125, 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il processo di designazione dell'AdG/AdC si è articolato nelle seguenti fasi:

a. raccolta della documentazione necessaria per l'attività di verifica e di valutazione (atto formale di nomina delle Autorità; descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione; eventuale altra documentazione integrativa rilevante ai fini della valutazione);

b. analisi preliminare della completezza della documentazione inviata (presenza dell'atto di nomina e del documento che descrive le funzioni e le procedure delle Autorità e/o di altro materiale integrativo rilevante ai fini della valutazione, ad esempio: leggi, circolari, decreti ministeriali, ecc.);

c. valutazione della conformità della descrizione delle funzioni e delle procedure istituite per AdG/AdC con i criteri definiti nell'Allegato XIII del Reg. (UE) n.1303/2013;

d. predisposizione della relazione e del relativo parere, nonché esame di eventuali procedure di contraddittorio e definizione della relazione e del parere definitivo;

e. designazione delle Autorità e notifica alla Commissione della data e della forma della designazione attraverso il sistema SFC 2014.

Come stabilito dall'articolo 124 del Regolamento (UE)1303/2013 e dal Documento EGESIF 14-0013 final del 18/12/2014, l'AdA ha redatto una Relazione sulla base dei seguenti elementi di analisi:

- esame della descrizione del sistema di gestione e controllo fornita dalla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione in relazione al Programma Operativo oggetto di valutazione;
- esame dei documenti pertinenti relativi al sistema di gestione e controllo forniti dalla UOD 50 13 05 Autorità di Certificazione e Tesoreria. della "Direzione Generale per le Risorse Finanziarie";
- esame dei documenti pertinenti relativi al sistema di gestione e controllo forniti dall'Unità Operativa Progettazione e Sviluppo Sistema Informativo Regionale in relazione al Programma Operativo oggetto di valutazione, con particolare riferimento al sistema informativo;
- colloqui con il personale degli Organismi principali del sistema di gestione e controllo al fine di completare, chiarire o verificare le informazioni.

Complessivamente e in relazione ai singoli punti di controllo analizzati, il sistema di gestione e controllo adottato per il Programma Operativo in esame è risultato conforme alla normativa di riferimento.
L'Autorità di Audit ha pertanto rilasciato un parere senza riserve, trasmesso al Presidente della Giunta della Regione Campania con nota prot. 0033611 del 17/01/2017 e corredato dalla Relazione di cui all'articolo 124, paragrafo 2 del Reg. 1303/2013

fonte: http://burc.regione.campania.it

Con DPGR n. 27 del 24/01/2017 sono state designate l'Autorità di Gestione e di Certificazione del PO FSE Campania 2014/2020 ed è stata autorizzata la notifica alla Commissione Europea a mezzo SFC. La notifica della designazione è avvenuta in data 01/02/2017 come da Ares (2017) 565711.

Con nota Ares (2017) 1036165 del 27/02/2017 i servizi della Commissione hanno richiesto all'AdA l'invio dei documenti relativi a: la descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione e la relazione e il parere dell'Organismo di Audit Indipendente (OAI) sulla conformità del Sistema di Gestione e Controllo (SGC). In data 17 marzo 2017 l'AdA ha trasmesso, tramite SFC2014, il pacchetto di designazione.

Con nota Ares (2017) 2380117 del 10/05/2017, i servizi della Commissione, in base all'analisi dei documenti trasmessi in data 17 marzo 2017 hanno preso atto del "pacchetto" e lo hanno ritenuto conforme alle previsioni di cui alle disposizioni del RDC e del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 1011/2014, formulando esclusivamente una serie di osservazioni.

L'Autorità di Audit ha trasmesso in data 12/06/2017, tramite SFC2014 e con propria nota prot. 0408045 del 12/06/2017, il riscontro alla nota Ares di cui sopra, inviando i chiarimenti alle osservazioni formulate ed aggiornando il Piano di Azione.

Con nota Ares (2017) 3871122 del 02/08/2017, i servizi della Commissione hanno preso atto delle informazioni trasmesse.

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI

2.1 Spiegazione del metodo di valutazione del rischio applicato

L'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che l'Autorità di Audit garantisca lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. Lo strumento indispensabile per una corretta pianificazione delle attività di audit è rappresentato "dall'analisi e valutazione dei rischi". All'interno della presente Strategia di audit è indicata la relazione tra i risultati della valutazione dei rischi e la pianificazione dell'attività di audit.

Per una corretta valutazione è necessario differenziare le tipologie di rischio esistenti; secondo quanto indicato dai riferimenti normativi, possono verificarsi rischi "inerenti" all'attuazione delle operazioni, che prescindono da qualunque verifica esperibile, rischi "di controllo", derivanti dall'inadeguatezza del controllo, associato ad un determinato sistema di gestione, nell'identificare eventuali errori e (Detection Risk) ovvero rischio di non intercettare errori significativi nella gestione finanziaria

L'analisi del rischio costituisce un esercizio ciclico e pertanto va ripetuta annualmente sulla base degli effettivi risultati dell'attività precedente, ed ogni volta che eventuali cambiamenti rendano necessaria la modifica della Strategia di audit o del Sistema di Gestione e Controllo dei relativi Programmi Operativi. Nel ciclo di controllo, l'analisi dei rischi (fase A) consente di esprimere un parere sul grado di affidabilità del sistema (fase B), il cui esito determina il livello di garanzia che, a sua volta, – congiuntamente alla soglia di rilevanza – delimita la dimensione del campione di progetti da sottoporre a verifica per ciascuna annualità di riferimento (fase C). L'estrazione di un gruppo di operazioni rappresentativo e lo svolgimento dei relativi controlli con annessa (fase D) costituiscono il feed-back per l'accertamento dell'esistenza o meno di ulteriori criticità (fase E), attraverso cui è possibile riscontrare il sussistere di errori o anomalie di gestione

fonte: http://burc.regione.campania.it

e/o procedurali.

L'aggiornamento del *risk assessment*, condotto essenzialmente nell'ambito del *system audit* mediante l'associazione di rischio inerente (IR) e di controllo (CR) ai singoli requisiti del sistema, costituisce l'elemento preliminare delle attività predisposte e pianificate annualmente dall'Autorità di Audit.

La sequenzialità e il ciclo dei controlli sono resi evidenti dalla figura sottostante.

Figura 2: Il ciclo dei controlli

L'AdA, per eseguire una corretta valutazione del rischio, effettua un'analisi preliminare desk su:

- valutazione del rischio effettuata nell'ambito delle procedure di designazione dell'AdG e dell'AdC;
- descrizione dei sistemi di gestione e controllo;
- piste di controllo;
- rapporti annuali di controllo;
- rapporti di audit della Commissione Europea;
- informazioni deducibili dai controlli condotti dall'Autorità di Certificazione;
- informazioni deducibili dai controlli di I livello (in particolare dalle checklist o dai verbali);
- informazioni deducibili dai controlli effettuati da altre istituzioni, quali ad esempio la Corte dei Conti italiana, la Corte dei Conti europea;
- normativa dell'UE e altri documenti dell'UE di interesse (linee guida, comunicazioni, dichiarazioni, ecc.);
- normativa e altri documenti rilevanti di provenienza nazionale;
- segnalazioni della Guardia di Finanza;
- segnalazioni di vario tipo (ad esempio segnalazioni dirette da parte dei beneficiari o di

fonte: http://burc.regione.campania.it

semplici cittadini, ecc.);

- altri documenti a seconda del programma (ad esempio i “criteri di selezione”; tavole finanziarie con indicazioni in merito al riparto delle risorse finanziarie tra i vari OI, ecc.).

Una volta raccolto il materiale utile alla valutazione del rischio, si procede all’analisi del sistema di gestione e controllo, alla luce degli esiti della verifica del rispetto dei criteri di designazione dell’AdG e dell’AdC nonché di eventuali Organismi Intermedi che l’Amministrazione regionale si riserva la possibilità di designare.

L’AdA provvede ad individuare, garantendo una equa distribuzione dei controlli anche in ragione dell’effettiva operatività degli attori coinvolti nell’attuazione del PO, i soggetti da sottoporre ad audit sulla base dei criteri suggeriti nell’allegato III degli orientamenti EGESIF_14- 0011_02 final del 27/08/2015, ovvero:

- importo dei bilanci (*alias* importi delle dotazioni finanziarie del programma);
- complessità della struttura organizzativa;
- complessità delle norme e delle procedure;
- ampia varietà di operazioni complesse;
- beneficiari a rischio;
- personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave.

Accanto ai su indicati fattori di rischio intrinseco (IR), l’AdA considera anche i fattori legati al rischio di controllo (CR), connessi alla qualità dei controlli gestionali:

- grado di cambiamento del sistema rispetto al periodo 2007-2013;
- qualità dei controlli interni.

Nella sottostante **figura 3** vengono dettagliati gli elementi del **rischio intrinseco** con l’indicazione dei principali fattori che lo influenzano e alcune esemplificazioni proprie delle procedure di attuazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Figura 3: Rappresentazione del rischio intrinseco standard ISA 20

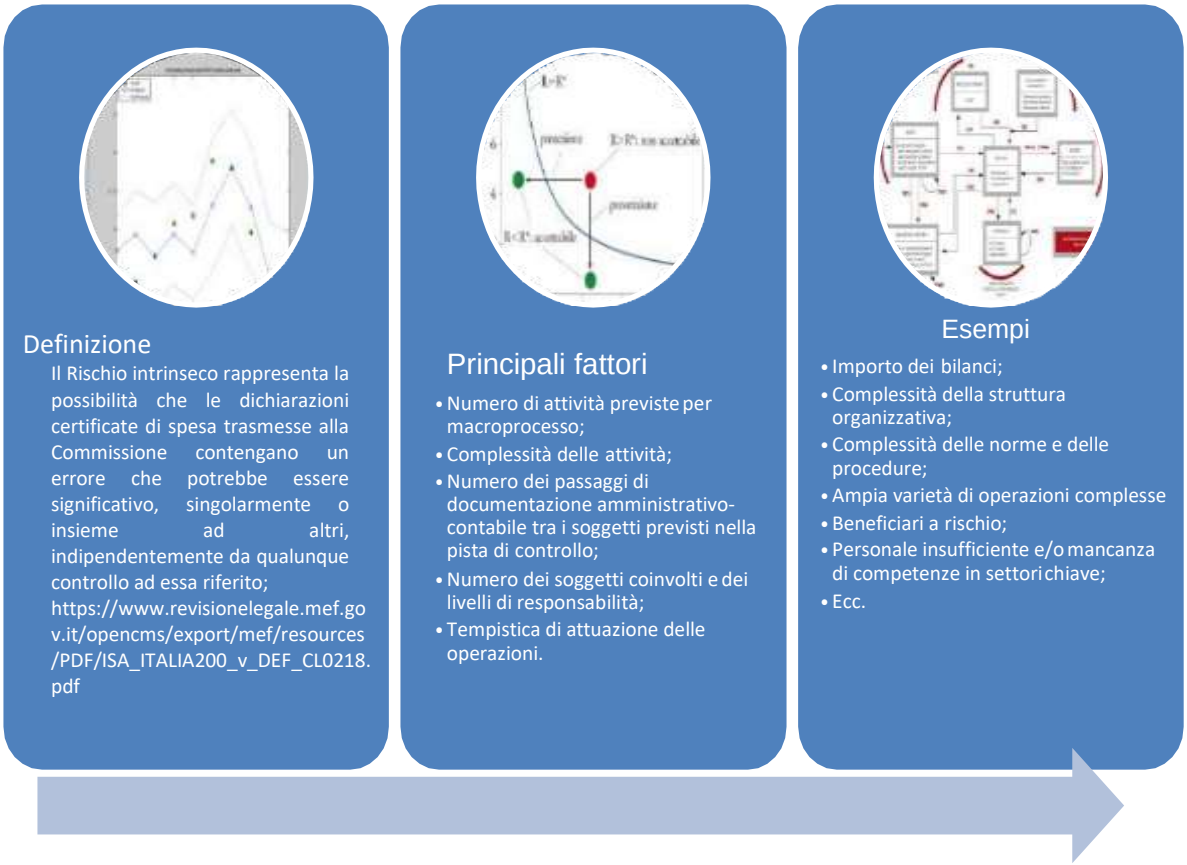

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nella sottostante figura 4 vengono descritti gli elementi del **rischio di controllo.**

Figura 4: Rappresentazione del rischio di controllo standard ISA 200

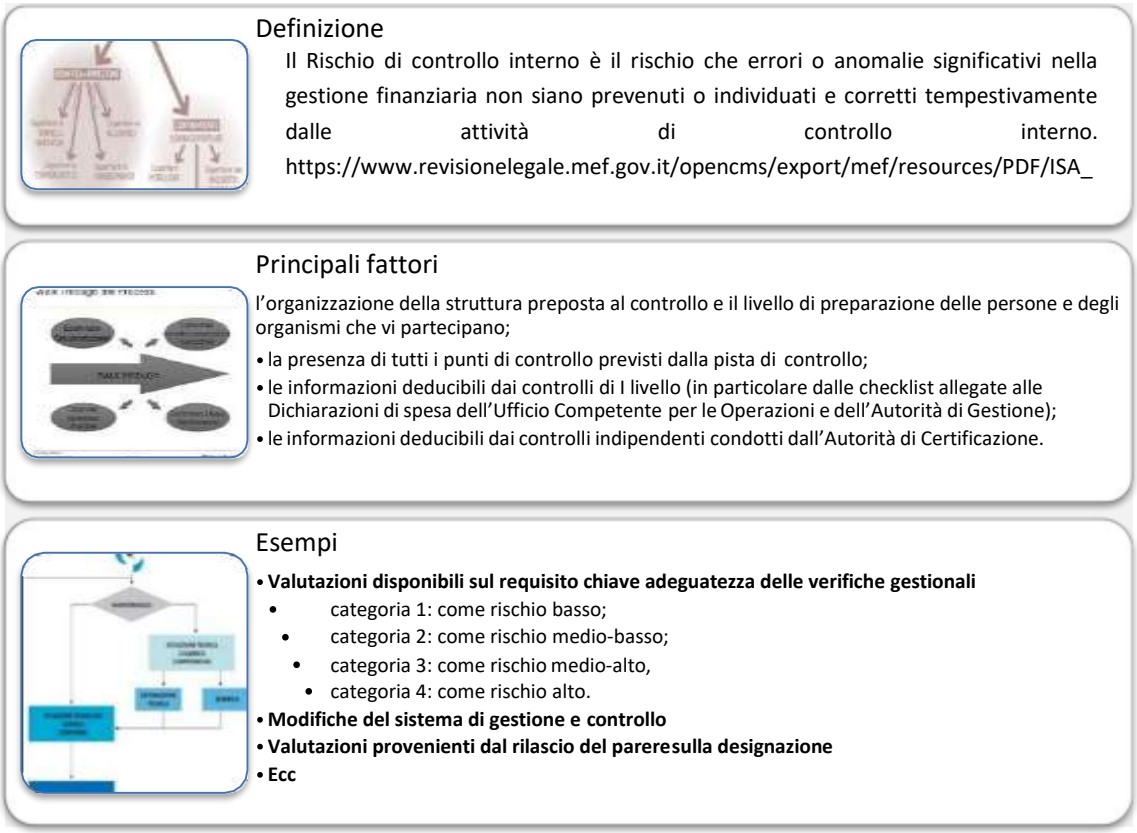

Una volta determinati e riepilogati i rischi e i controlli legati alle attività riconducibili ai diversi processi, si procede all'**analisi del livello di rischio**.

Il processo di analisi del livello di rischio si suddivide in analisi del livello di rischio intrinseco e analisi del livello di rischio di controllo.

La valutazione del rischio intrinseco (IR) e del rischio di controllo (CR) è stata effettuata mediante l'utilizzo della matrice di seguito riportata (tabella 1).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tabella 1 – Fattori di rischio

FATTORI DI RISCHIO INTRINSECO (IR)	LIVELLO DI RISCHIO		
	Alto	medio	Basso
Importo dei bilanci	20,00%	10,00%	5,00%
Complessità struttura organizzativa (numerosità soggetti coinvolti e relazioni interne)	16,00%	8,00%	4,00%
Complessità delle norme e delle procedure di attuazione (presenza di particolari, vincoli procedurali, ambientali, paesaggistici, archeologici	16,00%	8,00%	4,00%
Ampia varietà di operazioni complesse: (giudizio in relazione alla tipologia operazioni/titolarità: erogazione aiuti, realizzazione opere pubbliche, acquisizione beni e servizi, formazione, strumenti di ingegneria finanziaria, etc)	16,00%	8,00%	4,00%
Beneficiari a rischio (tipologia beneficiari, precedenti esperienze)	16,00%	8,00%	4,00%
Personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori	16,00%	8,00%	4,00%
TOTALE IR	**100,0%**	**50,0%**	**25,0%**

FATTORI DI RISCHIO DI CONTROLLO (CR)	LIVELLO DI RISCHIO		
	Alto	medio	Basso
Grado di cambiamento del sistema rispetto al periodo 2007-2013	50,0%	25,0%	12,50%
Qualità dei controlli interni	50,0%	25,0%	12,50%
TOTALE CR	**100,0%**	**50,0%**	**25,0%**

Di seguito viene descritto nel dettaglio il metodo e le fasi per la valutazione del rischio effettuate per il PO FSE Campania, in relazione ai periodi contabili della presente strategia.

Modalità di esecuzione dell'analisi dei rischi:

- ***tipologia di metodologia adottata:*** il metodo utilizzato prevede un'analisi dei singoli fattori di rischio inerente (IR) e di controllo (CR) conformemente a quanto indicato nella nota EGESIF_14-0011-02 final del 27/08/2015;
- ***livelli di analisi:*** l'analisi è stata svolta a livello di singolo Obiettivo specifico e/o DG/ufficio competente per la gestione di parte del PO ed è stata finalizzata all'individuazione degli obiettivi maggiormente rischiosi al fine di definire un ordine di priorità per le attività di audit da svolgere.

Principali elementi analizzati:

- Programma Operativo ed obiettivi previsti;
- azioni attivate e/o previste;
- stanziamenti delle risorse per singolo Obiettivo specifico a valere sul Programma;
- procedure connesse alle singole azioni attivate e/o previste;
- dati di avanzamento del Programma;
- organizzazione delle Autorità di Programma;
- lista e tipologia dei potenziali beneficiari.

Nella tabella 2, che segue, si indica per ciascun fattore di rischio analizzato, la metodologia di

fonte: http://burc.regione.campania.it

analisi condotta e i principali elementi presi in considerazione:

Tabella 2: Metodologia di valutazione dei fattori di rischio

Fattori di rischio		Metodologia utilizzata per la valutazione	Principali elementi presi in considerazione
IR	Importo dei bilanci	• Analisi degli importi stanziati per singolo Obiettivo specifico • Individuazione di terzili • Attribuzione del punteggio (alto, medio, basso) ai singoli obiettivi ricadenti nei terzili di appartenenza	• stanziamenti delle risorse per singolo Obiettivo specifico a valere sul Programma, anche in seguito alla riprogrammazione del PO
IR	Complessità della struttura organizzativa	• Individuazione per le singole strutture di gestione individuate (DG / Uffici competenti) del numero di obiettivi specifici gestiti • Attribuzione di un differente grado di rischiosità alle singole DG / uffici competenti in relazione al numero degli obiettivi specifici gestiti ed all'eventuale competenza in termini di sorveglianza (si è ipotizzato che maggiore è il numero degli obiettivi specifici gestiti, maggiore è la variabilità di competenze necessaria e maggiore è la complessità della struttura organizzativa) • Individuazione di terzili • Attribuzione del punteggio (alto, medio, basso) ai singoli obiettivi ricadenti nei terzili di appartenenza	• Struttura organizzativa adottata dal PO in termini di ripartizione delle competenze / obiettivi specifici. • Eventuale presenza di OI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Fattori di rischio		Metodologia utilizzata per la valutazione	Principali elementi presi in considerazione
IR	Complessità delle norme e delle procedure	L'AdA al fine di determinare il rischio intrinseco connesso alla rischiosità delle norme e procedure presenti nei singoli obiettivi specifici ha tenuto conto dei seguenti fattori: 1) Numero di azioni/importi attivate per singolo Obiettivo specifico --> nello specifico si è ipotizzato che maggiore è il numero di azioni (norme e procedure) attivabili per singolo Obiettivo specifico maggiore è la complessità e rischiosità intrinseca connessa alle norme e procedure da gestire 2) Rischiosità specifica delle singole norme e procedure ad oggi programmate individuata sulla base dell'esperienza pregressa. Con riferimento agli obiettivi specifici in relazione a cui non si possiedono dati sulle azioni programmate e/o da programmare l'AdA ha ipotizzato, per il momento, una valutazione di rischio bassa (non avendo informazioni a riguardo). Si fa presente che l'aggiornamento del rischio è un'attività che avverrà con cadenza almeno annuale. Ponderazione del rischio in relazione a importo della singola procedura e rischiosità della stessa.	• Programma Operativo ed azioni attivabili • Informazioni di dettaglio in merito alle azioni attivate • Esperienza pregressa sulle differenti tipologie di azioni
IR	Ampia varietà di operazioni complesse	La valutazione è stata condotta, per singolo Obiettivo specifico ed azione attivata, sulla base della tipologia di operazione (opere pubbliche, formazione, acquisto di beni e servizi, erogazioni di finanziamenti) e la titolarità gestionale dell'operazione in merito alla classificazione della rischiosità.	• Informazioni di dettaglio in merito alle azioni attivate / attivabili

fonte: http://burc.regione.campania.it

Fattori di rischio		Metodologia utilizzata per la valutazione	Principali elementi presi in considerazione
IR	Beneficiari a rischio	La valutazione è stata condotta andando ad analizzare i beneficiari potenziali /effettivi per singolo obiettivo operativo ed attribuendo agli stessi una rischiosità specifica alta/ media/ bassa in considerazione della natura degli stessi ed assumendo come rischio totale la media del rischio calcolata sul singolo obiettivo.	• Lista e tipologia di beneficiari per singolo Obiettivo specifico
IR	Personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave	La valutazione è stata condotta, sulla base delle informazioni disponibili, rapportando il numero di risorse per singolo Obiettivo specifico agli importi finanziari stanziati per singolo Obiettivo specifico.	• Informazioni di dettaglio in merito al numero di risorse umane per singolo Obiettivo specifico • Informazioni di dettaglio in merito alle risorse finanziarie
CR	Grado di cambiamento 2007-2013	La valutazione è stata condotta analizzando i singoli obiettivi specifici ed attribuendo i seguenti punteggi di rischio a ciascuno di essi in relazione alla situazione riscontrata: Nessuna modifica = 12,5%; Alcune modifiche = 25%; Cambiamenti significativi o nuovo sistema = 50%.	• Individuazione di elementi di discontinuità rispetto al precedente ciclo di programmazione (obiettivi specifici e nuove tipologie di operazioni)
CR	Qualità dei controlli interni (requisiti fondamentali di orientamento per la valutazione del Si.Ge.Co. negli Stati membri)	Sulla base dei risultati del processo di designazione e dell'audit di sistema del precedente anno contabile, viene associato un fattore di rischio. Nel caso specifico il rischio è del 5% associabile a categoria 1, 20%, a categoria 2. 35% a categoria 3 e 50% a categoria 4.	• Elementi informativi derivanti dall'esecuzione della designazione delle Autorità e dei risultati dell'audit di sistema.

La valutazione del livello di rischio intrinseco (IR) e di controllo (CR) è stata condotta con riferimento a ciascun fattore di rischio presente in ogni ambito.
Dal prodotto IR x CR = RS si ottiene il "Risk Score" per ogni singolo fattore.

"Risk Score" = IR x CR x 100

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il “Risk Score” così calcolato viene, infine, moltiplicato per un fattore attenuante nel caso l’obiettivo operativo sia già stato controllato dall’AdA nel corso dei precedenti anni contabili. Tale fattore varia in funzione del giudizio assegnato (categoria) a conclusione dell’audit. Nel dettaglio si riportano i valori di tale fattore in corrispondenza del giudizio assegnato:

Categoria	Valore del fattore
1	0,3
2	0,5
3	1
4	1,5

Nella successiva tabella 3 viene riepilogata la valutazione dei rischi eseguita alla luce delle indicazioni fornite nell’allegato III parte degli orientamenti EGESIF sulla strategia e della metodologia innanzi illustrata.

Sulla base del principio che prima saranno controllati gli ambiti e i relativi organismi più rischiosi e successivamente gli altri, l’AdA può formulare una prima analisi dell’attività da svolgere al fine della programmazione della verifica.

La tabella 3 di seguito riportata, rappresenta in sintesi l’attività di valutazione del rischio con riferimento all’articolazione del Programma Operativo in obiettivi specifici, attribuiti con DPGR n. 272 del 30/12/2016 ai dirigenti p.t. delle Direzioni Generali. I documenti di lavoro sottostanti l’analisi del rischio, aggiornati ad aprile 2019, sono agli atti presso l’ufficio della scrivente Autorità.

L’Autorità di Gestione è titolare di obiettivi specifici per i quali è stata effettuata una valutazione del rischio; una particolare attenzione è stata posta nel calcolo del rischio anche per quegli obiettivi a valere sui quali l’AdG gestisce alcuni interventi, benché ricadano sotto la responsabilità di altre Direzioni Generali (OS 1, 2 e 3).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tabella 3- Valutazione dei rischi del PO Campania FSE 2014/2020

Asse	Responsabile Obiettivo	OB. SPECIFICO	Fattori di rischio intrinseci[1]							Punteggio totale per il rischio intrinseco	Fattori del rischio di controllo[2]	Qualità dei controlli interni (requisiti fondamentali di orientamento per la valutazione del Si.Ge.Co. negli Stati membri)[9]	Punteggio totale del rischio di controllo(massimo: 100%)[3]	Punteggio di rischio totale (inerente * rischio di controllo)	Attenuazione rischio OS già auditati	Punteggio di rischio totale
			IMPORTI DEI BILANCI*	Importo dei bilanci (milioni di euro)	Complessità della struttura organizzativa [4]	Complessità delle norme e delle procedure	Ampia varietà di operazioni complesse[5]	Beneficiari a rischio [6]	Personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave[7]	(massimo: 100%)	Grado di cambiamento2007-2013[8]					
I - Occupazione	DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili	1	103.338.000,00	20,00%	16,00%	22,69%	16,00%	12,75%	8,00%	95%	25,00%	20,00%	45,00%	42,95%	0,5	21,48%
	DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili	2	108.878.000,00	20,00%	16,00%	14,08%	16,00%	12,75%	8,00%	87%	25,00%	20,00%	45,00%	39,08%	0,5	19,54%
	DG per le politiche sociali e socio-sanitarie	3	41.864.000,00	20,00%	16,00%	15,05%	16,00%	12,75%	16,00%	96%	25,00%	20,00%	45,00%	43,11%	0,5	21,55%
	DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili	4	41.864.000,00	20,00%	16,00%	6,12%	16,00%	9,92%	8,00%	76%	25,00%	20,00%	45,00%	34,21%	0,5	17,11%
	DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili	5	16.662.000,00	10,00%	16,00%	18,00%	8,00%	12,75%	8,00%	73%	25,00%	20,00%	45,00%	32,74%		32,74%
II - Inclusione sociale	DG per le politiche sociali e socio-sanitarie	6	76.414.000,00	20,00%	16,00%	18,00%	16,00%	12,75%	16,00%	99%	25,00%	20,00%	45,00%	44,44%	0,5	22,22%
	DG per le politiche sociali e socio-sanitarie	7	34.156.400,00	20,00%	16,00%	18,00%	8,00%	12,75%	16,00%	91%	25,00%	20,00%	45,00%	40,84%		40,84%
	DG per le politiche sociali e socio-sanitarie	8	6.549.600,00	5,00%	16,00%	2,00%	8,00%	12,75%	16,00%	60%	25,00%	20,00%	45,00%	26,89%		26,89%
	DG per le politiche sociali e socio-sanitarie	9	24.942.000,00	10,00%	16,00%	21,52%	8,00%	12,75%	16,00%	84%	25,00%	20,00%	45,00%	37,92%		37,92%
	DG per le politiche sociali e socio-sanitarie	10	500.000,00	5,00%	16,00%	2,00%	4,00%	12,75%	16,00%	56%	25,00%	20,00%	45,00%	25,09%		25,09%
	Ufficio per il federalismo	11	24.948.000,00	10,00%	12,50%	14,80%	8,00%	12,75%	4,00%	62%	50,00%	20,00%	70,00%	43,43%	0,5	21,72%
III - Istruzione e formazione	DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili	12	101.812.000,00	20,00%	16,00%	7,26%	8,00%	12,75%	8,00%	72%	25,00%	20,00%	45,00%	32,41%		32,41%
	DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili	13	13.592.000,00	5,00%	16,00%	11,81%	4,00%	9,92%	8,00%	55%	25,00%	20,00%	45,00%	24,62%		24,62%
	DG per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	14	30.138.000,00	10,00%	12,50%	6,43%	8,00%	9,92%	4,00%	51%	25,00%	20,00%	45,00%	22,88%	0,5	11,44%
	DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili	15	22.752.000,00	10,00%	16,00%	18,00%	4,00%	9,92%	8,00%	66%	25,00%	20,00%	45,00%	29,66%		29,66%
	DG per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili	16	2.528.000,00	5,00%	16,00%	18,00%	4,00%	9,92%	8,00%	61%	25,00%	20,00%	45,00%	27,41%		27,41%
	DG per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	17	145.171.200,00	20,00%	12,50%	14,06%	8,00%	9,92%	4,00%	68%	25,00%	20,00%	45,00%	30,81%	0,5	15,41%
IV - Capacità istituzionale	DG Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo	18	16.135.761,33	10,00%	16,00%	12,65%	8,00%	8,50%	8,00%	63%	25,00%	20,00%	45,00%	28,42%	0,5	14,21%
	DG Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo	19	-	5,00%	16,00%	2,00%	8,00%	8,50%	8,00%	48%	25,00%	20,00%	45,00%	21,38%		21,38%
	DG Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo	20	393.174,67	5,00%	16,00%	7,68%	8,00%	8,50%	8,00%	53%	25,00%	20,00%	45,00%	23,93%		23,93%
	DG Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo	21	8.581.064,00	5,00%	16,00%	8,19%	8,00%	8,50%	8,00%	54%	25,00%	20,00%	45,00%	24,16%		24,16%
V - Assistenza Tecnica	DG Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo	22	15.957.147,00	10,00%	16,00%	5,97%	8,00%	8,50%	8,00%	56%	25,00%	20,00%	45,00%	25,41%		25,41%

fonte: http://burc.regione.campania.it

2.2 Riferimento alle procedure interne di aggiornamento della valutazione dei rischi

L'analisi dei rischi è soggetta a procedure di revisione interne finalizzate ad un eventuale aggiornamento della valutazione.

In particolare, l'aggiornamento dell'analisi dei rischi dovrebbe avvenire successivamente alla valutazione dei risultati riferiti ai seguenti aspetti:

- esiti della procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC, con particolare riferimento al riscontro in itinere del mantenimento dei criteri di designazione e revoca della designazione iniziale;
- esiti degli audit dei sistemi ai sensi dell'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, verificando i requisiti chiave previsti dalle "Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri", nota EGESIF 14-0010_final del 18/12/2014;
- esiti degli audit delle operazioni ai sensi dell'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del art. 27 del Regolamento (UE) 480/2014;
- esiti degli audit dei conti di cui all'art. 137 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 480/2014, alla luce delle Linee guida per gli Stati membri sull'audit dei conti EGESIF_15_0016-04 del 03/12/2018;
- esiti della Relazione annuale di controllo di cui all'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 alla luce delle Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit che devono essere comunicati dalle autorità di audit e sul trattamento degli errori rilevati dalle autorità di audit al fine di stabilire e comunicare tassi di errore totali residui affidabili - EGESIF_15_0002-04 del 17/12/2018;
- esiti di eventuali audit della Commissione europea o della Corte dei Conti Europea riferiti al programma in questione;
- esiti, eventuali ulteriori informazioni rilevanti o referti riferiti al programma e al sistema di gestione e controllo provenienti da altri Organi nazionali (MEF, GdF, ecc.) o comunitari (OLAF).

Laddove tali esiti dovessero contenere informazioni rilevanti ai fini dell'attività di audit, l'AdA avvia le necessarie valutazioni tese a operare una revisione e/o un aggiornamento della analisi dei rischi, fermo restando, in ogni caso, la rilevanza dei seguenti fattori:

1. importo dei bilanci;
2. complessità della struttura organizzativa;
3. complessità delle norme e delle procedure;
4. ampia varietà di operazioni complesse;
5. beneficiari a rischio;
6. personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave;
7. grado di cambiamento rispetto al periodo di programmazione 2007-2013;
8. qualità dei controlli interni (che costituiscono requisiti fondamentali di orientamento per la valutazione del Si.Ge.Co. negli Stati membri).

L'inclusione nell'analisi di nuovi fattori di rischio dà luogo a modifiche della Strategia di audit e, come tali, quest'ultime saranno puntualmente relazionate nella sezione 3 (Modifiche della Strategia di Audit) della Relazione di controllo annuale, allo scopo di assicurare un'adeguata informazione ai preposti servizi della Commissione europea.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. METODO

3.1 Panoramica

3.1. Riferimento ai manuali o alle procedure recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit comprese la classificazione e il trattamento degli errori rilevati

L'approccio metodologico che l'AdA intende utilizzare è in linea con gli standard internazionali ed è improntato al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) attivare un sistema di controllo che abbia caratteristiche di riproducibilità e di stabilità in modo tale da favorire la standardizzazione delle relative procedure;

b) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del Si.Ge.Co. del Programma Operativo;

c) garantire che l'AdG e l'AdC mantengano nel tempo i requisiti di designazione di cui all'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) favorire il miglioramento dei Si.Ge.Co. nell'ottica della sana gestione finanziaria;

e) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;

f) confermare che tutti gli elementi richiesti dall'art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013 siano inclusi correttamente nei conti e supportatati da documenti contabili sottostanti mantenuti dall'AdC, dall'AdG e dai beneficiari.

Il rispetto di tali obiettivi è assicurato dall'utilizzo di una metodologia che mira a garantire che i principali organismi coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo siano sottoposti ad audit e che le attività di controllo siano ripartite in modo uniforme sull'intero periodo di programmazione 2014-2020 (oltre al periodo di chiusura). Inoltre, particolare attenzione viene posta sull'analisi delle azioni correttive (follow-up dei controlli) messe in campo dai diversi attori del Si.Ge.Co.

In tal modo si attiva un processo di miglioramento del sistema di controllo e un processo di miglioramento organizzativo attraverso specifiche attività di controllo riconducibili a:

- audit gestionale/organizzativo volto a verificare se il sistema di gestione e controllo adottato risulti adeguato rispetto agli obiettivi programmati;
- audit contabile, amministrativo volto a verificare che i conti e le domande di pagamento siano corrette ai diversi livelli del sistema: Autorità di Certificazione, Autorità di Gestione, Organismo Intermedio, Beneficiario, Soggetto Attuatore.

In particolare, obiettivi e fasi delle attività svolte dall'Autorità di Audit, conformemente agli standard internazionali di audit, sono sotto riportate e sinteticamente descritte:

fonte: http://burc.regione.campania.it

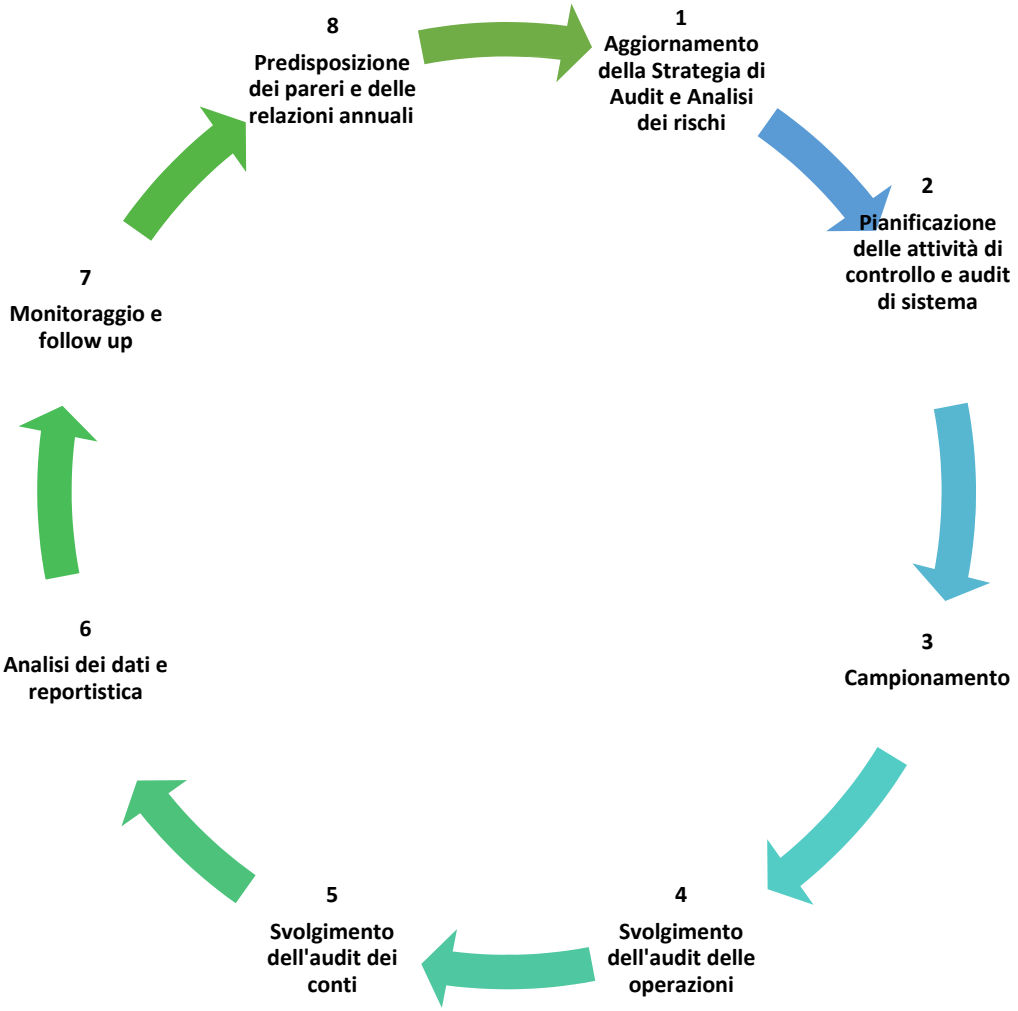

fonte: http://burc.regione.campania.it

A. Aggiornamento della Strategia di Audit e Analisi del rischio

Durante questa fase si procede ad aggiornare la Strategia di Audit ed acquisire le informazioni che consentono di approfondire le problematiche necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo dei Programmi Operativi ed il corretto svolgimento di tali attività. Strumento fondamentale per raggiungere tale garanzia è la "valutazione dei rischi", che permette la pianificazione delle attività di audit. In particolare si procederà a:

- esaminare il quadro normativo;
- esaminare la descrizione sintetica di attività, programma, compiti e organizzazione dell'organismo oggetto del controllo (organigramma/funzioni, controlli precedenti e loro impatto).

I principali passaggi di tale fase sono:

- selezione dei fattori di rischio;
- analisi e valutazione dei rischi;
- selezione degli obiettivi del controllo rispetto ai rischi;
- definizione della portata del controllo e metodo;
- definizione risorse necessarie (personale addetto ai controlli, tecnici e specialisti, spostamenti, previsione tempi, costi);
- validazione del piano delle attività di controllo (procedure, tempistica, obiettivi, estensione campionamento).

B. Pianificazione dell'attività di controllo e Audit di Sistema

Per il corrente esercizio contabile, le modalità di pianificazione ed esecuzione dell'Audit di Sistema potranno subire modifiche ed integrazioni in corso d'opera in considerazione della contingente emergenza epidemiologica ed in rispondenza a quanto consigliato dai servizi della Commissione Europea nella propria nota Ares(2020)1641010 - 18/03/2020 "Emergenza COVID-19". Per i dettagli si rimanda al documento Audit Planning Memorandum.

Pianificazione

Predisposizione dell'Audit Planning Memorandum, con lo scopo di definire la programmazione periodica delle attività di controllo dell'AdA nell'ambito della strategia di audit adottata, al fine di delineare, in maniera più dettagliata, la pianificazione delle attività dell'AdA.

Svolgimento dell'audit di sistema

Tale fase di attività prevede la verifica dell'assetto organizzativo, delle procedure e dei sistemi di monitoraggio, contabili ed informativi adottati per il POR FSE. Le verifiche sull'affidabilità del sistema di gestione e controllo sono condotte attraverso analisi *on desk*, interviste con i responsabili dell'organismo sottoposto a controllo e "test di controllo" sui requisiti chiave, effettuati attraverso la selezione di un campione di operazioni conformemente alla nota EGESIF 16-0014-01 del 20/01/2017 *"Guidance on samplig methods for audit authorities"* del 20/01/2017. Ai sensi dell'art. 29 (4) del Regolamento (UE) n. 480/2014, l'audit di sistema comprende la verifica

fonte: http://burc.regione.campania.it

dell'affidabilità del sistema contabile dell'Autorità di Certificazione e, su base campionaria, dell'accuratezza della tenuta dei conti relativi agli importi ritirati e a quelli recuperati registrati nel sistema contabile di tale autorità. Tali attività potranno essere svolte anche solo durante la verifica dei conti.

I principali passaggi di tale fase sono:

- individuazione delle informazioni utili ai fini del controllo;
- analisi e valutazione della documentazione e prime conclusioni;
- raccolta, registrazione ed archiviazione della documentazione rilevante (sistema informativo);
- individuazione, proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano delle attività di controllo da parte del responsabile dell'Autorità di Audit.

Valutazione di affidabilità del sistema

In tale fase sono effettuate le verifiche che consentono di valutare l'affidabilità del Si.Ge.Co. adottato e di trarre le conclusioni anche ai fini della definizione quantitativa (dimensionamento) e qualitativa (rappresentatività) del campione di operazioni sulle quali svolgere i controlli di dettaglio. In particolare si procede a valutare l'affidabilità del sistema di gestione e controllo sulla base della verifica preliminare del sistema e della valutazione dei rischi.

Per ciascun criterio di valutazione, poi per ciascun requisito chiave, per ciascuna Autorità e infine per la conclusione generale sul Si.Ge.Co sono tratte le conclusioni in base alle quattro categorie di valutazione. Ogni requisito fondamentale non può essere classificato in una categoria superiore a quella assegnata al criterio che ha ottenuto la valutazione peggiore ossia, la classificazione di ciascun requisito chiave deve riportare la categoria assegnata al suo criterio che ha ottenuto la valutazione peggiore.

Di seguito si riportano le attività connesse all'audit delle operazioni.

Campionamento

La definizione e la dimensione del campione si basano su quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 ed anche in funzione del livello di confidenza determinato sulla base della valutazione di affidabilità dei sistemi di gestione e controllo concretamente adottati. A tal fine si adotta generalmente l'applicativo presente sul portale IGRUE – My Audit – Campionamento.

Svolgimento dell'audit sul campione delle operazioni

Tale attività è condotta in conformità all'art. 27 del Regolamento (UE) n. 480/2014 e consiste nell'esecuzione delle attività di audit su un campione di spesa adeguato per la verifica delle spese dichiarate. L'azione relativa ai controlli a campione prosegue, successivamente all'esecuzione dei controlli, con l'eventuale verifica della sistematicità delle irregolarità riscontrate, l'identificazione delle cause che hanno dato luogo a tali irregolarità, parallelamente ad eventuali ulteriori controlli di approfondimento e di identificazione delle misure correttive e preventive messe in atto dagli Organismi interessati dal controllo (follow-up dei controlli svolti). Le principali attività di tale fase sono:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- individuazione delle informazioni utili ai fini del controllo;
- analisi e valutazione della documentazione e prime conclusioni;
- analisi e valutazione della realizzazione del progetto (verifica tecnica);
- raccolta, registrazione e archiviazione della documentazione rilevante (sistema informativo);
- condivisione dei risultati con soggetti beneficiari, autorità e organismi interessati;
- meccanismi di follow-up in esito alla condivisione dei risultati;
- proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano delle attività di controllo da parte del responsabile dell'Autorità di Audit.

Svolgimento dell'audit dei conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tale adempimento è svolto conformemente all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 480/2014. Gli audit dei conti sono eseguiti dall'Autorità di Audit per ciascun periodo contabile. L'audit dei conti fornisce una ragionevole garanzia quanto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti; l'Autorità di Audit tiene conto, in particolare, dei risultati degli audit di sistema eseguiti a carico dell'Autorità di Certificazione, se pianificati, e degli audit delle operazioni.

Analisi dei dati e reportistica

- la redazione dei rapporti di controllo o qualsiasi altra relazione o rapporto che si rende necessario per la formalizzazione delle verifiche svolte e/o la comunicazione dei relativi risultati;
- un parere di audit a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del Regolamento finanziario;
- una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate;
- la comunicazione formale dei risultati ai soggetti interessati dal controllo.

Monitoraggio, procedure di follow-up e misure correttive

Tale fase prevede:

- procedura di monitoraggio che stabilisca la tempistica per le risposte ai rilievi, la valutazione delle risposte l'attivazione del follow up ove necessario (ovvero accettazione formalizzata del rischio da parte AdG).
- verifica delle misure correttive adottate dall'AdG per la riduzione/annullamento delle criticità riscontrate.

Predisposizione dei Pareri e Relazioni Annuali

L'Autorità di Audit, sulla base delle analisi effettuate e dei risultati raggiunti provvede ad elaborare:

- **Parere di audit** (ex art. 127 par. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ex art. 63, paragrafo 7, del Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018, All. VIII del Reg. (UE) n. 207/2015**;**

fonte: http://burc.regione.campania.it

- **Relazione di Controllo Annuale (RAC):** A norma dell'art. 127 comma 5 "L'autorità di Audit prepara […] e 315 b) una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate". La RAC è redatta conformemente al modello di cui all'Allegato IX del Reg. (UE) n. 207/2015 e s.m.i..

Con riferimento allo svolgimento dell'attività di audit si vuole sottolineare quanto segue:

- la documentazione acquisita in fase di Audit, in conformità ai regolamenti europei, viene archiviata in formato digitale e cartaceo;
- in fase di pianificazione viene assegnato un reference ad ogni operazione campionata. Il reference collegato ha la funzione di codice di riferimento dell'operazione e viene sistematicamente richiamato per l'archiviazione dei documenti dell'Autorità di Audit, sia nel Fascicolo Cartaceo sia nel Fascicolo Digitale;
- tutti i documenti di Output originali relativi alle attività di audit sono stati raccolti in un Fascicolo Cartaceo referenziato mentre, per quelli digitali, è stata creata una *Cartella Condivisa* nella rete Intranet della Regione Campania, nella quale sono stati inseriti, tra l'altro, anche i Fascicoli Digitali referenziati delle operazioni."

Si riporta, di seguito, la sintesi delle attività da svolgere e il periodo di riferimento sebbene, come detto in premessa, la calendarizzazione delle attività potrebbe subire modifiche a seguito dell'adozione delle misure di contrasto all'emergenza COVID 19:

RIFERIMENTI NORMATIVI	ATTIVITA'	PERIODO
Aggiornamento Formativo/Normativo		
Art. 128 (3) RDC	Partecipazione a seminari, convegni, incontri annuali, nei periodi compatibili con le attività di audit.	Gennaio - Dicembre
Programmazione e verifica della qualità		
Art. 127 (4) RDC All. VII Reg. 207/2015	Riesame ed aggiornamento della Strategia di Audit	Marzo - Maggio
Pianificazione delle attività di audit		
Artt. 127 e 315 (4) RDC ISA	Valutazione del rischio e programmazione annuale delle attività di audit	Marzo - Maggio
Audit dei sistemi e verifica della qualità		
Art. 127 (1) RDC	Attività di verifica annuale dei sistemi sulle procedure poste in essere dall'AdG, l'AdC e gli O.I. e test di conformità	Maggio - Ottobre
IAA 2500 e Art. 127 (5) (b) RDC	Fase di contraddittorio e attività di follow-up	Ottobre – Dicembre
Audit delle operazioni e verifica della qualità		
Art. 127 (1) e (7) RDC Art. 28 Reg. n. 480/2015	Campionamento delle operazioni	Aprile- Giugno Agosto - Settembre
Art. 127 (1) e (7) RDC Art. 28 Reg. n. 480/2015	Pianificazione ed esecuzione dei controlli	Giugno - Settembre Settembre – Dicembre
Art. 127 (5) (b) RDC	Fase di contraddittorio e attività di follow-up	Dicembre - Gennaio n +1

fonte: http://burc.regione.campania.it

Audit dei conti e verifica della qualità		
Artt. 127 (7) e 137 RDC Art. 29 Reg. n. 480/2014 All. VII del Reg. 1011/2014	Esame della completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti.	Novembre – Febbraio n+1
RAC e Parere Annuale e verifica della qualità		
Art. 127 (5) e (6) RDC Allegati VIII e IX Reg. (UE) n. 207/2015	Predisposizione e trasmissione della Relazione Annuale di Controllo e del Parere annuale	Dicembre – Febbraio n+1

3.1.1 Riferimento agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale che l'Autorità di Audit prenderà in considerazione per il suo lavoro di audit, come stabilito dall'articolo 127, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013

La metodologia di audit, in riferimento alle fasi e alle attività del processo di controllo, opera come stabilito dall'art. 127 par. 3 del Reg (UE) n. 1303/2013, in conformità agli standard di controllo accettati a livello internazionale: INTOSAI (Criteri guida europei di applicazione delle norme di controllo INTOSAI), ISA (International Standards on Auditing.), IIA (Standard internazionali per la pratica professionale dell'internal auditing), ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions), nonché in linea con il codice deontologico per i revisori del settore pubblico (Codice Etico INTOSAI).

Al fine di illustrare il legame tra la metodologia di audit e gli standard di controllo si possono descrivere le varie fasi dell'attività di audit nel seguente modo:

a) Pianificazione dell'attività di audit (ISA 200, IIA 2200, INTOSAI 11):

- ✓ esame del quadro normativo;
- ✓ documentazione della revisione contabile (ISA 230);
- ✓ descrizione sintetica di attività, programma, compiti e organizzazione dell'Organismo oggetto di controllo;
- ✓ responsabilità del revisore relativamente alle frodi (ISA 240);
- ✓ analisi dei rischi (ISA 300 – ISA 315, 320, 330 – IIA 2201 – INTOSAI 12);
- ✓ obiettivi del controllo rispetto ai rischi (IIA 2210);
- ✓ valutazione controllo interno (INTOSAI 21);
- ✓ portata del controllo e metodo (soglia di rilevanza, metodologia di campionamento, dimensione del campione, previsione problemi particolari – IIA 2220 – ISSAI 4100 –ISSAI 1320, ISA 320);
- ✓ risorse necessarie (personale addetto ai controlli, identificazione dei bisogni formativi, spostamenti, previsione tempi e costi -IIA 2200 e IIA 2230);
- ✓ validazione del piano di lavoro: procedure, tempistica, obiettivi, estensione campionamento, ecc (IIA 2240).

b) Esecuzione delle attività di audit:

- Svolgimento audit di sistema:

- ✓ acquisizione ed analisi della documentazione finalizzata a comprendere il cosiddetto "ambiente di controllo" (Programma Operativo ed altri documenti di programmazione, bandi di gara, piste di controllo, risultanze dei controlli di I livello e dei controlli

fonte: http://burc.regione.campania.it

indipendenti, manuali delle procedure, rapporti annuali di esecuzione, ecc.) – (IIAA 2300 Svolgimento dell'incarico, IIA 2310 Identificazione delle Informazioni, IIA 2320 Analisi e Valutazioni);

- ✓ raccolta delle informazioni attraverso interviste, eventualmente anche da remoto, con i responsabili degli organismi oggetto di verifica, registrazione ed archiviazione dei dati acquisiti (IIA 2330 Registrazione delle Informazioni);
- ✓ esecuzione test di conformità (ISA 500 Elementi probatori della revisione, ISA 505 conferme esterne, ISA 520 Procedure di analisi comparativa, INTOSAI 13);
- ✓ valutazione controllo interno (INTOSAI 21);
- ✓ valutazione degli errori identificati nel corso dell'audit (ISSAI 1450 – ISA 450);
- ✓ analisi delle risultanze degli audit finalizzata alla predisposizione del Parere e Rac (ISA700);
- ✓ individuazione, proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano dei controlli da parte del responsabile dell'AdA (IIA 2340).

- Campionamento delle operazioni (INTOSAI 23):

- ✓ applicazione della metodologia prevista;
- ✓ quantificazione della dimensione del campione e dell'intervallo di selezione delle operazioni (ISA 530 Campionamento di revisione e altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare).

- Svolgimento dell'audit delle operazioni:

- ✓ acquisizione ed analisi della documentazione finalizzata a comprendere il cosiddetto "ambiente di controllo" (piste di controllo, bando di gara, risultanze dei controlli di I livello, …) - (IIA 2310 Identificazione delle Informazioni);
- ✓ analisi e valutazione circa la realizzazione del progetto oggetto di controllo (verifica tecnica);
- ✓ raccolta, registrazione e archiviazione della documentazione rilevante e dei dati acquisiti (IIA 2330 Registrazione delle Informazioni);
- ✓ individuazione, proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano dei controlli da parte del responsabile dell'AdA (IIA 2340).

- Gestione dati e reportistica:

- ✓ analisi delle risultanze degli audit di sistema e delle operazioni espletati (raccomandazioni, suggerimenti, pareri, relazioni…);
- ✓ comunicazione dell'esito dei controlli, di eventuali raccomandazioni e suggerimenti agli organismi sottoposti a verifica ed ai beneficiari sottoposti a verifica (IIA 2400 Comunicazione dei Risultati);
- ✓ comunicazioni dei risultati ad altri soggetti: trasmissione della documentazione degli audit di sistema alla Commissione europea, agli organismi del sistema di gestione e controllo (IIA 2410).

- Follow-up e azioni correttive (IIA 2500 Processo di Monitoraggio delle azioni correttive):

- ✓ verifica dell'attuazione delle raccomandazioni e delle misure correttive proposte a fronte di criticità/irregolarità;
- ✓ procedura di monitoraggio che stabilisce tempi e modalità per la risposta ai rilievi, la valutazione delle risposte, l'eventuale attivazione di ulteriori misure correttive (o, in assenza

fonte: http://burc.regione.campania.it

di misure correttive, accettazione formale del rischio da parte degli organismi controllati) e l'attivazione del follow up ove necessario.

- Quality review (ISA 220 Qualità del lavoro e IIA 1300):

  - ✓ valutazione della qualità (IIA1310,1311 e 1312) e della conformità del lavoro svolto dai revisori, nonché riesame, anche a campione, dello stesso ad opera di un supervisore.

Inoltre, in riferimento al Sistema Informativo:

- ✓ COBIT per gli obiettivi di controllo relativi all'Information Technology;
- ✓ Standard 27001 "Tecnologie dell'informazione – Tecniche di sicurezza-Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione – Requisiti";
- ✓ ISO/IEC e ISO/IEC 27002 "Tecnologie dell'informazione – tecniche di sicurezza – Codice di pratica per i controlli di sicurezza delle informazioni".

Nello specifico, e in relazione agli Standard di audit internazionalmente riconosciuti l'AdA adotta un ***Programma di Assicurazione e Miglioramento della Qualità*** *(in seguito Programma)*, dove vengono illustrati i principi alla base del processo di quality review condotto dall'Autorità di Audit, che comprende la compilazione di specifiche check list per il controllo della qualità relativo alle singole fasi delle attività, come da tabella che segue.

Tabella 4 – Fasi del controllo della qualità

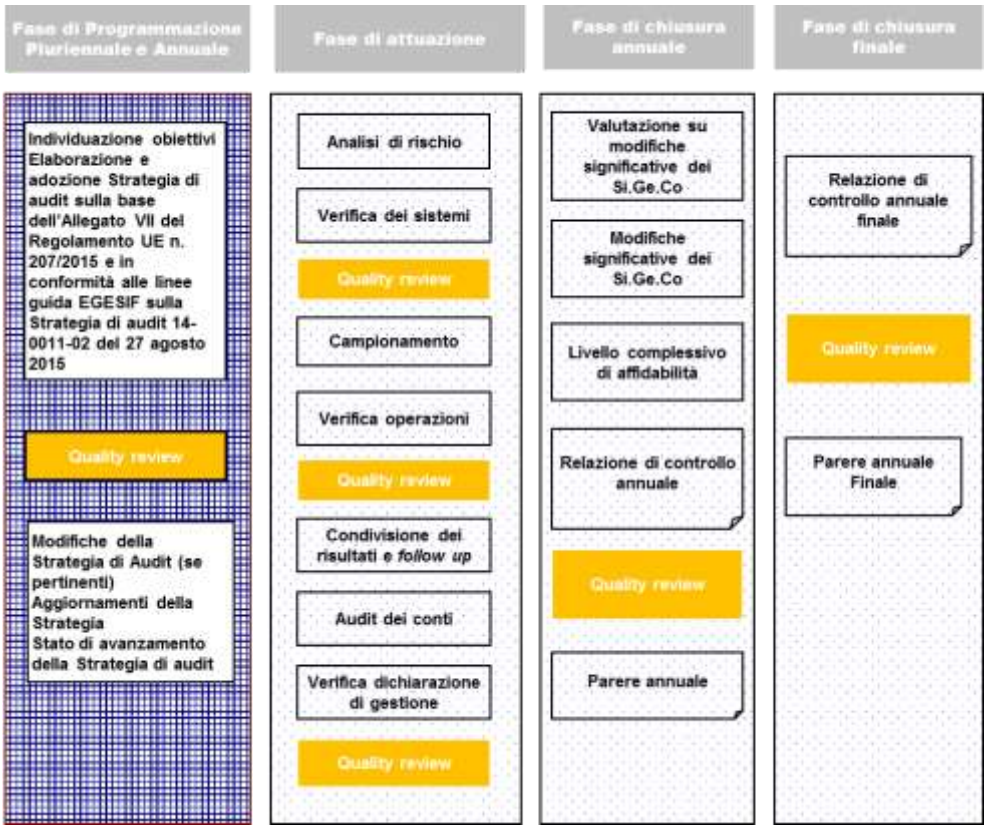

L'obiettivo del Programma è quello di fornire i riferimenti necessari per il controllo delle attività mirate a un continuo miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi.
Il programma viene adottato annualmente sulla base della verifica annuale di revisione della

fonte: http://burc.regione.campania.it

"Tavola di Verifica di Esecuzione e Monitoraggio della Valutazione del Programma" (in seguito descritta) da parte del Quality Reviewer, approvato dal Dirigente del Fondo e dall'Autorità di Audit. Il programma mantiene la sua struttura per tutta la programmazione dei fondi, salvo modifiche importanti su richiesta da parte di altri organi di controllo, o a seguito delle risultanze della valutazione annuale, ove dovessero risultare elementi tali da richiedere una opportuna rimodulazione del programma stesso. Viene aggiornata annualmente anche la "Tavola di Monitoraggio Verifica di Esecuzione e di Valutazione" sulle risultanze di verifica della qualità, e le eventuali aree di miglioramento individuate dalla valutazione dell'anno precedente.
La revisione e valutazione complessiva del Programma avviene all'inizio dell'anno successivo, dopo il 15 Febbraio (scadenza per la presentazione della RAC), attraverso l'analisi delle risultanze della verifica della qualità, riportate nella tavola di monitoraggio e verifica di esecuzione, dopo la chiusura e analisi di tutti i processi dall'aggiornamento della strategia e manuale, all'Audit di Sistema, Audit delle Operazioni, e l'Audit dei Conti, i cui esiti sono stati riportati nella Relazione Annuale di Controllo (RAC).

Tutte le attività sono riportate nella tavola di monitoraggio e valutazione strutturata per ogni processo individuato e contiene le seguenti informazioni:

- le attività riconducibili ai processi sottoposti a quality review,
- i tempi di attuazione,
- i responsabili e i soggetti coinvolti alla esecuzione di tali attività, gli output attesi,
- le relative risultanze delle check list di quality review utilizzate per il controllo,
- la verifica di esecuzione e valutazione.

Tale tavola serve come sintesi dei risultati raggiunti nell'annualità e quale base per la successiva valutazione annuale per determinare le azioni di miglioramento, attuare ogni modifica necessaria per assicurare che i processi conseguano i risultati attesi, attraverso il miglioramento continuo.

Gli output del controllo di qualità interno / esterno costituiscono un'utile fonte di informazioni per: affrontare problemi e non conformità; promuovere buone prassi all'interno dell'organizzazione; migliorare la comprensione delle interazioni tra i processi.

Il risultato dell'attività di analisi e valutazione degli elementi di ingresso del riesame, viene riportato, a cura del Q.R., nella tavola generale di "Monitoraggio e Verifica" degli esiti del lavoro svolto relativo all'attività di verifica della qualità riportando una sintesi nel Verbale di approvazione dello stesso con le opportunità di miglioramento individuate, a cui viene allegato la tavola generale di monitoraggio di tutti i processi con le risultanze della verifica di esecuzione relativa agli obiettivi di output e di risultato.

È compito dell'AdA approvare o meno le proposte presentate nel corso del riesame di miglioramento per l'anno successivo, il tutto viene verbalizzato e firmato dall'Autorità di Audit e registrato al protocollo informatico, infine trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell'ufficio attraverso le E-mail istituzionali.

Il verbale e il Programma di Qualità sono resi disponibili per la consultazione all'interno dell'Ufficio sulla repository denominata Spazio, su server della piattaforma della Regione Campania.

I servizi di AT, dei quali l'AdA si avvale, sono di supporto alle attività per le quali l'AdA detiene il potere di indirizzo, coordinamento e supervisione, mantenendo di conseguenza la responsabilità complessiva dell'attività di audit.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.1.2 Le procedure in atto per elaborare la Relazione di controllo e il Parere di audit da presentare alla Commissione ai sensi dall'articolo 127, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013

La Relazione di controllo annuale costituisce la sintesi di tutte le attività di audit condotte con riferimento ad uno specifico periodo contabile compreso tra il 01/07 dell'anno N-1 ed il 30/06/ dell'anno N. Tale relazione unitamente al parere, in conformità all'art. 63, paragrafo 7, del Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018, va presentata ai competenti Servizi della Commissione Europea entro il 15/02 di ogni anno a partire dal 2016, con riferimento al periodo contabile precedente. A tal fine, è utile ricordare che ai sensi dell'art. 135 (2) del RDC, l'Autorità di Certificazione trasmette la domanda finale di pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

Ai fini della corretta elaborazione della Relazione di controllo annuale e del rilascio del parere di audit di cui all'art. 63, paragrafo 7, del Regolamento finanziario, conformemente alle linee guida sulla Strategia di audit per gli Stati membri, l'AdA:

- esegue gli audit di sistema ai fini della valutazione dell'affidabilità del Si.Ge.Co. utilizzando le categorie di valutazione previste dalla tabella 2 dell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 480/2014 [categoria 1 (funziona bene); categoria 2 (funziona ma sono necessari dei miglioramenti); categoria 3 (funziona parzialmente sono necessari dei miglioramenti sostanziali) e categoria 4 (sostanzialmente non funziona)]. Tali audit dei sistemi, alla luce dei risultati dell'analisi dei rischi, sono svolti sulle Autorità e sui ROS/Organismi del sistema di gestione e controllo, prima delle attività di campionamento;
- esegue le attività di campionamento, in conformità alle opzioni previste dagli orientamenti sulla strategia;
- effettua gli audit sulle operazioni di cui all'art. 27 del Regolamento (UE) n. 480/2014.

Infine, si riportano le tempistiche concordate con le altre Autorità del POR Campania FSE (accordo prot. n.0313293 del 06/05/2016).

- entro il 31/10 dell'anno N+1 l'invio, da parte dell'AdC, della bozza dei conti all'AdG e all'AdA, perché possano avviare, rispettivamente, i lavori preparatori per redigere la dichiarazione di affidabilità e la sintesi dei controlli e i lavori preparatori per l'elaborazione del parere di audit e della RAC;
- entro il 15/11 dell'anno N+1 l'invio, da parte dell'AdG dei lavori preparatori per la Dichiarazione di affidabilità digestione e la Sintesi annuale all'AdA;
- entro il 31/12 dell'anno N+1, la trasmissione, da parte dell'AdC all'AdG e all'AdA, della versione finale dei conti incorporando anche i più recenti risultati degli audit sulle operazioni svolti dall'AdA;
- entro il 31/12 dell'anno N+1, la trasmissione, da parte dell'AdG all'AdA, della Dichiarazione di affidabilità/bozza e la Sintesi dei controlli;
- entro il 31/1 dell'anno N+2 l'AdA si assicura che tutte le raccomandazioni siano state recepite;
- entro il 15/2 dell'anno N+2 devono essere trasmessi alla Commissione i documenti che compongono il "pacchetto dei conti": Conti relativi all'esercizio contabile 1° luglio N-30 giugno

fonte: http://burc.regione.campania.it

N+1 (a cura dell'AdC); Dichiarazione di affidabilità della gestione e Sintesi dei controlli (a cura dell'AdG); Parere di audit e Relazione annuale di controllo (a cura dell'AdA).

Tali tempistiche potranno subire modifiche che saranno motivate e concordate tra le Autorità.

La RAC, inoltre, contiene tutti gli elementi previsti dell'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 207/2015 come rettificato dall' art. 2 del Reg. (UE) 277/2018.

Per l'elaborazione della RAC sono utilizzate anche le procedure informatiche a supporto delle attività di audit, di cui alla circolare MEF-RGS - prot. 47832 del 30/05/2014.

Il Parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il Parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella Dichiarazione di affidabilità di gestione dell'Autorità di Gestione. In particolare, ai fini del Parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'Autorità di Audit verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le Autorità o da tutti gli Organismi competenti e dai Beneficiari.

L'AdA vigila, altresì, sull'effettiva attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo delle Amministrazioni, ed inoltre, congiuntamente con AdG e AdC definisce le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche afferenti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento.

Il parere di audit è rilasciato sulla base dell'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 207/2015 ("Modello per il parere di audit") e conformemente ai parametri previsti nelle linee guida EGESIF 15-0002-04 del 17/12/2018.

La tabella che segue riporta, per le situazioni più comuni, il parere di audit relazionato alle risultanze dell'audit di sistema (categoria assegnata) e dell'audit delle operazioni (Tasso di Errore Totale e Tasso di Errore Totale Residuo); la tabella è indicativa e l'AdA esercita comunque il proprio motivato giudizio professionale, in particolare

Tabella 5 - Parametri per il corretto rilascio del parere di audit

	Elementi del parere di audit e garanzia complessiva				
Tipi di parere di audit	**Funzionamento del SIGECO** (risultati degli audit di sistema confermati o rettificati dai risultati degli audit delle operazioni- TET o/e miglioramenti per superare le carenze presenti nel SIGECO)		**Legalità e regolarità delle spese certificate nei conti**	**Conti**	**Misure correttive necessarie (in base alle conclusioni dell'AA contenute nella RAC)** (rettifiche finanziarie o miglioramenti di sistema / procedurali o entrambi)
	Risultati degli audit di sistema	**TET** (risultati degli audit delle operazioni)	**TETR** (risultati degli audit delle operazioni attenuati dalle rettifiche finanziarie attuate prima della presentazione dei conti alla Commissione		

fonte: http://burc.regione.campania.it

1 – Senza riserva	Sistema in categoria 1 o 2	e TET ≤2%	e TETR ≤2%	e adeguamenti da compiere nei conti ≤2%	Rettifiche dei singoli errori nel campione implementato
2 – con riserva (con impatto limitato)	Sistema in categoria 2	e/o 2% <TET≤ 5%	NA[3]	NA	Rettifiche dei singoli errori nel campione implementato. Miglioramenti per superare eventuali carenze nel SIGECO
3 – con riserva (con impatto significativo)	Sistema in categoria 3	e/o 5% ≤TET ≤ 10%	e TETR > 2%	e/o adeguamenti da compiere nei conti	Rettifiche finanziarie estrapolate per riportare il TETR al di sotto o uguale al 2%, tenendo conto delle rettifiche già applicate a seguito degli audit dell'AA (incluse rettifiche di singoli errori nel campione) + piano d'azione correttivo per superare eventuali carenze nel SIGECO + implementazione degli aggiustamenti da apportare ai conti
4 - Negativo	Sistema in categoria 4	E TET ≥ 10%	e TETR > al 2%		

Riguardo all'elemento di affidabilità della legittimità/regolarità e dei conti, il parere di audit è con riserva/negativo (livello rilevante di errore residuo) oppure no. Qualsiasi adeguamento o errore residuo superiore alla soglia di rilevanza per le spese certificate nei conti annuali è ritenuto una problematica significativa inerente.

3.2 Audit sul funzionamento del sistema di gestione e controllo (audit di sistema)

3.2.1 Indicazione degli Organismi da sottoporre ad audit e dei relativi requisiti essenziali nell'ambito degli audit dei sistemi. Se del caso, riferimento all'organismo di audit su cui l'Autorità di Audit fa affidamento per effettuare tali audit

L'Autorità di Audit è l'organismo responsabile dell'esecuzione degli audit di sistema. Gli audit dei sistemi si basano sui requisiti chiave previsti dalle "*Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri",* nota EGESIF 14-0010_final del 18/12/2014. In particolare essi riguardano:

- l'AdG ed eventuali OI cui potrebbero essere delegate funzioni (**8** requisiti chiave contenenti **36** criteri di valutazione);
- l'AdC (**5** requisiti chiave contenenti **18** criteri di valutazione).

I requisiti chiave, così come i relativi sotto criteri, sono elencati di seguito.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Autorità di Gestione/Organismo Intermedio
KR 1) Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati per il monitoraggio nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo
1.1 Chiara descrizione e ripartizione delle funzioni (organigramma, numero indicativo dei posti assegnati, qualifiche e/o esperienza richieste, descrizione delle mansioni), compresa l'esistenza di un accordo formale documentato che definisca con chiarezza eventuali compiti delegati dall'AdG agli OI.
1.2 Sono presenti, ai vari livelli di dirigenza e per le diverse funzioni in seno all'AdG e agli OI, il personale necessario e la dovuta competenza, tenuto conto del numero, delle dimensioni e della complessità dei programmi interessati, compresi eventuali opportuni accordi di esternalizzazione
1.3 Conformità al principio di separazione delle funzioni in seno alla stessa AdG, ove appropriato e, in particolare, nel caso in cui lo Stato membro abbia deciso di mantenere la funzione di certificazione all'interno della stessa struttura amministrativa dell'AdG, nonché tra l'AdG e altri organismi coinvolti nel sistema di gestione e controllo (l'AdC e/o i relativi OI, l'AdA e/o altri organismi di audit).
1.4 Esistono procedure e manuali completi e adeguati, opportunamente aggiornati, che riguardano tutte le principali attività svolte in seno all'AdG e agli OI, comprese procedure di monitoraggio per le irregolarità e per il recupero degli importi indebitamente versati.
1.5 Sono in atto adeguate procedure volte ad assicurare un controllo effettivo dei compiti delegati agli OI sulla base di opportuni meccanismi di reporting (esame della metodologia dell'OI, revisione periodica dei risultati riportati dall'OI, compresa, ove possibile, la ripetizione a campione dell'attività svolta dall'OI).
1.6 Tenuto conto del principio di proporzionalità, esiste una struttura di riferimento volta ad assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività e di cambiamenti delle strutture di gestione e di controllo
KR 2) Selezione appropriata delle operazioni
2.1 L'AdG ha elaborato procedure e criteri di selezione adeguati, da sottoporre all'approvazione del comitato di sorveglianza, che: a) garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità; b) sono non discriminatori e trasparenti e c) tengono conto della promozione della parità tra uomini e donne e dei principi di sviluppo sostenibile, di cui
2.2 Gli inviti a presentare candidature devono essere pubblicati 7. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicizzati in modo tale da rivolgersi a tutti i potenziali beneficiari e contengono una descrizione chiara della procedura di selezione utilizzata nonché dei diritti e degli obblighi dei beneficiari
2.3 Tutte le candidature pervenute devono essere registrate. Le candidature devono essere registrate all'atto della ricezione, la prova del recapito è consegnata a ciascun candidato e sono conservati i documenti relativi allo stato di approvazione di ciascuna candidatura.
2.4 Le candidature/i progetti dovranno essere valutati in conformità ai criteri applicabili. La valutazione è condotta in maniera coerente e non discriminatoria. I criteri/i punteggi utilizzati dovranno essere conformi a quelli approvati dal comitato di sorveglianza e indicati nell'invito. Nel valutare le candidature/i progetti, l'AdG si accerta che gli esaminatori dispongano della necessaria competenza e indipendenza. [... si veda all'allegato I della Egesif 14-0010]
2.5 Le decisioni di accoglimento o di rigetto di candidature o progetti dovranno essere assunte da un soggetto opportunamente autorizzato inseno all'organismo responsabile designato, i risultati dovranno essere comunicati al candidato per iscritto in un accordo o in una decisione (o documento analogo), con una chiara indicazione dei motivi per i quali la domanda è stata accolta o respinta. La procedura di ricorso e le relative decisioni dovranno essere pubblicate.
KR 3) Informazioni adeguate ai beneficiari
3.1 Adeguata comunicazione ai beneficiari dei loro diritti e obblighi, in particolare per quanto riguarda le norme di ammissibilità nazionali stabilite per il programma, le norme dell'Unione applicabili in materia di ammissibilità, le condizioni specifiche per il sostegno di ciascuna operazione riguardanti i prodotti o i servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, i requisiti riguardanti la contabilità separata o i codici contabili adeguati, le informazioni da conservare e comunicare. Anche gli obblighi in materia di informazione e pubblicità dovranno essere esplicitati e comunicati con chiarezza.
3.2 Esistenza di norme nazionali chiare e non ambigue in materia di ammissibilità definite per il programma.
3.3 Esistenza di una strategia atta a garantire che i beneficiari abbiano accesso alle informazioni necessarie e ricevano orientamenti di livello adeguato (volantini, opuscoli, seminari, workshop, siti web ecc.).
KR 4) Verifiche di gestione adeguate
4.1 Le verifiche di gestione comprendono: a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna richiesta di rimborso presentata dai beneficiari: [... si veda all'allegato I della egesif 14-0010]]; b) verifiche sul posto delle operazioni: le verifiche sul posto da parte dell'AdG e dei relativi OI dovranno essere eseguite quando il progetto è ben avviato sia sul piano della realizzazione materiale sia su quello finanziario (ad esempio nel caso delle misure relative alla formazione)
4.2 Le verifiche in loco di singole operazioni possono essere svolte a campione dall'AdG o dai relativi OI. [... si veda all'allegato I della egesif 14-0010]
4.3 Dovranno essere predisposte procedure scritte e liste di controllo esaustive da utilizzare per le verifiche di gestione al fine di rilevare eventuali inesattezze rilevanti. [... si veda all'allegato I della egesif 14-0010]

fonte: http://burc.regione.campania.it

4.4 Sarà necessario conservare i documenti comprovanti: a) le verifiche amministrative e le verifiche in loco, comprese le attività svolte e i risultati ottenuti; b) il seguito dato alle risultanze delle verifiche. Tali registrazioni costituiscono la documentazione giustificativa e le informazioni di supporto per la sintesi annuale che sarà preparata dall'AdG.
4.5 Esistenza di procedure approvate dall'AdG per garantire che l'AdC riceva tutte le necessarie informazioni circa le verifiche svolte ai fini della certificazione. Le verifiche di gestione dovranno essere concluse nei tempi prescritti per la certificazione della spesa nell'ambito di conti di un dato esercizio contabile.
KR 5) Esistenza di un sistema efficace idoneo ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo
5.1 I documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi delle operazioni sono conservati al livello di dirigenza appropriato (ad esempio, il capitolato d'onere e il piano finanziario dell'operazione, i progressi compiuti rispetto alle realizzazioni e ai risultati e le relazioni di controllo, i documenti riguardanti la domanda, l'esame, la selezione, l'approvazione delle sovvenzioni e le procedure di gara e di aggiudicazione nonché le relazioni sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati) e forniscono le informazioni precisate all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato. Il sistema contabile consente l'identificazione sia dei beneficiari sia degli altri organismi coinvolti e la giustificazione del pagamento
5.2 L'AdG conserva i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari a garantire una pista di controllo adeguata, che potranno essere in formato elettronico in caso di scambio elettronico di dati tra i beneficiari e gli organismi pertinenti, ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 3, del RDC.
5.3 Sono in atto procedure che assicurano che tutti i documenti necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 140 del RDC, relativo alla disponibilità dei documenti.
KR 6) Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari
6.1 Esistenza di un sistema informatizzato in grado di raccogliere, registrare e conservare i dati relativi a ciascuna operazione di cui all'allegato III del regolamento delegato, compresi dati relativi a indicatori, risultati e dati relativi ai progressi del programma nel raggiungimento degli obiettivi, forniti dall'AdG a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del RDC. Per le operazioni sostenute dal FSE, dovranno essere compresi i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, una ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori ove richiesto dal FSE.
6.2 Sono in atto adeguate procedure per consentire l'aggregazione dei dati laddove necessaria ai fini della valutazione, degli audit nonché per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, delle sintesi annuali, della relazione di attuazione annuale e della relazione di attuazione finale, comprese le relazioni sui dati finanziari, presentate alla Commissione.
6.3 Sono in atto procedure adeguate per garantire: a) la sicurezza e la gestione di questo sistema informatizzato, l'integrità dei dati tenuto conto degli standard riconosciuti a livello internazionale, quali le norme ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27002:2013, la riservatezza dei dati, l'autenticazione del mittente e la conservazione dei dati e dei documenti, segnatamente a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 125, paragrafo 8, e dell'articolo 140 del RDC; e (b) la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
KR 7) Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate
7.1 Prima di avviare l'attuazione dei programmi, l'AdG svolge un'analisi dei rischi di frode valutando la probabilità e l'impatto dei rischi di frode pertinenti ai processi principali dell'attuazione dei programmi. La valutazione dei rischi di frode dovrebbe, idealmente, essere condotta ogni anno, oppure ogni due anni, in base ai livelli di rischio. I risultati della valutazione dovranno essere approvati dai dirigenti dell'AdG.
7.2 Le misure antifrode sono strutturate attorno ai quattro elementi chiave del ciclo della lotta antifrode: prevenzione, rilevamento, correzione e repressione
7.3 Sono in atto misure preventive adeguate e proporzionate, mirate alle situazioni specifiche, al fine di ridurre il rischio di frode residuo ad un livello accettabile (ad esempio dichiarazione di principi, codice di condotta, linea adottata nelle comunicazioni dall'alto, assegnazioni dei compiti, azioni formative e di sensibilizzazione, analisi dei dati e costante consapevolezza dei segnali di allarme e degli indicatori di frode).
7.4 Esistono adeguate misure di rilevamento dei punti critici ("cartellini rossi") che sono attuate in maniera efficace.
7.5 Sono in atto misure adeguate che assicurano, per il caso in cui venga individuato un caso di sospetta frode, dei meccanismi chiari sia per il reporting di casi sospetti di frode sia di carenze nei controlli, in modo tale da garantire un sufficiente coordinamento con l'AdA, le autorità investigative competenti dello Stato membro, la Commissione e l'OLAF.
7.6 Sono in atto processi adeguati per dare seguito a eventuali casi sospetti di frode e ai relativi recuperi dei fondi dell'UE che sono stati spesi in maniera fraudolenta.
7.7 Esistono procedure di follow-up che consentono di esaminare eventuali processi, procedure o controlli connessi alla frode potenziale o effettiva e di utilizzare i dati così ottenuti ai fini del successivo riesame della valutazione dei rischi di frode.
KR 8) Procedure appropriate per preparare la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati
8.1 Per la preparazione del resoconto annuale, sono in atto procedure adeguate per: a) riesaminare opportunamente e dare seguito ai risultati finali di tutte le attività di audit e di tutti i controlli eseguiti dagli organismi pertinenti ciascun programma, comprese le verifiche di gestione svolte dall'AdG o eseguite per conto di quest'ultima dagli OI, le attività di audit svolte dall'AdA o sotto la sua supervisione e le attività di audit dell'UE; b) analizzare la natura e la portata degli errori e delle debolezze individuate nei sistemi e garantire che sia dato seguito a tali carenze (azioni correttive intraprese o programmate); c) attuare azioni preventive e correttive qualora siano individuati errori sistemici.

fonte: http://burc.regione.campania.it

8.2 La dichiarazione di gestione dovrà essere basata sul resoconto annuale e dovrà essere elaborata secondo il modello stabilito nel pertinente regolamento di esecuzione della Commissione.
8.3 L'attività di preparazione del resoconto annuale e della dichiarazione di gestione dovrà essere opportunamente documentata.
8.4 Il resoconto annuale e la dichiarazione di gestione nonché le informazioni di supporto e i documenti giustificativi sono messi a disposizione dell'AdA in tempo utile per consentirle di svolgere la sua valutazione. A tal fine è stabilito un adeguato calendario interno.
Autorità di Certificazione
KR 9) Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di monitoraggio nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo
9.1. Chiara descrizione e ripartizione delle funzioni (organigramma, numero indicativo dei posti assegnati, qualifiche e/o esperienza richieste, descrizione delle mansioni), compresa l'esistenza di un accordo formale documentato che definisca con chiarezza eventuali compiti delegati dall'AdC agli OI.
9.2. Adeguato numero di risorse competenti impiegate ai vari livelli e per le diverse funzioni in seno all'AdC, tenuto conto del numero, delle dimensioni e della complessità dei programmi in questione, compresi eventuali opportuni accordi di esternalizzazione.
9.3. Conformità al principio di separazione delle funzioni in seno all'organizzazione dell'AdC, ove appropriato e, in particolare, nel caso in cui lo Stato membro abbia deciso di mantenere la funzione di certificazione all'interno della stessa struttura amministrativa dell'AdG, nonché tra l'AdC e altre autorità coinvolte nel sistema di gestione e controllo (l'AdG e/or i relativi OI, l'AdA e/o altri organismi di audit).
9.4. Procedure e manuali completi e adeguati, opportunamente aggiornati, che riguardano tutte le principali attività svolte in seno all'AdC e agli OI, comprese procedure di rilevamento e monitoraggio delle irregolarità (irregolarità segnalate dagli OI o rilevate dall'AdC) e per il recupero di importi pagati indebitamente.
9.5 Sono in atto procedure e disposizioni adeguate per monitorare e controllare efficacemente l'esecuzione dei compiti delegati agli OI sulla base di opportuni meccanismi di reporting (esame della metodologia dell'OI, analisi periodica dei risultati comunicati dall'OI compresa, ove possibile, la ripetizione a campione dell'attività svolta dall'OI).
9.6 Un sistema per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi ove necessario.
KR 10) Procedure appropriate per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento
10.1. Procedure adeguate, ove opportuno, per garantire che l'AdC riceva e prenda in considerazione informazioni adeguate trasmesse dall'AdG e/o dai relativi OI in merito alle verifiche di gestione di primo livello svolte, nonché i risultati delle attività di audit svolte dall'AdA
10.2. Definizione dettagliata dei controlli, delle responsabilità e del flusso di lavoro in relazione al processo di certificazione.
KR 11) Tenuta di una contabilità informatizzata adeguata delle spese dichiarate e del corrispondente contributo pubblico
11.1. È mantenuta una contabilità informatizzata adeguata delle spese dichiarate alla Commissione.
11.2. Sono in atto procedure adeguate per mantenere una contabilità informatizzata completa e accurate delle spese presentate ai fini della certificazione dall'AdG, compreso il corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari.
11.3. Garantire una pista di controllo adeguata attraverso un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci. La pista di controllo in seno all'AdC dovrà consentire la riconciliazione tra le spese dichiarate alla Commissione e le dichiarazioni di spesa ricevute dall'AdG/dagli OI
KR 12) Contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e ritirati
12.1. Sono in atto procedure adeguate ed efficaci per conservare documenti completi e accurati che comprovino gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile e i recuperi effettuati a norma dell'articolo 72, lettera h), e dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera b, del RDC, e che dimostrino che gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondono agli importi iscritti nei sistemi contabili.
12.2 Sono mantenute adeguate registrazioni contabili per comprovare che le spese sono state escluse dai conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 2, del RDC, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettono nei conti del periodo contabile in questione
KR 13) Procedure appropriate per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti
13.1. Sono in atto adeguate procedure per preparare i bilanci e certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e per assicurare che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma.
13.2. Esistono procedure adeguate per garantire che le spese contabilizzate corrispondano ai pagamenti intermedi dichiarati nell'esercizio contabile previa rettifica di eventuali errori materiali e detrazione di tutti gli importi irregolari individuati attraverso gli audit e le verifiche di gestione e ritirati o recuperati nell'esercizio contabile in questione, e previo ritiro temporaneo di qualsiasi spesa di cui si stia valutando l'ammissibilità al momento della preparazione dei bilanci. I conti devono riflettere anche le rettifiche di errori materiali.
13.3. Esistono procedure adeguate per garantire che gli importi recuperati, da recuperare, ritirati da precedenti richieste di pagamento intermedio e non recuperabili si riflettano opportunamente nei conti. La procedura dovrebbe garantire la tenuta di una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti prima della chiusura del programma detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.
13.4. I conti sono messi, in tempo utile, a disposizione dell'AdG a titolo informativo e dell'AdA ai fini della sua valutazione. A tal fine è predisposto un adeguato calendario interno.

fonte: http://burc.regione.campania.it

13.5 Esistono procedure adeguate per garantire la trasmissione tempestiva dei conti alla Commissione, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Al fine di ottenere un alto livello di affidabilità e di formulare un parere corretto sul funzionamento del Si.Ge.Co. saranno effettuati audit di sistema, compresi test di conformità presso gli organismi più importanti. Tali test di conformità saranno eseguiti attraverso la verifica di alcune operazioni a livello di AdG/ROS, OI e AdC. Nel determinare il numero di controlli per il test di conformità, occorre considerare alcuni fattori generali fissati nelle norme ISA che stabiliscono che il numero delle operazioni da selezionare, deve essere proporzionale alla dimensione della popolazione di riferimento. Va segnalato che, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, i test di controllo a livello dell'AdC e dei relativi OI potranno contribuire alla revisione dei conti.

L'AdA, per individuare le dimensioni del campione da sottoporre ad audit, fa riferimento alle indicazioni fornite dalla EGESIF 16-0014-01 del 20/01/2017 "Guidance on sampling methods for audit authorities", in relazione alle tecniche di campionamento applicabili agli audit di sistema. La formula utilizzata è la seguente:

$$n = \frac{z^2 \times p \times (1-p)}{T^2}.$$

L'Ada si riserva di utilizzare i progetti campionati, anche in annualità precedenti, per le verifiche sulle operazioni quali test di conformità per l'audit di sistema, andando ad approfondire aspetti specifici come meglio definiti nell'APM.
Il metodo impiegato per la selezione dei test di controllo viene descritto dall'AdA all'interno di uno specifico memorandum di pianificazione degli audit dei sistemi da adottare prima dell'avvio degli audit.

I risultati di tali test, combinati ad altri elementi qualitativi e alle procedure di audit, formano la base della valutazione dell'affidabilità del sistema esaminato. I revisori dell'AdA procedono preliminarmente alla verifica di ciascun criterio di valutazione, per poi valutare ciascun requisito chiave, ciascuna autorità o organismo. Infine, l'AdA, alla luce delle valutazioni complessive, trae le proprie conclusioni sull'affidabilità del Si.Ge.Co. in base alle seguenti categorie:

- *Categoria 1.* Funziona bene, non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori. Le carenze sono assenti o minori. Tali carenze non hanno alcun impatto, ovvero hanno un impatto minimo, sul funzionamento dei requisiti chiave/delle autorità/del sistema.
- *Categoria 2.* Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti. Sono state riscontrate delle carenze, tali carenze hanno un impatto moderato sul funzionamento dei requisiti principali delle autorità e del sistema. Sono state formulate raccomandazioni che l'organismo sottoposto a audit dovrà attuare.
- *Categoria 3.* Funziona parzialmente, sono necessari dei miglioramenti sostanziali. Sono state riscontrate gravi carenze che espongono i Fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti chiave/delle autorità/del sistema è significativo.
- *Categoria 4.* Sostanzialmente non funziona. Sono state riscontrate numerose carenze gravi e/o di vasta portata che espongono i Fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti principali/delle autorità/del sistema oggetto di valutazione è significativo – i requisiti fondamentali/le autorità/il sistema oggetto di valutazione funzionano male o non

fonte: http://burc.regione.campania.it

funzionano affatto.

Il processo di valutazione dei sistemi è condotto con l'ausilio degli Allegati II e III delle "Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri", nota EGESIF 14-0010_final del 18/12/2014, allo scopo di facilitare il processo di valutazione per ciascuna tappa.

Conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione, ai fini della pianificazione e della notifica delle carenze, l'AdA utilizza le soglie di rilevanza indicate nella sottostante tabella:

Tabella 6: Soglie di rilevanza nell'ambito del *system audit*

Funziona bene. Sono necessari piccoli miglioramenti	Funziona ma sono necessari dei miglioramenti	Funziona parzialmente, sono necessari dei miglioramenti sostanziali	Sostanzialmente non funziona
Eccezioni < 10%	Eccezioni < 25%	Eccezioni < 40%	Eccezioni > 40%

Qualora, a seguito dell'audit dei sistemi si concluda che il tasso di scostamento rilevato è superiore alla soglia di rilevanza definita dall'AdA per quell'audit, questo significa che il sistema di gestione e controllo non soddisfa il criterio di elevata affidabilità. Di conseguenza, il sistema di gestione e controllo deve essere classificato come avente un livello medio o basso di affidabilità, con evidenti implicazioni nella dimensione del campione degli audit delle operazioni.

Va in ogni caso sottolineato che la valutazione della materialità negli audit di sistema tiene conto di fattori qualitativi, oltre che l'approccio quantitativo e del giudizio professionale dell'auditor. Le risultanze e le conclusioni degli audit di sistema verranno riportate altresì nel paragrafo 4.3 della Relazione di controllo annuale previsto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 480/2014.

L'indicazione delle Autorità, degli organismi e/o aspetti orizzontali soggetti a audit di sistema è riportata nel capitolo 4 della presente Strategia. L'AdA, alla data di redazione della presente Strategia, non intende avvalersi di un Organismo di audit ai fini dell'esecuzione degli audit dei sistemi.

3.2.2 Indicazione di qualsiasi audit di sistema finalizzato ad aree tematiche specifiche

L'Autorità di Audit nell'ambito delle proprie attività può svolgere audit anche in relazione a specifiche tematiche orizzontali quali, ad esempio:

- funzionamento e sicurezza dei sistemi informatizzati istituiti ai sensi dell'articolo 72, lettera d), dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 126, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dettagliati al capo II del Regolamento 1011/2014; funzionamento del loro collegamento con il sistema informatizzato SFC2014 come previsto all'articolo 74, paragrafo 4, dello stesso Regolamento;
- qualità delle verifiche amministrative e in loco di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche in relazione al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, rispetto della normativa ambientale e pari opportunità;
- qualità della scelta dei progetti e delle verifiche amministrative e in loco (di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013) in relazione all'attuazione degli strumenti finanziari;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- affidabilità dei dati relativi a indicatori e target intermedi e ai progressi compiuti dal Programma Operativo nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Autorità di Gestione ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- rendicontazione degli importi ritirati e recuperati;
- attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate sostenute da una valutazione del rischio di frode conformemente all'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- corretta applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia di aiuti di stato.

Sulla base degli esiti dell'analisi di rischio, l'AdA potrà valutare di pianificare audit specifici su aspetti trasversali, di natura orizzontale, che potranno essere condotti sia sulle Autorità che su eventuali gli Organismi intermedi.

L'AdA ha già svolto nei precedenti anni contabili i seguenti audit tematici puntuali:

- Audit tematico relativo all'affidabilità dei dati relativi a indicatori e target intermedi di cui al Rapporto di audit tematico sugli indicatori" prot. 2019.0453735 del 17/07/2019;
- Audit tematico - Strumenti Finanziari di cui Rapporto definitivo trasmesso con nota prot.2020.0088291 del 11/02/2020,

Per il sesto anno contabile, pertanto, non è previsto lo svolgimento di audit specifici su temi trasversali.

3.3 Audit delle operazioni

3.3.1 Descrizione metodo di campionamento da usare in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 480/2014 e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode

L'Autorità di Audit è l'organismo responsabile dell'esecuzione degli audit delle operazioni per il PO compreso nella presente strategia.

Per l'applicazione del metodo per la selezione delle operazioni da sottoporre a controllo, di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 480/2014, l'Autorità di Audit prende in considerazione i seguenti orientamenti:

- EGESIF 16-0014 del 20/01/2017 "Guidance on sampling methods for audit authorities Programming periods 2007-2013 and 2014-2020";
- EGESIF_15_0002-04 del 17/12/2018 "Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit che devono essere comunicati dalle autorità di audit e sul trattamento degli errori rilevati dalle autorità di audit al fine di stabilire e comunicare tassi di errore totali residui affidabili"
- Clarifications in view of the upcoming submission of assurance packages and sampling methodology – Ref. Ares (2017) 6257417 del 20/12/2017;
- Manuale di Audit.

La popolazione di riferimento per il campionamento è quella delle *spese* dichiarate alla

fonte: http://burc.regione.campania.it

Commissione nell'anno contabile di riferimento, ad eccezione di quelle con importo negativo che saranno trattate e auditate come popolazione separata (vedi paragrafo 3.3.4).

La tempistica delle attività di audit sulle operazioni, dopo aver considerato la distribuzione delle domande di pagamento nel corso dell'anno contabile, è valutata dall'AdA di volta in volta, riservandosi la scelta di procedere con campionamenti multipli (ad esempio semestrali o dopo ogni certificazione di spesa) o ad un unico campionamento annuale.

La determinazione del metodo di campionamento più idoneo da utilizzare per la selezione delle operazioni da sottoporre a controllo avviene secondo l'analisi dei seguenti fattori: distribuzione delle irregolarità emerse dai controlli precedenti, caratteristiche della popolazione e sua dimensione, livello di affidabilità della gestione, variabilità degli errori rispetto alla dimensione finanziaria delle operazioni, scelte fatte in precedenza.

Dalla suddetta analisi e dai risultati emersi attraverso gli Audit di sistema svolti, verranno stabiliti i valori dei parametri e la metodologia di campionamento più idonea da utilizzare tra quelle presenti nelle linee guida della Commissione per determinare i progetti da sottoporre ad audit.

In considerazione delle caratteristiche e delle dimensioni della popolazione, e in relazione alle aspettative sulla variabilità degli errori rispetto alle spese, possono essere adottati i metodi di cui alla sottostante tabella con la precisazione che, nella fase operativa, è scelto volta per volta quello che consente di assicurare maggiore efficacia dei controlli a seconda delle condizioni riscontrate.

Tabella 7: Metodi di campionamento

Metodo di campionamento	Condizioni favorevoli alla scelta della metodologia del campionamento
MUS standard	Gli errori presentano un'elevata variabilità e sono pressoché proporzionali al livello di spesa (cioè i tassi di errore presentano una bassa variabilità). I valori di spesa per operazione mostrano un'elevata variabilità.
MUS conservativo	Gli errori hanno un'elevata variabilità e sono pressoché proporzionali al livello di spesa. I valori di spesa per operazione mostrano un'elevata variabilità. L'incidenza attesa degli errori è bassa. Il tasso di errore atteso deve essere inferiore al 2%.
Stima per differenza	Gli errori sono relativamente costanti o presentano una bassa variabilità. Occorre una stima della spesa totale corretta nella popolazione.
Campionamento casuale semplice	Metodo proposto generale che si può impiegare laddove non si verifichino le condizioni precedenti. È applicabile utilizzando un procedimento di stima tramite media per unità oppure tramite coefficiente.
Metodi non statistici	Si utilizzano quando è impossibile applicare il metodo statistico in base alla dimensione della popolazione (inferiore alle 150 unità).
Stratificazione	Può essere utilizzata in combinazione con uno qualsiasi dei metodi sopra elencati. È particolarmente utile ogniqualvolta si preveda una variazione notevole nel livello di errore tra i gruppi della popolazione (sottopopolazioni).

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'Autorità di Audit si riserva la possibilità di stratificare la popolazione, dividendola in sottopopolazioni, ognuna delle quali composta da un gruppo di unità di campionamento che abbiano caratteristiche simili, in particolare sotto il profilo del rischio o del tasso di errore previsto come ad esempio in presenza di operazioni rappresentate da contributi finanziari di un Programma Operativo a strumenti finanziari o altri elementi di valore di rischio elevato.

L'individuazione del metodo di campionamento idoneo è valutato regolarmente, prima di effettuare il campionamento, e comunque ampiamente illustrato nel verbale di campionamento.

L'AdA prende in considerazione, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di estrazione del campione di spesa da sottoporre a controllo, ex art. 28 Regolamento (UE) n. 480/2014[4]:

- l'affidabilità del sistema come elevata, media o bassa, tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato, come da sottostante tabella 10;
- la soglia di rilevanza, considerando che la soglia massima è stabilita al 2%; 'errore atteso e l'eventuale correlazione con la dimensione dell'operazione.

Tabella 8: Indicazione del livello di affidabilità del sistema

Livello di affidabilità del sistema	**Alto**	**Medio Alto**	**Medio Basso**	**Basso**
Giudizio qualitativo espresso sul Si.Ge.Co	Funziona bene non occorrono miglioramenti o sono necessari sono miglioramenti minori	Funziona ma sono necessari dei miglioramenti	Funziona parzialmente sono necessari dei miglioramenti sostanziali	Sostanzialmente non funziona
Livello di confidenza da adottare per il campionamento	**60%**	**70%**	**80%**	**90%**

Se le unità di campionamento selezionate comprendono un gran numero di richieste di pagamento o fatture sottostanti, l'Autorità di Audit può decidere di sottoporle ad audit mediante il ricorso al sotto-campionamento, ossia riducendo i giustificativi di spesa da sottoporre a controllo tramite un ulteriore campionamento, utilizzando degli stessi parametri del campione principale, se possibile. La dimensione del sub-campione non può essere inferiore a trenta richieste di pagamento o fatture sottostanti.

Oltre alle indicazioni fornite nella presente Strategia di audit, l'Autorità di Audit specifica che le attività di campionamento sono dettagliatamente documentate. In particolare, viene formalizzato l'eventuale giudizio professionale impiegato per stabilire i metodi di campionamento. Sono, inoltre,

[4] Ai sensi dell'art. 28 (11) del Regolamento (UE) n. 480/2014, *"l'Autorità di Audit valuta l'affidabilità del sistema, come elevata,*

fonte: http://burc.regione.campania.it

verbalizzate le fasi di pianificazione, selezione, prova e valutazione, al fine di dimostrare l'idoneità del metodo stabilito.

Ai sensi dell'art. 28 comma 8 del Regolamento (UE) n. 480/2014[5], l'Autorità di Audit potrà escludere dalla popolazione da sottoporre a campionamento le operazioni per le quali si applicano le condizioni previste all'articolo 148 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (proporzionalità in materia di controllo). Se invece una o più operazioni già selezionate nel campione rientrano in tale condizione, l'AdA in base al suo giudizio professionale potrà sostituirle selezionando ulteriori elementi, nello stesso numero di quelli esclusi, utilizzando la stessa metodologia applicata per il campione originale, escludendo quelli già inclusi in quest'ultimo.

In tali circostanze, ai fini della redazione del parere di audit sulla spesa totale dichiarata, l'Ada calcolerà l'errore totale utilizzando uno degli approcci raccomandati nella EGESIF_16-0014-00 20/01/2017 al paragrafo 7.10.2.

L'AdA riesamina periodicamente la copertura fornita dal campione estratto - in particolare laddove si optasse per il doppio campionamento o per il campionamento successivo ogni domanda di pagamento intermedio - alla luce delle irregolarità eventualmente rilevate a seguito dei controlli.

Al termine dei controlli è possibile determinare sia il tasso di errore totale della popolazione (TET) che la precisione (SE), quale misura dell'incertezza associata all'estrapolazione, al fine di calcolare il limite superiore dell'errore (ULE = TET + SE), a seconda del metodo di campionamento statistico applicato. L'errore (TET) e il limite superiore (ULE) sono quindi entrambi confrontati con l'errore massimo tollerabile (TE) fissato pari al 2% della spesa, per trarre le conclusioni dell'audit:

1) se TET > TE il revisore rileva che gli errori nella popolazione sono superiori alla soglia di materialità;
2) se TET< TE e anche ULE < TE il revisore conclude che gli errori nella popolazione sono inferiori alla soglia di materialità;
3) se TET< TE ma ULE > TE è necessario del lavoro aggiuntivo visto che non ci sono garanzie per sostenere che la popolazione non è affetta da errori superiori alla soglia di materialità.

Il lavoro aggiuntivo richiesto, come indicato dalla Linea Guida INTOSAI n.23, consiste in una delle seguenti possibilità:

- richiedere all'organismo controllato di esaminare gli errori/le eccezioni rilevati e quelli che si potrebbero verificare in futuro. Ciò potrebbe comportare adeguamenti concordati dei resoconti finanziari;
- effettuare ulteriori verifiche al fine di attenuare il rischio del campionamento e di conseguenza la tolleranza che deve rientrare nella valutazione dei risultati (ad esempio un campione supplementare);
- utilizzare procedure di audit alternative per conseguire una garanzia supplementare.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul campione non consentano di pervenire a conclusioni accettabili, ai fini della relazione annuale, si provvederà all'estrazione di un campione supplementare di ulteriori operazioni (vedi par. 3.3.3), in relazione a specifici fattori di rischio

[5] Ai sensi dell'art. 28 (11) del Regolamento (UE) n. 480/2014, *"l'Autorità di Audit valuta l'affidabilità del sistema, come elevata, media o bassa. A tal fine, si terrà conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata elevata, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento, non deve essere inferiore al 60%. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata bassa, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90 %. La soglia di rilevanza massima è pari al 2%"*.

fonte: http://burc.regione.campania.it

individuati, al fine di garantire per ogni Programma Operativo una copertura sufficiente dei diversi tipi di operazioni, dei beneficiari, degli Organismi intermedi e o di altri aspetti di natura prioritaria.

Le risultanze del campione supplementare saranno trattate e comunicate separatamente all'interno della Relazione di controllo annuale da trasmettere alla Commissione europea ai sensi art. 63, paragrafo 7, del Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018. Nel caso in cui il numero delle irregolarità rilevate risultasse elevato o qualora fossero individuate irregolarità sistematiche, se ne analizzeranno le cause al fine di formulare le opportune raccomandazioni.

Infine, sulla base dei risultati degli audit delle operazioni effettuati, ai fini del parere di audit e della relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Audit calcola il tasso di errore del campione ed il tasso di errore totale così come indicato nelle linee guida della Commissione (somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente, degli errori sistemici ed anomali non corretti, divisa per la popolazione).

Al termine dei controlli, si procede ad analizzare gli eventuali errori riscontrati nel contesto degli audit delle operazioni. Gli errori rilevati in tali audit possono essere casuali, sistemici o in circostanze eccezionali anomali:

- errore sistemico: corrisponde ad un'irregolarità sistemica ai sensi dell'art. 2 comma 38 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- errore anomalo: corrisponde ad un errore di natura eccezionale, non rappresentativo della popolazione (EGESIF_15-0002-04 del 17.12.2018, IV, 1.4);
- errore casuale: corrisponde ad un errore generico non avente né natura anomala né sistemica (EGESIF_15-0002-04 del 17.12.2018, IV, 1.2);
- errore noto: un errore che conduce l'auditor ad identificare ulteriori irregolarità aventi origine dalla medesima causa anche al di fuori del campione (EGESIF_15-0002-04 del 17.12.2018, IV, 1.5).

3.3.2 Il Campionamento non Statistico

In conformità alle disposizioni dell'articolo 127 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è previsto l'utilizzo di un metodo di campionamento non statistico esclusivamente nei casi in cui comprovati fattori oggettivi rendano impossibile l'utilizzo di un metodo statistico. Infatti, il campionamento non statistico è da evitare ogni qualvolta sia possibile ricorrere a metodi statistici.

Tuttavia, si può ricorrere a un campionamento non statistico in presenza di un numero di operazioni in un periodo contabile insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico. La guida ai metodi di campionamento riporta 150 unità come soglia massima della popolazione al di sotto della quale non è consigliabile utilizzare un metodo statistico, e in caso di popolazione inferiore a questo valore, l'AdA deve verificare comunque l'applicabilità di un metodo statistico.

In caso di campionamento non statistico, la selezione delle operazioni avviene sempre in modo casuale attraverso un'estrazione casuale o proporzionale alla spesa. Tale scelta è condizionata all'assenza o presenza di una significativa correlazione positiva tra errori e spesa. È possibile stratificare la popolazione al fine di individuare eventuali sotto-popolazioni con caratteristiche similari, in particolar modo in riferimento all'errore atteso.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Livello di affidabilità dell'audit di sistema	Soglia minima in riferimento alle operazioni	Soglia minima in riferimento alla spesa
Categoria 1	10%	10%
Categoria 2	15%	20%
Categoria 3	20%	25%
Categoria 4	25%	30%

In conformità a quanto dettato dalla guida sui metodi di campionamento, se possibile verrà inoltre determinato uno strato esaustivo *h* di operazioni *nh* con importo certificato superiore al 2% del totale della spesa certificata nel periodo contabile (dette HV); che verranno tutte controllate.

Le restanti *n-nh* operazioni verranno campionate con le stesse tecniche usate per il campionamento casuale stratificato (se si è scelto un metodo di selezione casuale) oppure con quelle del campionamento per unità monetaria (se si è optato per una selezione delle operazioni proporzionale alla spesa).

I risultati del campione, in maniera del tutto analoga al campionamento statistico, saranno proiettati nella popolazione con le tecniche già previste per il campionamento casuale e per il MUS, a seconda della scelta fatta per la metodologia di selezione delle operazioni, verrà confrontato il tasso di errore proiettato con il tasso di errore massimo tollerabile (2%), giungendo così alla conclusione che gli errori nella popolazione sono superiori oppure inferiori alla soglia di rilevanza.

Le modalità del campionamento non statistico potranno subire variazioni a seguito di approvazione di procedure di semplificazione del lavoro di Audit da parte della Commissione.

3.3.3 Descrizione della metodologia di campionamento supplementare e complementare e identificazione dei fattori di rischio

A norma dell'art. 27(5) del Reg. (UE) 480/2014, qualora l'AdA riscontri problemi di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del Programma Operativo, l'Autorità di Audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e prescrivere adeguate misure correttive.

Tali audit supplementari possono condurre a:

1. **campionamento "complementare"**, ex art. 28, comma 12 del Reg. (UE) 480/2014, giustificati da una insufficiente verifica di operazioni ad alto rischio;
2. **campionamento "addizionale"** - (EGESIF 16-0014-01, paragrafo 7.2): giustificato da un campione dal quale è derivato un audit che non ha consentito di fornire sufficienti garanzie che la popolazione non sia affetta da errori superiori alla soglia di materialità (ad esempio nel caso in cui l'errore proiettato è inferiore alla materialità e superiore al limite superiore dell'errore – cfr. par 3.3.1).

In relazione al campione complementare l'AdA deve utilizzare adeguate procedure per valutare se la sistematicità degli errori materiali riscontrati nel campione principale sia tale da ritenere necessario estendere la dimensione del campione. Tali procedure devono prevedere un'attenta

fonte: http://burc.regione.campania.it

analisi della natura e della causa dell'errore stesso.

Una buona verifica al sistema permette di individuare i fattori di rischio che, coniugati con eventuali rischi emersi sui precedenti audit sulle operazioni afferenti a precedenti campionamenti, permettono di poter eseguire audit complementari.

Una volta effettuato il controllo sulle operazioni estratte con il campionamento ordinario ed analizzati i risultati, laddove i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico, l'Autorità di Audit, se del caso, estrarrà un campione complementare.

L'Autorità di Audit potrà procedere alla selezione delle operazioni da sottoporre a controllo complementare in base alle informazioni disponibili (in particolare, agli esiti dei controlli precedenti, effettuati dalla stessa AdA, dall'AdG, dall'AdC e da soggetti esterni), alle caratteristiche della popolazione di riferimento (ad esempio, concentrazione di ingenti risorse finanziarie presso un singolo Beneficiario/attuatore) e ad ulteriori elementi ritenuti significativi.

Il campione complementare sarà composto da operazioni estratte dalla popolazione di riferimento, generalmente con la medesima metodologia utilizzata per il campionamento ordinario, e permetterà di indagare più nel dettaglio le possibili cause degli errori riscontrati.

L'Autorità di Audit analizzerà separatamente i risultati degli audit del campione complementare; trarrà le proprie conclusioni sulla base di tali risultati e le comunicherà alla Commissione nella Relazione Annuale di Controllo ai sensi del Reg (UE) 2018/277. Le irregolarità riscontrate nel campione supplementare non sono incluse nel calcolo del tasso di errore estrapolato del campione principale.

Anche nel caso del campione complementare è applicabile il principio di proporzionalità dei controlli ex art.148 Reg (UE) 1303/2013.

Il campione complementare è da considerarsi un campione di "sicurezza", per un migliore *follow up* delle criticità rilevate con il campione ordinario, per stabilire la natura dell'errore. Pertanto il ricorso a tale strumento è rimandato ad una scelta dell'AdA, in base ad una valutazione professionale, non essendo lo stesso obbligatorio, a meno che i problemi riscontrati appaiano di carattere sistematico.

In relazione al campionamento addizionale, cui è possibile ricorrere nel caso in cui l'audit condotto sulle operazioni non sia in grado di dare sufficienti garanzie che la popolazione non è affetta da errori superiori alla soglia di materialità, l'auditor deve procedere ad un ricalcolo della dimensione del campione, utilizzando il valore dell'errore proiettato ottenuto dall'esame delle operazioni del campione originario in luogo del tasso di errore atteso (*anticipated error* - AE).

La dimensione del campione addizionale si ottiene come differenza tra la dimensione del campione originario e la dimensione del campione ricalcolato e le operazioni vengono selezionate attraverso lo stesso metodo utilizzato nel campione originario.

Quindi i due campioni (originario e addizionale) vengono sommati dando origine al campione finale. I risultati dell'audit (errore proiettato e precisione di campionamento) vengono quindi ricalcolati utilizzando i dati ottenuti dal campione finale.

3.3.4 Descrizione della metodologia di campionamento delle operazioni con spesa certificata negativa

Sono identificate come operazioni con spesa certificata negativa da trattarsi come popolazione separata soggetta a controllo quelle operazioni che abbiano un saldo negativo, nel periodo contabile e che non siano:

fonte: http://burc.regione.campania.it

a. errori materiali;

b. saldi negativi non corrispondenti a correzioni finanziarie;

c. entrate derivanti da progetti generatori di entrate;

d. trasferimenti di operazioni da un programma all'altro o all'interno dello stesso programma senza che ciò corrisponda a un'irregolarità identificata nell'operazione.

Per ogni singolo importo negativo, oppure per un campione rappresentativo, l'AdA:

- individua la fonte della decertificazione;
- individua il numero di certificazione in cui detto importo era stato decertificato;
- conduce un'indagine documentale per verificare e dettagliare l'informazione ricevuta: controllo dei verbali di rendiconto, verbali di verifica in loco, verbali di supplemento d'istruttoria, rapporti audit di sistema e audit delle operazioni AdA, registro ritiri/recuperi.

3.3.5 Descrizione dell'approccio di audit delle operazioni

Successivamente all'estrazione del campione delle operazioni da sottoporre a controllo, l'AdA provvede, previa pianificazione dei controlli, all'invio di comunicazioni scritte ai soggetti da sottoporre ad audit. All'interno di queste comunicazioni sono riportate le informazioni relative ai nominativi dei referenti incaricati del controllo, i dettagli sullo svolgimento dell'incontro, nonché la documentazione da mettere a disposizione. Gli audit delle operazioni sono effettuati sulla base dei documenti giustificativi, consultati di norma on line sul SI SURF in modalità desk, che costituiscono la pista di controllo e verificano la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, accertando tra l'altro la conformità delle seguenti aree di controllo:

- l'operazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo, non è stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del Programma Operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere;
- le spese dichiarate alla Commissione corrispondono ai documenti contabili, e i documenti giustificativi prescritti dimostrano l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del Regolamento delegato 480/2014;
- per quanto riguarda le spese dichiarate alla Commissione, determinate in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), e all'articolo 109 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., nonché all'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013, gli output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del beneficiario sono stati effettivamente prodotti, i dati relativi ai partecipanti o altri documenti relativi agli output e ai risultati sono coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi prescritti dimostrano l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del citato Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Si precisa che il controllo sulle operazioni che utilizzano opzioni di semplificazione dei costi sarà previsto all'interno del manuale di audit, tenuto conto delle modalità con le quali tale impostazione di semplificazione dei costi sarà prevista dall'AdG. Vale a dire se il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile stabilito dall'AdG è basato:

fonte: http://burc.regione.campania.it

i. su dati statistici o altre informazioni oggettive;
ii. su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
iii. sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

Gli audit delle operazioni hanno l'obiettivo di verificare anche che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario in conformità all'articolo 132, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Gli audit delle operazioni comprendono, se del caso, la verifica sul posto dell'esistenza del beneficiario e/o eventuale altra verifica non conducibile on desk.

In considerazione delle attuali condizioni e modalità di lavoro conseguenti alle limitazioni poste dalla normativa nazionale e regionale per limitare gli impatti e la diffusione della pandemia collegata al COVID-19 ed in linea con le indicazioni operative fornite dalla Commissione Europea con nota prot. Ares (2020)1641010 - 18/03/2020, le operazioni di verifica per l'anno contabile in corso, saranno condotte in modalità desk. Soltanto nel caso di attenuazione delle misure precauzionali, con la ripresa delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali, sarà possibile valutare l'opportunità di integrare il lavoro con visite in loco per acquisire ulteriori chiarimenti.

Infine, gli audit delle operazioni hanno ad oggetto la verifica dell'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'Autorità di Certificazione nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo. Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del Programma Operativo, l'Autorità di Audit assicura che saranno effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e raccomandare le misure correttive necessarie.

I risultati degli audit delle operazioni sono condivisi con il beneficiario e le Autorità e/o organismi interessati, assegnando un congruo termine allo scopo di consentire la formulazione di osservazioni, integrazioni o controdeduzioni.

Trascorso il periodo di contraddittorio, il rapporto di audit si intenderà definitivo e sarà trasmesso alle Autorità e organismi competenti. Laddove nel documento siano evidenziati errori o irregolarità sarà anche richiesta l'adozione di misure preventive e/o correttive, in tal caso l'AdA avvierà un processo di follow-up e di sorveglianza finalizzato alla verifica della effettiva e corretta implementazione delle misure richieste.

A seguito dell'invio del rapporto definitivo, l'AdA provvede ad avviare un meccanismo di follow-up e di sorveglianza finalizzato alla verifica della effettiva e corretta implementazione delle misure richieste. Il trattamento di eventuali errori e/o delle irregolarità avverrà conformemente agli orientamenti e alla prassi comunitaria in materia, ovvero, alla luce delle indicazioni presenti nella nota EGESIF15-0002-04 del 17/12/2018 "*Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit che devono essere comunicati dalle autorità di audit e sul trattamento degli errori rilevati dalle autorità di audit al fine di stabilire e comunicare tassi di errore totali residui affidabili".*

In particolare se tra gli errori individuati, si riscontrassero casi di frode o sospetta frode, l'Autorità di Audit provvederà all'eventuale segnalazione alla struttura competente, la quale effettuerà la comunicazione, per importi superiori ai 10.000 euro di contributo, all'OLAF, informando degli esiti dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari, ai sensi dell'art.122 del Regolamento (UE) n.1303/2013.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Qualora non fosse possibile il controllo dell'operazione inclusa nel campione a causa della preventiva acquisizione dei relativi documenti da parte delle autorità giudiziarie, l'AdA potrà adottare due risoluzioni alternative:

a) se esistono prove certe di frode, la spesa in questione viene conteggiata come un errore e inclusa nel TETP;
b) se non sono ancora presenti informazioni certe sullo stato di frode, si sarà conteggiata l'operazione campionata, applicando una selezione casuale alla restante popolazione e utilizzando lo stesso metodo di campionamento.

In relazione alla valutazione del rischio di frode, inoltre, saranno effettuati regolari audit di sistema nei confronti dell'Autorità di Gestione, sulla base dell'art.127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto delle indicazioni fornite con la nota EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014 "Valutazione del rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate".

3.3.6 Verifica attraverso la piattaforma ARACHNE

La Commissione Europea raccomanda che le Autorità di Gestione adottino un approccio strutturato e mirato per la gestione del rischio di frode come indicato nella nota EGESIF 14-0010 final del 18/12/2014, che tra le misure preventive richiama anche l'analisi dei dati e gli indicatori di frode. Tali informazioni possono essere estratte per mezzo di ARACHNE, uno specifico strumento, messo a disposizione dalla Commissione, che consente di individuare i progetti potenzialmente esposti a rischi di frode, conflitti di interesse e irregolarità, come specificato nella nota EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014.

L'IGRUE supporta i soggetti coinvolti nel processo di gestione e controllo dei Programmi Operativi fornendo a tal fine un supporto attraverso il Sistema ARACHNE, in linea con gli indirizzi comunitari in materia antifrode, anche definendo i criteri, le metodologie e le modalità di utilizzo del Sistema stesso.

L'Autorità di Audit ha identificato all'interno del suo organigramma, dettagliato nelle sezioni successive, un referente al fine di esaminare sui progetti campionati processi, procedure e controlli connessi alla frode potenziale o effettiva ed elaborare gli indicatori così ottenuti per valutare i rischi di frode per potenziali irregolarità o tendenza dell'evoluzione dei rischi.

In linea con le Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE l'IGRUE, ha fornito indicazioni sull'utilizzo del sistema ARACHNE da parte dell'Autorità di Audit (MEF – RGS - Prot. 86664 del 2/5/2019), con particolare riferimento alle fasi di:

- definizione della Strategia di audit;
- designazione delle Autorità del Programma Operativo;
- audit di sistema e audit delle operazioni.

Nell'ambito degli audit di sistema e audit delle operazioni, al fine di rilevare la presenza di indicatori di rischiosità (per Beneficiario e progetto), l'Autorità di Audit provvederà a consultare il sistema per acquisire le informazioni utili relativamente ai beneficiari delle operazioni che rientrano nel campione, quali ad esempio:

- presenza di conflitti di interessi (Beneficiario /fornitore, appaltante/appaltatore);
- concessione di altri finanziamenti (divieto di cumulo o doppio finanziamento);
- elevata concentrazione di finanziamenti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- dimensione di impresa (impresa unica, piccola, media o grande impresa);
- riscontro dell'operatività di un Beneficiario nel periodo di vincolo ex post;
- esecutore/fornitore/prestatore di servizi in caso di appalti.

3.4 Audit dei conti

3.4.1 Descrizione dell'approccio di audit per l'audit dei conti

Gli audit dei conti sono effettuati direttamente dall'Autorità di Audit.

L'audit dei conti è svolto, ai sensi dell'art. 137 del paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 480/2014, sulla base di quanto previsto nel presente paragrafo e per ogni anno contabile.

Attraverso l'audit dei conti, l'AdA vuole fornire una ragionevole garanzia sulla veridicità, completezza, accuratezza degli importi compresi nei conti. La metodologia finalizzata all'audit dei conti considera gli esiti del lavoro di audit dei sistemi, con particolare riferimento a quelli riferiti all'Autorità di Certificazione ed ai risultati degli audit sulle operazioni. Inoltre l'AdA conformemente agli orientamenti previsti dalle "Guidance for Member States on Audit on Accounts", EGESIF 15-0016-04 del 03/12/2018, effettua delle verifiche aggiuntive finali sui conti, che consentono di fornire un parere per stabilire se questi ultimi forniscono un quadro veritiero e corretto.

Nella sottostante figura 5 è riportato il processo concernente gli audit dei conti.

Figura 5: processo complessivo concernente l'audit dei conti

Gli audit dei conti sono eseguiti prima della data del 15/02 di ogni anno contabile N+1, in modo da poter essere utilmente inclusi nella Relazione di controllo annuale, da presentare entro la data sopra indicata.

L'AdA assegna, tra gli altri, una particolare rilevanza nell'ambito dell'audit di sistema sull'AdC, al requisito chiave n. 13 "*Adeguate procedure per elaborare e certificare la completezza, accuratezza e la veridicità dei conti*". A tal fine, nel manuale di audit è inserita una checklist separata da applicare all'AdC, che copre tutti gli elementi dei conti, come descritto al punto 5 dell'Articolo 29 del Regolamento delegato. Si ritiene dunque che già a partire dagli esiti dei test di controllo condotti sul requisito chiave n. 13, e più in generale su gli altri requisiti chiave dell'AdC, si possano ottenere ragionevoli garanzie sulle procedure adottate da quest'ultima, con riferimento all'affidabilità dei conti.

Nell'ambito degli audit dei conti, l'AdA, alla luce degli esiti finali degli audit delle operazioni, verifica

fonte: http://burc.regione.campania.it

la corretta implementazione dei meccanismi di *follow up* a fronte di spese valutate come non ammissibili (effettività dei ritiri, decertificazioni delle spese dichiarate non ammissibili, recuperi, ecc.).

L'AdA una volta ricevuta la bozza dei conti, tenuto conto anche dei risultati dell'Audit di sistema sull'AdC e degli esiti finali degli audit delle operazioni, esegue le verifiche aggiuntive finali sulla bozza dei conti certificati. Le verifiche aggiuntive sui conti certificati dall'AdC hanno lo scopo di accertare che tutti gli elementi richiesti dall'art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e che siano supportati da documenti sottostanti in possesso delle Autorità competenti.

Le verifiche che l'AdA esegue sui conti concernono:

- le voci di spesa certificate ovvero l'importo totale delle spese ammissibili dichiarate ai sensi dell'art. 137 (1) (a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare vengono verificate, anche attraverso un campione rappresentativo, le spese inserite nelle domande di pagamento presentate alla Commissione nel corso dell'anno contabile;
- le altre voci (ritiri, recuperi, importi da recuperare e importi non recuperabili) attraverso verifiche a campione sulle singole registrazioni anche alla luce degli esiti degli audit di sistema e delle operazioni;
- la riconciliazione delle spese, in particolare viene riscontrata la riconciliazione dei conti fornita dall'AdC all'interno dell'appendice 8 dell'Allegato VII del Regolamento (UE) n. 1011/2014, con riferimento al totale delle spese inserite nella bozza dei conti, all'importo complessivo registrato nei sistemi contabili dell'AdC e le spese (incluso il contributo pubblico corrispondente) inserite nelle domande di pagamento presentate alla Commissione nel corso dell'anno contabile di riferimento. Nel caso si dovessero manifestare delle differenze o disallineamenti, l'AdA valuta, attraverso appropriate procedure di audit, l'adeguatezza delle giustificazioni riportate nei conti e fornite dall'AdC attraverso appropriate procedure di audit. Ciò al fine di ottenere prove ragionevoli che gli eventi alla base di eventuali deduzioni siano conosciuti e trattati prima della presentazione del parere di audit e della Relazione di controllo annuale di cui all'art. 127 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- l'effettiva correzione delle irregolarità, attraverso la verifica del corretto inserimento nei conti dei risultati dei controlli eseguiti dall'Autorità di Audit, o da parte di altri soggetti compresi la Commissione europea e la Corte dei Conti europea. Tale verifica assume un grande rilievo anche ai fini della trattazione del tasso di errore da riportare nella Relazione di controllo annuale.

I risultati del lavoro di audit hanno inoltre lo scopo di consentire all'AdC, se necessario, di correggere ulteriormente i suoi conti prima della certificazione alla Commissione. Ai fini del rilascio del parere di audit, l'AdA tiene conto della soglia di rilevanza del 2% degli importi iscritti nella bozza dei conti prima che vengano effettuate le rettifiche.

L'AdA emette un parere senza riserve nell'ipotesi in cui l'AdC rifletta nei conti definitivi tutte le rettifiche ritenute necessarie dall'AdA. Nel caso in cui vengano rilevate criticità, nell'ambito degli audit dei conti, saranno attivate le necessarie procedure allo scopo di monitorare l'attuazione di raccomandazioni di natura preventiva o correttiva.

Le informazioni dettagliate relative al lavoro di audit svolto e i risultati dell'audit dei conti sono inseriti nella specifica sezione della Relazione di controllo annuale (All. IX cap. 6 della del Regolamento

fonte: http://burc.regione.campania.it

(UE) n. 207/2015).

Al fine di consentire il rispetto delle scadenze previste dai regolamenti e dagli orientamenti comunitari per la trasmissione della documentazione annuale alla Commissione europea (riportate anche nelle linee guida dell'EGESIF 14-0011-02 del 27/08/2015)[6], l'AdG, l'AdC e l'AdA con accordo prot. n.0313293 del 06/05/2016 hanno definito i termini per l'elaborazione e la condivisione della documentazione preliminare e definitiva.

L'AdA assicura che gli esiti dell'audit eseguito sulla bozza dei conti saranno trasmessi in tempo utile all'AdC allo scopo di rispettare le scadenze previste dagli orientamenti nonché avere a disposizione il tempo necessario utile alla verifica dell'effettiva implementazione di eventuali raccomandazioni da parte di quest'ultima. Nella sottostante figura è rappresentato il diagramma concernente il flusso delle attività e le scadenze associate con riferimento all'audit dei conti.

Figura 6: diagramma di flusso relativo all'audit dei conti

AdC entro 31/10/N	AdA sulla base delle scadenze interne	AdC entro 31/12/N	AdA entro 15/02/N+1
Presenta la Bozza dei Conti: • Allegato VII del Reg. (UE) 1011/2014: • Importi registrati nei sistemi contabili AdC; • Importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile; • importi da recuperare alla chiusura del periodo contabile; • recuperi effettuati durante il periodo contabile; • importi irrecuperabili alla chiusura del periodo contabile; • importi dei contributi per programma erogati ai SF; • anticipi versati nel quadro di aiuti di Stato; • riconciliazione delle spese.	**Esegue le verifiche aggiuntive su Bozza dei conti con riferimento a:** • voci di spesa certificate; • altre voci (ritiri, recuperi, importi da recuperare e importi non recuperabili); • importi dei contributi a SIF e anticipi per aiuti di stato • riconciliazione delle spese; • l'effettiva correzione delle irregolarità. **Trasmette all'AdC le proprie osservazioni e raccomandazioni in vista della versione definiva dei conti**	**Elabora il modello dei conti sulla base eventualmente di nuovi fatti e in ogni caso con osservazioni e raccomandazioni derivanti da controlli:** **1) dell'AdA;** **2) della CE;** **3) della Corte dei Conti europea.** **Trasmette all'AdA la versione definitiva del modello dei conti sulla base dell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 1011/2014.**	**Verifica che tutte le osservazioni e raccomandazioni siano state recepite dall'AdC, include i risultati degli audit dei conti nella RAC ed emette un parere senza riserve nell'ipotesi in cui l'AdC rifletta nei conti definitivi tutte le rettifiche ritenute necessarie dall'AdA. Nel caso in cui siano rilevate criticità, nell'ambito degli audit dei conti, sono attivate le opportune procedure allo scopo di monitorare l'attuazione di raccomandazioni di natura preventiva o correttiva.**

[6] Le linee guida prevedono che l'AdC trasmetta la Bozza dei conti entro il 31/10 dell'anno N e che contemporaneamente l'AdG avvii i lavori di preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione, e l'AdA i lavori di preparazione della RAC e del Parere. Entro il successivo 31/12, l'AdC e l'AdG trasmettono i loro rispettivi documenti in versione definitiva, allo scopo di consentire all'AdA di formulare un Parere entro il 15/02 dell'anno N+1

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.5 Verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione

3.5.1 Riferimento alle procedure interne che stabiliscono il lavoro rientrante nella verifica di affermazione contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, ai fini del Parere

L'Autorità di Audit prepara, ai sensi dell'art. 127 (5) (a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 un parere di audit a norma dell'art. 63 del Regolamento finanziario.

Il Parere di audit deve riferire, tra le altre cose, se il lavoro di audit metta in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione elaborata dall'Autorità di Gestione come prevista nell'Allegato VI del Regolamento (UE) n. 207/2015. L'AdA confronta, quindi le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione con i risultati del proprio lavoro di audit, al fine di assicurarsi dell'assenza di divergenze o incoerenze. In caso di divergenze l'AdA, anche sulla base delle scadenze interne condivise con le altre Autorità, discute le sue eventuali osservazioni con l'AdG in modo che quest'ultima possa fornire ulteriori informazioni. Alla dichiarazione di affidabilità di gestione è allegato l'Annual Summary, il quale a sua volta tiene conto dei risultati degli audit di sistema, degli audit delle operazioni e audit dei conti svolti dall'AdA e dei risultati delle verifiche amministrative e delle verifiche in loco svolte dall'AdG. L'AdG all'interno della dichiarazione deve garantire l'accuratezza e legalità dei conti che dovranno aver recepito le rettifiche previste dagli audit dell'AdA e dai controlli dell'AdG e AdC. Laddove le rettifiche non siano state riportate nei conti, in quanto il processo di valutazione dell'irregolarità risulta ancora in corso, ne viene data informazione all'interno della dichiarazione e, qualora la rettifica venga in seguito confermata, deve essere riportata nella prima domanda di pagamento utile e nei conti del periodo contabile successivo.

L'Autorità di Audit monitora accuratamente l'avvio dei lavori di preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione entro la data indicata dagli orientamenti comunitari ovvero il 31/10/N. A tal fine è prestata una particolare attenzione, insieme agli altri, al requisito chiave n. 8 relativo alle "Procedure appropriate per preparare la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati" nell'ambito dell'audit di sistema dell'AdG.

Sulla base delle scadenze interne condivise con le altre Autorità, una volta ricevuta la dichiarazione di affidabilità di gestione, la procedura di audit che l'AdA intende eseguire è finalizzata all'accertamento dei seguenti aspetti:

- verifica dell'elaborazione della dichiarazione in conformità a quanto previsto dall'Allegato VI del Regolamento (UE) n. 207/2015;
- verifica della registrazione delle irregolarità, della segnalazione di irregolarità e delle azioni di *follow-up* riferite in particolare ai controlli con impatti finanziari;
- verifica delle procedure eseguite e del materiale documentale utilizzato per la preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione da parte dell'AdG;
- verifica dell'affidabilità dei dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e ai progressi compiuti dal programma come previsti dall'art. 125 paragrafo 2 lett. a del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- verifica circa l'assenza di incongruenze e contraddizioni con particolare riferimento ai risultati del lavoro di audit svolto dall'AdA.

L'AdA assicura che gli esiti della verifica sulla dichiarazione di affidabilità di gestione siano

fonte: http://burc.regione.campania.it

trasmessi in tempo utile all'AdG allo scopo di consentire a quest'ultima la possibilità di recepire eventuali osservazioni e raccomandazioni formulate in sede di verifica.

Nella sottostante figura è rappresentato il diagramma concernente il flusso delle attività e le scadenze associate alla verifica della dichiarazione di gestione.

Figura 7: Diagramma di flusso relativo alla verifica della dichiarazione di gestione

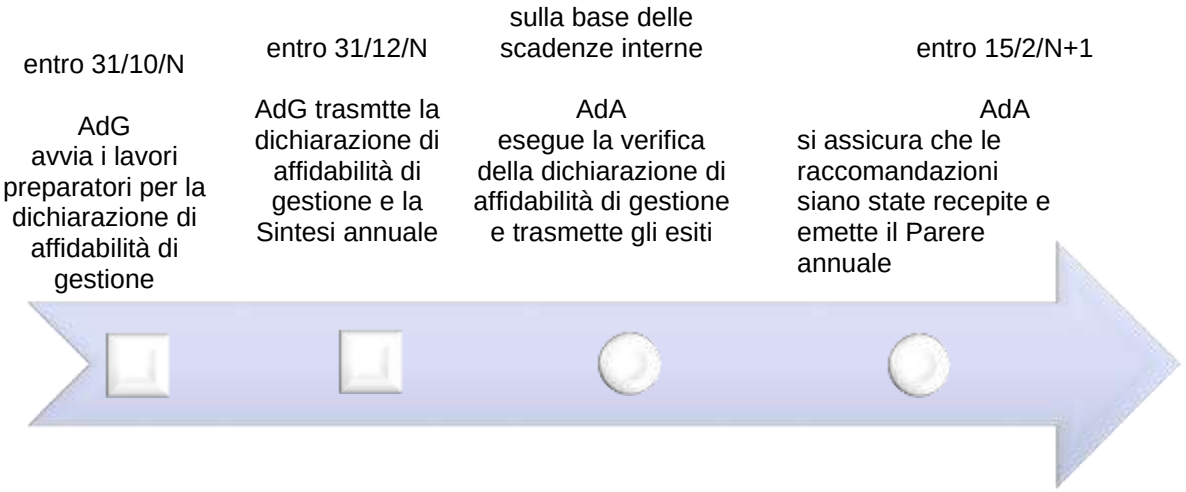

Nei sottostanti diagrammi è riportato il calendario per la presentazione della documentazione prevista dall'art. 63 del Regolamento finanziario da parte delle Autorità del Programma Operativo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

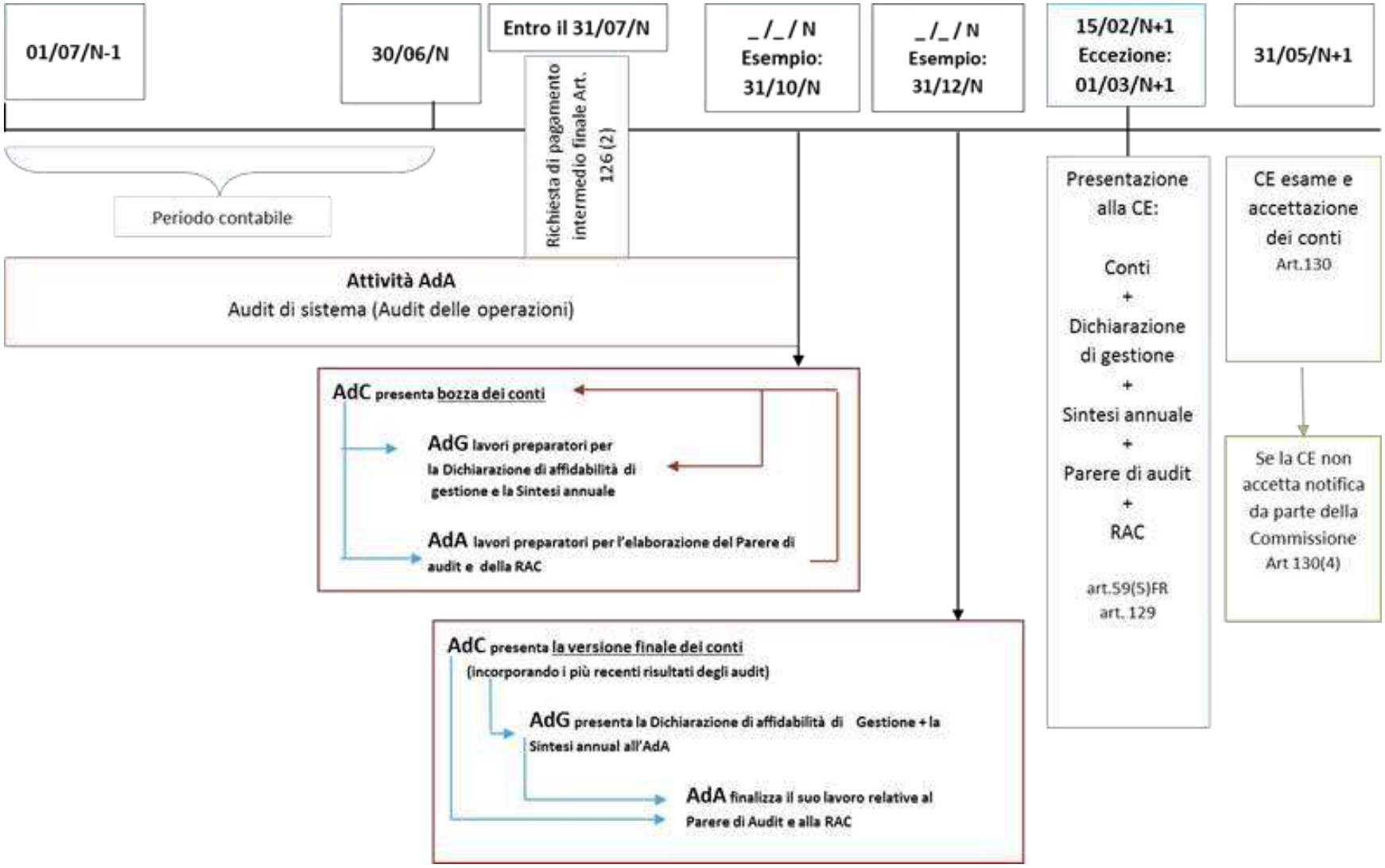

fonte: http://burc.regione.campania.it

4. LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO

4.1 Descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi specifici dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e spiegazione del collegamento tra le risultanze della valutazione dei rischi e il lavoro di audit pianificato

Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi degli audit si è tenuto conto:

- dei vincoli imposti all'attività di audit dal quadro normativo comunitario e dagli standard internazionali di audit;
- dello svolgimento delle attività di audit relative al rispetto dei criteri di designazione dell'AdG e dell'AdC;
- dei risultati emersi dall'analisi del rischio;
- della verifica attraverso gli audit delle operazioni dell'adeguatezza dei conti;
- delle risultanze degli audit condotti dalla Commissione Europea;
- della verifica di sistema prevista dall'art. 29(4) del Regolamento (UE) n. 480/2014 allo scopo di eseguire validi test di controllo sul requisito chiave n. 13 "Adeguate procedure per elaborare e certificare la completezza, accuratezza e la veridicità dei conti relativamente all'AdC";
- della verifica di sistema da eseguire sull'AdG/ROS anche allo scopo di eseguire dei validi test di controllo sul requisito chiave n. 8 "Procedure appropriate per preparare la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati";
- della necessità di eseguire verifiche a campione (laddove presenti un elevato numero di Organismi Intermedi o altri soggetti da sottoporre alle verifiche di sistema);
- della necessità di garantire un adeguato bilanciamento fra gli audit di sistema e gli audit delle operazioni al fine di garantire la massima sinergia fra i due strumenti di controllo.

L'audit pianificato per l'anno contabile in corso tiene conto delle risultanze degli audit condotti durante il quinto esercizio contabile, dei risultati dell'aggiornamento dell'analisi del rischio e della positiva valutazione del RC 15 (cat. 1) rilasciata dai Servizi della Commissione a seguito della missione di Audit richiamata in anagrafica. Pertanto, l'AdA non effettuerà specifica verifica del mantenimento dei requisiti di designazione sull'AdG e sull'AdC.

Per la pianificazione delle attività da svolgere per la sesta annualità (01/07/2019– 30/06/2020), settima annualità (01/07/2020-30/06/2021) e ottava annualità (01/07/2021- 30/06/2022) si è tenuto conto dei risultati degli Audit di Sistema, dei risultati degli audit svolti dalla Commissione Europea, nonché dei dati dell'avanzamento finanziario del programma a marzo 2020.

Per la sesta annualità (01/07/2019 – 30/06/2020), la settima annualità (01/07/2020 – 30/06/2021) e ottava annualità (01/07/2021- 30/06/2022), l'analisi del rischio è stata aggiornata in funzione dell'avanzamento del programma e dei risultati previsti delle attività di verifica condotte dall'AdA.

Nel sesto esercizio contabile (01/07/2019 – 30/06/2020) saranno sottoposti ad audit i ROS 9, 5 e 12.
Sebbene dall'Analisi del Rischio si rilevi che il ROS 7 è caratterizzato da rischio più elevato, si ritiene di posticiparne la verifica al prossimo anno contabile, considerato che attualmente non risulta ancora certificata spesa di sua competenza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'AdA si riserva la facoltà di aggiornare la pianificazione a fronte della sopravvenienza di fatti o atti nuovi.

4.2 Indicazione del calendario dei compiti di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi per gli audit dei sistemi (compresi audit mirati ad aree tematiche specifiche)

Nella sottostante tabella 11 sono indicati gli organismi e il calendario di audit previsto per il prossimo anno contabile e per i due successivi.

Nell'ambito della pianificazione delle attività di audit, l'individuazione dei ROS da sottoporre a verifica, è stata effettuata, oltre che in funzione della valutazione del rischio condotta, anche in considerazione dell'effettivo avanzamento finanziario dell'Obiettivo specifico.

Tabella 11 - Pianificazione delle attività di audit

Autorità/Organismi o specifiche aree tematiche che dovranno essere controllate	**N.CCI**	Importo approvato in milioni di euro	**Organismo responsabile dell'audit**	Risultato della valutazione del rischio	VI anno contabile 2019 - 2020	VII anno contabile 2020- 2021	VIII anno contabile 2021- 2022
					Obiettivo e ambito dell'audit	Obiettivo e ambito dell'audit	Obiettivo e ambito dell'audit
AdG	2014IT05SFOP020	837.176.347,0	**AdA**	-	-	System audit -	System audit -
AdC		837.176.347,0	**AdA**	-	-	System audit	System audit
ADG/ROS 9		24.942.000,00	**AdA**	37,92%	System audit	-	
ADG/ROS 5		16.662.000,00	**AdA**	32,74%	System audit	-	
ADG/ROS 12		101.812.000,00	**AdA**	32,41%	System audit	-	
ADG/ROS 7		34.156.400,00	**AdA**	40,84%	-	System audit	
ADG/ROS 15		22.752.000,00	**AdA**	29,66%	-	System audit	
ADG/ROS 16		2.528.000,00	**AdA**	27,41%	-	System audit	
ADG/ROS 8		6.549.600,00	**AdA**	26,89%	-	System audit	
ADG/ROS 22		15.957.147,00	**AdA**	25,41%	-	-	System audit
ADG/ROS 10		500.000,00	**AdA**	25,09%	-	-	System audit
ADG/ROS 13		13.592.000,00	**AdA**	24,62%	-	-	System audit
ADG/ROS 21		8.581.064,00	**AdA**	24,16%	-	-	System audit

La programmazione degli audit per il sesto periodo contabile sarà eventualmente integrata con ulteriori valutazioni professionali derivanti dall'analisi di altri fattori quali ad esempio esito dei controlli propri e/o di soggetti esterni, avanzamento finanziario etc..

La pianificazione delle attività di audit di sistema sarà dettagliata nell'"*Annual Planning Memorandum*".

fonte: http://burc.regione.campania.it

5. RISORSE

5.1 Organigramma dell'Autorità di Audit e informazioni sui suoi rapporti con gli Organismi di audit che effettuano audit come previsto all'articolo 127, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso

L'Accordo di Partenariato - Allegato II "Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020" ha previsto che:

- la struttura dell'Autorità di Audit debba avere un numero complessivo di unità interne che ne consenta l'efficace operatività, anche in relazione alla complessità e alla dotazione finanziaria dei programmi di riferimento. Le unità interne preposte all'Autorità di Audit devono possedere profili professionali adeguati rispetto alle funzioni da svolgere e fruire di percorsi di aggiornamento adeguati durante il periodo di attuazione dei programmi;
- sia garantita l'adeguatezza della struttura organizzativa dell'AdA, in termini di numero di risorse umane interne collocate nella struttura dell'Autorità di Audit e della professionalità delle stesse.

Per quanto riguarda l'organizzazione delle attività dell'AdA, con particolare riferimento al numero delle risorse umane, si è tenuto conto della dotazione economica dei fondi da controllare, della complessità delle azioni messe in opera dalle AdG e AdC, degli eventuali fattori di rischio connessi alla gestione di ogni singolo fondo nonché delle indicazioni emerse dalla collaborazione con il MEF/IGRUE durante il processo di designazione.

Il numero delle risorse umane è ad oggi pari a **16 unità di personale interno full time**, cui si aggiungono **tre dirigenti**. Il personale regionale ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato che garantisce quindi lo standard qualitativo del servizio pubblico e la continuità dell'attività nel tempo.

La struttura dell'ufficio dell'AdA è costituita da due uffici dirigenziali per il controllo di II livello dei fondi FESR e FSE, il cui personale, incardinato nei rispettivi uffici – Ufficio I e Ufficio II, oltre alle attività di auditor, svolge anche funzioni trasversali.

Le risorse umane in servizio presso l'AdA dispongono di esperienza pluriennale in materia di controlli ed hanno competenze riguardanti specifiche tematiche, quali: appalti pubblici, aiuti di stato, trasparenza e anti-corruzione, formazione e sistemi informativi. Tali aspetti, unitamente alle garanzie di indipendenza e alle regole volte a evitare conflitti di interesse, hanno rappresentato elementi salienti sui quali è stata verificata la presenza dei requisiti di adeguatezza dell'AdA ai fini della designazione da parte dell'Organismo nazionale di coordinamento (circolare MEF-RGS Prot. 47832 del 30/05/2014 "Procedura per il rilascio del parere sulla designazione delle Autorità di Audit dei Programmi UE 2014/2020").

A seguito degli interventi attuati per migliorare la capacità amministrativa, l'Amministrazione regionale con il DD n. 20 del 16/03/2017 ha approvato il "Nuovo sistema dei profili professionali", con annesso il catalogo delle "competenze tecniche ed organizzative descrittori e grading".

In attuazione di quanto disposto, quindi, il personale in carica presso l'AdA è confluito nell'ambito di ruolo "auditing e controllo". I profili professionali individuati in base al catalogo

fonte: http://burc.regione.campania.it

delle competenze tecniche ed organizzative, sono i seguenti:

- funzionario esperto amministrativo (auditor esperto): contribuisce alla realizzazione dei processi amministrativi, alla pianificazione delle attività di controllo ed è responsabile della gestione degli audit, anche di natura complessa, e del loro monitoraggio;
- funzionario amministrativo (auditor): concorre alla realizzazione dei processi amministrativi delle attività di audit ed è responsabile della gestione degli audit e del loro monitoraggio;
- istruttore amministrativo (auditor): supporta la realizzazione delle attività di audit, effettua verifiche di conformità alla normativa e svolge attività di preparazione, raccolta ed archiviazione documentale.

Nella sottostante figura 8 è riportato l'organigramma della struttura dell'AdA.

Figura 8: Organigramma e struttura organizzativa dell'AdA

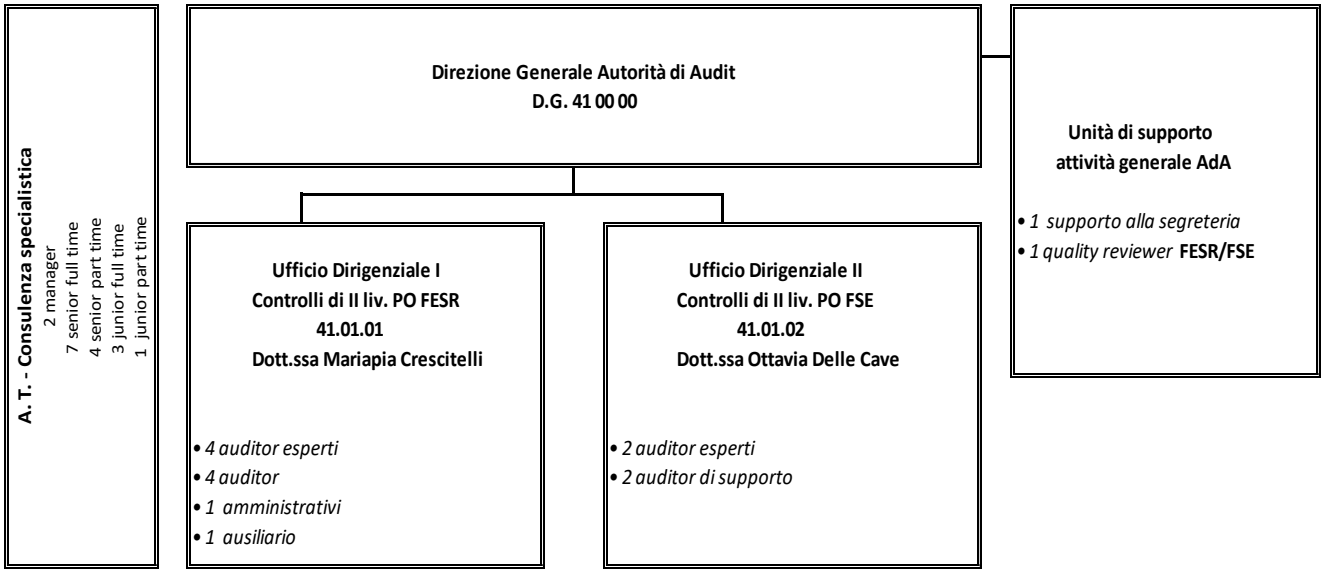

5.2 Indicazione delle risorse pianificate da destinare in relazione al periodo contabile corrente ed a quello successivo

Alla data di adozione della presente strategia, le risorse complessivamente a disposizione dell'AdA corrispondono a n. 16 unità di personale interno e due dirigenti. La copertura e la continuità dei livelli quantitativi e dei requisiti di competenza professionale delle risorse interne è garantita nel rispetto del limite minimo del 30% previsto dall'Organismo nazionale di coordinamento. Tali risorse sono distribuite per qualifiche/competenze nel seguente modo:

- Autorità di Audit (AdA);
- Dirigente dell'Ufficio I - Controlli di II livello PO FESR (1 unità);
- Dirigente dell'Ufficio II - Controlli di II livello PO FSE (1 unità.);

fonte: http://burc.regione.campania.it

- 1 *quality reviewer FESR/FSE*;
- 6 auditor esperti FESR/FSE;
- 6 auditor FESR/FSE di cui 2 auditor (50%) /supporto amministrativo (50%);
- 2 amministrativi;
- 1 unità di segreteria.

Per quanto riguarda l'assistenza tecnica, di cui l'AdA si avvale, il supporto specialistico è fornito dal Consorzio IT Audit SCARL, aggiudicatario della gara con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii indetta dalla Consip S.p.A a valere sulle risorse del POC - MEF, per "L'affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea".

Le risorse dell'AT utilizzate con un impegno full-time del 100% giorni/revisore sono: n. 2 manager, n. 7 senior e n. 3 junior. Inoltre sono impegnate al 15% un'ulteriore risorsa manager ed al 25% 4 risorse senior ed 1 junior. In occasione di particolari esigenze possono essere attivate ulteriori risorse del gruppo di lavoro.

Le attività dell'assistenza tecnica specialistica con un impegno full-time all'interno della Struttura dell'AdA si concretizzano in:

A. supporto all'Audit sulle operazioni (50%);
B. supporto all'Audit di sistema e Audit dei conti (ivi compresi eventuali audit tematici) (35%);
C. supporto alla redazione della RAC e agli Audit di Organismi Comunitari (15%).

Le attività di assistenza sono iniziate il 27/06/2016. Nel corso del 2019 é stato stipulato un contratto per servizi analoghi ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. B del D.Lgs n. 163/2006 per durata di 24 mesi.

Infine, sempre a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie dell'IGRUE, l'Autorità di Audit si riserva la facoltà di contrattualizzare ulteriori unità di personale (esperti esterni), in relazione a specifiche esigenze connesse con le funzioni di audit.

Nella sottostante tabella 11 sono riepilogati i ruoli e le relative funzioni, in relazione all'organizzazione interna dell'AdA.

Tabella 11 - Funzionigramma dell'AdA

	RUOLO	**FUNZIONE**
Direzione Generale Autorità di Audit	Autorità di Audit (AdA) Dott.ssa Annia Giorgi Rossi	Svolge e coordina le funzioni richieste all'AdA e gestisce le procedure ai sensi dei Reg. n.1303/2013 e Reg. n.480/2014. Tiene i rapporti connessi all'attività di audit sia con il MEF-IGRUE che con la Commissione Europea. Cura gli adempimenti connessi alle procedure di valutazione ex ante e in itinere da parte del MEF-IGRUE. Cura gli adempimenti connessi alle designazioni dell'AdG, dell'AdC e degli Organismi Intermedi dei PO FSE e FESR, ai sensi dell'art. 124, Reg. n. 1303/2013. Coordina e sovrintende l'effettuazione degli audit di sistema, delle operazioni e dei conti ivi compresi la predisposizione dei verbali e dei rapporti dei controlli effettuati. Partecipa ad incontri e ad attività di coordinamento con la Commissione Europea, con il MEF-IGRUE ed altri Ministeri capofila dei Fondi, con i presidi territoriali della Ragioneria Generale dello Stato sulle tematiche concernenti i fondi strutturali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Unità di supporto alle attività generali	Unità di segreteria 1 istruttore amministrativo Sig. Conception Ferrazzoli	Addetto alle attività di segreteria dell'ufficio dell'Autorità
	Quality reviewer FESR/FSE dott.ssa Iolanda Strumolo[7]	In quanto Quality reviewer (100% del monte ore attività) è: - responsabile delle attività di monitoraggio dei principali processi delle attività dell'Ufficio. - responsabile del controllo di qualità sugli esiti delle verifiche dei progetti FESR e FSE; - responsabile della redazione del piano di miglioramento delle performance. Con nota prot. 497237 del 07/08/2019, è stata nominata la dott.ssa Iolanda Strumolo, già QR FSE, a svolgere le funzioni di QR FESR.

FONDO FESR	RUOLO	FUNZIONE
Ufficio Dirigenziale I - Controlli di II liv. PO FESR	Dirigente Ufficio Controlli di II livello PO FESR Dr.ssa Maria Pia Crescitelli	Dirige e coordina tutte le attività di controllo di II livello sul fondo FESR. Cura la predisposizione di atti propedeutici all'elaborazione e l'eventuale revisione e/o aggiornamento dei documenti richiesti dal Reg. n.1303/2013, dal Reg. n.480/2013 e dall'All. III all'Accordo di Partenariato (Strategia di audit, manuale delle procedure e relative check list e la relazione di controllo annuale). Cura gli adempimenti connessi alle procedure di valutazione ex ante e in itinere da parte del MEF-IGRUE. Cura gli adempimenti connessi alle designazioni dell'AdG, dell'AdC e degli Organismi Intermedi del PO FESR, ai sensi dell'art. 124, Reg. n. 1303/2013. In particolare coordina la Sezione FESR nello svolgimento degli audit delle operazioni, di sistema e dei conti. Coordina la redazione dei rispettivi verbali/rapporti di controllo, cura la comunicazione dei risultati nonché il follow up delle irregolarità riscontrate. Partecipa ad incontri e ad attività di coordinamento con la Commissione Europea, con il MEF-IGRUE ed altri Ministeri capofila dei Fondi, con i presidi territoriali della Ragioneria Generale dello Stato sulle tematiche concernenti i fondi strutturali. E' inoltre Responsabile delle attività connesse agli Affari Generali dell'Ufficio dell'Autorità di Audit inerenti la gestione del personale in servizio.
	P.O. FESR: n. 4 auditor esperti arch. Ottavio Costa arch. Sergio Gentili arch. M. Fiorenza Romano dr. Fabio Schettino	Gli auditor esperti sono responsabili dei processi amministrativi inerenti le attività di audit, della pianificazione delle attività e della gestione degli audit, anche di natura complessa, e del loro monitoraggio. Gli auditor svolgono gli audit sulle operazioni (50%) e l'audit di sistema e conti nonché eventuali audit tematici (50%) Inoltre svolgono le attività connesse alla redazione dei verbali/rapporti di controllo e il monitoraggio del follow up delle irregolarità riscontrate.

[7] Si fa presente che la dott.ssa Iolanda Strumolo può svolgere compiti di auditor per il FSE. In tal caso, per evitare situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento dell'attività di quality review, la quality review dei progetti controllati dalla stessa sarà affidata ad altro funzionario. A seguito del pensionamento del responsabile FESR della quality review dal luglio 2019, tali compiti sono stati assegnati al quality review FSE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

	P.O. FESR: n. 2 auditor dr.ssa Annarita Piccolo dott. Fabio Persico 4 auditor/supporto amministrativo sig. Maurizio Cardone sig. Antonio Di Matteo sign. Nicola Olivieri sign.ra Concetta Rea	Gli auditor supportano la realizzazione delle attività di audit e svolgono attività di preparazione, raccolta ed archiviazione documentale. Gli auditor svolgono gli audit sulle operazioni (50%) e l'audit di sistema e conti nonché eventuali audit tematici (50%) Inoltre svolgono le attività connesse alla redazione dei verbali/rapporti di controllo e il monitoraggio del follow up delle irregolarità riscontrate. Le 4 risorse auditor/amministrativo sono così impiegate: • sig. Cardone: auditor 50%, gestione del protocollo informatico e personale (50%) • sig. Di Matteo: auditor 50% e gestione PEC e protocollo informatico 50% • sign. Nicola Olivieri: istruttore amministrativo di supporto • sign.ra Concetta Rea: collaboratore ausiliario •
	Responsabile del personale e AA.GG.	Il Dirigente dell'Ufficio Controlli di II livello PO FESR Dr.ssa Maria Pia Crescitelli è, tra l'altro, responsabile del supporto amministrativo alle attività connesse agli Affari Generali, alla gestione del personale in servizio e l'economato, con il supporto del personale amministrativo all'uopo preposto.
FONDO FSE	**RUOLO**	**FUNZIONE**
Ufficio Dirigenziale II – Controlli di II liv. PO FSE	Dirigente Ufficio Controlli di II liv. PO FSE Dott.ssa Ottavia Delle Cave	Dirige e coordina tutte le attività di controllo di II livello sul fondo FSE. Cura la predisposizione di atti propedeutici all'elaborazione e l'eventuale revisione e/o aggiornamento dei documenti richiesti dal Reg. n.1303/2013, dal Reg. n.480/2013 e dall'All. III all'Accordo di Partenariato (Strategia di audit, manuale delle procedure e relative check list e la relazione di controllo annuale). Cura gli adempimenti connessi alle procedure di valutazione ex ante e in itinere da parte del MEF-IGRUE. Cura gli adempimenti connessi alle designazioni dell'AdG e dell'AdC. In particolare coordina la Sezione FSE nello svolgimento degli audit delle operazioni, di sistema e dei conti. Coordina la redazione dei rispettivi verbali/rapporti di controllo, cura la comunicazione dei risultati nonché il follow up delle irregolarità riscontrate. Partecipa ad incontri e ad attività di coordinamento con la Commissione Europea, con il MEF-IGRUE ed altri Ministeri capofila dei Fondi, con i presidi
	P.O. FSE 2 auditor esperti: dr. Giuseppe Vigilante dr.ssa Michela Ponticorvo	Gli auditor esperti sono responsabili dei processi amministrativi inerenti le attività di audit, della pianificazione delle attività e della gestione degli audit, anche di natura complessa, e del loro monitoraggio Gli auditor svolgono gli audit sulle operazioni (50%) e l'audit di sistema e conti nonché eventuali audit tematici (50%) Inoltre svolgono le attività connesse alla redazione dei verbali/rapporti di controllo e il monitoraggio del follow up delle irregolarità riscontrate.
	P.O. FSE n. 2 auditor: dr. Marco Liguori dr. Ettore Pavone	Gli auditor supportano la realizzazione delle attività di audit e svolgono attività di preparazione, raccolta ed archiviazione documentale. Gli auditor svolgono gli audit sulle operazioni (50%) e l'audit di sistema e conti nonché eventuali audit tematici (50%) Inoltre svolgono le attività connesse alla redazione dei verbali/rapporti di controllo e il monitoraggio del follow up delle irregolarità riscontrate.

fonte: http://burc.regione.campania.it

FONDO	RUOLO	FUNZIONE
FESR e FSE	AT Consulenza specialistica (2 manager, 7 senior full time, 4 senior part time, 3 junior full time e 1 junior part time)	Esperti per l'assistenza tecnica specialistica di supporto alle attività connesse alle funzioni dell'Autorità di Audit: • supporto all'Audit sulle operazioni (50%); • supporto all'Audit di sistema e audit dei conti (ivi compresi eventuali audit tematici) (35%); supporto alla redazione della RAC e agli Audit di Organismi Comunitari (15%).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 24 del 27/04/2020

Dipartimento 41 - Autorità di Audit

Direzione Generale 1 - Autorità di Audit

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE ED ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA DI AUDIT DEL POR FESR 2014 -2020 REGIONE CAMPANIA - 2020 - VERSIONE 5 - CON ALLEGATO.

IL DIRIGENTE

Oggetto: approvazione ed adozione dell'aggiornamento della Strategia di Audit del POR FESR 2014 -2020 Regione Campania – 2020 - Versione 5 - con allegato.

PREMESSO che

a. l'articolo 127 del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/13, n. 1303, disciplina le funzioni dell'Autorità di Audit, ed in particolare le disposizioni di cui al comma 4, tra l'altro, definiscono tempi e modalità di preparazione della Strategia di Audit per lo svolgimento delle attività;

b. l'articolo 7, comma 1, del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 20/01/15, n. 207, definisce il modello, riportato nel relativo l'allegato VII, cui conformarsi per l'elaborazione della strategia di Audit;

c. la Commissione Europea con nota EGESIF 14-0011-02 final del 27/08/15 ha emanato le “Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit” per il periodo di programmazione 2014-2020;

d. il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 1046/2018 del 30 luglio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modificando i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogando il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ha modificato tra l’altro, anche il richiamato art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/13;

e. il Regolamento delegato (UE) 2019/886 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2019 ha modificato e rettificato il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III;

CONSIDERATO che

a. la Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 8578 final del 1.12.2015 ha approvato determinati elementi del Programma Operativo Regione Campania FESR – 2014-2020: CCI 2014IT16RFOP007 “Programma Operativo nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione";

b. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;

c. la Giunta Regionale con Deliberazione del 13 Novembre 2018, n. 731, ha presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2018) 2283 del 17/04/2018 di modifica alla decisione C(2015) 8578 del 01/12/2015 che approva il PO Campania FESR 2014-2020;

d. in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 127, comma 4, del Reg. 1303/2013, entro otto mesi dall'adozione del citato PO, l'Ufficio “Controllo di II livello FESR” dell'Autorità di Audit con decreto 26/07/2016, n. 3, ha adottato la relativa “Strategia di Audit 2014 – 2020” versione 1”;

e. la norma regolamentare su richiamata, tra l'altro, dispone che la Strategia di Audit sia aggiornata annualmente;

f. l'Ufficio “Controllo di II livello FESR” dell'Autorità di Audit ha pertanto adottato l'aggiornamento della “Strategia di Audit 2014 – 2020” versione 2” con Decreto Dirigenziale n. 1 del 9/08/2017, rettificato con D.D. n.2 del 10/08/2107, e l'aggiornamento della “Strategia di Audit 2014 – 2020” versione 3” con Decreto Dirigenziale n. 12 del 25/05/2018 e versione 4” con Decreto Dirigenziale n. 8 del 05.04.2019;

CONSIDERATO, inoltre, che con mail del 27/3/2020 l’IGRUE ha trasmesso alle Autorità di Audit alcuni documenti pervenuti dalla Commissione Europea in relazione all’emergenza causata dalla diffusione del COVID-19 in Italia, e tra essi:

a. la nota Ares (2020)1641010 del 18/03/2020 con cui le DD.GG. Politica Regionale e Urbana, e per l'occupazione, affari sociali e inclusione hanno fornito alle autorità di audit alcune indicazioni su come operare durante il periodo di emergenza, sottolineando preliminarmente la piena autonomia decisionale delle AdA su come organizzare le attività del periodo con la prospettiva di completarne il maggior numero tra quelle previste;

b. la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (2020/C108 I/01) del 1.4.2020 - Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19;

c. il documento *Informazioni alle autorità di audit dei fondi SIE sulle misure adottate per affrontare le conseguenze della crisi COVID 19* relativo all’iniziativa di investimento adottata dalla Commissione in risposta all’epidemia di coronavirus nell'ambito della politica di coesione (CRII), alle relative misure ed alle regole flessibili allegate alla loro attuazione, in cui tra l’altro si auspica un contributo di collaborazione e consulenza alle Autorità di Gestione per l’attuazione degli investimenti nell'ambito della CRII;

VISTO il documento **“STRATEGIA DI AUDIT”** versione 5, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1) predisposto dall'Ufficio “Controllo di II livello FESR” dell'Autorità di Audit;

VERIFICATO che il citato documento è stato redatto in conformità alle disposizioni ed indicazioni richiamate in premessa;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare ed adottare il documento **“STRATEGIA DI AUDIT”** versione 5, su richiamato;

VISTI

a. il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/13, n. 1303;

b. il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 20/01/15, n. 207;

c. c. la nota EGESIF 14-0011-02 final del 27/08/15 recante Linee guida per gli Stati membri sulla strategia di audit;

d. il Regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 luglio 2018 n. 1046;

e. il Regolamento delegato (UE) 2019/886 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2019;

f. la nota Ares (2020)1641010 del 18/03/2020 recante Emergenza COVID-19;

g. il D.P.G.R. 12/09/14, n. 179, recante la designazione dell'Autorità di Audit del POR FESR 2014 - 2020 e del POR FSE 2014 – 2020 ai sensi dell'art 123, comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

h. il par. 1.4.1 dell'allegato II all'"Accordo di partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020" approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 29/10/14, che tra l'altro, subordina la designazione dell'Autorità di Audit al parere obbligatorio e vincolante dell'Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit (Ministero dell'Economia e delle finanze – DRGS/IGRUE);

i. la nota prot. n.13083 del 20/02/15 con cui l'Ispettorato Generale Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - IGRUE del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rilasciato un "parere senza riserva" sulla designazione dell'Autorità di Audit dei programmi operativi POR FESR CCI IT16RFOP007 e POR FSE CCI IT05SFOP020;

j. il D.P.G.R. 29/10/2015, n. 217, con cui è stata nominata per la programmazione 2014/2020, l'Autorità di Audit POR FESR e POR FSE della Regione Campania nella persona della dott.ssa Annia Giorgi Rossi e il DPGRC n. 127 del 01/08/2018 con cui l'incarico di responsabile dell'Autorità di Audit è stato prorogato fino alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina;

k. la nota prot. n.39567 del 02/05/16 con cui l'Ispettorato Generale Rapporti Finanziari con l'Unione Europea - IGRUE del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inviato la relazione finale relativa alla procedura di designazione (fase II) rilasciando un "parere positivo" sulla designazione dell'Autorità di Audit dei programmi operativi POR FESR CCI IT16RFOP007 e POR FSE CCI IT05SFOP020;

l. il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; g. il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, FOIA;

m. il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, Reg. (UE) 679/2016;

n. la Legge regionale 28 luglio 2017, n. 23;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di approvare ed adottare il documento **"STRATEGIA DI AUDIT"** versione 5, (Allegato 1 - che costituisce parte integrante e sostanziale di questo decreto) relativo al Programma Operativo Regionale Campania FESR CCI IT16RFOP007;
2. di trasmettere il presente atto:
   2.1. al Capo Gabinetto della Giunta Regionale - 40 01 00;
   2.2. al Vice Capo Gabinetto della Giunta Regionale Responsabile della Programmazione Unitaria - 40 01 00;
   2.3. alla Direzione Generale 50 03 00 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

2.4. alla Unità Operativa Dirigenziale - 50 13 05 - UOD Autorità di Certificazione e Tesoreria;

2.5. all'UDCP 40 03 03 -Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali;

2.6. al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. ai sensi del D.Lgs n 33/2013 e per l'inserimento sul sito WEB della Regione Campania nella sezione Fondi Europei/Autorità di Audit e nella sezione "Campania Casa di vetro".

Firmato elettronicamente
l'Autorità di Audit
dott.ssa Annia Giorgi Rossi

PO FESR 2014-2020
REGIONE CAMPANIA

STRATEGIA DI AUDIT

A NORMA DELL'ART. 127, co. 4, DEL REG. (UE) n.1303/2013

REALIZZATA CONFORMEMENTE ALL'ALLEGATO VII DEL REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 207/2015

PROGRAMMAZIONE 2014-2020

PROGRAMMI OPERATIVI NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"

CCI 2014IT16RFOP007
"PO Campania FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE (FESR) 2014 -2020"

Versione n. 5

fonte: http://burc.regione.campania.it

Versione	*Descrizione della revisione*	*Data Emissione*
1	Prima Versione	Luglio 2016
2	Cap.1 – par. 1.1. (periodo di validità) – par. 1.6. (procedura di designazione AdG AdC) Cap. 2 – par. 2.1. (aggiornamento valutazione dei rischi) Cap. 3 – par. 3.1.1. (sintesi attività da svolgere e calendarizzazione) Cap. 4 – par. 4.2 (Tabella 10 - Pianificazione delle attività di audit) Cap.5 - aggiornamento organigramma e funzionigramma	Agosto 2017
3	Cap.1 – par. 1.1. (periodo di validità) e 1.2 Cap. 2 – par. 2.1. (aggiornamento valutazione dei rischi) Cap. 3 – par. 3.1.1. (sintesi attività da svolgere e calendarizzazione) Cap.3 –par- 3.1.2. (riferimento agli standard di audit) Cap.3-par.3.2.2 (audit di sistema finalizzato ad aree tematiche specifiche) Cap. 4 – par. 4.2 (Tabella 8 - Pianificazione delle attività di audit) Cap.5 - aggiornamento organigramma e funzionigramma	Maggio 2018
4	Cap.1 – par. 1.1. (periodo di validità); par. 1.2; par. 1.6 (ultimo periodo) e par.1.6.1; Cap. 2 – par. 2.1. (aggiornamento valutazione dei rischi) sulla scorta dell'avanzamento del programma a febbraio 2019 e valutazione dei rischi per gli OI; Cap. 3 – par.3.1.3 Tabella 5 - Parametri per il corretto rilascio del parere di audit Cap. 4 – par. 4.1 e par. 4.2 Aggiornamento della pianificazione degli audit per il quinto periodo contabile ed i due successivi; Cap.5 – par. 5.1 e 5.2 aggiornamento organigramma e funzionigramma	Marzo 2019
5	Cap.1 - par. 1.1 periodo di validità; Cap. 2 - par. 2.1 aggiornamento valutazione dei rischi in funzione dell'avanzamento del programma; Cap. 3 - par. 3.1.1. sintesi attività da svolgere e calendarizzazione; par 3.1.2 e par. 3.1.3: Tabella 6 - Parametri per il corretto rilascio del parere di audit; par. 3.2.2. indicazione di qualsiasi audit di sistema; Cap. 4 - par. 4.1 e par. 4.2 aggiornamento della pianificazione degli audit per il quinto periodo contabile ed i due successivi; Cap.5 - par. 5.1 e 5.2 aggiornamento organigramma e funzionigramma.	Aprile 2020

fonte: http://burc.regione.campania.it

SOMMARIO

PREMESSA 5

1. INTRODUZIONE 7

1.1 Individuazione del Programma Operativo (titoli e CCI), del Fondo e del periodo coperto dalla strategia di audit 17

1.2 Individuazione dell'Autorità di Audit responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza e dell'aggiornamento della strategia di audit nonché di ogni altro organismo che abbia contribuito a tale documento 17

1.3 Riferimento allo status dell'Autorità di Audit (ente pubblico nazionale, regionale o locale) e all'organismo in cui è collocata 21

1.4 Riferimento alla dichiarazione d'intenti, alla carta dell'audit o alla legislazione nazionale (se presente) che definisce le funzioni e le responsabilità dell'Autorità di Audit e degli altri Organismi incaricati di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima. 22

1.5 Conferma da parte dell'Autorità di Audit che gli Organismi che eseguono audit ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dispongono della necessaria indipendenza funzionale e organizzativa, se applicabile ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 5, del Regolamento citato. 24

1.6 Procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e Certificazione 26

1.6.1 Organismi Intermedi 28

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI 30

2.1 Spiegazione del metodo di valutazione del rischio applicato 30

2.2 Riferimento alle procedure interne di aggiornamento della valutazione dei rischi 43

3. METODO 44

3.1 Panoramica 44

3.1.1 Riferimento ai manuali o alle procedure recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit comprese la classificazione e il trattamento degli errori rilevati 44

3.1.2 Riferimento agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale che l'Autorità di Audit prenderà in considerazione per il suo lavoro di audit, come stabilito dall'articolo 127, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013 49

3.1.3 Le procedure in atto per elaborare la Relazione di controllo e il Parere di audit da presentare alla Commissione ai sensi dall'articolo 127, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013 53

3.2 Audit sul funzionamento del sistema di gestione e controllo (audit di sistema) ..56

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.2.1 Indicazione degli Organismi da sottoporre ad audit e dei relativi requisiti essenziali nell'ambito degli audit dei sistemi. Se del caso, riferimento all'organismo di audit su cui l'Autorità di Audit fa affidamento per effettuare tali audit 56

3.2.2 Indicazione di qualsiasi audit di sistema finalizzato ad aree tematiche specifiche 61

3.3 Audit delle operazioni 62

3.3.1 Descrizione metodo di campionamento da usare in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 480/2014 e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode 62

3.3.2 Il Campionamento Non Statistico.....66

3.3.3 Descrizione della metodologia di campionamento supplementare e identificazione dei fattori di rischio 67

3.3.4 Descrizione della metodologia di campionamento delle operazioni con spesa certificata negativa 68

3.3.5 Descrizione dell'approccio di audit delle operazioni 68

3.3.6 Verifica attraverso la piattaforma ARACHNE 70

3.4 Audit dei conti.....71

3.4.1 Descrizione dell'approccio di audit per l'audit dei conti 71

3.5 Verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione 74

3.5.1 Riferimento alle procedure interne che stabiliscono il lavoro rientrante nella verifica di affermazione contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, ai fini del Parere 74

4. LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO 78

4.1 Descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi specifici dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e spiegazione del collegamento tra le risultanze della valutazione dei rischi e il lavoro di audit pianificato 78

4.2 Indicazione del calendario dei compiti di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi per gli audit dei sistemi (compresi audit mirati ad aree tematiche specifiche).....79

5. RISORSE 80

5.1 Organigramma dell'Autorità di Audit e informazioni sui suoi rapporti con gli Organismi di audit che effettuano audit come previsto all'articolo 127, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso 80

5.2 Indicazione delle risorse pianificate da destinare in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi 81

fonte: http://burc.regione.campania.it

Elenco delle principali abbreviazioni

AdA	Autorità di Audit
AdC	Autorità di Certificazione
AdG	Autorità di Gestione
CE	Commissione Europea
(CE)	Comunità Europea
CTE	Cooperazione Territoriale Europea
CV	Criterio di Valutazione
EGESIF	*Expert group on European Structural and Investment Funds*
EURATOM	*European Atomic Energy Community*
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FSE	Fondo Sociale Europeo
Fondi SIE	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
FTE	*Full Time Equivalent*
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
RAC	Relazione Annuale di Controllo
RC	Requisito Chiave
Reg.	Regolamento
Regolamento finanziario	Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012
RFC	Relazione Finale di Controllo
RGS	Ragioneria Generale dello Stato
ROS	Responsabile di Obiettivo specifico
OI	Organismo Intermedio
PO o Programma	Programma Operativo
Si.Ge.Co.	Sistema di Gestione e Controllo
TUE	Trattato sull'Unione Europea
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
UE	Unione Europea

fonte: http://burc.regione.campania.it

PREMESSA

Il presente documento, quinto aggiornamento, ha lo scopo di fornire dettagli operativi con riferimento all'adozione e all'aggiornamento della Strategia di audit di cui all'art. 127 paragrafo 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La Strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni, l'analisi di rischio, la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi.

Ai sensi dell'art. 127 (1) del Regolamento generale, gli obiettivi globali della Strategia consistono nel:

1) garantire lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo;

2) verificare le spese dichiarate su un campione adeguato di operazioni.

Ai sensi dell'art. 127 (1) del Regolamento generale, gli obiettivi globali della Strategia consistono nel garantire lo svolgimento di attività di audit:

3) sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo;

4) su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate.

La Strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso.

La presente Strategia è stata adottata entro il termine previsto dall'art. 127 del Regolamento generale e sarà presentata alla Commissione su sua richiesta.

Con riferimento alla procedura seguita per l'elaborazione della presente Strategia si rappresenta che è stato condotto un esame preliminare della documentazione relativa alla nuova programmazione, un'analisi dei documenti redatti a livello regionale dai quali sono state tratte le informazioni in merito all'impianto organizzativo che l'Amministrazione titolare del Programma intende implementare per il nuovo periodo di programmazione. Si riportano, di seguito, i principali adempimenti che verranno messi in atto ai fini dell'adozione del presente documento:

- l'esame del quadro normativo di riferimento come sopra descritto;
- l'esame delle principali prassi, pertinenti, adottate a livello comunitario (note e linee guida EGESIF);
- la valutazione e assegnazione delle risorse umane e professionali a disposizione per l'attività di audit;
- l'adozione formale della Strategia di audit;
- la trasmissione all'Organismo nazionale di coordinamento.

La pianificazione della Strategia e l'attuazione delle attività ivi indicate costituiscono un processo ciclico che interessa l'intera programmazione 2014-2020 il cui termine ultimo, a norma dell'art. 138 del Regolamento generale, coincide con il 15 febbraio 2025, data di presentazione dell'ultima Relazione di controllo annuale e del parere di audit.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Come definito nell'Allegato IX punto 3 del Regolamento (UE) n. 207/2015, tutte le variazioni significative della Strategia di audit e dell'approccio di audit programmato, saranno adeguatamente documentate e rese note nella sezione 3 della Relazione di controllo annuale. In tale sezione saranno, inoltre, indicate le motivazioni dei cambiamenti ed i loro riflessi sulla natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di audit pianificate ed eventualmente sul livello di confidenza da adottare per l'estrazione del campione; sull'esistenza di misure preventive o correttive attuate o in corso.

Si riepilogano, in sintesi, le modifiche apportate:

Cap.1:

par. 1.1 periodo di validità;

Cap. 2:

par. 2.1 aggiornamento valutazione dei rischi in funzione dell'avanzamento del programma;

Cap. 3:

par. 3.1.1. sintesi attività da svolgere e calendarizzazione;
par 3.1.2 e par. 3.1.3: Tabella 6 - Parametri per il corretto rilascio del parere di audit;

par. 3.2.2. indicazione di qualsiasi audit di sistema;

Cap. 4:

par. 4.1 e par. 4.2 aggiornamento della pianificazione degli audit per il quinto periodo contabile ed i due successivi;

Cap.5:

par. 5.1 e 5.2 aggiornamento organigramma e funzionigramma.

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. INTRODUZIONE

La Strategia di Audit del P.O. FESR della Regione Campania è stata redatta a norma dell'articolo 127, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, sulla base del modello riportato nell'Allegato VII del Reg. (UE) n. 207/2015.

Per ciò che concerne la documentazione di supporto alla stesura della Strategia, l'Ufficio si è avvalso principalmente della "Guidance Note on the Audit Strategy" (EGESIF 14-0011-02 final del 27 agosto 2015).

In relazione alle singole tematiche approfondite nel documento strategico sono state prese in considerazione le direttive e le linee di orientamento prodotte a livello europeo e nazionale.

L'Ufficio ha proceduto all'analisi dei documenti redatti a livello regionale per trarne informazioni in merito all'impianto organizzativo che l'Amministrazione ha implementato per l'attuale periodo di programmazione.

L'aggiornamento periodico della Strategia di Audit è stato effettuato in conformità a quanto disposto dall'art. 127 Reg. (UE) 1303/2013 ed al Manuale delle Procedure dell'Autorità di Audit.

La procedura per la stima e l'analisi dei rischi è stata rivista sulla scorta degli esiti dell'Audit di Sistema e delle Operazioni condotti durate il quinto esercizio contabile e aggiornando i fattori di rischio collegati all'avanzamento del programma.

Il presente documento è stato redatto in rispondenza alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e secondo quanto consigliato dai servizi della Commissione Europea nella propria nota Ares (2020)1641010 - 18/03/2020 "Emergenza COVID-19". Laddove intervengano successive modifiche che non impattino in modo sostanziale sulle attività di Audit, non si procederà all'aggiornamento della presente strategia. Eventuali ulteriori modifiche sostanziali potranno essere adottate con successivi atti.

I principali documenti cui l'Autorità di Audit ha fatto riferimento sono elencati nella tabella sottostante.

Normativa dell'UE
Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 2215 final del 03.04.2020 "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
Reg.(UE) 2020/460 del 30/03/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)
Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 1046/2018 del 30 luglio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Decisione della Commissione C(2020) 1077 final del 20/02/2020 di modifica alla decisione C(2015) 8578

fonte: http://burc.regione.campania.it

Normativa dell'UE
del 01/12/2015 che approva il PO Campania FESR 2014-2020.
Reg. (UE) n. 2018/277, del 23/02/2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di controllo annuale
Reg. (UE) n. 2018/276, del 23/02/2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei
Reg. (UE) n. 2016/2017, del 29 agosto 2017, recante modifica del Reg. (UE) n. 2015/2195, che integra il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
Reg. (UE) n. 1084/2017, del 14 giugno 2017, che modifica del Reg. (UE) n. 651/2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria)
Decisione della Commissione del 23/09/2016 Aiuto di Stato SA.46199 (2016/N) – Italia – Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per il periodo 2017-2020
Comunicazione della Commissione del 25/06/2016 che modifica l'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2014-2020 (2016/C 231/01)
Reg. (UE) n. 568/2016, del 29 gennaio 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale
Reg. (UE) 679/2016 del 27 aprile 2016 - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento general sulla protezione dei dati), così come modificato con le rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018
REGOLAMENTO (UE) 2015/1588 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali
Reg. (UE) n. 2195/2015, del 9 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
Reg. (UE) n. 1974/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Reg. (UE) n. 1073/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo asilo, migrazione e integrazione e allo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi
Reg. (UE) n. 1972/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti
Reg. (UE) n. 1971/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 - pdf del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1848/2006
Reg. (UE) n. 1970/2015 della Commissione Europea, dell'8 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Reg. (UE) n. 1516/2015, del 10 giugno 2015, che stabilisce, in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
Reg. (UE) n. 207/2015 della Commissione Europea, del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Normativa dell'UE
del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la Strategia di audit, il parere di audit e la Relazione Annuale di Controllo nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
Regolamento delegato (UE) n. 2015/2461 della Commissione Europea del 30 ottobre 2015 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 110/2014 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione Europea del 30 ottobre 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
Reg. (UE, EURATOM) n. 2015/1929 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
Reg. (UE) n. 1076/2015, del 28 aprile 2015, recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei, in conformità al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione della Commissione Europea, del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia, CCI 2014IT16M8PA001
Decisione di esecuzione della Commissione Europea dell'11 settembre 2014 n. 660, relativa al modello di Accordo di finanziamento per il contributo del FESR e del FEASR agli Strumenti Finanziari congiunti di garanzia illimitata e cartolarizzazione a favore delle Piccole Medie Imprese (2014/660/UE)
Reg. (UE) n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra Beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e organismi intermedi
Decisione della Commissione del 16/09/2014 AIUTO DI STATO SA.38930 (2014/N) – ITALIA CARTA DEGLI AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE 2014-2020
Reg. (UE) n. 964/2014 della Commissione Europea, dell'11 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE del 31/07/2014 Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE)
Reg. (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea, del 28 luglio 2014, recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE del 28/06/2014 Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE del 27/06/2014 Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE del 27/06/2014 che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 198/02)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Normativa dell'UE
Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
Comunicazione della CE del 05/04/2014 Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020: accettazione da parte di tutti gli Stati membri delle opportune misure proposte a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2014/C 101/03)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE del 29/03/2014 sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (2014/C 92/01)
Reg. (UE) n. 508/2014, del 15 maggio 2014, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
Reg. (UE) n. 522/2014 della Commissione Europea, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale
Reg. (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei
Reg. (UE) n. 481/2014 della Commissione Europea, del 4 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione
Reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione Europea, del 3 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Reg. (UE) n. 288/2014 della Commissione Europea, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea
Reg. (UE) n. 184/2014 della Commissione Europea, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
Reg. (UE) n. 240/2014, del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento Europei
Decisione della Commissione Europea C(2013) 9527 final, del 19 dicembre 2013, relativa alla fissazione e all'approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Normativa dell'UE
deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici
Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE del 22/01/2014 Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04)
Reg. (UE) n. 1300/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il Reg. (CE) n. 1084/2006 del Consiglio
Reg. (UE) n. 1302/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un Gruppo Europeo ci Cooperazione Territoriale (GECT)
Reg. (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Consiglio
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 841/00, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/08
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 26 ottobre 2012
Reg. (UE) n. 1268/2012 della Commissione Europea, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (UE, Euratom) n. 1605/2002 e ss.mm.ii..
Reg. (UE) N. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
Comunicazione della Commissione del 23/07/2013 Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01)
Comunicazione della Commissione dell'11/01/2012 sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale del (2012/C 8/02)
Comunicazione della Commissione dell'11/01/2011 disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (2012/C 8/03)
Decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE)
Reg. (UE) n. 182/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
Comunicazione della Commissione del 16/09/2009 relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (2009/C 223/02)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Normativa dell'UE
Comunicazione della Commissione del 11/08/2009 Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla formazione soggetti a notifica individuale (2009/C 188/01)
Comunicazione della Commissione del 11/08/2009 Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (2009/C 188/02)
Rettifica del 25/09/2008 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 244/11)
Comunicazione della Commissione del 22/07/2008 Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (2008/C 184/07)
Comunicazione della Commissione del 20/06/2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)
REGOLAMENTO (CE) N. 1370/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
Rettifica della comunicazione della Commissione «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» (2016/C 290/07)
Reg. delegato (UE) 886/2019 del 12 febbraio 2019 che modifica e rettifica il Regolamento delegato n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III.

L'"*Expert Group on European Structural and Investment Funds*" (EGESIF), la Commissione Europea e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno pubblicato, in attuazione dei Regolamenti sopra citati, diverse linee guida e note orientative. Si riportano di seguito quelle di maggiore interesse per le attività di audit.

Linee guida e note orientative UE
Gestione, Controllo e Audit
Linee guida per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dalla Commissione in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubbici – Decisione C(2019)3452 del 14/05/2019.
Ares(2019)7766978 del 17/12/2019 – Limitazione del subappalto nella normativa nazionale sugli appalti pubblici e nella spesa dei fondi SIE per il periodo 2014-2020 in Italia
Ares(2020)253971 del 15/01/2020 avente ad oggetto "Reliability of data in performance indicators – assessment to be provided in the upcoming annual control reports"
Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit che devono essere comunicati dalle autorità di audit e sul trattamento degli errori rilevati dalle autorità di audit al fine di stabilire e comunicare tassi di errore totali residui affidabili EGESIF_15_0002-04 del 19/12/2018.
Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili EGESIF_ EGESIF_15_0017-04 del 03/12/2018.
Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti EGESIF_15_0018-04 del 03/12/2018.
Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale EGESIF_15-0008-05 del 03/12/2018.
Linee guida per gli Stati membri sull'audit dei conti EGESIF_15_0016-04 del 03/12/2018.
Ares (2018)778117 - 09/02/2018 Charter on good practices promoted by the Audit Community (Commission and Member State's audit authorities) when carrying out audits under COHESION POLICY, EMFF and FEAD
Clarifications in view of the upcoming submission of assurance packages and sampling methodology – Ref. Ares (2017)6257417 del 20/12/2017
EGESIF 17-0012-02 del 23/11/2017 " The commitment n+3 final"
Questions and Answers regarding e-Cohesion, Nota EGESIF n. 17-0006-00 del 6 aprile 2017
Ares (2017) 578265 del 02/02/2017 joint framework for reporting on typologies of errors
Guidance on sampling methods for audit authorities Programming periods 2007-2013 and 2014-2020, Nota EGESIF_16-0014-01 del 20 gennaio 2017
Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti, Nota EGESIF n. 15_0018-02 final del 9 febbraio 2016
Linee guida per gli Stati membri sull'audit dei conti, Nota EGESIF n. 15_0016-02 final del 5 febbraio 2016

fonte: http://burc.regione.campania.it

Linee guida e note orientative UE
Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili, Nota EGESIF n. 15-0017-02 final del 25 gennaio 2016
Linee guida per gli Stati membri sulla Relazione Annuale di Controllo e sul Parere di audit, Nota EGESIF n. 15-0002-03 final del 9 ottobre 2015
Linee guida aggiornate per gli Stati membri sul trattamento degli errori comunicati nell'ambito delle Relazioni Annuali di Controllo (Periodo di programmazione 2007-2013), Nota EGESIF n. 15-0007-02 final del 9 ottobre 2015
Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione, Nota EGESIF n. 14-0012-02 final del 17 settembre 2015
Linee guida per gli Stati membri sulla Strategia di audit, Nota EGESIF n. 14-0011-02 final del 27 agosto 2015
Linee guida per gli Stati membri sull'elaborazione della Dichiarazione di affidabilità di gestione e della sintesi annuale, Nota EGESIF n. 15-0008-03 del 19 agosto 2015
Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti", C(2015) 3675 final del 8 giugno 2015
Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri, Nota EGESIF n. 14-0010 final del 18 dicembre 2014
Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione, Nota EGESIF n. 14-0013 final del 18 dicembre 2014
Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate, Nota EGESIF n. 14-0021-00 del 16 giugno 2014
Appalti pubblici
Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari responsabili degli appalti sugli errori più comuni da evitare nei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'Investimento Europei
Aiuti di Stato
Orientamenti sugli aiuti di Stato relativi agli strumenti finanziari dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nel periodo di programmazione 2014-2020 del 2.5.2017 SWD(2017) 156 final
Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), del 19 luglio 2016
Analytical grids on state aid to Infrastructure 2016 – 2017 (updated on 22nd November 2017)
Opzioni di Semplificazione dei Costi
Guida alle tabelle standard di costi unitari e agli importi forfettari adottati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1304/2013 - Fondo Sociale Europeo, del giugno 2015
Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) - Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari, Nota EGESIF n. 14-0017 del 06 ottobre 2014
Grandi progetti
Guidance on the calculation of total eligible costs to apply for major projects in 2014-2020, Nota EGESIF n. 15-0035-01 del 26 gennaio 2016
Assistenza rimborsabile
Guidance for Member States on definition and use of repayable assistance in comparison to financial instruments and grants, Nota EGESIF n. 15-0005-01 del 15 aprile 2015
Strumenti Finanziari
Commission Staff Working Document SWD(2017) 343 final, dell'11 ottobre 2017, Guidance on Article 38(4)CPR – Implementation options for financial instruments by or under the responsibility of the managing authority
Commission Staff Working Document SWD(2017) 156 final, del 2 maggio 2017, Guidance on State aid in European Structural and Investment (ESI) Funds Financial instruments in the 2014-2020 programming period
Comunicazione della Commissione Europea, "Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli Strumenti Finanziari", del 29 luglio 2016
Guidance for Member States on Interest and Other Gains Generated by ESI Funds support paid to FI (Article 43 CPR), Nota EGESIF n. 15-0031-01 Final, del 17 febbraio 2016
Guidance for Member States on Article 42(1)(d) CPR- Eligible management costs and fees, Nota EGESIF n. 15-0021-01 del 26 novembre 2015
Guidance for Member States on the selection of bodies implementing FIs, including Funds of Funds, Nota EGESIF n. 15-0033-00, del 13 ottobre 2015

fonte: http://burc.regione.campania.it

Linee guida e note orientative UE
Guidance for Member States on Combination of support from a financial instrument with other forms of support, Nota EGESIF n. 15-0012-02 del 10 agosto 2015
Guidance for Member States on Article 41 CPR - Requests for payment, Nota EGESIF n. 15-0006-01 del 8 giugno 2015
Guidance for Member States on Definition and use of repayable assistance in comparison to financial instruments and grants, Nota EGESIF n. 15_0005-01 del 15 aprile 2015
Guidance for Member States on Financial Instruments – Glossary, Nota EGESIF n. 14_0040-1 del 11 febbraio 2015
Guidance for Member States on Article 37(4) CPR– Support to enterprises/working capital, Nota EGESIF_n. 14-0041-1 del 11 febbraio 2015
Guidance for Member States on Article 37 (2) CPR - Ex–ante assessment, Nota EGESIF n. 14-0039 del 11 febbraio 2015
Financial instruments in ESIF programmes 2014-2020 - A short reference guide for Managing Authorities, Nota Ares(2014)2195942 del 02 luglio 2014
Guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure co-financed by the EU under the Structural Funds and the European Fisheries Fund for non-compliance with the rules applicable to Financial Engineering Instruments for the 2007-2013 programming period, Nota EGESIF n. 14-0015, del 06 giugno 2014
Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period, aprile 2014
Sviluppo Territoriale
Orientamenti sui Piani d'Azione Comuni; Nota EGESIF n. 14-0038-01 del giugno 2015
Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del regolamento FESR), Nota EGESIF n. 15-0010-01 del 18 maggio 2015
Orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali, dell'agosto 2014
Guidance on Community-led Local development in European Structural and Investment Funds, del giugno 2014
Integrated Territorial Investment (ITI) del 28 gennaio 2014
Arrangements on Territorial Development del 22 gennaio 2014
Altre Linee Guida
Synergies between ESIF, Horizion 2020 + other EU smart growth programmes
Guidance on ensuring the respect for the Charter of Fundamental Rights of the European Union when implementing the European Structural and Investment Funds ('ESI funds')

In conformità ai Regolamenti e agli orientamenti comunitari, il quadro normativo nazionale per il periodo di programmazione 2014-2020 trova la base giuridica nei seguenti riferimenti, elencati sulla base di un criterio cronologico.

Normativa nazionale
Decreto del Presidente della Repubblica 05 febbraio 2018 n. 22 Regolamento recante i criteri sull' ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 – pubblicato sulla GU n. 71 del 26/03/2018.
DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130) (GU n.175 del 28-7-2017)
Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 recante le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 "Codice dei contratti Pubblici" e ss.mm.ii
Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (13G00003) (GU n.3 del 4-1-2013)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 – Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.62
Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 – Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.62
Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 – Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, co 3, della legge 18 aprile 2005, n.62
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/4/2005” Determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive”
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Normativa obblighi trasparenza
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, FOIA “accesso civico generalizzato” - Modifiche al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ridenominato “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Legge 7 agosto 2015, n. 124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, “accesso civico semplice” - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Normativa anticorruzione
Delibera ANAC-FOIA del 28/12/2016 n. 1309 - Linee Guida ANAC FOIA
Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Normativa trattamento dei dati personali
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante - Disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

A livello nazionale sono stati predisposti documenti di riferimento finalizzati a orientare l’Autorità di Audit nella definizione di assetti organizzativi e di modalità di funzionamento ottimali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Altri documenti nazionali di interesse
Nota informativa del MEF-RGS-IGRUE del 04/03/2019 su temi trattati nella riunione di coordinamento tra Commissione europea e IGRUE a Bruxelles l'8 febbraio 2019 (punti 1-9), sull'ammissibilità dell'IVA nel grande progetto Banda Ultra-larga (punto 10) e sui corsi di formazione (punto 11)
Linee Guida per la preparazione dei conti redatto dall'Agenzia per la coesione territoriale, versione del 16/01/2018.
Circolare MEF-RGS-IGRUE di Avvio procedura per la Valutazione in itinere, prot. n. 29138 del 20 febbraio 2017
Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Schema di Strategia di Audit, versione 1 del 26 novembre 2015
Manuale "Programmazione 2014-2020 – Requisiti delle Autorità di Audit", novembre 2015
Documento di Valutazione dei Criteri di Designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, versione 1.1 del 18 settembre 2015
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015, Modifiche al Decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed al successivo Decreto concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale.
Circolare IGRUE Strutture di Gestione e di Audit per i programmi UE 2014-2020 (prot. n. 56513 del 3 luglio 2014)
Circolare IGRUE Procedura per il rilascio del Parere sulla designazione delle Autorità di Audit dei programmi UE 2014-2020 (prot. n. 47832 del 30 maggio 2014)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Atti regionali di interesse
DPGR N. 52 del 23/03/2020 – Proroga Smartworking
DPGR N. 43 del 10/03/2020 – Smartworking
DGR n. 114 del 04/03/2020 - Lavoro Agile o smart working. Approvazione Linee Guida
DD 830 del 05/12/2019 di rettifica del Si.Ge.Co, del "Manuale di attuazione" e del "Manuale delle procedure dei controlli di I livello" del PO FESR Campania 2014-2020.
DD n. 114 del 27/03/2019 di approvazione del Si.Ge.Co a seguito delle modifiche intervenute con DD n. 517 del 27/12/2018
DGR n. 31 del 29/01/2019 di approvazione "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 della Giunta Regionale della Campania",
DD n. 517 del 27/12/2018 di approvazione del "Manuale di attuazione" e del "Manuale delle procedure dei controlli di I livello" del PO FESR Campania FESR 2014-2020 ed i relativi allegati.
DPGR n. 201 del 27/12/2018 "Determinazione delle funzioni dell'Autorità di Gestione FESR".
DGR n. 731 del 13/11/2018 di presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2018) 2283 del 17/04/2018 di modifica alla decisione C(2015) 8578 del 01/12/2015 che approva il PO Campania FESR 2014-2020.
DD n. 27 del 05/10/2018 di approvazione della versione n. 2 del Manuale delle procedure dell'AdA ed allegati
DD n. 11 del 08/06/2018 di approvazione della versione n. 2 del "Manuale delle procedure di certificazione della spesa del PO Campania FESR 2014 -2020" con i relativi allegati.
DD n. 12 del 21/05/2018 di approvazione della versione n. 3 della Strategia di Audit.
DD n. 830 del 05/12/2019 di rettifica al Si.Ge.Co. del PO FESR Campania FESR 2014-2020.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 61 del 17 aprile 2018 individuazione dei Responsabili di Obiettivo Specifico del PO Campania FESR 2014-2020

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Presidente Giunta n. 41 del 01/03/2017, AIUTI DI STATO: INDIVIDUAZIONE DISTINCT BODY E REFERENTE UNICO CON DPE.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 271 del 30/12/2016 di designazione dell'Autorità di Gestione e di Certificazione del PO FESR Campania 2014/2020
Delibera della Giunta Regionale n. 228 del 18/05/2016 di approvazione delle linee attuative del FESR
Delibera della Giunta Regionale n. 39 del 02/02/2016. - Istituzione Comitato di Sorveglianza
Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) biennale per la gestione dei fondi strutturali e di investimento Europei 2014/2020 - Delibera della Giunta Regionale n. 381 del 20/07/2016
Decreto Dirigenziale dell'Ufficio dell'AdA n. 1 del 16/02/2016 di approvazione del Manuale delle procedure dell'AdA e del documento di valutazione dei criteri di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione
Delibera della Giunta Regionale n. 282 del 18/07/14 relativa all'approvazione dei "Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e POR Campania FSE 2014-2020"
Delibera di Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 – Approvazione del Regolamento n. 12 " Ordinamento Amministrativo della Campania e ss.mm.ii.
Decreto Dirigenziale dell'Ufficio dell'AdA n. 2 del 10/08/2017 di approvazione della versione n. 2 della Strategia di Audit

1.1 Individuazione del Programma Operativo (titoli e CCI), del Fondo e del periodo coperto dalla strategia di audit

La presente Strategia di audit si riferisce al seguente Programma Operativo Regionale:

- **titolo: "Programma Operativo Campania FESR – 2014-2020 approvato con Decisione n. C (2015) 8578 del 01/12/2015 e successiva modifica Decisione C(2018) 2283 final del 17/04/2018**
- n CCI: 2014IT16RFOP007
- Amministrazione Titolare: Regione Campania
- Fondo: Fondo Europeo Sviluppo Regionale

La presente strategia, inoltre:

- aggiorna il periodo di applicazione della quarta versione della Strategia adottata con DD n. 8 del 05/04/2019. Si riferisce, infatti, all'anno contabile in corso (dal 01/07/2019 al 30/06/2020 - 6° periodo) ed al 7° periodo contabile (dal 01/07/2020 al 30/06/2021).

La presente strategia, inoltre sarà aggiornata annualmente fino al 2024, e sarà trasmessa al MEF-RGS-IGRUE quale Organismo di coordinamento nazionale.

1.2 Individuazione dell'Autorità di Audit responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza e dell'aggiornamento della strategia di audit nonché di ogni altro organismo che abbia contribuito a tale documento

In attuazione delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria inerente al periodo di programmazione 2014-2020, la Regione Campania, ha individuato l'Autorità di Audit quale responsabile della redazione della Strategia e delle altre funzioni ai sensi dell'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nella seguente struttura:

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice: 41 01 00

Denominazione Struttura: Autorità di Audit

Competenze: Compiti di cui al DPGR n. 37/2013 art. 9.

L'AdA svolge tutte le attività previste dall'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013

Dirigente: Annia Giorgi Rossi

Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli

Telefono: 081 7969231 – fax server: 081 7969911

Mail (1): ada.fesr@regione.campania.it

Pec: autoritadiaudit@pec.regione.campania.it

L'individuazione è avvenuta con DPGR n. 37 del 4 febbraio 2013 (Art. 9) pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 7 del 4 febbraio 2014, successivamente modificato con il DPGR n.178[1] del 30.09.2015 e con il DPGR n. 212 del 28.10.2015.

Con decreto del Presidente della Regione Campania n. 217 del 29/10/2015, è stata nominata la Dott.ssa Annia Giorgi Rossi, in qualità di responsabile dell'Autorità di Audit di cui all'articolo 9 del DPGR n.37/2013 e ss.mm.ii., per tre anni a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro. Con successivo DPGRC n. 127 del 01/08/2018 l'incarico di responsabile dell'Autorità di Audit è stato prorogato fino alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina.

[1] Con il DPGRC n.178 del 30.9.2015 gli allegati A), B), C), e D) del DPGRC n.37/2013 sono stati integralmente sostituiti con gli allegati sub 1, 2, 3 e 4 dello stesso.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La struttura organizzativa dell'AdA prevede due Uffici Dirigenziali "Controlli di II livello PO FESR" e "Controlli di II livello PO FSE" (riportate nei box a seguire) cui afferiscono, rispettivamente, le attività connesse al controllo sui due fondi in relazione alle verifiche di audit di sistema, delle operazioni e dei conti.

Codice: 41 01 01

Denominazione Struttura: **Ufficio I Controlli di II livello FESR**

Competenze

Organizza l'attività istruttoria funzionale alle attività di valutazione e controllo esercitata dagli auditor preposti. Cura la predisposizione degli atti propedeutici alla fase di campionamento delle operazioni e ne propone revisioni e approfondimenti. Dirige gli auditor nella fase di controllo delle operazioni (la valutazione amministrativa dei progetti, la valutazione in loco, la compilazione dei documenti). Istruisce e firma, anche ai fini della regolarità contabile amministrativa, i rapporti provvisori e definitivi necessari alla valutazione annuale delle attività. Istruisce e attesta la validità della documentazione riguardante il programma di propria competenza da presentare alla Commissione per la domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti e per la Relazione Annuale di Controllo.

Dirigente: Maria Pia Crescitelli

Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli

Telefono: 081 7969542

Mail: mariapia.crescitelli@regione.campania.it; ada.fesr@regione.campania.it

Codice: 41 01 02

Denominazione Struttura: **Ufficio II Controlli di II livello FSE Competenze**

Organizza l'attività istruttoria funzionale alle attività di valutazione e controllo esercitata dagli auditor preposti. Cura la predisposizione atti propedeutici alla fase di campionamento delle operazioni e ne propone revisioni e approfondimenti. Dirige gli auditor nella fase di controllo delle operazioni (la valutazione amministrativa dei progetti, la valutazione in loco, la compilazione dei documenti). Istruisce e firma, anche ai fini della regolarità contabile amministrativa, i rapporti provvisori e definitivi necessari alla valutazione annuale delle attività Istruisce e attesta la validità della documentazione che si riferisce al programma di propria competenza da presentare alla Commissione per la domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti e per la Relazione Annuale di Controllo.

Dirigente: Ottavia Delle Cave.

Indirizzo: Centro Direzionale is. C3 – 80143 Napoli

Telefono: 081 7969663

Mail: ottavia.dellecave@regione.campania.it; ada.fse@regione.campania.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio dirigenziale "Controlli di II livello PO FESR" è la Dott.ssa Maria Pia Crescitelli nominata con DPRGC n. 186 del 02/10/2015. Con successivo DPGRC n. 127 del 01/08/2018 l'incarico di responsabile dell'Ufficio "Controlli di II livello PO FESR" è stato prorogato fino alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina.

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio dirigenziale "Controlli di II livello PO FSE" è la Dott.ssa Ottavia Delle Cave nominata con DPRGC n. 143 del 10/09/2018 fino alla permanenza in carica del Presidente che ne ha disposto la nomina.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea, in qualità di Organismo di coordinamento nazionale della funzione di audit, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio, e in qualità di soggetto incaricato del rilascio del parere obbligatorio e vincolante in merito alle proposte di designazione delle Autorità di Audit formulate dalle Amministrazioni titolari dei Programmi Operativi 2014-2020, come previsto dall'Allegato II dell'Accordo di Partenariato, di cui alla decisione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, ha espresso con Nota Prot. 13083 del 20/02/2015 parere senza riserve, designando formalmente questa Struttura quale Autorità di Audit. Il parere positivo senza riserve è stato confermato a seguito della verifica in loco, effettuata dall'IGRUE in data 17/18 febbraio 2016, come da nota di trasmissione della Relazione Finale prot. n. 39567 del 02 maggio 2016.

L'IGRUE, in attuazione di quanto definito al paragrafo 1.6.2, punto 2, dell'Allegato II all'Accordo di partenariato, ha verificato il mantenimento dei requisiti dell'AdA Campania esprimendo i pareri relativi ai requisiti chiave 14-15-16-17 e 18, nei modi e nei tempi di seguito riportati.

RC	Descrizione	Data (email)	Categoria
14	Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati atti a garantire che qualsiasi altro organismo che svolga audit in conformità alla strategia di audit del programma disponga della necessaria indipendenza funzionale e tenga conto degli standard di audit internazionalmente riconosciuti[1]	24/10/2019	2
15	Adeguati audit di sistema	11/02/2020	1
16	Adeguati Audit delle operazioni	22/03/2019*	2
17	Adeguati Audit dei conti	12/02/2018*	1
18	Procedure adeguate per l'emissione di un parere di audit affidabile e per la preparazione del rapporto annuale di controllo	16/03/2018*	1

*Per il requisito chiave 16 si riporta la valutazione rilasciata per l'anno contabile 2017-2018, in quanto alla data di stesura del presente documento, non risulta avviata/conclusa dall'IGRUE la procedura di valutazione per l'ultimo anno contabile.

*Per i requisiti chiave 17 e 18 è stata riportata la valutazione sull'anno contabile 2016-2017 in quanto per l'anno contabile 2017-2018 l'IGRUE con mail del 04/02/2018 ha comunicato che,

fonte: http://burc.regione.campania.it

sulla base di quanto descritto nella Strategia di coordinamento ed in riferimento ai Requisiti Chiave 17 e 18 di cui alla Nota EGESIF 14-0010, le funzioni di IGRUE quale Organismo nazionale di coordinamento delle AdA saranno svolte nella forma dell'affiancamento alle AdA e che pertanto, non procederà all'attribuzione di alcuna Categoria di giudizio in riferimento ai suddetti Requisiti Chiave, ma emetterà un giudizio di conformità sull'operato dell'AdA in merito alla verifica dei conti certificati e dell'adeguatezza del parere di audit e della RAC.

1.3 Riferimento allo status dell'Autorità di Audit (ente pubblico nazionale, regionale o locale) e all'organismo in cui è collocata

Il Regolamento Regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 recante "Disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania" all'articolo 37 riporta l'Autorità di Audit tra gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e specifica che svolge le sue attività in posizione di indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione. Il conseguente Decreto attuativo, D.P.G.R.C. n. 37 del 04/02/2013 e ss.mm.ii., all'art. 9 ribadisce la posizione di indipendenza dell'AdA dalle autorità di gestione e dalle autorità di certificazione dei programmi operativi dei fondi Comunitari.

Dall'analisi dell'assetto organizzativo regionale, le tre Autorità coinvolte nel PO (AdG-AdC-AdA) sono incardinate in differenti strutture amministrative. L'Autorità di Audit è inserita alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta, l'Autorità di Gestione del POR FESR è incardinata nella Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e l'Autorità di Certificazione, presso la Direzione Generale per le risorse finanziarie - UOD Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di certificazione dei fondi strutturali.

La figura che segue rappresenta il modello organizzativo previsto nell'ambito del PO Campania FSE e FESR – 2014-2020.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Figura 1: Organigramma Amministrazione titolare del PO

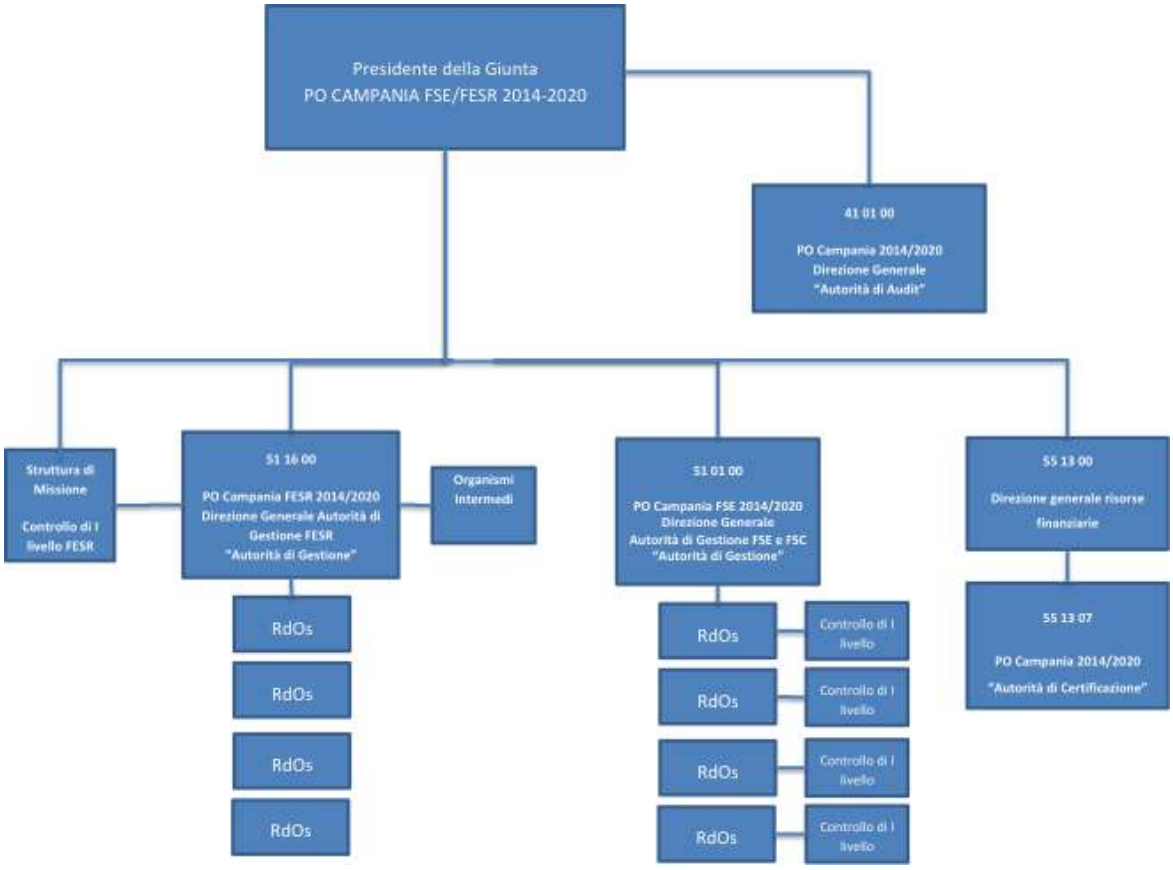

L'AdA svolge direttamente tutte le attività previste dall'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e assicura sin d'ora che qualora nel futuro si dovesse avvalere di altri organismi ai fini dell'esecuzione di parte delle attività di audit, questi siano in possesso dei necessari requisiti di indipendenza e autonomia richiesti dalla normativa e dagli standard di audit accettati a livello internazionale.

L'AdA assicura, inoltre, sin d'ora che a fronte di un eventuale avvalimento di altri organismi, si mantenga uno stabile coordinamento di tutte le attività di audit e la revisione della qualità delle attività svolte da questi ultimi.

1.4 Riferimento alla dichiarazione d'intenti, alla carta dell'audit o alla legislazione nazionale (se presente) che definisce le funzioni e le responsabilità dell'Autorità di Audit e degli altri Organismi incaricati di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

Alla luce della procedura di designazione condotta dall'Organismo nazionale di coordinamento (verifica della sussistenza dei requisiti necessari per svolgere i compiti di cui agli artt. 72, 73,

fonte: http://burc.regione.campania.it

74, 122, 127 e 128 del Regolamento (UE) n.1303/2013), come previsto dall'allegato II dell'Accordo di Partenariato e sulla base delle modalità stabilite dalle circolari MEF-RGS-IGRUE del 30/05/2014 (prot. n. 47832), successivamente integrata con circolare MEF-RGS-IGRUE del 03/07/2014 (prot. n. 56513), l'Autorità di Audit ha definito con nota del 17/10/2014 (prot. n.2014 – 0018238/UDCP/GAB/CB), il proprio assetto organizzativo e funzionale, compresa la chiarezza e adeguatezza delle proprie funzioni (*alias* carta d'intenti).

In particolare, l'AdA ha dichiarato i propri requisiti con riferimento ai seguenti ambiti:

- indipendenza organizzativa e funzionale;
- indipendenza finanziaria e strumentale;
- requisiti d'indipendenza dei componenti delle AdA e regole sui conflitti di interesse;
- chiarezza e adeguatezza dell'attribuzione delle funzioni;
- adeguata e continuativa dotazione di risorse umane;
- competenza e professionalità del personale;
- coordinamento del lavoro di altri auditor.

A tal fine l'Autorità di Audit è consapevole che, conformemente a quanto disposto nell'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, deve:

- garantire lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese certificate. I controlli di audit a cui sono sottoposte le spese certificate si basano su un campione rappresentativo estratto, come regola generale, con un metodo di campionamento statistico;
- assicurare che nel caso di un eventuale avvalimento di controlli espletati da altri organismi, si mantenga uno stabile coordinamento di tutte le attività di audit e la revisione della qualità delle attività svolte da questi ultimi;
- verificare che qualora nel futuro si dovesse avvalere di altri organismi ai fini dell'esecuzione di parte delle attività di audit, questi siano in possesso dei necessari requisiti di indipendenza e autonomia richiesti dalla normativa e dagli standard di audit accettati a livello internazionale;
- assicurare che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia;
- provvedere, fino al 2024 compreso, all'aggiornamento annuale della strategia;
- preparare:
  - un parere di audit a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, del Regolamento finanziario 1046/2018;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

Conformemente al Regolamento (UE) n. 480/2014 l'Autorità di Audit è consapevole che deve:

- eseguire gli audit delle operazioni per ciascun periodo contabile su uno o più campioni di operazioni selezionati secondo un metodo stabilito e approvato dall'Autorità di Audit in conformità all'articolo 28 del Regolamento citato;
- eseguire gli audit dei conti ai sensi dell'art. 29 per ciascun periodo contabile conformemente all'articolo 137, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- eseguire la verifica della dichiarazione di gestione, affinché il parere di audit possa riferire, tra le altre cose, se il lavoro di audit metta in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione elaborata dall'Autorità di Gestione, come previsto nell'allegato VI del Regolamento (UE) 207/2015.

L'AdA, vista l'attuale particolare situazione collegata al COVID19, potrà considerare la possibilità di utilizzare metodi di campionamento differenti da quelli finora utilizzati, quali ad esempio campionamento non statistico, un unico campionamento su più anni contabili, più step di campionamento sullo stesso anno contabile o un unico campionamento su più fondi conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e previa condivisione con competenti organi della Commissione Europea.

1.5 Conferma da parte dell'Autorità di Audit che gli Organismi che eseguono audit ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dispongono della necessaria indipendenza funzionale e organizzativa, se applicabile ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 5, del Regolamento citato.

L'Autorità di Audit della Regione Campania è incardinata alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta Regionale. Con Decreto del Presidente della Giunta n. 37 del 4 febbraio 2013 (Art. 9), e ss.mm.ii, è stata istituita l'Autorità di Audit nella sua attuale organizzazione[2].

Per lo svolgimento dei compiti previsti dai Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale, l'Autorità di Audit non intende, al momento, delegare ad altri soggetti l'esecuzione e lo svolgimento di compiti specifici.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'AdA decida di delegare ad altri soggetti l'esecuzione e lo svolgimento di compiti specifici, si assicurerà che, con riferimento:

- alla struttura organizzativa, saranno chiaramente indicati gli Organismi cui affidare parte del lavoro di audit, esplicitamente attribuite le loro funzioni, descritti i loro compiti, le interrelazioni tra l'Autorità di Audit e tali Organismi di audit, le modalità di reporting e gli obblighi nei confronti dell'Autorità di Audit.;

[2] Tenuto conto degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 165 del 2001, dell'art. 1, comma 12 della legge regionale n. 7 del 2010[2], nonché delle previsioni recate dall'articolo 37 del Regolamento n. 12 del 2011.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- all'indipendenza, saranno definite procedure per accertare che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale e non abbia conflitti di interesse con le Autorità e gli altri soggetti preposti all'attuazione del PO e/o con le attività oggetto di audit (Art. 127 del Regolamento (UE) n.1303/2013);
- alla competenza e capacità professionale sarà verificata l'adeguatezza delle risorse, il loro numero, competenze professionali, l'adeguata conoscenza dei Regolamenti UE e della normativa nazionale applicabile, esperienza e capacità di raggiungere i compiti assegnati, secondo gli standard internazionalmente riconosciuti;
- al coordinamento e alla supervisione l'Autorità di Audit conserverà la responsabilità completa del lavoro degli auditors esterni, conformemente agli artt. 72 e 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- ai metodi di lavoro, alle procedure e agli standard applicati, l'AdA assicura che saranno appropriati e conformi alla normativa di riferimento.

L'AdA garantisce, altresì, che saranno adottate adeguate misure utili a:

- assicurare che tutti i componenti dell'AdA stessa siano tenuti al rispetto dei principi di deontologia professionale (funzione di interesse pubblico, integrità e obiettività, competenza professionale e diligenza);
- prevenire i rischi rilevanti per l'indipendenza dei suoi componenti (auto-riesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione);
- documentare periodicamente l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, da parte del responsabile dell'AdA e di tutti gli auditor;
- garantire il rispetto della normativa sulla trasparenza e anticorruzione, sul trattamento dei dati personali e dati sensibili.

L'AdA si avvale dell'Assistenza Tecnica (operatore economico selezionato con le modalità dell'Allegato II dell'Accordo di Partenariato e con le procedure di evidenza pubblica poste in essere dalla centrale di committenza Consip S.p.A.) configurando i servizi di AT quali servizi di supporto, per i quali l'AdA detiene il potere di indirizzo, coordinamento e supervisione, mantenendo di conseguenza la responsabilità complessiva dell'attività di audit.

Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Autorità di Audit "si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia" a norma dell'art. 127 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (vedi schema sottostante).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Attività			Standard Internazionali	
Requisiti Auditor	Etica professionale e competenze dello staff di audit		INTOSAI	*Code of Ethics* e Auditing Standard (Paragrafi: **2.1 – 2.2**)
			IIA	*Code of Ethics* e "Attribute" Standards
Audit di Sistema	Pianificazione delle attività di audit (analisi rischio e affidabilità del sistema, allocazione delle risorse e validazione della metodologia di lavoro)		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafo **3.1**)
			ISC	**E.I.G. n. 11** – PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO
			IFAC	**ISA 200** e **ISA 300**
			IIA	Performance Standards: **2010** (Planning) – **2200** (Engagement Planning) – **2201** (Planning Considerations) – **2230** (Engagement Resource Allocation) – **2240** (Engagement Work Program)
	Valutazione della conformità legislativa dei P.O.		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafi: **1.0.40 – 1.0.41 – 3.4**)
			ISC	**E.I.G. n. 41** – IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
			IFAC	**ISA 250**
	Valutazione degli elementi relativi al controllo interno		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafi: **1.0.30 – 1.0.31 – 3.3**)
			ISC	**E.I.G. n. 21** – VALUTAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO
			IFAC	**ISA 315**
	Valutazione del sistema contabile		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafi: **1.0.23 – 1.0.24**)
			ISC	**E.I.G. n. 32** – ALTRE INFORMAZIONI [...]
			IFAC	**ISA 580**
	Verifica dei sistemi informatizzati		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafi: **2.2.37 – 3.3.4**)
			ISC	**E.I.G. n. 22** – CONTROLLO DEI SISTEMI INFORMATICI
			IIA	Performance Standards **2330** (Recording Information)
	Ricorso al lavoro di terzi	Lavoro di un altro auditor	INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafo **2.2.45**)
			ISC	**E.I.G. n. 25** – L'USO DEI LAVORI DI ALTRI CONTROLLORI ED ESPERTI
			IFAC	**ISA 600**
		Ricorso ad esperti (eventuale)	INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafi: **2.2.43 – 2.2.44**)
			IFAC	**ISA 620**
Audit delle Operazioni	Individuazione della soglia di rilevanza		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafi: **1.0.9 – 1.0.11**)
			ISC	**E.I.G. n. 12** – RILEVANZA E RISCHI DI CONTROLLO
			IFAC	**ISA 320**
	Attività di campionamento		ISC	**E.I.G. n. 23** – IL CAMPIONAMENTO AI FINI DI CONTROLLO
			IFAC	**ISA 530**
	Audit delle operazioni (fase desk e verifiche in loco)		ISC	**E.I.G. n. 13** – ELEMENTI PROBATORI E METODO DI CONTROLLO
Reporting, Follow-Up e Archiviazione	Attività di reporting e procedure di follow-up		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafo **3.5.5**)
			ISC	**E.I.G. n. 26** – DOCUMENTAZIONE
			IFAC	**ISA 230**
			IIA	Performance Standards: **2400** (Communicating Results) – **2500** (Monitoring Progress) – **2600** (Management's Acceptance of Risks)
	Archiviazione documentazione		INTOSAI	Auditing Standard (Paragrafo **4.0**)
			ISC	**E.I.G. n. 31** – STESURA DELLE RELAZIONI
			IFAC	**ISA 700 – ISA 701**
			IIA	Performance Standards **2330** (Recording Information)

1.6 Procedura di designazione dell'Autorità di Gestione e Certificazione

L'Autorità di Audit, in conformità all'articolo 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ha proceduto alla valutazione del sistema di gestione e controllo istituito per il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020, per la designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del programma.

L'esame del sistema di gestione e controllo ha avuto lo scopo di fornire un parere in merito alla sua conformità con il disposto degli articoli 72, 122, 125, 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il processo di designazione dell'AdG/AdC si è articolato nelle seguenti fasi:

a. raccolta della documentazione necessaria per l'attività di verifica e di valutazione (atto formale di nomina delle Autorità; descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione; eventuale altra documentazione integrativa rilevante ai fini della valutazione);
b. analisi preliminare della completezza della documentazione inviata (presenza dell'atto di nomina e del documento che descrive le funzioni e le procedure delle Autorità e/o di altro materiale integrativo rilevante ai fini della valutazione, ad esempio: leggi, circolari, decreti ministeriali, ecc.);
c. valutazione della conformità della descrizione delle funzioni e delle procedure istituite per AdG/AdC con i criteri definiti nell'Allegato XIII del Reg. (UE) n.1303/2013;

fonte: http://burc.regione.campania.it

d. predisposizione della relazione e del relativo parere, nonché esame di eventuali procedure di contraddittorio e definizione della relazione e del parere definitivo;

e. designazione delle Autorità e notifica alla Commissione della data e della forma della designazione attraverso il sistema SFC 2014.

Come stabilito dall'articolo 124 del Regolamento (UE)1303/2013, e dal Documento EGESIF 14-0013 final del 20/11/2014, l'AdA ha redatto una Relazione sulla base dei seguenti elementi di analisi:

- esame della descrizione del sistema di gestione e controllo fornita dalla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale AdG FESR in relazione al Programma Operativo oggetto di valutazione;
- esame dei documenti pertinenti relativi al sistema di gestione e controllo forniti dalla U.O.D. denominata "Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di certificazione dei fondi strutturali" della "Direzione Generale per le Risorse Finanziarie";
- esame dei documenti pertinenti relativi al sistema di gestione e controllo forniti dall'Unità Operativa Progettazione e Sviluppo Sistema Informativo Regionale in relazione al Programma Operativo oggetto di valutazione, con particolare riferimento al sistema informativo;
- colloqui con il personale degli Organismi principali del sistema di gestione e controllo al fine di completare, chiarire o verificare le informazioni.

Complessivamente e in relazione ai singoli punti di controllo analizzati, il sistema di gestione e controllo adottato per il Programma Operativo in esame è risultato conforme alla normativa di riferimento.

L'Autorità di Audit ha rilasciato un parere senza riserve, trasmesso al Presidente della Giunta della Regione Campania con nota prot. 0844152 del 29/12/2016 e corredato dalla Relazione di cui all'Allegato XIII del Reg. (UE) n.1303/2013.

Con DPGR n. 271 del 30/12/2016 sono state designate l'Autorità di Gestione e di Certificazione del PO FESR Campania 2014/2020 ed è stata autorizzata la notifica alla Commissione Europea a mezzo SFC. La notifica della designazione è avvenuta in data 31/12/2016 come da Ares (2017) 169743 del 12/01/2017.

Con nota Ares (2017) 169743 del 12/01/2017 i servizi della Commissione hanno richiesto all'AdA l'invio dei seguenti documenti:

- Rapporto e opinione dell'Organismo indipendente di audit;
- Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e di Certificazione;
- Checklist utilizzata dall'organismo di audit indipendente per valutare la conformità degli organismi designati ai criteri di designazione definiti nell'allegato XIII del RDC;
- Manuale/i delle procedure dell'Autorità di Gestione che includa/no: procedure per la selezione delle operazioni, procedure concernenti le verifiche di gestione, procedure per istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, procedure per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna

fonte: http://burc.regione.campania.it

operazione e per garantire che la sicurezza dei sistemi sia in linea con gli standard riconosciuti a livello internazionale;

- Convenzioni stipulate con organismi intermedi (ove presenti).

In data 13 febbraio 2017 l'AdA ha trasmesso, tramite SFC2014, quanto richiesto.

Con nota Ares (2017) 1876046 del 07/04/2017, i servizi della Commissione, in base all'analisi dei documenti trasmessi in data 13 febbraio 2017 hanno preso atto della designazione e lo ritengono conforme alle disposizioni del RDC e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, formulando una serie di osservazioni.

L' Autorità di Gestione ha trasmesso in data 10/05/2017, tramite SFC2014 e con propria nota prot. 0333946 del 10/05/2017, il riscontro alla nota Ares di cui sopra, inviando i chiarimenti alle osservazioni formulate ed aggiornando il Piano di Azione.

L'Autorità di Audit per il tramite di SFC2014 ha trasmesso ai servizi della Commissione l'aggiornamento del piano di azione (rif. Nota prot. 0540511 del 07/08/2017).

In data 05/02/2018 con nota Ares (2018)677974 i servizi della Commissione hanno richiesto un ulteriore aggiornamento del piano di azione che gli è stato trasmesso via SFC2014 in data 07/03/2018 (rif. Nota prot. 152785 del 07/03/2018).

L'Autorità di Audit nell'ambito dell'audit di sistema 2018 ha verificato gli aggiornamenti in merito ai punti aperti del piano di azione e le risultanze sono state riportate in allegato al Rapporto di audit di sistema 2018 caricato su SFC.

L'attività di sorveglianza di cui all'articolo 124, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tesa a verificare il mantenimento dei criteri di designazione è stata svolta da questa Autorità con l'espletamento delle attività di audit previste nel 2019, che ha interessato anche gli Organismi Intermedi delegati.

1.6.1 Organismi Intermedi

Il Regolamento UE n. 1303/2013 all'art. 123, par. 6, stabilisce che "Lo Stato Membro può designare uno o più Organismi Intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di Gestione o di Certificazione, sotto la responsabilità di detta Autorità".

Il Regolamento UE del FESR n. 1301/2013 all'art.7, par. 4, definisce le Autorità Urbane (AU) quali "responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni" e al par. 5 esplicita che l'Autorità di Gestione determina di concerto con le Autorità Urbane la portata dei compiti che le stesse svolgeranno, relativi alla gestione di azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, formalizzando la decisione per iscritto.

In seguito alla fase concertativa e all'approvazione del Programma Integrato Città Sostenibile, con ogni Autorità Urbana vengono sottoscritti l'Accordo di Programma e il relativo Provvedimento di Delega, che contengono gli impegni tra le parti (Regione Campania e Autorità Urbana), per l'attuazione del Programma.

Al fine di addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma e del Provvedimento di Delega delle funzioni, ogni Autorità Urbana deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Presenza di un Sistema per la Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) conforme alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente (art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), adeguato alla gestione del Programma Integrato Città Sostenibile (PICS).
- Solidità del soggetto proponente, in relazione all'efficienza amministrativa, gestionale e finanziaria e al livello di delega politico amministrativa di cui è titolare, con particolare riferimento alla presenza di strutture dedicate.
- Rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi, anche in conformità con le procedure di uniformità previste nel piano di comunicazione.

Per l'attuazione della strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile, le Autorità Urbane strutturano un Sistema per la Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) degli interventi, garantendo l'osservanza del principio della separazione di funzioni. Tale struttura sarà sottoposta dai competenti Uffici regionali, ai diversi livelli, ad una verifica sulla rispondenza dell'organizzazione con quanto previsto dalle disposizioni dei Regolamenti.

Gli elementi da assicurare con la messa in funzione del Sistema di Gestione e Controllo, previsti dal Regolamento (UE) n.1303/2013, riguardano:

- le procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;
- l'utilizzo di sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni;
- l'utilizzo di sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.

Il PO FESR Campania 2014-2020, approvato da ultimo con Decisione della Commissione C(2020) 1077 final del 20/02/2020, nonché il Si.Ge.Co. di Regione Campania approvato da ultimo con DD n. 830 del 05/12/2019, individuano nell'Asse 10 le 19 Autorità Urbane cui affidare il ruolo di Organismo Intermedio per la gestione e attuazione di programmi di rigenerazione urbana, coerenti con l'approccio regionale allo sviluppo urbano.

Alla data della presente Strategia sono stati designati dal ROS dell'Asse 10 e delegate funzioni a tutti gli Organismi Intermedi previsti nel PO Campania FESR 2014-2020.

La designazione di tali OI è stata effettuata a valle di un processo istruttorio svolto dal ROS dell'Asse 10 che si è concluso con esito positivo in merito alla coerenza del Si.Ge.Co delle Autorità Urbane ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria.

L'AdG ha delegato le proprie funzioni mediante accordi scritti, come previsto dall'art. 123, paragrafo 7 del RDC, a tutte le n. 19 Autorità Urbane previste nel PO Campania FESR 2014-2020 (Acerra, Afragola, Avellino, Aversa, Battipaglia, Benevento, Casalnuovo di Napoli, Caserta, Casoria, Castellammare di Stabia, Cava de' Tirreni, Ercolano, Giugliano, Marano di Napoli, Portici, Pozzuoli, Salerno, Scafati e Torre del Greco).

Inoltre è stato individuato quale Organismo Intermedio del PO Campania FESR 2014-2020 il Ministero dello Sviluppo Economico. La delega sottoscritta disciplina i rapporti reciproci tra

fonte: http://burc.regione.campania.it

l'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014-2020 e il MiSE-DGIAI, designato quale Organismo Intermedio (OI) per i seguenti strumenti:

a) credito d'imposta alle imprese per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, istituito e disciplinato dalla legge di stabilità 2016, previsto nell'ambito dell'Azione 3.1.1;

b) interventi, di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, disciplinati dall'Accordo di Programma sottoscritto il 21/12/2017 nell'ambito dell'Azione 3.2.1;

c) strumento finanziario previsto nell'ambito dell'Azione 3.6.1 (mediante costituzione della Sezione Speciale Campania del Fondo di garanzia per le PMI);

d) contratti di sviluppo di cui al D.M. del 24 settembre 2010 in coerenza con la Azione 3.2.1;

e) agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, relativi a unità produttive ubicate nelle aree di crisi della Campania (DM 13 febbraio 2014) in coerenza con la Azione 3.2.1.

L'Autorità di Audit conformemente a quanto indicato nella nota EGESIF 14-0013 final del 18.12.2014 "Linee guida per gli Stati membri sulla procedura di designazione", qualora l'istituzione di un Organismo Intermedio avvenga in una fase successiva alla designazione dell'AdG e dell'AdC, verifica la sussistenza dei necessari requisiti di adeguatezza strutturale e procedurale per lo svolgimento dei relativi compiti in relazione alla specifica competenza delegata, nonché il mantenimento dei criteri di designazione da parte delle AdG e AdC in conseguenza dei cambiamenti intervenuti con la delega.

L'AdA ha proceduto ad aggiornare l'analisi del rischio in riferimento agli Organismi Intermedi delegati, si veda tabella 4.

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI

2.1 Spiegazione del metodo di valutazione del rischio applicato

L'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che l'Autorità di Audit garantisca lo svolgimento di attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate. Lo strumento indispensabile per una corretta pianificazione delle attività di audit è rappresentato "dall'analisi e valutazione dei rischi". All'interno della presente Strategia di audit è indicata la relazione tra i risultati della valutazione dei rischi e la pianificazione dell'attività di audit.

Per una corretta valutazione dei rischi è necessario differenziare le tipologie esistenti; secondo quanto indicato dai riferimenti normativi, possono verificarsi rischi "inerenti" all'attuazione delle operazioni, che prescindono da qualunque verifica esperibile, e rischi "di controllo", derivanti dall'inadeguatezza del controllo, associato ad un determinato sistema di gestione, nell'identificare eventuali errori.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'analisi del rischio costituisce un esercizio ciclico e, pertanto, va riesaminata sulla base degli effettivi risultati dell'attività precedente e comunque in ogni caso nell'ipotesi in cui si verifichino eventi che determinino una modifica della Strategia di audit o del Sistema di Gestione e Controllo dei relativi Programmi Operativi. Nel ciclo di controllo, l'analisi dei rischi (fase A) consente di esprimere un parere sul grado di affidabilità del sistema (fase B), il cui esito determina il livello di garanzia che, a sua volta, –congiuntamente alla soglia di rilevanza – delimita la dimensione del campione di progetti da sottoporre a verifica per ciascuna annualità di riferimento (fase C). L'estrazione di un gruppo di operazioni rappresentativo e lo svolgimento dei relativi controlli (fase D) costituiscono il feed-back per l'accertamento dell'esistenza o meno di ulteriori criticità (fase E), attraverso cui è possibile riscontrare il sussistere di errori o anomalie di gestione e/o procedurali.

L'aggiornamento del *risk assessment*, condotto essenzialmente nell'ambito del *system audit* mediante l'associazione di rischio inerente (IR) e di controllo (CR) ai singoli requisiti del sistema, costituisce l'elemento preliminare delle attività predisposte e pianificate annualmente dall'Autorità di Audit.

La sequenzialità e il ciclo dei controlli sono resi evidenti dal grafico sottostante.

Figura 2 – Il ciclo dei controlli

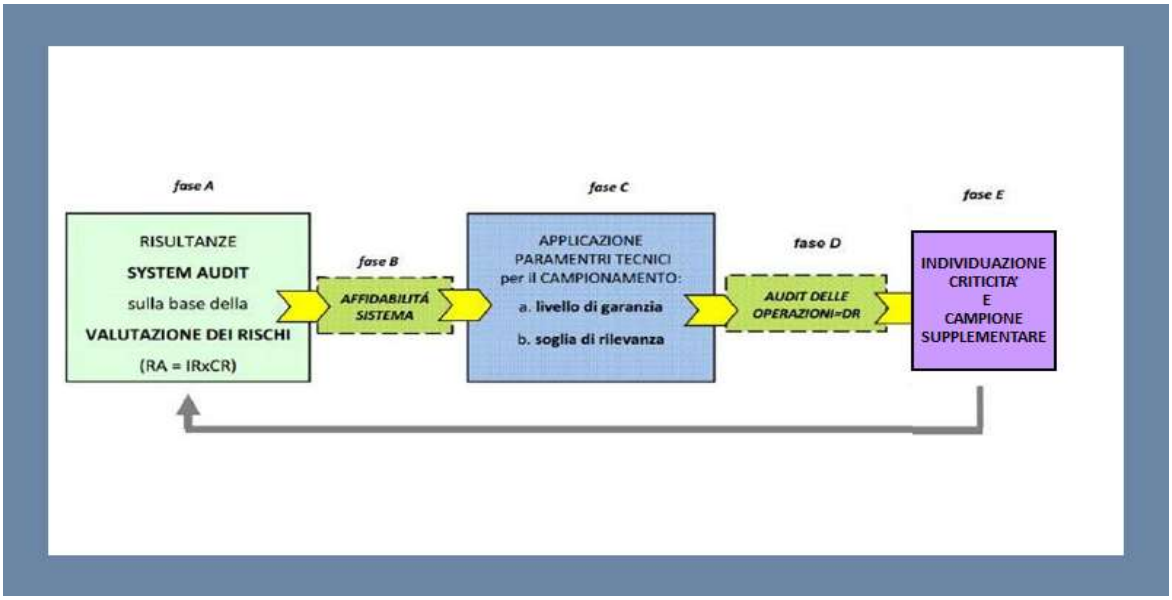

L'AdA, per eseguire una corretta valutazione del rischio, effettua un'analisi preliminare desk su:

- valutazione del rischio effettuata nell'ambito delle procedure di designazione dell'AdG e dell'AdC;
- descrizione dei sistemi di gestione e controllo;
- piste di controllo;
- rapporti annuali di controllo;
- rapporti di audit della Commissione Europea;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- informazioni deducibili dai controlli condotti dall'Autorità di Certificazione;
- informazioni deducibili dai controlli di I livello (in particolare dalle checklist o dai verbali);
- informazioni deducibili dai controlli effettuati da altre istituzioni, quali ad esempio la Corte dei Conti italiana, la Corte dei Conti europea;
- normativa dell'UE e altri documenti dell'UE di interesse (*id est* linee guida, comunicazioni, dichiarazioni, ecc.);
- normativa e altri documenti rilevanti di provenienza nazionale;
- segnalazioni della Guardia di Finanza;
- segnalazioni di vario tipo (ad esempio segnalazioni dirette da parte dei beneficiari o di semplici cittadini, ecc.);
- altri documenti a seconda del programma (ad esempio i "criteri di selezione"; tavole finanziarie con indicazioni in merito al riparto delle risorse finanziarie tra i vari OI, ecc.).

Una volta raccolto il materiale utile alla valutazione del rischio, si procede all'analisi del sistema di gestione e controllo, alla luce degli esiti della verifica del rispetto dei criteri di designazione dell'AdG e dell'AdC nonché di eventuali Organismi Intermedi che l'Amministrazione regionale ha designato.

L'AdA provvede ad individuare, garantendo una equa distribuzione dei controlli anche in ragione dell'effettiva operatività degli attori coinvolti nell'attuazione del PO, i soggetti da sottoporre ad audit sulla base dei criteri suggeriti nell'allegato III degli orientamenti EGESIF_14-0011_02 final del 27/08/2015, ovvero:

- importo dei bilanci (*alias* importi delle dotazioni finanziarie del programma);
- complessità della struttura organizzativa;
- complessità delle norme e delle procedure;
- ampia varietà di operazioni complesse;
- beneficiari a rischio;
- personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave.

Accanto ai su indicati fattori di rischio intrinseco (IR), l'AdA considera anche i fattori legati al rischio di controllo (CR), legati alla qualità dei controlli gestionali:

- grado di cambiamento del sistema rispetto al periodo 2007-2013;
- qualità dei controlli interni.

Nella sottostante **figura 3** vengono dettagliati gli elementi del **rischio intrinseco** con l'indicazione dei principali fattori che lo influenzano e alcune esemplificazioni proprie delle procedure di attuazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Figura 3: Rappresentazione del rischio intrinseco standard ISA 200

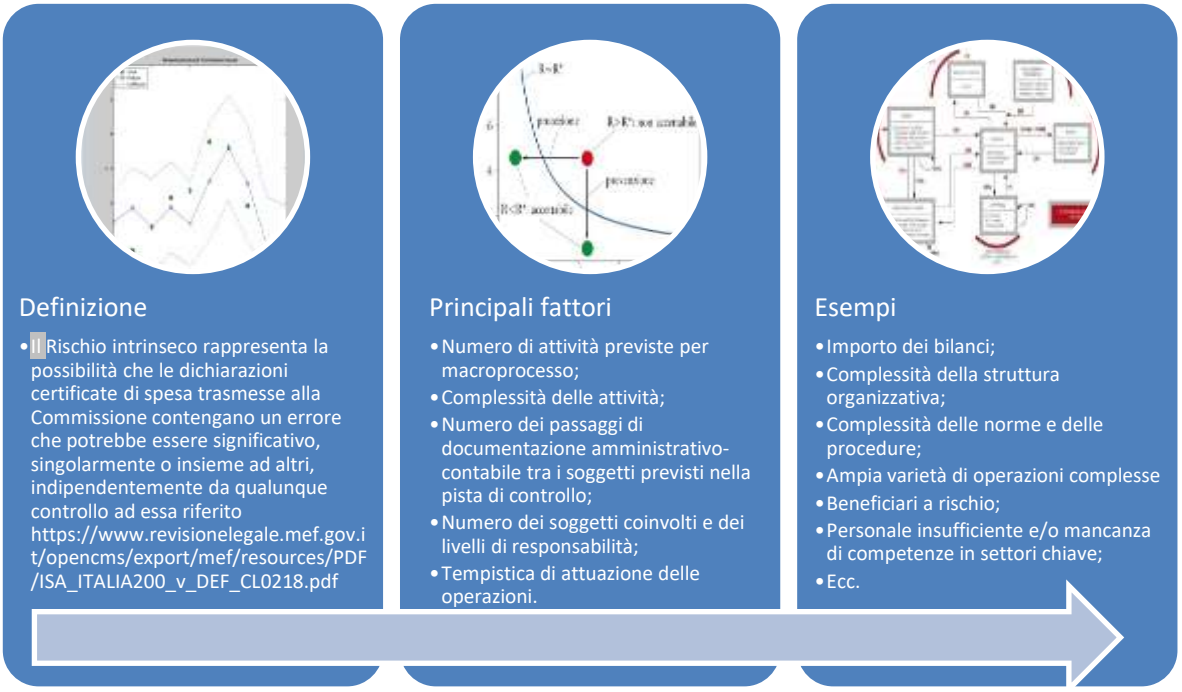

Nella sottostante figura 4 vengono descritti gli elementi del **rischio di controllo.**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Figura 4: Rappresentazione del rischio di controllo standard ISA 200

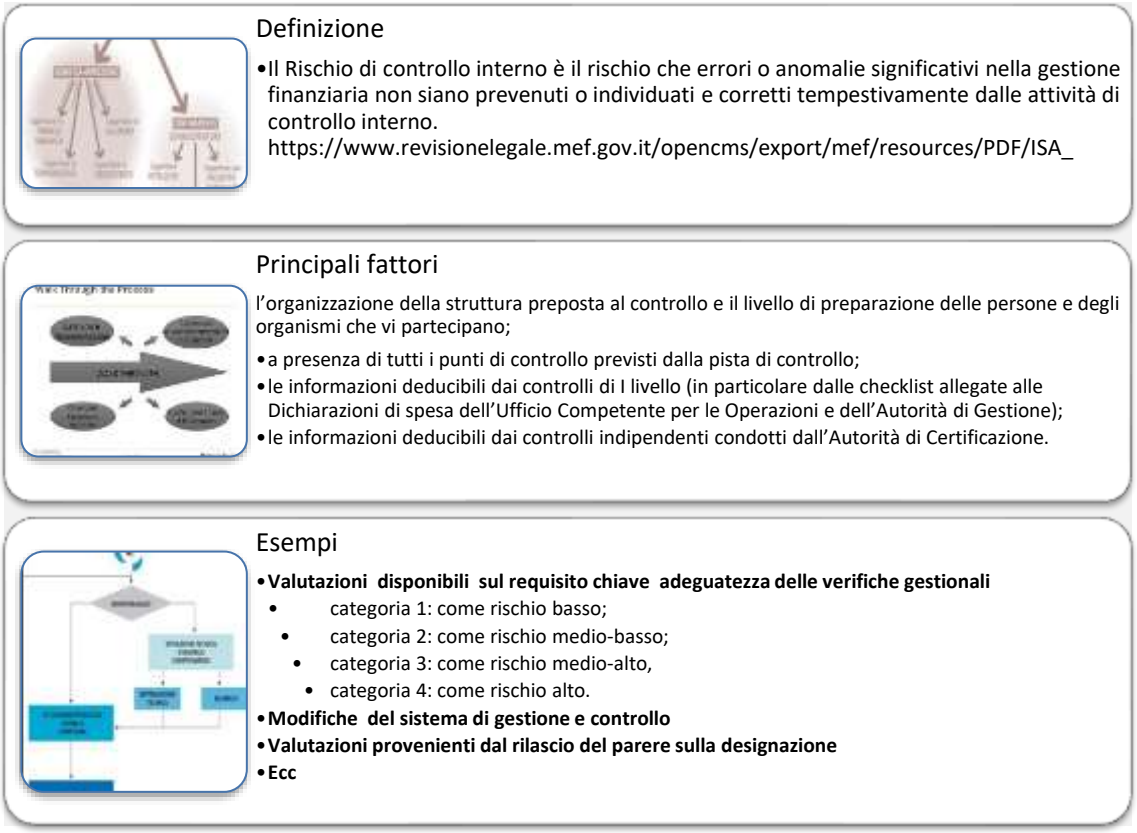

Una volta determinati e riepilogati i rischi e i controlli legati alle attività riconducibili ai diversi processi, si procede all'**'analisi del livello di rischio**.

Il processo di analisi del livello di rischio si suddivide in analisi del livello di rischio intrinseco e analisi del livello di rischio di controllo.

La valutazione del rischio intrinseco (IR) e del rischio di controllo (CR) è stata effettuata mediante l'utilizzo della matrice di seguito riportata (tabella 1).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tabella 1 – Fattori di rischio

FATTORI DI RISCHIO INTRINSECO (IR)	LIVELLO DI RISCHIO		
	Alto	medio	Basso
Importo dei bilanci	17,00%	8,50%	4,25%
Complessità struttura organizzativa (numerosità soggetti coinvolti e relazioni interne)	16,60%	8,30%	4,15%
Complessità delle norme e delle procedure di attuazione (presenza di particolari, vincoli procedurali, ambientali, paesaggistici, archeologici	16,60%	8,30%	4,15%
Ampia varietà di operazioni complesse: (giudizio in relazione alla tipologia operazioni/titolarità: erogazione aiuti, realizzazione opere pubbliche, acquisizione beni e servizi, formazione, strumenti di ingegneria finanziaria, etc)	16,60%	8,30%	4,15%
Beneficiari a rischio (tipologia beneficiari, precedenti esperienze)	16,60%	8,30%	4,15%
Personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori	16,60%	8,30%	4,15%
TOTALE IR	**100,0%**	**50,0%**	**25,0%**

FATTORI DI RISCHIO DI CONTROLLO (CR)	LIVELLO DI RISCHIO		
	Alto	medio	Basso
Grado di cambiamento del sistema rispetto al periodo 2007-2013	50,0%	25,0%	12,50%
Qualità dei controlli interni	50,0%	25,0%	12,50%
TOTALE CR	**100,0%**	**50,0%**	**25,0%**

Di seguito viene descritto nel dettaglio il metodo e le fasi per la valutazione del rischio effettuate per il PO FESR Campania, in relazione ai periodi contabili della presente strategia.

Modalità di esecuzione dell'analisi dei rischi:

- ***tipologia di metodologia adottata:*** il metodo utilizzato prevede un'analisi dei singoli fattori di rischio inerente (IR) e di controllo (CR) conformemente a quanto indicato nella nota EGESIF_14-0011-02 final del 27/08/2015;
- ***livelli di analisi:*** l'analisi è stata svolta a livello di singolo obiettivo specifico e/o DG/ufficio competente per la gestione di parte del PO ed è stata finalizzata all'individuazione degli obiettivi maggiormente rischiosi al fine di definire un ordine di priorità per le attività di audit da svolgere.

Principali elementi analizzati:

- Programma Operativo ed obiettivi previsti;
- azioni attivate e/o previste;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- stanziamenti delle risorse per singolo Obiettivo Specifico a valere sul Programma;
- procedure connesse alle singole azioni attivate e/o previste;
- dati di avanzamento del Programma;
- organizzazione delle Autorità di Programma;
- lista e tipologia dei potenziali beneficiari.

Nella tabella 2, che segue, si indica per ciascun fattore di rischio analizzato, la metodologia di analisi condotta e i principali elementi presi in considerazione:

Tabella 2: Metodologia di valutazione dei fattori di rischio

Fattori di rischio		Metodologia utilizzata per la valutazione	Principali elementi presi in considerazioni
IR	Importo dei bilanci	• Analisi degli importi stanziati per singolo Obiettivo Specifico • Individuazione di terzili • Attribuzione del punteggio (alto, medio, basso) ai singoli Obiettivi ricadenti nei terzili di appartenenza	• stanziamenti delle risorse per singolo Obiettivo Specifico a valere sul Programma
IR	Complessità della struttura organizzativa	• Individuazione per le singole strutture di gestione individuate (DG / Uffici competenti) del numero di Obiettivi Specifici gestiti • Attribuzione di un differente grado di rischiosità alle singole DG / uffici competenti in relazione al numero degli Obiettivi Specifici gestiti ed all'eventuale competenza in termini di sorveglianza (si è ipotizzato che maggiore è il numero degli obiettivi specifici gestiti, maggiore è la variabilità di competenze necessaria e maggiore è la complessità della struttura organizzativa)	• Struttura organizzativa adottata dal PO in termini di ripartizione delle competenze / Obiettivi Specifici. • Eventuale presenza di OI
IR	Complessità delle norme e delle procedure	L'AdA al fine di determinare il rischio intrinseco connesso alla rischiosità delle norme e procedure presenti nei singoli Obiettivi Specifici ha tenuto conto dei seguenti fattori: 1) Numero di azioni/importi delle operazioni attivate per singolo obiettivo specifico 2) Rischiosità specifica delle singole norme e procedure ad oggi	• Programma Operativo ed azioni attivabili • Informazioni di dettaglio in merito alle azioni attivate • Esperienza pregressa sulle differenti tipologie di azioni

fonte: http://burc.regione.campania.it

Fattori di rischio		Metodologia utilizzata per la valutazione	Principali elementi presi in considerazioni
		programmate individuata sula base dell'esperienza pregressa Con riferimento agli Obiettivi Specifici in relazione a cui non si possiedono dati sulle azioni programmate e/o da programmare l'AdA ha ipotizzato, per il momento, una valutazione di rischio bassa (non avendo informazioni a riguardo). Si fa presente che l'aggiornamento del rischio è un'attività che avverrà con cadenza almeno annuale.	
IR	Ampia varietà di operazioni complesse	La valutazione è stata condotta, per singolo obiettivo specifico ed azione attivata, sulla base della tipologia di operazione (opere pubbliche, formazione, acquisto di beni e servizi, erogazioni di finanziamenti) e la titolarità gestionale dell'operazione seguendo le indicazioni contenute nei manuali IGRUE in merito alla classificazione della rischiosità.	• Informazioni di dettaglio in merito alle azioni attivate / attivabili
IR	Beneficiari a rischio	La valutazione è stata condotta andando ad analizzare i beneficiari potenziali / effettivi per singolo Obiettivo Specifico ed attribuendo agli stessi una rischiosità specifica alta/ media/ bassa	• Lista e tipologia di beneficiari per singolo Obiettivo Specifico
IR	Personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave	La valutazione è stata condotta, sulla base delle informazioni disponibili, rapportando il numero di risorse per singolo Obiettivo Specifico agli importi finanziari stanziati per singolo Obiettivo Specifico.	• Informazioni di dettaglio in merito al numero di risorse umane per singolo Obiettivo Specifico • Informazioni di dettaglio in merito alle risorse finanziarie
CR	Grado di cambiamento 2007-2013	La valutazione è stata condotta analizzando i singoli obiettivi specifici ed attribuendo i seguenti punteggi di rischio a ciascuno di essi in relazione alla situazione riscontrata: Nessuna modifica =	• Individuazione di elementi di discontinuità rispetto al precedente ciclo di programmazione (Obiettivi Specifici e

fonte: http://burc.regione.campania.it

Fattori di rischio		Metodologia utilizzata per la valutazione	Principali elementi presi in considerazioni
		12,5%; Alcune modifiche = 25%, cambiamenti significativi o nuovo sistema = 50%.	tipologia di operazioni nuovi)
CR	Qualità dei controlli interni (requisiti fondamentali di orientamento per la valutazione del Si.Ge.Co. negli Stati membri)	Sulla base dei risultati del processo di designazione e dell'audit di sistema del terzo anno contabile, viene associato un fattore di rischio. Nel caso specifico il rischio specifico è del 20%, associabile a categoria 2.	• Elementi informativi derivanti dall'esecuzione della designazione delle Autorità e dei risultati dell'audit di sistema.

La valutazione del livello di rischio intrinseco (IR) e di controllo (CR) è stata condotta con riferimento a ciascun fattore di rischio presente in ogni ambito.
Dal prodotto IR x CR = RS si ottiene il "Risk Score" per ogni singolo fattore.

"Risk Score" = IR x CR x 100

Nella successiva tabella 3 viene riepilogata la valutazione dei rischi eseguita alla luce delle indicazioni fornite nell'allegato III agli orientamenti EGESIF sulla strategia e della metodologia innanzi illustrata.

Sulla base del principio che prima saranno controllati gli ambiti e i relativi organismi più rischiosi e successivamente gli altri, l'AdA può formulare una prima analisi dell'attività da svolgere al fine della programmazione della verifica.

La tabella 3 di seguito riportata, rappresenta in sintesi l'attività di valutazione del rischio con riferimento:

- all'articolazione del Programma Operativo in obiettivi specifici, attribuiti con DPGR n. 61 del 17/04/2018 ai dirigenti p.t. delle direzioni generali;
- agli Organismi Intermedi designati.

I documenti di lavoro sottostanti l'analisi del rischio sono agli atti presso l'ufficio della scrivente autorità.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tabella 3 - Valutazione dei rischi dei PO Campania FESR 2014/2020

ASSE	DEL SPECIFICO	Obiettivo Specifico - Direzione generale	Direzione Responsabile dell'obiettivo specifico	OBIETTIVO SPECIFICO	CHIAVE	IMPORTI DEL BILANCIO	Fattori di rischio intrinseci[1]							Fattori del rischio di controllo[2]			Punteggio complessivo
							Impatto dei fattori	Complessità della struttura organizzativa[3]	Complessità della norma e delle procedure	Ampia variabilità di operazioni complesse[4]	Stabilità e rischio[5]	Personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave[6]	Punteggio totale rischio intrinseco	Grado di cambiamento[7]	Quanto dei controlli interni risponde ai fondamentali principi di funzionamento per la valutazione di Co.Co. negli Stati membri[8]	Punteggio totale rischio di controllo	
1	1.1 - INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE	O.S. 1.1 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (UOD 08 - start up innovative ed economia digitale)	O.S. 1.1 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (UOD 08 - start up innovative ed economia digitale)	1.1	1-1.1	€ 155.566.860,00	17,00%	8,30%	16,60%	16,60%	4,15%	16,60%	79,25%	60,00%	20,00%	70,00%	55,48%
	1.2 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE	O.S. 1.2 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff RIS 3 vigilanza e controllo degli enti di riferimento)	O.S. 1.2 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff RIS 3 vigilanza e controllo degli enti di riferimento)	1.2	1-1.2	€ 179.306.930,02	17,00%	16,60%	16,34%	16,34%	10,38%	16,60%	83,25%	25,00%	20,00%	45,00%	41,96%
	1.3 - PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER L'INNOVAZIONE	O.S. 1.3 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff RIS 3 vigilanza e controllo degli enti di riferimento)	O.S. 1.3 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff RIS 3 vigilanza e controllo degli enti di riferimento)	1.3	1-1.3	€ 43.696.080,40	8,60%	16,60%	4,15%	4,15%	4,15%	8,30%	45,85%	25,00%	20,00%	45,00%	20,63%
	1.4 - AUMENTO DELL'INCIDENZA DI SPECIALIZZAZIONI INNOVATIVE IN PERIMETRI APPLICATIVI AD ALTA INTENSITÀ DI CONOSCENZA	O.S. 1.4 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (UOD 08 - start up innovative ed economia digitale)	O.S. 1.4 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (UOD 08 - start up innovative ed economia digitale)	1.4	1-1.4	€ 22.000.000,00	4,25%	8,30%	16,46%	16,60%	10,38%	8,30%	64,31%	25,00%	20,00%	45,00%	28,94%
	1.5 - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SVILUPPARE L'ECCELLENZA NELLA R&I	O.S. 1.5 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff RIS 3 vigilanza e controllo degli enti di riferimento)	O.S. 1.5 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff RIS 3 vigilanza e controllo degli enti di riferimento)	1.5	1-1.5	€ 60.952.389,58	8,60%	16,60%	16,60%	16,60%	4,15%	16,60%	79,05%	25,00%	20,00%	45,00%	35,57%
2	2.1 - RIDUZIONE DEI DIVARI DIGITALI NEI TERRITORI E DIFFUSIONE DI CONNETTIVITÀ IN BANDA ULTRA LARGA ("DIGITAL AGENDA" EUROPEA)	O.S. 2.1 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff funzioni di supporto tecnico amministrativo)	O.S. 2.1 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff funzioni di supporto tecnico amministrativo)	2.1	2-2.1	€ 134.978.237,00	17,00%	16,60%	16,60%	16,60%	12,45%	8,30%	87,55%	25,00%	20,00%	45,00%	39,40%
	2.2 - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI DIGITALI PIENAMENTE INTEROPERABILI	O.S. 2.2 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff funzioni di supporto tecnico amministrativo) DG per la politiche culturali e il turismo DG per la tutela della salute e il coordinamento del SSR	O.S. 2.1 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff funzioni di supporto tecnico amministrativo) O.S. 2.2 - DG per la politiche culturali e il turismo O.S. 2.2 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale (SSR)	2.2	2-2.2	€ 78.757.666,67 € 28.033.410,33 € 31.698.000,00	17,00%	14,71%	5,58%	16,60%	12,45%	4,15%	70,49%	50,00%	20,00%	70,00%	49,34%
	2.3 - POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE E PARTECIPAZIONE IN RETE	O.S. 2.1 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff funzioni di supporto tecnico amministrativo)	O.S. 2.1 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff funzioni di supporto tecnico amministrativo)	2.3	2-2.3	31.777.666,00	4,25%	16,60%	8,30%	8,30%	12,45%	4,15%	54,05%	50,00%	20,00%	70,00%	37,84%
3	3.1 - RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DEL SISTEMA PRODUTTIVO	O.S. 3.1 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	O.S. 3.1 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	3.1	3-3.1	€ 37.500.070,00	8,50%	16,60%	16,60%	16,60%	4,15%	4,15%	66,60%	25,00%	20,00%	45,00%	29,97%
	3.2 - SVILUPPO OCCUPAZIONALE E PRODUTTIVO IN AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	O.S. 3.2 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	O.S. 3.2 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	3.2	3-3.2	€ 62.548.706,00	17,00%	16,60%	16,60%	16,60%	6,23%	8,30%	81,33%	25,00%	20,00%	45,00%	36,60%
	3.3 - CONSOLIDAMENTO, MODERNIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI TERRITORIALI	O.S. 3.3 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	O.S. 3.3 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive O.S.3.3 - DG per le politiche culturali e il turismo	3.3	3-3.3	€ 15.900.000,00 € 14.220.000,00	4,25%	16,60%	16,60%	16,60%	6,23%	4,15%	64,43%	25,00%	20,00%	45,00%	28,99%
	3.4 - INCREMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI	O.S. 3.4 DG ADG FESR	O.S. 3.4 DG ADG FESR (UOD INTERNAZIONALIZZAZIONE)	3.4	3-3.4	€ 26.138.000,00	4,25%	4,15%	12,72%	12,72%	6,23%	8,30%	48,37%	50,00%	20,00%	70,00%	33,86%
	3.5 - NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	O.S. 3.5 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	O.S. 3.5 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	3.5	3-3.5	€ 10.220.000,00	4,25%	16,60%	16,60%	16,60%	4,15%	4,15%	62,35%	25,00%	20,00%	45,00%	28,00%
	3.6 - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO AL CREDITO , DEL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA	O.S. 3.6 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	O.S. 3.6 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	3.6	3-3.6	€ 60.000.000,00	8,50%	16,60%	16,60%	16,60%	4,15%	8,30%	70,75%	25,00%	20,00%	45,00%	31,84%
	3.7 - DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE	O.S. 3.7 - DG per le politiche sociali e socio sanitarie	O.S. 3.7 - DG per le politiche sociali e socio sanitarie	3.7	3-3.7	€ 9.000.000,00	4,25%	8,30%	4,15%	8,30%	4,15%	4,15%	33,30%	50,00%	20,00%	70,00%	23,31%

fonte: http://burc.regione.campania.it

4	4.1 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI	O.S. 4.1 - DG per i lavori pubblici e la protezione civile DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm. DO per la tutela della salute e il coordinamento del SSR UOD 09 Edilizia sanitaria	O.S. 4.1 - DG per i lavori pubblici e la protezione civile	4.1	4-4.1	€ 8.000.000,00	17,80%	16,17%	16,53%	16,60%	16,60%	8,30%	91,20%	50,00%	20,00%	70,00%	63,84%
			O.S. 4.1 - DG per il governo del territorio (Staff Funzioni di supporto tecnico amministrativo)			€ 145.353.641,00										
			O.S. 4.1 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale (UOD 09 Edilizia sanitaria gestione per accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del SSR)			€ 0,00										
	4.2 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI NELLE IMPRESE E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI	O.S. 4.2 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	O.S. 4.2 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	4.2	4-4.2	€ 88.362.548,33	8,56%	16,60%	16,60%	16,06%	16,38%	8,30%	76,98%	25,00%	20,00%	45,00%	34,64%
	4.3 - INCREMENTO DELLA QUOTA DI FABBISOGNO ENERGETICO COPERTO DA GENERAZIONE DISTRIBUITA SVILUPPANDO E REALIZZANDO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE INTELLIGENTI	O.S. 4.3 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	O.S. 4.2 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	4.3	4-4.3	€ 34.108.076,36	8,56%	16,60%	4,15%	8,30%	8,23%	8,30%	52,98%	25,00%	20,00%	45,00%	23,43%
	4.6 - AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE	O.S. 4.6. - DG per la mobilità DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 4.6 - DG per la mobilità	4.6	4-4.6	€ 462.197.883,98	17,80%	16,60%	10,78%	10,78%	12,46%	16,60%	47,80%	25,00%	20,00%	45,00%	21,57%
			O.S. 4.6 - DG per il governo del territorio (Staff Funzioni di supporto tecnico amministrativo)			€ 8.351.819,40										
5	5.1 - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA	O.S. 5.1 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema O.S. 5.1 - Ufficio Grandi Opere (UOD 05 - Risanamento	O.S. 5.1 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema	5.1	5-5.1	€ 210.760.021,66	17,80%	12,71%	14,52%	14,52%	12,46%	16,60%	87,80%	25,00%	20,00%	45,00%	38,51%
			O.S. 5.1 - Ufficio Grandi Opere (UOD 05 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno)			€ 98.808.241,44										
	5.3 - RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E IL RISCHIO SISMICO	O.S. 5.3 DG per i lavori pubblici e la protezione civile	O.S. 5.3 DG per i lavori pubblici e la protezione civile	5.3	5-5.3	€ 63.084.132,01	8,56%	4,15%	14,20%	14,20%	12,46%	4,16%	57,64%	25,00%	20,00%	45,00%	25,94%
6	6.1 - OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SECONDO LA GERARCHIA COMUNITARIA	O.S. 6.1 DG ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB	O.S. 6.1 DG ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali	6.1	6-6.1	€ 20.604.598,47	8,56%	8,87%	7,68%	7,68%	12,46%	8,30%	50,48%	25,00%	20,00%	45,00%	22,72%
			Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB			€ 29.212.220,23										
	6.2 - RESTITUZIONE ALL'USO PRODUTTIVO DI AREE INQUINATE	O.S. 6.2 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema	O.S. 6.2 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema	6.2	6-6.2	€ 111.061.761,23	17,80%	16,60%	16,46%	16,46%	12,46%	8,30%	87,24%	25,00%	20,00%	45,00%	39,26%
	6.3 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO	O.S. 6.3 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema - DG ciclo integrato delle acque e dei rifiuti - Ufficio Grandi Opere (UOD 02 Programmi, progettazione e attuazione di opere strategiche) - DG ADG FESR Staff grandi progetti	DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	6.3	6-6.3	€ 467.780.481,47	17,80%	12,26%	12,26%	12,26%	8,23%	16,60%	76,60%	50,00%	20,00%	70,00%	53,62%
			DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI			€ 103.401.178,15										
			Ufficio Grandi Opere (UOD 06 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno)			€ 134.816.799,68										
			DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO Staff Funzioni di supporto tecnico amministrativo			€ 7.742.879,78										
			DIREZIONE GENERALE ADG FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (Staff Grandi Progetti)			€ 78.133.597,82										
	6.5 - CONTRIBUIRE AD ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ TERRESTRE, ANCHE LEGATA AL PAESAGGIO RURALE E MANTENENDO E RIPRISTINANDO I SERVIZI ECOSISTEMICI	O.S. 6.5 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema	DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema	6.5	6-6.5	€ 8.266.887,17	4,26%	16,60%	4,15%	8,38%	12,46%	4,16%	49,90%	25,00%	20,00%	45,00%	22,46%
	6.6 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO NELLE AREE DI ATTRAZIONE NATURALE	O.S. 6.6 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema	DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema	6.6	6-6.6	€ 4.026.000,00	4,26%	16,60%	4,15%	8,38%	12,46%	4,16%	49,90%	25,00%	20,00%	45,00%	22,46%
	6.7 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE	O.S. 6.7 - DG per le politiche culturali e il turismo DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm. DO ADG FESR Staff grandi progetti	DG per le politiche culturali e il turismo	6.7	6-6.7	€ 64.402.329,08	17,80%	12,18%	15,28%	15,28%	9,68%	16,60%	86,03%	25,00%	20,00%	45,00%	38,71%
			DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.			€ 20.301.551,13										
			DIREZIONE GENERALE ADG FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (Staff Grandi Progetti)			€ 96.263.619,75										
	6.8 - RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE	O.S. 6.8 - DG per le politiche culturali e il turismo DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn.	DG per le politiche culturali e il turismo	6.8	6-6.8	€ 15.209.459,54	4,26%	16,60%	16,60%	16,06%	12,46%	4,16%	70,95%	25,00%	20,00%	45,00%	31,79%
			DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.			€ 6.048.240,03										

fonte: http://burc.regione.campania.it

7	7.2 - MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PORTUALE E INTERPORTUALE	O.S. 7.2 - DG per la mobilità	O.S. 4.6 - DG per la mobilità	7.2	7-7.2	€ 88.393.292,01	17,00%	16,60%	16,10%	16,10%	12,45%	16,60%	94,85%	50,00%	20,00%	70,00%	66,40%
	7.3 - MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' REGIONALE, INTEGRAZIONE MODALE E MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI MULTIMODALI	O.S. 7.3 - DG per la mobilità	O.S. 4.6 - DG per la mobilità	7.3	7-7.3	€ 119.475.697,29	17,00%	16,60%	12,95%	12,95%	12,45%	16,60%	88,55%	25,00%	20,00%	45,00%	39,85%
	7.4 - RAFFORZAMENTO DELLE CONNESSIONI DEI NODI SECONDARI E TERZIARI ALLA RETE TEN-T	O.S. 7.4 - DG per la mobilità	O.S. 4.6 - DG per la mobilità	7.4	7-7.4	€ 15.639.735,70	4,25%	16,60%	13,34%	13,34%	9,68%	8,30%	65,51%	25,00%	20,00%	45,00%	29,48%
8	9.3 - AUMENTO/ CONSOLIDAMENTO/ QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE DI CURA SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI E DEI SERVIZI DI CURA RIVOLTI A PERSONE CON LIMITAZIONI DELL'AUTONOMIA E POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE E DELL'OFFERTA DI SERVIZI	O.S. 9.3 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale (SSR) DG per le politiche sociali e socio sanitarie DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale (SSR) DG per le politiche sociali e socio sanitarie DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	9.3	9-9.3	€ 39.881.789,00 € 45.077.987,42 € 5.483.714,77	8,50%	8,89%	16,60%	16,60%	12,45%	4,15%	87,19%	50,00%	20,00%	70,00%	47,03%
	9.4 - RIDUZIONE DEL NUMERO DI FAMIGLIE CON PARTICOLARI FRAGILITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO NTI IN COERENZA CON LA STRATEGIA NAZIONALE DI INCLUSIONE	9.4 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	9.4	9-9.4	€ 2.422.550,31	4,25%	16,60%	4,15%	8,30%	12,45%	4,15%	49,90%	25,00%	20,00%	45,00%	22,46%
	9.6 - AUMENTO DELLA LEGALITÀ NELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO NELLE AREE A BASSO TASSO DI LEGALITÀ	9.6 - Ufficio speciale per il federalismo dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn.	9.6 - Ufficio speciale per il federalismo dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	9.6	9-9.6	€ 21.290.435,08 € 15.895.912,42	8,50%	8,46%	16,60%	16,60%	12,45%	8,30%	71,91%	25,00%	20,00%	45,00%	32,36%
9	10.5 - INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI COMPETENZE, DI PARTECIPAZIONE E DI SUCCESSO FORMATIVO NELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E/O EQUIVALENTE	10.5 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione	10.5 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione	10.5	9-10.5	€ 54.972.410,11	8,50%	4,15%	16,60%	16,60%	16,60%	8,30%	70,75%	50,00%	20,00%	70,00%	49,53%
	10.7 - AUMENTO DELLA PROPENSIONE DEI GIOVANI A PERMANERE NEI CONTESTI FORMATIVI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI	10.7 - DG per l'istruzione, il lavoro e le politiche giovanili (UOD edilizia scolastica) DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn.	DG per l'istruzione, il lavoro e le politiche giovanili (UOD edilizia scolastica) DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	10.7	9-10.7	€ 73.208.622,53 € 13.637.932,36	17,00%	8,17%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	88,37%	50,00%	20,00%	70,00%	61,86%
	10.8 - DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI	10.8 - DG per l'istruzione, il lavoro e le politiche giovanili	10.8 - DG per l'istruzione, il lavoro e le politiche giovanili	10.8	9-10.8	€ 10.507.728,00	4,25%	4,15%	4,15%	8,30%	12,45%	4,15%	37,45%	50,00%	20,00%	70,00%	26,22%
10	3.5 - NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	3.5	10-3.5	€ 1.921.277,88	4,25%	16,60%	4,15%	16,60%	4,15%	4,15%	49,90%	25,00%	20,00%	45,00%	22,46%
	3.7 - DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE	O.S. 3.7 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	3.7	10-3.7	€ 3.630.333,12	4,25%	16,60%	4,15%	8,30%	4,15%	4,15%	41,60%	50,00%	20,00%	70,00%	29,12%
	4.1 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI	O.S. 4.1 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	4.1	10-4.1	€ 93.408.563,00	8,50%	16,60%	4,15%	16,60%	16,60%	8,30%	70,75%	50,00%	20,00%	70,00%	49,53%
	6.7 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE	O.S. 6.7 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	6.7	10-6.7	€ 53.055.489,58	8,50%	16,60%	4,15%	15,20%	9,68%	16,60%	70,81%	25,00%	20,00%	45,00%	31,87%
	6.8 - RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE	O.S. 6.8 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	6.8	10-6.8	€ 28.940.019,42	4,25%	16,60%	4,15%	16,60%	12,45%	4,15%	58,20%	25,00%	20,00%	45,00%	26,19%
	9.3 - AUMENTO/ CONSOLIDAMENTO/ QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE DI CURA SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI E DEI SERVIZI DI CURA RIVOLTI A PERSONE CON LIMITAZIONI DELL'AUTONOMIA E POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE E DELL'OFFERTA DI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI TERRITORIALI	O.S. 9.3 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	9.3	10-9.3	€ 59.915.303,51	8,50%	16,60%	4,15%	16,60%	12,45%	4,15%	62,40%	50,00%	20,00%	70,00%	43,72%
	9.6 - AUMENTO DELLA LEGALITÀ NELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO NELLE AREE A BASSO TASSO DI LEGALITÀ	O.S.9.6 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	9.6	10-9.6	€ 45.559.481,46	8,50%	16,60%	4,15%	16,60%	12,45%	8,30%	66,60%	25,00%	20,00%	45,00%	29,97%
11	AT - Assicurare l'efficienza nella gestione, nel monitoraggio e nella sorveglianza del POR FESR Campania 2014-2020	AT - DG ADG FESR UOD 02 "Assistenza tecnica e comunicazione"	AT - DG ADG FESR UOD 02 "Assistenza tecnica e comunicazione"	AT	11-at	128.347.783,05	17,00%	4,15%	4,38%	4,38%	8,30%	16,60%	54,80%	25,00%	20,00%	45,00%	24,66%

Per una maggiore leggibilità si riporta la stessa tabella in allegato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tabella 4 - Valutazione dei rischi degli OI del PO Campania FESR 2014/2020

Organismo Intermedio	IMPORTO DEI BANDI	Fattori di rischio intrinseci							Fattori del rischio di controllo			Punteggio complessivo
		Importo dei bandi	Complessità della struttura organizzativa	Complessità delle norme e delle procedure	Ampio raggio di operazione complessa	Beneficiari a rischio	Personale insufficiente ed mancanza di competenze e settori chiave	Punteggio totale rischio intrinseco	Grado di coinvolgimento (2007-2013	Qualità dei controlli interni (requisiti fondamentali di controllo per la valutazione dei SI Da Cui sugli Stati membri)	Punteggio totale rischio di controllo	
OI MISE	153.191.834,10 €	17,00%	9,00%	10,00%	10,00%	4,15%	9,00%	70,85%	00,00%	20,00%	70,85%	49,67%
OI SALERNO	29.713.403,87 €	17,00%	15,00%	0,25%	10,00%	5,08%	10,82%	81,24%	00,00%	20,00%	70,85%	57,23%
OI GIUGLIANO IN CAMPANIA	19.040.212,32 €	17,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,08%	4,15%	80,63%	00,00%	20,00%	70,85%	56,44%
OI AGERRA	14.191.913,62 €	6,85%	9,00%	10,00%	10,00%	5,08%	9,00%	67,98%	00,00%	20,00%	70,85%	47,58%
OI AVELLINO	16.791.779,35 €	17,00%	15,00%	10,24%	10,00%	5,08%	9,00%	84,25%	00,00%	20,00%	70,85%	59,95%
OI CASALNUOVO	11.209.089,54 €	4,25%	4,15%	10,00%	10,00%	5,08%	9,00%	99,68%	00,00%	20,00%	70,85%	41,71%
OI CAVA DE' TIRRENI	11.457.742,03 €	4,25%	4,15%	10,00%	10,00%	5,08%	4,15%	55,43%	00,00%	20,00%	70,85%	38,80%
OI TORRE DEL GRECO	16.452.152,06 €	6,80%	4,15%	10,04%	10,04%	5,08%	4,15%	56,57%	00,00%	20,00%	70,85%	39,66%
OI AVERSA	11.411.943,17 €	4,25%	4,15%	10,27%	10,27%	5,08%	10,60%	85,42%	00,00%	20,00%	70,85%	45,86%
OI PORTICI	13.213.612,12 €	6,85%	4,15%	6,30%	6,30%	5,08%	10,60%	55,53%	00,00%	20,00%	70,85%	38,87%
OI BATTIPAGLIA	11.289.392,30 €	4,25%	9,30%	6,30%	6,30%	5,08%	10,60%	55,43%	00,00%	20,00%	70,85%	38,80%
OI BENEVENTO	16.090.503,07 €	17,00%	4,15%	6,30%	6,30%	5,08%	9,30%	55,73%	00,00%	20,00%	70,85%	39,01%
OI CASERTA	17.862.142,44 €	17,00%	4,15%	6,30%	6,30%	5,08%	4,15%	51,58%	00,00%	20,00%	70,85%	36,11%
OI CASORIA	12.885.710,80 €	6,80%	9,30%	6,30%	6,30%	5,08%	4,15%	47,23%	00,00%	20,00%	70,85%	33,06%
OI CASTELLAMMARE DI STABIA	12.210.708,80 €	4,25%	4,15%	6,30%	6,30%	5,08%	10,60%	51,28%	00,00%	20,00%	70,85%	35,89%
OI EROLIANO	11.466.267,60 €	4,25%	9,30%	6,30%	6,30%	5,08%	4,15%	42,98%	00,00%	20,00%	70,85%	30,09%
OI SCAFATI	16.007.391,23 €	6,80%	4,15%	6,30%	6,30%	5,08%	4,15%	43,98%	00,00%	20,00%	70,85%	30,79%
OI MARIANO DI NAPOLI	11.781.398,65 €	4,25%	9,30%	6,30%	6,30%	5,08%	10,60%	55,43%	00,00%	20,00%	70,85%	38,80%
OI AFRAGOLA	21.711.676,69 €	17,00%	15,00%	6,30%	6,30%	5,08%	9,30%	68,98%	00,00%	20,00%	70,85%	47,73%
OI POZZUOLI	13.100.980,69 €	6,80%	9,30%	6,30%	6,30%	5,08%	10,60%	58,88%	00,00%	20,00%	70,85%	41,78%

Per una maggiore leggibilità si riporta la stessa tabella in allegato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2.2 Riferimento alle procedure interne di aggiornamento della valutazione dei rischi

L'analisi dei rischi è soggetta a procedure di revisione interne finalizzate ad un eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi stessi. In particolare, l'aggiornamento dell'analisi dei rischi dovrebbe avvenire successivamente alla valutazione dei risultati riferiti ai seguenti aspetti:

- esiti della procedura di designazione dell'AdG e dell'AdC, con particolare riferimento al riscontro in itinere del mantenimento dei criteri di designazione e revoca della designazione iniziale;
- esiti degli audit dei sistemi ai sensi dell'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, verificando i requisiti chiave previsti dalle "Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri", nota EGESIF 14-0010_final del 18/12/2014;
- esiti degli audit delle operazioni ai sensi dell'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del art. 27 del Regolamento (UE) 480/2014;
- esiti degli audit dei conti di cui all'art. 137 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 480/2014, alla luce della Guidance for Member States on Audit of Accounts, EGESIF 15-0016-02;
- esiti della Relazione annuale di controllo di cui all'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 alla luce della Guidance on drawing of Management declaration and Annual summary – Programming period 2014-2020, EGESIF 15-0008-01 del 04/06/2015;
- esiti di eventuali audit della Commissione europea o della Corte dei Conti Europea riferiti al programma in questione;
- esiti, eventuali ulteriori informazioni rilevanti o referti riferiti al programma e al sistema di gestione e controllo provenienti da altri Organi nazionali (MEF, GdF, ecc.) o comunitari (OLAF).

Laddove tali esiti dovessero contenere informazioni rilevanti ai fini dell'attività di audit, l'AdA avvia le necessarie valutazioni tese a operare una revisione e/o un aggiornamento della analisi dei rischi, fermo restando, in ogni caso, la rilevanza dei seguenti fattori:

1. importo dei bilanci;
2. complessità della struttura organizzativa;
3. complessità delle norme e delle procedure;
4. ampia varietà di operazioni complesse;
5. beneficiari a rischio;
6. personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave;
7. grado di cambiamento rispetto al periodo di programmazione 2007-2013;
8. qualità dei controlli interni (che costituiscono requisiti fondamentali di orientamento per la valutazione del SI.GE.CO. negli Stati membri).

L'inclusione nell'analisi di nuovi fattori di rischio dà luogo a modifiche della Strategia di audit e, come tali, quest'ultime saranno puntualmente relazionate nella sezione 3 della Relazione di controllo annuale, allo scopo di assicurare un'adeguata informazione ai preposti servizi della Commissione Europea.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. METODO

3.1 Panoramica

3.1.1 Riferimento ai manuali o alle procedure recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit comprese la classificazione e il trattamento degli errori rilevati

L'approccio metodologico che l'AdA intende utilizzare è in linea con gli standard internazionali ed è improntato al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) attivare un sistema di controllo che abbia caratteristiche di riproducibilità e di stabilità in modo tale da favorire la standardizzazione delle relative procedure;

b) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del SI.GE.CO. del Programma Operativo;

c) garantire che l'AdG e l'AdC mantengano nel tempo i requisiti di designazione di cui all'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

d) favorire il miglioramento dei SI.GE.CO. nell'ottica della sana gestione finanziaria;

e) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;

f) confermare che tutti gli elementi richiesti dall'art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013 siano inclusi correttamente nei conti e supportatati da documenti contabili sottostanti mantenuti dall'AdC, dall'AdG, dagli OI e dai beneficiari.

Il rispetto di tali obiettivi è garantito dall'utilizzo di una metodologia che mira a garantire che i principali organismi coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo siano sottoposti ad audit e che le attività di controllo siano ripartite in modo uniforme sull'intero periodo di programmazione 2014-2020 (oltre al periodo di chiusura). Inoltre, particolare attenzione viene posta sull'analisi delle azioni correttive (follow-up dei controlli) messe in campo dai diversi attori del Si.Ge.Co..

In tal modo si attiva un processo di miglioramento del sistema di controllo e un processo di miglioramento organizzativo attraverso specifiche attività di controllo riconducibili a:

- audit gestionale/organizzativo volto a verificare se il sistema di gestione e controllo adottato risulti adeguato rispetto agli obiettivi programmati;
- audit contabile, amministrativo volto a verificare che i conti e le domande di pagamento siano corrette ai diversi livelli del sistema: Autorità di Certificazione, Autorità di Gestione, Organismo Intermedio, Beneficiario, Soggetto Attuatore.

In particolare, gli obiettivi dell'Autorità di Audit, conformemente agli standard internazionali di audit, sono riportati nel grafico che segue:

fonte: http://burc.regione.campania.it

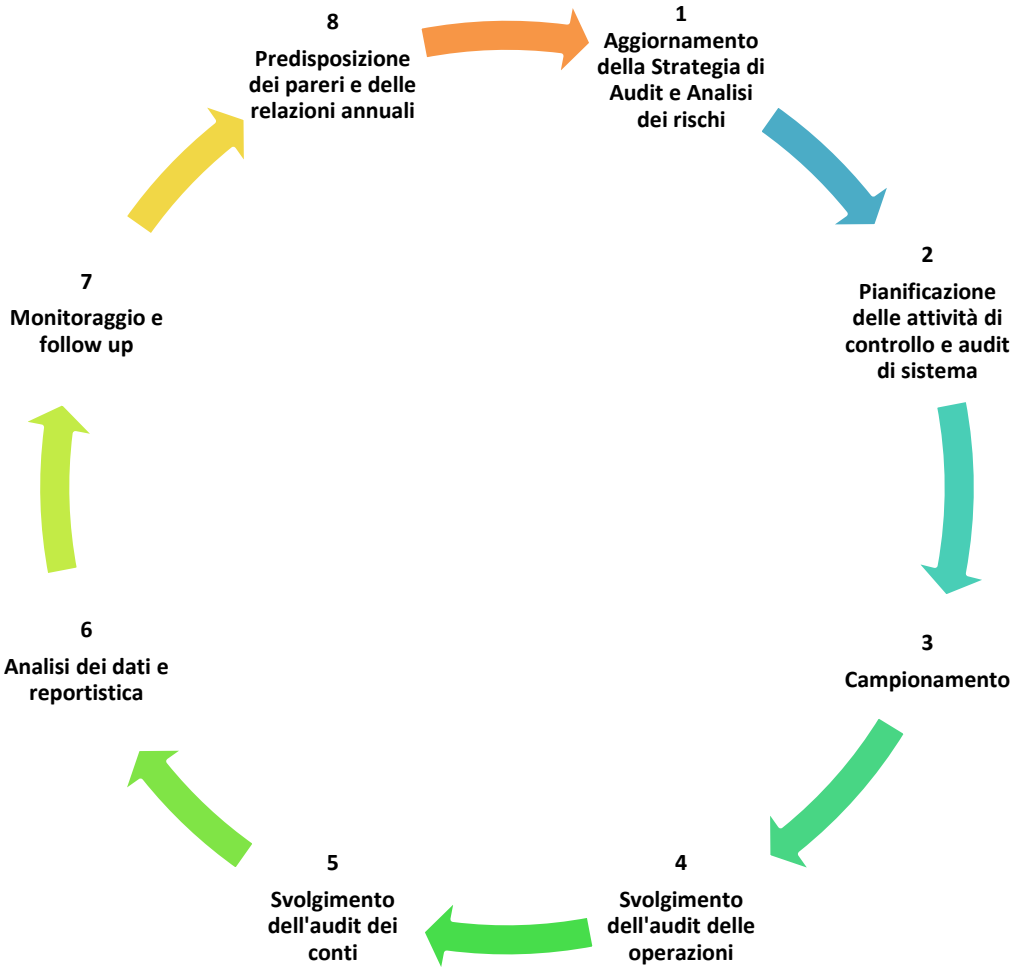

1. Aggiornamento della Strategia di Audit e Analisi del rischio

Durante questa fase si procede ad aggiornare la Strategia di Audit ed acquisire le informazioni che consentono di approfondire le problematiche necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo dei Programmi Operativi ed il corretto svolgimento di tali attività. Strumento fondamentale per raggiungere tale garanzia è la "valutazione dei rischi", che permette la pianificazione delle attività di audit. In particolare si procederà a:

- esaminare il quadro normativo;
- esaminare la descrizione sintetica di attività, programma, compiti e organizzazione dell'organismo oggetto del controllo (organigramma/funzioni, controlli precedenti e loro impatto).

I principali passaggi di tale fase sono:

- selezione dei fattori di rischio;
- analisi e valutazione dei rischi;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- selezione degli obiettivi del controllo rispetto ai rischi;
- definizione della portata del controllo e metodo;
- definizione risorse necessarie (personale addetto ai controlli, tecnici e specialisti, spostamenti, previsione tempi, costi);
- validazione del piano delle attività di controllo (procedure, tempistica, obiettivi, estensione campionamento).

2) Pianificazione dell'attività di controllo e Audit di Sistema

Per il corrente esercizio contabile, le modalità di pianificazione ed esecuzione dell'Audit di Sistema potranno subire modifiche ed integrazioni in corso d'opera in considerazione della contingente emergenza epidemiologica ed in rispondenza a quanto consigliato dai Servizi della Commissione Europea nella propria nota Ares (2020) 1641010 – 18/03/2020 "Emergenza Covid -19". Eventuali modifiche ed integrazioni saranno formalizzate dall'AdA nell'Annual Planning Memorandum.

2.1) Pianificazione

Predisposizione dell'Audit Planning Memorandum, con lo scopo di definire la programmazione periodica delle attività di controllo dell'AdA nell'ambito della strategia di audit adottata, al fine di delineare, in maniera più dettagliata, la pianificazione delle attività dell'AdA.

2.2) Svolgimento dell'audit di sistema

Le verifiche sull'affidabilità del sistema di gestione e controllo sono condotte attraverso analisi *on desk*, interviste con i responsabili dell'organismo sottoposto a controllo e "test di controllo" sui requisiti chiave, effettuati attraverso la selezione di un campione di operazioni conformemente alla nota EGESIF 16-0014-01 *del* 20/01/2017 *"Guidance on samplig methods for audit authorities"*. Ai sensi dell'art. 29 (4) del Regolamento (UE) n. 480/2014, l'audit di sistema comprende la verifica dell'affidabilità del sistema contabile dell'Autorità di Certificazione e, su base campionaria, dell'accuratezza della tenuta dei conti relativi agli importi ritirati e a quelli recuperati registrati nel sistema contabile di tale autorità. Tali attività saranno svolte durante la verifica dei conti.

I principali passaggi di tale fase sono:

- individuazione delle informazioni utili ai fini del controllo;
- analisi e valutazione della documentazione e prime conclusioni;
- raccolta, registrazione ed archiviazione della documentazione rilevante (sistema informativo);
- individuazione, proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano delle attività di controllo da parte del responsabile dell'Autorità di Audit.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2.3) Valutazione di affidabilità del sistema

In tale fase sono effettuate le verifiche che consentono di valutare l'affidabilità del Si.Ge.Co. adottato e di trarre le conclusioni anche ai fini della definizione quantitativa (dimensionamento) e qualitativa (rappresentatività) del campione di operazioni sulle quali svolgere i controlli di dettaglio. In particolare si procede a valutare l'affidabilità del sistema di gestione e controllo sulla base della verifica preliminare del sistema e della valutazione dei rischi.

Per ciascun criterio di valutazione, poi per ciascun requisito chiave, per ciascuna autorità e infine per la conclusione generale sul Si.Ge.Co sono tratte le conclusioni in base alle quattro categorie di valutazione. Ogni requisito fondamentale non può essere classificato in una categoria superiore a quella assegnata al criterio che ha ottenuto la valutazione peggiore.

3. Campionamento

La definizione e la dimensione del campione si basano su quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 ed anche in funzione del livello di confidenza determinato sulla base della valutazione di affidabilità dei sistemi di gestione e controllo concretamente adottati. A tal fine si adotta l'applicativo presente sul portale IGRUE – My Audit – Campionamento.

4. Svolgimento dell'audit sul campione delle operazioni

Tale attività è condotta in conformità all'art. 27 del Regolamento (UE) n. 480/2014 e consiste nell'esecuzione delle attività di audit su un campione di spesa adeguato per la verifica delle spese dichiarate. L'azione relativa ai controlli a campione prosegue, successivamente all'esecuzione dei controlli, con l'eventuale verifica della sistematicità irregolarità riscontrate, l'identificazione delle cause che hanno dato luogo a tali irregolarità, parallelamente ad eventuali ulteriori controlli di approfondimento e di identificazione delle misure correttive e preventive messe in atto dagli Organismi interessarti dal controllo (follow-up dei controlli svolti). Le principali attività di tale fase sono:

- individuazione delle informazioni utili ai fini del controllo;
- analisi e valutazione della documentazione e prime conclusioni;
- analisi e valutazione della realizzazione del progetto (verifica tecnica);
- raccolta, registrazione e archiviazione della documentazione rilevante (sistema informativo);
- condivisione dei risultati con soggetti beneficiari, autorità e organismi interessati;
- meccanismi di follow-up in esito alla condivisione dei risultati;
- proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano delle attività di controllo da parte del responsabile dell'Autorità di Audit.

5. Svolgimento dell'audit dei conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tale adempimento è svolto conformemente all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 480/2014. Gli audit dei conti sono eseguiti dall'Autorità di Audit per ciascun periodo contabile. L'audit

fonte: http://burc.regione.campania.it

dei conti fornisce una ragionevole garanzia quanto alla completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti.

6. Analisi dei dati e reportistica

Tale fase prevede:

- la redazione dei rapporti di controllo o qualsiasi altra relazione o rapporto che si rende necessario per la formalizzazione delle verifiche svolte e/o la comunicazione dei relativi risultati;
- un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del Regolamento finanziario;
- una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate;
- la comunicazione formale dei risultati ai soggetti interessati dal controllo.

7. Monitoraggio, procedure di follow-up e misure correttive

Tale fase prevede:

- procedura di monitoraggio che stabilisca la tempistica per le risposte ai rilievi, la valutazione delle risposte l'attivazione del follow up ove necessario (ovvero accettazione formalizzata del rischio da parte AdG);
- verifica delle misure correttive adottate dall'AdG per la riduzione/annullamento delle criticità riscontrate.

8. Predisposizione dei Pareri e Relazioni Annuali

L'Autorità di Audit, sulla base delle analisi effettuate e dei risultati raggiunti provvede ad elaborare:

- **Parere di audit** (ex art. 127 par. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ex art. 63, paragrafo 7, del Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018, Allegato VIII del Reg. (UE) n. 207/2015;
- **Relazione di Controllo Annuale (RAC):** A norma dell'art. 127 comma 5 "L'autorità di audit prepara […] b) una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate". La RAC è redatta conformemente al modello di cui all'Allegato IX del Reg. (UE) n. 207/2015 e s.m.i.

Con riferimento allo svolgimento dell'attività di audit si evidenzia quanto segue:

- la documentazione acquisita in fase di Audit, in conformità ai regolamenti europei, viene archiviata in formato digitale e cartaceo;
- in fase di pianificazione viene assegnato un reference ad ogni operazione campionata. Il reference collegato ha la funzione di codice di riferimento dell'operazione e viene sistematicamente richiamato per l'archiviazione dei documenti dell'Autorità di Audit, sia nel Fascicolo Cartaceo sia nel Fascicolo Digitale;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- tutti i documenti di Output originali relativi alle attività di audit sono stati raccolti in un Fascicolo Cartaceo referenziato mentre, per quelli digitali, è stata creata una Cartella Condivisa nella rete Intranet della Regione Campania, nella quale sono stati inseriti, tra l'altro, anche i Fascicoli Digitali referenziati delle operazioni."

Si riporta, di seguito, la sintesi delle attività da svolgere e il periodo di riferimento:

RIFERIMENTI NORMATIVI	ATTIVITA'	PERIODO
Aggiornamento Formativo/Normativo		
Art. 128 (3) RDC	Partecipazione a seminari, convegni, incontri annuali, nei periodi compatibili con le attività di audit.	Gennaio - Dicembre
Programmazione e verifica della qualità		
Art. 127 (4) RDC All. VII Reg. 207/2015	Riesame ed aggiornamento della Strategia di Audit	Marzo - Maggio
Pianificazione delle attività di audit		
Art. 127 (4) RDC ISA	Valutazione del rischio e programmazione annuale delle attività di audit	Marzo - Maggio
Audit dei sistemi e verifica della qualità		
Art. 127 (1) RDC	Attività di verifica annuale dei sistemi sulle procedure poste in essere dall'AdG, l'AdC e gli O.I. e test di conformità	Maggio - Luglio Agosto - Settembre
Art. 127 (5) (b) RDC	Fase di contraddittorio e attività di follow-up	Luglio – Dicembre
Audit delle operazioni e verifica della qualità		
Art. 127 (1) e (7) RDC Art. 128 Reg. n. 480/2014	Campionamento delle operazioni	Maggio - Luglio Agosto - Settembre
Art. 127 (1) e (7) RDC1) Art. 27 Reg. n. 480/2014	Pianificazione ed esecuzione dei controlli	Giugno - Settembre Settembre – Dicembre
Art. 127 (5) (b) RDC	Fase di contraddittorio e attività di follow-up	Settembre - Gennaio n +1
Audit dei conti e verifica della qualità		
Artt. 127 (7) e 137 RDC Art. 29 Reg. n. 480/2014 All. VII del Reg. 1011/2014	Esame della completezza, accuratezza e veridicità degli importi dichiarati nei conti.	Novembre – Febbraio n+1
RAC e Parere Annuale e verifica della qualità		
Art. 127 (5) e (6) RDC Allegati VIII e IX Reg. (UE) n. 207/2015	Predisposizione e trasmissione della Relazione Annuale di Controllo e del Parere annuale	Dicembre – Febbraio n+1

Quindi per l'anno contabile oggetto della presente strategia, l'Audit di sistema verrà svolto parallelamente all'audit delle operazioni prevedendo di strutturare il campionamento per l'audit delle operazioni in due step.

3.1.2 Riferimento agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale che l'Autorità di Audit prenderà in considerazione per il suo lavoro di audit, come stabilito dall'articolo 127, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013

La metodologia di audit, in riferimento alle fasi e alle attività del processo di controllo, opera come stabilito dall'art. 127 par. 3 del Reg (UE) n. 1303/2013, in conformità agli standard di controllo accettati a livello internazionale: INTOSAI (Criteri guida europei di applicazione delle norme di controllo INTOSAI), ISA (International Standards on Auditing.), IIA (Standard internazionali per la pratica professionale dell'internal auditing), ISSAI (International Standards of Supreme Audit

fonte: http://burc.regione.campania.it

Institutions), nonché in linea con il codice deontologico per i revisori del settore pubblico (Codice Etico INTOSAI).

Al fine di illustrare il legame tra la metodologia di audit e gli standard di controllo si possono

descrivere le varie fasi dell'attività di audit nel seguente modo:

a) Pianificazione dell'attività di audit (ISA 200, IIA 2200, INTOSAI 11):

- esame del quadro normativo;

- documentazione della revisione contabile (ISA 230);

- descrizione sintetica di attività, programma, compiti e organizzazione dell'Organismo oggetto di controllo;

- responsabilità del revisore relativamente alle frodi (ISA 240);

- analisi dei rischi (ISA 300 – ISA 315, 320, 330 – IIA 2201 – INTOSAI 12);

- obiettivi del controllo rispetto ai rischi (IIA 2210);

- valutazione controllo interno (INTOSAI 21);

- portata del controllo e metodo (soglia di rilevanza, metodologia di campionamento, dimensione del campione, previsione problemi particolari – IIA 2220 – ISSAI 4100 –ISSAI 1320, ISA 320);

- risorse necessarie (personale addetto ai controlli, identificazione dei bisogni formativi, spostamenti, previsione tempi e costi -IIA 2200 e IIA 2230);

- validazione del piano di lavoro: procedure, tempistica, obiettivi, estensione campionamento, ecc (IIA 2240).

b) Esecuzione delle attività di audit:

- Svolgimento audit di sistema:

  - ✓ acquisizione ed analisi della documentazione finalizzata a comprendere il cosiddetto "ambiente di controllo" (programma operativo ed altri documenti di programmazione, bandi di gara, piste di controllo, risultanze dei controlli di I livello e dei controlli indipendenti, manuali delle procedure, rapporti annuali di esecuzione, ecc.) – (IIAA 2300 Svolgimento dell'incarico, IIA 2310 Identificazione delle Informazioni, IIA 2320 Analisi e Valutazione);
  - ✓ raccolta delle informazioni attraverso interviste, eventualmente anche da remoto, con i responsabili degli organismi oggetto di verifica, registrazione ed archiviazione dei dati acquisiti (IIA 2330 Registrazione delle Informazioni);
  - ✓ esecuzione test di conformità (ISA 500 Elementi probatori della revisione, ISA 505 conferme esterne, ISA 520 Procedure di analisi comparativa, INTOSAI 13);
  - ✓ valutazione controllo interno (INTOSAI 21);
  - ✓ valutazione degli errori identificati nel corso dell'audit (ISSAI 1450 – ISA 450);
  - ✓ analisi delle risultanze degli audit finalizzata alla predisposizione del Parere e Rac (ISA 700);
  - ✓ individuazione, proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano dei controlli da parte del responsabile dell'AdA (IIA 2340).

- Campionamento delle operazioni (INTOSAI 23):

  - ✓ applicazione della metodologia prevista;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- ✓ quantificazione della dimensione del campione e dell'intervallo di selezione delle operazioni (ISA 530 Campionamento di revisione e altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare).

- Svolgimento dell'audit delle operazioni:

- ✓ acquisizione ed analisi della documentazione finalizzata a comprendere il cosiddetto "ambiente di controllo" (piste di controllo, bando di gara, risultanze dei controlli di I livello, …) - (IIA 2310 Identificazione delle Informazioni);
- ✓ analisi e valutazione circa la realizzazione del progetto oggetto di controllo (verifica tecnica);
- ✓ raccolta, registrazione e archiviazione della documentazione rilevante e dei dati acquisiti (IIA 2330 Registrazione delle Informazioni);
- ✓ individuazione, proposta e approvazione di eventuali correttivi al piano dei controlli da parte del responsabile dell'AdA (IIA 2340).

- Gestione dati e reportistica:

- ✓ analisi delle risultanze degli audit di sistema e delle operazioni espletati (raccomandazioni, suggerimenti, pareri, relazioni…);
- ✓ comunicazione dell'esito dei controlli, di eventuali raccomandazioni e suggerimenti agli organismi sottoposti a verifica ed ai beneficiari sottoposti a verifica (IIA 2400 Comunicazione dei Risultati);
- ✓ comunicazioni dei risultati ad altri soggetti: trasmissione della documentazione degli audit di sistema alla Commissione europea, agli organismi del sistema di gestione e controllo (IIA 2410).

- Follow-up e azioni correttive (IIA 2500 Processo di Monitoraggio delle azioni correttive):

- ✓ verifica dell'attuazione delle raccomandazioni e delle misure correttive proposte a fronte di criticità/irregolarità;
- ✓ procedura di monitoraggio che stabilisce tempi e modalità per la risposta ai rilievi, la valutazione delle risposte, l'eventuale attivazione di ulteriori misure correttive (o, in assenza di misure correttive, accettazione formale del rischio da parte degli organismi controllati) e l'attivazione del follow up ove necessario.

- Quality review (ISA 220 Qualità del lavoro e IIA 1300):

- ✓ valutazione della qualità (IIA 1310,1311 e 1312) e della conformità del lavoro svolto dai revisori, nonché riesame, eventualmente anche a campione, dello stesso ad opera di un supervisore.

Inoltre, in riferimento al Sistema informativo:

- ✓ COBIT per gli obiettivi di controllo relativi all'Information Tecnology;
- ✓ Standard 27001 "Tecnologie dell'informazione – Tecniche di sicurezza-Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione - Requisiti;
- ✓ ISO/IEC e ISO/IEC 27002 "Tecnologie dell'informazione – tecniche di sicurezza –Codice di pratica per i controlli di sicurezza delle informazioni".

Nello specifico, e in relazione agli Standard di audit internazionalmente riconosciuti l'AdA adotta un ***Programma di Assicurazione e Miglioramento della Qualità*** *(in seguito Programma)*, dove vengono illustrati i principi alla base del processo di quality review condotto dall'Autorità di Audit,

fonte: http://burc.regione.campania.it

che comprende la compilazione di specifiche checklist per il controllo della qualità relativo alle singole fasi delle attività, come da tabella che segue.

Tabella 5 – Fasi del controllo della qualità

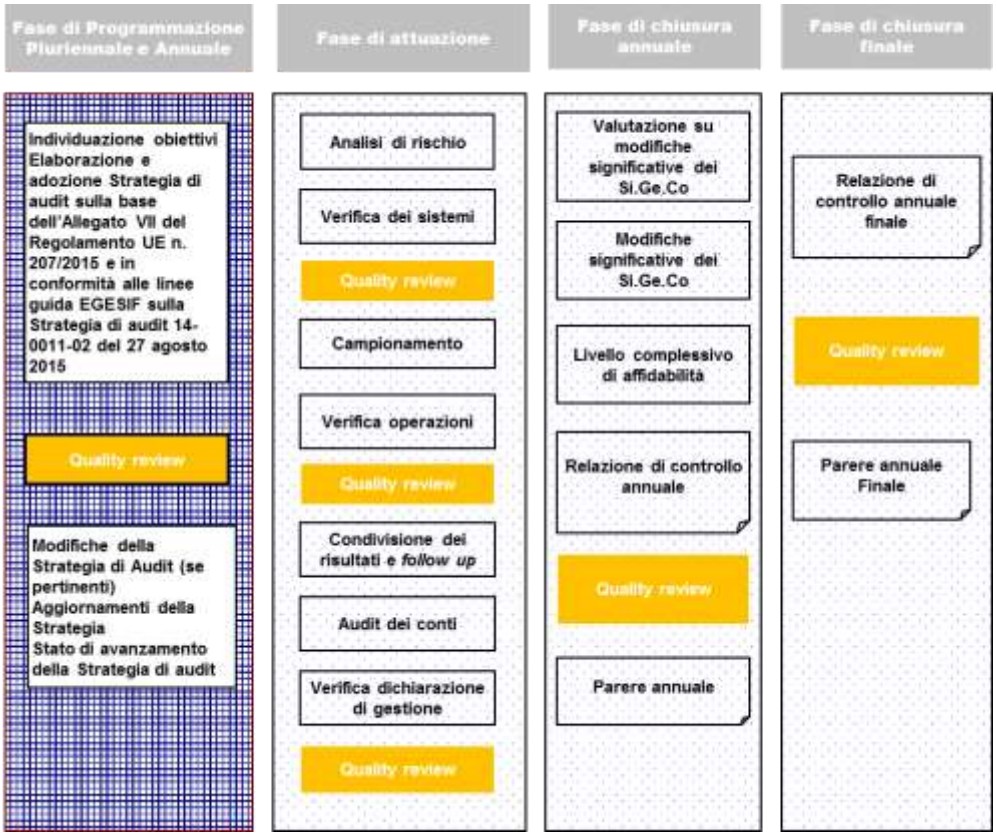

L'obiettivo del Programma è quello di fornire i riferimenti necessari per il controllo delle attività mirate a un continuo miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi.
Il programma viene adottato a seguito della verifica annuale di revisione della "Tavola di Verifica di Esecuzione e Monitoraggio della Valutazione del "Programma"" (in seguito descritta) da parte del Quality Reviewer, approvato dal Dirigente del Fondo e dall'Autorità di Audit.
Il programma mantiene la sua struttura per tutta la programmazione dei fondi, salvo modifiche importanti su richiesta da parte di altri organi di controllo, o a seguito delle risultanze della valutazione annuale, ove dovessero risultare elementi tali da richiedere una opportuna rimodulazione del programma stesso. Viene aggiornata annualmente anche la "Tavola di Monitoraggio Verifica di Esecuzione e di Valutazione" sulle risultanze di verifica della qualità, e le eventuali aree di miglioramento individuate dalla valutazione dell'anno precedente.
La revisione e valutazione complessiva del Programma avviene all'inizio dell'anno successivo, dopo il 15 Febbraio (scadenza per la presentazione della RAC), attraverso l'analisi delle risultanze della verifica della qualità, riportate nella tavola di monitoraggio e verifica di esecuzione, dopo la chiusura e analisi di tutti i processi dall'aggiornamento della strategia e manuale, all'Audit di Sistema, Audit delle Operazioni, e l'Audit dei Conti, i cui esiti sono stati riportati nella Relazione Annuale di Controllo (RAC).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tutte le attività sono riportate nella tavola di monitoraggio e valutazione strutturata per ogni processo individuato e contiene le seguenti informazioni:

- le attività riconducibili ai processi sottoposti a Quality Review,
- i tempi di attuazione,
- i responsabili e i soggetti coinvolti alla esecuzione di tali attività, gli out-put attesi,
- le relative risultanze delle check List di quality review utilizzate per il controllo,
- la Verifica di esecuzione e valutazione.

Tale tavola serve come sintesi dei risultati raggiunti nell'annualità ed è la base per la successiva valutazione annuale per determinare le azioni di miglioramento, attuare ogni modifica necessaria per assicurare che i processi conseguano i risultati attesi, attraverso il miglioramento continuo.

Gli output del controllo di qualità interno / esterno costituiscono un'utile fonte di informazioni per: affrontare problemi e non conformità; promuovere buone prassi all'interno dell'organizzazione; migliorare la comprensione delle interazioni tra i processi.

Il risultato dell'attività di analisi e valutazione degli elementi di ingresso del riesame, viene riportato, a cura del Q.R., nella tavola generale di "Monitoraggio e Verifica degli esiti del lavoro svolto relativo all'attività di verifica della qualità riportando una sintesi nel Verbale di approvazione dello stesso con le opportunità di miglioramento individuate, a cui viene allegato la tavola generale di monitoraggio di tutti i processi con le risultanze della Verifica di esecuzione relativa agli obiettivi di output e di risultato.

È compito dell'AdA approvare o meno le proposte presentate nel corso del riesame di miglioramento per l'anno successivo, il tutto viene verbalizzato e firmato dall'Autorità di Audit e registrato al protocollo informatico, infine trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nelle attività dell'ufficio attraverso le E-mail istituzionali.

Il verbale e il Programma di Qualità sono resi disponibili per la consultazione all'interno dell'Ufficio sulla "Cartella Condivisa su Server" della piattaforma della Regione Campania.

I servizi di AT, dei quali l'AdA si avvale, sono di supporto alle attività per le quali l'AdA detiene il potere di indirizzo, coordinamento e supervisione, mantenendo di conseguenza la responsabilità complessiva dell'attività di audit.

3.1.3 Le procedure in atto per elaborare la Relazione di controllo e il Parere di audit da presentare alla Commissione ai sensi dall'articolo 127, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1303/2013

La Relazione di controllo annuale costituisce la sintesi di tutte le attività di audit condotte con riferimento ad uno specifico periodo contabile compreso tra il 01/07 dell'anno N-1 ed il 30/06/ dell'anno N. Tale relazione unitamente al parere, in conformità all'art. 63, paragrafo 7, del Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018, va presentata ai competenti Servizi della Commissione Europea entro il 15/02 di ogni anno a partire dal 2016, con riferimento al periodo contabile precedente. A tal fine, è utile ricordare che ai sensi dell'art. 135 (2) l'Autorità di Certificazione trasmette la domanda finale di pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

Ai fini della corretta elaborazione della Relazione di controllo annuale e del rilascio del parere di

fonte: http://burc.regione.campania.it

audit di cui all'art. art. 63, paragrafo 7, del Regolamento finanziario, conformemente alle linee guida sulla Strategia di audit per gli Stati membri, l'AdA:

- esegue gli audit di sistema ai fini della valutazione dell'affidabilità del SI.GE.CO. utilizzando le categorie di valutazione previste dalla tabella 2 dell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 480/2014 [categoria 1 (funziona bene); categoria 2 (funziona sono ma necessari miglioramenti); categoria 3 (funziona parzialmente sono necessari dei miglioramenti sostanziali) e categoria 4 (sostanzialmente non funziona)]. Tali audit dei sistemi, alla luce dei risultati dell'analisi dei rischi, sono svolti sulle Autorità e sul ROS del sistema di gestione e controllo, prima delle attività di campionamento;
- esegue le attività di campionamento, in conformità alle opzioni previste dagli orientamenti sulla strategia;
- effettua gli audit sulle operazioni di cui all'art. 27 del Regolamento (UE) n. 480/2014.

Infine, si riportano le tempistiche concordate con le altre Autorità del PO Campania FESR (accordo prot. 2017.0783861 del 28/11/2017).

- entro il 30/11 dell'anno N+1 l'invio, da parte dell'AdC, della bozza dei conti all'AdG e all'AdA, perché possano avviare, rispettivamente, i lavori preparatori per redigere la dichiarazione di affidabilità e sintesi dei controlli e i lavori preparatori per l'elaborazione del parere di audit e della RAC;
- entro il 15/12 dell'anno N+1 l'invio, da parte dell'AdG dei lavori preparatori per la Dichiarazione di affidabilità digestione e la Sintesi annuale all'AdA;
- entro il 15/01 dell'anno N+2, la trasmissione, da parte dell'AdC all'AdG e all'AdA, della versione finale dei conti incorporando anche i più recenti risultati degli audit sulle operazioni svolti dall'AdA;
- entro il 20/01 dell'anno N+2,.la trasmissione, da parte dell'AdG all'AdA, della Dichiarazione di affidabilità/bozza e la Sintesi dei controlli;
- entro il 31/1 dell'anno N+2 l'AdA si assicura che tutte le raccomandazioni siano state recepite;
- entro il 15/2 dell'anno N+2 devono essere trasmessi alla Commissione i documenti che compongono il "pacchetto dei conti": Conti relativi all'esercizio contabile 1° luglio N-30 giugno N+1 (a cura dell'AdC); Dichiarazione di affidabilità della gestione e Sintesi dei controlli (a cura dell'AdG); Parere di audit e Relazione annuale di controllo (a cura dell'AdA).

Tali tempistiche potranno subire modifiche che saranno motivate e concordate tra le Autorità.

La RAC, inoltre, contiene tutti gli elementi previsti dell'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 207/2015 come rettificato dall' art. 2 del Reg. (UE) 277/2018.

Per l'elaborazione della RAC sono utilizzate anche le procedure informatiche a supporto delle attività di audit, di cui alla circolare MEF-RGS - prot. 47832 del 30/05/2014.

Il Parere accerta se i conti forniscono un quadro fedele, se le spese per le quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione sono legali e regolari e se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente. Il Parere riferisce altresì se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella Dichiarazione di affidabilità di gestione dell'Autorità di Gestione. In particolare, ai fini del Parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'Autorità di Audit verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 del Regolamento (UE) n.

fonte: http://burc.regione.campania.it

1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le Autorità o da tutti gli Organismi competenti e dai Beneficiari.

L'AdA vigila, altresì, sull'effettiva attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo delle Amministrazioni, ed inoltre, congiuntamente con AdG e AdC definisce le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche afferenti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento.

Il parere di audit sarà rilasciato sulla base dell'allegato VIII del Regolamento (UE) n. 207/2015 ("Modello per il parere di audit") e conformemente ai parametri previsti nelle linee guida EGESIF 15-0002-04 final del 17/12/2018.

La tabella che segue riporta, per le situazioni più comuni, il parere di audit relazionato alle risultanze dell'audit di sistema (categoria assegnata) e dell'audit delle operazioni (Tasso di Errore Totale e Tasso di Errore Totale Residuo); la tabella è indicativa e l'AdA esercita comunque il proprio motivato giudizio professionale, in particolare

Tabella 6 - Parametri per il corretto rilascio del parere di audit

Tipi di parere di audit	Elementi del parere di audit e garanzia complessiva				
	Funzionamento del SIGECO (risultati degli audit di sistema confermati o rettificati dai risultati degli audit delle operazioni- TET o/e miglioramenti per superare le carenze presenti nel SIGECO)		**Legalità e regolarità delle spese certificate nei conti**	**Conti**	**Misure correttive necessarie (in base alle conclusioni dell'AA contenute nella RAC)** (rettifiche finanziarie o miglioramenti di sistema / procedurali o entrambi)
	Risultati degli audit di sistema	**TET** (risultati degli audit delle operazioni)	**TETR** (risultati degli audit delle operazioni attenuati dalle rettifiche finanziarie attuate prima della presentazione dei conti alla Commissione		
1 – Senza riserva	Sistema in categoria 1 o 2	e TET ≤2%	e TETR ≤2%	e adeguamenti da compiere nei conti ≤2%	Rettifiche dei singoli errori nel campione implementato
2 – con riserva (con impatto limitato)	Sistema in categoria 2	e/o TET fra il 2% e il 5%	NA[3]	NA	Rettifiche dei singoli errori nel campione implementato.

[3] Per quanto riguarda l'elemento di garanzia sulla legalità / regolarità e la contabilità, l'opinione di revisione è qualificata / sfavorevole (livello materiale di errore residuo) oppure no. Qualsiasi aggiustamento o errore residuo oltre la materialità per le spese certificate nei conti annuali è considerato un problema significativo inerente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

					Miglioramenti per superare eventuali carenze nel SIGECO
3 – con riserva (con impatto significativo)	Sistema in categoria 3	e/o TET fra il 5% e il 10%	e TETR superiore al 2%	e/o adeguamenti da compiere nei conti	Rettifiche finanziarie estrapolate per riportare il TETR al di sotto o uguale al 2%, tenendo conto delle rettifiche già applicate a seguito degli audit dell'AA (incluse rettifiche di singoli errori nel campione) + piano d'azione correttivo per superare eventuali carenze nel SIGECO + implementazione degli aggiustamenti da apportare ai conti
4 - Negativo	Sistema in categoria 4	E TET ≥ 10%	e TETR superiore al 2%		

3.2 Audit sul funzionamento del sistema di gestione e controllo (audit di sistema)

3.2.1 Indicazione degli Organismi da sottoporre ad audit e dei relativi requisiti essenziali nell'ambito degli audit dei sistemi. Se del caso, riferimento all'organismo di audit su cui l'Autorità di Audit fa affidamento per effettuare tali audit

L'Autorità di Audit è l'organismo responsabile dell'esecuzione degli audit di sistema. Gli audit dei sistemi si basano sui requisiti chiave previsti dalle "*Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri",* nota EGESIF 14-0010_final del 18/12/2014. In particolare essi riguardano:

1. l'AdG ed OI (**8** requisiti chiave contenenti **36** criteri di valutazione):

2. l'AdC (**5** requisiti chiave contenenti **18** criteri di valutazione).

I requisiti chiave, così come i relativi sotto criteri, sono elencati di seguito.

Autorità di Gestione/Organismo Intermedio
KR 1) Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati per il monitoraggio nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo
1.1 Chiara descrizione e ripartizione delle funzioni (organigramma, numero indicativo dei posti assegnati, qualifiche e/o esperienza richieste, descrizione delle mansioni), compresa l'esistenza di un accordo formale documentato che definisca con chiarezza eventuali compiti delegati dall'AdG agli OI.
1.2 Sono presenti, ai vari livelli di dirigenza e per le diverse funzioni in seno all'AdG e agli OI, il personale necessario e la dovuta competenza, tenuto conto del numero, delle dimensioni e della complessità dei programmi interessati, compresi eventuali opportuni accordi di esternalizzazione
1.3 Conformità al principio di separazione delle funzioni in seno alla stessa AdG, ove appropriato e, in particolare, nel caso in cui lo Stato membro abbia deciso di mantenere la funzione di certificazione all'interno della stessa struttura amministrativa dell'AdG, nonché tra l'AdG e altri organismi coinvolti nel sistema di gestione e controllo (l'AdC e/o i relativi OI, l'AdA e/o altri organismi di audit).
1.4 Esistono procedure e manuali completi e adeguati, opportunamente aggiornati, che riguardano tutte le principali attività svolte in seno all'AdG e agli OI, comprese procedure di monitoraggio per le irregolarità e per il recupero degli importi indebitamente versati.
1.5 Sono in atto adeguate procedure volte ad assicurare un controllo effettivo dei compiti delegati agli OI sulla base di opportuni meccanismi di reporting (esame della metodologia dell'OI, revisione periodica dei risultati riportati dall'OI, compresa, ove possibile, la ripetizione a campione dell'attività svolta dall'OI).

fonte: http://burc.regione.campania.it

1.6 Tenuto conto del principio di proporzionalità, esiste una struttura di riferimento volta ad assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario e, in particolare, in caso di modifiche significative delle attività e di cambiamenti delle strutture di gestione e di controllo
KR 2) Selezione appropriata delle operazioni
2.1 L'AdG ha elaborato procedure e criteri di selezione adeguati, da sottoporre all'approvazione del comitato di sorveglianza, che: a) garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità; b) sono non discriminatori e trasparenti e c) tengono conto della promozione della parità tra uomini e donne e dei principi di sviluppo sostenibile, di cui
2.2 Gli inviti a presentare candidature devono essere pubblicati 7. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicizzati in modo tale da rivolgersi a tutti i potenziali beneficiari e contengono una descrizione chiara della procedura di selezione utilizzata nonché dei diritti e degli obblighi dei beneficiari
2.3 Tutte le candidature pervenute devono essere registrate. Le candidature devono essere registrate all'atto della ricezione, la prova del recapito è consegnata a ciascun candidato e sono conservati i documenti relativi allo stato di approvazione di ciascuna candidatura.
2.4 Le candidature/i progetti dovranno essere valutati in conformità ai criteri applicabili. La valutazione è condotta in maniera coerente e non discriminatoria. I criteri/i punteggi utilizzati dovranno essere conformi a quelli approvati dal comitato di sorveglianza e indicati nell'invito. Nel valutare le candidature/i progetti, l'AdG si accerta che gli esaminatori dispongano della necessaria competenza e indipendenza. [... si veda all'allegato I della Egesif 14-0010]
2.5 Le decisioni di accoglimento o di rigetto di candidature o progetti dovranno essere assunte da un soggetto opportunamente autorizzato inseno all'organismo responsabile designato, i risultati dovranno essere comunicati al candidato per iscritto in un accordo o in una decisione (o documento analogo), con una chiara indicazione dei motivi per i quali la domanda è stata accolta o respinta. La procedura di ricorso e le relative decisioni dovranno essere pubblicate.
KR 3) Informazioni adeguate ai beneficiari
3.1 Adeguata comunicazione ai beneficiari dei loro diritti e obblighi, in particolare per quanto riguarda le norme di ammissibilità nazionali stabilite per il programma, le norme dell'Unione applicabili in materia di ammissibilità, le condizioni specifiche per il sostegno di ciascuna operazione riguardanti i prodotti o i servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione, i requisiti riguardanti la contabilità separata o i codici contabili adeguati, le informazioni da conservare e comunicare. Anche gli obblighi in materia di informazione e pubblicità dovranno essere esplicitati e comunicati con chiarezza.
3.2 Esistenza di norme nazionali chiare e non ambigue in materia di ammissibilità definite per il programma.
3.3 Esistenza di una strategia atta a garantire che i beneficiari abbiano accesso alle informazioni necessarie e ricevano orientamenti di livello adeguato (volantini, opuscoli, seminari, workshop, siti web ecc.).
KR 4) Verifiche di gestione adeguate
4.1 Le verifiche di gestione comprendono: a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna richiesta di rimborso presentata dai beneficiari: [... si veda all'allegato I della egesif 14-0010]]; -b) verifiche sul posto delle operazioni: le verifiche sul posto da parte dell'AdG e dei relativi OI dovranno essere eseguite quando il progetto è ben avviato sia sul piano della realizzazione materiale sia su quello finanziario (ad esempio nel caso delle misure relative alla formazione)
4.2 Le verifiche in loco di singole operazioni possono essere svolte a campione dall'AdG o dai relativi OI. [... si veda all'allegato I della egesif 14-0010]
4.3 Dovranno essere predisposte procedure scritte e liste di controllo esaustive da utilizzare per le verifiche di gestione al fine di rilevare eventuali inesattezze rilevanti. [... si veda all'allegato I della egesif 14-0010]
4.4 Sarà necessario conservare i documenti comprovanti: a) le verifiche amministrative e le verifiche in loco, comprese le attività svolte e i risultati ottenuti; b) il seguito dato alle risultanze delle verifiche. Tali registrazioni costituiscono la documentazione giustificativa e le informazioni di supporto per la sintesi annuale che sarà preparata dall'AdG.
4.5 Esistenza di procedure approvate dall'AdG per garantire che l'AdC riceva tutte le necessarie informazioni circa le verifiche svolte ai fini della certificazione. Le verifiche di gestione dovranno essere concluse nei tempi prescritti per la certificazione della spesa nell'ambito di conti di un dato esercizio contabile.
KR 5) Esistenza di un sistema efficace idoneo ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit siano conservati per garantire un'adeguata pista di controllo
5.1 I documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi delle operazioni sono conservati al livello di di dirgenza appropriato (ad esempio, il capitolato d'onere e il piano finanziario dell'operazione, i progressi compiuti rispetto alle realizzazioni e ai risultati e le relazioni di controllo, i documenti riguardanti la domanda, l'esame, la selezione, l'approvazione delle sovvenzioni e le procedure di gara e di aggiudicazione nonché le relazioni sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati) e forniscono le informazioni precisate all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento delegato. Il sistema contabile consente l'identificazione sia dei beneficiari sia degli altri organismi coinvolti e la giustificazione del pagamento
5.2 L'AdG conserva i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari a garantire una pista di controllo adeguata, che potranno essere in formato elettronico in caso di scambio elettronico di dati tra i beneficiari e gli organismi pertinenti, ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 3, del RDC.
5.3 Sono in atto procedure che assicurano che tutti i documenti necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 140 del RDC, relativo alla disponibilità dei documenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

KR 6) Sistema affidabile di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di monitoraggio, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, collegato anche ai sistemi per lo scambio elettronico di dati con i beneficiari
6.1 Esistenza di un sistema informatizzato in grado di raccogliere, registrare e conservare i dati relativi a ciascuna operazione di cui all'allegato III del regolamento delegato, compresi dati relativi a indicatori, risultati e dati relativi ai progressi del programma nel raggiungimento degli obiettivi, forniti dall'AdG a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del RDC. Per le operazioni sostenute dal FSE, dovranno essere compresi i dati sui singoli partecipanti e, se necessario, una ripartizione per sesso dei dati sugli indicatori ove richiesto dal FSE.
6.2 Sono in atto adeguate procedure per consentire l'aggregazione dei dati laddove necessaria ai fini della valutazione, degli audit nonché per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, delle sintesi annuali, della relazione di attuazione annuale e della relazione di attuazione finale, comprese le relazioni sui dati finanziari, presentate alla Commissione.
6.3 Sono in atto procedure adeguate per garantire: a) la sicurezza e la gestione di questo sistema informatizzato, l'integrità dei dati tenuto conto degli standard riconosciuti a livello internazionale, quali le norme ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27002:2013, la riservatezza dei dati, l'autenticazione del mittente e la conservazione dei dati e dei documenti, segnatamente a norma dell'articolo 122, paragrafo 3, dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 125, paragrafo 8, e dell'articolo 140 del RDC; e (b) la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
KR 7) Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate
7.1 Prima di avviare l'attuazione dei programmi, l'AdG svolge un'analisi dei rischi di frode valutando la probabilità e l'impatto dei rischi di frode pertinenti ai processi principali dell'attuazione dei programmi. La valutazione dei rischi di frode dovrebbe, idealmente, essere condotta ogni anno, oppure ogni due anni, in base ai livelli di rischio. I risultati della valutazione dovranno essere approvati dai dirigenti dell'AdG.
7.2 Le misure antifrode sono strutturate attorno ai quattro elementi chiave del ciclo della lotta antifrode: prevenzione, rilevamento, correzione e repressione
7.3 Sono in atto misure preventive adeguate e proporzionate, mirate alle situazioni specifiche, al fine di ridurre il rischio di frode residuo ad un livello accettabile (ad esempio dichiarazione di principi, codice di condotta, linea adottata nelle comunicazioni dall'alto, assegnazioni dei compiti, azioni formative e di sensibilizzazione, analisi dei dati e costante consapevolezza dei segnali di allarme e degli indicatori di frode).
7.4 Esistono adeguate misure di rilevamento dei punti critici ("cartellini rossi") che sono attuate in maniera efficace.
7.5 Sono in atto misure adeguate che assicurano, per il caso in cui venga individuato un caso di sospetta frode, dei meccanismi chiari sia per il reporting di casi sospetti di frode sia di carenze nei controlli, in modo tale da garantire un sufficiente coordinamento con l'AdA, le autorità investigative competenti dello Stato membro, la Commissione e l'OLAF.
7.6 Sono in atto processi adeguati per dare seguito a eventuali casi sospetti di frode e ai relativi recuperi dei fondi dell'UE che sono stati spesi in maniera fraudolenta.
7.7 Esistono procedure di follow-up che consentono di esaminare eventuali processi, procedure o controlli connessi alla frode potenziale o effettiva e di utilizzare i dati così ottenuti ai fini del successivo riesame della valutazione dei rischi di frode.
KR 8) Procedure appropriate per preparare la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati
8.1 Per la preparazione del resoconto annuale, sono in atto procedure adeguate per: a) riesaminare opportunamente e dare seguito ai risultati finali di tutte le attività di audit e di tutti i controlli eseguiti dagli organismi pertinenti ciascun programma, comprese le verifiche di gestione svolte dall'AdG o eseguite per conto di quest'ultima dagli OI, le attività di audit svolte dall'AdA o sotto la sua supervisione e le attività di audit dell'UE; b) analizzare la natura e la portata degli errori e delle debolezze individuate nei sistemi e garantire che sia dato seguito a tali carenze (azioni correttive intraprese o programmate); c) attuare azioni preventive e correttive qualora siano individuati errori sistemici.
8.2 La dichiarazione di gestione dovrà essere basata sul resoconto annuale e dovrà essere elaborata secondo il modello stabilito nel pertinente regolamento di esecuzione della Commissione.
8.3 L'attività di preparazione del resoconto annuale e della dichiarazione di gestione dovrà essere opportunamente documentata.
8.4 Il resoconto annuale e la dichiarazione di gestione nonché le informazioni di supporto e i documenti giustificativi sono messi a disposizione dell'AdA in tempo utile per consentirle di svolgere la sua valutazione. A tal fine è stabilito un adeguato calendario interno.
Autorità di Certificazione
KR 9) Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di monitoraggio nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo
9.1. Chiara descrizione e ripartizione delle funzioni (organigramma, numero indicativo dei posti assegnati, qualifiche e/o esperienza richieste, descrizione delle mansioni), compresa l'esistenza di un accordo formale documentato che definisca con chiarezza eventuali compiti delegati dall'AdC agli OI.
9.2. Adeguato numero di risorse competenti impiegate ai vari livelli e per le diverse funzioni in seno all'AdC, tenuto conto del numero, delle dimensioni e della complessità dei programmi in questione, compresi eventuali opportuni accordi di esternalizzazione.
9.3. Conformità al principio di separazione delle funzioni in seno all'organizzazione dell'AdC, ove appropriato e, in particolare, nel caso in cuilo Stato membro abbia deciso di mantenere la funzione di certificazione all'interno della stessa struttura amministrativa dell'AdG, nonché tra l'AdC e altre autorità coinvolte nel sistema di gestione e controllo (l'AdG e/or i relativi OI, l'AdA e/o altri organismi di audit).

fonte: http://burc.regione.campania.it

9.4. Procedure e manuali completi e adeguati, opportunamente aggiornati, che riguardano tutte le principali attività svolte in seno all'AdC e agli OI, comprese procedure di rilevamento e monitoraggio delle irregolarità (irregolarità segnalate dagli OI o rilevate dall'AdC) e per il recupero di importi pagati indebitamente.
9.5 Sono in atto procedure e disposizioni adeguate per monitorare e controllare efficacemente l'esecuzione dei compiti delegati agli OI sulla base di opportuni meccanismi di reporting (esame della metodologia dell'OI, analisi periodica dei risultati comunicati dall'OI compresa, ove possibile, la ripetizione a campione dell'attività svolta dall'OI).
9.6 Un sistema per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi ove necessario.
KR 10) Procedure appropriate per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento
10.1. Procedure adeguate, ove opportuno, per garantire che l'AdC riceva e prenda in considerazione informazioni adeguate trasmesse dall'AdG e/o dai relativi OI in merito alle verifiche di gestione di primo livello svolte, nonché i risultati delle attività di audit svolte dall'AdA
10.2. Definizione dettagliata dei controlli, delle responsabilità e del flusso di lavoro in relazione al processo di certificazione.
KR 11) Tenuta di una contabilità informatizzata adeguata delle spese dichiarate e del corrispondente contributo pubblico
11.1. È mantenuta una contabilità informatizzata adeguata delle spese dichiarate alla Commissione.
11.2. Sono in atto procedure adeguate per mantenere una contabilità informatizzata completa e accurate delle spese presentate ai fini della certificazione dall'AdG, compreso il corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari.
11.3. Garantire una pista di controllo adeguata attraverso un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci. La pista di controllo in seno all'AdC dovrà consentire la riconciliazione tra le spese dichiarate alla Commissione e le dichiarazioni di spesa ricevute dall'AdG/dagli OI
KR 12) Contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e ritirati
12.1. Sono in atto procedure adeguate ed efficaci per conservare documenti completi e accurati che comprovino gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile e i recuperi effettuati a norma dell'articolo 72, lettera h), e dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera b, del RDC, e che dimostrino che gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondono agli importi iscritti nei sistemi contabili.
12.2 Sono mantenute adeguate registrazioni contabili per comprovare che le spese sono state escluse dai conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 2, del RDC, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettono nei conti del periodo contabile in questione
KR 13) Procedure appropriate per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti
13.1. Sono in atto adeguate procedure per preparare i bilanci e certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e per assicurare che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma.
13.2. Esistono procedure adeguate per garantire che le spese contabilizzate corrispondano ai pagamenti intermedi dichiarati nell'esercizio contabile previa rettifica di eventuali errori materiali e detrazione di tutti gli importi irregolari individuati attraverso gli audit e le verifiche di gestione e ritirati o recuperati nell'esercizio contabile in questione, e previo ritiro temporaneo di qualsiasi spesa di cui si stia valutando l'ammissibilità al momento della preparazione dei bilanci. I conti devono riflettere anche le rettifiche di errori materiali.
13.3. Esistono procedure adeguate per garantire che gli importi recuperati, da recuperare, ritirati da precedenti richieste di pagamento intermedio e non recuperabili si riflettano opportunamente nei conti. La procedura dovrebbe garantire la tenuta di una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti prima della chiusura del programma detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.
13.4. I conti sono messi, in tempo utile, a disposizione dell'AdG a titolo informativo e dell'AdA ai fini della sua valutazione. A tal fine è predisposto un adeguato calendario interno.
13.5 Esistono procedure adeguate per garantire la trasmissione tempestiva dei conti alla Commissione, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Al fine di ottenere un alto livello di affidabilità e di formulare un parere corretto sul funzionamento del SI.GE.CO. saranno effettuati audit di sistema, compresi test di conformità presso gli organismi più importanti. Tali test di conformità saranno eseguiti attraverso la verifica di alcune operazioni a livello di AdG/ROS, OI e AdC.

Nel determinare il numero di controlli per il test di conformità, occorre considerare alcuni fattori generali fissati nelle norme ISA che stabiliscono che il numero delle operazioni da selezionare, deve essere proporzionale alla dimensione della popolazione di riferimento. Va segnalato che, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, i test di controllo a livello dell'AdC e dei relativi OI potranno contribuire alla revisione dei conti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'AdA, per individuare le dimensioni del campione da sottoporre ad audit, fa riferimento alle indicazioni fornite dalla EGESIF 16-0014-01 del 20/01/2017 "Guidance on samplig methods for audit authorities", in relazione alle tecniche di campionamento applicabili agli audit di sistema.

$$n = \frac{z^2 \times p \times (1 - p)}{T^2}$$

L'Ada si riserva di utilizzare i progetti campionati, anche eventualmente in annualità precedenti, per le verifiche sulle operazioni quali test di conformità per l'audit di sistema.

Qualora il numero dei test risultante dall'applicazione della formula sopra illustrata fosse superiore al numero dei ROS/OI pianificati per l'audit di sistema, l'AdA si riserva la possibilità di svolgere un numero inferiore di test di conformità.

Per il dettaglio si rimanda a quanto sarà definito nell'APM.

L'AdA alla luce delle valutazioni complessive, trae le proprie conclusioni sull'affidabilità del Si.Ge.Co. in base alle seguenti categorie:

- *Categoria 1.* Funziona bene, non occorrono miglioramenti o sono necessari solo miglioramenti minori. Le carenze sono assenti o minori. Tali carenze non hanno alcun impatto, ovvero hanno un impatto minimo, sul funzionamento dei requisiti chiave/delle autorità/del sistema.
- *Categoria 2.* Funziona, ma sono necessari dei miglioramenti. Sono state riscontrate delle carenze, tali carenze hanno un impatto moderato sul funzionamento dei requisiti principali delle autorità e del sistema. Sono state formulate raccomandazioni che l'organismo sottoposto a audit dovrà attuare.
- *Categoria 3.* Funziona parzialmente, sono necessari dei miglioramenti sostanziali. Sono state riscontrate gravi carenze che espongono i Fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti chiave/delle autorità/del sistema è significativo.
- *Categoria 4.* Sostanzialmente non funziona. Sono state riscontrate numerose carenze gravi e/o di vasta portata che espongono i Fondi al rischio di irregolarità. L'impatto sul funzionamento efficace dei requisiti principali/delle autorità/del sistema oggetto di valutazione è significativo – i requisiti fondamentali/le autorità/il sistema oggetto di valutazione funzionano male o non funzionano affatto.

Il processo di valutazione dei sistemi è condotto con l'ausilio degli Allegati II e III delle "Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri", nota EGESIF 14-0010_final del 18/12/2014, allo scopo di facilitare il processo di valutazione per ciascuna tappa.

Conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione, ai fini della pianificazione e della notifica delle carenze, l'AdA utilizza le soglie di rilevanza indicate nella sottostante tabella:

Tabella 7: Soglie di rilevanza nell'ambito del *system audit*

Funziona bene. Sono necessari piccoli miglioramenti	Funziona ma sono necessari dei miglioramenti	Funziona parzialmente, sono necessari dei miglioramenti sostanziali	Sostanzialmente non funziona
Eccezioni < 10%	Eccezioni < 25%	Eccezioni < 40%	Eccezioni > 40%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Qualora, a seguito dell'audit dei sistemi si concluda che il tasso di scostamento rilevato è superiore alla soglia di rilevanza definita dall'AdA per quell'audit, questo significa che il sistema di gestione e controllo non soddisfa il criterio di elevata affidabilità. Di conseguenza, il sistema di gestione e controllo deve essere classificato come avente un livello medio o basso di affidabilità, con evidenti implicazioni nella dimensione del campione degli audit delle operazioni.

Va in ogni caso sottolineato che la valutazione della materialità negli audit di sistema tiene conto di fattori qualitativi, oltre che l'approccio quantitativo e del giudizio professionale dell'auditor. Le risultanze e le conclusioni degli audit di sistema verranno riportate altresì nel paragrafo 4.3 della Relazione di controllo annuale previsto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) n. 480/2014.

L'indicazione delle Autorità, degli organismi e/o aspetti orizzontali soggetti a audit di sistema è indicato nel capitolo 4 della presente strategia, laddove si fa riferimento al lavoro di audit pianificato per gli anni successivi.

L'AdA fa presente che, alla data di redazione della presente Strategia, non intende avvalersi di un Organismo di audit ai fini dell'esecuzione degli audit dei sistemi.

3.2.2 Indicazione di qualsiasi audit di sistema finalizzato ad aree tematiche specifiche

L'AdA nell'ambito delle proprie attività può svolgere audit anche in relazione a specifiche tematiche orizzontali quali:

- funzionamento e sicurezza dei sistemi informatizzati istituiti ai sensi dell'articolo 72, lettera d), dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 126, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e loro collegamento con il sistema informatizzato SFC2014 come previsto all'articolo 74, paragrafo 4, dello stesso Regolamento;
- qualità delle verifiche amministrative e in loco di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche in relazione al rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, rispetto della normativa ambientale e pari opportunità;
- qualità della scelta dei progetti e delle verifiche amministrative e in loco (di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013) in relazione all'attuazione degli strumenti finanziari;
- affidabilità dei dati relativi a indicatori e target intermedi e ai progressi compiuti dal Programma Operativo nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Autorità di Gestione ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- rendicontazione degli importi ritirati e recuperati;
- attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate sostenute da una valutazione del rischio di frode conformemente all'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3.3 Audit delle operazioni

3.3.1 Descrizione metodo di campionamento da usare in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 480/2014 e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode

L'Autorità di Audit è l'organismo responsabile dell'esecuzione degli audit delle operazioni per i PO compresi nella presente strategia.

Per l'applicazione del metodo per la selezione delle operazioni da sottoporre a controllo, di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 480/2014, l'Autorità di Audit prende in considerazione i seguenti orientamenti:

- EGESIF 16-0014 del 20/01/2017 "Guidance on sampling methods for audit authorities Programming periods 2007-2013 and 2014-2020";
- EGESIF_15_0002-04 del 17/12/2018 "Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit che devono essere comunicati dalle autorità di audit e sul trattamento degli errori rilevati dalle autorità di audit al fine di stabilire e comunicare tassi di errore totali residui affidabili"
- Clarifications in view of the upcoming submission of assurance packages and sampling methodology – Ref. Ares (2017) 6257417 del 20/12/2017;
- Manuale di Audit.

La popolazione di riferimento per il campionamento è quella delle *spese* dichiarate alla Commissione nell'anno di riferimento, ad eccezione di quelle con importo negativo che saranno trattate e auditate come popolazione separata (vedi paragrafo 3.3.4).

La tempistica delle attività di audit sulle operazioni, dopo aver considerato la distribuzione delle domande di pagamento nel corso dell'anno contabile, è valutata dall'AdA di volta in volta, riservandosi la scelta di procedere con campionamenti multipli (ad esempio semestrali o dopo ogni certificazione di spesa) o ad un unico campionamento annuale.

La determinazione del metodo di campionamento più idoneo da utilizzare per la selezione delle operazioni da sottoporre a controllo avviene secondo l'analisi dei seguenti fattori: distribuzione delle irregolarità emerse dai controlli precedenti, caratteristiche della popolazione e sua dimensione, livello di affidabilità della gestione, variabilità degli errori rispetto alla dimensione finanziaria delle operazioni, scelte fatte in precedenza.

Dalla su detta analisi e dai risultati emersi attraverso gli Audit di sistema svolti, verranno stabiliti i valori dei parametri e la metodologia di campionamento più idonea da utilizzare tra quelle presenti nelle linee guida della Commissione per determinare i progetti da sottoporre ad audit.

In considerazione delle caratteristiche e delle dimensioni della popolazione, e in relazione alle aspettative sulla variabilità degli errori rispetto alle spese, possono essere adottati i metodi di cui alla sottostante tabella con la precisazione che, nella fase operativa, è scelto volta per volta quello che consente di assicurare maggiore efficacia dei controlli a seconda delle condizioni riscontrate.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Metodo di campionamento	Condizioni favorevoli alla scelta della metodologia del campionamento
MUS standard	Gli errori presentano un'elevata variabilità e sono pressoché proporzionali al livello di spesa (cioè i tassi di errore presentano una bassa variabilità). I valori di spesa per operazione mostrano un'elevata variabilità.
MUS conservativo	Gli errori hanno un'elevata variabilità e sono pressoché proporzionali al livello di spesa. I valori di spesa per operazione mostrano un'elevata variabilità. L'incidenza attesa degli errori è bassa. Il tasso di errore atteso deve essere inferiore al 2%.
Stima per differenza	Gli errori sono relativamente costanti o presentano una bassa variabilità. Occorre una stima della spesa totale corretta nella popolazione.
Campionamento casuale semplice	Metodo proposto generale che si può impiegare laddove non si verifichino le condizioni precedenti. È applicabile utilizzando un procedimento di stima tramite media per unità oppure tramite coefficiente.
Metodi non statistici	Si utilizzano quando è impossibile applicare il metodo statistico in base alle dimensione della popolazione (inferiore alle 150 unità).
Stratificazione	Può essere utilizzata in combinazione con uno qualsiasi dei metodi elencati. È particolarmente utile ogniqualvolta si preveda una variazione notevole nel livello di errore tra i gruppi della popolazione (sottopopolazioni).

L'Autorità di Audit si riserva la possibilità di stratificare la popolazione, dividendola in sottopopolazioni, ognuna delle quali composta da un gruppo di unità di campionamento che abbiano caratteristiche simili, in particolare sotto il profilo del rischio o del tasso di errore previsto come ad esempio in presenza di operazioni rappresentate da contributi finanziari di un Programma Operativo a strumenti finanziari o altri elementi di valore di rischio elevato.

L'individuazione del metodo di campionamento idoneo è valutata regolarmente, prima di effettuare il campionamento, e comunque ampiamente illustrato nel verbale di campionamento.

L'AdA prende in considerazione, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di estrazione del campione di spesa da sottoporre a controllo, ex art. 28 Regolamento (UE) n. 480/2014[4]:

- l'affidabilità del sistema come elevata, media o bassa, tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato, come da sottostante tabella 8.

Tabella 8: Indicazione del livello di affidabilità del sistema

[4] Ai sensi dell'art. 28 (11) del Regolamento (UE) n. 480/2014, *"l'Autorità di Audit valuta l'affidabilità del sistema, come elevata, media o bassa. A tal fine, si terrà conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata elevata, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento, non deve essere inferiore al 60%. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata bassa, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90 %. La soglia di rilevanza massima è pari al 2%"*.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Livello di affidabilità del sistema	Alto	Medio Alto	Medio Basso	Basso
Giudizio qualitativo espresso sul SI.GE.CO.	Funziona bene non occorrono miglioramenti o sono necessari sono miglioramenti minori	Funziona ma sono necessari dei miglioramenti	Funziona parzialmente sono necessari dei miglioramenti sostanziali	Sostanzialmente non funziona
Livello di confidenza da adottare per il campionamento	**60%**	**70%**	**80%**	**90%**

- la soglia di rilevanza, considerando che la soglia massima è stabilita al 2%.
- l'errore atteso e l'eventuale correlazione con la dimensione dell'operazione.

Se le unità di campionamento selezionate comprendono un gran numero di richieste di pagamento o fatture sottostanti, l'Autorità di Audit può decidere di sottoporle ad audit mediante il ricorso al sotto-campionamento, ossia riducendo i giustificativi di spesa da sottoporre a controllo tramite un ulteriore campionamento, utilizzando degli stessi parametri del campione principale, se possibile. La dimensione del sub-campione non può essere inferiore a trenta richieste di pagamento o fatture sottostanti.

Oltre alle indicazioni fornite nella presente Strategia di audit, l'Autorità di Audit specifica che le attività di campionamento sono dettagliatamente documentate. In particolare, viene formalizzato l'eventuale giudizio professionale impiegato per stabilire i metodi di campionamento; sono, inoltre, verbalizzate le fasi di pianificazione, selezione, prova e valutazione, al fine di dimostrare l'idoneità del metodo stabilito.

Ai sensi dell'art. 28 comma 8 del Regolamento (UE) n. 480/2014[5], l'Autorità di Audit potrà escludere dalla popolazione da sottoporre a campionamento le operazioni per le quali si applicano le condizioni previste all'articolo 148 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (proporzionalità in materia di controllo). Se invece una o più operazioni già selezionate nel campione rientrano in tale condizione, l'AdA in base al suo giudizio professionale potrà sostituirle selezionando ulteriori elementi, nello stesso numero di quelli esclusi, utilizzando la stessa metodologia applicata per il campione originale, escludendo quelli già inclusi in quest'ultimo.

In tali circostanze, ai fini della redazione del parere di audit sulla spesa totale dichiarata, l'Ada calcolerà l'errore totale utilizzando uno degli approcci raccomandati nella EGESIF_16-0014-00 20/01/2017 al paragrafo 7.10.2.

[5] Ai sensi dell'art. 28 (11) del Regolamento (UE) n. 480/2014, *"l'Autorità di Audit valuta l'affidabilità del sistema, come elevata, media o bassa. A tal fine, si terrà conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata elevata, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento, non deve essere inferiore al 60%. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata bassa, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90 %. La soglia di rilevanza massima è pari al 2%"*.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'AdA riesamina periodicamente la copertura fornita dal campione estratto - in particolare laddove si optasse per il doppio campionamento o per il campionamento successivo ogni domanda di pagamento intermedio - alla luce delle irregolarità eventualmente rilevate a seguito dei controlli.

Al termine dei controlli è possibile determinare sia il tasso di errore totale della popolazione (TET) che la precisione (SE), quale misura dell'incertezza associata all'estrapolazione, al fine di calcolare il limite superiore dell'errore (ULE = TET + SE), a seconda del metodo di campionamento statistico applicato. L'errore (TET) e il limite superiore (ULE) sono quindi entrambi confrontati con l'errore massimo tollerabile (TE) fissato pari al 2% della spesa, per trarre le conclusioni dell'audit:

1) se TET > TE il revisore rileva che gli errori nella popolazione sono superiori alla soglia di materialità;
2) se TET< TE e anche ULE < TE il revisore conclude che gli errori nella popolazione sono inferiori alla soglia di materialità;
3) se TET< TE ma ULE > TE è necessario del lavoro aggiuntivo visto che non ci sono garanzie per sostenere che la popolazione non è affetta da errori superiori alla soglia di materialità.

Il lavoro aggiuntivo richiesto, come indicato dalla Linea Guida INTOSAI n. 23, consiste in una delle seguenti possibilità:

- richiedere all'organismo controllato di esaminare gli errori/le eccezioni rilevati e quelli che si potrebbero verificare in futuro. Ciò potrebbe comportare adeguamenti concordati dei resoconti finanziari;
- effettuare ulteriori verifiche al fine di attenuare il rischio del campionamento e di conseguenza la tolleranza che deve rientrare nella valutazione dei risultati (ad esempio un campione supplementare);
- utilizzare procedure di audit alternative per conseguire una garanzia supplementare.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul campione non consentano di pervenire a conclusioni accettabili, ai fini della relazione annuale, si provvederà all'estrazione di un campione supplementare di ulteriori operazioni (vedi par. 3.3.3), in relazione a specifici fattori di rischio individuati, al fine di garantire per ogni Programma Operativo una copertura sufficiente dei diversi tipi di operazioni, dei beneficiari, degli Organismi intermedi e o di altri aspetti di natura prioritaria.

Le risultanze del campione supplementare saranno trattate e comunicate separatamente all'interno della Relazione di controllo annuale da trasmettere alla Commissione europea ai sensi dell'art. 63, paragrafo 7, del Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018.

Nel caso in cui il numero delle irregolarità rilevate risultasse elevato o qualora fossero individuate irregolarità sistematiche, se ne analizzeranno le cause al fine di formulare le opportune raccomandazioni.

Infine, sulla base dei risultati degli audit delle operazioni effettuati, ai fini del parere di audit e della relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Audit calcola il tasso di errore del campione ed il tasso di errore totale così come indicato nelle linee guida della Commissione (somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente, degli errori sistemici ed anomali non corretti, divisa per la popolazione).

Al termine dei controlli, si analizzeranno gli eventuali errori riscontrati nel contesto degli audit delle operazioni. Gli errori rilevati in tali audit possono essere casuali, sistemici o in circostanze eccezionali anomali:

- errore sistemico: corrisponde ad un'irregolarità sistemica ai sensi dell'art. 2 comma 38

fonte: http://burc.regione.campania.it

del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- errore anomalo: corrisponde ad un errore di natura eccezionale, non rappresentativo della popolazione (EGESIF_15-0002-04 del 17.12.2018, IV, 1.4);
- errore casuale: corrisponde ad un errore generico non avente né natura anomala né sistemica (EGESIF_15-0002-04 del 17.12.2018, IV, 1.2);
- errore noto: un errore che conduce l'auditor ad identificare ulteriori irregolarità aventi origine dalla medesima causa anche al di fuori del campione (EGESIF_15-0002-04 del 17.12.2018, IV, 1.5).

3.3.2 Il Campionamento Non Statistico

In conformità alle disposizioni dell'articolo 127 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è previsto l'utilizzo di un metodo di campionamento non statistico esclusivamente nei casi in cui comprovati fattori oggettivi rendano impossibile l'utilizzo di un metodo statistico. Infatti, il campionamento non statistico è da evitare ogni qualvolta sia possibile ricorrere a metodi statistici.

Tuttavia, si può ricorrere a un campionamento non statistico in presenza di un numero di operazioni in un periodo contabile insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico. La guida ai metodi di campionamento riporta 150 unità come soglia massima della popolazione al di sotto della quale non è consigliabile utilizzare un metodo statistico, e in caso di popolazione inferiore a questo valore, l'AdA deve verificare comunque l'applicabilità di un metodo statistico.

In caso di campionamento non statistico, la selezione delle operazioni avviene sempre in modo casuale attraverso un'estrazione casuale o proporzionale alla spesa. Tale scelta è condizionata all'assenza o presenza di una significativa correlazione positiva tra errori e spesa. È possibile stratificare la popolazione al fine di individuare eventuali sotto-popolazioni con caratteristiche similari, in particolar modo in riferimento all'errore atteso.

Livello di affidabilità dell'audit di sistema	Soglia minima in riferimento alle operazioni	Soglia minima in riferimento alla spesa
Categoria 1	10%	10%
Categoria 2	15%	20%
Categoria 3	20%	25%
Categoria 4	25%	30%

In conformità a quanto dettato dalla guida sui metodi di campionamento, se possibile verrà inoltre determinato uno strato esaustivo *h* di operazioni *nh* con importo certificato superiore al 2% del totale della spesa certificata nel periodo contabile (dette HV); che verranno tutte controllate.

Le restanti *n-nh* operazioni verranno campionate con le stesse tecniche usate per il campionamento casuale stratificato (se si è scelto un metodo di selezione casuale) oppure con quelle del campionamento per unità monetaria (se si è optato per una selezione delle operazioni proporzionale alla spesa).

fonte: http://burc.regione.campania.it

I risultati del campione, in maniera del tutto analoga al campionamento statistico, saranno proiettati nella popolazione con le tecniche già previste per il campionamento casuale e per il MUS, a seconda della scelta fatta per la metodologia di selezione delle operazioni, verrà confrontato il tasso di errore proiettato con il tasso di errore massimo tollerabile (2%), giungendo così alla conclusione che gli errori nella popolazione sono superiori oppure inferiori alla soglia di rilevanza.

Le modalità del campionamento non statistico potranno subire variazioni a seguito di approvazione di procedure di semplificazione del lavoro di Audit da parte della Commissione.

3.3.3 Descrizione della metodologia di campionamento supplementare e identificazione dei fattori di rischio

A norma dell'art. 27(5) del Reg. (UE) 480/2014, qualora l'AdA riscontri problemi di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del Programma Operativo, l'Autorità di Audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e prescrivere adeguate misure correttive.

Tali audit supplementari possono condurre a:

1. **campionamento "complementare"**, ex art. 28, comma 12 del Reg. (UE) 480/2014, giustificati da una insufficiente verifica di operazioni ad alto rischio;
2. **campionamento "addizionale" -** *(*EGESIF 16-0014-01, paragrafo 7.2): giustificato da un campione dal quale è derivato un audit che non ha consentito di fornire sufficienti garanzie che la popolazione non sia affetta da errori superiori alla soglia di materialità (ad esempio nel caso in cui l'errore proiettato è inferiore alla materialità e superiore al limite superiore dell'errore – cfr. par 3.3.1).

In relazione al campione complementare l'AdA deve utilizzare adeguate procedure per valutare se la sistematicità degli errori materiali riscontrati nel campione principale sia tale da ritenere necessario estendere la dimensione del campione. Tali procedure devono prevedere un'attenta analisi della natura e della causa dell'errore stesso.

Una buona verifica al sistema permette di individuare i fattori di rischio che, coniugati con eventuali rischi emersi sui precedenti audit sulle operazioni afferenti a precedenti campionamenti, permettono di poter eseguire audit complementari.

Una volta effettuato il controllo sulle operazioni estratte con il campionamento ordinario ed analizzati i risultati, laddove i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico, l'Autorità di Audit, se del caso, estrarrà un campione complementare.

L'Autorità di Audit potrà procedere alla selezione delle operazioni da sottoporre a controllo complementare in base alle informazioni disponibili (in particolare, agli esiti dei controlli precedenti, effettuati dalla stessa AdA, dall'AdG, dall'AdC e da soggetti esterni), alle caratteristiche della popolazione di riferimento (ad esempio, concentrazione di ingenti risorse finanziarie presso un singolo Beneficiario/attuatore) e ad ulteriori elementi ritenuti significativi.

Il campione complementare sarà composto da operazioni estratte dalla popolazione di riferimento, generalmente con la medesima metodologia utilizzata per il campionamento ordinario, e permetterà di indagare più nel dettaglio le possibili cause degli errori riscontrati.

L'Autorità di Audit analizzerà separatamente i risultati degli audit del campione complementare; trarrà le proprie conclusioni sulla base di tali risultati e le comunicherà alla Commissione nella Relazione Annuale di Controllo ai sensi del Reg (UE) 2018/277. Le irregolarità riscontrate nel

fonte: http://burc.regione.campania.it

campione supplementare non sono incluse nel calcolo del tasso di errore estrapolato del campione principale.

Anche nel caso del campione complementare è applicabile il principio di proporzionalità dei controlli ex art.148 Reg (UE) 1303/2013.

Il campione complementare è da considerarsi un campione di "sicurezza", per un migliore *follow up* delle criticità rilevate con il campione ordinario, per stabilire la natura dell'errore. Pertanto il ricorso a tale strumento è rimandato ad una scelta dell'AdA, in base ad una valutazione professionale, non essendo lo stesso obbligatorio, a meno che i problemi riscontrati appaiano di carattere sistematico.

In relazione al campionamento addizionale, cui è possibile ricorrere nel caso in cui l'audit condotto sulle operazioni non sia in grado di dare sufficienti garanzie che la popolazione non è affetta da errori superiori alla soglia di materialità, l'auditor deve procedere ad un ricalcolo della dimensione del campione, utilizzando il valore dell'errore proiettato ottenuto dall'esame delle operazioni del campione originario in luogo del tasso di errore atteso (*anticipated error* - AE).

La dimensione del campione addizionale si ottiene come differenza tra la dimensione del campione originario e la dimensione del campione ricalcolato e le operazioni vengono selezionate attraverso lo stesso metodo utilizzato nel campione originario.

Quindi i due campioni (originario e addizionale) vengono sommati dando origine al campione finale. I risultati dell'audit (errore proiettato e precisione di campionamento) vengono quindi ricalcolati utilizzando i dati ottenuti dal campione finale.

3.3.4 Descrizione della metodologia di campionamento delle operazioni con spesa certificata negativa

Sono identificate come operazioni con spesa certificata negativa da trattarsi come popolazione separata soggetta a controllo quelle operazioni che abbiano un saldo negativo, nel periodo contabile e che non siano:

a. errori materiali;

b. saldi negativi non corrispondenti a correzioni finanziarie;

c. entrate derivati da progetti generatori di entrate;

d. trasferimenti di operazioni da un programma all'altro o all'interno dello stesso programma senza che ciò corrisponda a un'irregolarità identificata nell'operazione.

Per ogni singolo importo negativo, oppure per un campione rappresentativo, l'AdA:

- individua la fonte della decertificazione;
- individua il numero di certificazione in cui detto importo era stato decertificato;
- conduce un'indagine documentale per verificare e dettagliare l'informazione ricevuta: controllo dei verbali di rendiconto, verbali di verifica in loco, verbali di supplemento d'istruttoria, rapporti audit di sistema e audit delle operazioni AdA, registro ritiri/recuperi.

3.3.5 Descrizione dell'approccio di audit delle operazioni

Successivamente all'estrazione del campione delle operazioni da sottoporre a controllo, l'AdA provvederà, previa pianificazione dei controlli, all'invio di comunicazioni scritte ai soggetti da

fonte: http://burc.regione.campania.it

sottoporre ad audit. All'interno di queste comunicazioni sono riportate le informazioni relative ai nominativi dei referenti incaricati del controllo, i dettagli sullo svolgimento dell'incontro, nonché la documentazione da mettere a disposizione. Gli audit delle operazioni saranno effettuati sulla base dei documenti giustificativi, consultati di norma on line sul SI SURF in modalità desk, che costituiscono la pista di controllo e verificano la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, accertando tra l'altro la conformità delle seguenti aree di controllo:

- l'operazione è stata selezionata secondo i criteri di selezione del Programma Operativo, non è stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del Programma Operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere;
- le spese dichiarate alla Commissione corrispondono ai documenti contabili, e i documenti giustificativi prescritti dimostrano l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 Regolamento delegato 480/2014;
- per quanto riguarda le spese dichiarate alla Commissione, determinate in conformità all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché all'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1304/2013, gli output e i risultati alla base dei pagamenti a favore del beneficiario siano stati effettivamente prodotti, i dati relativi ai partecipanti o altri documenti relativi agli output e ai risultati sono coerenti con le informazioni presentate alla Commissione e i documenti giustificativi prescritti dimostrano l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del citato Regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Si precisa che il controllo sulle operazioni che utilizzano opzioni di semplificazione dei costi sarà previsto all'interno del manuale di audit, tenuto conto delle modalità con le quali tale impostazione di semplificazione dei costi sarà prevista dall'AdG. Vale a dire se il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile stabilito dall'AdG è basato:

i. su dati statistici o altre informazioni oggettive;
ii. su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
iii. sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

Gli audit delle operazioni hanno l'obiettivo di verificare anche che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario in conformità all'articolo 132, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In considerazione delle attuali condizioni e modalità di lavoro conseguenti alle limitazioni poste dalla normativa nazionale e regionale per limitare gli impatti e la diffusione della pandemia collegata al COVID-19 ed in linea con le indicazioni operative fornite dalla Commissione Europea con nota prot. Ares (2020)1641010 - 18/03/2020, le operazioni di verifica per l'anno contabile in corso, saranno condotte in modalità desk. Soltanto nel caso di attenuazione delle misure precauzionali, con la ripresa delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali, sarà possibile valutare l'opportunità di integrare il lavoro con visite in loco per acquisire ulteriori chiarimenti.
Infine, gli audit delle operazioni avranno ad oggetto la verifica dell'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'Autorità di Certificazione nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo. Qualora i problemi riscontrati appaiano di carattere sistemico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nel

fonte: http://burc.regione.campania.it

quadro del Programma Operativo, l'Autorità di Audit assicura che saranno effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e raccomandare le misure correttive necessarie.

I risultati degli audit delle operazioni sono condivisi con il beneficiario e le Autorità e/o organismi interessati, assegnando un congruo termine allo scopo di consentire la formulazione di osservazioni, integrazioni o contro deduzioni. Trascorso il periodo di contraddittorio, il rapporto di audit si intenderà definitivo e sarà trasmesso alle Autorità e organismi competenti. Laddove nel documento siano evidenziati errori o irregolarità sarà anche richiesta l'adozione di misure preventive e/o correttive, in tal caso l'AdA avvierà un processo di follow-up e di sorveglianza finalizzato alla verifica della effettiva e corretta implementazione delle misure richieste.

A seguito dell'invio del rapporto definitivo, l'AdA provvede ad avviare un meccanismo di follow-up e di sorveglianza finalizzato alla verifica della effettiva e corretta implementazione delle misure richieste. Il trattamento di eventuali errori e/o delle irregolarità avverrà conformemente agli orientamenti e alla prassi comunitaria in materia, ovvero, alla luce delle indicazioni presenti nella nota EGESIF 15-0002-04 del 17/12/2018 "Linee guida per gli Stati membri sulla relazione annuale di controllo e sul parere di audit che devono essere comunicati dalle autorità di audit e sul trattamento degli errori rilevati dalle autorità di audit al fine di stabilire e comunicare tassi di errore totali residui affidabili".

In particolare se tra gli errori individuati, si riscontrassero casi di frode o sospetta frode, l'Autorità di Audit provvede all'eventuale segnalazione alla struttura competente, la quale effettuerà la comunicazione, per importi superiori ai 10.000 euro di contributo, all'OLAF, informando degli esiti dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari, ai sensi dell'art.122 del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Qualora non fosse possibile il controllo dell'operazione inclusa nel campione a causa della preventiva acquisizione dei relativi documenti da parte delle autorità giudiziarie, l'AdA potrà adottare due risoluzioni alternative:

a) se esistono prove certe di frode, la spesa in questione viene conteggiata come un errore e inclusa nel TETP;
b) se non sono ancora presenti informazioni certe sullo stato di frode sarà conteggiata l'operazione campionata, applicando una selezione casuale alla restante popolazione e utilizzando lo stesso metodo di campionamento.

In relazione alla valutazione del rischio di frode, inoltre, saranno effettuati regolari audit di sistema nei confronti dell'Autorità di Gestione, sulla base dell'art.127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto delle indicazioni fornite con la nota EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014 "Valutazione del rischio di frode e su misure antifrode effettive e proporzionate".

3.3.6 Verifica attraverso la piattaforma ARACHNE

La Commissione Europea raccomanda che le Autorità di Gestione adottino un approccio strutturato e mirato per la gestione del rischio di frode come indicato nella nota EGESIF 14-0010 final del 18/12/2014, che tra le misure preventive richiama anche l'analisi dei dati e gli indicatori di frode. Tali informazioni possono essere estratte per mezzo di ARACHNE, uno specifico strumento, messo a disposizione dalla Commissione, che consente di individuare i

fonte: http://burc.regione.campania.it

progetti potenzialmente esposti a rischi di frode, conflitti di interesse e irregolarità, come specificato nella nota EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014.

L'IGRUE supporta i soggetti coinvolti nel processo di gestione e controllo dei Programmi Operativi fornendo a tal fine un supporto attraverso il Sistema ARACHNE, in linea con gli indirizzi comunitari in materia antifrode, anche definendo i criteri, le metodologie e le modalità di utilizzo del Sistema stesso.

L'Autorità di Audit ha identificato all'interno del suo organigramma, dettagliato nelle sezioni successive, un referente al fine di esaminare sui progetti campionati processi, procedure e controlli connessi alla frode potenziale o effettiva ed elaborare gli indicatori così ottenuti per valutare i rischi di frode per potenziali irregolarità o tendenza dell'evoluzione dei rischi.

In linea con le Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE l'IGRUE, ha fornito indicazioni sull'utilizzo del sistema ARACHNE da parte dell'Autorità di Audit (MEF – RGS - Prot. 86664 del 2/5/2019), con particolare riferimento alle fasi di:

- definizione della Strategia di audit;
- designazione delle Autorità del Programma Operativo;
- audit di sistema e audit delle operazioni.

Nell'ambito degli audit di sistema e audit delle operazioni, al fine di rilevare la presenza di indicatori di rischiosità (per Beneficiario e progetto), l'Autorità di Audit provvederà a consultare il sistema per acquisire le informazioni utili relativamente ai beneficiari delle operazioni che rientrano nel campione, quali ad esempio:

- presenza di conflitti di interessi (Beneficiario /fornitore, appaltante/appaltatore);
- concessione di altri finanziamenti (divieto di cumulo o doppio finanziamento);
- elevata concentrazione di finanziamenti;
- dimensione di impresa (impresa unica, piccola, media o grande impresa);
- riscontro dell'operatività di un Beneficiario nel periodo di vincolo ex post;
- esecutore/fornitore/prestatore di servizi in caso di appalti.

3.4 Audit dei conti

3.4.1 Descrizione dell'approccio di audit per l'audit dei conti

Gli audit dei conti sono effettuati direttamente dall'Autorità di Audit.

L'audit dei conti è svolto, ai sensi dell'art. 137 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 480/2014, sulla base di quanto previsto nel presente paragrafo e per ogni anno contabile.

Attraverso l'audit dei conti, l'AdA ha lo scopo di fornire una ragionevole garanzia sulla veridicità, completezza, accuratezza degli importi compresi nei conti. La metodologia finalizzata all'audit dei conti considera gli esiti del lavoro di audit dei sistemi, con particolare riferimento a quelli riferiti all'Autorità di Certificazione ed ai risultati degli audit sulle operazioni. Inoltre l'AdA conformemente agli orientamenti previsti dalle "Guidance for Member States on Audit on Accounts", EGESIF 15-0016-04 del 03/12/2018, effettua delle verifiche aggiuntive finali sui conti, che consentono

fonte: http://burc.regione.campania.it

all'Autorità di Audit la possibilità di fornire un parere per stabilire se questi ultimi forniscono un quadro veritiero e corretto.

Nella sottostante figura 5 è riportato il processo concernente gli audit dei conti.

Figura 5: processo complessivo concernente l'audit dei conti

.

Gli audit dei conti sono eseguiti prima della data del 15/02 di ogni anno contabile N+1, in modo da poter essere utilmente inclusi nella Relazione di controllo annuale, da presentare entro la data sopra indicata.

L'AdA assegna, tra gli altri, una particolare rilevanza nell'ambito dell'audit di sistema sull'AdC, al requisito chiave n. 13 "*Adeguate procedure per elaborare e certificare la completezza, accuratezza e la veridicità dei conti*". A tal fine, nel manuale di audit è inserita una check list separata da applicare all'AdC, che copre tutti gli elementi dei conti, come descritto al punto 5 dell'Articolo 29 del Regolamento delegato. Si ritiene dunque che già a partire dagli esiti dei test di controllo condotti sul requisito chiave n. 13, e più in generale su gli altri requisiti chiave dell'AdC, si possano ottenere ragionevoli garanzie sulle procedure adottate da quest'ultima, con riferimento all'affidabilità dei conti.

Nell'ambito degli audit dei conti, l'AdA, alla luce degli esiti finali degli audit delle operazioni, verifica la corretta implementazione dei meccanismi di *follow up* a fronte di spese valutate come non ammissibili (effettività dei ritiri, decertificazioni delle spese dichiarate non ammissibili, recuperi, ecc.).

L'AdA una volta ricevuta la bozza dei conti, tenuto conto anche dei risultati dell'Audit di sistema sull'AdC e degli esiti finali degli audit delle operazioni, esegue le verifiche aggiuntive finali sulla bozza dei conti certificati. Le verifiche aggiuntive sui conti certificati dall'AdC avranno lo scopo di accertare che tutti gli elementi richiesti dall'art. 137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e che siano supportati da documenti sottostanti in possesso delle Autorità competenti.

Le verifiche che l'AdA intende eseguire sui conti concernono:

- le voci di spesa certificate ovvero l'importo totale delle spese ammissibili dichiarate ai sensi dell'art. 137 (1) (a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In particolare vengono verificate, anche attraverso un campione rappresentativo, le spese inserite nelle domande di pagamento presentate alla Commissione nel corso dell'anno contabile;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- le altre voci (ritiri, recuperi, importi da recuperare e importi non recuperabili) attraverso verifiche a campione sulle singole registrazioni anche alla luce degli esiti degli audit di sistema e delle operazioni;
- la riconciliazione delle spese, in particolare viene riscontrata la riconciliazione dei conti fornita dall'AdC all'interno dell'appendice 8 dell'Allegato VII del Regolamento (UE) n. 1011/2014, con riferimento al totale delle spese inserite nella bozza dei conti, all'importo complessivo registrato nei sistemi contabili dell'AdC e le spese (incluso il contributo pubblico corrispondente) inserite nelle domande di pagamento presentate alla Commissione nel corso dell'anno contabile di riferimento. Nel caso si dovessero manifestare delle differenze o disallineamenti, l'AdA valuta l'adeguatezza delle giustificazioni riportate nei conti e fornite dall'AdC attraverso appropriate procedure di audit. Ciò al fine di ottenere prove ragionevoli che gli eventi alla base di eventuali deduzioni siano conosciuti e trattati prima della presentazione del parere di audit e della Relazione di controllo annuale di cui all'art. 127 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- l'effettiva correzione delle irregolarità, attraverso la verifica del corretto inserimento nei conti dei risultati dei controlli eseguiti dall'Autorità di Audit, o da parte di altri soggetti compresi la Commissione europea e la Corte dei Conti europea. Tale verifica assume un grande rilievo anche ai fini della trattazione del tasso di errore da riportare nella Relazione di controllo annuale.

I risultati del lavoro di audit hanno inoltre lo scopo di consentire all'AdC, se necessario, di correggere ulteriormente i suoi conti prima della certificazione alla Commissione. Ai fini della decisione dell'audit del campione e del rilascio del parere di audit, l'AdA tiene conto della soglia di rilevanza del 2% degli importi iscritti nella bozza dei conti prima che vengano effettuate le rettifiche.

L'AdA emette un parere senza riserve nell'ipotesi in cui l'AdC rifletta nei conti definitivi tutte le rettifiche ritenute necessarie dall'AdA. Nel caso in cui verranno rilevate criticità, nell'ambito degli audit dei conti, saranno attivate le necessarie procedure allo scopo di monitorare l'attuazione di raccomandazioni di natura preventiva o correttiva.

Le informazioni dettagliate relative al lavoro di audit svolto e i risultati dell'audit dei conti sono inseriti nella specifica sezione della Relazione di controllo annuale.

Al fine di consentire il rispetto delle scadenze previste dai regolamenti e dagli orientamenti comunitari per la trasmissione della documentazione annuale alla Commissione europea (riportate anche nelle linee guida dell'EGESIF 14-0011-02 del 27/08/2015)[6]'AdG, l'AdC e l'AdA con accordo prot. n. 2017.0783861 del 28/11/2017 hanno definito i termini per l'elaborazione e la condivisione della documentazione preliminare e definitiva.

L'AdA assicura che gli esiti dell'audit eseguito sulla bozza dei conti saranno trasmessi in tempo utile all'AdC allo scopo di rispettare le scadenze previste dagli orientamenti nonché avere a

[6] Le linee guida prevedono che l'AdC trasmetta la Bozza dei conti entro il 31/10 dell'anno N e che contemporaneamente l'AdG avvii i lavori di preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione, e l'AdA i lavori di preparazione della RAC e del Parere. Entro il successivo 31/12, l'AdC e l'AdG trasmettono i loro rispettivi documenti in versione definitiva, allo scopo di consentire all'AdA di formulare un Parere entro il 15/02 dell'anno N+1

fonte: http://burc.regione.campania.it

disposizione il tempo necessario utile alla verifica dell'effettiva implementazione di eventuali raccomandazioni da parte di quest'ultima. Nella sottostante figura è rappresentato il diagramma concernente il flusso delle attività e le scadenze associate con riferimento all'audit dei conti.

Figura 6: diagramma di flusso relativo all'audit dei conti

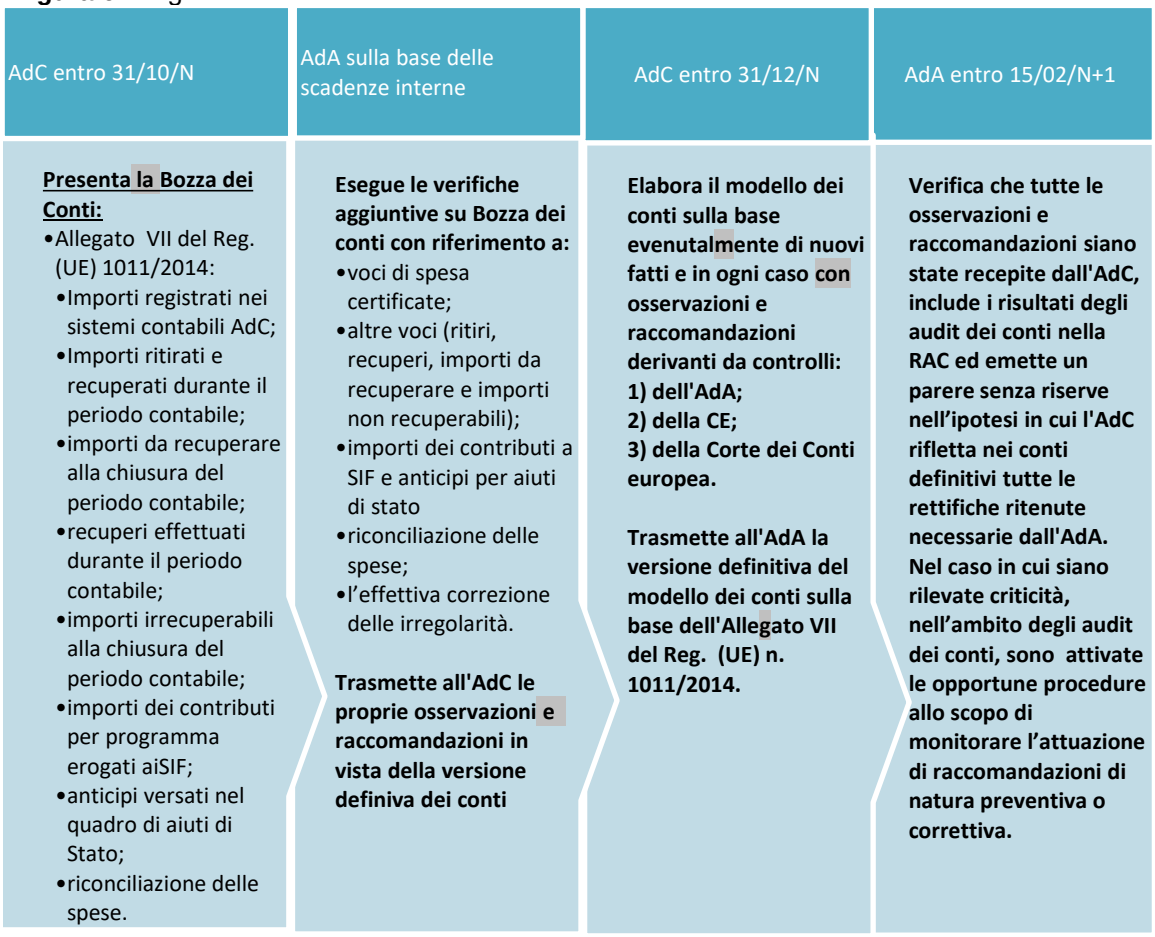

3.5 Verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione

3.5.1 Riferimento alle procedure interne che stabiliscono il lavoro rientrante nella verifica di affermazione contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, ai fini del Parere

L'Autorità di Audit prepara, ai sensi dell'art. 127 (5) (a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 un parere di audit a norma dell'art. 63 del Regolamento finanziario.

Il Parere di audit deve riferire, tra le altre cose, se il lavoro di audit metta in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di gestione elaborata dall'Autorità di Gestione come prevista nell'Allegato VI del Regolamento (UE) n. 207/2015. L'AdA deve quindi confrontare le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione con i risultati del proprio lavoro di audit, al fine di assicurarsi l'assenza di divergenze o incoerenze. In caso di divergenze l'AdA, anche sulla base delle scadenze interne condivise con le altre Autorità, discuterà le sue eventuali osservazioni con l'AdG in modo che quest'ultima possa fornire ulteriori informazioni. Alla dichiarazione di affidabilità di gestione dovrà essere allegato *l'Annual Summary*, il quale a sua volta dovrà tenere conto dei risultati degli audit di sistema, degli audit delle operazioni e audit dei conti svolti dall'AdA e dei

fonte: http://burc.regione.campania.it

risultati delle verifiche amministrative e delle verifiche in loco svolte dall'AdG. L'AdG all'interno della dichiarazione dovrà garantire l'accuratezza e legalità dei conti che dovranno aver recepito le rettifiche previste dagli audit dell'AdA e dai controlli dell'AdG e AdC. Laddove le rettifiche non siano state riportate nei conti, in quanto il processo di valutazione dell'irregolarità risulta ancora in corso, ne verrà data informazione all'interno della dichiarazione e, qualora la rettifica venga in seguito confermata, dovrà essere riportata nella prima domanda di pagamento utile e nei conti del periodo contabile successivo.

L'Autorità di Audit monitora accuratamente l'avvio dei lavori di preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione entro la data indicata dagli orientamenti comunitari ovvero il 31/10/N. A tal fine sarà prestata una particolare attenzione, insieme agli altri, al requisito chiave n. 8 relativo alle "Procedure appropriate per preparare la dichiarazione di gestione e il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati" nell'ambito dell'audit di sistema dell'AdG.

Sulla base delle scadenze interne condivise con le altre Autorità, una volta ricevuta la dichiarazione di affidabilità di gestione, la procedura di audit che l'AdA intende eseguire è finalizzata all'accertamento dei seguenti aspetti:

- verifica dell'elaborazione della dichiarazione in conformità a quanto previsto dall'Allegato VI del Regolamento (UE) n. 207/2015;
- verifica della registrazione delle irregolarità, della segnalazione di irregolarità e delle azioni di *follow-up* riferite in particolare ai controlli con impatti finanziari;
- verifica delle procedure eseguite e del materiale documentale utilizzato per la preparazione della dichiarazione di affidabilità di gestione da parte dell'AdG;
- verifica dell'affidabilità dei dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e ai progressi compiuti dal programma come previsti dall'art. 125 paragrafo 2 lett. a del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- verifica circa l'assenza di incongruenze e contraddizioni con particolare riferimento ai risultati del lavoro di audit svolto dall'AdA.

L'AdA assicura che gli esiti della verifica sulla dichiarazione di affidabilità di gestione saranno trasmessi in tempo utile all'AdG allo scopo di consentire a quest'ultima la possibilità di recepire eventuali osservazioni e raccomandazioni formulate in sede di verifica.

Nella sottostante figura è rappresentato il diagramma concernente il flusso delle attività e le scadenze associate alla verifica della dichiarazione di gestione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Figura 7: Diagramma di flusso relativo alla verifica della dichiarazione di gestione

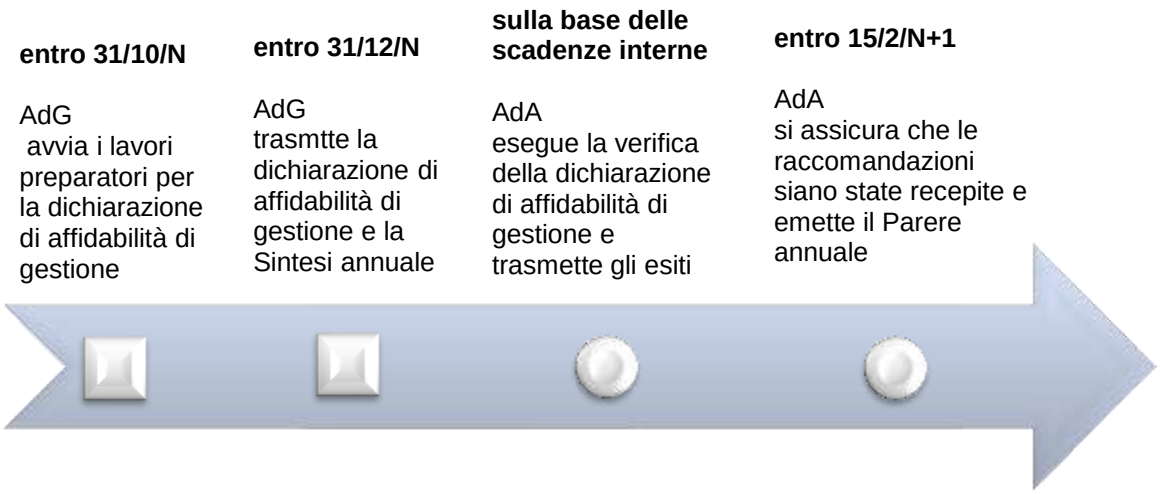

Nei sottostanti diagrammi è riportato il calendario per la presentazione della documentazione prevista dall'art. 63 del Regolamento finanziario da parte delle Autorità del Programma Operativo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

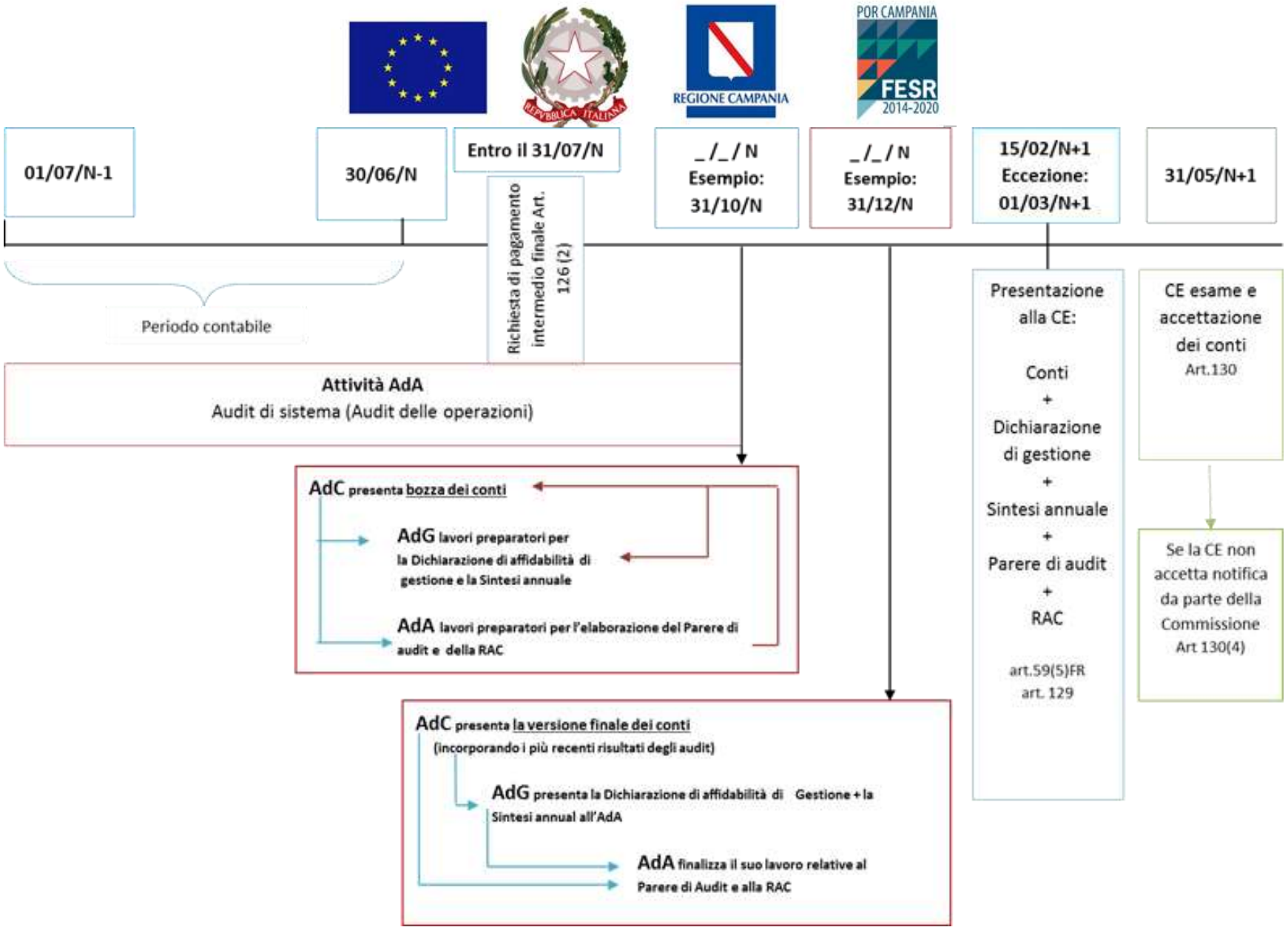

fonte: http://burc.regione.campania.it

4. LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO

4.1 Descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi specifici dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e spiegazione del collegamento tra le risultanze della valutazione dei rischi e il lavoro di audit pianificato

Nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi degli audit si è tenuto conto:

- dei vincoli imposti all'attività di audit dal quadro normativo comunitario e dagli standard internazionali di audit;
- dello svolgimento delle attività audit relative al rispetto dei criteri di designazione dell'AdG e dell'AdC anche a seguito delle designazioni degli OI;
- dei risultati emersi dall'analisi del rischio;
- delle risultanze degli audit condotti dalla Commissione Europea;
- della verifica di sistema prevista dall'art. 29 (4) del Regolamento (UE) n. 480/2014 allo scopo di eseguire validi test di controllo relativamente all'AdC";
- della verifica di sistema da eseguire sull'AdG/ROS anche allo scopo di eseguire dei validi test di controllo;
- della necessità di eseguire verifiche a campione (laddove presenti un elevato numero di Organismi Intermedi o altri soggetti da sottoporre alle verifiche di sistema);
- della necessità di garantire un adeguato bilanciamento fra gli audit di sistema e gli audit delle operazioni al fine di garantire la massima sinergia fra i due strumenti di controllo.

Per la pianificazione delle attività da svolgere per la sesta annualità (01/07/2019– 30/06/2020) si è tenuto conto dei risultati degli Audit di Sistema, dei risultati degli audit svolti dalla Commissione Europea, nonché dei dati dell'avanzamento finanziario del programma a febbraio 2020.

Per la sesta annualità (01/07/2019 – 30/06/2020) e settima annualità (01/07/2020-30/06/2021) l'analisi del rischio è stata aggiornata in funzione dell'avanzamento del programma a febbraio 2020.

Nel sesto esercizio contabile (01/07/2019– 30/06/2020) l'AdG/ROS sarà sottoposta ad audit di sistema, con particolare attenzione alle modifiche intervenute relativamente alle checklist di controllo di I livello adottate ed alle altre modifche intervenute nel SiGeCo.
Verranno, inoltre, effettuati audit di sistema presso gli OI risultati "significativi" dall'analisi del rischio.

Nell'ambito degli audit delle operazioni verrà seguito l'approccio descritto al paragrafo 3.2.2 e nel Manuale delle procedure dell'AdA.

L'AdA si riserva comunque la facoltà di aggiornare la pianificazione a fronte della sopravvenienza di fatti o atti nuovi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

4.2 Indicazione del calendario dei compiti di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi per gli audit dei sistemi (compresi audit mirati ad aree tematiche specifiche)

Nella sottostante tabella 9 sono indicati gli organismi e il calendario di audit previsto per il presente anno contabile e per i prossimi due.

Nell'ambito della pianificazione delle attività di audit, l'individuazione dei ROS da sottoporre a verifica, è stata effettuata, oltre che in funzione della valutazione del rischio condotta, anche in considerazione dell'effettivo avanzamento finanziario dell'obiettivo specifico.

Tabella 9 - Pianificazione delle attività di audit

Autorità/Organismi o specifiche aree tematiche che dovranno essere controllate	Numero CCI	Importo approvato in milioni di euro	Organismo responsabile dell'audit	Risultato della valutazione del rischio (%)	2019-2020	2020-2021	2021-2022
					Obiettivo ed ambito dell'audit	Obiettivo ed ambito dell'audit	Obiettivo ed ambito dell'audit
AdG	CCI2014IT16RFOP007	4.113,54	AdA	-	-	System Audit	System Audit
AdC		4.113,54	AdA	-	-	System Audit	System Audit
OI Avellino		15,78	AdA	58,98%	System Audit		
Adg/Ros1.2		179,34	AdA	41,96%	System Audit		
Adg/Ros 7.3		119,47	AdA	39,85%	System Audit		
Adg/Ros 2.1		134,98	AdA	39,40%	System Audit		
Adg/Ros 6.2		111,06	AdA	39,26%	System Audit		
Adg/Ros 6.7		180,97	AdA	38,71%		System Audit	
Adg/Ros 3.2		82,55	AdA	36,60%		System Audit	
Adg/Ros 1.5		63,95	AdA	35,57%		System Audit	
Adg/Ros 4.2		69,36	AdA	34,64%		System Audit	
Adg/Ros 3.4		25,14	AdA	33,86%		System Audit	
Adg/Ros9.6		37,28	AdA	32,36%		System Audit	
Adg/Ros 6.8		21,26	AdA	31,79%		System Audit	
Adg/Ros3.1		37,50	AdA	29,97%		System Audit	
Adg/Ros 7.4		15,64	AdA	29,48%			System Audit
Adg/Ros 1.4		22,00	AdA	28,94%			System Audit
Adg/Ros 3.5		16,22	AdA	28,06%			System Audit

fonte: http://burc.regione.campania.it

Adg/Ros 5.3		60,08	AdA	25,94%			System Audit
Adg/Ros 6.1		49,82	AdA	22,72%			System Audit
Adg/Ros 4.6		468,55	AdA	21,57%			System Audit
Adg/Ros 1.3		43,70	AdA	20,63%			System Audit

La programmazione degli audit per il sesto periodo contabile sarà eventualmente integrata con ulteriori valutazioni professionali derivanti dall'analisi di altri fattori quali ad esempio esito dei controlli propri e/o di soggetti esterni, avanzamento finanziario etc..

La pianificazione delle attività di audit di sistema sarà dettagliata nell'"Annual Planning Memorandum".

5. RISORSE

5.1 Organigramma dell'Autorità di Audit e informazioni sui suoi rapporti con gli Organismi di audit che effettuano audit come previsto all'articolo 127, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso

L'Accordo di Partenariato - Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO.2014-2020" ha previsto che:

- la struttura dell'Autorità di Audit debba avere un numero complessivo di unità interne che ne consenta l'efficace operatività, anche in relazione alla complessità e alla dotazione finanziaria dei programmi di riferimento. Le unità interne preposte all'Autorità di Audit devono possedere profili professionali adeguati rispetto alle funzioni da svolgere e fruire di percorsi di aggiornamento adeguati durante il periodo di attuazione dei programmi;
- sia garantita l'adeguatezza della struttura organizzativa dell'AdA, in termini di numero di risorse umane interne collocate nella struttura dell'Autorità di Audit e della professionalità delle stesse.

Per quanto riguarda l'organizzazione delle attività dell'AdA, con particolare riferimento al numero delle risorse umane, si è tenuto conto della dotazione economica dei fondi da controllare, della complessità delle azioni messe in opera dalle AdG e AdC, degli eventuali fattori di rischio connessi alla gestione di ogni singolo fondo nonché delle indicazioni emerse dalla collaborazione con il MEF/IGRUE durante il processo di designazione.

Il numero delle risorse umane è ad oggi pari a **16 unità di personale interno**, cui si aggiungono **tre dirigenti**. Il personale regionale ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato che garantisce quindi lo standard qualitativo del servizio pubblico e la continuità dell'attività nel tempo.

Le risorse umane in servizio presso l'AdA dispongono di esperienza pluriennale in materia di controlli ed hanno competenze riguardanti specifiche tematiche, quali: appalti pubblici, aiuti di stato, trasparenza e anti-corruzione, formazione e sistemi informativi. Tali aspetti, unitamente alle garanzie di indipendenza e alle regole volte a evitare conflitti di interesse, hanno rappresentato elementi salienti sui quali è stata verificata la presenza dei requisiti di adeguatezza dell'AdA ai fini della designazione da parte dell'Organismo nazionale di coordinamento (circolare MEF-RGS Prot. 47832 del 30/05/2014 "Procedura per il rilascio del parere sulla designazione delle Autorità di Audit dei Programmi UE 2014/2020").

fonte: http://burc.regione.campania.it

A seguito degli interventi attuati per migliorare la capacità amministrativa, l'Amministrazione regionale con il DD n. 22 del 22.03.2017 ha approvato il "Nuovo sistema dei profili professionali", con annesso il catalogo delle "competenze tecniche ed organizzative descrittori e grading".

In attuazione di quanto disposto, quindi, il personale in carica presso l'AdA è confluito nell'ambito di ruolo "auditing e controllo". I profili professionali individuati in base al catalogo delle competenze tecniche ed organizzative, sono i seguenti:

- funzionario esperto amministrativo (auditor esperto): contribuisce alla realizzazione dei processi amministrativi, alla pianificazione delle attività di controllo ed è responsabile della gestione degli audit, anche di natura complessa, e del loro monitoraggio;
- funzionario amministrativo (auditor): concorre alla realizzazione dei processi amministrativi delle attività di audit ed è responsabile della gestione degli audit e del loro monitoraggio;
- istruttore amministrativo (auditor): supporta la realizzazione delle attività di audit, effettua verifiche di conformità alla normativa e svolge attività di preparazione, raccolta ed archiviazione documentale.

Nella sottostante **figura 8** è riportato l'organigramma della struttura dell'AdA.

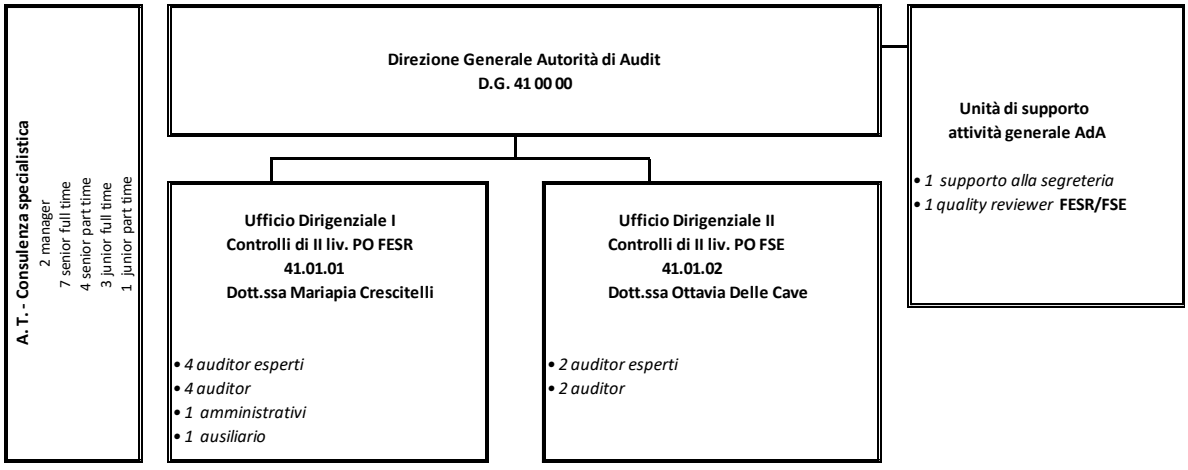

5.2 Indicazione delle risorse pianificate da destinare in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi

Alla data di adozione della presente strategia, le risorse complessivamente a disposizione dell'AdA corrispondono a n. 16 unità di personale interno e due dirigenti. La copertura e la continuità dei livelli quantitativi e dei requisiti di competenza professionale delle risorse interne è garantita nel rispetto del limite minimo del 30% previsto dall'Organismo nazionale di coordinamento. Tali risorse sono distribuite per qualifiche/competenze nel seguente modo:

- Autorità di Audit (AdA);
- Dirigente dell'Ufficio I - Controlli di II livello PO FESR (1 unità);
- Dirigente dell'Ufficio II - Controlli di II livello PO FSE (1 unità.);
- 1 *quality reviewer FESR/FSE*;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- 6 auditor esperti FESR/FSE;
- 6 auditor FESR/FSE di cui 2 auditor (50%)/supporto amministrativo (50%);
- 1 istruttore amministrativo;
- 1 collaboratore ausiliario;
- 1 unità di segreteria.

Per quanto riguarda l'assistenza tecnica, di cui l'AdA si avvale, il supporto specialistico è fornito dal Consorzio IT Audit SCARL, aggiudicatario della gara con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii indetta dalla Consip S.p.A a valere sulle risorse del POC - MEF, per "L'affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea".

Le risorse dell'AT utilizzate con un impegno full-time del 100% giorni/revisore sono: n. 2 manager, n. 7 senior e n. 3 junior. Inoltre sono impegnate al 15% un'ulteriore risorsa manager, al 25% n. 4 senior e al 25% un'ulteriore risorsa junior. In occasione di particolari esigenze possono essere attivate ulteriori risorse del gruppo di lavoro.

Le attività dell'assistenza tecnica specialistica con un impegno full-time all'interno della Struttura dell'AdA si concretizzano in:

A. supporto all'Audit sulle operazioni (50%);
B. supporto all'Audit di sistema e Audit dei conti (ivi compresi eventuali audit tematici) (35%);
C. supporto alla redazione della RAC e agli Audit di Organismi Comunitari (15%).

Le attività di assistenza sono iniziate il 27/06/2016. In data 22/10/2019 é stato stipulato un contratto per servizi analoghi ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. B del D.Lgs n. 163/2006 per durata di 24 mesi. Infine, sempre a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie dell'IGRUE, l'Autorità di Audit si riserva la facoltà di contrattualizzare ulteriori unità di personale (esperti esterni), in relazione a specifiche esigenze connesse con le funzioni di audit.

Nella sottostante tabella sono riepilogati i ruoli e le relative funzioni, in relazione all'organizzazione interna dell'AdA.

Tabella 10 - Funzionigramma dell'AdA

	RUOLO	**FUNZIONE**
Direzione Generale Autorità di Audit	Autorità di Audit (AdA) Dott.ssa Annia Giorgi Rossi	Svolge e coordina le funzioni richieste all'AdA e gestisce le procedure ai sensi dei Reg. n.1303/2013 e Reg. n.480/2014. Tiene i rapporti connessi all'attività di audit sia con il MEF-IGRUE che con la Commissione Europea. Cura gli adempimenti connessi alle procedure di valutazione ex ante e in itinere da parte del MEF-IGRUE. Cura gli adempimenti connessi alle designazioni dell'AdG, dell'AdC e degli Organismi Intermedi dei PO FSE e FESR, ai sensi dell'art. 124, Reg. n. 1303/2013. Coordina e sovrintende l'effettuazione degli audit di sistema, delle operazioni e dei conti ivi compresi la predisposizione dei verbali e dei rapporti dei controlli effettuati. Partecipa ad incontri e ad attività di coordinamento con la Commissione Europea, con il MEF-IGRUE ed altri Ministeri

fonte: http://burc.regione.campania.it

		capofila dei Fondi, con i presidi territoriali della Ragioneria Generale dello Stato sulle tematiche concernenti i fondi strutturali.
Unità di supporto alle attività generali	Unità di segreteria 1 istruttore amministrativo Sig. Conception Ferrazzoli	Addetto alle attività di segreteria dell'ufficio dell'Autorità
	Quality reviewer FESR/FSE dott.ssa Iolanda Strumolo[7]	In quanto Quality reviewer (100% del monte ore attività) è: - responsabile delle attività di monitoraggio dei principali processi delle attività dell'Ufficio. - responsabile del controllo di qualità sugli esiti delle verifiche dei progetti FESR e FSE - responsabile della redazione del piano di miglioramento delle performance. Con nota prot. 497237 del 07/08/2019, è stata nominata la dott.ssa Iolanda Strumolo, già QR FSE, a svolgere le funzioni di QR FESR.
FONDO FESR	**RUOLO**	**FUNZIONE**
Ufficio Dirigenziale I - Controlli di II liv. PO FESR	Dirigente Ufficio Controlli di II livello PO FESR Dr.ssa Maria Pia Crescitelli	Dirige e coordina tutte le attività di controllo di II livello sul fondo FESR. Cura la predisposizione di atti propedeutici all'elaborazione e l'eventuale revisione e/o aggiornamento dei documenti richiesti dal Reg. n.1303/2013, dal Reg. n.480/2013 e dall'All. III all'Accordo di Partenariato (Strategia di audit, manuale delle procedure e relative check list e la relazione di controllo annuale). Cura gli adempimenti connessi alle procedure di valutazione ex ante e in itinere da parte del MEF-IGRUE. Cura gli adempimenti connessi alle designazioni dell'AdG, dell'AdC e degli Organismi Intermedi del PO FESR, ai sensi dell'art. 124, Reg. n. 1303/2013. In particolare coordina la Sezione FESR nello svolgimento degli audit delle operazioni, di sistema e dei conti. Coordina la redazione dei rispettivi verbali/rapporti di controllo, cura la comunicazione dei risultati nonché il follow up delle irregolarità riscontrate. Partecipa ad incontri e ad attività di coordinamento con la Commissione Europea, con il MEF-IGRUE ed altri Ministeri capofila dei Fondi, con i presidi territoriali della Ragioneria Generale dello Stato sulle tematiche concernenti i fondi strutturali. E' inoltre Responsabile delle attività connesse agli Affari Generali dell'Ufficio dell'Autorità di Audit inerenti la gestione del personale in servizio.
	P.O. FESR: n. 4 auditor esperti arch. Ottavio Costa arch. Sergio Gentili	Gli auditor esperti sono responsabili dei processi amministrativi inerenti le attività di audit, della pianificazione delle attività e della gestione degli audit, anche di natura complessa, e del loro monitoraggio. Gli auditor svolgono gli audit sulle operazioni (50%) e l'audit di sistema e conti nonché eventuali audit tematici (50%) Inoltre svolgono le attività connesse alla redazione dei verbali/rapporti di

[7] Si fa presente che la dott.ssa Iolanda Strumolo non svolge compiti di auditor su progetti FESR e pertanto non si verificano situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento dell'attività di quality review.

fonte: http://burc.regione.campania.it

	arch. M. Fiorenza Romano dr. Fabio Schettino	controllo e il monitoraggio del follow up delle irregolarità riscontrate.
	P.O. FESR: n. 2 auditor: dr.ssa Annarita Piccolo dott. Fabio Persico 2 auditor/supporto amministrativo: sig. Maurizio Cardone sig. Antonio Di Matteo 1 amministrativo: sign. Nicola Olivieri 1 coll. Ausiliario: sign.ra Concetta Rea	Gli auditor supportano la realizzazione delle attività di audit e svolgono attività di preparazione, raccolta ed archiviazione documentale. Gli auditor svolgono gli audit sulle operazioni (50%) e l'audit di sistema e conti nonché eventuali audit tematici (50%) Inoltre svolgono le attività connesse alla redazione dei verbali/rapporti di controllo e il monitoraggio del follow up delle irregolarità riscontrate. Le 4 risorse auditor/amministrativo sono così impiegate: • sig. Cardone: auditor 50%, gestione del protocollo informatico e personale (50%) • sig. Di Matteo: auditor 50% e gestione PEC e protocollo informatico 50% • sig. Nicola Olivieri: istruttore amministrativo di supporto • sig.ra Concetta Rea: collaboratore ausiliario
	Responsabile del personale e AA.GG.	Il Dirigente dell'Ufficio Controlli di II livello PO FESR Dr.ssa Maria Pia Crescitelli è, tra l'altro, responsabile della gestione del personale e delle attività connesse agli Affari Generali, con il supporto del personale amministrativo all'uopo preposto.
FONDO FSE	**RUOLO**	**FUNZIONE**
Ufficio Dirigenziale II – Controlli di II liv. PO FSE	Dirigente Ufficio Controlli di II liv. PO FSE Dott.ssa Ottavia Delle Cave	Dirige e coordina tutte le attività di controllo di II livello sul fondo FSE. Cura la predisposizione di atti propedeutici all'elaborazione e l'eventuale revisione e/o aggiornamento dei documenti richiesti dal Reg. n.1303/2013, dal Reg. n.480/2013 e dall'All. III all'Accordo di Partenariato (Strategia di audit, manuale delle procedure e relative check list e la relazione di controllo annuale). Cura gli adempimenti connessi alle procedure di valutazione ex ante e in itinere da parte del MEF-IGRUE. Cura gli adempimenti connessi alle designazioni dell'AdG e dell'AdC. In particolare coordina la Sezione FSE nello svolgimento degli audit delle operazioni, di sistema e dei conti. Coordina la redazione dei rispettivi verbali/rapporti di controllo, cura la comunicazione dei risultati nonché il follow up delle irregolarità riscontrate. Partecipa ad incontri e ad attività di coordinamento con la Commissione Europea, con il MEF-IGRUE ed altri Ministeri capofila dei Fondi, con i presidi
	P.O. FSE 2 auditor esperti: dr. Giuseppe Vigilante dr.ssa Michela Ponticorvo	Gli auditor esperti sono responsabili dei processi amministrativi inerenti le attività di audit, della pianificazione delle attività e della gestione degli audit, anche di natura complessa, e del loro monitoraggio Gli auditor svolgono gli audit sulle operazioni (50%) e l'audit di sistema e conti nonché eventuali audit tematici (50%) Inoltre svolgono le attività connesse alla redazione dei verbali/rapporti di

fonte: http://burc.regione.campania.it

		controllo e il monitoraggio del follow up delle irregolarità riscontrate.
	P.O. FSE n. 2 auditor: dr. Marco Liguori dr. Ettore Pavone	Gli auditor supportano la realizzazione delle attività di audit e svolgono attività di preparazione, raccolta ed archiviazione documentale. Gli auditor svolgono gli audit sulle operazioni (50%) e l'audit di sistema e conti nonché eventuali audit tematici (50%) Inoltre svolgono le attività connesse alla redazione dei verbali/rapporti di controllo e il monitoraggio del follow up delle irregolarità riscontrate.

FONDO	RUOLO	FUNZIONE
FESR e FSE	AT Consulenza specialistica (2 manager, 7 senior full time, 4 senior part time, 3 junior full time e 1 junior 100%)	Esperti per l'assistenza tecnica specialistica di supporto alle attività connesse alle funzioni dell'Autorità di Audit: • supporto all'Audit sulle operazioni (50%); • supporto all'Audit di sistema e audit dei conti (ivi compresi eventuali audit tematici) (35%); supporto alla redazione della RAC e agli Audit di Organismi Comunitari (15%).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tabella 3 - Valutazione dei rischi dei PO Campania FESR 2014/2020

ASSE	OB. SPECIFICO	Obiettivo Specifico - Direzione generale	Direzione Responsabile dell'obiettivo specifico	OBIETTIVO SPECIFICO	CHIAVE	IMPORTI DEI BILANCI	Fattori di rischio intrinseci[1]							Fattori del rischio di controllo[2]			Punteggio complessivo
							Importo dei bilanci	Complessità della struttura organizzativa[4]	Complessità delle norme e delle procedure	Ampia varietà di operazioni complesse[5]	Beneficiari a rischio [6]	Personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave[7]	**Punteggio totale rischio intrinseco**	Grado di cambiamento 2007-2013[8]	Qualità dei controlli interni (requisiti fondamentali di orientamento per la valutazione del Si.Ge.Co. negli Stati membri)[9]	**Punteggio totale rischio di controllo**	
1	1.1 - INCREMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DELLE IMPRESE	O.S. 1.1 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (UOD 05 - start up innovative ed economia digitale)	O.S. 1.1 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (UOD 05 - start up innovative ed economia digitale)	**1.1**	**1-1.1**	€ 155.565.860,00	17,00%	8,30%	16,60%	16,60%	4,15%	16,60%	**79,25%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**55,48%**
	1.2 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO	O.S. 1.2 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff RIS 3	O.S. 1.2 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff RIS 3	**1.2**	**1-1.2**	€ 179.395.935,02	17,00%	16,60%	16,34%	16,34%	10,38%	16,60%	**93,25%**	25,00%	20,00%	**45,00%**	**41,96%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	REGIONALE E NAZIONALE	vigilanza e controllo degli enti di riferimento)	vigilanza e controllo degli enti di riferimento)														
	1.3 - PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER L'INNOVAZIONE	O.S. 1.3 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff RIS 3 vigilanza e controllo degli enti di riferimento)	O.S. 1.3 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff RIS 3 vigilanza e controllo degli enti di riferimento)	**1.3**	**1-1.3**	€ 43.696.080,40	8,50 %	16,60%	4,15%	4,15%	4,15%	8,30%	**45,85 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**20,63%**
	1.4 - AUMENTO DELL'INCIDENZA DI SPECIALIZZAZIONI INNOVATIVE IN PERIMETRI APPLICATIVI AD ALTA INTENSITÀ DI CONOSCENZA	O.S. 1.4 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (UOD 05 - start up innovative ed economia digitale)	O.S. 1.4 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (UOD 05 - start up innovative ed economia digitale)	**1.4**	**1-1.4**	€ 22.000.000,00	4,25 %	8,30%	16,48%	16,60%	10,38 %	8,30%	**64,31 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**28,94%**
	1.5 - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI SVILUPPARE L'ECCELLENZA NELLA R&I	O.S. 1.5 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff RIS 3 vigilanza e controllo degli enti di riferimento)	O.S. 1.5 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff RIS 3 vigilanza e controllo degli enti di riferimento)	**1.5**	**1-1.5**	€ 63.652.389,58	8,50 %	16,60%	16,60%	16,60%	4,15%	16,60%	**79,05 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**35,57%**
2	2.1 - RIDUZIONE DEI DIVARI DIGITALI NEI TERRITORI E DIFFUSIONE DI	O.S. 2.1 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff funzioni di	O.S. 2.1 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff funzioni	**2.1**	**2-2.1**	€ 134.979.237,00	17,00%	16,60%	16,60%	16,60%	12,45 %	8,30%	**87,55 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**39,40%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CONNETTIVITÀ IN BANDA ULTRA LARGA ("DIGITAL AGENDA" EUROPEA)	supporto tecnico amministrativo)	di supporto tecnico amministrativo)														
	2.2 - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI DIGITALI PIENAMENTE INTEROPERABILI	O.S. 2.2 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff funzioni di supporto tecnico amministrativo) DG per le politiche culturali e il turismo DG per la tutela della salute e il coordinamento del SSR	O.S. 2.1 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff funzioni di supporto tecnico amministrativo)	**2.2**	**2-2.2**	€ 78.787.666,67	17,00%	14,71%	5,58%	16,60%	12,45%	4,15%	**70,49%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**49,34%**
			O.S. 2.2 - DG per le politiche culturali e il turismo			€ 28.033.410,33											
			O.S. 2.2 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale (SSR)			€ 31.498.000,00											
	2.3 - POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE E	O.S. 2.1 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff funzioni di supporto tecnico amministrativo)	O.S. 2.1 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione (Staff funzioni di supporto tecnico amministrativo)	**2.3**	**2-2.3**	31.777.665,00	4,25%	16,60%	8,30%	8,30%	12,45%	4,15%	**54,05%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**37,84%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	PARTECIPAZIONE IN RETE																
3	3.1 - RILANCIO DELLA PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI DEL SISTEMA PRODUTTIVO	O.S. 3.1 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	O.S. 3.1 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	**3.1**	**3-3.1**	€ 37.500.076,00	8,50 %	16,60%	16,60%	16,60%	4,15%	4,15%	**66,60 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**29,97%**
	3.2 - SVILUPPO OCCUPAZIONALE E PRODUTTIVO IN AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	O.S. 3.2 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	O.S. 3.2 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	**3.2**	**3-3.2**	€ 82.545.706,00	17,00%	16,60%	16,60%	16,60%	6,23%	8,30%	**81,33 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**36,60%**
	3.3 - CONSOLIDAMENTO, MODERNIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI TERRITORIALI	O.S. 3.3 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive DG per le politiche culturali e il turismo	O.S. 3.3 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	**3.3**	**3-3.3**	€ 15.900.000,00	4,25 %	16,60%	16,60%	16,60%	6,23%	4,15%	**64,43 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**28,99%**
			O.S.3.3 - DG per le politiche culturali e il turismo			€ 14.220.000,00											
	3.4 - INCREMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI	O.S. 3.4 DG ADG FESR	O.S. 3.4 DG ADG FESR (UOD INTERNAZIONALIZZAZIONE)	**3.4**	**3-3.4**	€ 25.138.000,00	4,25 %	4,15%	12,72%	12,72%	6,23%	8,30%	**48,37 %**	50,00%	20,00%	**70,00 %**	**33,86%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	3.5 - NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	O.S. 3.5 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	O.S. 3.5 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	**3.5**	**3-3.5**	€ 16.220.000,00	4,25 %	16,60%	16,60%	16,60%	4,15%	4,15%	**62,35 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**28,06%**
	3.6 - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO AL CREDITO , DEL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE E DELLA GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA	O.S. 3.6 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	O.S. 3.6 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	**3.6**	**3-3.6**	€ 80.000.000,00	8,50 %	16,60%	16,60%	16,60%	4,15%	8,30%	**70,75 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**31,84%**
	3.7 - DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE	O.S. 3.7 - DG per le politiche sociali e socio sanitarie	O.S. 3.7 - DG per le politiche sociali e socio sanitarie	**3.7**	**3-3.7**	€ 6.000.000,00	4,25 %	8,30%	4,15%	8,30%	4,15%	4,15%	**33,30 %**	50,00%	20,00%	**70,00 %**	**23,31%**
4	4.1 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE	O.S. 4.1 - DG per i lavori pubblici e la protezione civile DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm. DG per la tutela della salute e il coordinamento	O.S. 4.1 - DG per i lavori pubblici e la protezione civile O.S. 4.1 - DG per il governo del territorio (Staff Funzioni di supporto tecnico amministrativo)	**4.1**	**4-4.1**	€ 8.000.000,00 € 145.053.641,00	17,00%	16,17%	16,53%	16,60%	16,60 %	8,30%	**91,20 %**	50,00%	20,00%	**70,00 %**	**63,84%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	DI FONTI RINNOVABILI	del SSR UOD 09 Edilizia sanitaria	O.S. 4.1 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale (UOD 09 Edilizia sanitaria gestione per accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del SSR)			€ 0,00											
	4.2 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI NELLE IMPRESE E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI	O.S. 4.2 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	O.S. 4.2 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	**4.2**	**4-4.2**	€ 69.362.549,33	8,50 %	16,60%	16,60%	16,60%	10,38 %	8,30%	**76,98 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**34,64%**
	4.3 - INCREMENTO DELLA QUOTA DI FABBISOGNO ENERGETICO COPERTO DA GENERAZIONE DISTRIBUITA SVILUPPANDO E REALIZZANDO SISTEMI DI	O.S. 4.3 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	O.S. 4.2 - DG per lo sviluppo economico e le attività produttive	**4.3**	**4-4.3**	€ 34.108.076,36	8,50 %	16,60%	4,15%	8,30%	6,23%	8,30%	**52,08 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**23,43%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	DISTRIBUZIONE INTELLIGENTI																
	4.6 - AUMENTO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE URBANE	O.S. 4.6. - DG per la mobilità DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 4.6. - DG per la mobilità	**4.6**	**4-4.6**	€ 462.197.883,98	17,00%	16,60%	10,70%	10,70%	12,45%	16,60%	**47,93%**	25,00%	20,00%	**45,00%**	**21,57%**
			O.S. 4.6 - DG per il governo del territorio (Staff Funzioni di supporto tecnico amministrativo)			€ 6.351.819,40											
5	5.1 - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA	O.S. 5.1 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema O.S. 5.1 - Ufficio Grandi Opere (UOD 05 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno)	O.S. 5.1 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema	**5.1**	**5-5.1**	€ 210.762.021,55	17,00%	12,71%	14,52%	14,52%	12,45%	16,60%	**87,80%**	25,00%	20,00%	**45,00%**	**39,51%**
			O.S. 5.1 - Ufficio Grandi Opere (UOD 05 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno)			€ 95.805.241,44											
	5.3 - RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E IL RISCHIO SISMICO	O.S. 5.3 DG per i lavori pubblici e la protezione civile	O.S. 5.3 DG per i lavori pubblici e la protezione civile	**5.3**	**5-5.3**	€ 63.084.132,01	8,50%	4,15%	14,20%	14,20%	12,45%	4,15%	**57,64%**	25,00%	20,00%	**45,00%**	**25,94%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

6	6.1 - OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SECONDO LA GERARCHIA COMUNITARIA	O.S. 6.1 DG ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB	O.S. 6.1 DG ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali	**6.1**	**6-6.1**	€ 20.604.558,47	8,50 %	5,87%	7,68%	7,68%	12,45 %	8,30%	**50,48 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**22,72%**
			Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB			€ 29.212.220,22										
	6.2 - RESTITUZIONE ALL'USO PRODUTTIVO DI AREE INQUINATE	O.S. 6.2 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema	O.S. 6.2 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema	**6.2**	**6-6.2**	€ 111.061.761,23	17,00%	16,60%	16,45%	16,45%	12,45 %	8,30%	**87,24 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**39,26%**
	6.3 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO	O.S. 6.3 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema - DG ciclo integrato delle acque e dei rifiuti - Ufficio Grandi Opere (UOD 02-Programmi, progettazione e attuazione di opere strategiche) - DG ADG FESR Staff grandi progetti	DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	**6.3**	**6-6.3**	€ 407.780.481,47	17,00%	12,25%	12,26%	12,26%	6,23%	16,60%	**76,60 %**	50,00%	20,00%	**70,00 %**	**53,62%**
			DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI			€ 103.401.178,15										

fonte: http://burc.regione.campania.it

			Ufficio Grandi Opere (UOD 05 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno)			€ 134.819.799,66											
			DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO Staff Funzioni di supporto tecnico amministrativo			€ 7.742.879,78											
			DIREZIONE GENERALE ADG FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (Staff Grandi Progetti)			€ 78.133.597,82											
	6.5 - CONTRIBUIRE AD ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ TERRESTRE, ANCHE LEGATA AL PAESAGGIO RURALE E MANTENENDO E RIPRISTINANDO I	O.S. 6.5 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema	DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema	**6.5**	**6-6.5**	€ 8.296.987,17	4,25 %	16,60%	4,15%	8,30%	12,45 %	4,15%	**49,90 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**22,46%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	SERVIZI ECOSISTEMICI																
	6.6 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO NELLE AREE DI ATTRAZIONE NATURALE	O.S. 6.6 - DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema	DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema	**6.6**	**6-6.6**	€ 4.026.000,00	4,25 %	16,60%	4,15%	8,30%	12,45 %	4,15%	**49,90 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**22,46%**
	6.7 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE	O.S. 6.7 - DG per le politiche culturali e il turismo DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm. DG ADG FESR Staff grandi progetti	DG per le politiche culturali e il turismo	**6.7**	**6-6.7**	€ 64.402.329,08	17,00%	12,18%	15,28%	15,28%	9,68%	16,60%	**86,03 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**38,71%**
			DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.			€ 20.301.561,13											
			DIREZIONE GENERALE ADG FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (Staff Grandi Progetti)			€ 96.263.619,75											
	6.8 - RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE	O.S. 6.8 - DG per le politiche culturali e il turismo	DG per le politiche culturali e il turismo	**6.8**	**6-6.8**	€ 15.209.409,54	4,25 %	16,60%	16,60%	16,60%	12,45 %	4,15%	**70,65 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**31,79%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	DESTINAZIONI TURISTICHE	DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.			€ 6.048.340,53											
7	7.2 - MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PORTUALE E INTERPORTUALE	O.S. 7.2 - DG per la mobilità	O.S. 4.6. - DG per la mobilità	**7.2**	**7-7.2**	€ 88.393.292,01	17,00%	16,60%	16,10%	16,10%	12,45%	16,60%	**94,85%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**66,40%**
	7.3 - MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' REGIONALE, INTEGRAZIONE MODALE E MIGLIORAMENTO DEI COLLEGAMENTI MULTIMODALI	O.S. 7.3 - DG per la mobilità	O.S. 4.6. - DG per la mobilità	**7.3**	**7-7.3**	€ 119.475.607,29	17,00%	16,60%	12,95%	12,95%	12,45%	16,60%	**88,55%**	25,00%	20,00%	**45,00%**	**39,85%**
	7.4 - RAFFORZAMENTO DELLE CONNESSIONI DEI NODI SECONDARI E TERZIARI ALLA RETE TEN-T	O.S. 7.4 - DG per la mobilità	O.S. 4.6. - DG per la mobilità	**7.4**	**7-7.4**	€ 15.639.735,70	4,25%	16,60%	13,34%	13,34%	9,68%	8,30%	**65,51%**	25,00%	20,00%	**45,00%**	**29,48%**
8	9.3 - AUMENTO/ CONSOLIDAMENTO/ QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE	O.S. 9.3 - DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario	DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario	**9.3**	**8-9.3**	€ 26.881.769,00	8,50%	8,89%	16,60%	16,60%	12,45%	4,15%	**67,19%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**47,03%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	INFRASTRUTTURE DI CURA SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI E DEI SERVIZI DI CURA RIVOLTI A PERSONE CON LIMITAZIONI DELL'AUTONOMIA E POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE E DELL'OFFERTA DI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI TERRITORIALI	regionale (SSR) DG per le politiche sociali e socio sanitarie DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	regionale (SSR) DG per le politiche sociali e socio sanitarie DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.			 € 45.077.967,42 € 5.483.714,77											
	9.4 - RIDUZIONE DEL NUMERO DI FAMIGLIE CON PARTICOLARI FRAGILITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ABITATIVO NTI IN COERENZA CON LA STRATEGIA NAZIONALE DI INCLUSIONE	9.4 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	**9.4**	**8-9.4**	€ 2.422.550,31	4,25 %	16,60%	4,15%	8,30%	12,45 %	4,15%	**49,90 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**22,46%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	9.6 - AUMENTO DELLA LEGALITÀ NELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO NELLE AREE A BASSO TASSO DI LEGALITÀ	9.6 - Ufficio speciale per il federalismo dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	9.6 - Ufficio speciale per il federalismo dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	**9.6**	**8-9.6**	€ 21.390.435,08 € 15.885.912,42	8,50 %	9,46%	16,60%	16,60%	12,45 %	8,30%	**71,91 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**32,36%**
9	10.5 - INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI COMPETENZE, DI PARTECIPAZIONE E DI SUCCESSO FORMATIVO NELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E/O EQUIVALENTE	10.5 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione	10.5 - DG per l'università, la ricerca e l'innovazione	**10.5**	**9-10.5**	€ 54.972.410,11	8,50 %	4,15%	16,60%	16,60%	16,60 %	8,30%	**70,75 %**	50,00%	20,00%	**70,00 %**	**49,53%**
	10.7 - AUMENTO DELLA PROPENSIONE DEI GIOVANI A PERMANERE NEI CONTESTI FORMATIVI E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI	10.7 - DG per l'istruzione, il lavoro e le politiche giovanili (UOD edilizia scolastica) DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	DG per l'istruzione, il lavoro e le politiche giovanili (UOD edilizia scolastica) DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	**10.7**	**9-10.7**	€ 70.398.622,53 € 13.637.932,36	17,00%	6,17%	16,00%	16,00%	16,60 %	16,60%	**88,37 %**	50,00%	20,00%	**70,00 %**	**61,86%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	10.8 - DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE E ADOZIONE DI APPROCCI DIDATTICI INNOVATIVI	10.8 - DG per l'istruzione, il lavoro e le politiche giovanili	10.8 - DG per l'istruzione, il lavoro e le politiche giovanili	**10.8**	**9-10.8**	€ 10.567.728,00	4,25 %	4,15%	4,15%	8,30%	12,45 %	4,15%	**37,45 %**	50,00%	20,00%	**70,00 %**	**26,22%**
10	3.5 - NASCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	**3.5**	**10-3.5**	€ 1.521.277,88	4,25 %	16,60%	4,15%	16,60%	4,15%	4,15%	**49,90 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**22,46%**
	3.7 - DIFFUSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE	O.S. 3.7 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	**3.7**	**10-3.7**	€ 3.630.333,12	4,25 %	16,60%	4,15%	8,30%	4,15%	4,15%	**41,60 %**	50,00%	20,00%	**70,00 %**	**29,12%**
	4.1 - RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI E INTEGRAZIONE DI FONTI RINNOVABILI	O.S. 4.1 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	**4.1**	**10-4.1**	€ 53.408.363,00	8,50 %	16,60%	4,15%	16,60%	16,60 %	8,30%	**70,75 %**	50,00%	20,00%	**70,00 %**	**49,53%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	6.7 - MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEGLI STANDARD DI OFFERTA E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, NELLE AREE DI ATTRAZIONE	O.S. 6.7 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	**6.7**	**10-6.7**	€ 53.055.489,58	8,50 %	16,60%	4,15%	15,28%	9,68%	16,60%	**70,81 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**31,87%**
	6.8 - RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE	O.S. 6.8 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	**6.8**	**10-6.8**	€ 28.940.019,42	4,25 %	16,60%	4,15%	16,60%	12,45 %	4,15%	**58,20 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**26,19%**
	9.3 - AUMENTO/ CONSOLIDAMENTO/ QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE DI CURA SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI E DEI SERVIZI DI CURA RIVOLTI A PERSONE CON LIMITAZIONI DELL'AUTONOMIA E POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURA	O.S. 9.3 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	**9.3**	**10-9.3**	€ 59.915.303,51	8,50 %	16,60%	4,15%	16,60%	12,45 %	4,15%	**62,45 %**	50,00%	20,00%	**70,00 %**	**43,72%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	LE E DELL'OFFERTA DI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI TERRITORIALI																
	9.6 - AUMENTO DELLA LEGALITÀ NELLE AREE AD ALTA ESCLUSIONE SOCIALE E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO NELLE AREE A BASSO TASSO DI LEGALITÀ	O.S.9.6 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	O.S. 3.5 - DG governo del territorio staff funzioni di supporto tecn. Amm.	**9.6**	**10-9.6**	€ 45.559.481,49	8,50 %	16,60%	4,15%	16,60%	12,45 %	8,30%	**66,60 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**29,97%**
11	AT - Assicurare l'efficienza nella gestione, nel monitoraggio e nella sorveglianza del POR FESR Campania 2014-2020	AT - DG ADG FESR UOD 02 "Assistenza tecnica e comunicazione"	AT - DG ADG FESR UOD 02 "Assistenza tecnica e comunicazione "	**AT**	**11-at**	128.347.783,00	17,00%	4,15%	4,38%	4,38%	8,30%	16,60%	**54,80 %**	25,00%	20,00%	**45,00 %**	**24,66%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tabella 4 - Valutazione dei rischi degli OI del PO Campania FESR 2014/2020

Organismo Intermedio	IMPORTI DEI BILANCI	Fattori di rischio intrinseci							Fattori del rischio di controllo			Punteggio complessivo
		Importo dei bilanci	Complessità della struttura organizzativa	Complessità delle norme e delle procedure	Ampia varietà di operazioni complesse	Beneficiari a rischio	Personale insufficiente e/o mancanza di competenze in settori chiave	**Punteggio totale rischio intrinseco**	Grado di cambiamento2007-2013	Qualità dei controlli interni (requisiti fondamentali di orientamento per la valutazione del Si.Ge.Co. negli Stati membri)	**Punteggio totale rischio di controllo**	
OI MISE	103.191.934,18 €	17,00%	8,30%	16,60%	16,60%	4,15%	8,30%	**70,95%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**49,67%**
OI SALERNO	29.713.403,67 €	17,00%	16,60%	5,25%	16,60%	9,68%	16,60%	**81,74%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**57,22%**
OI GIUGLIANO IN CAMPANIA	19.040.212,32 €	17,00%	16,60%	16,60%	16,60%	9,68%	4,15%	**80,63%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**56,44%**
OI ACERRA	14.181.973,92 €	8,50%	8,30%	16,60%	16,60%	9,68%	8,30%	**67,98%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**47,59%**
OI AVELLINO	15.781.779,25 €	17,00%	16,60%	16,24%	16,43%	9,68%	8,30%	**84,25%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**58,98%**
OI CASALNUOVO	11.228.089,54 €	4,25%	4,15%	16,60%	16,60%	9,68%	8,30%	**59,58%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**41,71%**
OI CAVA DE' TIRRENI	11.457.742,03 €	4,25%	4,15%	16,60%	16,60%	9,68%	4,15%	**55,43%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**38,80%**
OI TORRE DEL GRECO	13.432.132,08 €	8,50%	4,15%	15,04%	15,04%	9,68%	4,15%	**56,57%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**39,60%**
OI AVERSA	11.417.943,17 €	4,25%	4,15%	15,37%	15,37%	9,68%	16,60%	**65,42%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**45,80%**
OI PORTICI	13.213.610,12 €	8,50%	4,15%	8,30%	8,30%	9,68%	16,60%	**55,53%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**38,87%**

fonte: http://burc.regione.campania.it

OI BATTIPAGLIA	11.269.392,30 €	4,25%	8,30%	8,30%	8,30%	9,68%	16,60%	**55,43%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**38,80%**
OI BENEVENTO	16.096.503,67 €	17,00%	4,15%	8,30%	8,30%	9,68%	8,30%	**55,73%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**39,01%**
OI CASERTA	17.062.143,44 €	17,00%	4,15%	8,30%	8,30%	9,68%	4,15%	**51,58%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**36,11%**
OI CASORIA	12.885.710,90 €	8,50%	8,30%	8,30%	8,30%	9,68%	4,15%	**47,23%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**33,06%**
OI CASTELLAMMARE DI STABIA	12.216.758,90 €	4,25%	4,15%	8,30%	8,30%	9,68%	16,60%	**51,28%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**35,90%**
OI ERCOLANO	11.466.257,68 €	4,25%	8,30%	8,30%	8,30%	9,68%	4,15%	**42,98%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**30,09%**
OI SCAFATI	15.057.391,23 €	8,50%	4,15%	8,30%	8,30%	9,68%	4,15%	**43,08%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**30,16%**
OI MARANO DI NAPOLI	11.781.396,05 €	4,25%	8,30%	8,30%	8,30%	9,68%	16,60%	**55,43%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**38,80%**
OI AFRAGOLA	21.711.076,59 €	17,00%	16,60%	8,30%	8,30%	9,68%	8,30%	**68,18%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**47,73%**
OI POZZUOLI	13.100.080,68 €	8,50%	8,30%	8,30%	8,30%	9,68%	16,60%	**59,68%**	50,00%	20,00%	**70,00%**	**41,78%**

[1] Per ogni fattore, valutare il rischio utilizzando una scala che garantisce che il punteggio massimo complessivo per il rischio intrinseco è al 100%. Con quattro fattori di rischio, la scala può essere: Alto: 25%; Media: 12,5%; Bassa: 6,25%. Con più fattori di rischio, questa scala dovrebbe essere modificata di conseguenza. Alcuni dei fattori potrebbero non essere applicabili a un dato organismo; in questo caso, la scala deve anche essere regolata in modo da garantire che, per tale organismo il punteggio totale di rischio intrinseco può raggiungere il 100%.

[2] Per ogni fattore, valutare il rischio utilizzando una scala che garantisca che il punteggio massimo complessivo per il rischio di controllo è al 100%. Con due fattori di rischio, la scala sarebbe: Alto: 50%, Medio: 25%, Basso: 12,5%. Con più fattori di rischio, queste scale dovrebbero essere modificate di conseguenza.

[3] I punteggio totale del rischio di controllo si ottiene aggiungendo il punteggio dato per ciascuno dei fattori di rischio di controllo. Negli esempi di seguito riportati, il punteggio massimo per "il grado di cambiamento periodo 2007-2013" è del 50% e il punteggio massimo perla "qualità dei controlli interni (...)" è anche il 50%, determinando così un totale massimo del 100%. Naturalmente, nel caso in cui fosse necessario ciò deve essere adattato al numero di fattori di rischio di controllo che l'AdA decide di considerare nella valutazione del rischio.

[4] La complessità può essere dovuta al numero di soggetti/OI coinvolti e/o il loro relativo rapporto (ad esempio una AdG di piccole dimensioni responsabile della supervisione di vari OI o una nuova AdG responsabile della supervisione di OI esperti con un potere effettivo nella gestione del programma).

[5] La complessità delle operazioni può essere relative agli strumenti finanziari, agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato, tra le altre aree in cui è necessario un elevato grado di giudizio e professionalità. La situazione specifica applicabile a ciascun programma deve essere spiegata nel dettaglio in un documento separato, con riferimento incrociato alla tabella di valutazione del rischio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Direzione Generale per la Mobilità - Unità Operativa Dirigenziale 50 08 04.
Porto di Baia - Comune di Bacoli (Na) - Pubblicazione avviso - Istanza di subingresso concessione demaniale marittima n. 95/10, come integrata dalla n. 116/11, n. 66/12 e 04/16 - Richiedente : Società Guardascione Ciro & C. S.a.s.

IL DIRIGENTE U.O.D.

VISTI :

- l'art. 18 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- gli artt. 8, 9 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la l. 16/03/01 n. 88;
- il D.D. n. 133 del 05/10/2010;
- la delibera di G.R.C. del 17/05/2002, n. 2000;
- la delibera di G.R.C. del 30/09/2004, n. 1806;
- la delibera di G.R.C. del 19/06/2008, n. 1047.

RENDE NOTO

- che l' ATI composta da Capuano Gennaro (mandatario) e Guardascione Ciro & C. sas è titolare della concessione demaniale marittima n. 95/10, come integrata dalla n. 116/11, n. 66/12 e n.04/16 -con scadenza originaria al 31/12/2011, prorogata al 31/12/2020-, ricadente nel Porto di Baia del Comune di Bacoli, allo scopo di mantenere un pontile galleggiante e relativi corpi morti per l'ormeggio di imbarcazioni, della superficie complessiva di mq 6.796,20;
- che con istanza acquisita al prot. n. 98756 del 17/2/2020, successivamente integrata con nota del 11/3/2020, la succitata ATI ha rappresentato, alla Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità, Unità Operativa Dirigenziale 04, la volontà della società Guardascione Ciro & C. S.a.s. di uscire dalla citata ATI e ha chiesto il subingresso nella titolarità della concessione 95/10 e ss.mm.ii. a favore dell'impresa individuale Capuano Gennaro, *..omissis...*;
- che l'istanza è depositata presso la Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità, Unità Operativa Dirigenziale 04, Centro Direzionale di Napoli, Isola C/3, Napoli 19° piano, rif. Responsabile del procedimento dott.ssa Mariapia Di Palma, indirizzo pec: uod.500804@pec.regione.campania.it
- che entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, possono essere presentate osservazioni alla Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità, Unità Operativa Dirigenziale 4, Centro Direzionale di Napoli, Isola C/3, Napoli.

D.ssa Lorella Iasuozzo

N. 239/EL-329/240/2016-PR

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMIINERARI

di concerto con

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna

Siglato MB

S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPACS/P20140000507 del 13 marzo 2014 (prot. MiSE n. 0005869 del 25 marzo 2014), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una variante all'elettrodotto a 220 kV "Nola – San Valentino" per la regolarizzazione dell'interferenza con la futura strada a scorrimento veloce di collegamento del Vallo di Lauro con l'autostrada Caserta – Salerno (A30), nei comuni di Palma Campania e di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

VISTO il decreto n. 239/EL-329/240/2016 dell'11 novembre 2016, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di tre anni, a decorrere dall'11 novembre 2016, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTA la nota prot. n. Gruppo Terna/P20190077826 dell'8 novembre 2019,, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha comunicato di non essere in grado di ultimare la costruzione delle opere autorizzate entro il termine stabilito nel suddetto decreto n. 239/EL-329/240/2016 dell'11 novembre 2016 a causa del protrarsi delle attività amministrative finalizzate all'acquisizione della piena disponibilità dei fondi interessati dai lavori;

CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. n. Gruppo Terna/P20190077826 dell'8 novembre 2019, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha, pertanto, chiesto la proroga di due anni del termine medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del dPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporne la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta per l'ultimazione delle suddette opere;

fonte: http://burc.regione.campania.it

DECRETA

Articolo 1

Il termine di tre anni, fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-329/240/2016 dell'11 novembre 2016, è prorogato di due anni.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(*Ing. Gilberto Dialuce*)

Gilberto Dialuce
Firmato digitalmente da Gilberto Dialuce
Data: 2020.01.23 18:41:51 +01'00'

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(*Dott. Oliviero Montanaro)*

MONTANARO OLIVIERO
MINISTERO AMBIENTE
DIRETTORE GENERALE - SVI
02.03.2020 17:08:18 UTC

Siglato MB
N. 239/EL-329/240/2016 – PR

fonte: http://burc.regione.campania.it

Oggetto: COMUNE DI BASELICE – Prov. di Bn – codice fiscale 82002220620
DECRETO DI ESPROPRIO N. 02 di Rep. del 09/04/2020 degli immobili ubicati in questo Comune alla località Casamatella-Setteluci occorsi per far luogo ai lavori di Realizzazione e completamento delle infrastrutture della aree PIP.

Con decreto n. 02 di Rep. in data 09/04/2020, è stata disposta a favore del Comune di Baselice (BN) e per i lavori in oggetto, l'espropriazione degli immobili così distinti:

1 Bianco Orazio, nato a Baselice (BN) il 07/11/1959 - Foglio 43 p.lle 125-127 di ha 1.47.86;
2.1 Mascia Antonietta, nata a BASELICE il 22/12/1968
2.2 Mascia Luisa, nata a BASELICE il 16/03/1970
2.3 Mascia Maria Grazia, nata a BASELICE il 20/01/1966
2.4 Mascia Massimo, nato a BENEVENTO il 15/09/1975
- comproprietari foglio 43 p.lla 129 di ha 0.11.34

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune di Baselice liberi da qualsiasi gravame e tutti i diritti antecedenti connessi agli stessi possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.

Il provvedimento va:

- notificato alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili;
- registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Benevento;
- trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare di Benevento;
- fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia del Territorio di Benevento;
- pubblicato sul sito internet dell'Ente;
- pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 art. 22 Tabella Allegato B.

Baselice, 09 aprile 2020

Il responsabile Settore Tecnico
geom. Leonardo Parisi

fonte: http://burc.regione.campania.it

Provincia di Benevento

DECRETO N° 03 DI ESPROPRIO

Prot. Generale n. 3232 **Lì 09/04/2020**

OGGETTO: ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE, AI SENSI DELL'ART 42 BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 - DEL TERRENO DESTINATO A VIABILITA' COMUNALE ESISTENTE ALLA CONTRADA PISCIARELLI INDIVIDUATO AL FOGLIO 21 PARTICELLE N. 276 – 278 – 280 PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 970,00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2020, si deliberava di accogliere l'istanza dei coniugi Esposito Apollonia nata a Foiano di Val Fortore il 14.01.1955 ed ivi residente alla Contrada Pisciarelli snc - C.F. SPS PLN 55A54 D650Y, e Facchiano Michele Felice nato a Foiano di Val Fortore il 07.02.1948, ed ivi residente alla C.da Pisciarelli snc – C.F. FCC MHL 48B07 D650O, con la quale chiedevano di regolarizzare il suolo di proprietà occupato dalla strada comunale Pisciarelli, e di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Foiano di Val Fortore di provvedere all'acquisizione degli immobili di cui alla premessa, in applicazione dei dettami di cui all'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità), alla redazione di tutti gli atti occorrenti nonché all'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Considerato che:

- il D.P.R.8.6.2001 n.327, recante "TU delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", ed in particolare l'art. 42 bis prevede che: "*Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale*";

- le opere di realizzazione e successiva manutenzione realizzate dal Comune di Foiano di Val Fortore negli anni 70 nell'area identificata a foglio 21 particelle 276,278,280 rendono accessibili e fruibili gli immobili ivi esistenti;

- l'onere economico a cui andrebbe incontro l'Ente, per poter restituire il bene occupato al privato, sarebbe di ingente entità e non sostenibile, per via delle modificazioni intervenute sulla complessiva disposizione delle aree e delle strutture in esse realizzate, delle quali non è proponibile la demolizione per la restituzione dell'area nello stato di fatto in cui si trovava al momento dell'occupazione;

- a tutt'oggi vi è l'indiscutibile prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione al patrimonio pubblico delle aree in questione, interesse pubblico che è certamente prevalente rispetto al

fonte: http://burc.regione.campania.it

se privato, stante la indiscutibile necessità [illegible] hi istituzionali che fanno carico al Comune per assicurare l'uso delle opere realizzate;

- non sussistono alternative alla acquisizione sanante prevista dall'art.42 bis del D.P.R.327/01, in considerazione della loro ormai irreversibile trasformazione per scopi di pubblica utilità, e delle spese in precedenza sostenute da questo Comune per la costruzione dell'opera pubblica, e dei ben più ingenti costi che prevedibilmente dovrebbero essere posti a carico del bilancio comunale per la modifica dell'esistente piano viario Comunale;

Rilevato:

- che la norma in esame prevede la sua applicabilità a fatti anteriori alla sua entrata in vigore che non hanno trovato legittimazione in idoneo titolo ablativo a causa del mancato inizio o conclusione di accordi negoziali pubblici o di procedure espropriative;

- la procedura di cui al citato art.42 bis è indubbiamente applicabile all'area identificata al Catasto Terreni al foglio 21 particelle 276, 278, 280, ove insistono opere di viabilità a servizio delle aziende agricole residenziali e dei fondi agricoli ubicati nella zona ;

-che non necessita la notifica dell'avvio del procedimento in quanto i soggetti interessati con nota assunta al protocollo di questo ente al n. 11051 in data 11/12/2019 manifestavano la volontà di cedere i suoli oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di procedere all'acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 dell'area identificata al Catasto Terreni al foglio 21 particelle 276, 278, 280 intestata per ½ alla sig.ra Esposito Apollonia nata a Foiano di Val Fortore il 14.01.1955 - C.F. SPS PLN 55A54 D650Y, e per ½ a Facchiano Michele Felice nato a Foiano di Val Fortore il 07.02.1948, – C.F. FCC MHL 48B07 D650O;

decreta:

Art. 1- Di acquisire coattivamente al patrimonio comunale del Comune di Foiano di Val Fortore la proprietà dell'area identificata al Catasto Terreni al foglio 21 particella 276, 278, 280 di complessivi mq. 970,00.

Detta area viene trasferita al Comune di Foiano di Val Fortore nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù attiva e passiva se legalmente costituita. La suddetta area è, pertanto, trasferita in diritto di proprietà esclusiva in favore del Comune di Foiano di Val Fortore ad ogni effetto di legge, ed a titolo originario, ai sensi del disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 2 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale spettante ai proprietari dei beni indicati all'art. 1 che precede è stabilito in Euro 1,50/mq. per una somma di Euro 727,50 ciascuno e per complessivi Euro 1.455,00;

Art. 3 - Di notificare il presente provvedimento di acquisizione, con le forme degli atti processuali civili, ai seguenti soggetti: A) Esposito Apollonia nata a Foiano di Val Fortore il 14.01.1955 - C.F. SPS PLN 55A54 D650Y, B) Facchiano Michele Felice nato a Foiano di Val Fortore il

fonte: http://burc.regione.campania.it

CC MHL 48B07 D650O. Per l'esecuzione [illegible] le aree sono già occupate dal Comune di Foiano di Val Fortore e che lo stesso ne detiene il possesso e il godimento, per cui prescinde dall'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo, nonchè dell'esecuzione del decreto medesimo secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del DPR 327/2001.

Art. 4 - La notifica del presente provvedimento ai soggetti indicati all'art. 3 che precede comporta il passaggio del diritto di proprietà.

Art. 5 - In forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni oggetto dell'acquisizione, salvo quelli compatibili con quelli cui l'acquisizione è preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti dell'atto di acquisizione.

Art. 6 - Il presente provvedimento di acquisizione va trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Benevento, con dispensa di ipoteca legale, a cura e spese del Comune di Foiano di Val Fortore, pubblicato d'ufficio per estratto nel BUR telematico della Regione Campania e sul sito internet istituzionale (albo pretorio) del Comune di Foiano di Val Fortore, nonché volturato e registrato a termini di legge a cura e spese del Comune di Foiano di Val Fortore. Il tutto con esonero del Conservatore da ogni responsabilità in merito.

Art. 7 – Ai fini della registrazione e trascrizione del presente Decreto si richiedono le agevolazioni fiscali disposte per gli atti posti in essere per pubblica utilità, in quanto lo stesso è stato emesso nell'ambito del procedimento espropriativo preordinato alla realizzazione di un'opera pubblica. Il Presente Decreto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della tabella articolo 22 del DPR 642 del 26/10/19722.

Art. 8 - Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione mediante ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Art. 9 - Questo Ufficio provvederà, entro trenta giorni dalla sua emanazione, alla trasmissione di copia integrale del presente provvedimento alla Corte dei Conti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Antonio Pacifico)

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMUNE DI AVELLINO
SETTORE PIANIFICAZIONE ED USO DEL TERRITORIO
Avviso di deposito del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica - Zona di Sostituzione e Ricomposizione Urbana “RU01” - VALLE
IL DIRIGENTE
Visti gli atti d’ufficio
RENDE NOTO
Che con delibera di G.C. n. 68 del 31/03/2020 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo relativo alla Zona di Sostituzione e Ricomposizione Urbana “RU01” - VALLE.
Che i relativi atti in pubblicazione, sono consultabili e/o scaricabili attraverso il sito istituzionale dell'ente all'indirizzo htt./www.comune.avellino.it, «Piano Urbanistico Attuativo Ru01 - Valle», per 30 giorni consecutivi a partire dal giorno 27/04/2020, così come previsto dall’art. 10 comma 3 del regolamento di attuazione n. 7 del 13/09/2019 della Legge Regionale 16/2004 e s.m.i.;
Che tale modalità resta l'unica forma di consultazione possibile, al fine di limitare la presenza dei cittadini presso gli uffici comunali in ossequio alle diverse direttive delle ''Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID - 19''.
Che entro i termini di deposito chiunque può formulare osservazioni o opposizioni al Pua adottato.
Avellino, Aprile 2020
Il Dirigente
dott. Vincenzo LISSA

OGGETTO: ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (IT12020391004) – AVVIO PIANO EXPORT SUD 2 – QUARTO PROGRAMMA OPERATIVO

Il **Piano Export Sud 2** è un programma quadriennale di attività per favorire l'internazionalizzazione delle PMI con sede nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Rientra nelle misure previste dal **PON Imprese e Competitività 2014-2020**, messo a punto dalla DGIAI del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).
Il Programma Operativo relativo alla Quarta Annualità si svolgerà secondo un calendario che avrà avvio il 1° aprile 2020 e si concluderà a maggio 2021, e riguarderà iniziative di promozione e di formazione.
I destinatari delle azioni di sostegno sono MPMI (come definite nell'Allegato I del Reg. UE 651/2014), start-up, parchi universitari e tecnologici, consorzi e reti di impresa che potranno beneficiare di una serie di interventi formativi (Export Lab, Corsi su innovazione digitale e proprietà intellettuale, Seminari tecnico-formativi sull'internazionalizzazione) e di un programma di manifestazioni promozionali (fiere internazionali, azioni di *incoming* e di partenariato), finalizzati a incrementare l'esposizione sui mercati internazionali e la propensione all'export delle realtà imprenditoriali e produttive presenti nelle Regioni interessate.

Sono previste **7 linee di intervento** così articolate:

A Azioni di tutoraggio e formazione alle imprese
A.1 Percorso formativo ICE Export Lab (con applicazione *de minimis*).
A.2 Corsi di formazione su innovazione digitale e proprietà intellettuale (con applicazione *de minimis*).
A.3 Seminari tecnico-formativi di primo orientamento e di tipo specialistico e azioni di follow-up.

B Iniziative Promozionali
B.1 Partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali (con applicazione *de minimis*).
B.2 Azioni di *incoming* presso distretti e aree produttive di eccellenza.
B.3 Azioni sui media e sulle reti commerciali estere.
B.4 Eventi di partenariato internazionali in Italia e all'estero.

Il Piano è gestito e coordinato dall'ICE-Agenzia.
La descrizione delle iniziative in programma è disponibile nei siti dell'ICE-Agenzia (www.ice.gov.it) e del MiSE nella sezione dedicata al PON Imprese e Competitività 2014-2020 (www.PONIC.gov.it).

Maria Ines Aronadio
Direttore
Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy
ICE-Agenzia

Firmato digitalmente da:Maria Ines Aronadio
Organizzazione:ICE-AGENZIA/12020391004
Data:05/03/2020 17:00:32

Città di Santa Maria Capua Vetere

BANDO DI GARA: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER ANNI 25 DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE, NUOVA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE, E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE DEL CIMITERO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Via Albana,85 Palazzo Lucarelli - 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) – C.F. : 00136270618

CONTATTI: R.U.P. arch. Gennaro Riccio +39 0823 813141 PEC: lavori-pubblici@santamariacv.postecert.it
R.U.P. del sub-procedimento di affidamento : ing. Luisa Somma +39 081 7504555
Indirizzo generale dell'Amministrazione aggiudicatrice (URL) asmecomm.it

TIPO DI APPALTO: Appalto di servizi

VALORE DELLA CONCESSIONE: € 8.915.451,79 escluso IVA

DURATA DELL'APPALTO: 25 anni dalla stipula del contratto

PROCEDURA: Aperta telematica.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

CODICI IDENTIFICATIVI: CUP**: F95I18001470005** - CIG : **8266426688**

MODALITÁ ACQUISIZIONE DOCUMENTI: Bando integrale, disciplinare di gara, Piano economico finanziario asseverato, Relazione tecnica esplicativa del servizio ed allegati liberamente e gratuitamente acquisibili sul profilo del committente all'indirizzo: http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it >> Atti e Documenti >> Bandi di gara e contratti >>Bandi di servizi e sul profilo ASMEL CONSORTILE scarl all'indirizzo: http://www.asmecomm.it » procedure in corso.

TERMINE ULTIMO RICEVIMENTO OFFERTE: ore 12:00 del giorno 11 maggio 2020

TERMINE ULTIMO RICHIESTA CHIARIMENTI: ore 12:00 del giorno 30 aprile 2020

APERTURA DELLE OFFERTE: La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 01 giugno 2020 alle ore 15:00, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., si svolgerà telematicamente sulla piattaforma della Centrale di Committenza ASMEL Consortile s.c. a r.l., mediante l'utilizzo del servizio di Web Conference "GoToMeeting".

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile Unico del Procedimento nominato: dott. arch. Gennaro Riccio Dirigente Settore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA E DOCUMENTI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE: sul profilo del committente all'indirizzo: http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it »Atti e Documenti »Bandi di gara e contratti »Bandi di servizi e sul profilo ASMEL CONSORTILE scarl all'indirizzo: http://www.asmecomm.it » Procedure in corso.

IL DIRIGENTE - R.U.P. : dott. arch. Gennaro Riccio

COMUNE DI PIETRAVAIRANO (Ce) – Cod. Fisc. 80008330617 – Bando di gara CIG 8258249AA7 mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale e riqualificazione ambientale dell'asta torrentizia Pientina nel tratto Selimate-Molinelle. Importo soggetto a ribasso € 691.396,25 IVA esclusa. Termine ricezione offerte: 18/05/2020 ore 12:00. Apertura plichi: da definirsi e notificata tramite successiva comunicazione. Documentazione su http://www.comune.pietravairano.ce.it e www.asmecomm.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Felice Zippo

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA (CE) Bando di gara - CIG: 81672682C4
Stazione appaltante: Comune di Gricignano di Aversa.
Oggetto: Lavori di ristrutturazione di un bene confiscato sito nel Comune di Gricignano di Aversa (CE) alla Via Toti angolo Via Marconi. Importo €. 386,996,90 + IVA.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta prezzo più basso. Data ricezione offerte: 18.05.2020 ore 12:00.
Documentazione disponibile sul sito: www.comunedigricignano-ce.it e su piattaforma telematica asmecomm: www.asmecomm.it.
Il responsabile Ing. Lorenzo Vallone

DOIIO €. 16,00

C O M U N E D I S A L A C O N S I L I N A

PROVINCIA DI SALERNO-C.A.P. 84036-P.IVA 00502010655

E S T R A T T O E S I T O D I G A R A

LAVORI DI INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

CIG – 7445695DE0 --- CUP – J34H17001000002

Si **comunica** che con Det. Dir.le n. 301 del 27.11.2019 si è provveduti ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola, a seguito di procedura aperta esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in favore dell'A.T.I. VERTULLO COSTRUZIONI SRL–EDILROAD SRL–COSTRUZIONI NIGRO SRL, con sede in Piaggine (SA) alla S.P. Cervati n. 43, con un ribasso offerto del 3,222%, per un importo di aggiudicazione/contrattuale pari ad €. 920.003,18, compresi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari ad €. 19.000,00.

La/e comunicazione/i integrale/i è/sono disponibile/i sul sito internet: https://www.comunesalaconsilina.it

Il R.U.P. - *(I.D.T. arch. Gabriel MATTEO)*

fonte: http://burc.regione.campania.it

bollo €. 16,00

C O M U N E D I S A L A C O N S I L I N A

PROVINCIA DI SALERNO-C.A.P. 84036-P.IVA 00502010655

E S T R A T T O E S I T O D I G A R A

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE RETI STRADALI PROVINCIALI E COMUNALI – EX SS19 – PIP MEZZANIELLO – VIA BARCA – VIA DESERTE – VIA VISCIGLIETE

CIG – 7818536C01 --- CUP – J36G18000730006

Si **comunica** che con Det. Dir.le n. 124 del 11.06.2019 e Det. Dir.le n. 51 del 20.02.2020 si è provveduti ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola, a seguito di procedura aperta esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in favore dell'A.T.I. EGEL srl-Logarzo Group srl, con sede in Rofrano (SA) al Corso Tosone n. 1, con un ribasso offerto del 8,210%, per un importo di aggiudicazione/contrattuale pari ad €. 1.977.287,10, compresi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, pari ad €. 29.440,84.

La/e comunicazione/i integrale/i è/sono disponibile/i sul sito internet: https://www.comunesalaconsilina.it

Il R.U.P. - *(I.D.T. arch. Gabriel MATTEO)*

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO" - BENEVENTO
P.IVA e C.F. n.01009760628
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824. 57111 - Fax 0824.57572

AVVISO ESITO GARA

Benevento lì 02.04.2020
OGGETTO: Esito procedura aperta per l'affidamento per lotti separati dei servizi assicurativi All Risks Property, Infortuni Cumulativa e Corpi Veicoli Terrestri Missione Dipendenti dell'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento

La procedura aperta per l'affidamento per lotti separati dei servizi assicurativi All Risks Property (Lotto n.1 -CIG n.80913709BF), Infortuni Cumulativa (Lotto n.2 - CIG n.80913877C7) e Corpi Veicoli Terrestri Missione Dipendenti (Lotto n.3 - CIG n.80914034FC) dell'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento, pubblicata sulla GURI Serie Speciale n.145 del 11.12.2019 ed espletata mediante il "Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità" -Sistema SIAPS- raggiungibile dal sito internet della So.Re.Sa. S.p.A, è stata aggiudicata, con la deliberazione n.144 del 26.02.2020, alle seguenti Compagnie di Assicurazione:
Lotto n.1: XL INSURANCE COMPANY SE (C.so Como n.17 - Milano – P.IVA 12525420159) – premio lordo annuo € 63.570,00 (premio lordo triennale € 190.710,00);
Lotto n.2: HARMONIE MUTUELLE (Via S. Gregorio n.48 - Milano – P.IVA 08186860964) – premio lordo annuo € 20.999,79 (premio lordo triennale € 62.999,37);
Lotto n.3: BALCIA INSURANCE SE (Via K. Valdemara n.63 – Riga (Lettonia)- P.IVA 40003159840) – premio lordo annuo € 3.155,30 (premio lordo triennale € 9.465,90).

Il Dirigente dell'U.O.C.
Provveditorato ed Economato
dell'A.O. "San Pio"
Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri

GISEC s.p.a. - cod. fisc. 03550730612

AVVISO ESITO GARA

AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI OLI, GRASSI E RICAMBI DA TORNITURA E SCRUBBER

CIG: 797474361B; CIG: 7974759350; CIG: 797478264A

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1) Denominazione: Gisec S.p.A., Tel. 0823 1670007 - pec: gisecspa@legalmail.it via Lamberti, 15 – 81100 (CE);

I.2) Amministrazione appaltante: Gisec SpA via Vincenzo Lamberti, 15 – 81100 Caserta (CE), RUP: Rag. Bartolomeo di Chiara - pec: garegisec@pec.it ; 3) Procedura di Aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016.

4) Appalto pubblico: AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI OLI, GRASSI E RICAMBI DA TORNITURA E SCRUBBER: CIG: 797474361B; CIG: 7974759350; CIG: 797478264A

5) Data di aggiudicazione definitiva: lotto 1 – lotto 2 – lotto 3 - 08/11/2019

6) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.

7) Offerte ricevute: lotto 1 n. 1 – lotto 2 n. 2 – lotto 3 n. 2

8) Offerte ammesse: lotto 1 n. 1 – lotto 2 n. 2 – lotto 3 n. 2

9) Ditta aggiudicataria: lotto 1 CR MOTORS SRL P.IVA 03833800612 – lotto 2 OFFICINE MECCANICHE CONTE S.R.L. P.IVA 03351560614 – lotto 3 GALDO SERVICE SRL P.IVA 05345561210

10) Importo di aggiudicazione: lotto 1 € 150.000,00 oltre IVA – lotto 2 € 150.000,00 oltre IVA – lotto 3 € 150.000,00 oltre IVA

11) Per i dettagli si rimanda all'avviso di esito gara consultabile dai profili: https://www.gisecspa.it e https://gisecspa.albofornitori.net/

GISEC s.p.a. - cod. fisc. 03550730612
AVVISO ESITO GARA
LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLO STIR DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
CUP I99G19000330005 - CIG 81127927BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1) Denominazione: Gisec S.p.A., Tel. 0823 1670007 - pec: gisecspa@legalmail.it via Lamberti, 15 – 81100 (CE);
I.2) Amministrazione appaltante: Gisec SpA via Vincenzo Lamberti, 15 – 81100 Caserta (CE), RUP: Ing. Augusto Zippo - pec: garegisec@pec.it ; 3) Procedura di Aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016.
4) Appalto pubblico: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLO STIR DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
CUP I99G19000330005 - CIG 81127927BE
5) Data di aggiudicazione definitiva: 20/02/20
6) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
7) Offerte ricevute: n. 3
8) Offerte ammesse: n. 3
9) Ditta aggiudicataria: Costruzioni Generali Verazzo P.IVA 02749400616
10) Importo di aggiudicazione: € 634.319,24 oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 15.512,04 ed IVA.
11) Per i dettagli si rimanda all'avviso di esito gara consultabile dai profili: https://www.gisecspa.it e https://gisecspa.albofornitori.net/

CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA
C.F. 92016120658 per conto Comune di Polla (SA)

Esito gara - CIG 79145816DA

SEZIONE I-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale di Committenza A.P.A. – C.F. 920161200658 c/o Comune di Atena Lucana (SA) comune capofila - www.apacentralecommittenza.it; pec: cuc.apa@asmepec.it; RUP: Ing. Cono Gallo.
SEZIONE II-OGGETTO APPALTO: Affidamento dei "Lavori relativi agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente: Via Del Pennino – Contrada Brazzole – Contrada Marzaniello nel comune di Polla (Sa)**".**
SEZIONE III-TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Luogo di esecuzione: Comune di Polla (SA). Natura del servizio: CPV 45233140-2.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE Elenco operatori economici partecipanti:

1. OPSA COSTRUZIONI S.A.S. DI SACCO ALFREDO & C. - Pontecagnano Faiano (Salerno)
2. IMPRESA CRISCI ANGELO - Moliterno (Potenza)
3. COS.MA.R. SRL - San Pietro al Tanagro (Salerno)
4. DI GERONIMO GERARDO SRL - Santomenna (Salerno)
5. G.R. COSTRUZIONI S.R.L. - Palomonte (Salerno)
6. CIEFFE LAVORI SRL - Santa Maria la Carità (Napoli)
7. EURO STRADE LUPO S.A.S. DEL GEOM. LUPO DONATO & C - Auletta (Salerno)
8. PANDORA S.R.L. - Mirabella Eclano (Avellino)
9. LDL APPALTI S.R.L - Auletta (Salerno)
10. BIOTECNICA S.R.L. – Pertosa (Salerno)
11. SCAVISTRADE SRL - Teggiano (Salerno)
12. MM COSTRUZIONI SRL – Sala Consilina (Salerno)

Esclusi: operatori economici n. 10 e 12.
Aggiudicatario: G.R. COSTRUZIONI S.R.L. - Importo di aggiudicazione euro 471.087,81 al netto di iva, disposta con Determina Responsabile CUC-APA n. 42 del 18/12/2019, divenuta efficace e non impugnata.

Il Responsabile della C.U.C. - A.P.A.
Ing. Cono Gallo

CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA
C.F 92016120658 per conto del Comune di Auletta (SA)

Esito gara - CIG 7918018B26

SEZIONE I-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale di Committenza A.P.A. – C.F. 920161200658 c/o Comune di Atena Lucana (SA) comune capofila - www.apacentralecommittenza.it; pec: cuc.apa@asmepec.it; RUP: Geom. Luigi Michele Soldovieri.
SEZIONE II-OGGETTO APPALTO: Affidamento dei "Lavori di adeguamento sismico e funzionale della scuola primaria in Largo Cappelli e costruzione nuovo centro didattico e civic center in via Orto S. Giovanni del comune di Auletta (SA)".
SEZIONE III-TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Luogo di esecuzione: Comune di Auletta (SA). Natura del servizio: CPV 45214200-5.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE Elenco operatori economici partecipanti (tutti ammessi):

1. RTI : GIO.FE.MI. snc (mandataria) – ESFIME – SARUBBI srl- CURTAIN & WINDOWS srl (mandanti);
2. RESARCH Consorzio Stabile scarl;
3. CONPAT scarl ;
4. RTI: FENIX Consorzio Stabile arl (mandataria) – DI MONACO SERRAMENTI srl (mandante);
5. RTI : OPERAZIONE srl (mandataria) – IMPRESALV srl (mandante);
6. RTI: SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI spa (mandataria) – PALASER srl (mandante);
7. RTI: TRIVELLAZIONE ITALIA srl (mandataria) – CYTEX srl – Consorzio Stabile ARTEMIDE (mandanti);
8. RTI: Consorzio Stabile COSTRUENDO srl (mandataria) – ROBERTAZZI COSTRUZIONI srl – CICALESE IMPIANTI srl – BENNATO sas (mandanti);
9. RTI: I.G.C. UNIPERSONALE srl (mandataria) – SAMOA RESTAURI srl – MASCOMET srl (mandanti);
10. R.T.I: Consorzio Stabile AGORAA scarl (mandataria) – CARDILLO ALLUMINIO srl (mandante).

Aggiudicatario: RTI : GIO.FE.MI. snc (mandataria) – ESFIME – SARUBBI srl- CURTAIN & WINDOWS srl (mandanti)". Importo di aggiudicazione euro 3.574.352,01 al netto di iva, disposta con Determina Responsabile CUC-APA n. 43 del 30/12/2019, divenuta efficace e non impugnata.

Il Responsabile della C.U.C. - A.P.A.
Ing. Cono Gallo

AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO
Sede legale: Via Santa Lucia n. 81 – 80132 NAPOLI - C.F. 95255690638

ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DELL'AGENZIA REGIONALE *CAMPANIA TURISMO*

Il Direttore Generale
dà notizia ed avvisa

che con decreto n. 124 del giorno 3 aprile 2020 è stato approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina di un componente del Nucleo di valutazione indipendente dell'Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO.
Scopo della manifestazione di interesse è di acquisire domande di partecipazione da parte di soggetti interessati in possesso dei requisiti professionali riportati all'art.5 dell'avviso.
La manifestazione di interesse, redatta sul modello predisposto e allegato all'avviso, o in conformità allo stesso, corredata dei relativi allegati, dovrà essere inviata all'Agenzia esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo: aretur@pec.it entro e non oltre le ore **12.00 del giorno due del mese di maggio 2020.**
L'avviso pubblico, con allegati, è disponibile sul sito dell'Agenzia www.agenziacampaniaturismo.it nella sezione "Amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti".
Il responsabile del procedimento è il dott. Ciro Adinolfi.
Per informazioni: tel. + 39 081 4107211 e-mail: areturcampania@gmail.com
Napoli, lì 10 aprile 2020

Il Direttore Generale
Luigi Raia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto istanza di concessione, presentata dalla ditta NACAV Soc. Coop. a R.L., per l'estrazione di acqua da un pozzo nel Comune di Acerra.

La Ditta NACAV Soc. Coop. a R.L. con nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana di Napoli in data 02/03/2020 con n. 27370, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per ottenere la concessione per prelevare 28.800 metri cubi d'acqua all'anno, da un pozzo sito nel Comune di Acerra, al foglio 40, part. 742, con una portata di 5 l./sec.
Per l'eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso.

Il Dirigente
Dott. Giacomo Ariete

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto istanza di concessione, presentata dalla ditta NACAV Soc. Coop. a R.L., per l'estrazione di acqua da un pozzo nel Comune di Afragola.

La Ditta NACAV Soc. Coop. a R.L. con nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana di Napoli in data 02/03/2020 con n. 27370, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per ottenere la concessione per prelevare 28.800 metri cubi d'acqua all'anno, da un pozzo sito nel Comune di Afragola, al foglio 17, part. 565, con una portata di 5 l./sec.
Per l'eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso.

Il Dirigente
Dott. Giacomo Ariete

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto istanza di concessione, presentata dalla ditta NACAV Soc. Coop. a R.L., per l'estrazione di acqua da un pozzo nel Comune di Afragola.

La Ditta NACAV Soc. Coop. a R.L. con nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana di Napoli in data 17/02/2020 con n. 21268, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per ottenere la concessione per prelevare 28.800 metri cubi d'acqua all'anno, da un pozzo sito nel Comune di Afragola, al foglio 17, part. 781, con una portata di 5 l./sec.
Per l'eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso.

Il Dirigente
Dott. Giacomo Ariete

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto istanza di concessione, presentata dalla ditta NACAV Soc. Coop. a R.L., per l'estrazione di acqua da un pozzo nel Comune di Acerra.

La Ditta NACAV Soc. Coop. a R.L. con nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana di Napoli in data 02/03/2020 con n. 27370, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per ottenere la concessione per prelevare 28.800 metri cubi d'acqua all'anno, da un pozzo sito nel Comune di Acerra, al foglio 47, part. 560, con una portata di 5 l./sec.
Per l'eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso.

Il Dirigente
Dott. Giacomo Ariete

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto istanza di concessione, presentata dalla ditta NACAV Soc. Coop. a R.L., per l'estrazione di acqua da un pozzo nel Comune di Acerra.

La Ditta NACAV Soc. Coop. a R.L. con nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana di Napoli in data 23/12/2019 con n. 142294, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per ottenere la concessione per prelevare 28.800 metri cubi d'acqua all'anno, da un pozzo sito nel Comune di Acerra, al foglio 47, part. 511, con una portata di 5 l./sec.
Per l'eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso.

Il Dirigente
Dott. Giacomo Ariete

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI – Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sviluppo – Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni - P. IVA 01263370635

Estratto istanza di concessione, presentata dalla ditta NACAV Soc. Coop. a R.L., per l'estrazione di acqua da un pozzo nel Comune di Acerra.

La Ditta NACAV Soc. Coop. a R.L. con nota acquisita al P.G. della Città Metropolitana di Napoli in data 23/12/2019 con n. 142294, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, ha presentato istanza per ottenere la concessione per prelevare 28.800 metri cubi d'acqua all'anno, da un pozzo sito nel Comune di Acerra, al foglio 40, part. 71, con una portata di 5 l./sec.
Per l'eventuale visione della domanda e degli elaborati progettuali è possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Ambiente, Sviluppo Del Territorio, Sanzioni.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti, ovvero memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, potranno essere presentate alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Napoli entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURC del presente avviso.

Il Dirigente
Dott. Giacomo Ariete